LA VISITA PASTORALE

DI MONSIGNOR GIUSEPPE CRISPINO

VESCOVO D'AMELIA.

TRATTATO
DELLA
VISITA PASTORALE

Utilissimo à Prelati, e à Sudditi Ecclesiastici, Secolari, e Regolari.

Nel quale si dà il modo facile di Visitare, e di essere Visitati, e di eseguire i Decreti della Visita.

DIVISA IN TRE PARTI.

Nella PRIMA: si tratta della Visita Preparatoria; cioè di quello, che'l Visitatore, e i Visitandi hanno da preparare, e operare prima della Visita attuale.

Nella SECONDA: Della Visita Attuale, Locale, e Reale delle Chiese, e d'altri Luoghi Pij; Dell' adempimento di Pesi di Messe, e d'altri Officij Divini: di Legati, e di altre Opere pie.

Nella TERZA: Della Visita Personale de' Cleri, e de' Popoli.

PARTE SECONDA, E TERZA.

COMPOSTO

DA MONSIG. GIUSEPPE CRISPINO
VESCOVO D'AMELIA.

Estratto dall' Opera di questo medesimo Autore,

INTITOLATA

IL BUON VESCOVO

Ubbidiente agli Avvertimenti Pastorali della Santità

DI N.S. PAPA INNOCENTIO XI.

Fondata in Sagre Scritture, in Canoni, in Concilij, in Decisioni Apostoliche, in Detti di Santi Padri, in Esempj di San Carlo Borromeo.

SECONDA IMPRESSIONE.

DEDICATO

All' Illustriss. e Reverendiss. Signore, Monsignor

SPERELLO SPERELLI

Vescovo di Terni, e Vice-Gerente di Roma.

A spese di Felice Cesaretti, e Paribeni all'Insegna della Regina.

IN ROMA per Domenico Antonio Ercole, 1695. Con licenza de' Superiori.

ILLUSTRISSIMO, E REUERENDISS.^{MO} SIG.^{RE}

L zelo, sapere, e pietà di Monsignor Giuseppe Crispino degnissimo Vescovo già di Bisegli, & ora d'Amelia, risplende mirabilmente (oltre le altre Opere sue date in luce) in questa della Visita Pastorale. Tutti i Vescovi le fecero tant' applauso, tosto che viddero esser in essa le regole più perfette, sù le quali si deve attenere la vigilanza del Prelato Ecclesiastico, che una sola Edizione non hà potuto sodisfare al bisogno, e al desiderio di tanti. Noi nell'accingersi à farla ristampare, habbiamo considerato, che l'Eruditissimo Autore comprova bene spesso i suoi Insegnamenti coll'autorità di Monsignor Alessandro Sperelli Vescovo di Gubbio Zio di V.S. Illustrissima, celebre al Mondo per l'insigne bontà, e dottrina: onde ci animiamo di offerire al Nipote quest' Opera, in cui s'insegna a' Vescovi più zelanti il pratticare quel, che coll' opere, e coll' esempio hanno insegnato tanti degnissimi Prelati

§ 3 *della*

della Casa di V. S. Illustrissima. Sarà sempre indelebile la memoria di Filippo Sperelli Nuntio, e Legato della Sede Apostolica in Elvezia, & in Germania, inviatovi dal Pontefice Gregorio Nono; di Marco Auditore di Rota sotto Martino Quarto; di due Nicolai, l'uno Vescovo d'Assisi sotto Gregorio Undecimo, e l'altro d'Imola sotto Bonifazio Nono; di Bartolomeo Vescovo di Bovino sotto Martino Quinto; e di molti altri, che per l'Eroiche azzioni loro, pur vivono ancora ad onta dell'antichità occultatrice. Mà più da vicino si fà sentir risonante la fama d'Ascanio, e di Francesco, amendue Vescovi di S. Severino, l'uno zio, e l'altro fratello d'Alessandro sudetto, tutti esemplari, e vive immagini del perfetto Vescovo. Siamo costretti parlar degli altri, perche la modestia di V.S. Illustrissima ci proibisce il dir parola di Lei. Sarebbe troppo duro il comandamento di tal silenzio, se non ci consolassimo per doppia cagione: l'una è, che non rammentassimo gli estranei, mentre facciamo commemoratione de' suoi, le virtù de' quali veggiamo trasfuse, e tutte unite in lei come erede di sì gran tesoro. Bella providenza de' Maggiori il far de' beni temporali, & anche del proprio patrimonio erede i poveri, e delle virtù il Nipote: far sì,

che

che non si possa dire Rapina pauperis in Domo Vestra: *mà anzi lasciar in Casa, in vece del oro, un gran cumulo di buone azzioni, quello disperso è dato à mendichi di Giesù Christo, queste congregate per istruzione de' Successori. L'altra cagione si è, che se non possiamo proferire le sue lodi, dobbiamo tacerle, ci auviene nulladimeno frequentemente l'udirle, quando con voce sonora, e commune le publica Roma, che è il più gran Teatro del Mondo, & è giustissima stimatrice del merito. Ecco à V.S. Illustrissima il Volume, compendio di ciò, che Ella hà operato in Terni come Vescovo, e che opera in Roma, come Vice-Gerente: col Volume vien accompagnato il Nostro ossequio, che è proprio à cui professiamo essere*

Di V.S. Ill.ma, e Rev.ma

Roma li 15. Aprile 1695.

Deuotissimi, e obligatissimi Seruitori
Felice Cesaretti, e Paribeni.

§ 4 Ite-

Iterum imprimatur,

Si videbitur Reverendissimo Patri Magistro Sacri Palatij Apostolici.

Sperellus Episcopus Interamnen. Vicesg.

Librum, cui titulus, *Trattato della Visita Pastorale*, Auctore Illustrissimo, & Reverendissimo Domino D. Josepho Crispino, olim Vigiliarum, nunc ad Amerinam Ecclesiam translato Episcopo, jussu Reverendiss. P. Fr. Thomæ Mariæ Ferrarii Sacri Palatii Apostolici Magistri alacri animo revidendum suscepi; quippè qui, cum primùm alias Neapoli in lucem prodiit, in munere meo fateor, sæpiùs ob oculos habuisse Magistrum. Quarè modo studiosios intuens, tantum abest, ut aliquid, vel minimum, invenerim Catholicæ Religioni, ac disciplinæ, seu bonis moribus repugnans; quinimò totus ad nostram, ac formam doctrinæ Sanctorum Patrum, Canonum, Conciliorum, Constitutionem Apostolicarum, ac Decretorum Sac. Congregationis fabrèfactus, ne dum poterit ad præsens inoffenso pede, sed & in posterum sexcencies recudi oportebit, ut ita faciliùs, præ omnium manibus habitus verè fiat Manuale Visitatorum, ac Visitandorum, quo unusquisque quidquid in re tam gravi, ac sacrosancta docere, & discere debeat, plana simul, ac plena methodo expeditissimè teneat; præsentibus testor. Datum Romæ die 3. Augusti 1694.

Dominicus Bellisarius de Bellis U.J.D. Primicerius Ceramessinæ, & Vicarius Generalis Bareñ Romæ occasione Visitationis Sacr. Liminum degens.

Iterum imprimatur.

Fr. Thomas Maria Ferrari Ordinis Prædicatorum Sacri Palatij Apostolici Magister.

L'Autore del preſente Libro frà gli altri accennati, appreſſo farà imprimere altre ſue fatiche, che hà preſentemente ſotto l'occhio. E vivi felice.

LETTERA
A CHI LEGGE.

Nella quale, Giuseppe Crispino Vescovo d' Amelia dà ragguaglio d'una sua Opera, intitolata: IL BUON VESCOVO ubbidiente à gli Avvertimenti Pastorali della Santità di N. S. PAPA INNOCENTIO XI. *e discorre del presente Trattato della* VISITA PASTORALE, *che dalla medesima Opera dismembrato, si dà in luce.*

INNOCENTIO XI. Pontefice Ottimo, Massimo, di santa memoria, ne' primi giorni della sua Assuntione al Sommo Pontificato, con prouuidenza degna di Sourano Pastore della Christianità, dall'Apostolico Trono mirò d'intorno, diè d'occhio a' Sagri Atlanti, a' suoi Venerabili Fratelli, à coloro, che operosamente coadjuvano il loro Prencipe, il Vicario di Christo in terra, à portare quel gran peso, che gli Angeli stessi si sgomentarebbono à portarlo, dello spiritual edificio della Militante Chiesa. Adempì il santo Pastore il precetto, dato da Christo stesso, che la Chiesa s'acquistò à costo del proprio Sangue, al Prencipe degli Apostoli, e à suoi Successori, di dovere alle volte confermare, e animare alla fatica, i suoi Colleghi Fratelli: a *Et tu aliquando conversus, confirma Fratres tuos*, dovendo le Colonne, ancorche ben locate, talhora visitarsi, e bisognando, confermarsi, acciòche non vacillino, nè traballino con rovina dell'Edificio tutto, che sopra di esse s'appoggia: b *Et confirmavit Columnas ejus.*

D'ordine preciso di Sua Santità, e col santissimo Oracolo, la Sacra Congregatione de' Vescovi, e Regolari à dì 5. Febrajo 1678. scrisse a' Vescovi un' Epistola circolare, che, come Apostolica Tromba và risonando all'orecchie de' Pastori delle Chiese: c *Attendite vobis, & universo Gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo.* A sì santo, e sì glorioso fine indirizza Papa Innocentio i suoi Pastorali Avvertimenti, che, dedotti dall'accennata Epistola, sono dell'infrascritte materie.

I. *Della Residenza del Vescovo.*
II. *Del Buono Esempio del Vescovo.*
III. *Della Perfettione interna, ed esterna del Vescovo.*
IV. *Degli Habiti esteriori del Vescovo.*
V. *Della Suppellettile del Vescovo.*

VI. *Del-*

a Luc. 22. 32. b Psalm. 74. 4. c Act. 20. 28.

UScita, che fù dal Vaticano, e divulgatasi questa Apostolica Epistola, mi sentii eccitato à fare alcune Annotationi a' sopra accennati XXXI. Avvertimenti Innocentiani. A ciascuno hò fatto la sua Annotatione; e provo, che questi Apostolici Auuertimenti sono fondati respettivamente, in Sagre Scritture, in Sagri Canoni, e Concilii Generali, in Decisioni Apostoliche, in detti di Santi Padri, e in esempii di San Carlo Borromeo, Arcivescovo di Milano.

Per introduttione delle mie Annotationi, come in discorsi Proemiali, hò trattato.

Primo. Dell'Elettione de'Vescovi, e di ciò, che Sua Santità pratica in riscontro di quello, che in eleggergli, praticava S. Gregorio Papa.

Secondo. Se sia lecito desiderare, e procurare il Vescovato per la Dignità.

Terzo. Se sia lecito desiderarlo, e procurarlo per le rendite.

Quar-

Quarto. Se sia lecito desiderarlo per l'Opera Vescovale.

SUpposta la legittima vocatione al Vescovo; Si propongono al Buon Vescovo, come in uno Specchio gli Avvertimenti Innocentiani, unitevi le mie Annotationi, le quali indicano la maniera, e'l modo da ridurgli in pratica.

Queste mie Annotationi, precedute dall'accennata Introduttione, unite insieme, hanno formato un'Opera, che hò intitolata: *Il Buon Vescovo, ubbidiente à gli Avvertimenti Pastorali della Santità di Nostro Signore Papa Innocentio XI.* Non hò havuto da desiderar à questa mia Opera la sorte, e l'honore, che ricevette quella, che fù composta da un Segretario in un Santo Cardinale Arcivescovo.

Silvio Antoniano, discepolo di San Filippo Neri, e che dal medesimo Santo fù dato per Segretario à San Carlo, havendo composto un Libro di Documenti Spirituali per Nobili, hebbe ordine dal Santo Cardinale suo Padrone, che, [a] prima darlo in luce, lo facesse vedere dall'Eruditissimo Cardinale Agostino Valerio di Verona, che allo stesso San Carlo, era congiunto di speciale amore, e confidenza. Ubbedì il Segretario, e con l'approvatione dell Eminentissimo Revisore, il suo libro publicò con le stampe, con la lettera Dedicatoria à San Carlo. Io, che hò la sorte di servire anche di Segretario, altresì ad un Cardinale Arcivescovo, che è l'Eminentissimo mio Signor Cardinale Innico Caracciolo (la cui modestia mi trattiene dal ripigliare, e dilatarmi nelle sue laudi, accennate nella sopra registrata Lettera Dedicatoria, stampata in Napoli l'anno 1682. che fù la prima impressione di questo Libro, anzi sparse per questa mia Opera) ancorche trà la mia miserabile, e l'eccelsa penna dell'Antoniano, vi sia quella differenza, che vi è trà le tenebre, e la luce: havendo quegli per le sue virtù meritato d'esser in fine esposto sopra Eminentissimo Candeliero, per rilucere con isplendore di Dignità, e di meriti nella Chiesa di Dio: nulladimeno per procacciar quel credito, che non può per mè sperare la mia opera: debbo quì esporre la sorte, e l'honore, che anche l'Opera stessa hà havuto d'essere stata sotto'l saggio giuditio, e sotto la censura d'un'altro Eruditissimo Cardinale della Santa Romana Chiesa, che è l'Eminentissimo mio Signor Cardinale Vincenzo Maria Orsino, il quale, non meno, che'l Cardinal di Verona à San Carlo, e all'Eminentissimo mio Signor Cardinal Caracciolo sì congiunto d'amore, e sì concorde negli affari del Santuario, che possono ben'essere appellati: [b] *Duo Cherubim, extendentes alas, & tegentes Propitiatorium, sequè mutuò, & illud respicientes*; quegli dico, che dalla celebratissima penna nel secolo nostro, di Gio: Paolo Oliva Generale della Compagnia di Giesù, è nominato: [c] *Il Gran Cardinale Orsino, di Habito, di Porpora, di Pietà, e di Senno, più famoso, e più venerabile di quello, che nacque in Legnaggio accasato con Rè.*

In occasione, che questo egregio Cardinale, negli anni addietro dimorò per alcuni mesi in questa Città di Napoli, non isdegnò di suo moto proprio, un

a Giussan in Vita S Caroli lib 3. cap 4. b Exod.34 &.

c Ex Regest. Epist Io. Pauli Oliva 5. Septemb. 1681.

un dì, che fù assai felice, per me, incontrandomi à caso, (e fù la prima volta, che io mi presentai auanti il suo amabilissimo cospetto) chiamarmi alla sua seguela: che appunto fù lo stesso, che dirmi: *Veni sequere me*. E indi per più hore d'ogni giorno del tempo della dimora, che fece in questa Città, ammettermi alla sua riverita Udienza à discorrere seco, non di altre materie, che di Ecclesiastiche, specialmente dell' appartenenti all'officio, & agli oblighi del Vescovo. Ma con questa differenza. Egli ne' Colloquij discorreva da Maestro, e io da discepolo. Il cui titolo, tanto più mi si conveniva, quanto che in quella stessa guisa di un Discepolo, che recita la lettione al Maestro, gli recitai, parola per parola, la detta mia opera manuscritta, scorrendola tutta. Ne ricevetti quelle ammendationi, quelle censure, e quei lumi, che ognuno può figurarsi in un inesperto, qual mi sono io, che venga addottrinato da uno eruditissimo, e peritissimo Maestro: Mi ordinò il benignissimo Signore, che la recitata opera al Torchio senza altra dilatione, io mandassi. Mà addottesi da me le cagioni, per le quali io non poteva farle per all'hora, egli (raro esempio di benignità, e rarissimo di somiglianti honori, fatti da simigliànti Personaggi à Scrittori di Libri) pigliò dell'opera mia, una parte, che fù l'Annotatione all'Avvertimento XVIII. Innocentiano, e dismembratala dal corpo del Volume, col Titolo di *Trattato della Sagra Ordinatione*, coronandolo con una sua memorabile Epistola, impressa nel principio del Libro, che per lo libro stesso è stato pretioso Diadema, e agl' Illustrissimi Vescovi di alcune Provincie indrizzandolo, il publicò alle stampe.

Questa fù per lo mio povero parto, una sorte non dissimile, mà assai maggiore (sono di gran lunga più cari i parti dell' intelletto, che del corpo) di quella d'un figliuolo nato da povero Padre, e che capitando ad un Rè, questi lo accarezzi, l'honori, in fine, con dichiararlo Grande del suo Regno, e col porgli, appesa nel collo, una Collana d'oro, con l'impronta della sua Regia effigie, lo lasci gire così pomposamente honorato. Onde avviene, che un tal figliuolo, prima negletto, e che non havea chi gli guardasse in dosso, dipoi con sì specioso carattere tiri à se gl'occhi di tutti: Ognuno facendo à gara in fargli applauso, e in accoglierlo con segni di stima, e di affetto. Quindi è avvenuto, che ovunque è capitato, e capita il mio Trattato della Sagra Ordinatione, così ingrandito dall' Epistola, e dal riverito nome, che porta scolpito del prefato Cardinale, di cui, come di pretiosissima Collana, anzi di Diadema si vede coronato, hà ricevuto, e riceve di quegli honori, che l'Autore da se certamente non potea sperare.

E Vedendosi talhora per isperienza, che non solamente i poveri, da Regia munificentia innalzati, mà anche i congiunti de' poveri stessi ricevono honore: hò preso animo di fare uscire in luce, l'Annotatione all'Avvertimento XV. che è il presente Trattato della VISITA PASTORALE; Nè diffido, che essendo germano della *Sagra Ordinatione*, come nato dalla stessa penna, habbia anche esso da essere cortesemente riguardato, ed accolto. Che se bene questo non si vede comparire adorno al di fuori con altro simigliante pretioso orna-

ornamento, per renderſi accettabile, come quello della Sagra Ordinatione; nulladimeno, porta ſeco altre intrinſeche pretioſe prerogative, ſcaturite dallo ſteſſo fonte di Eminentiſſima benignità.

In leggere (come ſopra accennai) la mia Opera al Card. Orſino, quando venni al preſente Trattato della VISITA PASTORALE, mi ſuccedè con queſto Eminentiſſimo Signore (ſervata la debita proportione delle coſe) ciò che avvenne à Padri dell'Illuſtriſſima Compagnia di Gieſù del Collegio Romano con Gregorio XIII. Eraſi incominciata, e à qualche termine ridotta la fabbrica di quello ſtupendo Liceo di Sapienza; quando piacque al Gran Pontefice Gregorio di portarſi perſonalmente à viſitarla. Andò, viſitò, e attentamente la guardò, e conſiderò; E ſcorgendola, non eſſere corriſpondente all'idea della ſua alta mente, ne proportionata all'ampiezza del ſuo Apoſtolico zelo, diè ordine, che toſto l'incominciato Collegio del tutto ſi demoliſſe, e in più magnifica forma ſi riedificaſſe. Così fù ordinato, e così fù eſſeguito. E quei buoni Padri per divota ricordanza à Poſteri, e per gratitudine verſo la munificenza Gregoriana, erſero al Gran Pontefice in quel Collegio, una grande Statua di Marmo (degna d'eſſere ſtata fuſa in oro) e da un de' lati ſi ammira vagamente eſpreſſa in dipintura, la ſtoria del Ponteficio acceſſo in la faccia del luogo, e l'ordine dato della demolitione. Si vede ivi dipinto à Cavallo con maeſtà Pontificia Papa Gregorio, e genufleſſo ſtà l'Architetto, che moſtra all'Apoſtolico Aſcenſore, eſpreſſa in carta la Pianta di tutto'l Collegio. Il Pontefice ſdegnando l'humiltà del diſegno, ſtende il braccio, addita, che toſto ſi venga alla demolitione di quanto ſi è fabbricato, acciòche in più nobil forma il Collegio riedificato ſia. E veggonſi eſpreſſi anche gli Artefici con gl'iſtrumenti alle mani, che ſi affaticano nel fare da Guaſtatori. Riedificatoſi il Collegio Romano in quella magnifica forma, che può, e deve connumerarſi frà le altre maraviglie di Roma; quei buoni Padri, à piedi della Statua, vi hanno in ſegno di grato animo, e per inſtruttione de' Poſteri, inciſa queſta Inſcrittione.

GREGORIVS XIII.
COLLEGIVM ROMANVM
Humiliter incohatum,
Dirui,
Et Magnificentius Extrui
Jubet.

PIù vivamente non ſaprei eſprimere ciò, che mi accade nell' edificio, che haveva io quaſi condotto al fine del mio Trattato della VISITA PASTORALE. Un dì dell'accennata mia udienza, lo eſpoſi, qual diſcepolo, e

come

come inesperto del mestiere di visitare (ancorche hora per ragione del mio Officio, mi converrebbe non esserne affatto ignorante, mentre, oltre alla carica di Segretario del mio Eminentissimo Cardinale Arcivescovo, esercito con gli altri miei Colleghi, anche quella di Consultore della Sagra Ordinatione, e di Visitatore di Sua Eminenza in questa nobilissima Città, e Diocesi) esposi, dico, il Trattato della Visita Pastorale à gli occhi perspicacissimi dell' Eminentissimo mio Maestro Cardinale Orsino predetto, mostrandogli, e leggendogli ciò, che nella Pianta d'alcuni miei pochi fogli haveva io descritto. Ma egli il Sapientissimo Cardinale, non conoscendolo corrispondente alle sue alte Idee, con un discorso, che fù per me una gran Lettione, che si degnò farmi un dì in materia di Visita Pastorale, mi fece vivamente apprendere la bassezza del mio edificio, e mi conobbi obligato à distruggerlo del tutto, e per riedificarlo da principio, farne nuova Pianta, che fù la Tavola, delle materie, che la mia penna dovea trattare, e l'ordine, che voleva io tenere nella dispositione di esse. Partito da Napoli il Signor Cardinale per la sua Residenza, ardij mandargli colà, la mia Tavola; ed egli me la rimandò accompagnata con una sua lunga Epistola, tutta di suo pugno (che conservo, come pretiosa gemma) in cui capo, per capo, mi diede ottimi avvertimenti per distendere le disegnate materie, anzi alcune, che io non le havea delineate, per trattarle, egli mi avvertì, che non l'havessi tralasciate; Onde la prefata lettione datami in voce, e una tale Epistola (havessi saputo io bene approfittarmene) furono lume, e indirizzo alla mia mente, e alla mia penna nella fabbrica di questo Trattato, già da me riedificato, e che hora espongo in luce. E se Papa Gregorio dell'Erario Apostolico somministrò à Padri del Collegio Romano le pietre per riedificarlo, anche dall'Erario degli Esempi, e delle Dottrine di questo mio Eminentissimo Signore, e Maestro (sicome il Lettore potrà ben vederlo dal processo del medesimo Trattato) hò cavato in gran copia le pietre pretiose per questo mio Edificio; e se quel Gran Pontefice fù incolpato (ò felice colpa, che hà arricchito due Mondi di Sagri Licei, Tesori impretiabili della Christianità) che havesse esausto, e impoverito l'Erario Apostolico, per le opulentissime entrate applicate al Collegio Romano, e à tanti, e tanti altri Seminarij, e Collegij Ecclesiastici, non posso dire io d'havere in alcuna maniera, diminuito l'Erario de gli esempij, e delle dottrine del mio Eminentissimo Maestro, con haverne tratte per la fondatione, ed innalzamento di questo mio Edificio: perche ad un fonte perenne, con attinger dell'acqua, non si pregiudica punto, e col giovarsi de' raggi del Sole, niente di splendore si toglie à quel Prencipe de' Pianeti. Quindi la ragion vuole, che in questo foglio, come in un indelebile Epitafio, che vada sempre unito col mio volume, e scorra per ogni parte, ove il volume stesso giungerà, in testimonio perenne di mia fedele gratitudine verso il mio sapientissimo Benefattore, à notitia anche de' Posteri, io con la penna, e più col cuore scolpisca così

FR.

FR. VINCENTIVS MARIA
Ordinis Prædicatorum,
Tit. Sancti Sixti, S. R. E. Presbyter
Sapientissimus Cardinalis Ursinus,
Gravissimo, Sacræ Congregationis Concilij
Præfecti munere, perfunctus,
Archiepiscopus Sipontinus,
Tractatum Pastoralis Visitationis
Josephi Crispini
Humiliter incohatum
Dirui,
Et magnificentius Extrui
Jubet
Anno Domini MDCLXXX.

DEbbo per tanto ſperare, che per queſte ſingolari prerogative, che concorrono ad illuſtrare queſto Trattato della VISITA PASTORALE, ſarà al Lettore accetto, non meno, che gli è ſtato l'altro della SAGRA ORDINATIONE, Che ſe mi ſi oppone: Non baſtare, che ſia buono il Diſegno d'un Opera, e ottime le pietre, con cui ſi compone, ſe l'Arteſice ſia egli ineſperto nella ſtruttura. Io confeſſo, che per queſto capo non potrei ſperarlo, perche quantunque ſia pretioſiſſima la materia, con cui hò compoſto queſto, e gli altri Trattati della mia Opera, nulladimeno rozzamente vi è ſtata introdotta la forma della mia penna, che non hà fatto altro, che legare gemme nel ferro. Mà quandò mai ſi trovò, chi rifiutaſſe un bel caneſtretto d'odoroſi fiori, ſol perche ruſtica mano li colſe dal prato? E chi ſarà colui, che rifiutar voglia un giojello, compoſto di mille pretioſe gemme, ſolo perche l'Arteſice è ſtato ineſperto nel collocarvele in vaga ordinanza, e poco pratico nello ſmaltare il giojello ſteſſo?

IL lavoro, che io, ancorche Arteſice ineſperto, hò fatto in collocare, e in iſmaltare tante gemme di Dottrine, ed eſempi ſagroſanti, da me cavate dalle impretiabili miniere de' ſagri accennati volumi, e diſpoſte in ordinanza in queſto Trattato della VISITA PASTORALE, brevemente l'accennarò. Hò diviſo il Trattato in Tre Parti.

Nella PRIMA PARTE. Diſcorro della neceſſità della Viſita Paſtorale: Degl'Inconvenienti grandiſſimi provenienti dal tralaſciarſi le Viſite, divenendo perciò i Sagri Tempij, come ſpelonche, e i Tempij vivi, come boſchi pieni di ſpine de' peccati, con le uſupationi, e abolitioni delle memorie de' Beni Eccleſiaſtici, e con traſcurarſi l'eſecutione di tanti pij legati, maſſimamente di peſi di Meſſe. Queſti, e ſimiglianti grandiſſimi abuſi ſi eſpongono per movere à compaſſione chi è tenuto à viſitare, à non traſcurare le Viſite. Si diſcorre dello ſtretto rendimento di conti, che i Paſtori ne dovranno rendere à Chriſto. Si accenna l'utilità delle Viſite ben fatte.

fatte. Si discorre de' premij del BVON VISITATORE. Gli si somministra stimolo con gli esempi delle Operose Visite, che si riferiscono, fatte da S. Carlo Borromeo. Indi al mio Buon Vescovo, persuaso di tutto questo, e disposto à ben visitare, si accenna il modo di farlo con facilità, e con profitto.

Primieramente gli si suggerisce ciò, che deve fare per la Visita PREPARATORIA. Gli si dà una formola d'Editto, con cui s'intimano tutti coloro, che sono per ragione ordinaria, ò per delegatione Apostolica, alla Visita soggetti; acciòche ognuno, secondo il suo officio, ò Beneficio, nell' arrivo del Visitatore, faccia trovar pronte le cose ingiontegli. A quest' effetto si rapportano due Esemplari d'Instruttioni, uno dell'Eminentissimo Cardinal Caracciolo, e l'altro dell'Eminentissimo Cardinale Orsino, che l'une, ò l'altre unite con l'Editto, debbono precedere l'arrivo del Visitatore, dirette à visitandi Canonici, Parochi, e Beneficiati de' Beneficij residentiali, e non residentiali, à tutti del Clero Secolare, Abbadesse di Monasterij di Monache, Ammistratori di Spedali, Confraternità, Monti di Pietà, e altri qualsivoglia luoghi pij, acciòche rispondano respettivamente à Quesiti, che loro si fanno nell'Instruttioni, ed esibiscano gl'Inventarij di suppellettili sagre, e profane, e altresì gl'Inventarij de' Beni Ecclesiastici, fondationi di Chiese, Privilegij, Brevi, e Bolle Apostoliche, Cataloghi, ò Tabelle degli oblighi di Messe, e di altri legati pij, e altre scritture respettivamente chieste nelle accennate Instruttioni.

INoltre pongo uno Esemplare d'Instruttioni per gli Scrutatori secreti de' luoghi, e Parocchie visitande, acciòche diligentemente, e secretamente s'informino sopra cinquanta Quesiti, nelle medesime Instruttioni, contenuti. Si accenna, che debbono altresì deputarsi persone diligenti, che sollecitino l'esecutione, troppo utile, e necessaria delle trasmesse Instruttioni. E perche dourebbonsi fare le Visite, come dice il Sagro Concilio *celeriter, debita tamen cum diligentia*; affinche i Visitandi, con le lunghezze, non restino gravati di spese: e mostrando per lo più, l'esperienza, che le Visite non si possono fare bene, e presto: si propone questo modo di attendere alla Visita preparatoria, che consiste principalmente in fare precorrere l'Editto, e l'Instruttioni sudette, e in fare sollecitare da persone à ciò deputande l'esecutione di queste Instruttioni, e le risposte a' Quesiti fatti agli Scrutatori. Onde i Visitandi per lo tempo, che attenderanno à rispondere, e à trovare, e mettere insieme le scritture, e à fare tutto l'altro, che le Instruttioni prescrivono, non soggiaceranno al grauame di spese per la dimora del Visitatore, e sua Comitiva ne' luoghi visitandi. Mà havutesi le dette risposte, e le scritture da' Visitandi, e dagli Scrutatori segreti (sarà ottima cosa, che il Visitatore le habbia prima di andare in Visita.) Da queste notitie il Visitatore verrà in cognitione di tutte le cose, che debbono osservarsi, ed evitarsi, e senza partirsi dal Tavolino della sua Residenza, dove convocati i suoi Consultori, e uditi anche i Vicarij Foranei,

§ §   Paro-

Parochi , e anche gli accennati Scrutatori ſegreti (ſe ſarà poſſibile) che haverà precedentemente chiamati à ſe , potrà comodamente penſare à ciò , che dourà preſcrivere per Decreti di Viſita , tanto Locale , quanto Reale , quanto Perſonale : baſtando andare di poi sù la faccia de' luoghi viſitandi , dove così preventivamente iſtruito il Viſitatore , potrà fare fruttuoſiſſimamente le viſite ſenza grauare molto i Viſitati , e ſenza havere à rintracciare sù luoghi iſteſſi quelle notitie , che precedentemente con le precoſe Inſtruttioni haverà chieſte , havute , ed eſaminate .

ACcioche s'evitino gl'impegni nel viſitare luoghi , e perſone eſenti Secolari , e Regolari eſenti , s'accennano le facoltà competenti al Veſcovo , nel viſitare gli uni , e le altre , come à Delegato Apoſtolico , con le neceſſarie limitationi d'immediate Regie Protettioni , Privilegi , e altri legitimi titoli , e ſi diſcorre delle facoltà , del Veſcovo in tempo di Viſita, con altre neceſſarie avvertenze .

AD evitare le controverſie circa le ſpeſe cibarie , ò procurationi dovute al Viſitatore , e alla ſua Comitiva , à quante perſone , e per quanto tempo : ſi rapportano molte Dichiarationi Apoſtoliche in tal materia , con le neceſſarie diſtintioni .

S'Accenna qual deve eſſere l'officio del Veſcovo in Viſita , e come debba egli impiegare la giornata , hora per hora , acciò che non naſca confuſione .

Si eſplica diſtintamente qual ſia , e debba eſſere l'officio delle perſone , che il Veſcovo conduce in Viſita , v.g. de' Miſſionarij , Viſitatori, Maſtro di Cerimonie , Cancelliere, Cappellani , Computiſti per l'eſattione de' Conti dell'entrate de' Luoghi Pij , del Precurſore , ò Economo , e de' Famigliari in temporalibus .

Inſtruito il Veſcovo, e tutti della ſua Comitiva con quanto ſi è accennato in queſta *Prima Parte* , che concerne la Viſita Preparatoria , s'incamina con recitare il ſolito Itinerario di Chierici per intraprendere la viſita attuale .

NElla *Seconda* , *e Terza Parte* ſi diſcorre della Viſita attuale , quale per lo più conſiſte nella Viſita *Locale*, che è quella , che ſi fà delle Chieſe, e di altri luoghi pii , per ciò , che riguarda il loro materiale ; conſiſte nella Viſita *Reale* , ed è quella , che ſi fà delle ſagre , e profane ſuppellettili , & altre robe eſiſtenti , e appartenenti alle ſteſſe Chieſe , e per ſervigio delle medeſime : Conſiſte nella Viſita *dell'Adempimento de' peſi delle Meſſe* , e altri Divini Officii , e di altri legati pii, e opere pie . Conſiſte nella Viſita Perſonale, cioè in ſapere, e ſcrutinare , ſe il Cherico viva vita Chericale, ſe le Monache altresì vivano con oſſervanza monaſtica, e ſe ne' Monaſterii v'hà alcuno biſogno nello Spirituale, ò nel Temporale , e conſiſte nel ſapere , ſe i Popoli vivano Chriſtianamente , ſe trà eſſi regnino àbuſi, ſcandali, e inimicitie, e altri publici difetti .

Si de-

SI deve preſupporre, che la Viſita in altro non conſiſte, ſe non che il Viſitatore ſappia, e vegga, ſe tutte le coſe, che debbono oſſervarſi, ed evitarſi nella ſua Dioceſi, da Cherici, Sacerdoti, Canonici, Beneficiati ſemplici, Cappellani, e altri Eccleſiaſtici, e anche da Laici, per quello, che riſpetto à queſti, riguarda il governo delle Anime, ſi oſſervino, e ſi evitino, ſecondo l'obligatione di ciaſcuno. E ritrovandovi difetto, deve il Viſitatore con gli opportuni decreti ſtatuire, e ordinare, che reſti proveduto in avvenire. Onde in queſta *Seconda, e Terza Parte* ſi eſpongono à gli occhi del noſtro Buon Veſcovo viſitante tutti i Luoghi, e le Robe, e Perſone, e altre coſe, che egli deve viſitare, v.g. Chieſe Catedrali, Collegiate, Parochiali, Seminarii, Oratorii, Confraternità, Congregationi, Spedali, Monaſterii di Monache, e altri Luoghi Pii, ſuppellettili ſagre, e profane, e altre robe eſiſtenti, ò appartenenti alle ſteſſe Chieſe con l'inventario de' beni mobili, ſtabili, rendite Eccleſiaſtiche, Catalogo de' peſi di Meſſe, di altri Divini Officii, e di altri Legati Pii, e opere pie.

In ciaſcuno tutto, ò parte degli accennati luoghi, robe, e altre coſe, e in ciaſcuna perſona viſitabile, ſi propone à gli occhi del Viſitatore queſto noſtro Trattato, come uno ſpecchio, acciòche con eſſo confronti quel luogo, quella coſa, e quella perſona, che egli viſita, per vedere, v.g. ſe nel pavimento, nel ſuffitto, nelle mura, nell'Altare vi ſia coſa, che non corriſponda, ò diſcordi dal propoſto ſpecchio, che ſempre tiene in mano il Viſitatore, per farne queſto confronto. Nella Viſita delle ſuppellettili ſagre, e di altre robe, le confronterà il Viſitatore con le ſteſſo ſpecchio per vedere: ſe ſiano in qualità, Forma, Quantità, e Politia, conforme lo ſteſſo ſpecchio moſtra. Vederà, e ſcrutinerà, ſe gli oblighi dì Meſſe, e di altri Legati Pii (coſa importantiſſima) ſiano ſtati adempiti, ſe i Divini Officii ne' Chori religioſamente, e in tempo, & hore debite celebrino, ſe i Canonici, e altri Beneficiati, e in particolare il Penitentiero, Teologo, e altri Miniſtri delle Chieſe: e ſe i Parochi altresì il loro grave officio adempiſcano: Se i Famigliari della caſa, e i Miniſtri della Curia del Veſcovo ſodisfacciano alle loro obligationi: E nella Viſita di tante, e tante altre coſe sì appartenenti à Viſita Locale, Reale, e Perſonale, ſi vede, e ſi eſamina, ſe tutte, e ſingole corriſpondano alla forma del propoſto ſpecchio, quale è compoſto di materie ſodiſſime, di Sagri Canoni, Concilii, ò di Decreti Apoſtolici, ò di Eſempii di San Carlo Borromeo; e ſopra di queſte materie potrà ſtabilire, e fondare il Viſitatore i ſuoi ordini, e decreti. Queſto è un modo così chiaro, e facile, e altrettanto ſicuro, e ben fondato, che il Veſcovo, legittimamente impedito, può deputare i Viſitatori, ancorche di mediocre intendimento, e por loro in mano queſto Trattato, avvertendoli: *Fac ſecundum exemplar, quod tibi monſtratum eſt*: Con certezza, che da eſſo pigliaranno il modo facile per ammendare, e riformare le coſe viſitate, ritrovate biſognoſe di ammendatione, e di riforma.

NElla Tavola de' Paragrafi che nel fine di questa immediatamente s'aggiunge, s'indicano ad una, ad una nelle loro specie le Chiese, e altri Luoghi pii, i luoghi, le robe, e le persone, e altre cose visitabili, si che per non ripeterle quì alla medesima Tavola s'invitano specialmente i Visitatori. Si contentino eglino trattenervisi un poco in gustarla, e si assicurino di trovarvi il loro pascolo in tante cose, poste con le necessarie ripartitioni, e copiose distintioni, onde agevolmente da questa Tavola si comprenderà quanto scrivo nel Libro.

COn cuore timoroso furono da me fatte à gli Avvertimenti Innocentiani le accennate Annotationi, e compostone di esse, per il mio Buon Vescovo, l'accennato Volume, dal quale il presente Trattato dismembrato, dò hora in luce. *Hujus rei gratia flecto genua mea*: avanti i Venerabilissimi Prelati delle Chiese, e prostеso à loro piedi, confesso l'ardimento, che pigliai di far volare la mia bassa penna alla sublimità d'un argomento, che diede motivo al celebratissimo Gio: Paolo Oliva Generale della Compagnia di Giesù in iscrivermi del mentionato Trattato, che doppo stampato gli mandai, della Sagra Ordinatione, di consolarmi, e ammonirmi insieme così: *Non può ella immaginare quanto io à lei invidii la scelta di oggetto, più degno di Angeli, che ammaestrino, che di huomini, i quali scrivano*: mà mi giova, di un tale ardire sperare dalla Pontifical benignità, il perdono sul benigno riflesso, ch'ella faccia à tanti, e tanti semplici Preti secolari (frà quali confesso d'essere il minimo, e non sono degno di esser chiamato Prete) i quali hanno ripieno le Librarie di Trattati di materie Pastorali. E se bene io non lasci di più, e più volte, nel processo dell'Opera, esporre riverenti proteste di parlare, anzi supplicare con quella ossequiosa sommessione, e humiltà di cuore, ch'è ben dovuta à Prelati, nell'Augustissimo Ordine Pontificale constituiti. *Quorum non sum dignus, calceamenta pedum solvere*: nulladimeno quì premette generale protestatione, e mi dichiaro: che in queste mie fatiche non hò inteso, nè intendo toccare alcun'abuso particolare, che io habbia saputo, ò sappia, regni in qualche Diocesi (spero, che tutte siano santificate dalla vigilanza de' loro Santi Pastori) ne hò inteso, nè intendo apprestare remedii curativi, mà solamente indicare i preservativi à quei morbi, e à quelle piaghe, dalle quali, per la fralezza dell'humana natura [a]: *Lubricum genus est natura mortalis, cito quidem labitur, facilè cadit*: non v'hà niuno, ò sia suddito, ò Prelato di qualsisia dignità, che possa assicurarsi di non havere ad esserne macchiato, mentre è Viatore. I Cedri stessi del Libano talhora si tarlano: e Prelati egregii, che, come tante pretiose colonne, che con isplendore d'esempii, e con sodezza di dottrine, adornavano, e sostentavano le Chiese, si sono vedute crollare, e cadere à terra, come ne fù testimonio di vedиta S. Bonaventura, che piangendo disse: *Vidi Columnas Ecclesiæ corruere.*

Il fine, che mi indusse à porre la penna all'Opera, che al mio BUON VES-

a Io. Chrysost. Epistola ad Theod. Monach.

VESCOVO indirizzo, si contenti. Chi ne fusse curioso, di aspettare à saperlo in quel dì, quando tutti gli occulti de' cuori, che ora solamente sono noti à chi n'è Divino Scrutatore, si rivelerannoà tutti. Fra tanto, se in queste mie fatiche, chiunque le leggerà, cosa di buono vi trouasse, ben sà onde proceda: [a] *Omne datum optimum, & omne donum perfectum desursum est, descendens à patre luminum.* Ne rechi maraviglia, che per sì alto lauoro, sia stato impiegato sì debole istrumento qual si è la mia penna: perche è cosa ordinaria, che *infirma mundi elegit Deus, ut confundant fortia.*

Supplico in fine con profonda humiltà di cuore tutti quei sagri Pastori, che non isdegneranno queste mie fatiche, che vogliano in mercede delle medesime, per la carità che è tanto propria del loro augustissimo grado, impetrare con le loro orationi dal Pastore Eterno, ad una Pecorella errante in questa Valle di lagrime: *Ut si via iniquitatis in me est, deducat in me via æterna.*

a Iacob. 1. 17.

TAVOLA
DE' PARAGRAFI,
Che si contengono nel presente Trattato
DELLA
VISITA PASTORALE.
PARTE PRIMA.
Nella quale si tratta la Visita Preparatoria.

Altre

Per

PARTE SECONDA.

Nella quale si tratta della Visita attuale, cioè Locale, Reale, e dell'adempimento degli Obblighi delle Messe, e d' altri Legati Pii.

Su-

DE' DIVINI OFFICII.

§. XXIV.

Del-

PARTE TERZA.

Nella quale si tratta della Visita Personale del Clero, e dello Scrutinio della Vita del Popolo; e dell'esecutione de' Decreti, e della Congregatione della Visita.

DELLA

DELLA

VISITA PASTORALE

Auvertimento XV.

DELLA SANTITA' DI N. S.

PAPA INNOCENTIO XI.

A' VESCOVI.

ON tralascino ne' tempi prescritti, le Visite delle Diocesi, (a) e facciano queste Funtioni, *che sono delle primarie, con oggetto, & attenta risflessione di rimediare agli abusi; d'istaurare la disciplina Ecclesiastica, dov'è rilasciata, e d'introdurla, dov'è affatto scaduta. Invigilino, e con occasione delle Visite, e in ogni altro tempo ancora, all'essecutioni delle pie Volontà de' Testatori, all'adempimento de' pesi di Messe, annessi a' Beneficii, à Cappellanie, e à Legati pii: procurando in tal materia, un'esatta osservanza degli Decreti generali, emanati dalla Sacra Congregatione del Concilio. Auvertino nelle Visite di non gravare i Visitati di spese, più di quello, ch'è lecito per gli soli alimenti proprii, e della loro Comitiva, che doverà esser modesta.*

a Ex epist. encycl. S. Cong. Episc. & Reg. 5. Februarii 1678.

DELLA VISITA PASTORALE

Di Giuseppe Crispino Vescovo d'Amelia.

PARTE PRIMA.

Nella quale si tratta della Visita Preparatoria.

Della necessità della Visita Pastorale. §. I.

1. NON è così necessario al Vignajuolo il Visitare la vigna, per purgarla dalle spine, e da'triboli, ne all'Agricoltore visitare il campo, per estirparne la zizania, ne al Pastore di visitare la Greggia, e custodirla; accioche non divenga preda de'lupi; ne al medico è così necessario far la visita degli infermi per curargli, quanto è necessario a'Pastori delle Chiese, visitare le loro Greggie, accioche le pecorelle commesse alla loro cura, non contraggano de' malori spirituali, e quelle, che gli auranno contratti, ne sieno da loro, come da medici spirituali medicate; e in fine, accioche il Lupo infernale, il quale, *semper circuit quærens quem devoret*, non ne faccia preda, e le divori.

2. Più vivamente esprimer non si potea la necessità della Visita Pastorale, quanto con esser appellata:[a] *Anima regiminis Episcopalis.* Togliete l'anima da un corpo, che questo tosto diviene cadavere puzzolente. In somigliante maniera possiamo dire, che'l governo Pastorale, senza la buona visita è un governo languido, un governo morto, à nulla vale. Creò Iddio l'huomo, e con egual virtù il conserva; e col conservarlo viene à continuamẽte crearlo, e il beneficio della creatione, senza quello della conservatione, durevole non sarebbe. Poco importa, che'l Vescovo promulghi Editti, Leggi, e Decreti per lo buono reggimento della Chiesa sua, se poi col trascurar le Visite, non invigila, e non ne promuove l'osservanza. Auverrebbe lo stesso, che agli arbusti; piantati, che sono, se non s'inaffiano, inaridiscono, e in vano fatica l'Agricoltore in piantargli. Anzi languirebbe l'osservanza delle stesse Leggi divine, se i Vescovi, che ne sono custodi, ciascuno nella sua Diocesi, alla medesima osservanza non invigilassero. Quindi il gran Cardinale Reginaldo Polo, quando con zelo, veramente Apostolico impiegò i suoi sudori per la riforma della Chiesa Anglicana, nell'esordio del Decreto XII. che trà gli altri, ivi publicò, come Legato Apostolico, protestò la necessità della Visita Pastorale con queste parole: *Cùm visitatio ad vitia, & abusus tollendos, ac rursus ad bonos mores inducendos, ac legum Ecclesiasticarum vim, & usum retinendum necessaria sit.* E questa verità la testificò a'suoi Vescovi Suffraganei, l'Idea de'buoni Pastori S.Carlo Borromeo Cardinale, e Arcivescovo di Milano;

a Fr. Barthol. de Martyrib. Archiep. Brachasen. in stimul. Pastor.

no, quegli, che co' suoi santi esempj, e co'suoi santi Decreti provinciali, proteggerà con gli altri di tutta l'opera, il presente Trattato della Visita. Nel suo primo Concilio Provinciale, così intuonò: [a] *Inter Episcopalis officii munia præcipua est, & ad salutem Gregis maximè necessaria, Visitatio*.

3. Nell'uno, e nell'altro Testamento habbiamo chiare le pruove, e gli esempi, che le Visite sieno necessarie. Giacobbe spedì Visitatore Giuseppe suo figliuolo, e gli diede questa instruttione: [b] *Vade, & vide, si cuncta prospera sint erga fratres tuos, & pecora*. E quando il medesimo Giuseppe fù inalzato al grado di Vice-Rè dell' Egitto, considerando l'importanza della Visita de'suoi Popoli; quantunque si trovasse sublimato à grado, tanto eminente, negli agi, e nelle delitie, pure volle soffrire gl'incommodi di fare una Visita generale di tutto il paese: [c] *Egressus itaque Joseph ad terram Ægypti, & circuivit omnes Regiones Ægypti*.

4. Mà cessar deve ogni argomento à provare questa incontrovertibile verità, che per meglio vederla, passiamo dalle tenebre alla luce. Se ne hanno gli esempj di Christo Signor Nostro; [d] *Qui visitavit nos oriens ex alto*, e fattosi egli visibile in questo mondo, quante fatiche non soffrì, quanti sudori non sparse, quanti divini decreti non publicò nelle sue continue Visite personali, *quando circuibat Civitates, & Castella, prædicans Evangelium*; nè ammetteva ne' viaggi alcuna commodità. Tal hora si vidde: [e] *fatigatus ab itinere, & sedebat sic*; E i Santi Apostoli, come raggi del Divin Sole, furono anche eglino Convisitatori di Christo, e suoi Delegati con varie instruttioni, e oracoli, che dalla stessa Divina bocca ne ricevevano per questo sagrosanto ministero, da loro così bene adempiuto, come gli Atti delle Visite Apostoliche, e i santi Evangelii ad ogni pagina ce l'insegnano; massimamente quel gran Visitatore Apostolico, che portava scolpito nel petto, [f] *Solicitudo omnium Ecclesiarum*, che visitò tutto il Mondo, e fece le visite, senza ricevere, ne spese di cavalcature, ne procuratione, nè per se, nè per suoi Convisitatori: *Argentum, & aurum, aut vestem nullius concupivi*, e si faceva le spese con il lavoro delle proprie mani: [g] *quoniam ad ea, quæ mihi opus erant, & his qui mecum sunt ministraverunt manus istæ*: non si sodisfaceva di haver seminato l'Evangelio nelle Città, se poi non tornava à visitarle ad una ad una; *Visitemus fratres per universas Civitates, in quibus prædicavimus verbum Domini, quomodo se habeant*. I buoni, e santi Vescovi, che sono successori degli Apostoli, in cosa di tanta importanza, le Apostoliche vestigie seguirono visitando, non perdonando ad alcuna fatica, non guardando à pericoli, etiandio della loro vita.

Se parliamo de'Prelati antichi, de'quali lungo catalogo tessere non potremmo: Atanasio Santo, per andare à ritrovare le sue pecorelle, che per fiera persecutione givan disperse, nè il furor degli heretici, nè le spade de'nemici, per cui mezzo passar dovea, e che gli minacciavano la vita, trattener lo

a Conc. Prov. Med. I.
b Gen. 37. 14.
c Gen. 41. 46.
d Luc. 1. 78.
e Io: 4. 6.
f Cor. II. 28.
g Act. 20. 34.

poterno; [a] *Quinimo* (come narra la ſua ſagra leggenda ,) *inter ipſos propemodum infenſiſſimorum hoſtium enſes , cervici ſuo imminentes, inter extrema vitæ diſcrimina bonus Paſtor, oves ſuas perſecutionis turbine diſperſas, ubique locorum quæritabat , in montibus , in ſpeluncis , in ſylvis latitantes, viſitabat, ſolabatur , hortabatur , animam pro illis ponere ſemper paratus .*

5. Non minore fù il zelo , e l'intrepidezza di petto Apoſtolico del ſanto Veſcovo [b] Riccardo, che ridotto dalle fiere perſecutioni patite , in iſtato di haver biſogno del pane da vivere , andava in viſita per tutt'i luoghi della Dioceſi , e i pingui paſcoli della Divina parola, e de' ſanti Sacramenti alle ſue pecorelle fameliche ſomminiſtrava .

6. A S. Antonino [c] Arciveſcovo di Firenze , tanto premeva la Viſita della ſua Greggia , e di farla per ſe ſteſſo , e non per mezzo di altri Viſitatori, che quantunque aggravato foſſe dagli anni, ed anche eſſendo infermiccio, come ci auviſa lo ſcrittore della ſua vita: *Non æſtus, non frigora , non pluviæ, non turbines , aut qualibet aëris injuriæ, nec etiam itinerum moleſtiæ , aut pericula morabantur .*

7. Monſignor Zimenez Arciveſcovo di Toledo , ſenza neceſſità, mà per puro titolo di humiltà , e d'eſemplarità viſitava à piedi , con un baſtone in mano i popoli, e le ville , à lui ſoggette ; E Monſignor [d] Sperelli , quel buono, ed erudito Veſcovo del ſecolo noſtro , che queſto fatto rapporta , ſoggiunge : o Dio ! quei Prelati , che nè meno vogliono viſitare la Dioceſi in lettiga , che coſa riſponderanno il giorno del tremendo Giuditio ?

8. In diſcorrere de' Prelati moderni canonizzati, e non canonizzati . Chi potrà pienamente narrare le fatiche, gl'incommodi , i pericoli , i ſudori , le ſollecitudini nelle Viſite , di cui hor hora hauremo à fare ſpecial mentione , di quel benedetto, e mai abbaſtanza lodato Paſtore S.Carlo Borromeo, quando ſi portava per luoghi alpeſtri , e inacceſſibili di quella vaſtiſſima Dioceſi di Milano ?

9. Di San Franceſco di Sales Veſcovo [e] di Gineura , appellato nuovo S. Carlo della Francia, quali ſieno ſtate le Viſite Paſtorali, ce lo teſtifica ciò , che S. Chieſa canta di lui : *Septuaginta duo millia hæreticorum ad catholicam fidem reduxiſſe dicitur .*

10. S. Tomaſo di Villanova Arciveſcovo di [f] Valenza , appena arrivò alla ſua Chieſa , che ſenza dilatione ſi diede alla Viſita di tutte le ſue pecorelle. In queſta Viſita(narra la ſtoria della ſua Vita) rimediò ad infiniti peccati publici, e ſegreti, ſollevò molte anime, le quali per gli travagli interiori, e triſtezze di ſpirito ſe ne ſtavano abbattute , e travagliate : eſtinſe grandi fuochi di grandi inimicitie , e diſcordie, che haveva acceſe il Demonio, levò dalla ſtrada della perditione molte perſone, le quali à briglia ſciolta correvano

a Ludovic. Abelly. Ep. Rut. in Enchirid. paſt. cap. 8.
b Apud Sur. 3. Apr.
c Vincen. Mainer. in ejus vit. c.27.
d Sperell. nel Veſcovo p. 3. cap. 50.
e Lect. offic. Sancti Franc. Saleſii .
f Salon. in Vit. Sancti Thomę de Villa nova lib. 2. cap. 1.

no all'Inferno, e le riduſſe al camino della verità. In tutte le Terre dove arrivava, ſi vedeva una mutatione sì grande di coſtumi, che altro non parea, ſe non che quivi foſſe entrato un'Apoſtolo, venuto dal Cielo: ſe faceſſe larghe limoſine nelle Viſite, e in ogni altro tempo, baſta dire, che la Chieſa canta di lui. *Diſperſit dedit pauperibus*.

11. Le Viſite, fatte della ſua Dioceſi, dal Beato Torribio a Arciveſcovo di Lima, appellato il Buon Paſtore, e che poco fà è ſtato dalla Santità di N. Signore Innocentio XI. aggregato nel Catalogo de' Beati, furono maraviglioſe, e ogni buon Prelato certamente dovrebbe ſpecchiarviſi. In eſſe il Beato Arciveſcovo (ſono parole della ſua leggenda) ſuperò travagli, pericoli grandiſſimi, tollerò fame, ſete, caldo, e freddi eceſſivi, facendo viaggi lunghi, e diſaſtroſi per paeſi incolti, e barberi, e anche tal hora caminando à piedi ſcalzi per montagne aſpriſſime, ſouvenne largamente i poveri, providde le Chieſe di quanto vi era neceſſario, rimediò agli abuſi, e agli inconvenienti, addottrinò i Curati, laſciò ordini opportuni per il buon governo dell'anime. Egli ſteſſo il Beato Prelato, dando conto à Clemente VIII. del ſuo Paſtoral reggimento in una epiſtola, il cui tenore è rapportato dallo ſcrittore della ſua vita, queſte, trà l'altre coſe maraviglioſe, gli dice. *Hò creſimato un gran numero di perſone, che ſono ſtate più di ſeicento mila, havendo caminato da cinque mila, e ſeicento leghe, molte volte à piedi, per eſſer le vie diſaſtroſe, e havendo paſſati fiumi pericoloſiſſimi, e ſuperato infinite altre difficoltà. Alcune volte mi ſono trovato ſenza havere da mangiare, ò dormire per me, e mia famiglia, e hò penetrato in parti sì remote degli Indiani Chriſtiani, che niun Prelato, ò Viſitatore vi era mai giunto.* Le Viſite di queſto Beato Arciveſcovo parmi, che emularono à maggior ſegno quelle di S. Carlo Borromeo, e ſe ne potrà fare, da chi vorrà leggerle il confronto.

12. L'ordine, che il Cardinal Bellarmino b Arciveſcovo di Capua, che per la ſua eminentiſſima dottrina, & egregie virtù merita eſſere aggregato trà i più celebri Prelati di S. Chieſa, tenne in viſitare la Dioceſi, che ogni anno puntualmente egli viſitò, fù ſimile (ſono parole del libro della ſua vita) alla forma, che leggiamo di Chriſto Signor Noſtro, il quale mandava avanti à ſe due diſcepoli ne' luoghi, dove dovea andare per diſporre i popoli per mezzo della predicatione, dottrina Chriſtiana, e amminiſtratione de' ſanti Sacramenti, ad aſpettare la venuta del ſuo Paſtore, faceva precorrere ad adempiere queſto Divin miniſtero due Sacerdoti Miſſionarii dell'Apoſtolica Compagnia di Gieſù, dietro a' quali egli andando, i Popoli al ſuo arrivo concorrevano, parendogli ſempre di vedere un'Angelo, che per conſolargli foſſe venuto dal Cielo; faceva la viſita *à ſue ſpeſe*, ſenza, che i Viſitati ſentiſſero alcun gravame, anzi ſoccorreva i Popoli con pronte limoſine, e à ſue ſpeſe molte Chieſe di Calici, e di altri vaſi ſagri, e ſuppellettili decenti, de quali ſi trovavano ſproviſte del tutto, ò le havevano poco decenti per' gli ſagri miniſteri, egli provedea: Impiegavaſi tutto in ſervigio del Popolo, ſenza mai pren-

a Lepus in vita B. Torribii Archiepiſc. Liman.
b Fuligatt. in vita Cardin. Bellarm. c. 23.

prendere riposo; onde tutti potevano andar da lui, senz' altro mezzo ad esporgli le loro necessità, con restar consolati degli ajuti spirituali, e temporali, di cui tenevano bisogno.

13. Monsignor Giovenale [a] Ancina, Vescovo di Saluzzo, uscito dalla scuola del mio S. Filippo Neri, emulò anche egli à maraviglia le fatiche, i sudori, e'l zelo Apostolico de'Santi Prelati nelle Visite, che, come di lui narra la vita, per fare la Visita gli bisognò salir su'monti, passare in luoghi inaccessibili, e precipitosi, e cacciarsi in altri, quasi diserti horribili, facendosi alle volte portare à braccia per montagne alpestri, e ricoperte di nevi, dove non potea ascendere à cavallo, ne per la sua grave età da se stesso ajutarsi. Con queste, trà l'altre operationi Pastorali, hà meritato Giovenale, che per la sua beatificatione siansi fabricati i processi.

14. Ne mi mancarebbono da riferire esempj di Prelati, anche porporati, hoggi viventi, che particolarmente nelle sante Visite, affatto disinterressate, e piene di fatiche, e di sollecitudini, hanno renduto, e rendono segnalato il loro zelo: sicome è facile à chi vuole, il saperlo, per esser costoro esposti sopra l'Eminentissimo Candeliere della Chiesa, e mirabilmente rilucono, e che debbono servire ad altri, tanto più di stimolo à fare bene le Visite pastorali, quanto, che sono più efficaci gli esempi de'viventi, e che habbiamo avanti à gli occhi di quello, che non ci sono gli esempi degli defonti.

15. Ne potranno scusarsi nel dì del Giuditio i Prelati, di non haver havuto a'tempi loro de'buoni Vescovi, che con santi esempj non gli habbino insegnato il modo di ben adempiere il pastoral ministerio; perche Iddio colla sua ineffabil providenza in ogni tēpo, come osservò S. Antonino,[b] per non far divenire oscura la sua Chiesa, sempre và illustrandola con simiglianti risplendenti Stelle di santi Prelati: *Ne ergo omninò remaneret obscura Ecclesia, gloriosus Deus in firmamento Cœli, idest Ecclesiæ, fecit oriri diversas Stellas, quæ cursum suum perficerent super nostrum Horizontem, & sic mundum illustrarent suis exemplis, & doctrinis.*

Inconvenienti dal tralasciarsi la Visita Pastorale, overo dal farsi negligentemente. §. II.

1. SE le Vigne, quando non sono visitate, e purgate dalle spine, e da' triboli, tosto si riducono in boscaglia, e le viti in vece di produrre uve dolci, producono amare labbrusche, così le mistiche Vigne delle Chiese, ò sieno gli stessi Tempj materiali, ò i Tempj vivi, che sono le anime de'Fedeli, Vigne speciosissime piantate dalla destra dell' Altissimo quando i Vescovi, alla cui fede sono state consignate in custodia, tralasciano di visitarle, e di purgarle, è forza, che si riempiano di spine, e da delitiosi Vigne, divēgano diserti, come lo stesso Iddio se ne duole per bocca del Profeta [c] Joële.

a Carol. Lombard. in vita Iuvenalis Episc. Salut.
b S. Antonin. par. 3. tit. 31. c. 7.
c Iocl. 1. 7.

le. *Posuit Vineam meam in desertum*, e con le voci flebili della Chiesa Madre nostra prosegue le sue lamentationi: *Quid ultra debui facere, & non feci, ego quidem plantavi te vineam electam speciosissimam, & tu* (mercè alla pigritia degli Agricoltori) *facta es mihi nimis amara, aceto namque sitim meam potasti*; in vece di soave licore, scaturiscono aceto, e fiele: [a] *Fel draconum, vinum eorum, & venenum aspidum insanabile*.

2. S'incontrò à passare col suo sapientissimo spirito Salomone, per una di queste Vigne, e ne registrò per auvertimento de' sagri Vignajuoli questa relatione. [b] *Per Agrum hominis pigri transivi, & per vineam viri stulti, & ecce totum repleverant urticæ, & operuerant superficiem eius spinæ, & maceria lapidum destructa erat.* Ugon Cardinale ne investigò la cagione: [c] *Propter negligentiam, vel malitiam Colonorum, idest Prælatorum*. Quando il Prelato è pigro in visitare le mistiche Vigne, si veggono ripiene dell'urtiche, e delle spine di ogni sorte di vitii, e ritrovandosi senza alcun riparo, si darà adito, che le picciole volpi, [d] *quæ demoliuntur vineas*, e i cignali stessi dell'Inferno, le devastino, e le mandino in rovina.

3. Appena una dolorosa relatione di vigna così dissipata, e così mal ridotta, udilla quel gran estirpatore di spine, e di zizzanie Agostino Santo, che quasi scordatosi della riverenza dovuta a'suoi Prelati Colleghi, così gli sgrida, gli ammonisce, e anche amorosamente gli prega: [e] *Ubi estis, ò boni Agricolæ? quid agitis? quare vacatis?* Dove siete, ò buoni Agricoltori della Vigna del Signore? che cosa voi mai fate, come state così spensierati, senza pigliarvi briga, mà attendete alla quiete, e al riposo, pigliandovi spassi: [f] *quare vacatis?* Nelle vostre Diocesi inondano i vitii: *maledictum, & mendacium, & homicidium, & furtum, & adulterium inundaverunt, & sanguis sanguinem tetigit; Propter hoc lugebit terra*: e voi, come dormite? come non si trattasse di cosa vostra, come se fosse favola il dire, che havete à render conto minuto di tante anime, che stanno sotto la cura vostra. Mirate di gratia, à che stato si è ridotta la bella Vigna per negligenza vostra: *Videtis*, segue il Santo, *quomodo plena sit terra, hinc spinæ, hinc tribuli, hinc fœnum surgit*. Deh ò Prelati delle Chiese di Dio, aprite, deh aprite gli occhi, e vedete una volta lo stato della mistica Vigna, che vi è stata data in cultura: Tutta, tutta si è ripiena di spine, di urtiche, e di triboli, e anche vi è nato, e vi và crescendo il fieno, non sembra più così Vigna bella, come la piantò l'eccelsa destra; mà si è tramutata in orrido bosco, e in ispaventevole Diserto. Povere anime! mistiche Vigne di Dio, già adornate di fiori, e abbondanti di frutti, si sono ridotte sterili, in vece di frutti, e di licori dolci, e soavi di virtù Christiane: [g] *fel Draconum vinum eorum, & venenum aspidum insanabile*: producono fiele, e veleno; tale appunto nel palato di Dio sono i peccati.

4. Deh vi supplico, che diate di mano al sagro lavoro: *spinas incendite, tribulos eradicate, fœnum siccate, semina bona spargite*; è tempo, che voi armati

di

a Deut 32. 33.
b Prov. 24. 31.
c In Luc. 20. d Cant. 2. 15.
e S. Augustin. in lib. contra quinque hære.
f Osee 4. 2.
g Deut 32. 33.

di ardente zelo, andiate accendendo fuoco di Spirito ſanto per le voſtre Dioceſi, bruciando con le infocate predicationi voſtre, e de' voſtri Miſſionarii le ſpine de'vitii, e le corruttele, e i mali coſtumi: *ſpinas incendite*; e come buoni Operarii, non baſta, che recidiate, e potiate i triboli, mà ne ſradicate le radici, onde ſorgono, dovendo uſare ogni induſtria, perche ſi levino via le occaſioni de' peccati, *fœnum ſiccate, tribulos eradicate*. Mà perche il buon Agricoltore non ſi ſodisfà di haver purgato la Vigna dalle ſpine, e da' triboli, ſe non vi ſparge la buona ſemenza: *Semina bona ſpargite*. Deh ſpargete ſopra le Anime de'Fedeli le ſemenze della virtù, e della pietà, e ricordatevi d'irrigarle con le viſite repetite di ſante eſortationi, e ammonitioni.

5. *Sed quibus hæc dico*; tutto ſi crucia Agoſtino ſanto, perche non hà chi porga orecchie à queſti detti, egli teme di ſpargere le parole al vento, e ceſſando di parlare, ſi dà à piangere dirottamente, *O ubi eſtis fontes lachrymarum, quibus Agricolis loquor? Alii ſunt mortui, alii ſunt fugati, terra data eſt in manus impii*: Andate, ſe potete, andate à ritrovare buoni Prelati; I buoni ſon morti, altri, che ſarebbono buoni, ſi ſtanno naſcoſti, e non vogliono ſottoporre gli homeri alla grave Sarcina del Veſcovado; *Terra data eſt in manus impii*. Si vede, che le Vigne (queſte miſerie ſi trovavano à tempo di Sant'Agoſtino) ſono ſtate date in cultura à perſone, che empiamente non vogliono fare l'evangelico lavoro.

6. Ne vi lamentiate (potrebbe dirſi per conſolatione ſua ad Agoſtino Santo) perche tutto dì vediamo ſcorrere puntualmente ogni anno, Viſitatori per Città, luoghi, e Caſtella; mà egli potrebbe riſpondere: *Ubi eſtis fontes lacrymarum*? Si fanno, è vero, le Viſite, mà à nulla giova, che'l Veſcovo vada in viſita, e tutto altro faccia, che viſitare.

7. Viſite mal fatte, e aſſai meglio, che non ſi faceſſero, ſarebbono certamente quelle, quando i Viſitatori haveſſero per fine di andare à ſpaſſo per gli luoghi delle Dioceſi, à ſpeſe de'Viſitati, con lautezza di menſe; che come auvertì Benedetto XII. certi Viſitatori: [a] *Victum longi temporis brevis hora conſumit*. Viſite mal fatte, e deplorabili ſarebbono altresì di certi Viſitatori, notati da una moderna penna paſtorale: [b] *Qui ut fulgur accedunt ad locum, & ſtatim recedunt, non inquirunt, non vident, non docent Populum, Viſitationem ad pompam faciunt, non ad ſalutem Animarum*: Viſite affatto inutili, anzi pernicioſe ſarebbono di quei Viſitatori, che andaſſero à viſitare: *Quærentes quæ ſua ſunt, non quæ Jeſu Chriſti*, per l'unico, e ultimo fine di eliggere procurationi, e donativi: *Paſcentes gregem turpis lucri gratia*; e come direbbe S. Bernardo: [c] *Evacuandis marſupiis ſubditorum, non vitiis extirpandis incumbunt*: ſenza andar cercando, o inveſtigando abuſi, e peccati, e correggergli, ſenza curarſi di ſapere le pecorelle ſmarrite, e condurle all'ovile di Chriſto; mà per munger loro il latte, e toſar la lana, dolendoſene Iddio per bocca di Ezecchiello: [d] *Lac comedebatis, & lanis operiebamini*, e come ſpiega

a Extravagan. vas electionis.
b Roſa Epiſ. Policaſ. de reſid. cap. 4. ſect. 6. n. 75.
c S. Bernar. ſer. 72. in Cant. d Ezech. 34. 3.

ga S. Agostino: *qui præbet lac, victum præbet, qui præbet lanam, honorem præbet,* per andare à ricevere alimenti, e ricevere inchini, e ossequii da' Sudditi; e meritarebbono certamente costoro, se ve ne fossero, essere spaventati dalla formidabil sentenza di Ugone Cardinale, che amaramente piange: [a] *Heu multi hodie Prælati pactum fecerunt cum Diabolo: Diabolus habet animas, ipsi autem cætera omnia, idest lac, & lanam, & Christus, qui animas creavit, & suo sanguine redemit, ac bona temporalia eis concessit, quasi proscriptus nihil habeat.*

8. E cosa più horribile sarebbe, se si trovassero di certi altri, acremente ripresi nel Concilio quarto Toletano; nel quale essendosi letti alcuni memoriali, co'quali i Popoli si querelavano, che i loro Vescovi non andavano à visitargli, e facevano nondimeno pagar loro una compositione, per redimersi dalle spese, che nella Visita, e in allogiargli, haurebbono fatte; non si può dire quanto nauseati da sì indegna attione restassero quei Padri, che a'memoriali presentati fecero questo rescritto, tra sagri Canoni registrato: [b] *quæ duplex infamia, negligentiæ, & avaritiæ sanctæ Synodo, magno fuit horrori, statuerunt itaque, ne quis ultra exerceat id cupiditatis ingenium, &, ut solertiores sint Episcopi de suis gregibus visitandis.* L'eruditissimo, e degnissimo Vescovo Sperelli, [c] che ciò riferisce, restò attonito in vedere, che un tal'abuso si era introdotto in qualche parte d'Italia. Gran cosa! che dal veleno si tragga la triaca, e cosa ordinaria, e salutare, ma che dalla triaca si tragga il veleno, non fù mai udito, ne praticato. Voglio dire, che dal veleno de' vitii siasi tratta la triaca delle sante Visite, le quali quando sono ben fatte, sono il contraveleno de' vitii, e de'peccati, fù opera dello Spirito Santo; ma che le Visite servissero per fini indegni d'alcuni Visitatori, fù industria del Diavolo: *Quæ duplex infamia, negligentiæ, & avaritiæ Sanctæ Synodo, magna fuit horrori.*

9. Gratie à Dio, che à dì nostri non vi sieno di questa sorte di Visitatori, che S. Bernardo gli chiamarebbe: *Raptores, non Pastores*, e se vi fossero *Flecto genua mea,* [d] e come se havessi da adempiere con essi loro l'officio di Monitore segreto, prescritto a'Vescovi da S. Carlo, che anche egli non isdegnò di haverlo, così con profonda riverenza direi, e supplicarei. Deh ò Pastori delle Chiese, Voi non siete quegli, che con solenne giuramento nel dì di quella gran celebrità dello sponsalitio con la Chiesa vostra sposa, vi obligaste di osservare: [e] *Regulas Sanctorum Patrum, decreta, ordinationes, & mandata Apostolica?* E come tosto usciti di Roma, di questo giuramento, di questa obligatione vi scordaste? I sagri Canoni, i santi Padri ne' sagri Concilii esclamano, che le Visite si facciano: *Ut Basilicæ instaurarentur.* E come lasciate andare in rovina i sagri Tempii, che tal hora sembrano più tosto spelonche, che case di Dio?

10. E che horrore si è mai quello, le Chiese anche Abatiali, gli Altari,

a Vgo Cardin in Gen. 14.
b Cap. Relata 12. q. 2.
c Sperell. nel Vescovo part. 3. c. 51.
d S. Bern. serm in Concil. Rhem. Ephes. 3. 14
e Pontif. Roman. de consecr. electi in Episc.

le Cappelle dotate con sufficienti, e soprabbondanti rendite, e che dourebbono esser ornate, come tante spose, e se non di ornamenti ricchi, almeno poveri, e puliti; le vedete negli edificii rovinate, overo prossime alle rovine; le loro fenestre, e porte distrutte, e i zelantissimi Sacerdoti piangenti per tali calamità: *Porta ejus destructa, Sacerdotes ejus gementes*; Anzi le stesse Chiese nelle loro pareti humide, verdi, sembrando grotte, che scaturiscono acqua, dapertutto dirottamente piangono il vilissimo stato, in cui si trovano ridotte, e i tetti coperti d'herbe, sembrano fenili de' campi, e S. Bernardo dopò haver descritta una di tali Chiese con queste parole: [a] *Pauper, & inops, ac nuda, facie miseranda, inculta, his pida, & esanguis*, urla per lo dolore: *ò miserandam sponsam*.

11. Il Pontificale Romano vi hà prescritto nell'instruttioni datevi per visitare, che vediate: [b] *Quomodo Ecclesia se habeat in ornamentis*: E voi senz'alzare gli occhi, passate per le Chiese, e non osservate, che gli Altari, mense sacrate sopra di cui si spezza il pane degli Angeli, si veggono ò del tutto spogliati, ò per le tovaglie, che per lo succidume cascono à pezzi, per le Tabelle delle segrete, Candelieri, e Croci coperte di polveri, di ragnateli, e per mancanza di sagre suppellettili, e ornamenti, si veggono ridotti in istato tale, che il Profeta Joële invita i sagri Ministri à piangere: [c] *Ululate Ministri Altaris*, e nondimeno à porgere efficace provedimento nelle Visite non pensate? perche non esortate, non ammonite, non sgridate, e anche co' rimedj, e pene giuridiche, co' sequestri de' frutti, all'instauratione, ornamenti, pulitie, e provisione delle cose necessarie, chi di ragione è tenuto, non constringete? perche in difetto di costoro, portione delle rendite della stessa vostra mensa, non vi contribuite, ò le Chiese, e gli Altari (quando ciò sia lecito) in fine non profanate?

12. Che più! [d] *Fode parietem; & vide abominationes pessimas*: entrate nelle Sagrestie, e osservate i Vasi sagri, e gli stessi sacrati Calici, i Messali, le Pianete, i Camici sacerdotali, e i Corporali, e ogni altra sagra suppellettile, il cui disegno dato dalla Chiesa fù, che sieno: *Pulchra & munda*; e voi le vedete lacere, povere, e succide, mal custodite, e strapazzate; onde Ugone di San Vittore entrato una volta in una di queste Sagrestie, se n'uscì piangendo: [e] *Scyphus Calice pretiosior, equus missali charior, cappa pulchior casula, camisia delicatior, quàm alba, &, quod horribile est, mundiora femoralia, quàm corporalia*. E voi andate in Visita, e non osservate cotali abominationi, e se le osservate, non vi rimediate? Che se la povertà delle Chiese esclude la pretiosità delle sagre suppellettili, non può già escludere la pulitia di esse.

13. Gran compassione in vero, e amare lagrime à chi hà scintilla di buon zelo, cagionar deve il vedere allo spesso defraudate le pie dispositioni degli Defonti, che hanno lasciate le loro sostanze per celebrationi di Messe, di anniversarii, e di altre preci, per maritaggi di povere Zitelle, per limosine

da

a S. Bernar. ad Eug. lib. 2. & in Cant. serm. 72.
b Pontifical Roman. de Visit. aroch
c Ioel. 1. 13.
d Ezech. 8. 8.
e Vgo de S. Victore.

da distribuirsi à poveri, per sussidio de' poveri degli Spedali, per ornamenti di Altari, e Chiese, e per tanti, e tanti usi pii, facendosi le Visite, senza che à cose, tanto importanti si pensi, non facendosi render conto, se i Legati pii, e altri simiglianti disposizioni sieno eseguite; Quindi nasce, che si illaqueano le anime di coloro, che le doveano esseguire, e il tralasciano, perche Voi non ve gli forzate, come siete tenuti à fare in tempo di Visita, e in ogni altro tempo ancora.

14. E troppo lontano dalla pietà del nostro Buon Vescovo sarebbe, se egli per iscusarsi, dicesse, che'l Tribunale della Reverenda Fabbrica è quello, che con tanto zelo v'invigila, non potendo questo pretesto renderlo scusabile, poiche se gli Ordinarii, che dalla Ragione canonica sono costituiti esecutori de' Legati pii, diligentemente prevenissero, e all'esecutione, come sono tenuti invigilassero, e con le paterne esortationi, e rimedj giuridici, che non gli mancano, la procurassero, il Tribunale sudetto non sarebbe necessitato in molti casi à supplire le altrui negligenze, stimolandolo chi è tenuto all'adempimento de' Legati pii.

15. Poveri testatori, che morirono contenti, fidandosi de' Vescovi, arricchiti di honori, e di rendite, e prouveduti fino di delitie, e che furono da' sagri Canoni diputati esecutori delle pie volontà, e poi restare defraudata la loro fede: perche almeno, che si pensa, quando si và in Visita, si è questo di andar investigando le pie disposizioni, e le loro esecutioni; e frà tanto le anime, per negligenza de' Vescovi, sono cruciate nelle fiamme.

16. [a] *Sed abyssus abyssum invocat*. Non solamente si vede questa trascuraggine, ma se ne veggono dell'altre, che altresì esclamano rimedio. I Beni stabili, i Censi, i Canoni, e altre ragioni Ecclesiastiche, che sono patrimonio di Christo, destinate per ogni futuro tempo ad usi sagrosanti, sono occupati, e gli occupatori illaqueati con vincoli di scommuniche, perdendosi de' beni stessi le memorie, restandone spogliati i luoghi pii; in persona de' quali pare, che si lamenti il Profeta: [b] *Hæreditas nostra versa est ad alienos, domus nostræ ad extraneos*. E i Poveri massimente gl'infermi negli Spedali, à cui fù assegnato il Vescovo per Padre; piangono, ed esclamano: [c] *Pupilli facti sumus absque Patre*, non hanno chi gli difenda da chi loro defrauda, anzi totalmente rubba quel pane, col quale la pietà de' fedeli credette di porger soccorso alle miserie de' meschini. Ed onde tali sciagure? se non perche non si fanno, e non si riconoscono, particolarmente nelle sante Visite gl'Inventarii, tanto raccomandati, e ordinati, anche dalle Bolle Pontificie, [d] de' Beni delle Chiese, e altri luoghi pii in generale, e di qualsivoglia sorte de' Beni Ecclesiastici in particolare.

17. Ben sapete, che a' Visitatori è prescritto per Pontifical instruttione, che investighino nelle Visite: [e] *Quæ sit vita Ministrorum Ecclesiæ*, il che communemente si spiega: *Visitare nihil aliud est, quàm observantiam obligationum*,

 juxta

a Psal. 41. 8. b Tren. 5. 2. c Tren. 5. 3.
d Sixtus V. in Bull. Provida 6. Iulii 1585 e Pontifical Roman. ordin. de visitat. Paroch.
Barbos. de offic. & pot. Episc. alleg. 73. num. 1.

iuxta cuiuscumquè personæ, ac rèi exigentiam inquirere; E voi come potete far di meno di non investigare, e con diligentissimo scrutinio non esaminare la vita, che menano i Cherici vostri, ò sieno d'Ordini minori, ò maggiori? Dove sono le Visite personali, tanto inculcate, e da buoni, e santi Vescovi praticate? in cui il Buon Pastore conosce il volto delle sue pecorelle, giusta il Divin auvertimento: [a] *Diligenter agnosce vultum pecoris tui, tuosq; greges considera.* Perche non v'informiate, se eglino, le cose da osservarsi, e le cose da evitarsi, dà Chierici, osservino, ed evitino? se vadano con habito, e con tonsura decente, massimamente se sono Beneficiati? Quanti, e quanti ne trovareste, che in fraude godono le franchigie, i privilegi chericali, in pregiudicio di chi suda negli Ecclesiastici ministeri, e per difetto de' Requisiti del Chericato meritano de' loro Privilegj, e anche de' Beneficj stessi esser privati; Perche non procurate di sapere la loro vita, la loro conversatione, e cohabitatione, se sieno virtuosi, ò scandalosi, se attendano à negotii illeciti, e cose simili? perche ad uno ad uno non gli udite, come facea l'Apostolo: [b] *Cum lacrymis monens unumquemque vestrum.* Ne può addursi scusa, che non sia ciò praticabile, perche S. Carlo in amplissima Diocesi sapea il nome di tutti gli Ecclesiastici suoi sudditi, e come buon Pastore gli chiamava tutti à nome, *Ego sum Pastor bonus, & cognosco oves meas.* E voi mai come potrete meritare il titolo di buon Pastore, se le vostre pecorelle, ò almeno quelle, che sono: *Illustrior portio Gregis Christi,* il clero vostro, non conoscete?

18. [c] *Visitare nihil aliud est, quam observantiam obligationum uniuscuiusque personæ inquirere.* Onde il Pontificale Romano vi prescrive, che vediate: [d] *Qualiter Divina Officia peragantur*; e Voi sapete se i Divini Officii da Canonici ne' Chori si recitino devota, ò irreverentemente? se più tosto, come ne dubitò S. Tomaso, si lodi, e si honori, ò si desidera la Maestà Divina col tumultuoso salmeggiare? Come le Messe cantate, ò lette si celebrino? come, e con quali riti tante altre sacre funtioni si facciano? *Qualiter Sacramenta administrentur.* Si deve investigare in Visita, sicome v'hà espresso auvertimento dello stesso Romano Pontificale, e voi dite di gratia, v'informate mai diligentemente se i Parochi vostri Coadiutori nel Divin Ministero, ed altri Ministri del Sagro Altare adempiano laudabilmente il loro officio? e se particolarmente ubbidiscano à quella Divina legge: *Gratis accepistis, gratis date*; Questo, questo è lo scopo del Buon Vescovo Visitatore.

19. *In Visitatione Episcopus inquirat, quæ sit vita Populi*; così auverte il citato Pontificale Romano, e Voi, che cosa mai fate per sapere le corruttele, gli abusi, e i peccati, che regnano? Quanti, e quante pecorelle, giusta la lamentatione di Ezecchiello vanno à precipitii, e si fanno preda di lupi infernali, per mancanza di buone visite: [e] *Facti sunt Greges mei in rapinam, & oves meæ in devorationem, neque enim quæsierunt pastores mei gregem meum*; e forse, che potete scusarvi con dire, che havete lasciato in custodia i Parochi, ed altri Curatori di Anime? Signori nò, perch'eglino sono vo-

a Prov. 27.23. b Act. 20.31. c Barbos. loc. cit.
d Pontif. Rom. loc. cit. e Ezechiel. 34.8.

vostri Coadiutori, e voi principalmente havete l'obligo di render conto al Pastor'Eterno, dell'Anime, destinate à cõdursi à gli ameni pascoli del Paradiso sotto il vostro Pastorale. Giacobe disse à Giuseppe: [a] *Vade, & vide fratres tuos, & pecora tua.* Erano Pastori i fratelli di Giuseppe, e gli si commette, che visiti, e i Pastori, e le pecore. I Vescovi deono visitare i Pastori, che sono i Parochi, e le pecore, che sono le Anime, che sono sotto la guida de' medesimi Parochi.

20. Che credevate, con esser fatti Vescovi, di esser chiamati al riposo, e alle delitie? Se ciò fù il vostro pensiero, fù manifesto inganno; foste chiamati alle fatiche, a' sudori: [b] *Quid est potestas culminis? Tempestas mentis,* disse S. Gregorio Papa; ma S. Bernardo resta tutto attonito: *Curritur ad curas, tanquam si sine cura vivendum esset,* come mai potete dormire quietamente, mentre sapete, che di tante, e tante migliaja di anime sparse per gli luoghi delle vostre Diocesi havete da render conto? Quanti peccati publici, e abusi vi sono, e non si rimediano, e voi siete tenuti à rimediarvi? quante inimicitie implacabili vi sono, e non si riconciliano? e voi non usate ogn' industria per riunire gli animi, per indurgli alla santa pace: e pure questo si è il principale scopo delle sante visite, come espressamente il Tridentino v'hà auvertito. Quanti, e quanti anche auvanzati nell'età, per negligenza de' loro Pastori si ritrovano in tenebrosa caliggine d'ignoranza, non sapendo nè meno i rudimenti della fede? e la Chiesa Madre tutta mesta ne spiega le sue lamentationi dolorose: [c] *Parvuli petierunt panem, & non erant, qui frangeret eis:* quante anime morte alla gratia per lo peccato, aspettano da voi esser risuscitate, quante inferme, e languide aspettano esser da voi corroborate; e dov'è l'osservanza del giuramento, che anche ne faceste, quando vi sposaste con la Chiesa Sposa vostra, che al primo interrogatorio, che vi fù fatto: *Vis Plebem cui ordinandus es, & verbis docere, & exemplis?* Rispondeste prontamente: *Volo.*

21. Il Cardinal Bellarmino (come egli stesso riferisce) alloggiò una volta presso un Vescovo, ed osservò la di lui casa adobbata di pretiose tapezzarie, e la mensa lautissima per ogni sorte di esquisite vivande, con una gran congerie di vasi di argento, mà dipoi andato in Chiesa per celebrare Messa, *Vidi omnia* sono sue parole, *vilia, & sordida, ut vix auderem in tali loco, & tali apparatu celebrare.* [d] Il Porporato servo di Dio, se ne uscì piangendo, e meditando, onde queste, e somiglianti sciagure procedessero; ne ritrovò la cagione. Disse egli: I Vescovi sono chiamati *speculatores,* mà Iddio voglia, che non se ne trovano di quegli, che non stanno à specolare, e ad investigare, in che maniera si porti il Clero, mà più tosto specolano, come possano accrescere l'entrate della Chiesa, overo adornare le loro habitationi di sontuose suppellettili, overo arricchire, ed esaltare i parenti, overo portarsi essi stessi à gradi maggiori; che maraviglia, soggiunge il Porporato se vedete, che le Chiese divengano boschi? Se i Divini Officii irriverentemente si re-

---

a Gen. 37.14.
b S. Greg. 1. par. Pastor. c. 9.
c Tren. 4. 4.
d Cardin. Bellarmin. de gemit. columb. lib. 2. c. 5.

ſi recitano? Se i Diuini Miniſterii in vaſi, e ſuppellettili ſordide ſi celebrino? ſe per negligenza di Parochi i Popoli ſieno ignoranti delle coſe neceſſarie alla ſalute? e in tal maniera ſi dannino le anime, per le quali Chriſto è morto? Io nol direi, ſe il mentionato Cardinale egli non lo ſcriveſſe, e parlando di mali Paſtori (mà ſalva i tanti buoni, che ſe ne trovavano all'hora, e hora ſperiamo à Dio, che ſieno tutti ottimi) così dice: [a] *Origo enim, quod Epiſcopi non ſpeculantur, quomodo ſe Clerus gerat, vel ſpeculantur quidem, ſed agros, & vineas, & hortos, vel quomodo poſſint redditus eccleſiaſticos majores facere, vel Domum ſuam ornare egregia ſupellectile, vel propinquos augere divitiis, vel aſcendere ipſi ad gradus altiores. Quid igitur mirum eſt, ſi Eccleſiæ certiam totæ ſylveſcunt? Si Deo laudes ſine attentione, & devotione ſolvantur? Si Miſteria Divina in vaſis, & linteis ſordidis celebrentur? Si cæleſtia Sacramenta indignè miniſtrentur? Si Parochi negligentia plebs fidelis ignoret, quæ ſunt ad ſalutem neceſſaria, & ſic pereant Animæ, pro quibus Chriſtus mortuus eſt? Si denique Clerus corruptis, ac depravatis moribus ſuis, populum ad ſe imitandum, provocet, & hac ratione, quos debuerat ſervare, corrumpat?* Mà che? forſi queſte negligenze reſtaranno impunite? Nol credete; mà utilmente ſpaventatevi all'udire il rigoroſo.

Rendimento di conti à CHRISTO per le viſite fatte negligentemente. §. III.

1. Queſto horribile rendimento di conti viene eſpreſſamente ricordato dal noſtro Santiſſimo Pontefice Innocentio XI. à Veſcovi con queſte parole: [b] *E ricorda la Santità Sua il più ſtretto rendimento di conti, che à Chriſto ſteſſo, dovrà ciaſcuno dare dell'anime, alla loro cura commeſſe.* Fra le horribili mutationi di ſcene, che ſi vedranno nel tremendo dì del Giudicio, ſarà che i Paſtori diverranno pecorelle, e i Viſitatori ſi commuteranno in Viſitandi. Quei Veſcovi, che ſaranno ſtati negligenti, compariranno con le teſte ſcoronate delle ſagre Mitre, le quali tanto gli rendettero venerabili, e glorioſi in queſto Mondo. Saranno loro tolti di mano i bacoli paſtorali. Si vedranno non ſedenti ne'troni pontificali, ma indi diſceſi, auviliti, e humiliati: ſpettacolo, che in penſarci Geremia diede in dirottiſſimo pianto. [c] *Humiliamini, quoniam deſcendit de capite veſtro Corona gloriæ veſtræ.* Oh che horrore vedere in tale miſerabil ſtato ridotto colui, di cui con applauſo, e con hinni, e con cantici ſi cantò nell'ingreſſo alla ſua Chieſa: *Ecce Sacerdos magnus.* Queſto gran Sacerdote in tremendo conſtituto ſarà ſoggetto ad una rigoroſiſſima viſita, predetta dallo ſteſſo Geremia, e interrogato havrà da riſpondere. *Quid dices cum viſitaverit te? num quid non dolores apprehendent te, quaſi mulierem parturientem?* Oh che dolori, ò che affanni, Oh che funeſte tragedie! Non vi ſarà più quel gaudio, che ſi hebbe nel conſeguire la pontifical degnità: [d] *Ecce in die tollam ab eis gaudium dignitatis*, e'l primo interrogato-

[a] Cardin. Bellarm. loco cit.
[b] Epiſt. Encycl 5 Februar. 1678. S. Congr. Epiſc. & Reg.
[c] Hier. 13. 20.
[d] Ezech. 24. 25.

gatorio, che crediamo, sarà fatto da Christo ad ogni Vescovo, sarà quello, che l'imporporata penna di Vgone Cardinale hà registrato per spavento di qualsisia gran Prelato: [a] *Amice quomodo huc intrasti? id est in Prælationem, quis te introduxit nummus, vel Christus?* all'hora haverà da render conto, per qual fine desiderò esser Vescovo, se per operare in servigio di Dio, ò pure per fini mondani, di acquisto di honori, e di ricchezze? *Ad quid venisti ad honores, vel onus? per quam portam intrasti, charitatis, vel cupiditatis? quomodo vixisti, sicut Pastor, vel sicut pecus?* All'hora haurà da render conto, se fece l'officio di buon Pastore, ò di Mercennario; se attese à pascolare le pecorelle co'cibi spirituali, se andò in traccia delle disperse, se per esse vegghiò, se soffrì sudori, e fatiche per liberarle dalle fauci del lupo infernale. E seguitando Ugone gl'interrogatorii in persona di Christo, viene à dire: *In quibus pascuis gregem meum pavisti? quomodo à lupis, & latronibus custodisti? quantas vigilias, & labores pro grege meo sustinuisti?*

2. Nè basterà il rispondere, mà si richiederà, che si presentino al Pastor eterno le pecorelle custodite, e liberate dalla morte. Ad ogni Vescovo sarà domandato minutissimo conto, e della Greggia in generale, e delle pecorelle in particolare, che gli furono date in custodia: [b] *Ubi est Grex, qui datus est tibi,* ecco la greggia in generale, *pecus inclytum tuum:* ecco ogni pecorella particolare. Il Prencipe de'Pastori Innocentio XI. anche a'Visitatori il ricorda: *Accioche dell'anime, alla loro cura commesse, nè per mal'esempio, nè per mal governo, nè per neghgenza, ò per qualsivoglia altra cagione, nè perisca alcuna.*

3. Che dolore sarà del negligente Pastore al comparire avanti al Pastore Eterno, senza le anime, che per sua colpa si saranno perdute? All'hora ogni Vescovo dovrà condurre dappresso le pecorelle sue, per presentarle à Christo: *Ibi Petrus,* [c] fù riflessione di S. Gregorio Papa, *cum Iudæa conversa, quam post se traxit, apparebit, ibi Paulus conversum, ut ita dixerim, Mundum ducens, ibi Andreas post se Achajam, Ibi Ioannes Asiam. Thomas Indiam, in conspectu sui Iudicis, conversam ducet:* e che faranno quelli Vescovi, che non havranno pecorelle da presentare? in persona de'quali soggiugne lo stesso S. Gregorio: *Cùm igitur tot Pastores cum gregibus suis ante æterni Pastoris oculos venerint; Nos miseri quid dicturi sumus, qui ad Dominum nostrum post negotium vacui redimus? qui pastorum nomen habuimus, & oves, quas nutrimento nostro debebamus ostendere non habemus.* Quei miserabili Pastori con che rossore, con che confusione compariranno, senza haver pecore da presentare? E se le fecero divorare da'Lupi, come volete, che ne habbiano? Dovevano particolarmente nelle visite andare in traccia delle pecorelle disperse. Certamente haveranno quel rimprovero da publicarsi coll'horribile suono della tròba di Ezechiello: [d] *Gregem meum non pascebatis, quod infirmum fuit non consolidastis, & quod ægrotum non sanastis, quod confractum est, non alligastis, quod abiectum est non reduxistis, & quod perierat non quæsistis: & dispersæ sunt oves meæ eo quod non esset Pastor, & factæ sunt in devorationem omnium bestiarum, & dispersæ sunt.*

4. Que-

a Vgo Cardin in Luc. 16. 2.
b Hier. 13 20.
c S. Greg. hom. 7. in Evang.
d Ezech. 34 3.

4. Questo lagrimevole spettacolo fù preveduto da Bernardo Santo, e ne auvertì un Vescovo negligente, e per istimolarlo alla cura pastorale, arrivò ad utilmente spaventarlo con queste parole:[a] *Venies miser ante Tribunal Christi, & audientur querelæ populorum, quorum vixisti stipendiis, & quorum peccata non diluisti.* Quei Popoli, che si spogliarono volontariamente de'loro poderi per constituire le mense Vescovali; quei Popoli, che offerirono à piedi vostri le oblationi, le decime, e vi prouvidero in fine di delitie, affinche Voi dell'anime loro teneste cura (parmi di udire S. Dionisio Cartusiano, che anch'egli si lamenta di alcuni simiglianti negligẽti Prelati:[b] *Qui cum de patrimonio Crucifixi fuerint incrassati, non compatiuntur super perditione animarum subditorum suorum*) Quei Popoli, dice S. Bernardo, *quorum vixisti stipendiis, & quorum peccata non diluisti*, alzeranno le voci avanti il cospetto di Christo Giudice, ed esporranno contra di Voi, agre doglianze.

5. M'immagino, che in quello formidabile giuditio si praticherà ciò, che si usa ne'Tribunali di questo Mondo. Il Giudice fà personalmente costituire il Reo, per fargli rinfacciare i delitti commessi; così il Giudice Christo farà che avant'i Prelati negligenti compariscano à rimproverar loro le negligenze commesse nelle visite, e ciascuno così dirà al suo Prelato:[c] *Esurivi, & non dedistis mihi manducare, sitivi, & non dedisti mihi potum.* Sì sì ch'è la verità, noi pecorelle destinate ad esser condotte sotto il vostro Pastorale agli ameni pascoli del Paradiso, à bere alle fonti dell'acque di vita eterna, ad abbeverarci, anzi ad attuffarci in quell'immenso Oceano di celestiali piaceri, ci demmo à correre per le selve, e per gli prati velenosi del Mondo, ci demmo in preda ad ogni sorte di mondani piaceri, e senza che alcuno ci ammonisse dicevamo.[d] *Nõ prætereat nos flos temporis: coronemus nos rosis, antequam marcescant; nullum pratum sit, quod non per transeat luxuria nostra.* Fummo in fatti pecorelle erranti dalla via eterna, e non ci fù Pastore, che ci venisse in traccia, ci satiammo di ghiande de porci, senza potere arrivare à gustare il cibo della parola di Dio, la quale ci haurebbe chiamati all'ovile beato.

6. Altri insorgeranno, e diranno: *Sitivi, & non dedistis mihi bibere.* Havemmo un'ardente sete dell'acqua della vita eterna, della scienza delle cose, che ci erano necessarie alla salute, e ci faceste vivere nell'oscuro abisso dell'ignoranza de i misterii della santa Fede, e sempre bevemmo nelle cisterne dissipate, e ne'calici amari di Babilonia. Fummo pecorelle erranti, altri diranno, *& non collegistis*; Era vostro debito di venire à cercarci, e non lasciare, che fossimo fatte *in devorationem, & in rapinam omnium bestiarum*: che, si ci haveste cercati, e chiamati, saremmo accorsi alle voci del Pastor nostro, e non saremmo state divorate da ogni sorte di bestie, non essendovi stato peccato, che non commettemmo: *in devorationem, & rapinam omnium bestiarum.*

7. Vi saranno le doglianze di altri, che diranno: *Nudus eram, & non cooperuistis.* Se voi foste venuti in Visita, havereste saputo la nostra nudità, spogliati per lo peccato della veste candida dell'innocenza, per coprirci con la bel-

a Apud Iustinian. in Epist. 1. Petr. 16.
b S. Dion. Cartus. art. 27. de vita, & regim. Præsul.
c Matth. 25. 42.
d Sap. 2. 8.

bella, e pretiosa stola, di cui i buoni, e zelanti Prelati seppero adornare le anime de' penitenti, *& non cooperuistis*: anzi se foste venuto in visita, havereste co' proprii occhi veduto le miserie nostre corporali, e noi hauressimo i nostri giusti clamori espressi con le compassionevoli parole di S. Bernardo: [a] *Nostra non curatis crura nuda caligulis, fratrum lateribus nec semicintoria miserantes apponitis*: hebbemo bisogno di uno straccio per coprirci, ne ce lo deste, e voi havevate piene le vostre guardarobbe di ogni sorte di addobbi, e vi hauremmo soggiunto: *Nobis frigore, & fame laborantibus quid conferunt tot mutatoria, vel extensa in perticis, vel plicata in manticis*: vi hauremmo rinfacciato il giuramento solenne, che faceste nella vostra consegratione, di volere essere à noi poveri: [b] *Affabilis, & misericors*; mà ci foste duri, e crudeli, senza voler sapere quanti poveri, e poveri miserabili in estrema necessità ridotti, quante honeste Zitelle, che posero à pericolo la loro honestà, per non hauere con che viuere, e vestirsi, e che con la dovuta partecipatione dell'entrate della vostra Chiesa, ch'eran loro patrimonio, doveano essere soccorsi.

8. Ci ritrouammo, diranno altri, nel tenebroso carcere del peccato, legati con le catene del Faraone infernale, *& non visitastis*, non vi incommodaste di venire in visita à prosciogliercì, e liberarci da sì oscuro carcere, e schiavitudine: *in carcere, & non visitastis*. Fummo infermi, e languidi, come tanti paralitici, senza poter dare nè pure un passo nella via di Dio: *Infirmus, & non visitastis me*, non veniste in visita à curar le nostre infermità co' pretiosi antidoti de' santi Sagramenti, col cibo angelico del Corpo, e Sangue di quest o Christo, che hor'hora hà da giudicare Noi, e Voi: ecco giunto il tempo, che s' adempirà quella formidabile, e minacceuole protesta: [c] *Sanguinem autem ejus de manu tua requiram*. Viua Idio, che sarà così; le diuine scritture lo insegnano, e l'auvertiscono: che le anime perdute anderanno à conto de' Pastori negligenti in custodirle; e à chiare note lo spiegò S. Giouan Crisostomo ad un certo Vescovo, che auvertisse à casi suoi: [d] *Omnium, quos regis mulierum, puerorum, atque virorum tu rationem redditurus es*. E non hauranno da soddisfar con altro, che con quel, *væ Pastoribus*, che importa dannatione eterna.

9. Inorridì la Chiesa à quello formidabile spettacolo, quando il Vicario di Christo, appressatosi col Concilio al sepolcro di S. Pietro, e si fece dare il diuin Calice, e stillando nell'inchiostro il santissimo Sãgue del Signore, scrisse di sua propria mano la condannagione dell'empio Vescovo Pirro. Mà che maggior horrore potrebbe giammai meditarsi nel vedere la condãnagione (che non auvenga mai) da proferirsi, non dal Vicario di Christo, mà dallo stesso Christo, contra Sacerdoti, e Sacerdoti magni, quali sono i Vescovi? Una tal condannagione, contenuta in ispauenteuole Riuelatione, vien riferita da S. Dionisio Cartusiano, le cui parole sono queste, ne à me dà l'animo di tradurle nella nostra volgar fauella: [f] *Vidit Episcopum quemdam, infulis insignitum ad Tribunal Judicis rapi, & à malignis spiritibus de diversis vitiis acerrime*

 accu-

a S. Bern. ep. 42.
b Pontif. Rom. de consecr. elect. in Episc.
c Ezechiel 3. 18.
d S. Ioan. Chrys.
e Baron. anno 649.
f S. Dionys. Carth. de vita, & regim. Præsul.

accusari. Tunc Iudex Sanctis Assessoribus suis dixit: Ferte de isto sententiam: qui statim judicaverunt eum aeterna damnatione dignũ. Quo facto nigerrimi, & atrocissimi daemones omnia episcopalia ornamenta detraxerunt damnato, & nudum, ac ejulantem traxerunt in tartarum. I rigorosi rendimenti de' conti de'Prelati, credo, che havesse S. Giovanni Crisostomo meditato, quando ad utile spavento de'Vescovi, si lasciò cadere dalla sua penna d'oro, una sentenza più dura del ferro: *Miror si posset salvari aliquis Rectorum.*

10. Nè ci può esser replica, ne scusa, con dire, che'l Vescovo non seppe la perdita dell'Anime, perche fù auvertito dallo Spirito Santo: [a] *Non admitti Pastoris excusationem si lupus comedit oves, & Pastor nescit.* Non giova al Vescovo di dire, che non sapeva gli homicidii, gli adulterii, i concubinati, i furti, le Vergini prostitute, per non haver, che mangiare, i sacrilegii, le usure, le inimicitie, gli abusi, le ragioni della Chiesa usurpate, i Diritti dell' Immunità Ecclesiastica violati, i beni ecclesiastici occupati, e tanti, e tanti altri peccati, che regnavano, che furono tutte catene, che strascinarono le Anime all'inferno, non giovera dire, che non gli sapeva, perch'era tenuto à sapergli; l'officio, e debito suo era di speculatore, di fare la sentinella, di non dormire, di non vivere spensierato. era di Visitatore, di circuire Città, luoghi, e Castella, per investigare, sapere, e prouvedere agli accennati, e à tanti altri abusi, peccati, ed inconvenienti: *Non admitti Pastoris excusationem, si lupus comedit oves, & Pastor nescit.* Non giovera il dire, di haver raccomandato a' Parrochi, e ad altri Curatori di Anime, le sue pecorelle, perche doveva nondimeno egli invigilarvi: *Vade, & vide, si cuncta prospera sint erga fratres tuos, & pecora tua.* Doveva andare, e vedere *fratres*, visitar e i fratelli, che sono i Parrochi, e gli altri del Clero, *& pecora*, e tutto il resto della Greggia, per poterne, e saperne all'Eterno Pastore rendere minutissimo conto. Molto meno giovera il dire d'haver raccomandato a'Vicarii, e ad altri Ministri là cura pastorale, quasi, che costoro ne habbiano da render conto, e non essi, perche Lodulfo Vescovo di Sassonia auverte tutt'i Vescovi suoi colleghi, ch'eglino certamente s'ingannano, se credono di vivere quieti, perche hanno de'buoni Vicarii, ed eglino viversene spensierati: [b] *Bene eis esset*, sono parole di questo grã Prelato: *Si haberent Vicarium in tormentis, sicut excusando se, dicunt, habere in beneficiis. Vade, & vide*, essi deono andare, e vedere.

11. Ma à che stare à perdere le parole, mentre de'Vescovi, che hanno bisogno di questi Ricordi, speriamo à Dio, che hoggidì alcuno, non si trovi, e se si trovassero, io piglio licenza da loro con le parole di S. Bernardo: [c] *Isti non audiunt nos, sed si, & literis forsitan mandentur ista, quae dicimus, dedignabuntur legere, aut si fortè legerint, mibi dedignabuntur: Propterea relinquamus istos.* Rivolgiamo per tanto lo stile al nostro BUON VESCOVO, à cui, non che conosciamo haverne lui bisogno, mà per renderlo più cauto, le preterite, le presenti, e le sussequenti nostre fatiche, indirizziamo: con isperanza, che anche saranno con la gratia di Dio, per riuscire giovevoli à qualche uno di quei Ves-

a Concil. Trid. sess. 6. c. 1. reform.
b Ludolph. de vita Christi cap. 78.
c S. Bern. serm. 77 super Cant.

Vescovi, à quali lo stesso Bernardo Santo, dice: a *Siquidem facta tua, & studia tua praterita in nullo prorsus visa sunt Episcopali convenire officio: Tù igitur pracipue, sicut vir, lumbos tuos bonas fac, deinceps vias tuas, & studia tua.* E perciò fare, sarà anche stimolo il riflettere all'

Utilità delle Visite Pastorali ben fatte. §. IV.

1. QUanto per gli Pastori negligenti nel pastoral officio, e trascurati nel visitare le loro Greggie, saranno inevitabili gli accennati horrendi spettacoli, e gastighi, altrettanto i buoni Pastori, potranno lietamente comparire in giudicio, avanti il supremo Giudice Christo Signor Nostro. Ben sanno eglino quanto sieno necessarie, utili, e meritorie le Visite ben fatte.

2. Prima, che Giuseppe Vice-Rè dell'Egitto andasse in visita, erano stati molti anni di sterilità, mà dappoiche hebbe visitato tutto il paese, venne l'abbondanza: b *Circuivit omnes regiones Aegipti, venitque fertilitas.* Sieno le Diocesi tanti tenebrosi Egitti, figurati per gli peccati, e per gli peccatori, sterili d'ogni virtuosa operatione, e fate, che vi vadano i buoni Vescovi in visita, che al comparire di questi Soli, di queste luci: *Vos estis lux Mundi:* c si dilegueranno le tenebre de'peccati, e cesse. à la sterilità: *Circuivit regiones Ægipti, venitque fertilitas,* e le anime, che furono sterili di operationi virtuose, ne diverrãno feconde. E se, come soggiunge il sagro Testo, compiuta, che fù la visita: *In manipulos redacta segetes, congregata sunt in horrea,* venne l'abbondanza del grano, che fù poscia riposto ne'granai: così i buoni Vescovi dalle loro visite raccoglieranno copioso frumento per riporlo ne'granai del Cielo.

3. O benedette Visite, nelle quali Idio hà conferito tanta virtù! Visitò il Signore Sara, e questa concepì, e partorì: d *Visitavit Dominus Saram, concepitque, & peperit filium.* Per la visita si sperimentò lo stesso effetto in Anna: *Visitavit Dominus Annam, & concepit, & peperit.* e Vadano i Vescovi à fare buone visite, e sieno sicuri, che faranno concepire pensieri di vita eterna à coloro, che mai ci pensarono, e gli faranno divenire fecondi di parti, di attioni virtuose, e meritorie; Anzi mediante le sante Visite, si convertiranno à Dio i peccatori, e peccatori ostinati, e imperversati ne'vitii, infino di quegli, che senza erubescenza commisero ogni sorte di abbominatione, perche in tempo di visita si arrenderanno, e si convertiranno: f *Abominationes fecerunt, & erubescere nescierunt, in tempore Visitationis tua corruent.* Che più! gli stessi superbi al comparire del Pastorale in visita, e al riverbero delle gemmate mitre, caderanno, e si humilieranno: g *Ecce ego ad te, superbe, quia venit dies tuus, tempus visitationis tua, & cadet superbus.*

4. Al tempo di visita si agevolano le riconciliationi de'nemici, che per lo passato furono ostinati in dar la pace: h *Ponam visitationem tuam pacem.* Vadano i buoni Vescovi in visita, e facciano questa funtione col solo oggetto della

a S. Bern. Epist. 2. ad Ardution. Episc. b Gen. 41. 47. c Math 5. 14.
d Gen. 21. 21. e 1. Reg. 2. 21. f Ier. 8. 12.
g Ier. 50. 31. h Isa. 60. 17.

della gloria di Dio, e della salute dell'Anime, e s'accertino, che hauranno in ispecial maniera l'assistenza dell'onnipotente braccio di Dio; Vedranno prostrarsi a'piedi, peccatori invecchiati in ogni sorte di male, la cui conversione pare, che in un certo modo sia riserbata in tempo della santa visita, sicome vaticinò Geremia: [a] *In babylonem transferentur, & ibi erunt usque ad diem visitationis suæ.* Quanti, e quanti, che già si sono trasferiti in Babilonia, ch'è la sentina di tutte le iniquità, e aspettano il tempo della visita del Buon Vescovo, per risorgere dal fango dell'impudicitie, e di ogni altra laidezza, per essere prosciolti dalle catene, con le quali gli tiene ligati il Faraone infernale: *In babylonem transferentur usque ad diem visitationis suæ.* O giorno benedetto, ò giorno felice, in cui i Visitati possono esultare, e cantare: *Hæc dies, quam fecit Dominus exultemus, & lætemur in ea*; giorno, in cui il Buon Vescovo, non dice: *Curavimus babylonem, & non est sanata*, perche con la gratia di Dio, potrà dire: *Curavimus babylonem, & est sanata. In Babylonem transferentur, usque ad diem visitationis suæ.* Si trattengono in Babilonia, fin à tanto, che giunga il giorno della santa Visita.

5. Nè solamente il Buon Vescovo con andare in Visita corregerà i mali costumi, mà difenderà i buoni: [b] *Visitationum scopus*, sono parole del Sacro Concilio Tridentino: *bonos mores tueri, pravos corrigere.* Havendo anche coloro, che caminano nella via del Signore da esser visitati, animati, e confortati per non vacillare, e ognuno si raccomanda al suo Prelato, con le parole compassionevoli di Geremia: [c] *Recordare mei, visita me, & tuere me*: [d] giacche è scritto: *Visitatio tua custodivit spiritum meum.*

6. Quel gran servo di Dio, Fra Ludovico Granata, stella luminosissima dell'illustrissimo Ordine de'Predicatori, in una Predica, detta à molti Vescovi, che gli facean corona, dell'officio pastorale, in cui si seruì per tema delle parole dette da Christo à S. Pietro: *Simon Joannis diligis me plus his? Pasce oves meas*: Predica invero, che dourebbe à caratteri d'oro stamparsi, non nelle carte, mà ne'cuori di tutt'i Vescovi, in parlare della santa Visita, i frutti di questa descrisse, ed esaltò con queste parole: [e] *Grex namquè universus invisitur, illius mores exquiruntur, basilicæ reparantur, dissidia componuntur, concubinarii castigantur, ludi legibus prohibiti profligantur, boni viri foventur, mali corripiuntur, inopes sublevantur, vitia publica eliminantur, & morbidæ oves (ne contagio suo cæteras inficiant) à reliquo grege separantur. Hæc omnia ovibus beneficia præstat BONI PASTORIS VISITATIO.*

7. Nè à bastanza enarrar si possono i beni di una visita ben fatta: ce gli potrà dire il nostro Buon Vescovo, che sinceramente haverà da confessare: *Venerunt omnia bona pariter cum illa.*

8. Mà s'egli è vero, com'è verissimo, che per vedere se l'opere sieno buone, basta, che sieno contradette dal nemico dell'human genere, nella Visita si hanno frequentemente tali contradittioni. Gio: Battista Rinuccini, Arcivescovo di Fermo, ch'è stato uno de' più degni Prelati, che habbiamo havuto à gior-

a Ier. 27. 22:
b Cap. 3. sess. 23 ref.
c Ier. 15. 15.
d Iob 10 12.
e F. Ludovic. Granaten.

giorni nostri, e di cui mi converrà più volte far mentione nel presente Trattato, solea dire: Che se non havesse saputo, che la Visita è inventione dello Spirito Santo, come insegnano i Concilii, glie l'haverebbe fatto credere il vederla sopra tutte le altre cose Ecclesiastiche, insidiata dal Demonio, il quale per soffogare il frutto, che se ne cava, vi frapone mille impedimenti di giurisdittione, e cerca d'empirla di pompe, e di vanità.

9. Mà il nostro Buon Vescovo si studia, e procura di seguire gli esempi, che sopra habbiamo mentionato de' santi Prelati, che per non tralasciare le visite, superarono tant'incommodi, tant'impedimenti, soffrendo fame, sete, caldo, e freddo, ed esponendosi à pericoli etiandio della vita; non tanto per timore de' formidabili gastighi, preparati a' Prelati negligenti, quanto per l'amore, dovuto à chi loro diede à reggere le Chiese, e che prepara a' suoi fedeli servi larghe mercedi, e corone immarcescibili. Onde opportunamente pigliamo à scrivere de'

Premii del BUON VESCOVO per la visita Pastorale ben fatta. §. V.

1. SE conforme all'osservatione del B. Lorenzo Giustiniano, fatta sopra le parole di Geremia: [a] *Duplici contritione contere eos Domine*, i Pastori negligenti saranno gastigati da Dio con doppio gastigo, perche si fanno rei, e per gli proprii delitti, e per la perdita, che per negligenza loro si fece delle pecorelle, commesse alla lor cura: [b] *Duplici contritione atteritur pastor, duplicisque judicii efficitur reus, sui videlicet, & ovium perditione*. Così per lo contrario è riserbato doppio premio al buon Pastore; E per lo merito della propria virtù, e per haver cooperato alla salvezza delle anime, che l'Areopagita publicò per: [c] *opus divinorum divinissimum cooperari in salutem animarum*. Possiamo dunque considerare i premii del Buon Vescovo, e in questo Mondo, e nell'altro.

2. Quanto a' premii di questo Mondo: *Nihil est*, fù auvertimento di S. Agostino: [d] *Difficilius, laboriosius, & periculosius Episcopi officio, sed apud Deum, nihil beatius, si eo modo militetur, quo noster Imperator jubet.* Christo Imperadore de' Vescovi da essi altro non chiede, se non che pascolino la sua greggia, che l'habbiano in buona custodia: e ciò non può ottenersi senza havervi l'occhio, senza visitarla: *sed nihil beatius*. Beati anche in questo Mondo sono quei Vescovi, che adempiono il loro pastoral ministerio. Nel tempo particolarmẽte delle visite raccolgono la mercede delle pastorali fatiche, giusta la promessa, fatta loro da Dio per bocca di Osea: [e] *Venerunt dies visitationis, venerunt dies retributionis*. E in verità qual maggior retributione, quale maggior gaudio può havere il Pastore, se non all'hora, quando và in traccia di pecorelle smarrite, e ritrovatele, se le pone su le spalle, e le riconduce all'ovile? Se per una sola pecorella, dall'ovile di Christo deviata, e che 'l Pastore ritrova, e

a Ier. 17. 18. b B. Laur. Iustin. c S. Dion. Areop.
d S. Aug. Ep. 144. e Osea 9. 7.

all'ovile riconduce,egli tutto si rallegra: ª *Et cum invenerit eam, imponit super humeros suos gaudens*; e invita i vicini à congratularsene seco; hor che gaudio deve esser all'hora, quando non una sola,ma cento,e cento pecorelle,che tutto dì dall'ovile di Christo deviano, il Buon Pastore vi le riconduce?

3. Non v'hà consolatione in questo Mondo,che possa uguagliare il gaudio, che si sente da'buoni Pastori nel ricondurre à Christo le pecorelle smarrite.Contraponete à questo gaudio tutte quelle humane consolationi , che l'huomo giammai si sà, e può immaginare,che saranno di gran lunga inferiori.A testificare questa verità,non saprei addurre miglior testimonio,che quel benedetto Pastore S. Carlo Borromeo, che parla per esperienza. Egli,senz'andare rammentando i suoi Principati , basta dire, che fù Cardinale Nipote di Papa,e perciò sublimato à quelle maggiori grandezze,che si possono dispensare nel Vaticano. Domandategli: perche lasciare il Palazzo Apostolico,ove corrono gli ossequii di tutto il Mondo, e'l Nipote del Papa n'è tanto partecipe?perche lasciare i colloquii,e le conversationi de'Senatori della Chiesa suoi porporati colleghi,di coloro, che si uguagliano agli stessi Rè ? perche abbandonare tante grandezze, tanti corteggi,e quel di più,che sà ognuno,che vede, & ammira quella gran Reggia? perche lasciare i sette superbi colli di Roma per andare,dove? alle valli,e alle montagne, alle ville, a'luoghi asperi , e selvaggi dell'amplissima Diocesi di Milano ? perche lasciare i superbi cocchi, dove come in trionfo potea,à suo piacere,goder Roma , per andare talhora à piedi , molte miglia con un bastone in mano, à guisa di uno di quei poveri montanari,etiandio nel tempo di caldo eccessivo, con la fronte sparsa di copioso sudore, e qualche volta portar sù le proprie spalle, delle bagaglie , per non lasciarne del tutto carichi i suoi familiari ? perche lasciar tanti agi per abbracciare tanti incommodi ? Eh ! risponde il Santo Pastore, non vi maravigliate; sappiate che nessuna humana consolatione, e sia etiandio di quelle, che godono coloro, che abbondano di ricchezze, e di piaceri immaginabili, e sublimati à qualisisia dignità, etiandio gli stessi Rè, può uguagliare il gaudio, che sente un Pastore spirituale,quando và in traccia di pecorelle smarrite,e à Christo le riconduce. Non sono esprессibili le allegrezze,che si sentono, e perciò volentieri lasciai Roma per le valli, per le montagne, e per gli luoghi alpestri, non mi curai de'superbi cocchi, e più tosto mi elessi il viaggiare à piedi col sostegno di un solo bastone, lasciai le delitie, e le commodità, per andare à spargere sudori, non mi curai di laute mense, per andare à cibarmi in quei luoghi alpestri,di cibi vilissimi: Lasciai tutto, e volentieri haurei lasciato più, perche io andava à riempirmi il cuore di una gioja di un gaudio inesplicabile,andava in traccia di pecorelle,deviate dal celeste Ovile , per ricondurle all'Eterno Pastore: andava per togliere dalle fauci de'lupi infernali le pecorelle,per restituirle à Dio; *Quis exprimat*, ecco l'attestatione irrefragabile di questo benedetto Pastore: ª *Quanta sit animi lætitia, qui videat, se opera sua animam unam recuperasse; posse dicere: hic erat homo peccator, ego eum è Diaboli, & Inferni faucibus eripui, & Deo restitui. Hæc infinita sunt gaudia , nulla hu-*

ª S. Carolus Borromæ. in Concion. in Synod. 11 ad Clerum.

humana consolatio, nec potentissimorum Regum, nec ditissimorum hominum, nec voluptatibus omnibus diffluentium juvenum cum his potest conferri.

4. Hor queste consolationi, in altro più opportuno tempo, non si sentono, se non quando si và in visita: e Iddio c'impegna la sua parola, per bocca del suo Profeta Osea: [a] *Venerunt dies visitationis, venerunt dies retributionis.* Sono alla fine mercedi di questo Mondo. Mà, che diremo delle mercedi, che sono a'buoni Pastori, preparate nell'altro? Intuona il Prencipe de gli Apostoli à tutti i Pastori delle Chiese: [b] *Pascite, qui in vobis est Gregem Dei, providentes non coactè, sed spontaneè, secundum Deum, non turpis lucri gratia, sed voluntariè,* e da parte di Christo, che gli fidò le chiavi del Paradiso, fà loro questa lieta promessa: *Et cum apparuerit Princeps Pastorum, percipietis immarcescibilem gloriæ coronam.*

5. Con linguaggio diverso da quello, che dianzi accennai, per gli Pastori negligenti, si parlerà a'buoni Pastori, nel dì del Giudicio. Altre mercedi si prepareranno à costoro. L'Eterno Pontefice Christo benedirà loro i passi, e i sudori spesi nelle laboriose visite: [c] *Speciosi pedes evangelizantium pacem, evangelizantium bona.* Insorgeranno le pecorelle, che per mezzo loro douranno intro lursi agli ameni, ed eterni pascoli del Paradiso; E ciascuno dirà: [d] *Esurivi, & dedistis mihi manducare*: quando hebbi fame, e sete della parola d'Dio, voi mi cibaste; Quando fui infermo per qualche caduta, che fece l'Anima mia ne'peccati, voi mi sollevaste; quando il faraone infernale mi tirò nella sua schiavitudine, voi accorreste, e dalle dure catene mi proscioglieste: *Infirmus, & in carcere, & visitastis me*: Oh, che beata visione sarà vedere tanti, e tanti buoni Pastori, circondati, ciascuno dalle sue pecorelle, per dover fare unitamente il solenne ingresso a' verdeggianti, ed eterni prati del Paradiso. Che dolcezza di voci sarà udirsi dire da Christo ad ogni Buon Vescovo: [e] *Exue te stola luctus; circundabit te Deus diploide justitiæ, & imponet mitram capiti honoris æterni.* E saranno consolati, e honorati con quelle amabilissime parole: *Vos amici mei estis, quia fecistis, quæ ego præcepi vobis*; Hora è tempo che sediate: *Super sedes judicantes duodecim tribus Israel.* E in fine s'annuncierà à ciascuno di buoni Pastori: [f] *Euge serve bone, & fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam, intra in gaudium Domini tui.*

Il BUON VESCOVO per far bene la Visita Pastorale, si deve specchiare in S. CARLO BORROMEO. §. VI.

1. HAbbiamo di sopra non pienamente riferito, ma solamente accẽnato la necessità della Visita Pastorale, gl'inconvenienti provenienti dal tralasciarsi, ò dal farsi negligentemente, lo strettissimo conto, che render se ne dourà all'Eterno Pastore nel dì tremendo del Giudicio, l'utilità delle Visite ben fatte, e i premii, destinati a'buoni Visitatori. Hora al nostro Buon Vescovo, per la buona Visita, anderemo suggerendo cose, che sono son-

a Osee 9. 7. b 1. Petr. 5. 2. c Rom. 10. 15.
d Matth. 25. 35. e Baruc. 5. 1. 2. f Matth. 25. 1.

fondate in Oracoli Pontificii, in Concilii generali, in Decisioni Apostoliche, in Detti di santi Padri, e in esempi di buoni, e santi Vescovi.

2. Vagliaci per pietra fondamentale dell'edificio del presente Opuscolo, un foglio, che tutto intero habbiamo avidamente rapito dalla Vita del gran Cardinale della S.R.C. e della Chiesa Ambrosiana Arcivescovo S. Carlo Borromeo; poiche da esso il nostro Buon Vescovo, come da lucido specchio vedrà, in che maniera si facciano le visite pastorali. Un tal foglio dourebbe affiggersi alle porte delle Città, delle Terre, e delle Castella, e di tutte le Basiliche, e di altri luoghi pii visitandi; e fosse in piacer di Dio, che all'ingresso del Visitatore comparisse un'Angelo dal Cielo, che additando il foglio al Vescovo, l'auvertisse: [a] *Inspice, & fac secundum exemplar, quod tibi monstratum est.* Che se non potrà arrivare à calcare le vestigie di questo benedetto porporato Pastore, almeno venga stimolato ad accostarsi, per quanto gli sarà possibile, ad imitare si pretioso Esemplare, ed humiliarsi, e di compungersi, come Bernardo Santo faceva, comparandosi con S. Benedetto: [b] *Nomen unum, ministerium unum, sed heu, quàm dissimilis ministratio*: Tu sei Pontefice, ò Carlo, ed io ancora, mà oimè, quanto io da te son lontano nel ben adempire il pontifical ministero! E se il B. Pio V. solea dire a' Cardinali: [c] *Specchiatevi nel Cardinal Borromeo*: è ben dovere, che questo gran Santo serva di specchio anche a' Pastori delle Chiese, per ben esercitare la cura pastorale. Nel mentionato foglio, si contiene il Capo VIII. del libro secondo della Vita di S. CARLO, e vi si tratta della santa Visita, col seguente tenore.

Delle visite di S. CARLO nella Città, e Diocesi di Milano, e del modo, che teneva in farle.

1. DI due mezzi principalmente (oltre quello de' Seminarii [d]) si servi San Carlo per introdurre, e stabilire la gran riforma, che da tutti è stata vista, e ammirata, in questa Chiesa di Milano, l'uno fù la celebratione de' Concilii Provinciali, e Diocesani, e l'altro la frequentissima, anzi continua visita della sua Chiesa, ch'ei fece, e per se stesso, e per mezzo de' suoi Ministri; conciosiache con la visita conosceva i bisogni delle Chiese, de' Sacerdoti, e del Popolo; e con i Concilii gli provedeva per mezzo degli ordini, e de' decreti, che in essa stabiliva. Però si come diligentemente, e sollecito nel celebrare i Concilii, à tempi debiti, così attese alla visita indefessamente, e perseverantemente, fino agli ultimi giorni della vita sua, stimandola più utile, e necessaria per la salute dell'anime, e bene della Chiesa, che ogni altra operatione del suo officio Pastorale; onde soleva dire, ch'egli haveva per cosa minima l'ufficio de' suoi Vicarii, paragonato con quello della visita.

2. Visitò per se stesso due volte formalmente tutta la sua Diocesi, cosa tenuta di molto stupore, per essere tanto ampia, ed egli quasi oppresso da continui, e varii negotii, andando in persona à tutte le terre, e ville, benche alpestri,

a Exod 25. 40.
b S. Bernard.
c Giussan in vita S Caroli lib 2 c.16.
d Idem Giussan lib. 1 c 8.

ſtri, e poſte in luoghi ſelvaggi, viſitando con ogni eſattezza tutte le Chieſe, Oratorii, Confratrie, Hoſpitali, Monaſterii di Monache, e altri luoghi pii; ma principalmente le ſchuole della Dottrina Chriſtiana, delle quali tenne ſempre conto molto particolare, per il ſuo zelo ardentiſſimo della Fede Cattolica, e deſiderio d'ammaeſtrare il ſuo popolo in una vera diſciplina Chriſtiana; e anche acciocche ſpendeſſero i ſuoi ſudditi il tempo ſacro de' giorni feſtivi ſantamente, fuggendo gli ſpaſſi, e i giuochi profani, ne'quali prima ſi trattenevano.

3. E per eſſere la Dioceſi di Milano ſparſa per molte Valli, e montagne aſpre, e ſelvaggie, gli convenne fare in queſte viſite, fatiche incredibili, e patire diſagi inenarrabili, percioche in molti luoghi, non ſi potevano condur cavalli per la difficoltà delle ſtrade, e dell'erte montagne, onde il buon Paſtore era aſtretto far à piedi molte miglia, con un baſtone in mano, à guiſa d'uno di quei poveri Montanari, etiandio nel tempo del freddo, e del caldo eceſſivo, perloche ſe gli vedeva ſcorrere ben ſpeſſo gran copia di ſudore dalla fronte, come à perſona, che faceva grandiſſima fatica, e che vi metteva molto del ſuo, e qualche volta egli ancora portava parte delle bagaglie, per non laſciarne del tutto aggravati i ſuoi familiari, sì per affetto di carità, sì ancora per ſentimento di vera humiltà, non potendoſi condur cavalli per quegli alpeſtri luoghi, che le portaſſero, come hanno depoſto in iſcritture autentiche i ſervidori ſuoi, che lo ſeguivano in quelle montagne; e quando haveva da paſſare per qualche balza, ò luogo pericoloſo di cadere, per le alte rupi, che vi erano, ſi metteva certi ferri ſotto i piedi, che in quelle montagne chiamano grappelle, e con quelli caminava; e ſi è viſto tal' hora caminare con le mani, e con i piedi in terra (à quattro piedi, come ſi dice) per paſſare più ſicuramente i luoghi più pericoloſi, portato dal zelo della ſalute dell'anime, e dal deſiderio, ch'egli haveva della riforma di tutta la Chieſa ſua. Laonde egli andò in moltiſſimi luoghi, dove mai per l'addietro fù viſta faccia di Veſcovo, con iſtupore, e maraviglia di chi lo vedeva.

4. Nè era ſolito di prender ripoſo mai, ne per tutto il camino, ch'egli faceva à piedi, nè meno arrivato alle terre. Andava di lungo alla Chieſa, e fatta l'oratione, cominciava immantinente à faticare nelle coſe della viſita; le quali fatiche erano cotidiane, e continue; imperoche finita la viſita d'un luogo, egli ſe ne paſſava di lungo ad un altro, ſenza porvi alcuno intervallo di tempo; e ordinariamente ſi traſferiva ogni giorno da una terra, ad un'altra, eccetto ne'Borghi, e terre groſſe, ove la viſita ſi rendeva più lunga.

5. Accreſceva poi aſſai più le fatiche ſue nelle viſite, e il patire, l'uſo, che haveva ſempre di alloggiar nelle caſe de'proprii Curati, fuggendo i commodi alberghi nelle caſe de'ricchi; onde bene ſpeſſo egli dormiva ſopra le tavole nude, ò ſopra la terra, overo ſopra un poco di foglie d'alberi, ò di paglia, ne'poveri luoghi laſciando i letti a'ſuoi Miniſtri, e ſervidori, facendo il ſomigliante ancora de'cibi, pigliando il peggio per ſe, e laſciando ad eſſi il migliore, cibandoſi volentieri di caſtagne, di latte, e d'altri frutti groſſi di quelle montagne, monſtrando di guſtar ſommamente dell'uſo delle coſe più vili, e baſſe, come che foſſe ſtato uno degli ultimi poveri di quegli alpeſtri monti, non volendo mai, che ſi portaſſe con lui proviſione alcuna, ne di mobili, ne di coſe mangiative, hauendo ciò prohibito eſpreſſamente à tutti i ſuoi.

6. Ac-

6. Accorgendosi una volta, che un suo gentil'huomo gli portava appresso un cocchiaro di ottone nella Valle Leventina, perche non adoprasse quelli di legno, usati da quella povera gente, lo riprese assai, come che fosse cosa da huomo troppo delicato.

7 Faceva le visite delle Diocesi, e particolarmente delle montagne, per ordinario ne'mesi più caldi dell'anno, per ispendere con maggior frutto il tempo, che gli altri concedono alla quiete, e al riposo.

8. Cavalcava volentieri nell'hore più calde del giorno, dicendo, che quelle erano l'hore del sonno, e però egli le guadagnava nel far viaggio.

9. Non conduceva seco più di sei cavalli, per non aggravare i Visitati di spesa soverchia, quando faceva la visita à spese loro, usando la ragione, che in ciò tiene il Vescovo. Nelle visite de'luoghi poveri all'hora soleva spendere del suo.

10. Non si faceva soma di bagaglie, perche ogni uno portava le sue robbe sopra il proprio cavallo, con tuttoche fossero gentil'huomini, e persone graduate. Conduceva seco tal'hora un cavallo con due casse di libri, per istudiare, come si dirà in altro luogo.

11. Voleva, che il vitto fosse tenuissimo, e di tre sorti di cibi solamente, cioè qualche frutto, con minestra, e una pietanza; bench'egli s'andasse poi ritirando, e riducendo al suo digiuno di pane, ed acqua. E quando più egli era stretto nel vivere, e duro contra se stesso, tanto più largo, e liberale si mostrava nello spendere per amor di Dio, in ristorar, e abbellire le Chiese, e far limosine a' poveri.

12. Faceva queste visite con tanta maestà, splendore, e pietà, che eccitava ogni uno à divotione, e à veneratione verso le cose sacre.

13. Quando faceva l' entrata Pontificale nel principio della visita in qualche luogo, ò che cantava Messa Pontificale, in occasione di consecrationi di Chiese, ò ministrava Sacramenti, ò faceva altra funtione di visita, accompagnava tali attioni, con sì gran decoro ecclesiastico, e compimento di cerimonie, benche fosse in luoghi alpestri, che parevano celesti, e divine; mostrando d'haver sempre il suo pensiero fisso in Dio, con un desiderio ardēte di dare all'altissima Maestà sua sommo honore in tutti i luoghi, e in ogni occasione, che se gli rappresentava: cosa, che cagionava non poco frutto negli astanti, percioche da questo culto esterno divino, tanto divoto, e pieno di maestà, e riverenza, restavano tutti cōmossi, e si sentivano infiammar grandemente nella pietà, e divotione, ed eccitare à gran riverenza verso i Prelati di Santa Chiesa, e verso le persone ecclesiastiche. Perciò si movevano poi à far incontri solenni, e numerosi di popolo, ancora agli altri Visitatori Ministri suoi; i quali quando glene davano alle volte conto, soleva rispondere loro queste parole precise, come si legge in lettere. Quando vi vengono fatti da' popoli gli honori, che mi scrivete, dovete ricordarvi in tal' occasione delle parole dette da Christo Nostro Signore a' suoi Apostoli, quando tornando eglino dalle loro missioni, si rallegravano con queste parole. *Etiam Dæmonia subiiciuntur nobis*.

14. Ricevevano i popoli tanta edificatione dal divino modo, ch' egli teneva in trattare le cose Sacre, con quella riverenza, che quando vedeuano poi altri Prelati mancare in questa parte, ne restavano mal sodisfatti, parendo loro,

ro, che non serviſſero à Dio con quel decoro, e pietà, che conveniua.

15. Le ſue funtioni della viſita erano queſte. La prima era la predica, impe-roche nel viſitare una terra, il popolo l'incontrava proceſſionalmente, e l'accom-pagnava alla Chieſa, e ivi fatta l'oratione, egli aſcendeva in pergamo à predicare, ſe era la mattina, diceva la Meſſa, e predicava finito il Vangelo, e havendo predi-cato la ſera, non mancava poi di predicare la mattina ancora, e più volte il gior-no, quando viſitava inſieme Monaſterii di Monache, ſcuole, ò Confraternità, ò altri ſomiglianti luoghi, ne'quali ſempre faceva vn ſermone.

16. La materia delle ſue prediche era appropriata al biſogno di quella viſi-ta, procurando di far intendere l'importanza di eſſa viſita, e il frutto, che cavar ne dovevano.

17. E ſoleva, per la gran vigilanza ſua, prevenire i Curati delle terre, che vi-ſitava, auviſandogli, che raccoglieſſero in una nota i diſordini del ſuo popolo cō i peccati più gravi, e frequenti, e gliela faceſſero havere; e egli accommodava poi le ſue prediche à tali biſogni, come il prudente Medico, che dà la medicina à propoſito del male, per ſanarlo; ſiche erano fruttuoſiſſime, e facevano effetti mol-to rari; maſſime perche oltre la predica.

18. Chiamava à ſe privatamente i peccatori gravi, de' quali havea partico-lar notitia, e faceva loro monitioni tanto calde, ed efficaci, che gli convertiva à Dio, tal'hora con ſubitanea, e total mutatione di vita.

19. Un'altra coſa importante della viſita era la Santiſſima Communione, che miniſtrava al popolo in ogni terra; al cui fine mandava innanzi alcuni Sacer-doti, con facoltà de'caſi riſervati, accioche diſponeſſero le perſone alla ſanta con-feſſione, chiamando i Curati delle terre circonvicine per maggior commodità di Confeſſori.

20. Et egli poi li comunicava tutti di propria mano, in modo tale, che ogni giorno in tempo di viſita faceva una comunione generale, la quale era tanto più numeroſa, quanto, che il popolo per la gran divotione, che portava à queſto ſan-to Paſtore, procurava di comunicarſi da lui più volte, ſeguendolo da una terra all'altra, di che egli ſentiva guſto maraviglioſo, parendo à lui, che fuſſe parte del ſuo frutto, che raccoglieva dalle ſue viſite.

21. Comunicato il popolo, attendeva à miniſtrare il Sacramento della Cre-ſima, non volendo creſimare alcuno dopo pranzo, ne chi non era confeſſato in-nanzi, per maggior riverenza di quel Sacramento.

22. Queſte erano fatiche per lui molto gravi, e continue d'ogni giorno, mà egli non dava però ſegno veruno di ſentirle, ſi come non ſtimava l' eſtremo cal-do, che ſi faceva ſentire in quelle Chieſe, tanto piene di popolo nel maggior fer-vore di State, nè meno il fetore intolerabile, cagionato nelle montagne da quei poverelli, che habitano aſſai colle beſtie per l'alpi, e alberghi ſilveſtri; coſa, che forzava i Miniſtri, che lo ſervivano à uſcir di Chieſa di quando in quando à pi-gliar fiato, e riſtorarſi, per il faſtidio, che ſentivano da quei mali odori.

23. Il ſervo di Dio era ſempre perſeverante, perche l' amor divino, e 'l zelo della ſalute di quell'anime avanzava di gran lunga in lui ogni humano pa-timento.

24. A queste fatiche se n'aggiungeva un'altra assai più grave, e trauagliosa, e questa era la consecratione delle Chiese, e degli Altari, hauendo egli ritrouato la Chiesa di Milano in quel misero stato, che sopra dicemmo, e particolarmente le fabbriche materiali delle Chiese, ch'erano, ò rouinose, ò troppo anguste, overo senza la debita forma; mentre le visitaua, ordinaua poi la loro ristoratione; onde in progresso di tempo furono quasi tutte poscia, ò fatte di nuovo, ò almeno rifatte, e rinouate.

25. E quindi auvenne, che gli conuenne fare una fatica incredibile à consacrarle per il gran loro numero, essendosi osseruato, che in 18. giorni di visita, egli fece 14. ò 15. consacrationi, la qual'attione era à lui laboriosissima, perche digiunaua il giorno precedente à pane, e acqua, spendeua la notte in oratione, à far la veglia alle sacre reliquie, che riponeua negli Altari, e consumaua 8. hore intere nelle cerimonie della consecratione, con la Messa cantata, e predica al popolo, ministratione de'Sacramenti, oltre che quasi sempre vi haueua qualche altra aggiunta, ò di campane, e calici da consacrare, ò altre cose da benedire, che lo teneuano in Chiesa souente fino passata di gran pezzo l'hora di mezzo giorno.

26. Faceua tutte le attioni della visita esattissimamente, come di visitare il Santissimo Sacramento, le sacre Reliquie, gli Olii santi, gli Altari, e tutte le parti della Chiesa, con veder lo stato de'Curati delle Chiese, e tutto il resto, ch'appartiene alla visita del Vescovo, ordinando, e prouedendo efficacemente à quanto bisognaua.

27. Finita la visita d'una Pieue, ò Regione, si ritiraua in qualche luogo cõmodo à far le ordinationi, e vi conuocaua tutti gli Ecclesiastici interessati, trattando con esso loro delle cose bisogneuoli, e ordinando l'esecutioni de'Decreti, che fatti hauea.

28. E perche egli era solito, mentre visitaua, d'andarsi informando con destro modo della vita, e costumi loro, con questa occasione poi parlaua con ciascheduno in particolare, e in generale à tutti, ammonendogli, esortandoli, correggendogli, e auvisandoli conforme al bisogno; perciò queste Congregationi erano di molto frutto.

29. Soleua ancora far cadere la Congregatione solita farsi di suo ordine ogni mese dal Clero di quella Pieue, che visitaua, nell'istesso tempo della visita, per trouaruisi presente, à fine di poterui dare con la sua presenza maggior calore.

30. Se mentre egli era in visita occorreua bisogno di far qualche funtione nella sua Chiesa Metropolitana, come verbi gratia, di tener ordinatione, celebrare feste solenni, ò altra cosa simile, lasciaua la visita, e si trasferiua à Milano per questa causa, benche fosse lontano nella Prouincia, dipoi ritornaua prestamente à continuare la visita cominciata.

31. Li frutti, che raccoglieua dalle sue visite, erano molti, perciocche, oltre le cose già narrate, egli procuraua di

32. Decidere le liti, e

33. Riconciliare i discordi nel popolo.

34. Restituiua il culto diuino.

35. Ricuperaua gli usurpati beni delle Chiese.

36. Te-

36. Teneua i Sacerdoti vigilanti, & in officio.
37. Li faceua honorar da' i laici come conuiene.
38. Manteneua la giurisdittione ecclesiastica in tutt'i luoghi.
39. Conuertiua i peccatori à penitenza.
40. Faceua soddisfare a' Legati pii,
41. Ergeua nuoue Chiese Parrochiali,
42. Faceua unioni di beneficii,
43. Trasferiua Monasterii di Monache, e altre Chiese titolari in luoghi migliori,
44. Leuaua molti abusi, e
45. Operaua infiniti altri beni:
46. Mà quello, che à lui era di sommo contento, è, che vedeua egli medesimo il volto di tutte le sue pecorelle,
47. Medicaua le loro piaghe spirituali,
48. E le pasceua della parola di Dio,
49. E del diuino cibo dell'altare,
50. Et anche di sussidio temporale chi n'haueua bisogno.

51. E tanta era la vigilanza, la carità, e la sollecitudine in questo gran Prelato verso i suoi Sudditi, che oltre lo stato generale dell'anime di ciascheduna Parrochia di tutta la sua Diocesi, che faceua fare ogni anno, soleua di più notare in un suo libro, intitolato, *I bisogni dell'anime della tal Pieue*, ogni anima, che fosse in particolar pericolo corporale, ò spirituale di cadere, ouero in istato di peccato, per procurare i rimedii, etiam con souuenirli del proprio, ò rimouer l'occasione, ò con por mani a' castighi.

52. E con l'occasione de' suoi Visitatori, ricordaua loro gli stessi bisogni, acciocche con esattissima diligenza si assicurassero, che fosse cessato il pericolo, ne mai tralasciaua l'impresa, fin che non era prouisto, e leuato il male.

53. Per alcuni anni egli fece le visite à cauallo, dipoi spinto da ardentissimo spirito, determinò di farle à piedi, ad esempio del nostro Saluatore, e de' suoi Santi Apostoli; e vi diede principio nelle Pieue di Vimercato, visitandola tutta à piedi, mà sopràuenendogli poi un'indispositione in una gamba, non potè continuare. Era dauero cosa di raro esempio à vedere all'hora questo gran Cardinale caminare di terra in terra, seguito da numerose genti, che si moueuano ad accompagnarlo per mera diuotione, come se fosse stato quasi un nuouo Apostolo del Signore.

54. Oltre le visite sue personali, egli era poi molto sollecito, in vigilare sopra i Visitatori, e della Città, e della Diocesi, tenendogli occupati perpetuamente nelle fatiche del loro carico, volendo da essi minuto ragguaglio di quanto faceuano, dando loro tutti gli auuisi, e ajuti necessarii; laonde l'esercitio della visita era continuo, e perpetuo in questa Chiesa di Milano: però non è marauiglia, che si sia vista tanto gran mutatione in ogni parte di questa Diocesi, essendo quasi, che di bosco inculto, e seluatico, diuenuto come un giardino spirituale tutto florido, e fruttuoso; perciocche la somma vigilanza, le diligenze incredibili, e le fatiche continue di questo santo Pastore l'hanno meritato.

Della preparatione della Visita Pastorale del BUON VESCOVO. §. VII.

BEn mi figuro, ch'il pietoso cuore del mio Buon Vescouo si sarà disciolto tutto in lagrime in sentire le celestiali maniere, con cui S. Carlo faceua le sue visite. Onde siasi commosso, e risoluto, per quanto potrà, di seguire questo Benedetto Pastore, e à tal'effetto stimiamo di suggerire, che

1. Farà il Buon Vescouo precorrere per la Città, e per tutt'i luoghi della Diocesi l'Editto indittiuo della Visita. Per lo tenore di ciò, che deue regolarmente contenersi in questo Editto, si può vedere quello, che notaremo appresso nel seguente §. VIII. di questa prima parte, doue ne rapportaremo una formula generale.

2. Con l'Editto douranno andare unite l'Instruttioni à certi particolari stati di persone. Dell'utilità di queste instruttioni discorreremo, e ne rapportaremo gli Esemplari nel §. IX.

3. Quanto maggiore è il profitto, che attender si deue dalla puntuale esecutione delle mentionate Instruttioni, altrettanto deue il Buon Vescouo porre ogni studio, e impiegare ogn' industria per riportare tal'esecutione. Quindi è espediente venire alla deputatione de' Commissarii, de'quali parleremo nel §. X.

4. Dourà eleggere gli Scrutatori segreti, che habbiano da inuestigare, e da riuelare gli abusi, e gli scandali, e ogni altra cosa bisognevole di prouvedimento. E ciòche dourà eseguirsi intorno à questi necessariissimi Scrutatori, sarà immediatamente notato nel §. XI.

5. Ancorche si eleggano gli Scrutatori e si diano le mentionate Instruttioni; nondimeno si stima ottima cosa, che qualche tempo auanti, il Buon Vescovo chiami à se i Vicarii foranei, i Parrochi, ò Arcipreti, ò Rettori de' luoghi, e anche (se fosse possibile) i detti Scrutatori, e si faccia dare le risposte alle già trasmesse Instruttioni, che come se dirà, douranno essere state trasmesse à ciascuno per la sua parte. Si faccia anche in voce riferire lo stato delle Parrocchie, gli abusi, e i vitii, che vi regnano, e se vi sia rilassamento della disciplina ecclesiastica, e dimanderà particolarmente di ciascuno Ecclesiastico, con rapportare le Risposte, e le Relationi ne' Quinternetti, e nel libro Pastorale, de'quali hor hora faremo appresso mentione: per valersi di tali notitie, acciochè sappia tutte le cose, e persone visitabili in ciascun luogo, bisognose di prouvedimento, senza haverle à rintracciare, e ad inuestigare, quando sarà su'l luogo. E chiamando anche in consulta persone di spirito ecclesiastico, col parere de'sudetti Relatori ecclesiastici si stabilisca peruentiuamente il modo, che in visita si dourà tenere per estirpare i vitii, per abolire gli abusi, per istaurare, e stabilire la disciplina ecclesiastica. Questo è uno de' più importanti capi della visita, onde il Buon Vescovo usi tanto più ogni studio, e ogni industria per haver queste Relationi, con promessa da Sacerdote a' Relatori, di haverle à tener segrete, quanto che si hà regolarmente ritrosia in riferire gli altrui difetti; onde auviene, che le Visite riescano per lo più senza frutto.

6. Prepari il Buon Vescovo tanti Quintirnetti di carta bianca, quanti saranno i

no i luoghi da visitarsi, e anche prepari il Libro pastorale. Come, e in che si hauerà da seruire degli uni, e dell'altro, si accenna nel §. XII.

7. Sarà effetto di Christiana prudenza, che'l Buon Vescouo preuegga le difficoltà, che possano incontrarsi nelle visite de' luoghi, e persone esenti, acciocche anticipatamente possano terminarsi, per non contrarre degli impegni: Che per ciò si può riflettere a'§§. che seguono XIII. XIV. e XV. doue appieno discorreremo de' luoghi, e persone esenti secolari, e regolari, e in che cosa possano, e debbano visitarsi.

8. Il nostro Buon Vescouo in tutte le sue operationi pastorali, e specialmēte in questa della santa visita, non hà riguardo ad alcuno humano rispetto, ma solamente alla gloria di Dio, e al profitto dell'anime, delle quali ben sà quanto dourà rendere distinto, e minuto conto à Sua Divina Maestà; che per ciò deve andare à visitare senza fine d'interesse. Et acciocche si sappia quello, che sia lecito esiggere, e ricevere nella visita per le spese cibarie, e per la procuratione, ne discorreremo diffusamente nel §. XVI.

9. Haurà il Buon Vescovo il riguardo di non condurre seco in visita Convisitatori inutili, e famiglia superflua, mà Visitatori di numero conveniente, e che sopra tutto, sieno idonei per età, per pietà, e per dottrina: e contentarsi d'una Comitiva modesta, per non gravare i Visitati. Qual sia questa modesta Comitiva, e qual sia l'officio di ciascuno, e particolarmente de' Missionarii, che deuono, come precursori precedere l'arrivo del Vescovo, ne discorreremo nel §. XVII.

10. E perche ogni bene non si deue attendere, se non dal Cielo, si deve invocare l'ajuto Divino per cominciare, per proseguire, e per terminare la visita. Il Buon Vescovo, ad esempio di San Carlo, tre giorni auanti prima di cominciare la visita, esponga il Santissimo per le Orationi delle 40. hore, e inviti il popolo à porgere preghiere à Dio per lo buon successo della santa Visita.

11. Sarà molto espediente, che il Buon Vescovo, prima di mettersi in visita, chiamati à se tutti coloro, che haurà destinato di condurre seco, seriamente gli ammonisca del modo, che haueranno da tenere, di portarsi con modestia, dando buon odore di se, ed esemplare edificatione, e particolarmente loro prohibisca il ricevere alcuna sorte di regali, ancorche minimi.

12. Eseguito, che hauerà tutto ciò, e douendosi porre in viaggio, egli stesso vegga, se i Cappellani hanno in ordine tutte le sacre suppellettili per le funtioni da farsi, acciocche per mancamento di esse, non nasca qualche disordine.

13. Quando il Buon Vescovo è per mettersi in viaggio, qualche giorno auanti, non ostante, che sia stato trasmesso l'Editto, e l'Instruttioni, farà precorrere à ciascun luogo visitando persona col titolo di Precursore, ed Economo, il quale notifichi il preciso giorno, che si arriuerà al luogo, e offerui se siano preparate, altrimenti le faccia preparare, le cose per l'ingresso del Vescovo, per le funtioni, e per l'alloggiamento, e tutto altro, che sarà di bisogno, con darsi à questo Precursore le sue Instruttioni, delle quali parliamo nel §. XVII. nel num. 4.

14. Molte altre auvertenze deue hauere il Buon Vescovo, le quali egli preventivamente considera, per praticarle nel tempo della santa Visita, e alcune di esse le notaremo nel §. XVIII.

15. Ap-

15. Apparterrà anche alla buona preparatione della visita, che il viaggio, tanto del nostro Buon Vescovo, quanto della sua Comitiva, segua con quella modestia, e buon ordine, che notaremo nel §. XIX. dove discorreremo dell'Itinerario.

Per tanto il nostro Buon Vescovo procurerà di eseguire per la preparatione della santa visita, quanto per tutti i numeri 15. di questo Paragrafo si è accennato, e hora più diffusamente ripigliamo, e dichiaramo.

Dell'Editto generale indittivo della Visita Pastorale. §. VIII.

PRoponiamo l'infrascritta formula d'Editto. E perche non è applicabile à tutte le Città, e à tutte le Diocesi; il Buon Vescovo, secondo la sua prudenza, potrà valersene, aggiungendo, ò mancando, ò del tutto variando, come gli parerà più espediente, hauuto riguardo alle circostanze de' luoghi, de' tempi, e delle cose. Non deve però mancare di esprimere con vive, e cordiali maniere i suoi paterni sensi, acciocche la Visita riesca amabile: Onde i Visitandi apprendano non muoversi il Visitatore per altro fine, se non di adempiere le parti di buon Pastore, lontane da interesse, e da qualsivoglia altro humano rispetto.

N. N. *per la gratia di Dio, e della Santa Sede Apostolica Vescovo di* N.

Al suo dilettissimo Clero, e Popolo della Città, e Diocesi di N.

I N T R O D U T T I O N E.

1. FRà le più gravi, e più importanti cure del pastoral Officio, si è certamente quella della santa Visita, che lo Spirito Sãto, per mezzo di tãti Concilii generali, e ultimamente del Tridentino, hà raccomandata, e ordinata a' Prelati delle Chiese. Imperoche il buon Pastore in visitare la Greggia, che 'l Pastor'Eterno, per mezzo del suo Vicario in terra, alla di lui cura commise, conosce le sue pecorelle, e quelle, che ritrova a' pascoli velenosi, e all'acque torbide del peccato, erranti dalla via del Signore, e che camminano per gli dirupi per darsi in preda del lupo infernale, co' fischi, e con le voci amorose di buon Pastore, dell'essortationi, dell'ammonitioni, e delle preghiere, [a] e in caso di bisogno, anche col rigore de' pungoli del Pastorale, con le correttioni, le riconduce alla via della salute: E à quelle pecorelle, che per la buona strada camminano, aggiunge stimoli per farle correre al beato camino. Quindi noi volendo (per quanto si stendono le nostre deboli forze) eseguire in ciò il nostro debito, per non haver' ad udire intuonarci dallo stesso Dio, ciocche per mezzo del Profeta Ezecchiello ci auverte: [b] *Facti sunt Greges mei in rapinã, & oves meæ in devoratione, neq; enim quæsierunt Pastores mei Gregem meũ*: habbiamo risoluto col favore della divina gratia di cominciare, proseguire, e terminare la Visita generale, PREPARATORIA, LOCALE, REALE, e PERSONALE di questa Città, e Diocesi, e col presente Edit-

a Psal. 88. b Ezechiel 34. 3.

Editto notificarla, e intimarla à tutti coloro, che per ragione ordinaria, e respetivamente delegata sono alla nostra Visita soggetti.

S'intima la Visita Personale à tutto il Clero, e si ordina ciò, che ognuno deve eseguire.

2. PER quello, che concerne la Visita PERSONALE di quelle pecorelle: *Quæ sunt illustrior portio Gregis Christi*: il nostro dilettissimo Clero: Noi inherendo alla dispositione de' sagri Canoni, e de' Concilii, e specialmente del Tridentino, e alle Constitutioni Apostoliche, annunciamo, & intimiamo alle Dignità, a' Canonici, anche della nostra Cattedrale, a' Parrochi, e ad altri, che esercitano cure d'Anime, à Beneficiati, che ottengono beneficii semplici, e di residenza di qualsivoglia sorte, à semplici Sacerdoti, a' Diaconi, a' Suddiaconi, agli Acoliti, Esorcisti, Lettori, Ostiarii, e anche a' Chierici di prima Tonsura, accioche tutti, e singoli nel luogo, giorno, e hora, ad arbitrio nostro decretanda, e publicanda, debbano personalmente comparire avanti di Noi in habito, e Tonsura cherical decenti, con esibire ognuno nel tempo stesso, prontamente le seguenti cose respettivamente, cioè

Le lettere della collatione degli Ordini.
Le Bolle de' Benificii.
Le Patenti per confessare.
La licenza di quell'honesto mestiero, che esercita.
La facoltà di predicare.
Il Catalogo delle messe, che hà obbligo di celebrare in luogo determinato.
Il Breviario, e'l Calendario.
Il catalogo de' libri, che tiene.
L'inventario del Patrimonio, che possiede.

S'intima la Visita Preparatoria, Locale, e Reale, e si spiegano i luoghi visitandi, e s'ordina cioche debbono eseguire i loro Rettori, e altri, &c.

3. PER quello poi, che riguarda la Visita PREPARATORIA, LOCALE, E REALE, Noi non solamente in virtù dell' autorità ordinaria, mà anche come Delegati della Sedia Apostolica, intendiamo di visitare tutte le Chiese di questa Città, e Diocesi, cioè la Cattedrale, le Collegiate, le Chiese Parrochiali, le Cappelle, gli Oratorii publici, e privati, gli spedali, le Confraternità, Adunanze, Congregationi, Monti di Pietà, Monti de' Poueri, Monti de' Morti, Monti frumentarii, e altri qualsiuoglia luoghi pii, Monasterii di Monache, ancorche esenti, servata la forma della Constitutione di Gregorio XV. e delle dichiarationi apostoliche, le Chiese de' Regolari, nelle quali si essercita la cura dell' Anime in quelle cose, che appartegono all'amministratione de' Sagramenti: e anche i Conventi, Grancie, Case, Hospitii di Regolari mendicanti, e non mendicanti, secondo la Constitutione d'Innocentio X. e dichiarationi apostoliche, e ogni altra Chiesa, e luogo pio, esente, che in virtù di autorità delegata si posson, e deb-

bono da Noi visitare. Che perciò ordiniamo, e comandiamo a' Capitoli della nostra Chiesa Cattedrale, Collegiate, Recettitie, e altri di qualsivoglia titolo, alle Dignità, a' Canonici, agli Abati, Heddomadarii, Mansionarii, Beneficiati, Cappellani, Rettori, e ad altri, che ottengono Badie, Priorati, Rettorie, Beneficii di qualsivoglia sorte, ò sieno di residenza, ò semplici, a' Parrochi, e altri Curatori d'anime, agli Amministratori del nostro Seminario, alle Badesse, e altre Superiori di Monache, e di Conservatorii di Donne, a' Superiori de' sopramentionati Conventi, e Monasterii, e Chiese, Case, Hospitii, e Grancie di Regolari, agli Amministratori, Governatori, Maestri, e altri, sotto qualsivoglia titolo si appellino de' sopradetti Monti, Spedali, Confraternità, Congregationi, Adunanze, e ad ogni altro, che habbia cura, e amministratione di qualsivoglia luogo pio, alla nostra visita per ragione ordinaria, ò delegata soggetti, acciocche tutti, e ciascuno di loro con accurata diligenza eseguiscano per la loro parte, e per l'obligatione del loro ufficio, le Instruttioni, da publicarsi unitamente col presente Editto, ò che in altra maniera publica, ò privata loro faremo esibire, con darci giurata, e distinta notitia sottoscritta di loro propria mano, di tutte le cose, che domandiamo nelle medesime Instruttioni, formando le relationi chiare, e ordinate, e le risposte a' Quisiti, da Noi fatti in dette Instruttioni, in tanti fogli, quanti sono i §§. de' Capi da Noi formati, ed in fogli distesi, e non piegati, di egual misura, acciocche poi possa formarsene libro. Quali relationi debba ognuno esibirci nell'atto stesso, che faremo al luogo visitando. Che se si prevenisse à darci queste relationi, e risposte avanti al nostro arrivo su'luoghi visitandi, come vivamente desideriamo, non restaremo di comendar assai la diligenza di chi il farà.

S'implorano le Orationi de' Fedeli per lo prospero successo della visita.

4. IN tutte le nostre funtioni, e in questa specialmente della santa Visita, che è gravissima, ben conosciamo, non esser sufficienti pensare alcuna cosa da per Noi, e la nostra sufficienza è in Dio: [a] *Et omne donum optimum, & omne bonum perfectum desursum est, descendens à Patre luminum,* e confessando la fiacchezza delle nostre forze, ad implorare il Divino ajuto ci rivolgiamo. Preghiamo per tanto, e per le viscere del Signore scongiuriamo tutt'i fedeli nostri Diocesani, che con le loro orationi vogliano ajutare la nostra debolezza, con invocare la potētissima intercessione della Beata Vergine, e de' nostri santi Padroni, e del glorioso S. Carlo Borromeo, che eleggiamo specialmente nostro Protettore in questa santa visita, per impetrarci dall'eterno Pontefice Christo lume, e forza di ben indirizzare i nostri passi per ritrovare le pecorelle smarrite, e ridurle all'ovile celeste, e di fare il di più, che da Noi nella visita richiede lo Spirito Santo per mezzo del Sacro Concilio di Trento: [b] *Sanam, orthodoxemquè doctrinam, expulsis hæresibus, inducere, bonos mores tueri, pravos corrigere, populum cohortationibus, & admonitionibus ad religionem, pacem, innocentiamque accendere, cæteraque, prout locus, tempus, & occasio feret, ex visitantium prudentia, ad fidelium fructum constituere.*

Si

a Iacob. 1. 17.

b Concil. Triden. cap. 3. sess. 24. ref.

Si esortano i Fedeli à disporsi al frutto della Visita.

5. MA acciocche, fratelli, e figliuoli dilettissimi (à voi tutti della nostra Greggia ci rivolgiamo) le vostre orationi sieno meritorie appresso all'Altissimo: Chi per l'addietro, è stato immerso ne'vitii, e ne'peccati, procuri di levarsene: chi hà ritenuto, e ritiene robba del Prossimo, e della Chiesa, la renda: chi hà lasciato, e lascia di eseguire legati pii, ed obblighi di messe, non tenga più oppressa l'anima sua, con carico tale, raccordandosi delle pene, e censure poste, e fulminate contra i trasgressori: chi hà covato, e cova nell'animo odii, e rancori, gli deponga, e si riconcilii col suo prossimo. Ed à quest'effetto, sicome Noi vi portiamo beneditioni all'anime, beneditioni a'corpi, beneditioni alle campagne, ed à tutte le cose vostre, così voi disponetevi à riceverle con tutto l'animo, ed affetto filiale, ricorrendo a'santi Sagramenti, a'Confessori, all'autorità Vescovale, chi ne hà bisogno: à ricevere da noi la Santissima Eucaristia, la gratia dell'Indulgenze, i paterni ricordi, che vi porgeremo dal Santo Evangelio, e dalla Dottrina di Christo. Sappia ciascuno prevalersi dell'occasione, perche à niuno auvenga cioche minacciato fù dal Redentore à Gerusalemme: [a] *Eo quod non cognoverit tempus visitationis suæ.*

Si esorta ognuno à rivelare abusi, scandali, &c.

6. TEmpo in vero è questo, in cui possiamo dirvi con l'Apostolo: *Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis*; mentre viene presentialmente à tutti Voi il vostro amantissimo Pastore, il vostro medico spirituale anelante di medicare i languori dell'anime inferme con la celeste medicina del Sagramẽto della Penitẽza, e corroborarle col pane Angelico della SS. Comunione, che per noi stessi amministraremo, e per arricchirle cõ il tesoro dell'Indulgẽza plenaria, cõceduta dal Beatissimo Padre Papa INNOCENTIO XI. à tutt'i fedeli dell'uno, e dell'altro sesso, che pentiti cõfessati, e comunicati visiteranno ciascuna delle Chiese più insigni nell'atto della santa visita, e quivi pregheranno Dio per la pace, e concordia tra'Prencipi Christiani, per l'estirpatione dell'eresie, e per l'esaltatione della Santa Madre Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

7. Troppa buona sorte sarebbe la nostra, se tutte quelle pecorelle, che hanno bisogno di tali ajuti, corressero à questi inviti così generali del loro amantissimo Pastore, e ci facessero udire quelle voci, che rallegrano il Paradiso: *Peccavimus: iniquitatem fecimus: aquam turbidam bibimus, & sicut oves erravimus*: che stendereſſimo le nostre braccia, anzi il nostro cuore per abbracciarle; ma temiamo, che non vi sieno di quelle, che non ci porgono orecchie, e come aspidi sordi se l'atturano per non udire le voci di Dio. E dovendo noi usare ogni industria, soffrire ogni fatica, e spargere ogni sudore per rintracciare da per Noi, queste pecorelle erranti, per richiamarle all'ovile di Christo, e dalle cisterne dissipate, e dall'acque torbide del peccato ricondurle alle fonti di vita eterna: [b] *Vagari incipiam post greges,*

a Luc. 19. b Cant. 1. & 3.

ges, circuibo Civitatem, per vicos, & plateas, quaram quem diligit anima mea. Ecce ego requiram oves meas, [a] *& visitabo eas, & sicut pastor in medio ovium suarum dissipatarum*: con gemiti inenarrabili del nostro cuore esclamiamo verso tutti: [b] *Num quem diligit anima mea vidistis?* esortiamo per tanto, e preghiamo, e anche comandiamo strettamente à tutti gli Ecclesiastici, e laici, che havendo notitia di peccatori, abusi, corruttele publiche, e massimamente, che vi fosse in qualche Parrochia alcuno, che potesse essere per sue parole, ò fatti sospetto d'heresia, lo voglia notificare à Noi, ò à nostri Visitatori: Così anche se vi fosse qualche Anima, che stesse in pericolo, alla quale potessimo Noi in qualche modo prouvedere. Lo stesso obbligo di denunciare corra à chi sapesse, tenersi occulti gli obblighi di messe, di officii Divini, di limosine di maritaggi, e di altre opere pie, ò che non fosser eseguiti da qualsivoglia obbligato, sia per ultima volontà, ò in virtù d'institutione di beneficii, ò per antica consuetudine, ò in altro modo: qual obbligo, intendiamo particolarmente posto a' Notari, i quali sono rogati delle dispositioni, e de' legati pii. Auvertendo, che questi, e altre simiglianti notitie, ce le diano sinceramente in voce, ò per mezzo di lettere, ma non cieche, ò sotto nomi finti, falsi, ò supposti, mà sottoscritte, ben sigillate; mentre noi promettiamo loro in ogni tempo, e con parola sacerdotale, ogni più esatta segretezza, e ogni più stretto suggello di religioso silentio, affinche per la salute dell'Anime possiamo applicar quei rimedii (e con quella destrezza, che ci promettiamo dall' assistenza di uno ajuto speciale di Christo Signor Nostro) che saranno attabili, per l'intera curatione degl'infermi, senzache risulti niun disturbo altrui, e in conseguenza per niun ritegno di timore humano, dourà altri esser lento à tenerci auvisati, quando, ò il debito della giustitia, ò della carità, obbliga ciascuno à non permettere, e tollerare la rovina spirituale del prossimo, etiandio con detrimento del ben proprio materiale, e temporaneo, come di linea inferiore, e di pregio minore.

S'ordinano alcune cose particolari, oltre le generali, a' Parrochi, e ad altri Curatori di Anime.

7. GLI Arcipreti, i Parrochi, e altri Curatori d'anime, che sono nostri speciali Coadiutori nel Divin Ministerio, e che debbono havere altresì speciale la prontezza di ajutarci nella gravissima funtione della santa Visita, esortiamo, preghiamo, e col merito della santa obedienza loro comandiamo, che dopo la notificatione del presente Editto, oltre le cose sopra espresse, ciascuno eseguisca le cose infrascritte.

I. Ammonisca il popolo della prossima Visita, spiegandogli della medesima le cagioni, e gli effetti, instruendolo dell'obbligatione di sua parte.

II. Con ogni efficacia, e sollecitudine esorti, e induca il medesimo popolo alla santa Confessione.

III. Auvertisca, che si ritrovino tutti confessati, per ricever da Noi, quei, che sono atti, la santissima Eucaristia nella Comunione generale, che faremo.

IV. E per agevolare le Confessioni, acciocche i Penitenti sieno intieramente

a Ezech. 34 & 12. b Cant. 4.

te sodisfatti,e habbiano Confessore straordinario,ne'luoghi,dove non è Convento di Regolari,e dove non è altro Confessore,convochi i Confessori approvati da' luoghi convicini.

V. E se non sarà praticabile di havere tali Confessori,ne dia à Noi preventivamente l'auviso,acciocche in altra maniera vi provediamo ; se bene non mancheranno i Missionarii,che con la facoltà d'assolvere,anche da'Casi riservati, Noi condurremo, ò faremo precorrere a'luoghi visitandi.

VI. Usi à suo tempo ogni diligenza,che tutti già confessati,ricevano da Noi la santissima Comunione, e che non resti alcuno senza riceverla.

VII. Instruisca i Cresimandi,ed eseguisca altre cose, appartenenti à questa funtione in conformità dell' Editto speciale , che publicaremo sopra questa materia.

VIII. Pulisca, e orni la Chiesa, e particolarmente,dove haveremo d'amministrare il Sagramento della Cresima.

IX. Affine d'implorare, come sopra habbiamo accennato, l' ajuto divino in questa nostra Visita,faccia fare publiche orationi avanti il Santissimo Sacramẽto,esponendolo per tre giorni avanti il nostro arrivo, à publica adoratione, per l' orationi delle 40. hore.

X. Faccia,per lo medesimo effetto d'implorare l'ajuto divino, qualche publica Processione.

XI. Allo spesso faccia suonar le campane, e specialmente il giorno precedente al nostro arrivo,acciocche si auvisi il Popolo à sì santa funtione della nostra Visita Pastorale.

XII. Esorti il Popolo ad eseguire quel devoto auvertimento,che dava S.Carlo,di dovere i Popoli andare ad incontrare il loro Pastore , e riceverlo con festa, hinni,e cantici,quando viene à visitarlo;il che fù già statuito nel Concilio Rotomagense: [a] *Episcopo ad visitationem adventanti, obviam ordine prodeant , ac statis hymnorum,psalmorumque precibus, & cum gaudio,timore,summaque reverentia illum, tanquam vicem Christi agentem,excipiant.*

XIII. Esorti il medesimo Popolo,che,durante il tempo della Visita (fù anche auvertimento di S. Carlo) non partino dal luogo per poter esporre al loro Pastore,ciocche occorrerà per lor profitto spirituale,e acciocche taluno venendo da lui interrogato,possa rispondere,e porgergli,come buona pecorella , gli orecchi,quando predicherà,ammonirà,riprenderà,e sgriderà.

XIV. Con ispecialissima diligenza ogni Parrocho faccia lo Stato dell' Anime, per esibircelo al nostro arrivo. Questo Stato si faccia nel modo,insegnato da S. Carlo,cioè famiglia,per famiglia,cõ la distintione delle contrade, e delle strade,acciocche si sappiano i luoghi delle loro habitationi.

In ciascuna pagina si lasci margine grande dall'una,e dall'altra parte.

In una margine si noti l'età di ciascuno.

A coloro, che saranno di communione, aggiunga *Co:*

A coloro, che saranno cresimati. *Ch.*

A coloro,che saranno cresimati,e da communione *Co: Ch:*

[a] Concil. Rothomag.

Si faccia nell'ultimo una nota di tutti coloro, che sono vicini à quell'età, nella quale possono essere ammessi a' Sagramenti, acciocche non si differisca di pascergli col pane degli Angeli.

Si faccia altresì un'altra nota di coloro, che ò non sanno i Rudimenti della Fede, necessarii per la salute, che i Teologi chiamano *de necessitate medii*, ò il Parroco non si è potuto moralmente assicurare, che gli sappiano; e questo ad effetto, che possano instruirsi.

E acciocche S. Bernardo, non si habbia a dolere. Che: [a] *Quotidianas expensas quotidiano reciprocamus scrutinio; de precio escarum, de numero panum cum Ministris quotidiana discussio est: rara autem cum Presbyteris celebratur collatio de peccatis populorum*: volendo omninamente attendere à questa conferenza de' peccati del Popolo, sospirata dal S. Abate, esortiamo, e per le viscere del Signore, preghiamo tutt'i nostri Parrochi, e altri Curatori di anime della Città, e Diocesi, che nel sopradetto Stato dell'anime, nell'altra margine, notino brevemente quello, che haveranno trovato bisognoso di prouvedimẽto; e che à loro sarà lecito di riferirci; auvertendogli, che dovendo Noi, come per gli oracoli Divini ci vien comandato, conoscere diligentemente il volto delle nostre pecorelle, e considerarlo: [b] *Diligenter cognosce vultum pecoris tui, tuosque Greges considera*, ne potendo ciò eseguire senza l'aiuto de' nostri dilettissimi Coadiutori nel Divin ministerio, si preparino i medesimi Parrochi, e altri Curatori d'anime, e si trovino pronti di rispondere agli Interrogatorii, che con lo Stato dell'Anime nelle mani, ad una, ad una, talhora loro faremo delle qualità delle medesime, à fine di poter porgere rimedio à quelle, che troveremo inferme di qualche spirituale malore. Che se eglino saranno negligenti in notare, e considerare, e farcene relatione, temano d'havere à renderne essi nel dì tremendo del Giudicio, conto strettissimo all'Eterno Pontefice Christo. Che se un Pastore di Mandre sà il numero, e le qualità di ciascuna delle sue pecore, grandissimo scandalo sarebbe, e degno di rigoroso gastigo, se i Pastori delle Gregge di Christo, trascurassero di sapere, e il numero, e ogni altra conditione delle pecorelle, elette per gli ameni, ed eterni pascoli del Paradiso.

S'ordinano alcune cose particolari, oltre le generali, a' Sagristi, e ad altri, &c.

8. AD ogni Sagrista, ò altri à cui spetta ordiniamo, le cose infrascritte.

I. Prepari, se vi sono, cose da consegrarsi, ò da benedirsi, v. gr. Calici, Corporali, Tabernacoli, Croci, Immagini, Vasi, Vestimenti, e altri paramenti ecclesiastici, Chiese, Altari, Cimiterii, Campane, &c.

II. Faccia trovare esposta in Sagrestia, tutta la sagra supellettile, oltre quella, che doverà ritrovarsi attualmente in ciascuno Altare, e ogni cosa ordinatamente, Vasi sagri, e non sagri, supellettile d'ogni sorte: siche in breve possa da Noi riconoscersi: Con farci del tutto trovar pronto, per esibircelo, l'inventario à tenore delle sopra mentionate Instruttioni. Auvertendo, che per apparenza non si faccia trovar esposta cosa, che non sia propria di quella Chiesa, mentre Noi à chi spet-

a S. Bernard. ad Eug. b Prov. 27. 23.

ſpetta daremo il giuramento,ſe ſia,ò non ſia tutta della Chieſa,e notata, che ſarà nell'inventario, ſucceſſivamente all'improviſo ſe ne dourà fare la ricognitione, ſe l'inventariate ſupellettili,Vaſi ſacri,e ogni altra coſa ſi trovino in eſſere;e ſcoprendoſi qualche fraude, (per cui ſcoprire non mancheranno le opportune diligenze) ſi procederà rigoroſamente contro di chi l'haverà commeſſa.

III. Apparecchi nella Chieſa il luogo,dove s'haverà da amminiſtrare il Sacramento della Creſima, fermando d'intorno i banchi in modo, che non naſca confuſione. Si tenga pronta la bombace netta per aſtergere il ſagro Criſma dopo cõferito il Sagramento,inſieme con un vaſo per riporvi la medeſima bombace adoperata. In oltre ſiano pronte due mappe, ò aſciugatoi di tela con un vaſo di acqua per lavare, e pulire le fronti de'creſimati.

Della Procuratione, e ſpeſe della Viſita.

9. E Noſtro preciſo debito dire, e molto più praticare con l'Apoſtolo verſo i noſtri amatiſſimi Viſitandi: [a] *Ecce paratus ſum venire ad Vos, & non ero gravis vobis: Nõ enim quæro,quæ veſtra ſunt,ſed Vos,* [a] e per poter ciò eſeguire,aſſai volentieri,ſe la povertà delle noſtre rendite non ce le proibiſſe, alcun gravame à noſtri Viſitandi non recareſſimo.Che però ci è forza valerci di quanto dal ſagro Concilio Tridentino circa la procuratione ci vien permeſſo. Se bene i luoghi veramente poveri,ci sforzaremo di viſitare à noſtre ſpeſe.

10. Generalmente la procuratione,dove è ſolito,e ſe così ſarà in piacere de' viſitandi,la riceveremo in denari,ſecondo la Taſſa,già ſtabilita,e altre volte praticata: ſenza ricevere altra qualſivoglia minima coſa di più: ò in vece del denaro,ad arbitrio degli ſteſſi Viſitandi, riceveremo i cibarii per una parca, e frugal menſa,e noſtra,e della noſtra modeſta Comitiva. A tal fine,ſeguendo gli eſempi di buoni Prelati,anche viventi,vogliamo,che la ſpeſa non ecceda due giulii il dì per Noi,e per ciaſcuna bocca,che mangerà alla noſtra menſa,e un giulio , e mezzo per ogni bocca della famiglia baſſa;e le ſpeſe delle cavalcature,e ferrature de' Cavalli douranno andare à conto noſtro, ſenza ricevere coſa alcuna per eſſe: eccetto però le ſpeſe de' vittuali de' medeſimi cavalli,che douranno farſi dagli ſteſſi Viſitandi.

11. Per evitare ogni fraude,le ſpeſe per gli accennati cibarii douranno farſi con l'aſſiſtenza d'un Deputato da Noi,e ſe ne dourà rendere minuto conto,e fatte,che ſaranno ſtate,dourà eſibirſene copia,per dover eſſere da Noi approvate, e ſottoſcritte per cautela di chi haurà havuto l'incumbenza di farle. Anzi per meglio accettarci,che non ſi ecceda nell'accennate ſomme, Noi talhora faremo fare le ſpeſe,per farcele rimborſare nel fine della Viſita,e faremo il catalogo delle medeſime ſpeſe rapportare negli atti della ſteſſa Viſita.

12. E accioche in tal materia ceſsi anche ogni ſoſpetto d'intereſſe , ordiniamo, e comandiamo à tutti i noſtri Dioceſani,che non ſolamente non diano, mà ſi aſtengano di offerire nè à Noi,nè à niuno della noſtra Comitiva,alcuna coſa di più di quanto habbiamo accennato, nè pure regali etiandio di coſe comiſtibili, ancorche minimi.

a 2. Cor. 12. 14.

Pene contro a' trasgressori di questo Editto.

13. E Se bene non imponiamo pene nelle cose ordinate in questo Editto contra i trasgressori, le riserbiamo nondimeno al nostro arbitrio, per farle eseguire secondo la qualità del mancamento, ò trasgressione. Contra però chi difettarà, ò sarà negligente, e in conseguenza obbligherà Noi à trattenerci in quel luogo, per havere le notitie, richieste nelle mentionate Instruttioni, senza le quali accertatamente non partiremo dal luogo della visita, adesso per all'hora decretiamo, che soggiaccia alla pena di pagar le procurationi di quei giorni medesimi, ne' quali il di lui difetto, ò negligenza sarà cagione, che ci tratteniamo di più; oltre altre pene à nostro arbitrio.

Publicatione dell' Editto.

14. ACciocche non sia chi possa allegare scusa d'ignoranza nella pronta esecutione di questo nostro Editto, ordiniamo, che si affigga ne' luoghi soliti, e in tal modo habbia forza, e vigore, come se à ciascuno fosse stato personalmente intimato, notificato, e presentato. Dato in N. dal nostro Episcopio à dì...... dell'anno 1695.

N. VESCOVO DI N.

N. N. Segretario.

Delle Instruttioni à certi particolari Stati di persone, accioche rispondano a' Quesiti, che loro si fanno, per sapere, se vi sia cosa bisognevole di prouvedimento. §. IX.

1. CON l'Editto generale della visita, del quale habbiamo nel precedente §. rapportato la formula, douranno andare congiunte l'Instruttioni agl'infrascritti certi particolari Stati di persone, e ad altri, che al nostro Buon Vescovo parerà espediente secondo il bisogno.

2. Di tali Instruttioni due esemplari hor hora rapportaremo, di due Eminentissimi Arcivescovi, che sono due Luminari, che in special maniera hanno illustrato, e illustrano questo Regno. Vno si è il Cardinal Caracciolo Arcivescovo di Napoli, l'altro si è il Cardinal'Orsino già Arcivescovo di Siponto, e hora Vescovo di Cesena; affinche il nostro Buon Vescovo possa soddisfarsi, con appigliarsi all'une, ò all'altre. Le prime ancorche più brevi contengono virtualmente quasi tutto ciò, che più diffusamente, e distintamente contengono le seconde, essendo quelle per lo più state fatte per Napoli, Città, che per la sua ampiezza, e per altre incomparabili eccelse prerogative, ella sola vale per più Città, e per più Diocesi unite insieme. Questa Città stando continuamẽte sotto l' occhio del nostro Buon Pastore, che vi si risiede (della cui esemplare vigilanza, e pastoral sollecitudine altrove diffusamente habbiamo discorso, [a] e in moltissimi luoghi del presente Opus-

a In Epist. Dedicat. Operis *Scuola di S. Filippo Neri* impr. T. Neapol. anno 1675.

Opuſcolo hauremo à far mentione) e per eſſervi la Congregatione, che ſua Eminenza vi hà eretta della ſanta Viſita, e che avanti di ſe allo ſpeſſo ſi aduna, e che ad ogni hora può formare Quiſiti, e havere quelle Relationi, che ſecondo i caſi, ſono neceſſarie, eſclude il biſogno di più diffuſe Inſtruttioni.

3. Quando ſi traſmetteranno le prime, cioè quelle dell'Eminentiſſimo Caracciolo, potranno à tutti i medeſimi infraſcritti Stati traſmetterſi intere.

4. Quando ſi traſmetteranno le ſeconde, che coſtano di XII. capi, e che à diſtintione delle prime, nel progreſſo dell'Opuſcolo le chiamaremo le INSTRUTTIONI ORSINE, tratte da Noi *per extenſum*, da un memorabile Editto, che Sua Eminenza fece precedere al ſuo advento alla Chieſa di Ceſena, ſi auverta di dividerle, e di traſmetterle in queſta maniera, cioè

5. Al Capitolo della Cattedrale, e delle Collegiate i Cataloghi, contenuti ne' Capi II. III. VI. XI. XII.

6. A' Parochi i Cataloghi ne' Capi I. III. IV. V. VI. XI. XII.

7. A' Beneficiati
8. A' Regolari de' Conventi ſoggetti all' Ordinario. } i Cataloghi ne' Capi. III. VI. XI. XII.

9. Al Cancelliere il Catalogo nel capo X.

10. Agli Amminiſtratori del Seminario i Cataloghi ne' Capi VII. XI. XII.

11. A' Monaſterii di Monache i Cataloghi ne' Capi III. VIII. XI. XII.

12. A' Priori, Procuratori, Economi, Amminiſtratori, e ſotto qualunque titolo ſi appellino de' Monti di Pietà, de' Monti di Morti, de' Monti frumentarii, degli Spedali, delle Confraternite, Adunanze, ò altro qualſivoglia luogo, i Cataloghi ne' Capi IX. XI. XII.

13. Per la Viſita preparatoria, della quale ſinhora habbiamo parlato, e parlaremo in queſta Prima Parte del noſtro Opuſcolo, per parlare dipoi nella Secõda Parte della viſita attuale, non deve per alcun conto tralaſciarſi di far precorrere, ò l'une, ò l'altre dell'accennate Inſtruttioni, mentre non ſolamente, che chi ben comincia, haurà fatto già la metà dell'Opera, mà farà di vantaggio: il che affermo sù l'eſempio di un buon Veſcovo, il quale attendendo à queſta preparatione, hebbe à dire: *Io viſito tutta la mia Dioceſi dalla Reſidenza, dal mio Tavolino, reſtandomi ſolamente d'andare à riconoſcere sù la preſenza del luogo le coſe.* Queſto buon Prelato haveva fatto precorrere a' ſuoi Viſitandi le mentionate Inſtruttioni del Signor Cardinal Orſino, delle quali per gran lume, e guida de' Viſitatori douremo hor hora regiſtrarne il tenore. Havute il detto Prelato le riſpoſte alle Inſtruttioni Orſine, egli ſenza partirſi dal ſuo Tavolino, vedeva come in iſpecchio tutti i biſogni della Dioceſi, e in buona parte anche dal Tavolino vi prouvedeva: Santa, e maraviglioſa induſtria invero, fin hora forſe non praticata da tutti, degna in auvenire da eſſere abbracciata, ed eſeguita, giacche ci troviamo, prima di dar principio alle noſtre Annotationi, [a] eſpoſto, e propoſto al noſtro Buon Veſcovo per ſuo Specchio, e per ſua Idea queſto gran Cardinale, non ſolamẽte per ben fare la ſanta Viſita, mà tutte l'altre operationi del Paſtorale Officio,

a Vide ſupra poſt Introductionem Operis.

14. Tanto più deve abbracciarsi l'esempio di far paecorrere l'Instruttioni a' Visitandi, quanto, che si sperimenta essere questo il vero modo di soddisfare alla mente del Tridentino: Che i visitati non si gravino di spese, mentre il Visitatore non è necessitato à trattenersi lungo tempo ne'luoghi, per havere, e per descrivere quelle notitie, che precedentemente, mediante le precorse Instruttioni, haurà chieste, ricevute, e su'l Tavolino nella sua solita Residenza riconosciute, esaminate. E quello, che più importa, haurà pensato al rimedio in quelle cose, che n'haurà conosciuto bisogneuoli. Sichè arrivando poscia il Visitatore, già instruito, e nessuna cosa giungendogli nuova, agevolmente, e accertatamente potrà fare le sue dispositioni, provisioni, e Decreti, secondo l'esempio dell'Apostolo, che a' Visitandi prima mandava Epistole instruttive, e poi andava di persona à disporre l'altre cose. [a] *Cætera autem cum venero disponam.*

INSTRVTTIONI

Dell' Eminentissimo Signor

CARDINAL CARACCIOLO

ARCIVESCOVO DI NAPOLI,

A' Visitandi.

15. TVtti gli Abati, Parrochi, Sagristi, Governatori di Chiese, e d'altri luoghi pij, tutti i Prefetti, ò sotto qualsisia nome si appellino, sieno tutti frà lo spatio d'un mese, da connumerarsi dal dì della publicatione della presente Instruttione, di fare respettivamente un libro in foglio, nel quale à caratteri chiari, distinti, ed intelligibili apertamente si descriva lo stato temporale, e spirituale della Chiesa, ò altro luogo pio, e particolarmente vi si facciano ordinatamente i seguenti Indici, ò Cataloghi.

16. Primieramente nel primo Indice si esplichi il Titolo della Chiesa, ò sia altro luogo pio, con tutte le sue circostanze, particolarmente il tempo della fondatione, i nomi de'Fondatori (in caso se ne habbia ricordanza) il sito attuale di tutto l'edifizio, co'suoi termini, e co'suoi confini, il numero, e la qualità delle case annesse, e altre cose simili, spettanti, si alla fondatione, come alla struttura materiale.

17. Il secondo Indice dourà contenere una descrittione più immediata, ed esplicita della stessa Chiesa materiale, cioè tutte le sue parti, gli Altari con i loro Titoli, e Fondatori, il Choro, la Sagristia, il Campanile, il Fonte battesimale, se vi sia, le pitture, le volte, e cose simili.

18. Il terzo Indice dourà essere di tutti gli Ecclesiastici, i quali servono, ò debbono servire alla medesima Chiesa, con esplicare di ciascuno il nome, e cognome, età, patria, officio, ordine, e dignità; cominciando dal primo, overo dal più degno fino all'ultimo.

19. Nel

a 1. Cor. 11.

19. Nel quarto Indice douranno notarsi i Governatori, e tutte le altre persone laicali, appartenenti alla medesima Chiesa, con esprimervisi il tempo dell' officio, intrapreso da ciascuno, e che gli competa di ragione, ò per consuetudine.

20. Nel quinto Indice si notino distintamente tutti, e singoli Beneficii, e i Beneficiati, le Prebende, e i Prebendati, le Cappellanie, e i Cappellani, con i loro titoli, Doti, Pesi, e simili, esistenti sotto il tetto della medesima Chiesa, ò sia altro luogo pio, con spiegare ad uno, per uno, quei che sono annessi all' Altare maggiore, e quei che sono annessi agli altri Altari.

21. Nel sesto Indice con una special chiarezza douranno descriuersi tutti, e singoli pesi di Messe, con le Tabelle, che *ad verbum* vi si douranno trascrivere, che si celebrano, overo, che si debbono celebrare, e da quali persone, nella medesima Chiesa, Oratorio, ò altro pio luogo, e vi si douranno anche in questo Indice aggiungere que' pesi di Messe, che si celebrano per limosine manuali quotidiane.

22. Il settimo Indice dourà essere delle Reliquie de' Santi, che sono in quella Chiesa, ò altro luogo pio, con ispiegare se sieno Reliquie Insigni: e se sieno approbate, se collocate in istatue, e di qual materia, con ogni altra circostanza.

23. Nell'ottavo Indice si descriverà distintamente tutta la sagra supellettile della stessa Chiesa, overo Sagrestia, senza tralasciar di notarvisi minima cosa, che appartenga al sagro Ministerio, e all' ornato, con annotarvisi anche le Tabelle votive di qualunque materia elle sieno, offerte da' Fedeli.

24. Nel nono, e copiosissimo Indice, ò sia più tosto Inventario, si douranno annotare tutti i beni temporali, con discrivervisi senz'alcuna fraude, ed oscurità, mà con chiarezza, e distintione tutti i beni mobili, e stabili, Censi, Privilegi, Giurisdittioni, Ragioni, anche feudali, e frutti enfiteotici, emolumenti, e qualsivoglia ouventioni, e rendite certe, overo incerte, e i loro pesi respettivamente.

25. A proportione douranno fare un simile Indice, ò sia Inventario con l'individua espressione di tutte le ragioni, rendite, e pesi, particolarmente di celebratione di Messe, tutti, e singoli Dignità, Canonici, Heddomadarii, Beneficiati, Cappellani, e Amministratori di luoghi pii, sotto qualsivoglia titolo si appellino, della Città, e Dioceſi, per quello, che appartiene a' loro Beneficii, Cappellanie, e amministrationi, &c.

26. Di più siano tenuti tutti i Parrochi, e ogni altro Curatore d'Anime, aggiungere nel mentionato libro due altri Indici più brevi. Nel primo, che in ordine, sarà il Decimo, douranno notar tutte le Ostetrici, ò Mammane, commoranti dentro i fini delle loro Parrochie. Nel secondo, che sarà l'undecimo Indice douranno descriversi i nomi, e cognomi de' Maestri di Scuola, i quali dentro il distretto delle loro Parrocchie respettivamente, insegnano a' Figliuoli publicamente la Rettorica, overo lettere humane, overo Gramatica, overo i primi elementi di leggere, e scrivere.

IN-

INSTRVTTIONI

Dell'Eminentissimo Signor

CARDINAL ORSINO

Arcivescovo di Siponto, Vescovo di Cesena.

CAPO I.

CAP. I. *Catalogo delle notizie generali, che deve dare il Parroco, per informazione del Vescovo, circa lo Stato Ecclesiastico, e circa l'anime dentro il recinto della sua Parrocchia.*

§. I. *Delle Chiese.*

1. Quante, e quali Chiese vi siano.
2. Sotto, che titolo sia ciascuna.
3. Qual sia il Rettore, ò Amministratore, ò Economo di esse.
4. Se vi siano Cappelle, ed Oratorii domestici.
5. Quali siano: e sotto la cui cura.
6. Se vi celebra la Messa.

} *nominatamente.*

§. II. *De' Monasterj.*

1. Quanti, e quali Monasterj, ò Conventi di Regolari.
2. Così anche di Monache.
3. Di che Ordine siano, e come si chiamino.
4. Se vi siano Conventi suppressi.
5. Come si nominavano, e di qual Ordine.
6. A che siano state applicate le loro rendite.
7. Chi sia l'Economo di ciascuno.

} *nominatamente.*

§. III. *De' luoghi Pii.*

1. Se vi siano Spedali.
2. Monti di Pietà.
3. Monti di Morti.
4. Monti frumentarii, ò
5. Altri luoghi d'Opere di Carità.
6. Se vi siano Confraternite.
7. Congregazioni, ò
8. Altre Adunanze pie.

} *E di ciascuno di questi luoghi Pii si esprima il nome, e 'l cognome degli Vfiziali, sotto qualsivoglia titolo s'appellino, ò di Economi, ò d' Amministratori: e da che tempo sia principiato il loro ufizio, e quando termini.*

§. IV.

CAP. I. §. IV.

Delle Famiglie, e dell'Anime.

1. Quanto sia il numero delle Famiglie.
2. Dell'Anime,
3. Dell'Anime di Comunione.
4. De' Cresimandi da sette anni in sù.

} *In collettiva. Distesamente co' loro nomi.*

Degli Ecclesiastici.

§. V.

1. Quanto il numero de' Sacerdoti.
2. De' Confessori secolari, ò
3. Regolari.
4. De' Diaconi.
5. De' Suddiaconi.

} *Distesamente co' lor nomi, e cognomi, e servata l'anzianità dell' Ordine.*

6. De' Chierici: *nominatamente, come di sopra, con l'Ordine, che hanno, facendo precedere gli Acoliti agli Esorcisti, questi a' Lettori, i Lettori agli Ostiari, e gli Ostiari a' Tonsurati.*

De' Beneficj.

§. VI.

1. Quanti, e quali Beneficj vi siano: così curati, come semplici.
2. I nomi, e cognomi de' Beneficiati.

Delle Persone di diversi stati.

§. VII.

1. Se vi siano sospetti d'heresia.
2. Se vi sia chi legge, ò tiene libri prohibiti.
3. Se vi siano Bestemmiatori.
4. Malefici, ò
5. Altri dediti à simil enormità, spettanti al Sant' Ufitio.

} *nominatamente.*

6. Se vi siano Scomunicati.
7. Sospesi, ò Interdetti.
8. Se vi siano non comunicati nella prossima Pasqua.
9. Se vi siano trasgressori habituali delle Feste.

} *nominatamente; da che tempo, e per qual cagione.*

10. Publici Usurarii.
11. Concubinarii.
12. Adulteri.
13. Coniugati, che non cohabitano; ò altri in qualunque modo publici Scandalosi.
14. Se vi siano Giucatori scandalosi, ed altre persone simili, delle quali spetta al Vescovo la cognizione.
15. Se vi siano inimicizie gravi, e frà quali persone.

} *nominatamente.*

16. Chi

CAP. I.

16. Chi siano i Maestri di Scuola.
17. Quanti Medici, e Chirurghi.
18. Notari.
19. Librari.
20. Tavernari, ò Hosti.
21. Dipintori, ò Scultori.
22. Quante Ostetrici: e se queste sian tali, quali esser debbono, in quanto a'costumi, ed alla Fede; e se sappiano, quel, che essenzialmente si richiede per amministrare il Battesimo, in caso di necessità.

} *nominatamente.*

CAPO II.

Catalogo delle notitie, che deve dare il Reverendo Capitolo della Cattedrale, per quel tanto, che gli spetta in comune.

§. I.

Delle Dignità, Canonici, e lor habito Corale.

1. DEl numero delle Dignità.
2. E quali.
3. Del numero de' Canonici.
4. Qual sia l'habito Corale delle Dignità, e Canonici.

} *Co' loro nomi, e cognomi distintamente, e col tempo della loro elezione.*

§. II.

Della distintione delle Prebende.

1. SE vi siano distinzioni di Prebende, Presbiterali, Diaconali, e Suddiaconali.
2. Quanti Canonici siano per ciascun Ordine.
3. *Quatenus* non vi fusse questa distinzione: Cō qual ordine assistano al Vescovo *in Pontificalibus*; mentre per decreto della Sagra Congregazione de' Riti a' 15. di Marzo 1608. fù prescritto; che: *Si non sint distinctæ Prabendæ, fiat tamen distinctio per paramenta.*
4. In tal caso: quanti vestano il Piviale, quanti le Pianete, quanti le Dalmatiche, e quanti le Tunicelle.

§. III.

Della Teologale, e della Penitenziaria.

1. SE vi sia Prebenda Teologale.
2. In che Anno eretta, e da qual Vescovo.
3. Chi sia il Teologo, e come eserciti il suo ufizio.
4. Se vi sia la Penitenziaria.
5. In che Anno eretta, e da qual Vescovo.
6. Chi sia il Penitenziero.
7. E come eserciti il suo ministerio.

De

CAP. I.

De' Mansionarj, ò Cappellani. §. IV.

1. SE vi siano Mansionarj.
2. O Cappellani, quanti, e quali.
3. Qual sia l'habito loro in Coro.
4. Qual sia il servizio, che prestano.

} *nominatamente.*

Della Disciplina del Coro. §. V.

1. QUal sia la Disciplina del Coro: e si descriva minutamente dal Maestro delle Cerimonie.

2. Si produca la Tabella Hororia, e si descriva il modo del convenire nel medesimo Coro.

3. Se ivi, *statis horis*, soddisfacciano l'hore Canoniche.

4. Se vi siano distribuzioni cotidiane, ed à che segno arrivino.

5. Quanti punti siano ogni giorno, e quanto importi il punto, che pagano i non interessenti.

6. Se habbiano ufizj proprj.

7. Se Feste proprie.

8. Quali siano i lor pesi nel Coro.

Della Celebrazione delle Messe. §. VI.

1. IN che forma celebrino le lor Messe solenni.

2. In che modo celebrino la Messa Conventuale, e per chi l'applichino.

3. Se ne' giorni stabiliti nelle Rubriche del Messale cantino le due Messe.

4. Se in ciascun mese cantino, oltre alla Conventuale, la Messa *pro Defunctis*, secondo le Rubriche del Messale.

5. Qual sia il numero degli Anniversarj, che habbiano.

6. Se ne tengano distintamente la Tabella in Sagristia co' nomi de' Benefattori.

7. Ne esibiscano la copia.

Questo in quanto alle Messe, che devonsi celebrare ex obligatione Collegii; *poiche intorno all'altre* ex capite peculiaris obligationis, *il Rev. Capitolo dourà eseguire ciocche si dirà nel penultimo Capo, dove ordinaremo le notizie, che dourà darci ogni qualunque Chiesa, ò Sacerdote, che tenga tal obbligo di sodisfare à pesi di Messe.*

Delle Processioni. §. VII

1. QVal siano le processioni.
2. Qual siano i Riti.
3. E se nella lor Chiesa siano consuetudini particolari.

De'

CAP. I. §. VIII. *De' Maestri delle Cerimonie, & altri Ministri.*

1. Quanti Maestri di Cerimonie vi siano.
2. Sagristi.
3. Chierici per servizio del Coro.
4. Per servizio delle Messe cantate, e delle basse.
5. Musici.
6. E quando cantino.
7. Organisti.
8. E quando sian tenuti all'Organo.

Co'lor nomi, e cognomi, e cō la notizia delle loro provisioni: e chi le somministri distintamente.

§. IX. *Dell' Archivio.*

1. SE nella Cattedrale sia l' Archivio delle ragioni, e delle scritture attinenti al Capitolo.
2. Chi ne sia l'Archivista, o'l Conservatore.
3. Si produca l'inventario delle scritture, con la distinzione delle materie, e servato l'ordine degli Anni.

§. X. *Delle rendite del Capitolo in comune, ed in particolare.*

1. Qual rendita habbia il Capitolo in commune, con la descrizione puntuale de'corpi, de'frutti, e de'pesi annessi.
2. Qual rendita habbia ciascun Canonico, e Dignità, con la descrizzione puntuale de'corpi, de'frutti, e de'pesi annessi.
3. Qual rendita habbia la Prebenda Teologale, con la descrizzione puntuale de'Corpi, de'frutti, e de'pesi annessi.
4. Qual rendita habbia la penitenziaria, con la descrizzione puntuale de' corpi, de'frutti, e de'pesi annessi.
5. Qual rendita habbiano i Mansionari, ò Cappellani, con la descrizzione puntuale de'corpi, de'frutti, e de'pesi annessi.

§. XI. *Dell' Inventario de' beni.*

1. SE vi sia distinto Inventario de'beni, stabili, mobili, censi, e di tutte altre ragioni, che tiene il Capitolo, si come di tutte le supellettili Sagre, & altri mobili della Chiesa.
2. Il detto Inventario dourà in oltre rinovarsi nella forma, che si prescrive nel Capo ultimo, ed esibirsi à Noi, si come ordinato habbiamo nell' Editto n. 7.

§. XII. *Del Procuratore del Capitolo, e delle Capitolari Adunanze.*

1. QUanti Procuratori, ò altri Ufiziali siano nel Capitolo.
2. Quando, e come si facciano l'Adunanze, ò i Conventi Capitolari.

3. In

3. In che forma se ne regiſtrino gli atti, e

4. Qual ſia il Sigillo del Capitolo.

5. Quali ſtatuti habbia il Capitolo, e ſi producano.

CAPO III.

Catalogo delle notizie locali, e reali, che debbono darſi delle lor Chieſe da ciaſcun Rettore, Amminiſtratore, Economo, Procuratore, ò altri, che in qualunque titolo ne tenga l' Amminiſtrazione, compreſa la Cattedrale, ciaſcuna Parrocchiale, e Chieſa di Monache.

Della Chieſa. §. I.

1. QUal ſia il Santo Titolare della Chieſa.

2. In che giorno ſe ne celebri la Feſta.

3 Se nella celebrazione della medeſima Feſta vi ſia qualche abuſo, ò eccesſo diſconveniente.

4. Se la Chieſa ſia conſegrata, ò nò.

5 *Quatenùs affirmativè*. Chi ſia ſtato il Veſcovo conſegratore, ed in qual Anno.

6. Qual ſia il padrone di detta Chieſa.

7 Di che anno ſia ſtata eretta la Chieſa.

8 Quali Indulgenze habbia la Chieſa: ſe ſono perpetue, ò temporanee.

9. Si producano le copie de' Breui Apoſtolici.

Della Struttura della Chieſa. §. II.

1. QUal ſia la forma, ò Struttura della Chieſa.

2. Se la Chieſa ſia à volta, overo con ſoffitto, ò pure à ſemplice tetto: e ſe queſto tetto piova, ò dia humidità; ſi deſcriva eſattamente.

3. Quante feneſtre ſiano nella Chieſa. Se ſiano con invetriate, overo con impannate, e ſopra tutto ſe entri acqua, ò vento dalle feneſtre.

4. Se le pareti della Chieſa, così nell'eſterno, come nell'interno, e così delle Cappelle, come della Sagriſtia, e così del Coro (quando vi ſia) ſiano di pietre quadrate, overo con incroſtatura, e biancheggiatura, ò pure incolte: e ſe nel di fuori habbiano herbe nate per l'humidità, che forſe patiſcono, e ſe nel di dentro parimente ſiano humide, e verdi.

5 Donde ſia cagionata in eſſe tal humidità, e ſe per l'unione à qualche edificio, ò ſagro, ò profano, dal quale ricevano ſervitù.

6. Se nella Chieſa ſia Coro.
7. In che parte ſtia ſituato.
8. Qual forma habbia.
9 Quante ſedie, overo ſtalli vi ſiano.

} *Si deſcrivano diſtintamente.*

10. Se vi ſia qualche ſeparazione di luogo alle Donne per la diſtinzione del ſeſſo: e ſi deſcriva.

 Di

CAP. III. 11. Di che materia sia il pavimento, se intero, ò rotto.

§.III. *Della spesa per la reparazione, ed ornamento.*

1. A Chi tocchi far la spesa per la reparazione, ed ornamento, quando bisogna.
2. O pure se habbia annue entrate per la fabbrica.
3. *Quatenùs affirmativè.* Si descrivano i Corpi, i frutti, e le rendite con puntuale, ed esatta descrizzione.
4. Da chi s'amministrino tali annue entrate.
5. Se n'esprima il nome, e 'l cognome.

§.IV. *Delle Confraternite.*

1. SE dentro la Chiesa sia qualche Cōfraternita eretta.
2. Sotto quale titolo, e
3. Chi siano gli Ufiziali.

} *Nominatamente si dichiarino.*

§. V. *De' Cappellani, e Cherici.*

1. SE dentro la Chiesa siano Cappellanie, ò
2. Beneficij eretti.
3. Chi siano i Cappellani, ò
4. Beneficiati.
5. Qual siano le rendite, corpi, e frutti di ciascun Beneficiato, ò Cappellano, si descrivano, nella forma, che si ordinerà nel Cap. VI.
6. E chi siano i Cherici, che servono.
7. Quali, e quante le lor rendite, ò stipendj, e da chi si paghino.

} *Nominatamente si dichiarino.*

§.VI. *Degli Altari.*

1. QUanti Altari siano in essa Chiesa.
2. E sotto l'invocazione di qual Santo sia ciascuno stato eretto: e da qual Anno.
3. Se siano consegrati nello Stipite, ò pur contengono gli Altaretti portatili.
4. E se questi siano interi, ed habbiano interi i Sigilli delle Reliquie.
5. Se vene sia alcun privilegiato per li Defunti e da qual Anno, e da qual Pontefice: e si produca la copia autentica del Breve.
6. Chi sia il padrone di ciascuno Altare.
7. Di ciascun Altare si descrivano puntualmente i corpi, i frutti, e le rendite spettanti alla dote di esso Altare per lo suo mantenimento, non parlandosi quì della dote delle Messe, mà della dote spettante al sudetto mantenimento, ed ornamento dell'Altare.

E se

8. E se l'Altare non haurà dote particolare; si dia notizia chi debba, e sia tenuto al peso di mantenerlo adorno, e provederlo delle cose necessarie. CAP. III.

9. Quanti pesi di Messe ciascun Altare habbia. *E di questo dovrà darsi notizia nella conformità, che si prescrive nel Capo penultimo.*

10. Da chi debbano celebrarsi.

Della Cappella del Santissimo. §. VII.

1. SE vi sia Cappella à parte del Santissimo Sacramento.
2. A chi tocchi la spesa della cera, e dell'olio, per la lampana.
3. Di che qualità, e materia sia il Tabernacolo.
4. Quante pissidi, e ciborj vi siano, e di che materia, e qualità.
5. Se vi sia Sfera per la delazione del Santissimo in que'giorni, che si deve.

Delle Reliquie de' Santi. §. VIII.

1. SE nella Chiesa siano Reliquie di Santi.
2. Quante, e quali siano, col distinto loro Catalogo.
3. Se queste habbiano le lor Canoniche Autentiche.
4. Se siano state riconosciute, ed approvate da' Vescovi.
5. Se decentemente si tengano custodite.
6. Di che materia, e forma siano i lor Reliquiari.
7. Come, e quando si espongono.
8. Di quali Reliquie si celebrano gli Ufizj.

Delle Sepolture. §. IX.

1. SE nel pavimento della Chiesa siano sepolture.
2. Quante siano.
3. Se sotto gli Altari, ò predelle di essi, e quali siano tali sepolture.
4. E se queste siano padronate, e di chi, ò pur comuni della Chiesa.

Del Cimitero. §. X.

1. SE vi sia Cimitero à parte.
2. Se sia benedetto dal Vescovo: in qual Anno, e da chi Vescovo.
3. Se'l Cimitero si tenga mondo, e ben custodito.
4. Se chiuso, e la chiave da chi si conservi.
5. Se in mezzo vi sia eretta la Santa Croce.

Del Campanile. §. XI.

1. SE la Chiesa habbia Campanile.
2. Quanto sia alto, se stà coverto, e se habbia comoda la scala.
3. Quante Campane vi siano.

CAP. III.

4. E se tutte siano state benedette.
5. Da qual Vescovo, e quando.
6. Se vi sia la porta, e se questa si tenga chiusa ne'tempi opportuni.

§. XII. *Della Sagrestia.*

1. Qual sia la struttura della Sagrestia, se à volta, ò pure à tetto, e se questo humido.
2. Delle fenestre si descriva, ciocche habbiamo interrogato delle fenestre della Chiesa in questo Capo al §.2.num.7.
3. Di qual materia sia il pavimento.
4. Di qual materia, e come siano gli Armarj.
5. Se sia ben proveduta di supellettili sagre.
6. Si farà l'inventario di tutte, e singole supellettili, col metodo ordinato al Capo ultimo.
7. A chi spetta la spesa di provedere la Sagristia ne'bisogni.
8. Se vi siano rendite à parte.
9. *Quatenus affirmativè.* Si descrivano puntualmente i corpi, i frutti, e le rendite medesime, e
10 Da chi s'amministrino tali rendite.
11. De'Sagristi si dia relazione, come habbiamo interrogato nel Cap.2.§.8. num. 2.

§. XIII. *Dell'Inventario de'beni.*

1. Se vi sia inventario di beni stabili, e delle rendite della Chiesa, sicome delle Sagre supellettili, ed altri beni mobili, poiche non essendovi, dovrà farsi, ed essendovi, dovrà rinnovarsi nella forma, che si prescrive nel Capo ultimo: e se ne produca la copia legale, ed autentica per riporla nell'Archivio Vescovale.
2. Se vi siano beni, che fussero stati usurpati, si esprimano, quali siano col nome, e cognome della persona usurpante, da che tempo, e con qual pretesto.
3. Se la Chiesa è Parrocchiale, ò Beneficiale, dichiari di più il Parroco, overo il Beneficiato, se sia à libera collazione, ò pure sia Juspadronato di qualcuno, e di chi.

CAP. IV

C A P O IV.

Catalogo delle notizie, che deve dare il Parroco, ciascuno per quel, che tocca al recinto della sua Parrocchia, intorno alla visita, ed intorno al Sinodo Diocesano.

§. I. *Della visita.*

1. Chi proveda di hospizio il Vescovo colla sua parca Comitiva.
2. Chi dia le supellettili, ed i letti: overo conco rrano più, e quali alla spesa di affittare tali robbe.

Chi

3. Chi somministri i cibarj, e se sian più, e quali gli obbligati à tali spese. CAP. IV.
4. Chi provede di Stalla, biada, e fieno a'giumenti; ò pure sian più, e quanti, e quali.
5. *Quatenùs* si desse la procurazione in denaro.
6. Si dica quanto sia.
7. Chi la paghi, quanti siano i concorrenti alla spesa, e quanta porzione per ciascuno.
8. In virtù di qual convenzione, e di che Anno fatta.
9. E si produca.

Del Sinodo. §. II.

1. DIa il catalogo di tutti quegli Ecclesiastici Secolari, ò Regolari, che intervengono al Sinodo frà il recinto, e ne'confini della sua Parrocchia.
2. Chi paga il Cattedratico, ò il Sinodatico ad tenorem del *Cap. conquærente de offic. Ordinarii*: la cui disposizione non ammette prescrizione in contrario.
3. In quanto denaro di moneta usuale si paghi.
4. Se si paga *in actu Synodatico*.
5. O pure in altro tempo, e qual questo sia.

CAPO V.

CAP. V.

Catalogo delle notizie, che deve dare il Parroco per quel, che appartiene al ministerio della sua cura.

Della sua Persona §. I.

1. QUal sia il suo nome, cognome, e Patria.
2. Da quanto tempo, che è Sacerdote.
3. Da quanto tempo, che è Parroco.
4. Chi sia stato il suo Collatore.

Della Residenza. §. II.

1. SE risiede, ed amministra la cura dell'anime per se stesso, ò pure per mezzo d'un qualche Vicario approvato: ed in questo caso, dia notizia del nome, cognome, e Patria, e da che tempo sia stato approvato tal Vicario sustituto: e per qual cagione.
2. Chi sia il suo Prete Coadiutore nella cura.
3. Quanto stipendio gli somministri.

De'Chierici della Chiesa Parrocchiale. §. III.

1. QUali, e quanti Cherici servano alla sua Chiesa Parrochiale.
2. E con qual stipendio.
3. Da chi lo ricevono.

CAP. V.

§. IV. *De' Libri Parrochiali.*

1. SE tiene i cinque libri Parrochiali, cioè.
I. Il libro de' Battezzati.
II. De' Confirmati, ò Cresimati.
III. Il libro de' Matrimonj.
IV. Il libro dello stato dell'Anime.
V. Il libro de' Morti.

2. E dia notizia, se nella formazione di questi libri osservi il metodo prescritto dal Rituale Romano: ò in che sia la diversità.

§. V. *De' Sermoni, che deve fare al Popolo.*

1. SE hà frequenti i suoi Sermoni Parrocchiali al Popolo nelle Domeniche.

2. Se spiega i misteri, ed i Riti della Santa Messa, come ordina il Sacro Concilio Tridentino.

§. VI. *Della Dottrina Christiana.*

1. SE in tutte le feste insegna la Dottrina Christiana.
2. Di che libro, per insegnarla, si serva.
3. Qual ordine, ò istituto in ciò osservi.
4. Se l'insegna la mattina, ò il doppo pranzo.
5. Se vi sia la Scuola della Dottrina.
6. Si presentino gli Statuti di essa, le sue Regole, ed il di più si esegua, conforme si dimanda *in verbo* Confraternite.

§. VII. *Delle denuncie da farsi al Popolo.*

1. SE denuncia al Popolo nella Domenica tutte le Feste, e tutte le Vigilie, che possono accadere nella settimana.
2. Quali Editti si pubblichino al Popolo.

§. VIII. *Delle Feste.*

1. QUali Feste proprie siano nella Parrocchia.
2. Quali consuetudini.
3. Se le Vedove, per dimostrar mestitia, sogliano astenersi d'andare alla Chiesa nelle feste ad ascoltare la Messa, e per quanto tempo.
4. Se le Zitelle spose sogliano far lo stesso, per mostrare erubescenza, prima che contraggano il matrimonio *per verba de præsenti.*

Del-

Delle Processioni.

1. Quali Processioni sogliono farsi nella sua Parrocchia, e con qual ordine.
2. Se si facciano quelle di S. Marco, e delle Rogazioni.
3. Come, e con qual ordine si formi quella del Santissimo Sacramento nella sua festa.
4. Da quali persone sogliano portarsi le mazze dell'Ombrella, ò Baldacchino, e se vi sia frà loro qualche disparere.
5. Con quanti lumi si accompagni la Processione del Santissimo.
6. Chi somministri la spesa de'lumi.

Del Battesimo.

§. X.

1. Fino à che tempo si differisca il dare il Battesimo ad un figliuolo, che nasca.
2. Se mai, fuor di necessità, si sia battezzato un qualche infante in casa.
3. Se nel Sabato Santo, ed in quello precedente alla Pentecoste, dopo benedetto il Fonte battesimale, battezzi, *solemni ritu*, giusta il Rituale.
4. Che disordine sia circa gl'Infanti tenuti in letto *ante annum.*

Della Santissima Eucaristia.

§.XI.

1. In qual forma, e con qual Seguito, ò accompagnamento, si porti agl' Infermi.
2. Con quanti lumi: e chi somministri la spesa.
3. Se accompagnato dal Chierico, che porti il Rituale, e il Vaso dell' acqua lustrale, nuncupata acqua santa.
4. Se si istruiscano i figliuoli per la santa Comunione attatamente.

Della Confessione.

§. XII.

1. Se le Sedi confessionali stiano in luogo aperto della Chiesa: e se habbiano le fenestrelle con le latte minutamente perforate, ò con le grate spesse d'altra materia, per poter ben ascoltare, e sfuggir la reciproca veduta.
2. A spese di chi si fanno le sedie confessionali.
3. Se le donne s'ammettano mai à confessarsi da faccia à faccia.
4. Se i Medici osservino la Bolla Piana circa gl' Infermi, per la confessione, overo quali disordini siano in ciò.

De' Matrimonj.

§. XIII.

1. Se nella Chiesa, come dispone il Sagro Concilio di Trento, si celebrino sempre i matrimonj nella mattina con la Messa *prò Sponsis*, ò pure tal volta in casa.

CAP. V.

2. E ciò quando, e come.
3 Se soglia esplorarsi prima separatamẽte la volontà di amendue gli Sposi.
4. Che disordine sia circa la cohabitazione degli Sposi prima di contrarre il matrimonio *per verba de præsenti*.

§. XIV. *Dell' Estremaunzione.*

1. IN qual forma si porti a'moribondi l'Estremaunzione.
2. Se'l Parroco sia accompagnato dal Cherico con la Cotta, e col lume.

§. XV. *Della Raccomandazione dell'Anima.*

1. SE per se stesso faccia l'ufizio di raccomandare l'anime a'moribondi.
2. Di qual libro si serva.

§. XVI. *Dell' Esequie.*

1. SE nell'esequie si osservi *adamussim* il Rituale.
2. *Quatenùs negativè.* Puntualmente si descrivano le costumanze in contrario.
3. Qual mercede si paga, se'l Defunto si sepellisce dentro la Chiesa Parrocchiale, e qual, se si porta nella sepoltura d'altra Chiesa.
4. Qual sia la Tassa de'funerali, e si produca.
5. Quanta sia la quarta funerale per Monsignor Vescovo.
6. Quali abusi siano nelle donne, per esprimere i loro dolori in occasione di morte di qualunque lor Congiunto.

§ XVII *Del Predicatore.*

1. SE nella Chiesa Parrocchiale sia Predicatore particolare in tempo di Quaresima.
2. *Item* nell'Auvento.
3. Che uso in ciò sia.
4. E chi paghi, ò sia solito di pagare la limosina.
5. Quanta questa sia: chi dia la Casa, e la supellettile al Predicatore.

§. XVIII. *Delle Benedizzioni.*

1. SE nella Parrocchia benedica, e distribuisca le candele.
2. Se benedica, e distribuisca le palme.
3. Chi somministri la spesa per la cera, e per le palme respettivamente.
4. Se benedica, e distribuisca le ceneri.

} *Ne'giorni debiti.*

Se

5. Se nel Sabato Santo,e nel precedente alla Pentecoste benedica l'acqua del Fonte battesimale. CAP. V.

6. Se in quello medesimo giorno soglia andar benedicendo le case della Parrocchia.

Della Congregatione de' Casi di Coscienza. §. XIX.

1. SE il Parroco intervenga à qualche Congregatione di Casi di Coscienza; e questa ogni quanti giorni si faccia, ò pur se vi sia Constituzion particolare, che la precetti.

2. Qual sia l'ordine di tal Congregazione,ed il metodo.Si descriva puntualmente.

3. Quai libri morali tenga appresso di se, per direzzione della sua cura Parrocchiale.

CAPO VI.

CAP. VI.

Catalogo delle notizie, che deve dare ciascun Beneficiato, Canonico, ò Parroco di ciocche concerne alla Mensa Beneficiale, Canonicale,ò Parrocchiale,e per quello, che deve sapersi della natura di essi beneficj, e delle persone, che gli posseggono.

Della Persona del Beneficiato. §.I.

1. QUal sia il suo nome, cognome, e Patria.
2. Qual sia la sua età.
3. Qual sia il suo grado Ecclesiastico.

Della Chiesa, e dell'Altare del Beneficio. §.II.

1. SE 'l beneficio habbia Chiesa propria. Si descriva nel modo, che s'è ordinato al cap. 3.

2. Non havendo Chiesa particolare, si dia notizia dentro à qual Chiesa sia eretto.

3. Qual sia il Santo Titolare.
4. Qual sia il suo Altare.
5. Chi debba mantenerlo decentemente adorno.
6. E se sia ben prouveduto di sagre supellettili.
7. E quali queste siano, in catalogo si registrino.

Del Titolo del Beneficio. §.III.

1. QUal sia il Titolo del Beneficio, che possiede,e si descriva distintamēte qualunque titolo,comunque si nomini.

2. Se dalla Sede Apostolica, ò pur dal Vescovo gli sia stato conferito.

Del

CAP. VI.

§.VI. *Del tempo della Collatione.*

1. DA quanto tempo, che gli sia stato conferito.
2. Se ne sia in pacifica possessione.
3. O pure vi habbia lite,
4. Da chi mossa.
5. Da quanto tempo.
6. Dinanzi à qual Giudice.
7. Che sia la pretensione.
8. Ed in che termine si trovi hora lo stato del litigio.

§. V. *Della pluralità de' Beneficj.*

1. SE possegga uno, ò più beneficj.
2. *Quatenùs affirmativè.* Esplichi di ciascun altro beneficio, ciocche deve esprimere del primo.
3. Enuncii la dispensa *super pluralitate.*

§.VI. *Della natura del Beneficio.*

1. SE 'l beneficio sia libero, ò pure *de Iurepatronatus* di qualche persona.
2. Ed in questo caso spieghi il nome, cognome, e Patria del Padrone.
3. Quai prerogative egli habbia su'l beneficio.
4. E di che qualità sia il Iuspadronato.

§.VII *Delle rendite del Beneficio.*

1. QUali siano le rendite d'esso Beneficio Canonicale, ò Parrocchiale, ò semplice, che sia.
2. Si descrivano puntualmente tutti i corpi, tutti i territorj co' loro confini, tutti i censi, ragioni, ed azzioni, spettanti al Beneficio.
3. Se vi siano beni alienati, da che tempo, per qual causa, con qual facoltà, ed à qual persona, nominatamente.
4. Se vi siano beni usurpati, da qual tempo, sotto qual pretesto, e da qual persona nominatamente.
5. Se i Territorii del beneficio si facciano cultivare dal Beneficato, ò pure si affittino ad altri, e per quanto tempo, e se gli Affittuarj siano congiunti, ò estranei.
6. Ed in caso, che il beneficio sia Parrocchiale, dourà oltre di ciò spiegare il Parroco, se à lui spettino tutte le Decime, ò pure qualche congrua porzione, ed à chi spetti il rimanente, e sotto qual titolo.

Queste notizie si descriveranno col metodo, ed ordine prescritto nel Capo ultimo, dove si parla degl Inventarj.

Del-

CAP. VI. §. VIII.

Delle Pensioni.

1. SE nel Beneficio siano pensioni attive, ò passive.
2. Di che somma siano.
3. A chi si debbano, ò
4. Da chi si esiggano.
5. Da quanto tempo.
6. E con qual facultà siano state imposte.

} *Nominatamente.*

§. IX.

De' Pesi del Beneficio.

1. QUai pesi habbia seco annessi il Beneficio.
2. Quanti pesi di Messe. *E se ne dia distinta relazione nella conformità, che s'ordina nel Cap. penultimo.*

§. X.

Dell' Inventario.

1. SE vi sia distinto Inventario di tutti i beni stabili, mobili, supellettili sagre, censi, ragioni, pesi, ed azzioni del Beneficio.
2. *Et quatenùs affirmativè.* Si rinnovi, dirigendo la scrittura col metodo apposto nel Capo ultimo, dove si parla dell' Inventario de' beni Ecclesiastici: e molto più dee farsi, secondo la forma prescritta, in caso, che l'Inventario non vi sia.

CAP. VII.

C A P O V I I.

Catalogo delle notizie, che dobbono dare gli Amministratori, ò Governatori del Seminario.

§. I.

Degli Amministratori, ò Governatori.

1. QUal sia il lor nome, cognome, e Patria.
2. Da che tempo habbiano cominciato il lor ufizio, e quando termini.

} *Nominatamente.*

3. Chi gli habbia eletti.
4. Quanta sia la provisione, ò lo stipendio di ciascuno.
5. Se vi siano i Deputati prescritti dal Sagro Concilio di Trento.
6. Quali siano.
7. Come eletti.
8. Chi sia il Rettore.

} *Nominatamente.*

9. Quanta la sua provisione, ò stipendio.
10. Da chi eletto, e
11. Da quanto tempo.

Dell'

CAP. VII.

§. II. *Dell'Erezzione del Seminario.*

1. DA che tempo, e da qual Vescovo sia stato eretto il Seminario.
2. Se ne produca l'instrumento dell'erezzione.

§.III. *Dell'habitazione del Seminario.*

1. QUal sia la struttura dell'habitazione, ò della casa del Seminario.
2. Chi l'habbia fatta edificare, ed à quali spese.
3. Se le stanze siano à volta, ò pure à tetto col suffitto.
4. Se le pareti così nell'esterno, come di dentro siano bene incrostate, e biancheggiate.
5. Qual sia il ripartimento delle stanze, e
6. Quante.
7. Se siano ben fornite di fenestre.
8. In qual parte della Città stia situata questa habitatione.

§.IV. *Del numero degli Alunni, e Convittori.*

1. QUanti siano gli Alunni, che mantiene *gratis* il Seminario.
2. Quanti della Città, e quanti degli altri luoghi della Diocesi.
3. Quanti Convittori, e
4. Questi quanta dozzina corrispondano ogni Anno al Seminario per ciascuno, anticipatamente per semestre.
5. Quanti, e quali servidori habbia il Seminario.
6. Quanta sia la lor provisione, ò stipendio.

Distintamente co' lor nomi, e cognomi.

§. V. *Degli Statuti, e Costumi de' Seminaristi.*

1. QUali siano li Statuti, ò istituti del Seminario: e si producano in copia.
2. Qual metodo si osservi nella disciplina letteraria, e
3. Qual direzzione intorno alla educazione, e costumi de' Seminaristi.
4. Quali discipline s'insegnino, oltre alla gramatica.

§.VI. *Del servizio in Divinis de' Seminaristi.*

1. SE nelle Feste servono alla Chiesa.
2. A qual Chiesa, e
3. Con qual ordine.

Distintamente.

De'

CAP. VII.

De' Maestri del Seminario. §. VII.

1. QUanti Maestri tenga il Seminario.
2. In che professione.
3. Da quanto tempo ciascuno.
4. Quanto stipendio, e mercede habbia.

Co'lor nomi, e cognomi, e Patria distintamente.

Delle rendite, e beni del Seminario. §. VIII.

1. QUali siano i beni, e le rendite del Seminario.
2. In che consistano.
3. Se in Beneficj uniti, e aggregati.
4. Se in contribuzioni, *juxtà Tridentinum.*
5. A che rata *prò centenario* corrispondano gli obbligati al Seminario.
6. Se hà censi enfiteotici, ò redemibili, ò stabili, e quali siano.
7. Da che tempo non siano riveduti i conti.
8. Questi si tengano pronti *ad omnem ordinem* per la rivisione.

Si descriva minutamente il tutto: e si descrivano li Beneficj con le lor rendite, e pesi annessi.

Dell'Inventario de' beni. §. IX.

1. SE vi sia distinto Inventario di tutti i beni, così stabili, come mobili, e di tutte l'altre rendite, ragioni, ed azzioni del Seminario, e delle supellettili.
2. Essendovi, si rinnovi, secondo la forma, che si prescrive nel Capo ultimo: e molto più si faccia in caso, che non vi fusse.
3. Se ne produca la copia legale, & autentica nel termine di sei mesi, per riponerla nell'Archivio Vescovale.

CAPO VIII.

CAP. VIII.

Catalogo delle notizie, che s'hanno da dare intorno a' Monasterij di Monache, per quel, che tocca al temporale, poiche in quanto allo Spirituale si faranno le parti Pastorali nella Santa Visita.

Della struttura, e fondazione del Monastero. §. I.

1. COme, ed in che forma sia l'edificio del Monastero.
2. Quante Celle habbia.
3. Quanti Chiostri, ò dormitorii, e quante altre officine.
4. Se vi sia luogo separato per le Novizie.
5. E di quante Novizie sia capace.

Se

CAP. VIII.

6. Se vi sia luogo separato per l'Educande.
7. E se'l Monastero sia stato solito à riceverne.
8. Come siano le stanze del Parlatorio, e se per la collocuzione delle Donne habbia stanza separata.
9. E come siano le grate.
10. E se queste siano cieche, ò pure con gli occhi di minute cancellate.
11. In che tempo sia stato fondato il Monastero, e sotto qual Vescovo.

§. II.

Della Chiesa del Monastero, e de' Ministri della medesima.

1. IN che forma sia la Chiesa del Monastero, se à volta, ò pure con soffitto.
2. Quanti Altari habbia.
3. Qual sia il Santo Titolare di ciascun Altare.

(1.–3.) Si descriva il tutto, come nel Cap. III.

4. Chi sia il Confessore, di qual Patria, di qual'età, e qual il suo nome, e cognome.
5. Quanti Cappellani, e quanti Sagristani, e Cherici, co'loro nomi, cognomi, età, e Patria.
6 Che stipendio si paghi à ciascuno delli sudetti num. 4. e 5.
7. Se gli stipendj si paghino dalla Comunità, ò pure contribuisca qualche Monaca particolare co'suoi vitalizj, ò livelli.

§. III.

Dell'Ordine, sotto la cui Regola, sia fondato il Monastero.

1. SOtto qual Ordine, e sotto qual Regola sia fondato il Monastero.
2. Se stia immediatamente sotto la cura del Vescovo, ò pure venga governato da'Regolari.
3. E quali questi siano.
4. Ed in che numero.

(3.–4.) nominatamente.

5. Se nel Monastro si osservi la vita comune, ò in che modo si viva.

§. IV.

Del numero delle Monache.

1. IN che numero siano tutte le Monache del Monastero.
2. Quante siano Corali Professe.
3. Quante Novizie.
4. Quante Converse.
5. Quante Educande.
6. E se vi siano serve, e quante.

(1.–6.) Co' lor nomi, e cognomi distintamente.

§. V.

Delle rendite del Monastero.

1. QUante siano le rendite del Monastero in comune.
2. Quanta dote paga ciascuna per monacarsi.

Quan-

3. Quanto corrisponda ciascuna Novizia nell' anno del Noviziato, per gli alimenti. CAP. VIII.

4. Quanto l'Educande in caso, che il Monastero sia solito riceverne, ed habbia luogo separato per esse.

5. Che rendita di vitalizio, ò livello possieda ciascuna Monaca in particolare. Si dia il Catalogo sottoscritto dalla Superiora, e da due altre Monache vecchie.

Del Procuratore, ò altro Amministratore del Monastero. §.VI.

1. QUanti Procuratori, ò Amministratori tenga il Monastero.
2. In che modo si deputino.
3. Qual sia il nome, e cognome di ciascuno.
4. Quanta sia la lor provisione.
5. Da chi si rivedano i lor conti, ed ogni quanto tempo si bilancino, e si rivedano.
6. Quanta sia la mercede del Computista.
7. Quanti libri habbia il Monastero, per l'Economia. Da chi si conservino, e se diligentemente ivi si registrano le materie.

Dell'Inventario de' Beni. §.VII

1. SE nel Monastero sia distinto Inventario de' beni stabili, mobili, censi, ragioni, ò altre azzioni, che habbia il Monastero.
2. Questo Inventario, quantunque vi fusse, dourà rinnovarsi, secondo la forma, che si prescrive nel Capitolo ultimo.

C A P O IX.

CAP. IX.

Catalogo delle notizie, che debbon darsi da' Priori, Procuratori, Economi, Amministratori, ò sotto qualunque titolo s'appellino, che habbian cura di Monti di Pietà, di Monti Frumentari, Spedali, Confraternite, Congregazioni, Adunanze, ò altro qualsivoglia luogo Pio.

Della Fondazione de' luoghi Pii. §. I.

1. IN che tempo sia stato fondato ciascun Monte, Spedale, ò Confraternità.
2. Da chi, e con quale autorità.
3. Se sia stata la fondazione approvata, e confermata dal Vescovo, e da chi, ed in che Anno
4. Si producano le copie legali degli Strumenti delle loro erezzioni, ed approvazioni.

Del-

CAP. IX.

§. II. *Delle Case, dove siano i Monti, e gli Spedali.*

1. SI descriva la Casa di ciascun Monte, ò Spedale.
2. Se sia propria, ò se pur si tenga à pigione.

§. III. *Delle Chiese, dove siano le Confraternite, ò il Sagro Monte de' Morti.*

1. SI descrivano le Chiese, dove siano le Confraternite, ò dove sia il Monte de'Morti, e si descrivano con le circostanze, che s'è ordinato nel Cap. III.

§. IV. *Dell'opere pie di ciascun Monte, ò Spedale.*

1. SI dia distinta notizia di tutte l'opere pie, alle quali s'impiega ciascuno Spedale, ciascun Monte, tanto della Pietà, ò Frumentario, quanto de' Morti, ò altro, che fosse.
2. Se 'l Monte della Pietà, nel prestar denari, e ricever pegni, ritragga qualche emolumento, ò pure faccia i prestiti *gratis*, e per atto di carità.
3. Ricevendo qualche emolumento, si dia notizia quanto sia, à proporzione di qualunque somma, che si presti.
4. E quanto tempo aspetti il debitore, per la restituzione della somma prestata.

§. V. *Degli Statuti, ò Regole de' Monti, degli Spedali, e delle Confraternite.*

1. QUali siano gli Statuti, e le Regole de'Monti.
2. Quali siano gli Statuti, e le Regole degli Spedali.
3. Quali siano gli Statuti, e le Regole delle Confraternite.
4. Se siano stati approvati dal Vescovo.
5. Se ne producano le copie legali con le loro approvazioni.

§. VI. *Delle Insegne delle Confraternite.*

1. QUali Insegne, ò divise usi ciascuna Confraternita, così ne'Sacchi, come negli Stendardi, nelle Croci, nelle mazze Priorali, ed in ogni altro segno distintivo, nominatamente.

§. VII *De' Confrati.*

1. QUanti Confrati siano in ciascuna Confraternita.
2. In che modo s'eleggano, ò s'aggreghino.
3. Se ciò si faccia con voti secreti, ed in presenza di qual persona.
4. Qual sia il nome, cognome, età, e Patria del lor Padre Spirituale.
5. Da chi s'istruiscano, intorno gli esercizj Spirituali.
6. Quali siano gli esercizj Spirituali, a'quali s'applicano.

7. In

7. In quali giorni, ed in quali hore si ragunino in Chiesa, per fare i loro esercizj Spirituali. CAP. IX.

8. Se dentro la Chiesa habbiano luogo separato, e rinchiuso per questi loro esercizj.

9. Se fuori delle loro Chiese facciano processioni, e quando.

10. A qual'opera di Pietà son tenuti quando muore un lor Confratello.

11. Se habbiano il lor Prefetto, con gli Assistenti, e col Segretario, per registrare ne'libri le cose attenenti alle Confraternite, ò alle Congregazioni, che siano: e qual sia il nome, cognome, e Patria di costoro.

12. Quanti siano, e quali detti lor libri, e se decentemente conservati, ed appresso di chi.

13. Quai Privilegij, ò Indulgenze Apostoliche habbiano.

14. Se siano state riconosciute dal Vescovo, e

15. Se ne producano le copie legali.

Degli Ufiziali de' Monti, degli Spedali, e delle Confraternite. §. VIII.

1. Quali siano gli Ufiziali de'Monti, degli Spedali, e delle Confraternite, per l'amministrazione de'Beni.

2. Con qual nome s'appellino in ciascun Monte, Spedale, Confraternita, ò Congregazione.

3. In che modo si eleggano: e se con voti secreti.

4. In presenza di Chi.

5. In che tempo comincino gli Ufiziali nuovamente eletti ad esercitar la lor carica; e quando terminano.

6. Se stia in arbitrio loro di non accettarla, senza legitima causa.

7. Se prestino giuramento *de fideliter administrando, & computis fideliter reddendis*.

8. Se la loro elezzione si conferma dal Vescovo, giusta il Decreto della Sagra Congregazione de'Vescovi agli 11. di Agosto 1617. dove espressamente ordina, che *confirmatio Officialium ad Episcopum spectat*.

9. Di qual somma di denari, ò altre robbe possano disporre, senza espressa licenza del medesimo Vescovo, ò del suo Vicario Generale.

10. Qual sia lo stipendio, che si paga à ciascuno degli Ufiziali.

11. Quanti, e quali libri habbia il luogo, per l'Economia, ed appresso di chi Ufiziale si conservino, e se diligentemente si annotino in esse le materie Economiche.

Delle rendite di ciascun Monte, Spedale, Confraternita, ò altro luogo Pio. §. IX.

1. A Che somma ascendano le rendite di ciascun Monte, Spedale, Confraternita, ò altro luogo Pio.
2. In che consistano. Se in censi, e quali.
3. Beni stabili.

} *Si descrivano distintamente.*

 4. Se-

CAP. IX.

4. Semoventi, ò
5. Altre ragioni, ò azzioni.
6. Se vi siano Questori.
7. Quando, e come sogliano questuare.
8. Quanti siano i pesi, che habbia ciascun Monte, Spedale, e Confraternita, &c.
9. In che consistano questi pesi.
10. Se in soddisfazione di Messe.
11. In Maritaggi.
12. In limosine, ò in altro.

Nominatamente si dichiarino, coll' espressione della cagione dell' obligo

§. X. *Del rendimento de' conti.*

1. COme, ed in che forma rendano i loro conti gli Ufiziali, Econsimi, Rettori, ò altri Amministratori de' Monti, Spedali, Confraternite, ò altri luoghi pii.

2. Ogni quanto tempo, per lo passato habbiano renduto i loro conti.

3. Da chi si deputino i Computisti, ò Razionali, per la visione di tali conti.

4. Quanta sia la mercede de' Computisti, ò Razionali.

5. In presenza di qual persona si facciano vedere.

6. Se i libri de' conti de' Monti, degli Spedali, delle Confraternite, ò altri luoghi Pii si ripongano, dopo veduti, e riveduti, originalmente nell' Archivio della Cancellaria Vescovale, restandone le copie legalizzate in potere de' medesimi Monti, Spedali, Confraternite, ò altri luoghi Pii, overo *è contra*.

§. XI. *Dell' Inventario de' Beni di ciascun Monte, Spedale, Confraternita, ò altro luogo Pio.*

1. SE vi sia distinto Inventario de' beni, stabili, mobili, semoventi, censi, ragioni, ò azzioni spettanti a' luoghi Pii.

2. Questo Inventario dourà distintamente rinnovarsi, quando anche vi sia nella forma, che si prescrive nel Capo ultimo.

CAP. X.

C A P O X.

Catalogo delle scritture, che si deono conservare nell' Archivio della Corte Vescovale.

§. I. *Ordine intorno all' obbligazione di tener l' Archivio.*

1. PEche ogni Vescovo, ò altro Prelato, devè tener l' Archivio, a e far ben custodire in esso tutte le scritture, spettanti al suo Foro Spirituale, ed

a S'incarica al Cancelliere della Corte Vescovale, che ponga in distinta ordinanza le scritture attenenti all' Archivio della medesima Corte.

ed Ecclesiastico; pertanto s'ordina al Cancelliere della nostra Corte Vescovale, che frà lo spazio di due mesi, dopo la notificazione del presente Editto, ponga in distinta ordinanza, come si è accennato *nel Cap.*2. al §.9. *num.*3. (cioè con la distinzion delle materie, e con l'ordin Cronologico degli Anni) tutte quelle scritture, che deono conservarsi nell'Archivio: le quali (secondo, che prescrisse in una sua lettera al Vescovo Comense la Sagra Congregazione del Concilio a' 18. di Dicembre 1626.) sono le seguenti, che Noi, per istruzzione del medesimo Cancelliere, con partita dichiarazione, soggiungiamo.

CAP. X.

Delle scritture in ordine alle persone Ecclesiastiche.

§. II.

1. Tutte le Scritture, ò atti, intorno à canonizazioni di persone, così Ecclesiastiche, come Secolari.

2. Tutte le scritture dell'ordinazioni, ò collazioni degli ordini, così maggiori, come minori à qualunque persone.

3. Tutte le scritture delle collazioni, ò istituzioni de'beneficj, delli concorsi fatti, delle rinunzie, ò permutazioni seguite, e di tutte l'altre scritture beneficiali.

4. Le scritture della possessioni della Santa Fede.

5. Tutti gl'istromenti delle professioni date a' beneficiati di qualunque ordine, ò grado, ed in qualunque modo.

6. Tutte le scritture dell'approvazioni de'Confessori, ò Curati.

7. Delle licenze date a'Parrochi, a'Canonici, Preti, ò Cherici di poter partire dalla Diocesi con lettere testimoniali.

8. Delle dimissorie, ò lettere commendatizie.

9. Delle licenze date per andare à parlare, ò entrare ne' Monasterj di Monache.

10. Tutte le scritture dell'esplorazioni delle volontà per le Novizie; gl'istromenti delle doti delle Monache, e delle licenze loro date, per poter far professione, e dell'altre attenenti alle Monache.

11. Tutti i decreti, ed interposizioni di autorità per le renunzie, che fanno i Novizii.

12. I decreti interposti nelle cause di alienazioni, che si fanno de'beni Ecclesiastici.

13. Tutti i precetti, ò decreti di qualsivoglia maniera, fatti à persone Ecclesistiche, ò à persone secolari in cause spirituali, ò spettanti al Foro Ecclesiastico.

Delle Scritture in ordine a' luoghi Sagri, ò Ecclesiastici.

§. III.

1. Tutti gli statuti, regole, ed ordinazioni di qualunque Chiesa nella Città, e Diocesi.

2. Tutte le scritture concernenti fondazione di Chiese, luoghi Pii, Altari, e gl'istromenti di tali fondazioni.

3. Tutte le scritture delle Consegrazioni delle medesime Chiese, degli Al-

CAP. X. Altari, de' Cimiterj, e delle Campane, col registro in libro.

4. Tutti gli atti delle Visite delle Chiese, Monasterj, ò altri luoghi Pii, insieme con tutti i decreti fatti in tali visite.

5. Tutte le scritture delle visite de' Sagri limini.

§. IV.

Delle scritture in ordine à cose Sagre, ò Ecclesiastici.

1. Tutte le scritture dell' erezzione del Fonte Battesimale, dell' erezzione delle Parrocchie, beneficj, ò Cappellanie.

2. Tutte le scritture dell'erezzione del Seminario.

3. Gli atti di tutti i Sinodi.

4. Tutte le scritture concernenti dinunzie matrimoniali, e gli atti degli stati liberi.

5. Tutte le scritture concernenti materie di divorzii, ò di altre cause matrimoniali.

6. Tutte le scritture concernenti l'esecuzioni delle dispense matrimoniali, ed altre lettere Apostoliche.

7. Tutti i registri delle Bolle Apostoliche dirizzate alla Corte Vescovale.

8. Tutte le lettere monitoriali *ad finem revelationis.*

9. Tutte le scritture degli Inventarij de' beni stabili, mobili, semoventi, &c. (nella forma, *saltim generice*, di ciocche si prescrive nel Capo ultimo) di tutte le Chiese, e di tutti i luoghi Pii della Città, e della Diocesi.

10. Tutti i mandati delle procure, per gli negozii della Mensa Vescovale. E gl'instromenti spettanti alla dote, ò alli beni della medesima Mensa.

11. Tutti le scritture degli enfiteosi, locazioni, e conduzzioni de' beni della Mensa Vescovale.

12. Item d'altri beneficij, Chiese, ò luoghi Pii.

13. Tutti gli Editti fatti in qualunque modo, ed in qualsisia materia, col registro di essi in libro.

14. Tutti i processi, ed atti civili, criminali, e misti del Foro Vescovale.

15. Tutte le sentenze fatte nelle sudette cause; e le composizioni seguite con i Rei, ed Inquisiti nella Corte Vescovale.

16. Tutte le scritture delle multe, e pene, col registro di esse in un libro.

17. Le scritture delle supplicazioni, ed assoluzioni.

CAP. XI.

C A P O X I.

Catalogo delle notizie, che deve dare il Rev. Capitolo della Cattedrale, qualsisia Parroco, Rettore, Beneficiato, Cappellano, Economo, ò altri che habbia peso di Messe in qualunque Chiesa, ò Cappella della Città, e Diocesi; e parimente ciascun Rettore di Chiese, ò Amministratore di luogo Pio, che habbia obbligazione di far celebrar Messe.

§. I.

Del numero delle Messe.

1. Quante Messe Solenni, e Conventuali si celebrino.

2. Quante Messe cantate per obligazion particolare.

3. Quan-

3. Quanti siano gli Anniuersarj cantati *pro Defunctis*.
5. Quanto il numero delle Messe basse.

CAP. XI.

Delle obbligazioni per le Messe. §.II.

1. PEr qual causa siano obligati.
2. Se per testamento, ò lascito.
3. Se per donazione, fondazione, ò altro contratto *inter vivos*.

Si descriva distintamente co'nomi, e cognomi de' testatori, fondatori, ò altri, i quali ex conventione *imposero il peso, e l' Anno del contratto, ò testamento.*

Della limosina, ò dote lasciata per le Messe. §.III.

1. QUanta sia la limosina, ò la dote lasciata, così *ex testamento*, come *ex Conventione, seu fundatione*, per la celebrazione di ciascun numero delle dette Messe.
2. Da quanto tempo.
3. Quanto in quel tempo fruttava il Capitale della dote, ò lascito, ò vero donazione, *seu* fondatione per le Messe.
4. Si producano le copie delle fondazioni, dotazioni, donazioni, ò lasciti per le sudette Messe.

Si descriva il tutto distintamente, enũciando i Corpi, i censi enfiteotici, ò redimibili, ò altro, dove stiano fondate le rendite per le doti delle Messe.

5. Se nelle sudette rendite vi sia hora attualmente qualche calo, ò diminuzione dalle prime rendite in tempo, che fù fatta la fondazione, ò dotazione, donazione, ò altro contratto, overo dal tempo del legato, ò lascito fatto.
6. *Quatenùs affirmativè*. Si dia distinta notizia di questo calo, ò diminuzione, e quanto proporzionalmente importi, secondo lo stato presente.
7. Per qual cagione, e donde sia nata questa diminuzione, ò calo.
8. Se, *ex natura rei*, ò pure per colpa, ed incuria del Rettore, ò altri, à cui ne toccava la cura.
9. Chi habbia l'obbligazione di celebrar respettivamente il numero, e ciascuna delle sudette Messe.

Co'lor nomi, e cognomi distintamente, e da che tempo.

Delle soddisfazzioni delle Messe. §.IV.

1. SI produca la fede giurata, se fin'hora tutte l'obbligazioni delle Messe siano state soddisfatte.
2. Chi non havesse in tutto soddisfatto, dia il distinto Catalogo delle Messe non celebrate.
3. Assegni la cagione, ò l'impedimento della non soddisfazione.
4. Se vi sia libro in Sagristia, ove si registrino le soddisfazioni delle Messe.

CAP. XI. §. V.

Delle Chiese, dove sia l'obbligo di celebrar le Messe.

1. IN quali Chiese, Cappelle, ò Altari siano gli obblighi di celebrar le sudette Messe.
2. Quali obblighi habbiano fissa Chiesa, Cappella, overo Altare.
3. E quali si rimettano all'arbitrio del Sacerdote.

§. VI.

Della Tabella delle Messe.

1. SE nella Sagristia, overo in altro luogo patente di ciascuna Chiesa, dove sia obbligo di celebrare le Messe, per le sudette cause, si tenga Tabella appesa col distinto Catalogo degli obblighi delle Messe, e de' nomi di coloro, per li quali debbono applicarsi.

CAP. XII.

CAPO XII.

Metodo per far gl'Inventarj de'beni Ecclesiastici.

1. QUesto metodo, che à Noi è paruto di suggerir quì per Idea di ben formare gl'Inventarj de'beni Ecclesiastici, nella conformità, che si dee, giusta la Costitutione di Sisto V. citata nell'Editto al numero 6. vogliamo, che puntualmente s'osservi dalle dignità, e Canonici della Cattedrale, non solo per quel, che tocca al Capitolo in comune; ma anche per quel, che riguarda à ciascuno in particolare: e da qualsivoglia Pievano, Parroco, Rettore, Beneficiato, Cappellano, Priore, Economo, ò altro Amministratore (sotto qualsia titolo s'appelli) di Chiesa, Cappelle, Monasterj di Monache, Conventi suppressi, di Monti, di Confraternite, Adunanze, Congregazioni, Spedali, ò di qualunque altro luogo Pio, che fusse nella Città, e Diocesi: sotto la pena da Noi stabilita nell'Editto, quando altrimente si praticherà, e non si registreranno le cose con quella distinzione, che Noi imponemo, giusta la seguente partizione, e maniera da osservarsi.

2. E per esempio de'Sudditi, ed insieme per ubbidir alla Costituzione Sistina, e provedere all'identità della nostra Mensa Vescovale, ordiniamo alla nostra Congregazione Economica, che nello spazio di trè mesi debba per pubblico Notajo [a] far compilar l'Inventario intero de'beni, corpi, e frutti spettanti alla nostra Mensa, come di tutti i pesi alla stessa pertinenti: inculcando alla Congregazione, che à nostre spese faccia scrivere il medesimo Inventario con tutta chiarezza, e puntualità in un libro di carta reale, e con carattere di bella, e nobil forma.

Del

a Ordine alla Congregazione Economica, per far l'Inventario de'Beni della Mensa Vescovale.

Del principio dell'Inventario, quando si farà per mano di Notajo. CAP. XII.

In nomine Domini Nostri Jesu Christi. Amen. §. I.

1. Questo è l'Invuntario di tutt'i beni mobili, stabili, semoventi, frutti, rendite, ragioni, azzioni, e pesi di qualsivoglia sorte della Chiesa Parrochiale di S.N. nella Città di Cesena, ò nella Terra di N. ò Castello N. della Dioceſi di Cesena.

2. E se sia Beneficio semplice si dirà così.

3. Della Chiesa di San N. senza cura nella Città di Cesena, ò nella Terra, ò Castello, &c. della Parrochia N. come di sopra, fatto sotto il dì . . del mese . . . dell'Anno . . . . . per D. N. Rettore di detta Chiesa, e me infrascritto publico Notajo nelle Case di detta Chiesa, scritto in presenza, e secondo la relazione, ed asserzione del prefato D. N. Rettore, ed ancora di N., e di N. huomini vecchi, ed informati dello stato di detta Chiesa, e Parrocchiani della medesima, mediante il giuramento, dato loro per me sudetto Notajo infrascritto, di dire, ed affermare la verità: i quali dicono, che la detta Chiesa non hà altri beni, nè altri frutti, rendite, ragioni, azzioni, che l'infrascritte, cioè, &c.

4. E se l'Inventario si facesse nella Diocesi, si dirà così.

5. In presenza di N. e di N. Sindico, ed Eletto di detto luogo, mediante il giuramento, come sopra.

6. E se non fussero Parrocchiani, per esser la Chiesa semplice; si dirà.

7. In presenza di N. e di N. vecchi, ed informati, &c.

Del Principio fatto per mano del Rettore. §. II.

1. E Se l'Inventario sarà fatto per man del Rettore, si dirà così.

2. Questo è l'Inventario di tutti i beni mobili, stabili, semoventi, frutti, rendite, ragioni, azzioni, e pesi di qualsiuoglia sorte della Chiesa di S. N. nella Città di Cesena, come di sopra, overo nel Castello di N. della Parrochia N. fatto il dì . . del Mese . . . . . dell'Anno . . . . . per me D.N. moderno Rettore di detta Chiesa, con la presenza, ed assistenza di N. e di N. huomini vecchi, e Sindico, ed Eletto di detto luogo, pienamente informati de' beni, frutti, rendite, ragioni, ed azzioni. E sono l'infrascritte, &c.

Del principio fatto per mano del Vicario, ò Cappellano. §. III.

1. E Se l'Inventario sarà fatto per mano di un Vicario perpetuo, Vicario amovibile, ò Cappellano, si dirà nel medesimo modo, mutando il nome di Rettore, in Vicario, ò Cappellano di detta Chiesa.

2. Se l'Inventario si facesse per qualche Confraternità, Monte di Pietà, ò Spedale, osservinsi le Regole stesse, con aggiungere, che gli Amministratori co' Parrochi de' luoghi, e Vicarj foranei, douranno soscriversi all'Inventario.

CAP. XII. 3. Prima di discendere alla discrezzione della Chiesa, ò Altare di esso luogo, ed anche de' beni, si esprima da qual tempo, e con quale autorità fù eretto il luogo. Indi si notino i fratelli della Confraternità. E poi si faccia, come appresso con la dovuta proporzione.

§. IV. *Della descrizzione della Chiesa.*

1. FAtta l'intitolazione, overo il principio dell'Inventario, si comincierà à descrivere l'istessa Chiesa, il suo Titolo, la sua situazione, ed i suoi confini, dicendo.

2. La sudetta Chiesa di S.N. è posta nella Città di Cesena al Rione N. Parrochia N. overo è posta nella Terra di N., e Parrocchia di S. N., overo nel Castello di N. Parrocchia N. appresso la strada ..... da un lato hà li beni di N. e dall'altro di N. e così dagli altri lati. Fù edificata l'Anno N. fù consegrata da Monsignor Vescovo N. l'Anno N. Sono in essa Chiesa, Cappelle num........ Altari num..... scrivendogli tutti distintamente, ed esprimendo i Santi, a' quali sono dedicati, ed i luoghi, dove sono situati in detta Chiesa.

3. Indi si noterà distintamente la dote assegnata per la sua riparazione; overo, se non haurà assegnamento certo, si esprimerà chi sia tenuto à contribuire la spesa per la fabbrica, e per le supellettili.

§. V. *Delle Cappelle, ò Altari dotati per obbligo di Messe.*

1. E Se dette Cappelle, ò Altari saranno dotati per Messe, si dirà: l'Altare, ò Cappella di S.N. fù fondata, e dotata da N. nel tal luogo nell'Anno del Signore ..... con obbligo, che si dicano Messe .... ò Anniversarj del tal tempo, come appare dall'istrumento, rogato per N. publico Notajo, sotto il dì.... del Mese.....ed Anno......

2. Indi si scriveranno separatamente, come s'è detto, i beni mobili, e stabili di dette Cappelle, ed Altari.

3. Se la Cappella, ò Altare non hà dote certa assegnata per lo mantenimento (auvertasi, che quì non si parla di dote per Messe) si esprima chi deve contribuire à queste spese.

§. VI. *Delle cose mobili della Chiesa.*

1. FAtta la descrizzione della Chiesa, delle Cappelle, e degli Altari, come di sopra, si scriveranno le cose mobili, e Sagere, e non Sagre per celebrare i Divini Ufizj, ed amministrare i Santissimi Sagramenti, auvertendo di scrivere non solo quelle, che sono in Chiesa, e sua Sagrestia, mà anche quelle, che fussero prestate ad altri, ò che si volessero dare da' Beneficiati delle cose proprie per limosina: notando di esse non solo il numero, mà anche il peso, e la misura. Per esempio.

2. Pianete bianche di Damaso, &c. con cordelle di oro numero due, ò quelle, che saranno. Dico Pianete num. 2.

3. Pia-

3. Pianete verdi, &c. e così d'ogni altra.

4. Un Calice con coppa d'argento, e piede di rame liscio, ò come sarà, sopradorato di libre .... e d'oncie .... Dico Calice 1.

5. Tovaglia d'Altare, numero una, di lenza, ò di che materia sarà: lunga palmi numero ..... larga palmi numero .... nuova, ben condizionata (ò pur vecchia, stracciata, ò come sarà) con frangie, &c. merletti, ò lavori, se ne haurà. Dico tovaglia. 1.

6. E così d'ogni altra cosa, che possa pesarsi, ò misurarsi. E se il peso fusse tale, che non si potesse sapere puntualmente, come se fusse di Campane grandi, si potrà scrivere di pesi, ò libre tante in circa, overo annotarle per segni, ò lettere, che havessero attorno, aggiungendovi il numero de'palmi, che saranno alte: come per esempio.

7. Una Campana grande alta palmi numero .... di libre numero .... con lettere attorno, e con figure di..... benedetta l'Anno..... da Monsignor Vescovo N. Dico Campana 1.

8. Auvertendo di scrivere le sudette cose con miglior ordine, che sia possibile, cominciando dalle più nobili, come dal Tabernacolo, Croci, &c. Si potranno valere dell'ordine, che il P. Gavanto nella sua prattica della Visita si vale al §. IX.

Delle cose mobili della Casa Parrochiale, ò Beneficiale. §. VII.

1. FAtta la descrizzione delle cose della Chiesa, si faccia il medesimo della Casa Beneficiale della Chiesa, e delle cose mobili distinate all'uso de' Rettori, auvertendo, che si notino per numero, come si è detto delle cose della Chiesa.

Della Descrizzione della Casa. §. VIII.

1. E Nella descrizzione della Casa si dirà: una Casa per habitazione del Rettore, ò Vicario, Cappellano, &c. contigua alla detta Chiesa, overo vicina, &c. confini della quale sono da un lato, &c. dall'altro &c.

De'Beni stabili. §. IX.

1. FInalmente venendo alla descrizzione delle cose stabili, si scriveranno prima tutte le Case, e Botteghe, che haurà la Chiesa nella Città, nella Terra, ò Territorio con le loro risponsioni di Anno in Anno, descrivendole per situazioni, e confini, come si è detto delle Chiese.

Della Descrizzione delle Terre. §. X.

1. POi si scriveranno tutte le pezze di Terra possedute, e fruttuate da'Rettori, Vicarij, ò Beneficiati, come di sopra, e con le pertinenze, vocaboli, confini, e misure di esse in questo modo.

2. Una

CAP. XII. 2. Una pezza di Terra lavorata, vignata, ò come sarà, posta nelle pertinenze della Terra di N. nel luogo detto N. le coherenze della quale da un lato sono i beni di N. e così degli altri à misura di stara, ò rubbia moggia, ò tumoli numero 10. ò quel, che sarà.

3. E non havendosi misura certa, potrà dire stara, ò rubia moggia, o tummoli num.3. &c. in circa, dico stara, ò rubia 3.

4. La qual pezza di Terra può fruttare ogni Anno in parte Dominicale, se risponderà à mezza sementa, stara, ò rubia moggia, ò tummoli venti, ò quel che sarà. Fave, stara, ò rubia num.6. e cosi di ogn'altra civaja, detti volgarmente mazzadelli, in danajo un Anno per l'altro valerà scudi di Paoli....

5. Mosto barili numero 2. ò quello, che sarà: barili num.2. in denajo scudi di Paoli....

6. Se vi fossero pezze di Terra locate à tempo, soggiungnerà, dicendo.

7. La qual pezza di Terra stà in terza generazione, overo in vita, overo per tanti Anni, come sarà, e rende l'Anno d'entrata scudi moneta 3.

8. Frumento, stara, ò rubia, &c. come sopra, ridotto in danari, scudi numero dieci, dico scudi 10.

9 Come appare da instrumento rogato da N. sotto il dì... dell'Anno.....

§. XII. *De' Beni Ensiteotici.*

1. GLi altri beni Ensiteotici, de quali si paga solo il censo per ricognizione del diretto dominio, si scriveranno nel modo, che stanno ne'loro censuarj, ò cosi.

2. N. N. della Terra N. &c. hà, tiene, e possiede in terza generazione, overo in vita, &c. ò come sarà, una Casa, ò una pezza di Terra posta in &c. confine, &c. come si è detto di sopra dell'altre Terre, della qual paga ogni Anno per canone alla detta Chiesa in recognizione del diretto dominio, scudi di paoli numero 10. dico scudi 10.

3. O altra quantità di denari, come sarà in fatto.

§. XIII. *De Censi perpetui, ò redimibili.*

1. E Se haurà censi; se ne farà la discrazzione in questo modo. La sudetta Chiesa hà un Censo perpetuo di scudi.... sopra la tale pezza di Terra, ò Casa; se ne riscuotano ogni Anno scudi num.dieci. Dico scudi 10. ò altra quantità (quella, che sarà) come appare per istrumento di N. sotto il di.... Mese.... ed Anno.

§. XIII. *Degli Animali in Società.*

1. E Se hauerà Animali in Società nelle Terre della Chiesa, ò altrove, che siano di detta Chiesa, si scriverà: la sudetta Chiesa, ò suo Rettore tiene in Società con N. da N. pecore numero 100. ò quante saranno. Pecore. 100.

2. Por-

2. Porci numero 100. ò quanti saranno. Porci . 100.

3. E cosi d'ogni altro Animale : da'quali cava ogni Anno, dedotte le spese, di entrata scudi ..... ò quanti saranno .

§. XIV.

Delle Decime.

1. DIstintamente ancora noteranno tutte le possessioni, e luoghi, che pagano, decime alla sua Chiesa, con mettervi la quantità delle Decime, per ciascheduno podere, e luogo.

2. Si scriveranno ancora tutti coloro, che pagano le Decime, ò almeno la entrata di esse, in questo modo.

3. La sudetta Chiesa Parrochiale hà di entrata ogni Anno in Decima rubia ò stara di formento num. tre, ò quante saranno, dico rubia, ò stara 3. E cosi di ogni altra civaja, ò marzadelli. Overo in danari, scudi quattro, dico scudi 4. ò altra quantità (quella, che sarà in fatto) annotandosi il terzo, ò il quarto, ò altra porzione di tutta la Decima. E se è usurpata, noti nell'Inventario l'usurpazione. Se sarà primizia, noti la primizia, che sarà, le quali Decime si pagano nel tal modo per consuetudine del luogo.

§. XV.

Della somma di tutti i frutti.

1. FInalmente si faccia la somma di tutti i frutti, che hanno, come Rettori, dicendo. La sudetta Chiesa, ò suo Rettore può havere ogni Anno di entrata.

2.	Per beni stabili scudi.	20.
3.	Per terre locate, formento ridotto in denaro, scudi	30.
4.	Per censi scudi	25.
5.	Per Decime scudi	40.
6.	In tutto fanno la somma di scudi	115.
	O quanti saranno, dico scudi num.	

§. XVI.

Della Porzione per gli Vicarj.

1. IL medesimo faranno ancora tutti i Vicarj perpetui, ove fossero, per quelle parti di Terre, Case, ò frutti di qualsivoglia sorte, che lor fussero applicati per sua porzione, annotando l'obbligo fatto, per pubblico istrumento, overo per lettere Apostoliche spedite sopra ciò sotto il dì .... Mese ...... e dì Anno .... dicendo cosi.

2. Il Vicario perpetuo di detta Chiesa hà per sua porzione congrua assegnatali ne'frutti della tal pezza di terra, overo della tal Casa, situata, e confinata, come di sopra, civaja, &c. vino, denari, &c. da consegnarsegli nel tal tempo, e dalla tale persona.

Delli

CAP. XII.

§ XVII

Delli Salarj de' Cappellani amovibili.

1. I Cappellani amovibili, scriveranno ancor essi il loro salario in questa forma. La sudetta Chiesa, ò suo Rettore dà per salario ogni Anno al suo Cappellano, civaja, vino, olio, denari, &c. come appare per rogito di N. sotto il dì.... Mese..... ed Anno.... overo per semplice promissione di D. N. suo Rettore, ò Ministri delle Chiese, alle quali fusse unita.

§. XVIII.

Delle Collette, e Contribuzioni.

1. E Dove non fussero frutti, ò rendite di Terre, ò di Decime, &c. à bastanza per lo Rettore, ò Vicario amovibile, si scriverà tutto quello, che si paga per colletta, ò contribuzione, che si fà da Parrochiani del luogo, dicendo. La sudetta Chiesa per vitto, e sostentamento del suo curato hà di entrata ogni Anno per Colletta, ò Contribuzione fatta da suoi Parrocchiani scudi numero 50. ò quanti saranno, dico scudi.... ò altra quantità di civaja, ò altro, che sia, come appare per rogito di N. sotto il dì.... del mese.... ed Anno.... overo, non essendovi istrumento, per consuetudine.

§. XIX.

De' Legati Pii.

1. SI faccia ancora da tutti il Catalogo di tutti i Legati pii, con tutti gli oblighi, a'quali sono tenute le Chiese loro, e loro Ministri, dicendo in questo modo.

2. La sudetta in Chiesa hà di entrata scudi num. 30. ò quanti saranno, ogni Anno, per vigore di un testamento, overo legato fatto da N. con obligo, che il suo Rettore debba celebrare una Messa per l'anima sua nel tal tempo, overo con obbligo di celebrar ogni Anno, ogni mese, ogni settimana, ò quel, che sarà, Messe basse num...... dico scudi, assegnati per detto peso scudi 30.

§. XX.

Degli altri pesi.

1. SE l'Inventario si facesse per qualche Confraternità, Monte di Pietà, ò Spedale, se hà il luogo peso di maritar Zitelle, ò far limosine à poveri, overo alimentare, e curare gl'Infermi, quì si noti, e si registri l'Opera con esprimere, se sia debito *à fundatione loci*, ò per legato, ed all'hora dicasi così.

2. Marita due Zitelle con la dote di scudi 70. l'una, per Legato di N. N. che lasciò per questo peso la Casa N. di valore in capitale di tremila scudi, e frutta scudi 70. come appare per testamento rogato à dì..... del Mese dell'Anno...... da Notajo N. overo per donazione, come per istrumento publico di Notajo N. del dì.... del Mese.... ed Anno....

Del-

3. Se tali opere si esercitano non per debito di giustizia, si dica così. E solito il luogo far ogni Anno la tal opera Pia, per la permissione del Vescovo, servata la forma della Costituzione di Clemente VIII. dell'Anno 1604.

§. XX.

Delle Pensioni.

1. SE la Chiesa, e suo Rettore fusse gravata di pensione, si dirà: la sudetta Chiesa è gravata di scudi num.... di pensione da pagarsi à N. nel tal tempo, come appare per lettere Apostoliche di riservazione di pensione, spedite sotto il dì.... del Mese.... dell'Anno..

§. XXI.

Della Usurpazione.

1. E Se fussero stati occupati alcuni beni, si dirà: la sudetta Chiesa pretende, che le sia usurpata una pezza di terra in tutto, overo in parte, per non esser terminata, posta, e confinante con N. ed N. suoi vicini, si come dicono gli huomini più antichi della Parrochia, e particolarmente N. ed N. &c. overo per altre cagioni, &c.

§. XXII.

Dell'alienazioni senza dispensa.

1. E Se fussero alienati alcuni beni senza dispensa Apostolica, si dirà: La sudetta Chiesa pretende esser lesa per una concessione, fatta per tanti Anni, della tale pezza di terra con responsione di sc.... overo per una permuta fatta con N. &c. senza dispensa della Sede Apostolica.

§. XXIII.

Delle liti pendenti.

1. E Se vi fussero liti pendenti, si dirà: La sudetta Chiesa pretende ragione sopra la tale pezza di Terra, overo casa, decima, censi, &c. Per le ragioni, &c. e di ciò ne pende lite innanzi al Tribunale di N. per gli atti di Notajo.

§. XXIV.

Della sottoscrizione del Notajo.

1. DAppoiche l'Inventario sarà formato per man del Notajo, dourà sottoscriversi, ed autenticarsi dal medesimo dicendo. *Ita est, &c. Et in fidem, &c.* ò in altra consimil forma di parole, &c. *Ego N. Notarius, &c. Rogatus signavi, & subscripsi.*

§. XXV.

Della forma delle sottoscrizzioni del Rettore.

1. IO N. Rettore della sudetta Chiesa di Sant'N. hò fatto il sudetto Inventario di tutte le cose, e beni soprascritti, posseduti al presente da mè, ed in fede mi son sottoscritto di mia propria mano. Questo dì.... Mese..... Anno.... E così giuro, &c.

De

CAP. XII.

De' Vecchi, ed informati, Eletti, e Sindici.

§. XXVI.

1. IO N. Vecchio, overo Eletto, ò Sindico di N. ſono ſtato preſente, mentre s'è fatto l'Inventario delle coſe, e beni ſudetti, de' quali io hò notizia; (E ſe ſapranno, che la Chieſa poſſegga, ò goda detti beni, diranno ancora.) E sò, che la Chieſa li gode, e poſſiede, &c.

2. In fede di che, mi ſon quì ſottoſcritto di mia propria mano, e così giuro, &c.

E ſe ſaranno Parrocchiani, e non vecchi, Eletto, e Sindaico, diranno.

Io N. Parrocchiano: nel reſto come di ſopra.

§. XXVII.

Di coloro, che ſi ſottoſcriveranno à nome d'altri.

1. IO N. per commiſſione di N. il quale diſſe eſſere trovato preſente al ſudetto Inventario delle coſe, e beni di ſopra ſpecificati de' quali egli diſſe, e giurò haver piena informazione, non ſapendo eſſo ſcrivere, mi ſon io ſottoſcritto per lui di propria mano, e così giuro, &c.

Concluſione delle INSTRUTTIONI ORSINE. Avvertimento al Capitolo, à' Parrochi, a' Sacerdoti, ed à qualunque altro Eccleſiaſtico, ò perſona zelante della Città, e della Dioceſi.

Omiſſis, &c.

1. SAppiano parimente tutte le Dignità, e Canonici, i Parrochi, i Beneficiati, qualſiſia Rettore, ò Amminiſtratore di luogo pio, ò altri, (i quali debbon rēderci informati delle coſe ſpettāti alle lor Chieſe,) che sō tenuti di far eſatta diligenza per inveſtigare, ſe alle medeſime Chieſe, agli Altari, alle Campane, ò ad altro in ciaſcuna di eſſe ſia ſtata compartita (da qual Veſcovo, ò da chi, e quando) la conſegrazione, ò benedizzione reſpettivamente, non baſtando a' Quiſiti la ſola riſpoſta di non eſſerne conſapevoli, e di non saperne niente; poichè quando le conſegrazioni, ò le benedizzioni ſeguite, non hauranno i lor legitimi documenti, e non ſi proveranno almeno per l'afferzione d'un ſolo teſtimonio, non dee preſupporſi, che ſiano ſtate eſeguite, ò compartite: mentre niuna coſa in ſe ſteſſa naſcendo conſegrata, ò benedetta; tien biſogno di un particolar miniſtero ſagroſanto, ed Eccleſiaſtico, per benedirſi, ò conſegrarſi: onde tutto ciò di che non apparrà documento, ò teſtificanza di conſegrazione, ò benedizzione, dovrà riputarſi per non conſegrato, ò benedetto.

Omiſſis, &c.

2. Eſor-

Num. 1 Che debban darſi le notizie delle conſegrazioni, ò benedizioni delle Chieſe, degli Altari, delle Campane, &c. con legitimi documenti: ò almeno con la poſitiva afferzione d'un teſtimonio.

2. Esortiamo perciò finalmente Tutti [a] all'osservanza di quanto si dee, secondo lo stato di ciascuno, non solo per non incorrere in niuna pena, ma per meritar quel premio eterno, che ci promette Cristo Signor nostro, il quale: *Diligentibus se remunerator est*: e Noi confidando nell'assistenza della Divina grazia, e nell'amore filiale di tutti, speriamo, *quod quæ præcipimus, & facitis, & facietis*.

Dato in Napoli dalle stanze della nostra habitazione nel Convento di S. Caterina à Formello dell' Ordine de' Predicatori della Provincia dell'una, e l' altra Lombardia, il dì 24. di Frebajo 1680. l' Anno sesto del nostro Pontificato Sipontino, e 'l primo del Cesenatense.

Fr. Vincenzo M. Card. Arcivesc. Vesc. di Cesena.

P. Can. Farella Segr.

Fin qui l'Instruttioni Orsine. Il di più delle quali si contiene nel mentionato memorabile Editto.

De' Commissarii per sollecitare, e agevolare l' esecutione dell' INSTRVTTIONI. §. X.

1. FOsse in piacer di Dio, che allo spesso non si havessero à trovar persone, che per poca peritia non sapranno, ò per negligenza trascureranno, ò per suggestione del nemico infernale, che cerca d'impedire il frutto della santa Visita, non vorranno attendere con quella carità, e diligenza, che si conviene, all'esecutione dell'Instruttioni, ò siano quelle del Cardinal Caracciolo, ò quelle del Cardinal Orsino, sopra per *extensum* registrate: che per ciò stimasi assai opportuno, che, oltre alle pene minacciate, e da minacciarsi a' negligenti, il Buon Vescovo deputi, tanto per la Città, quanto per ciascun luogo della Diocesi (si auverta però sempre, che il tutto segua senza alcuno dispendio de' Visitandi,) due, ò più Commissarii d'integrità, di zelo, e di dottrina necessaria, i quali ricordino, stimolino coloro, à quali spetta, che ciascuno le sue Instruttioni eseguisca, con rispondere a' Quisiti fatti, e con esibire gl'Instrumenti, Documenti, e altre scritture, che in virtù delle medesime Instruttioni debbono prodursi, ed esibirsi.

2. S. Carlo, frà molte altre cose, che pertinenti alla Visita preparatoria, a' Parochi, Rettori, e altri Prefetti di Chiese egli commettea, sì era che notificassero a' Sacerdoti, e ad altri, a' quali ne spettava l'esecutione, le loro instruttioni, acciocche preparassero gl'instrumenti scritture, e altri documenti; *Parochus alius-*

---

[a] S'esorta tutti all'osservanza dell'Editto, che tocca à ciascuno.

aliusve Ecclesiæ Rector, [a] *vel Præfectus, Sacerdotibus quoque, & aliis, quorum interest, Instructionem litteras de Scriptis, Tabulis, Libris, aliisque rei Ecclesiasticæ monimentis, cæterisque id generis maturè præparandis, quò visitandi ratio brevior, explicatiorque sit, significet*, &c.

3. Ottima cosa sarebbe, se le risposte alle trasmesse Instruttioni, il Visitatore le ricevesse prima di porsi in viaggio (non dourebbono onninamente mancare quelle de' Parrochi) per havere anticipatamente tempo di riflettere à ciò, che dourà decretare. Onde si deve usare particolare diligenza in isceglière buoni Commissarii; ed eccitare vivamente il loro zelo in cosa tanto importante.

4. Almeno questi Commissarii non manchino di operare, che il Visitatore le accennate risposte, scritture, instrumenti, e altri documenti, richiesti nell'Instruttioni, le trovi pronte all'arrivo in ciascuno luogo, acciocche quivi non si habbiano da aspettare tali esecutioni, e risposte: Il che sarebbe, e perdimento di tempo, ed interesse de' Visitandi.

Degli SCRUTATORI SECRETI: *che s'informino, e riferiscano gli abusi, e gli scandali per potervisi applicare il rimedio nella Santa Visita*. §. XI.

1. ACcadde bene spesso, che ciò, che si commette comunemente, comunemente si trascura: e benche speriamo, che s'habbiano in tutti i luoghi à trovare persone zelanti, che riveleranno, dove regnano, i peccati, gli abusi, e gli scandali accennati nel nostro preinserto Editto; e i Parrochi, cui tocca *ex officio*, quantunque siano per darne gli auvisi, e le relationi opportune; nondimeno, perche molte cose si debbono sapere concernenti gli stessi Parrochi, conviene da alcuni altri, à ciò specialmente deputandi, richiederne, e haverne rivelationi, e informationi. Ben l'auvertì, e con publico Decreto lo statuì il mentionato Cardinale Reginaldo Polo: *In* [b] *locis visitandis deligantur viri probi, bonæ existimationis, & graves quatuor, aut quinque, pluresvè, prò Cleri, & Plebis multitudine, qui VITAM, AC MORES, tàm LAICORUM, quàm CLERICORUM probè noverint, iique etiam jurejurando astringantur, ut liberè, omnique humano affectu remoto, ea indicent, & nisi probent ea, quæ referant, reiiciantur*.

2. Quindi il nostro Buon Vescovo elegga per gli luoghi visitandi, quattro, o cinque, o più persone di quelle qualità, che vengono prescritte nel recitato decreto del Cardinal Polo: *viri probi, bonæ existimationis, & graves*: con titolo di *Scrutatori segreti*, i quali fedelmente gli debbano riferire, *Vitam, & mores, tam Laicorum, quàm Clericorum*.

3. E perche al Vescovo non è lecito astringere con la pena della scomunica il Popolo à rivelare i peccati, e gli abusi, sicome la Congregatione del Concilio a' 14. di Gennajo 1610. ne auvertì l'Arcivescovo Burgense, al quale così rispose: [c] *Minimè quidem licere Amplitudini tuæ, visitare volenti, provocare populum, præsertim proposita excommunicationis pœna, ad crimina detegenda, sed tantùm gene-*

a Act. Ecclef. Mediol. Instruct. Visit. pagin 661. b Cardin. Reginal. Polus de reform. Angliæ Dec. 11.
c Ex tom. 3. litt. SS. limin in Archiu: Congr. Conc.

generaliter, & sine pœna comminatione, monere scientes abusus, & scandala, ut ea significentur Visitatori: perciò nell'Editto, di cui habbiamo rapportato la formola non si spiega cosa particolare, ma in generale vien esortato à rivelare gli scandali, e gli abusi, chi ne hà notitia.

4. Molto meno è lecito, ne pur in generale publicare Editto, affinche si rivelino i difetti del Clero, sicome apertamente la stessa Congregatione dichiarò *in Zamoren 27. Julii 1592.* [a] con lettere di questo tenore: *Ad detegenda, corrigendaque in Visitatione Clericorum, Secularium peccata, quamvis publica, censent Illustrissimi Patres; minimè quidem licere, Amplitudinem tuam per Edicta publica monere, ut revelentur, neque verò licere in Visitatione, quæ præparatoria vocatur, exigere juramenta à Visitatis*. E, conforme questa dichiaratione c'insegna, non è lecito dare il giuramento agli stessi visitati. [b] E ben vero, com'è parere di gravi Autori, che quando il Vescovo procede contra qualche persona in particolare, è lecito di dare il giuramento. Per tanto è necessario, che il nostro Buon Vescovo ponga tutto il suo studio in trovare buoni Scrutatori segreti, à quali potrebbe commetterſi, che particolarmente rispondano agl'infrascritti Quisiti, uno per uno, con fare le risposte distinte. Auvertendo di spiegare i nomi, e cognomi delle persone, delle quali si tratta, i luoghi delle loro habitationi, e altre circostanze.

QUISITI, sopra de' quali gli SCRUTATORI debbono riferire.

VNo de' più importanti Auvertimenti, che il Dottor delle genti diede al suo dilettissimo Vescovo Timoteo, si fù questo: [c] *Si quis autem Domui suæ præesse nescit, quomodo Ecclesiæ Dei diligentiam habebit?* Quindi la visita deve cominciare dalla Casa del Vescovo; della cui visita attuale, appresso parlaremo, e quanto alla visita preparatoria, della quale hora parliamo, douranno gli Scrutatori investigare, e con ecclesiastica libertà riferire.

1. Se alcun Famigliare del Vescovo di qualsisia grado, e conditione, ò altri che nella Casa di lui dimorino, osservino le Regole della Vita decente a' Ministri de' Ministri di Dio, e che noi habbiamo distintamente rapportata nell' Annotatione all'Auvertimento VII. ò pure vi sia delle medesime Regole qualche trasgressione, e se qualcuno habbia bisogno di correttione, e di emendatione, ò pure vi sia altra cosa da rimediare.

2. Se i Ministri del Vescovato, Vicarj Generali, Auvocati, Procuratori Fiscali, Vicarii foranei, Cancellieri, Notari, Carcerieri, Cursori, Esecutori, e altri sotto qualunque titolo s'appellino, tanto nella Città, quanto ne' luoghi della Diocesi, che in qualunque modo servono al Tribunale Vescovale, adempiano diligentemente, e spassionatamente il loro officio, ò pure alcuno di essi si faccia tirare da humani rispetti, da raccomandationi, da offerte, e da regali, e se nell'esiggere gli emolumenti eccedono oltre alle somme, che sono permesse nelle Tasse, ò in altra maniera non osservino le cose, che debbono osservare.

Essendo gli Ecclesiastici inalzati à sublime stato, [d] ed esposti agli occhi,

a Ex tom. 6. litt. SS. limin exist. in Archiu. Congr. Conc.
b Genuen. in Prax. cap. 2. & alii.
c 1. Tim. 5.
d Concil. Trid. sess. 22. cap. 1. de reform.

affinche rimirati da'laici, questi *in eos tamquam in speculum oculos coniiciant, ex iisque sumant, quod imitentur*; gli Scrutatori debbono con particolarissima diligenza esplorare la vita, e costumi, e l'adempimento dell'officio di ciascuno Cherico, ò sia d'ordini minori, ò maggiori, per riferire.

3. Se i Parrochi, Arcipreti, Pievani, ò altri, che hanno cura d'anime risiedano, e amministrino per se stessi lodevolmente, ò negligentemente la cura dell'anime. E se nell'amministratione del Battesimo, Eucaristia, Penitenza, ed Estremauntione, chiamati di giorno, ò di notte, diligentemente, e speditamente accorrano ad amministrargli, e se manchino in cosa alcuna nel loro officio, e in che.

4. Se per negligenza di tali Ministri sia morto niuno, senza haver ricevuto alcuno de'mentionati quattro Sagramenti.

5. Se i Parrochi, e altri tenuti à visitare gl'Infermi, massime costituti nell'estremo, siano in ciò negligenti, e se tralascino di rendere in tanto preciso bisogno la dovuta assistenza, ed ajuto, e se ciò adempiano per se stessi.

6. Se i Parrochi, ò altri, cui spetta, tenuti ad insegnare la Dottrina Christiana, adempiano diligentemente questo officio, e se spesse, ò rare volte, e se per se stessi, ò per mezzo di altri.

7. Se nell'amministratione de'Sagramenti ricevano alcuna cosa da colui, à chi gli amministrano.

8. Se nelle Domeniche sermoneggiano al Popolo, e se spieghino i Misteri, e Riti della santa Messa.

9. Se denuncino al Popolo nella Domenica tutte le feste, e tutte le Vigilie, che possono accadere nella settimana. Se, e quali Editti publichino al Popolo.

10. Se tanto i sudetti Parrochi, come tutti gli altri Rettori di Chiese, Arcipreti, Canonici, Heddomadarii, Cappellani, e Beneficiati con qualunque titolo s'appellino, sodisfacciano alla lor obbligatione, e specialmeote circa la celebrationedelle Messe, che devono celebrare per gli loro Beneficii, overo per qualsivoglia altro titolo: E se si recitino, e si celebrino ne'tempi, ed hore debite, e sopra tutto con quella riverenza, che si può maggiore al tremendo sagrificio.

11. Se nella Cattedrale, nelle Collegiate, e in altre Chiese, dove sia l'obbligatione, si recitino devota, ò irreverentemente i Divini Officii, e altre sagre funtioni con i debiti sagri Riti. E se quando si recitano, i Laici intervengauo in Choro; e se vi sia alcun bisogno di rimediare ad abusi, che vi fossero.

12. Se Cherici d'Ordini Minori, ò sagri, Beneficiati, e non Beneficiati vadano in habito, e tonsura decente, e se servano alle Chiese.

13. Se alcuno del Clero, ò di Ordini Minori, ò Maggiori, non sia di honesta vita, se habiti con Donne, e se queste gli siano congiunte, e in che grado, ò se dia scandalo v. g. se giuochi à giuochi illeciti, e se a'leciti, giuochi publicamente, ò attenda a'negotii, e mercatantie, ò stia à servigio di laici, se habbia alcuna pratica scandalosa, e se conversa con huomini facinorosi, e se alcuno sia solito d'andare vagando di notte tempe, sonando, ò cantando, e se vada armato.

14. Se nella Città, overò ne'luoghi della Diocesi vi siano sospetti di heresia.

15. Chi tenga, ò legga libri osceni, ò prohibiti.

16. Chi

16. Chi tenga in casa Immagini, ò statue oscene.

17. Chi vesta indecentemente con offesa di Dio.

18. Se vi siano Bestemmiatori.

19. Se vi siano malefici, ò altri dediti à simili enormità spettanti al Sant' Officio.

20. Se vi siano scomunicati, sospesi, ò interdetti, e da che tempo, e per qual causa.

21. Se vi siano non comunicati nella prossima passata Pasqua.

22. Se vi siano irreverenti nelle Chiese. Se quivi si commettano dell'indecenze.

23. Se gli huomini stiano nelle Chiese, separati dalle Donne.

24. Se vi siano Trasgressori habituali delle feste.

25. Se vi sia chi non oda Messa ne'giorni festivi di precetto.

26. Se vi siano publici Usurarj.

27. Se vi siano pubblici Concubinarii.

28. Se vi siano Adulteri.

29. Se vi siano altri notorii peccatori, ò in qualunque modo publici scandalosi.

30. Se vi siano Giocatori scandalosi.

31. Se vi siano Inimicitie gravi, e frà quali persone.

32. Se nel governo del Seminario, nell'adempimento dell'officio de'Deputati, de'Maestri, Officiali, Servidori, per tuttociò, che concerne tanto lo spirito, quanto la dottrina degli Alunni, e lo stato economico dello stesso Seminario, v'hà cosa bisognevole di prouvedimento, e in che.

33. Se ne'Monasteri di Monache, ò ne'Conservatorii di Donne sia alcun Inconveniente, o abuso, o altra cosa bisognosa di prouvedimento, sì nello spirituale, come nel temporale.

34. Se i Priori, Procuratori, Economi, Amministratori, e sotto qualsivoglia altro titolo si appellino, de'Monti di Pietà, di Monti di Morti, di Monti Frumentarii, di Spedali, e di Confraternità, di Adunanze, e di qualsivoglia altro luogo pio, adempiano fedelmente i loro ufficii, e se siano diligenti, o negligenti in pregiuditio del culto Divino, overo de'Poveri, e altri, a'quali appartiene di esser souvenuti; E se nell'essercitio degli ufficii, e dell'amministratione, si commetta qualche fraude circa l'entrate de'medesimi Luoghi pii, e se il Monte della Pietà, ò altri simili Monti nel prestare ritragga qualche emolumento, o pure faccia i prestiti gratis, e per atto di carità.

35. Se vi sia stato contratto qualche Matrimonio tra'Congiunti, in consanguinità, o in affinità, o che havessero altro impedimento; senzache ne habbiano impetrate le necessarie dispense.

36. Se vi siano Coniugati, che non cohabitino.

37. Se le Vedove, per dimostrar mestitia sogliano astenersi d'andare alla Chiesa nelle feste ad ascoltar la Messa, e per quanto tempo.

38. Se le Zitelle spose sogliano fare lo stesso, per mostrare erubescenza, prima, che contraggono Matrimonio, *per verba de præsenti*.

39. Quali abusi siano nelle Donne per esprimere i loro dolori, in occasione di morte di qualunque loro Congiunto.

40. Se alcuno, ò sia Cherico, ò Laico habbia venduto, ò permutato, ò dato a'Canoni, Beni di Chiesa, di Spedali, di Confraternità, Monasterii, Cappelle, ò di altri luoghi pii, senza le necessarie licenze.

41. Se vi sia alcuno Cherico, ò Laico, che tenga occupati Beni Ecclesiastici, tanto mobili, quanto stabili, v. g. Poderi, Censi, Canoni, Animali, suppellettili sagre, e non sagre, pertinenti à Chiese, Cappelle, Oratorii, Confraternità, Spedali, e ad altri luoghi pii in generale, ò in particolare, a'Beneficii, e a' Beneficiati, e da che tempo gli tengano occupati, e con qual pretesto.

42. Se quegli, i quali ne hanno le obbligationi, trascurino l'istaurationi necessarie alle loro Chiese, Cappelle, e ad altri Luoghi pii, e se lasciano incolti, ò in altra maniera lascino andare in rovina le Chiese, ò le Case, ò altri Beni de'loro Beneficii.

43. Se vi siano obblighi di Messe cantate, ò lette, di Anniversarii, e di preci, che non si adempiano, e se vi siano altre dispositioni di legati pii di qualsivoglia sorte, che non si sodisfacciano.

44. Se vi siano Maestri di Scuola.

45. Quanti Medici, e Chirurghi.

46. Quanti Notari.

47. Quanti Librari.

48. Quanti i Dipintori, e Scultori.

49. Quanti Tavernari, ò Osti.

50. Quante Ostetrici, ò Mammane.

51. Se vi siano poveri pupilli, e altre persone veramente miserabili.

Havuti, che haurà il nostro Buon Vescovo le risposte a'soprascritti 51. Quisiti, ritrovando, che siano stati riferiti abusi, scandali, e altre cose bisognose di prouvedimento, dourà, come à malori spirituali applicar i rimedi, e i preservativi, de'quali in riscontro hauremo à parlare appresso, quando trattaremo della Visita attuale, e in tanto per le notitie, che si faranno havute degli Scrutatori, è bene riflettere à quello, che hora soggiungiamo.

De' Quinternetti, e del Libro Pastorale. §. XII.

1. PRepari il Buon Vescovo, per portagli seco in Visita, un Libro, che chiameremo Libro Pastorale, e tanti Quinternetti, quanti, oltre alla Città, saranno i Luoghi della sua Diocesi, da visitarsi.

2. In ciascun Quinternetto douranno esser notate, in semplice Catalogo, tutte le Chiese, e altri luoghi pii, e ogni altra cosa spettante alla visita locale. Parimente dourà rapportarvisi, e notarvisi, come per un Indice, il qual basta, che s'intenda dal Vescovo, ciò che in virtù dell'ISTRUTTIONI, e QUISITI precorsi, sarà stato riferito da'Parrochi, dagli Scrutatori, e da altri, bisognoso di prouvedimento, eccettuate le cose spettanti alla Visita personale del Clero, che douranno notarsi à parte nel Libro Pastorale. Douranno questi Quinternetti servire

vire per Guida, e per Ispecchio in visitare, e dappoiche sarà stata fatta la visita, e prouveduto à ciascuna delle cose notate, ò sia pertinente à visita locale, o personale, farà nel margine questo -- o altro segno, affinche non resti cosa da visitarsi, e da prouvedersi.

3. Di questi Quinternetti parlando il mentovato [a] Monsignor Rinuccini Arcivescovo di Fermo dice:

Il frutto della Visita comincia dalla penna del Vescovo, e però sempre deve havere un Quinternetto in mano, e un Servidore vicino col calamajo. De'Quinternetti se ne fà uno per ciascùn Luogo della Diocesi, e in quello si scrive tuttociò, che occorre in quel luogo con la nota della Visita, se è la prima, o la seconda.

Nella Città se ne possono far molti, secondo le materie. Per esempio, uno, intitolato: Casa, e famiglia del Vescovo 1632. Prima visita. Un altro: Chiese della Città: un altro Seminario, *& sic de singulis*. Donde si può molto ben conoscere, che ad ogni Visita si deve rinovar Quinternetto, e porre la Nota di quell'anno, acciocche messi i Quinternetti insieme, si vegga in un'occhiata la comparatione d'un anno all'altro, e sappia il Vescovo per l'appunto quello, che si è megliorato, e peggiorato in quel luogo; cosa di tanto frutto, e consolatione, che io non sò vederla maggiore.

I Quinternetti della Diocesi saranno intitolati così: *Castelnuovo*: *Maggio 1631. Prima Visita*. E perche non si confondano, può il Vescovo havere una scancia, con tanti cassettini, quanti sono i Luoghi della Diocesi, e in ciascheduno mettere le scritture, e i Quinternetti della Visita, e stato dell'Anime.

Non è necessario di fare molto studio nell'ordine, col quale si devono scrivere le cose in ciascun Quinternetto, perche questi sono come i Repertorii, che ciascuno se gli fabbrica à suo modo, e basta, che il Vescovo s'intenda da se.

Fin quì Monsignor Rinuccino.

4. E se bene douranno dettarsi al Cancelliere, e da esso distendersi i Decreti, da farsi in Visita, come appresso si dirà, in parlarsi dell'officio del Cancelliero, nondimeno è spediente, che il Buon Vescovo in questi Quinternetti egli stesso noti in brevi parole, ciò, che deve eseguirsi, con fare anche qualche segno, che basta egli l'intenda, nel margine, per contrasegnare le cose, che deono essere eseguite, prima della partenza del Vescovo dal Luogo visitato. Spesso il Buon Vescovo haurà da andare scorrendo questi Quinternetti, per vedere, se sieno eseguiti i Decreti fatti, e richiederne l'esecutione da coloro, a'quali spetta, e havuto l'auviso dell'esecutione farvi anche qualche altro segno. Questo si stima buon mezzo di fare, che i Decreti in Visita siano eseguiti, e fare apprendere a'Visitati, che il Vescovo ci pensa, e ci preme, altrimenti partito il Vescovo dal luogo visitato (come spesso accade) non si pensa più all'esecutione de'Decreti. E per meglio accertare questa esecutione, ne parlaremo appresso, quando discorreremo della *Congregatione della Santa Visita*.

5. Nel libro Pastorale (di cui anche habbiamo fatto piena mentione nel Trattato della Sagra Ordinatione) dourebbe preventivamente esser descritto lo

[a] Ex M. S. Auvertimenti Pratici di monsignor Rinuccini.

Stato del Clero della Città, e Diocesi, con la diſtintione de'Luoghi, delle Parrocchie, e in ciaſcuna pagina, un Cherico, ò ſia d'ordini Minori, ò Sagri, con eſſervi notata la vita di ognuno, v. g. l'età, il grado, l'indole, i coſtumi, la dottrina, e la profeſſione, che eſercita. Nel mentionato Trattato della Sagra Ordinatione, habbiamo accennato diverſe pratiche per poter haver le notitie da ſcrivere queſte Vite; con l'eſempio particolarmente di San Carlo, che di tutti, e ciaſcuno del ſuo Clero ſapea le qualità, e gli chiamava tutti à nome, ancorche foſſero più migliaja in numero.

6. In queſto Libro Paſtorale, dovrà il Buon Veſcovo rapportare tuttociò, che i Parrochi, e gli Scrutatori in virtù dell'Inſtruttioni, e Quiſiti precorſi, haveranno riferito di ciaſcuno del Clero, acciocchè ſe ne poſſa valere in tutte le occorrenze, e ſpecialmente nel tempo della Viſita perſonale, della quale parlaremo nella terza parte del preſente Opuſcolo: ſiche il Veſcovo, quando dovrà fare la viſita perſonale, all'udire, che ſi preſenta avanti al ſuo coſpetto la tale, e tale pecorella, gli reſti ſolamente da vedere l'imagine corporale, giàche l'imagine viva, ch'è quella dell'anima, la dovrà haver ricavata, ed eſpreſſa nelle carte del ſuo Libro Paſtorale, e ſolamente con quella viſita dovrà, ò accarezzare la pecorella ubbidiente alle voci di Dio, *qui vos audit, me audit*, ò ammonirla, correggerla, e darle gli opportuni medicamenti, e preſervativi, perche ſi liberi, ò ſi preſervi da malori ſpirituali.

7. Il mentionato Libro Paſtorale, e Quinternetti, quando ſiano ben tenuti, e cuſtoditi, ed eſercitati, non dubito di affermare, che ſaranno le chiavi d'oro per aprire i teſori, che ſi acquiſtano da una Viſita ben fatta.

Della Viſita de'Luoghi eſenti. §. XIII.

1. Confidò di maniera il Sagro Concilio di Trento nella bontà, e nel zelo de'Veſcovi, che volle anche ſtatuire in ampliatione delle loro facoltà, intorno alla Viſita, accioche poteſſero viſitare, come Delegati Apoſtolici, Luoghi, e Perſone eſenti, ſe bene in caſi particolari ſi leggono diverſi Privilegi Apoſtolici poſteriori al Concilio, che eſimono da tal Viſita. E ben vero, che, con altri Privilegii, Bolle, e Decreti Apoſtolici è ſtata, ed è a'Veſcovi accreſciuta la facoltà, ſecondo le circoſtanze de'tempi, de'luoghi, e delle coſe, ed è paruto, e pare a'Santiſſimi Romani Pontefici.

2. Una tal Viſita, non ſolamente deve dirſi facoltativa, mà anche in moltiſſimi caſi precettiva a'Veſcovi, giuſta quella venerabiliſſima opinione, più volte da Noi nel decorſo della noſtra Opera riferita, degna in vero da intuonarſi ogni momento all'orecchie di tutt'i Prelati delle Chieſe, opinione degli Eminentiſſimi Interpreti del Concilio Tridentino:[a] *Che qualhora i Veſcovi non eſeguiſcono quei Decreti del Concilio Tridentino, che furono eſpreſſi con parole ſonanti obbligatione, peccano mortalmente.* Onde debbono rifflettere le timorate conſcienze de' Veſcovi, ſe queſta Dottrina entri, quando tralaſciaſſero di viſitare con l'ordinaria, ò con la delegata facoltà, venendo loro ingionto la Viſita con le parole del Tri-

[a] Veggaſi la noſtra Annotatione all'Avvertimento Quinto.

Tridentino: *Visitare non prætermittant*, overo con altre simili. Anzi v' è la dichiaratione della Congregatione de' Vescovi, e Regolari del seguente tenore:[a] *L' Ordinario PUO, come Delegato Apostolico, in vigore del Concilio di Trento sess. 24. cap. 9. e sess. 34. cap. 9.*[b] *e DEVE SOTTO PENA DI PECCATO, visitare i Luoghi esenti, che sono dentro i confini della sua Diocesi, ò più vicini ad essa.* 1616. *Messina 22. Aprile* 1615. *Giovenazzo 20. Gennajo.*

3. Mà quanto i renitenti sono stimolati con la pena del peccato, altrettanto per gli troppo fervorosi si suole addurre un' altra dichiaratione della medesima Congregatione de' Vescovi, e Regolari,[c] *Il Vescovo prima di visitare le Chiese privileggiate, deve haver visitate le sue.* 1599. *6. Settembre.*

4. Disposto, ch'egli sia il Visitatore à fare da Buon Vescovo le sante Visite de' luoghi esenti, vi s'incamina, assistito da validissime ragioni, che hà di farle. Imperciocche l'Ordinario hà l'intentione sua, fondata nelle Regole legali, di poter visitare tutte le Chiese, Luoghi pii, e Cherici della sua Diocesi. L'esentione però da tal visita si suole pretendere per Privilegi Apostolici, in virtù de' quali ne sono esenti v. g. le Chiese, e i Monasteri de' Regolari (eccetto alcuni, de' quali parlaremo appresso) e anche Chiese secolari, alcuni Monasterii di Monache, ed anche altri luoghi pii. Si suole altresì pretendere questa esentione dalla Visita, in virtù delle Fondationi, overo per altri legitimi titoli.

5. Se sossistano, ò non sossistano le esentioni, e'l Vescovo possa, ò non possa visitare, dipende dal tenore degli stessi Privilegi, ò di altri Titoli, per vedere se escludano espressamente il Vescovo dalla Visita; perche si possono dar de' casi, che un Luogo pio sia esente dall'Ordinario, ma non esente dalla Visita di lui, come Delegato Apostolico; essendo regola generale, che l'esentione dalla Visita richiede special mentione.

6. Mà è d'auvertire una cosa considerabilissima in tal proposito: che se gli Esecutori, ò altri Deputati da' Testatori fossero negligenti nel loro officio, il Vescovo può visitare, non ostante, che nella fondatione fosse stato escluso dalla Visita. Così più volte hà dichiarato la Congregatione del Concilio, e particolarmente in *Hispalen*, dove si trattava di Cappellanie, nella cui fondatione era stato il Vescovo escluso dalla Visita, e nondimeno fù riposto:[d] *Congregatio Concilii censuit, Episcopum non posse visitare, si aliter à fundatoribus statutum fuit. Posse tamen in casu negligentiæ Administratorum deputatorum ab ipsis Testatoribus, juxtà cap. Tua Nobis de Testam.*

7. La santa prudenza, che deve essere indivisibil compagna di tutte le attioni del Vescovo, deve in ispecial maniera rilucere, quando si accinge per visitare Luoghi esenti, dovendosi portare con soavità, e destrezza, prevenendo le difficoltà per superarle, e per evitar controversie, e impegni, massime con Laici. In tal proposito noterò un caso di S. Carlo. Questo santissimo, e prudentissimo Arcivescovo, in occasione di domandare dalla Congregatione del Concilio la risolutione del seguente dubbio.[e] *Cum cap. 13. in fine sess. 24. Concilium Tridentinum*

a Conc. Trid. c. 3. sess. 23.
b M. S. Nicol. com. Episcoporum verbo visita num. 21.
c Nicol. loc. cit.
d Ex Tomo 1. Decret. exist. in Archivo Congr. Conc.
e Relatum in Regesto Decret. Congregat. Concil. mensis Maii 1664.

velit, redditus fabricarum, quæ sunt de Iurepatronatus, prout Episcopo expedire magis videbitur, expendi debere: quæritur, an à fortiori istud locum habere debeat, etiã in illis fabricis, quæ non sunt de Iure patronatus; E non ostante, che la Congregatione rispondesse à suo favore col seguente Decreto; *Die* 14.*Aprilis* 1575.*Congregatio generalis Gesualdus, Columna, Senoneñ, Alciatus, Sancti Sixti, Carafa censuit, à majoritate rationis habere, non obstante cap.* 9. *sess.* 22. *quod videtur relinquere curam fabricarum Administratoribus earum, quia intelligendum est, secundum dictum cap.* 13. *in fine*: nulladimeno di mano del Cardinal Alciato, che fù uno de' più cospicui Luminari, che nel secolo passato risplendette nel Concistoro, primo Prefetto della Congregatione del Concilio, (che come dicesi) era stato anche Lettore di Sagri Canoni di S. Carlo, quando era, *in minoribus*, furono aggiunte le seguenti parole: *Amplius dictum est, ut ego privatis meis literis admoneam Cardinalem, ut MITISSIME agat hoc negotium, & HUMANITER AGAT cum Deputatis, ne excitentur nova rixæ*.

8. Quindi il nostro Buon Vescovo non deve scordarsi in tutte le cose, particolarmente della santa Visita, massime dove possono nascere controversie, impegni, e disturbi, di essere mitissimo, humanissimo, e prudentissimo; ed astenersi da certi atti violenti, v. g. come rispose la Congregatione de' Vescovi. *In Nullius* 17.Maii 1604.[a] *Non si deono romper le porte per visitare, ma dedurre le ragioni in Sagra Congregatione.* Ma auvertir si deve, che non per questo debbono tralasciarsi le Visite, mentre, quando non giovasse la soavità, la prudenza, bisogna, quando i casi il richieggano, con intrepidezza di petto apostolico venire ad ogni più efficace, e vigoroso mezzo, per esser ammesso alla santa Visita.

9. E benche questa materia di visitare Luoghi, e Persone esenti richiederebbe intero, e volominoso Trattato, e noi, (per quanto comporta la nostra debolezza) più opportunamente ne parlaremo nella nostra *Bibliothecæ Juris Ecclesiastici*, che, piacendo à Dio, daremo in luce; nondimeno non è fuor di proposito, che qualche cosa quà rapportiamo per notitia di alcune delle molte facoltà, che competono al nostro Buon Vescovo visitante, come Delegato Apostolico.

Capitoli di Cattedrali, e di Collegiate esenti.

10. SI possono dal Vescovo visitare, sicome espressamente l'hà disposto il Tridentino: [b] *Capitula Cathedralium, & aliarum majorum, illarumque personæ, nullis exemptionibus, &c. tueri se possunt, quominus à suis Episcopis, &c. per se ipsos solos visitari, corrigi, & emendari possint, & valeant*; e fù dichiarato[c] *in Viceñ.* 7.*Junii* 1601. con lettera di questo tenore scritta à quel Vescovo: *Licere sibi Capitulum suæ Cathedralis Ecclesiæ, utcumque exemptum visitare, auctoritate sibi tributa decreto cap.* 4. *sess.* 6. Auverte il dottissimo, e celebratissimo Monsignor Gio: Battista di Luca, che in Italia sono rari i Capitoli esenti, mà frequenti nelle Spagne, e in altre parti Oltramontane. Il che è tanto vero, che il

a Nicol. M. S. Episc. verbo Visita num. 15. b Concil. Trid. c. 4. sess. 6.
c Ex tom. 3. litt. SS. Limin. pag. 4. in Archiv. Congr. Concil De Luca in adnotat. ad S. C. T. disc. 5. n. 14.

il Reverendissimo Capitolo Napolitano, che in tutt'i tempi hà fiorito, e fiorisce d'ogni desiderabile prerogativa di spirito Ecclesiastico, e di Dottrina, onde hà meritato la laude di esser *Seminario di Vescovi*, havendo preteso di essere Capitolo esente, siche in caso havesse da procedersi contra i Capitolari, vi dovesse concorrere il consiglio de'due Aggiunti, [a] prescritti dal Tridentino per gli Capitoli esenti; l'Eminentissimo Cardinal Caracciolo Arcivescovo, resistendo à questa pretensione, riportò dalla Congregatione del Concilio à dì 14. Marzo 1671. questa dichiaratione: *Eminentissimum Archiepiscopum posse procedere absque Adjunctis*.

11. E se talhora il Capo di qualche Capitolo havesse per legitimo titolo la facoltà di visitare le persone capitolari, e anche le Chiese, soggette allo stesso Capitolo, non per questo può essere impedito il Vescovo dalla Visita, la quale cumulativamente può appartenere al Capitolo, il quale la deve fare separatamente dal Vescovo: E se qualche visitato sarà stato punito dal Capitolo, non può di nuovo esser punito dal Vescovo: [b] *Nullius 14. Decembris 1594 Congregatio Concilii censuit, Decreto cap. 4. sess. 6. non prohiberi quin Decanus, & Capitulum, si tamen id sibi legitimè competat, possit visitare ipsum Capitulum, singularesque personas, sibi subjectas, cumulativè tamen cum Episcopo, verùm seorsim ab eodem, nec Episcopus denuo punire, & corrigere super eodem. in quo aliquis legitimè in visitatione fuit punitus, & correctus ab ipso Decano, & Capitulo.*

12. E anche si possono visitare per mezzo d'altri Visitatori, [c] quando il Vescovo fosse impedito *Veronen̄ 24. Aprilis 1595. quamvis ad Canonicos Jus visitandi Ecclesias, ipsis subjectas ex Privilegio, vel concordia pertineat, non ideò tamen Episcopum prohiberi, quin easdem Ecclesias seorsim ab iis possit visitare per se, vel, si impeditus fuerit, per suum Visitatorem.*

13. Se il Vescovo, come dianzi si è notato, può visitare i Capitoli esenti delle Cattedrali molto più può, e deve visitare le Collegiate esenti, sicome fù risposto all'Arcivescovo di Calagorra [d] 2. *Februarii 1607. Congr. Conc. censuit, Concilium Tridentinum jubere, ut Amplitudo tua Collegiatas exemptas per se ipsam visitet.*

Altre Chiese esenti.

14. Non solamente le Cattedrali, e le Collegiate, mà ancora tutte le altre Chiese esenti possono, e debbono essere dal Vescovo visitate, giusta la dispositione del Sagro Concilio Tridentino: [e] *Locorum Ordinarii Ecclesias quascumque, quomodolibet exemptas, authoritate Apostolica, singulis annis visitare teneantur.* Mà come auverte Fagnano: *Si seculares sunt, Episcopus potest eas visitare, [f] etiamsi sint commendatæ, & sive illis immineat, sive non, animarum cura.* Mà se fossero Chiese Regolari, non curate, ne commendate, ma servite da'Regolari, il Vescovo non può visitarle, ostandogli una dichiaratione della Sacra Congregatione del Concilio, riferita dal medesimo Fagnano.

Chie-

---

[a] Relat. in Synodo 3. Diœces. Card. Caracciol.
[b] Ex tom. 8. Decr pag 154 exist. in Arch. Cong. Cōcil.
[c] Ex dicto Tom: 8 pag 221.
[d] Ex tom. 3. litt SS. lim pag. 56 exist. in d Archivio.
[e] Concil. Trid. c. 8 sess 7. ref.
[f] Fagnan. in cap. Grave de off. Ordin. num. 11 & 17.

Chiese Parrocchiali de' Regolari.

15. QUeste Chiese Parrocchiali, ò siano secolari, e che si conferiscano da' Regolari, ò siano de' Regolari, perche questi vi esercitano la cura dell' Anime di persone secolari, sono sottoposte alla visita del Vescovo. Quindi inerendosi alla dispositione del Tridentino, [a] la Congregatione diede fuori la seguente dichiaratione: Elneñ 12. *Augusti* 1604. *Congreg. Concilii censuit, licere Episcopo Parochiales, si in eius Diœcesi, & secolares sint, absolutè visitare.* [b] (di queste Parrocchiali spettava all'Abate di S. Benedetto la collatione, mà il concorso si faceva dal Vescovo) *Quod si sint regulares, competere Episcopo jus illas visitandi in his, quæ curam animarum, & Sacramentorum administrationem concernunt, juxta Decretum Cap. 11. sess. 25. de regul.*

16. Mà se si trattasse di Parrochiali, e la cui collatione spettasse a' Regolari, che vi esercitassero giurisdittione Episcopale, e temporale, non può il Vescovo visitarle, sicome dalla medesima Congregatione fù risoluto in antiqua *Squillaceñ*.

17. Per la Visita delle Parrocchiali de' Cavalieri Gerosolomitani soffraga a' Vescovi la Constitutione del B. Pio V., [d] che dà regola in tal materia, e ne habbiamo anche special dichiaratione della Congregatione del Concilio in Salamãtin. 20. Febr. 1607. [e] *Parochiales S. Joannis Hierosolymitani, & Presbyteros, in eis curam animarum exercentes, posse ab Amplitudine tua visitari, tanquam Sedis Apostolicæ delegata, ex declaratoria Constitutionis S. M. Pii V. hæc de re edita, ea igitur facultate Amplitudinem tuam naviter uti debere.*

18. In che poi debba consistere la visita di questi Parrocchiali, ne parlaremo appresso nella Seconda Parte, quando trattaremo della Visita attuale.

Beneficii Ecclesiastici curati, uniti a' Cattedrali, a' Collegiate, a' Monasterj, e ad altri luoghi pii.

19. SOno soggetti all'annua Visita del Vescovo, in virtù del cap. 7. sess. 7. i Beneficii curati, che sono uniti à Cattedrali, à Collegiate, e ad altre Chiese, a' Monasterii, e à qualsivoglia altro luogo pio; E deve esser peso dello stesso Vescovo il vedere, che vi eserciti lodevolmente la cura dell'Anime.

20. Concordano le dichiarationi della Congregatione del Concilio, la quale in Salamantinã 20. Febr. 1607. rescrisse à quel Vescovo: [f] *Quoad aliam Parochialem VNITAM Monasterio Monalium S. Jacobi de Spata, licere Amplitudini tuæ illam visitare, vigore Decreti c. 7. sess. 7. & quatenus etiam unita non esset, sed ad Moniales non pertineret, habere Amplitudinem tuam, facultatem illam visitandi ex cap. 11. sess. 25. de regul. Quoad Parochiales Monialium Ordinis Militiarum, procul dubio includit ex Decreto 22. eiusdem sess.*

21. Ne

a Concil. Trid. c. 11. sess. 25. reg. b Ex tom. 3. litt. SS. lim. pag. 36. exist. in Arch. Congr. Conc.
c Ex tomo 1. decr pag. 165. in d. Arch. d Bulla B. Pii V 136 exposcit.
e Ex d. to. 3. litt. pag. 81. f Ex tom. 3 litt. SS. Lim. pag. 81. in d. Archivo.

21. Ne può esimere dalla Visita la residenza ordinaria del Superiore Regolare, sicome fù rescritto col seguente tenore: [a] 2. *Martii* 1595. *Congregatio Concilii censuit, Episcopum posse ex cap.7.sess.7.visitare Ecclesias Parrochiales, UNITAS Monasterio Canonicorum Regularium, tametsi Generalis in eo sedem ordinariam habeat*.

22. Mà queste visite s'intendono cumulative co'Superiori Regolari: [b] *Pennen. Congregatio Concilii censuit, Ecclesias, Regularibus subiectas, in quibus instituuntur Presbyteri sæculares, etiam si nullius sint Diœcesis, visitari posse à Viciniore ex cap 9.sess.25. cumulativè tamen cum Superiore Regulari: ideo excedere Episcopum, prohibentem præstari obedientiam Superioribus Regularibus, quibus tales Ecclesiæ subiectæ sunt, tanquam membra Monasterii, aut aliàs UNITÆ existunt*.

23. Quando però si tratta di Chiese rurali, si deue auvertire, che vi concorrano le conditioni descritte in [c] *Perusina* 3.*Aprilis* 1650. *An Episcopus possit visitare Ecclesias rurales, quæ sine cura existunt, nec in eis viget observantia regularis, UNITAS, seu membra Monasteriorum Regularium, seu militiarum exemptarum, etiam S.Io. Hierosolymitani; Congregatio Concilii censuit, non posse visitare hujusmodi Ecclesias rurales, nisi adhuc remanserint sæculares, vel sint commendatæ, vel habeant curam animarum*.

24. In questa materia di Chiese, unite v'hà la Constitutione di Pio V. [d] che serve per regola delle facoltà de'Vescovi, e noi ne rapportiamo quì la seguente dichiaratione; [e] *in Aquilegien. Januarii* 1585. *Congregatio Concilii censuit, Vicarios, etiam temporaneos non posse in Parochialibus, Collgiatæ Ecclesiæ UNITIS, deputari, nisi prævio examine, & approbatione D. Patriarchæ, sive eius Vicarii, juxta cap. 7. sess.7.& Constitutionem Pii V. & sic deputatos posse ad nutum Capituli, necnon ab ipso quoq; Ordinario amoveri. Obseruandum tamen esse, ut amotio deputatorũ non fiat, nisi postquam à Capitulo, loco illorum, qui amoventur, alii nominati fuerint, & ab Ordinario, ut supra, approbati, aut donec Capitulum alios nominaverit, per Ordinarium curæ animarum provisum fuerit. Porrò in Universitatibus illarum Ecclesiarum, in quibus Capitulum habet jus visitandi, servandum esse Decretum cap. 3. sess. 24. aut Visitatores à Capitulo deputandi, prius à D.Patriarcha examinentur, eidemque postea Visitationis factæ, infra mensem, ratio reddatur, & nihilominus licere etiam Patriarchæ, aut, eo impedito, ejus Visitatori easdem Ecclesias seorsim ab his, visitare*.

Spedali, Collegii, Confraternità di Laici, Monti di Pietà, e altri luoghi pii esenti.

25. SImilmente i Vescovi, come Delegati Apostolici, possono in virtù del mentionato Sacro Concilio, visitare [f] *Hospitalia, Collegia quæcunque, ac Confraternitates Laicorum, etiam quas scholas, sive quocumque alio nomine, vocant, non tamen, quæ sub Regum immediata protectione sunt, sine eorum licentia, Eleemosynas Montis Pietatis, sive Charitatis, & pia loca omnia, quomodocumque nuncupentur,*

a Ex tomo 8. decret. pag 106. existen. in d. Arch. b Ex. tom. 4 decr. pag 205 exist. in d. Arch.
c Ex tom. decr. 19 pag. 39. exist. in dicto Archivio. d Bulla B. Pii V.
e Ex tom. 4. decr. pag. 22. in Arch. Congr. Conc. f Concil. Trid. c. 8. sess. 7. 22. reform.

tur, etiamsi prædictorum Locorum cura ad Laicos pertineat, atque eadem pia loca exemptionis priuilegio sint munita.

26. Quando gli Spedali si pretendono esenti,[a] il Vescovo non deve essere escluso dalla Visita fin à tanto, che non costi del privilegio, overo dell a fondatione, che lo escluda da tal visita: così fù dalla medesima Congregatione risoluto *in Viterbien. 19. Septembris 1637.* e talhora è stata data special commissione all'Ordinario, di visitare Spedali, senza pregiuditio delle ragioni delle parti; *Perusin. 7. Febr. 1592.*[b] *Episcopo Perusino commissa ex speciali delegatione Apostolica fuit visitatio Hospitaliũ Mercatorum, & Cambii sine præiudicio iurium ambarum partium, & priuatis litteris admonitus fuit ipse Episcopus, ut, completa Visitatione, quicquid sibi compertum fuerit, ad sacram Congregationem referret.*

27. Se gli Spedali fossero esenti dalla Visita in virtù di fondatione, si auverte, che come di sopra generalmente per tutti i Luoghi pii esenti habbiano notato, si può dal Vescovo vedere, se si eseguiscano le volontà de fondatori, in virtù del *Cap. Tua Nobis de testam.* e in particolare per gli Spedali, ne habbiamo la seguente dichiaratione [c] *in Derthusen. 27. Maii 1634. Congregatio Conc. censuit, Episcopum posse, & debere Hospitale generale Civitatis visitare ad præscriptum cap. 8. sess. 22. reform. nisi in limine fundationis fuerit ab Ordinarii visitatione exemptum, quo casu non posse visitari, PRÆTERQUAM si idem Episcopus videre voluerit, an piæ testantium voluntates EXECUTIONI DEMANDENTUR. Quo verò ad redditionem rationis, ad eundem Episcopum omninò esse reddendam; quod si ex privilegio, vel consuetudine, vel aliqua alia ratione, aliis esset reddenda, eisdem reddendam esse, adhibito Episcopo, nisi in fundatione expressè cautum esset, quod rationes Ordinario non sint reddenda, nec cum illius interventu.*

Confraternità esistenti dentro i Chiostri de' Regolari.

28. SE il Vescovo possa, ò non possa visitare queste Confraternità, si leggono appresso gli Autori diverse opinioni, e si hanno anche Decreti di Congregationi, i quali à prima faccia, pare, che pungino frà di loro, mà si conciliano con le diversità de' fatti, da' quali sono emanati i Decreti sudetti.

29. Per l'affirmativa rapportiamo due dichiarationi, una *in Nucerin.* e l'altra *in Comen.* della Congregatione del Concilio. La prima è questa,[d] *Nucerin. Congregatio Concilii censuit, Confraternitates Laicorum in Ecclesiis Regularium exemptorum institutas, subesse iurisdictioni, & Visitationi Episcopi, illasque ab eo visiri posse, necnon illarum Cappellas, in eisdem Ecclesiis Regularium existentes, in his tamen, quæ Confraternitatum administrationem respiciunt; & si Confraternitatibus incumbit onus manutenendi Altare, & illius cultum, Episcopum posse visitare circa ea, quæ respiciunt ipsam manutentionem, cultum, & ornamenta Altaris, seu Cappellæ, onera Missarum, atque Divinorum Officiorum, ibidem celebrandorum, & circa ea omnia, quæ ad obligationem earundem Confraternitatum relationem habent.*

30. La seconda dichiaratione, che non discorda dalla prima, è del tenor seguente:

---

a Ex tom. 15. decr. pag 600 exist. in Arch Cong. Conc. b Ex tom lit. P. pag. 133 exist. in Arch. Cõgr. Cõc. c Tom. in 15. decr. pag 73. in d. &o Arch. d Lib. 14. decr. pagin 215 existen. in Arch. Cong. Conc.

guente: [a] *Comen. 15. Februarii 1642. in Comen. visitationis: inter Episcopum ex una, & Monachos Cœlestinos, ac Confraternitatem Sanctissimæ Annunciatæ, ex altera, utraque parte audita, Congregatio Concilii censuit, dictam Confraternitatem, illiusque Oratorium subesse jurisdictioni, & Visitationi Episcopi Comensis, etiam si intra septa eorundem Monachorum existant, nec non per eundem Episcopum visitari posse Altare ejusdem Oratorii, si eidem Confraternitati incumbat onus illud manutenendi, & illius cultum. In his tamen, quæ respiciunt ipsam manutentionem, cultum, & ornatum ipsius Ecclesiæ, onera Missarum, ac Divinorum Officiorum, ibidem celebrandorum, & circa ea omnia; quæ ad obligationem eorundem Confratrum relationem habent.*

31. Per la negativa, rispetto però alla Visita delle Cappelle, e degli Oratorii di Confraternità laicali (mà non nel resto, che può, e deve dal Vescovo visitarsi) habbiamo lettera del seguente tenore, della Congregatione de' Vescovi, e Regolari, scritta in tempo, che n'era Segretario Monsignor Altieri Vescovo di Camerino, dipoi Cardinale, e che dopo il Cardinalato, sedette nella Sede Apostolica con Nome di Clemente X. [b] *Al Vescovo di Ventimiglia Illustre, e Molto Reverendo Monsignore come fratello. Essendosi riferito in Sacra Congregatione dall'Eminentissimo Signor Cardinal Santa Croce la Causa della differenza, che verte trà V. S. e li Frati Osservanti Riformati di Sospello in cotesta Diocesi, circa la visita, ch'egli pretende di fare ad una Cappella, ò Oratorio sotto il titolo di S. Maria della Misericordia, che i medemi hanno nel Cimiterio, unito alla loro Chiesa, e conceduto alli Confrati di detta Cappella; Questi Eminentissimi miei Signori mi hanno comandato di scriverle, che quando si tratta di Confraternità, ò Oratorii laicali, esistenti dentro le Chiese, ò Chiostri de' Regolari; ella secondo i Decreti della medesima S. Congregatione, può come Ordinario visitare i loro beni, & entrate, rivedere i conti, e l'amministrationi, se l'elemosine, che si danno per adornare, e mantenere la Cappella, e le supellettili siano spese fedelmente; & impiegate in beneficio degli Altari, e conoscere se sono sodisfatti gli oblighi, spettanti à i fratelli ascritti, senza visitare Cappella, ò Oratorio, ne far altri atti positivi più degli circonscritti, come sopra. Io però lo significo à V. S. affinche si contenti di governarsi in tal conformità, e Dio la prosperi. Roma 20. Luglio 1663. Di V. S. Come fratello. Martio Cardinal Ginetti. Emilio Vescovo di Camerino Secretar.*

32. Ne si deve dire, che le Dichiarationi della Congregatione de' Vescovi, e Regolari, contenute nella predetta lettera, per quello, che riguarda la visita delle Cappelle, ò Oratorii, (giache nel rimanente non vi è discrepanza) discordino da quelle, dianzi riferite della Congregatione del Concilio, mentre, come si è accennato, dalla diversità de' fatti, v. g. di conditioni apposte nelle fondationi, e simili nascono le risolutioni, le quali non sono applicabili à tutt' i casi, e à tutt' i luoghi.

Monasterii, Abbatie, Priorati, e Prepositure, che si danno in Commenda, dove non è l'osservanza regolare.

33. IN virtù del Sagro Concilio Tridentino debbono dal Vescovo, [c] come Delegato Apostolico visitarsi ogni anno: *commendata Monasteria, etiam*

a Ex tom. decr. anni 1642. in d. Archiu. b Apud Lantuscam in Theat. Regul. verbo Confraternitas.
c Concil. Trid. c. 8. sess. 21. reform.

etiam Abbatiæ, Prioratus, & Præpoſituræ nuncupata, in quibus non viget regularis obſervantia, necnon beneficia, tam curata, quam non curata, ſecularia, & regularia qualitercunque commendata, etiam exempta. [a] Mà come oſſerva Fagnano, queſta viſita non hà luogo in quei Monaſterii, e in que'Priorati, che ſtanno ſotto il reggimento de'Capi degli Ordini loro, come ſi dichiara dal medeſimo Concilio *cap. 20. ſeſſ. 25. reg.*

34. E concorda la ſeguente dichiaratione: [b] *Die 16. Septembris 1662. Congregatio Concilii cenſuit, Prioratus, ſivè Monaſteria commendata, in quibus non viget regularis obſervantia, Epiſcopi, tanquam Apoſtolicæ Sedis delegati, viſitationi jubeſſe.*

35. E quanto à quei Monaſterii, ne' quali non è oſſeroanza regolare, ne habbiamo la dichiaratione magiſtrale del ſeguente tenore 16. [c] *Septembris 1662. Quoad Monaſteria, ſive Prioratus Clauſtrales, in quibus divinum cultum negligi, & regularem diſciplinam collapſam eſſe, narratur, Sacra Congregatio ſæpe aliàs reſpondit, niſi hujuſmodi Monaſteria, ſivè Prioratus ſuorum Ordinum Capitibus ſubſint, ac ſe ſe in Congregatione redigere neglexerint, adeout propriis regularibus Viſitatoribus careant, poſſe juxta cap. 8. ſeſſ. 25. de reg. ab Ordinariis locorum viſitari, & corrigi.*

Monaſterii di Monache ſoggetti a' Regolari, ò in altra maniera eſenti.

36. PEr la viſita di queſti Monaſterii, oltre alle notorie facoltà, che a' Veſcovi, come Delegati Apoſtolici, ſi concedono dal Sagro Concilio Tridentino [d] *cap. 5. ſeſſ. 25. reg.* vi hà la Bolla di Gregorio XV. [e] *de exempt. Privil.* che comincia *Inſcrutabili*, emanata a' 5. Febr. 1622. che dà regola in queſta materia; e di più vi ſono le Dichiarationi della medeſima Bolla, emanate dalla Congregatione del Concilio, molte delle quali ſi leggono, impreſſe appo la medeſima Bolla, e ve n'hanno dell'altre, che ſucceſſivamente ſono emanate dalla medeſima Congregatione, ed ancorche sieno notorie, nondimeno non ſarà fuor di propoſito, addurne una, che è magiſtrale, la quale non ſolamente parla di Viſita, mà è comprenſiva d'altre facoltà, ed è del ſeguente tenore: *In Suveſſionen. 16. Septembris 1662.* [f] *Congregatio Concilii cenſuit, ad Epiſcopum pertinere voluntatem Virginum ad regularem habitum, aut ad profeſſionem, etiam in Monaſteriis exemptis, admittendarum explorare. Proùt Sanctimonialium Confeſſarii, tùm Ordinarii, tùm extraordinarii examen, atquè approbationem ad ipſum Epiſcopum ſpectare; eundemque dictarum Sanctimonialium Monaſteriorum clauſuram, etiam antequam ipſius clauſuræ violatæ probatio ulla, aut ſuſpicio præceſſerit, inconſultis ipſis Regularibus, eorumque non expectata negligentia, tanquam Sedis Apoſtolicæ Delegatum, viſitare poſſe, & hujuſmodi viſitationi inobedientes, aut contradictores, etiam cenſuris eccleſiaſticis coercere.*

37. E la viſita può farſi dal Veſcovo tante volte, quante gli parerà, ſicome per

---

a Fagnan. in cap. Grave de effic. ordin. nu. 17. b Ex tom. litt. SS. lim. anni 1662. in Archivo Congr.
c Loco mox citato. d Concil. Trid. e Bulla Gregor. XV.
f Ex tomo litt. SS. lim. anni 1662. in Archivo Congr. Conc.

per lo celebre Monasterio Regio delle Monache di S. Chiara di Napoli l'hà dichiarato la Congregatione del Concilio, ed io hò veduto, che il Cardinal Caracciolo Arcivescovo, l'hà visitato più volte.

38. Può anche il Vescovo farsi rendere conto dell'amministratione de' beni temporali de' Monasterii di Monache esenti, sicome ne parlaremo nella seconda parte di questo Opuscolo, quando tratteremo dell'esigere i conti dell'amministratione dell'entrate de' luoghi pii. Di quello, che si suole vedere nella Visita delle Clausure de' Monasterii esenti, e non esenti, ne parlaremo appresso nella seconda Parte, ove trattaremo della visita attuale.

Chiese Nullius, *e altre esistenti nel Territorio del Vescovo.*

39. Doppo haver il Sagro Concilio molte cose statuito circa la Visita, da farsi da' Vescovi, come Delegati dalla Sede Apostolica, de' beneficii esenti, dichiarò, che le stesse cose dovessero haver luogo nella visita di quelle Chiese secolari, che sono a *Nullius: quæ aliàs sub fel. record. Paul. III. & nuper sub Beatissimo Domino nostro Pio IV. hoc eodem Concilio, de adhibenda ab Ordinariis diligentia in beneficiorum, etiam exemptorum visitatione, constituta sunt; eadem etiã in iis Ecclesiis secularibus observentur, quæ in Nullius Diæcesi esse dicuntur, ut ab Episcopo, cuius Cathedralis Ecclesia est proximior, si id constet, alioquin ab eo, qui semel in Concilio provinciali à Prelato loci illius electus fuerit, tanquam Sedis Apostolicæ delegato, visitentur, non obstantibus privilegiis, & consuetudinibus, quibuscumq; etiam immemorabilibus.*

40. Mà auvertir si dee, che le Chiese *Nullius* sono di due specie, una è di quelle Chiese, che sono dentro i fini della Diocesi di qualche Vescovo; e l'altra specie è di quelle Chiese, che non solamente sono *Nullius*, mà di più hanno il territorio fuori de' fini di qualsiuoglia Diocesi, e il loro proprio Prelato vi esercita giurisdittione quasi Episcopale. Quelle della prima specie possono, e debbono essere dal Vescovo visitate; mà quelle della seconda specie non possono essere visitate dal Vescovo, siccome è l'opinione comune de' Dottori, anzi è il sentimento b della Rota Romana, della quale, in proposito vien riferito lungo catalago di Decisioni; E, come auverte il Cardinal Gio: Battista di Luca, queste Chiese, che sono fuori di Diocesi, e col territorio separato, e il loro Prelato vi esercita la giurisdittione, quasi Episcopale, si visitano talhora da' Vescovi, c *non jure suo, atque ad eius beneplacitum, sed quando à S. Sede Apostolica demandetur.* E Fagnano riferisce una Dichiaratione della Congregatione del Conlio in Feretran.: d *Concilium Tridentinum attribuisse Episcopo jurisdictionem in exemptos, & eorum subditos, dummodo tamen sint intra Diæcesim ipsius Episcopi.* Può bensì il Vescovo viciniore ne i luoghi delle Chiese *Nullius*, ancorche esistenti fuori del Territorio del Vescovo, e ancorche vi sia il Prelato, anche Regolare con giurisdittione, quasi Episcopale, esercitare altre facoltà, v.g. di concedere agli Ordinandi di tali luoghi le dimissorie agli Ordini, esaminare i loro

titoli

a Concil Trid. c. 9. sess. 24.
b Rosa de Resid. Episc. c 4 sess 6 de Visit. nu. 488.
c De Luca in adnotat. ad S. C T. discur. 5.
d Fagnan. in cap. Grave de offic ordin nu 23.

titoli Patrimoniali, ficome pienamente ne trattiamo nell'Opufcolo della Sagra Ordinatione, §.XV.

41. Anzi quando fi tratta di Chiefe *Nullius*,[a] efiftenti dentro il territorio, fi deve haver riguardo, che fieno Chiefe fecolari, perche *fi funt Regulares*, come offerva Fagnano *Epifcopus non poteft eas vifitare, nec ullam in eis auctoritatem exercere, quia cap.9.feff.24.reftringit fe ad Ecclefias feculares dumtaxat*.

42. Le accennate qualità fono anche efpreffe nelle feguenti Dichiarationi della Congregatione del Concilio: la quale a 15. Luglio 1606. così fcriffe al Vefcovo di Sarzana: [b] *Licere Amplitudini tuæ vifitare Oppidum familiæ Centurionum nullius Diœcefis, fi ejus Cathedralis Ecclefia dicto Oppido eft proximior, atque etiam alias Ecclefias fæculares, quamvis Canonicis fæcularibus fubjectas, intra ejus Diœcefim exiftentes, idque nedum in his, quæ curam Animarum, & Sacramentorum adminiftrationem concernunt, fed etiam quod omnia, & Laicos, & Clericos fæculares, ibidem exiftentes, juxta Vifitationis limites, corrigere, & punire.* E all'Abate di Caftel Durante, hoggi Urbania, fù fcritto dalla fteffa Congregatione col feguente tenore [c] 11. *Decembris* 1592. *Abbatiam Caftri Durantis fi fæcularis exiftat, nulliufque fit Diœcefis, nihilominus ex Decreto Concilii cap.9.feff.24. ab Epifcopo, cujus Cathedralis Ecclefia vicinior eft, tanquam Sedis Apoftolicæ Delegato vifitari debere; Sacramentum autem Confirmationis, fi verè Abbatia nullius Diœcefis exiftat, fed habeat proprium territorium, & jurifdictio, quafi Epifcopalis penes ipfum Abbatem refideat, à quocumque Epifcopo, communionem cum hac Sancta Sede habentem, de licentia tamen ipfius Abbatis, conferri poffe. Illud verò Congregatio ipfa Te fummopere admonitum voluit, ut cum per duodecim annos, quemadmodum afferis, Confirmationis Sacramentum ifthic non collatum fuerit, nullo modo permittas, ut diutius illius adminiftratio differatur, ne ipfe neglecti à te officii, in præfentiarum Sanctiffimo Domino noftro, & in extremo judicio, Altiffimo Judici Deo, villicationis tuæ rationem reddere tenearis*.

43. Quando il Vefcovo foffe impedito dal vifitare, per fe fteffo, le Chiefe *Nullius*, fappia, che gli è lecito di far la vifita per mezzo del fuo Vicario Generale, ficome fù dalla Congregatione del Concilio rifoluto in [d] *Forofempronien. Januar.* 1585. *Congregatio Concilii cenfuit, Epifcopum, legitimè impeditum, poffe, ex facultate fibi tradita à Concilio in cap.9.feff.24. Ecclefias, quæ Nullius Diœcefis funt, per fuum Generalem Vicarium, vifitare*.

44. Generalmente, quando il Vefcovo vifita Chiefe efenti,[e] deve dichiarare di far la vifita, come Delegato Apoftolico, ficome un Vefcovo ne fù auvertito dalla medefima Congregatione del Concilio.

Della Vifita delle Perfone Secolari efenti. §.XIV.

1. Può il Vefcovo vifitare alcuna fpecie di perfone fecolari efenti, in virtù del Sacro [f] Concilio Tridentino, che concede efpreffa facoltà a' Vefcovi di

a Fagnan in d. cap nu.19. b Ex tomo 3. litt SS. lim pag. 68 exift in Arch. Congr. Concil
c Ex tomo litt. 8. in d Arch. d Ex tom. 4. decr pag. 15 exift. in dicto Archiu.
e Ex tom. 15. memorial pag. 35 in dicto Archiu. f Concil. Trid. c. 3. feff 6 & c. 4. feff. 24. de refor.

di poter, come Delegati Apostolici, visitare, e punire Cherici secolari, ancorche in qualsivoglia maniera esenti dalla sua giurisdittione.

2. Mà auvertire si deve, che in queste facoltà del Concilio pare, che si comprendono solamente quegli Esenti, per gli quali, avanti lo stesso Concilio, si trovano spediti i Privilegj dell'esentione, e anche quegli, a'quali lo stesso Cōcilio dichiara, [a] che non debbano suffragare i Privilegj dell'esentione, cioè i Protonotarii Apostolici, Conti Palatini, &c. Mà quanto ad altri, non dichiarati, e per gli quali, dopo il Concilio, la Sede Apostolica hà conceduto, e concederà privilegj di esentione con ispecifica esentione dalla visita, crederei, che (mà queste interpretationi appartengono alla Congregatione interprete del medesimo Concilio) non potessero essere visitati, e puniti in quella stessa maniera, che havendo il Sagro Concilio nel *cap. 6. sess. 23. reform.* come altrove habbiamo notato, conceduto a'Vescovi la facoltà di assolvere da'Casi, e Censure, reservate alla Sede Apostolica, pur che siano occulte, queste facoltà, come la medesima Sagra Congregatione hà dichiarato, non si intendono concedute in quei casi, che la Sede Apostolica hà riservato à se, dopo il Concilio.

3. Molti Privilegj d'esentione competevano agli Abati Comendatarj di S. Antonio di Vienna, avanti il Concilio, in virtù de'quali pretendendosi, che i pretesi Sudditi del medesimo Abate fossero esenti dalla giurisdittione degli Ordinarii, il Cardinal Caracciolo Arcivescovo di Napoli resistendo à queste prætensioni, ne riportò dalla Sagra Congregation del Concilio dichiarationi favorevoli alla giurisditione ordinaria, del tenor seguente.

Neapolitana Jurisdictionis.

4. *INfrascriptas Dubitationes circa prætensas facultates,* [b] *& jurisdictionem Abbatis Commendatarii S. Antonii, Viennensis nuncupati, Civitatis Neapolis, ab hac Sacra Congregatione definiri supplicavit Eminentissimus Archiepiscopus Neapolitanus, videlicet.*

I. An liceat dicto Abbati, Dimissorias suis prætensis Subditis secularibus concedere: ita ut illas obtinentes, tam minores, quàm Sacros Ordines suscipere, vel respectivè in Ordinibus susceptis ministrare licitè valeant.

II. Quatenus non liceat. An saltem, ad effectus præmissos, requirantur ejusdem Abbatis litteræ Testimoniales.

III. An Clerici, seu Presbyteri Seculares, qui obtinent ab eodem Abbate Litteras Patentes, seù Commissionales, ipsarum litterarum vigore, ab Ordinarii Jurisdictione sint exempti.

Die 1. Decembris 1668. Sacra Congregatio Eminentissimorum S.R.E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, auditis iis, quæ à præfato Abbate fuerunt, per suas Litteras, deducta, ad singulas præmissas dubitationes, Negativè respondit.

A. Cardinalis Celsus Præfectus.

S. Archiepisc. Adrianop. Secr.

H 5. Quin-

[a] Concil. Trid. c. 11. sess. 24. de reform.

[b] Declarationes circa facultates Abbatis S. Antonii Viennensis.

5. Quindi i Succollettori, che sono stati privilegiati dopo il Concilio, e sono esenti dalla giurisdittione ordinaria, non ostanti le dette facoltà del Concilio, concedute agli Ordinarii, non possono da costoro esser visitati, se non in quelle cose, che riguardano il culto divino. S'intende però di quei Succollettori, che hanno le qualità, e sono del numero, che la Santità di Nostro Signore PAPA INNOCENTIO XI. hà prescritto per lettere della Congregatione del Concilio à 7. Feb. 1677. dirette a'Vescovi del Regno di Napoli. E perche *Visitare*, come habbiamo di sopra ricordato, *nihil aliud est*, [a] *quàm observantiam obligationum juxta cuiuscumque personæ, ac rei exigentiam inquirere*, il nostro Buon Vescovo può, e deve investigare in Visita, e ne'casi di bisogno, prouvedere, se i Succollettori in quelle cose, che sono soggetti all'Ordinario, adempiano alla loro obbligatione. Tuttociò si deve particolarmente riscontrare con le Lettere della Congregatione del Concilio, scritte d'ordine del Papa all'Eminentissimo Cardinal Caracciolo Arcivescovo di Napoli, il quale con zelo verso la giurisdittione Arcivescovale, e di tutti i Vescovi di questo Regno, condusse al bramato fine questo affare de'Succollettori, come il testificano le lettere del seguente tenore.

Eminentissimo, e Reverendissimo Signore, e Padron Colendissimo.

6. *ECco alla fine stabilito quel punto de' Succollettori*, [b] *tanto rilevante per la giurisdittione de' Vescovi, per la quiete delle Diocesi, e per il buon servitio di Dio. Questa lettera, & un'altra, che questa sera medesima si manda à Monsignor Nunzio per Segretaria di Stato, sono le prime, ne per questa settimana se ne dà altra. Godo, che le istanze del gr ãzelo di V. E. habbino hauto, doppo tanti stenti, un esito sì felice, conforme veramente non si dovea sperar, se non tale sotto la prudentissima condotta dell'Em. V. Jo altresì godo di esser stato cooperatore in questo santo affare, conforme sarò sempre prontissimo esecutore de' pregiatissimi comandamenti di V. Em., de' quali humilmente la supplico, e le fò profondissima riverenza. Roma 27. Febraro 1677.*

Di V. Em.

Humiliss. Divotiss. Servit. obligat.
Stef.mo Arciv. Vesc. di Viterbo.

7. Le lettere pubbliche della Congregatione, che, con le soprascritte particolari di Monsignor Arcivescovo Brancacci Segretario della Congregatione del Concilio, furono transmesse al prefato Cardinal Caracciolo, sono del tenor seguente.

Eminentissime, ac Reverendissime Domine Observandissime.

EXaminatis iterum in Sacra Congregatione Eminentissimorum Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum [c] *(prout mentis fuerat Clementis X. S. M.) accurato-*

a Vid. sup. §. 12. num. 17.
b Lettere particolari di Monsignor Brancacci Segret. della Congr. del Concilio al Card. Caracc.
c Lettere publiche della Congregatione del Concilio, scritta al Gardin. Caracciolo Arcivescovo di Napoli nella materia de' Succollettori.

ratoque studio perpensis Declarationibus, aliàs editis circa Subcollectores Nuntiaturæ Apostolicæ Neapolis, necnon consideratis, noviter deductis in litteris D. Nuntii, Eminentissimi PP. Declarationes, aliàs editas in hac materia, & in unum congestas, atque à Sanctissimo D. N. ut infrà approbatas, observandas censuerunt. Proindeque per hasce Litteras encyclicas, in ista Cancellaria registrandas, E. V. significandas duxerunt.

In primis igitur statuit Sacra Congregatio, decem tantùm in ista Civitate, & Diœcesi debere esse Subcollectores. Ad evitandam autem confusionem, remisit arbitrio Nuntii dividere, & assignare cuilibet Subcollectori partem Diœcesis, seù loca, intra quorum limites debeant in exercitio se continere.

Et ne semel in Subcollettores deputati necessitatem inducant multiplicandi alios Subcollectores, renunciando officium, licet possint in eo continuare, & idonei sint; declaravit, nullum Subcollectorem, post renunciatum officium, gaudere exemptione ab Ordinario, nisi laudabilitèr exercuerit, saltem per duodecim annos.

Eos verò, qui in officio, aut aliàs ita deliquisse comperti fuerint, ut à Nuntio amoveantur, & alii eorum loco deputentur, nullatenùs exemptione hujusmodi gaudere, & è contra, illos, qui probè, ac fidelitèr se gesserint, velintque in officio continuare, confirmandos esse à nuntio, nec alios eorum loco deputari posse.

Præterea, attenta Subcollectorum hujusmodi multitudine, & causa à S. M. Urbano VIII. in sua Constitutione 35. considerata, concedendi illis exemptionem, censuit, expedire ut Sanctissimus declaret, ita esse intelligendam dictam Constitutionem, ut Subcollectores, terminato officio, non gaudeant ampliùs exemptione, defuncto, vel aliàs deficiente Ordinario, in cujus tempore exercuerunt. Sicuti etiam declaravit, illos, qui licet in Subcollectores deputati fuerint, nunquam exercuerunt, minimè gaudere. Nec pariter illos, qui non resident, in Diœcesi, pro qua sunt deputati: & Ordinarium certiorare debere S. Congregationem de dicta non residentia, e usque provisionem expectare.

Generaliter verò, Subcollectoribus exemptionem ab Ordinario in civilibus non suffragari, nisi adesset in Diœcesi Iudex, à Nuntio deputatus, qui habeat tantummodo facultatem in causis passivis, & nullo privilegio, aut exemptione gaudeat.

Quod verò attinet ad Substitutos, & Officiales Subcollectorum, declaravit, dictos Substitutos non gaudere exemptione: illam tamen concedendam esse uni tantum Notario pro quolibet Subcollectore, in actu exercitii.

Et quoad Commissarios super illicitis negotiationibus, aut ad alias causas particulares deputatos, non gaudere exemptione, nisi in actu exercitii, & tam Commissarios hujusmodi, quàm Subcollectores, quando procedunt contra denunciatos, vel alias inquisitos de illicitis negotiationibus, si ex processu informativo constet de eorum innocentia, non posse illos cogere ad expensas ejusdem Processus, & decreta absolutorii.

Et, quod majoris momenti est, ne prætextu hujusmodi officii cura Animarum, servitium Ecclesiæ, ac divinus cultus, morumque honestas detrimentum patiantur, declaravit, Parochos in Subcollectores, aut Commissarios ad quascumque causas particulares, non esse deputandos, sicuti nec Pœnitentiarum, nec Theologum. Quod si post de-

deputationem de aliqua Parochiali, aut Pœnitentiali, vel Theologali præbendis, fuerint fortasse provisi, tunc minimè gaudere exemptione in concernentibus curam Animarum, & respectivè adimplementum onerum ipsarum præbendarum; Et eadem ratione, non gaudere Canonicos, & alios Beneficiatos Subcollectores in concernentibus servitium Ecclesiæ, & adimplementum onerum ipsorum Canonicatuum, & Beneficiorum, nec lucrari distributiones quotidianas, si non inserviant; Insuper teneri ratione beneficiorum, quæ obtinent, ad publicas processiones accedere, solvere cathedraticum, & subsidium charitativum, & interesse Synodo, ac VISITATIONI, non tamen pluries, quàm semel in anno. Posse verò solummodo cogi ab Ordinario ad exequendam VISITATIONEM in iis, quæ respiciunt cultum divinum. Ipsumque ordinarium posse procedere contra Subcollectores, accedentes sine ejus licentia ad Monasteria Monalium, aut non servantes præceptum Communionis Paschalis, & contra percutientes Presbyterum, vel Clericum, posse procedere ad declaratoriam excommunicationis ex Cap. si quis suadente; Et si quando repererit aliquem Subcollectorem in publico concubinatu vivere, certiorare debere eandem Sacram Congregationem, ac ipsum Nuntium, cujus partes erunt severè eos punire, ac privare officio. Posse tamen eundem Ordinarium carceribus mancipare, ad Superiorum dispositionem retinendos, Subcollectores, deprehensos infraganti crimine, quod meretur pœnam corporalem, non tamen minorem relegatione, dummodo statim de carceratione Nuntium certioret.

Item Administratores locorum piorum, in Subcollectores deputatos, subesse Ordinario, quo ad redditionem administrationis; Nec posse Subcollectores à casibus, Episcopo reservatis, absolvi, absque illius licentia; & nullum Inquisitum posse à Nuntio in Subcollectorem deputari, nisi de eius absolutione constiterit.

Ut autem sciant Ordinarii, quos in Subcollectores, aut Commissarios debeant recognoscere, declaravit, Subcollectores teneri ostendere Ordinario suas Commissiones, antequam illas exequantur, Commissarios verò particulares teneri, vel per litteras patentes, vel privatas sui Superioris, aut alio modo, certiorare Ordinarium de demandata Jurisdictione.

Demum, quatenus supradictæ Declarationes, vel aliquæ illarum, futuris temporibus, non observentur, Sacra Congregatio voluit, incumbere locorum Ordinariis, ut pro eorum zelo, ac pastorali sollicitudine, quæcumque secus acciderint, huic S. Sedi fideliter referant, pro opportuna provisione obtinenda.

Et facta de præmissis, relatione Sanctissimo Domino Nostro, Sanctitas Sua declaravit, præcitatam Constitutionem fel. record. Urbani VIII. esse intelligendam juxta supradictam Sacræ Congregationis sententiam, & præinsertas omnes Declarationes approbavit, & confirmavit, atque inconcussè, & inviolabiliter observari, & exequi mandatavit, non obstantibus quibuscumque; salva tamen semper ejusdem Sacræ Congregationis authoritate, omnia, & singula prædicta declarandi, moderandi, & ampliandi; & in totum, vel in partem annullandi, cassandi, & interpretandi.

Voluit tamen Sanctitas Sua, quod per præsentes, restrictas ad Subcollectores spoliorum ipsius Regni Neapolitani, per Nuntium Apostolicum deputatos, sivè deputandos, derogatum, seù præjudicatum minimè censeatur reservationibus, affectionibus beneficiorum eorundem Subcollectorum, resultantibus ex Regulis Cancellariæ Apostolicæ.

Quod

Quod reliquum est, Eminentiæ Vestræ erit hæc omnia servari facere, eidemque manus humillimè deosculor. Romæ 17. Februarii 1677.

E. V.

Humillimus, & Addictissimus Seruus
F. Cardinalis Columna.
S. Archiep. Brancatius Episc. Viterbien. Secr.

8. Quanto al numero de'Succollettori, permessi nell'altre Diocesi del Regno di Napoli, si permette regolarmente un solo Succollettore per ciascuna Diocesi. Solamente in alcune poche Diocesi ampie ne sono stati permessi due, e in pochissime altre più ampie, al più trè; sicome meglio da coloro, à quali apparterrà haverne accertata notitia, questa potrà haversi da'Registri della sudetta Congregatione del Concilio del mese di Febraro 1677.

9. Sono anche soggetti alla Visita plenaria de'Vescovi, come Delegati Apostolici i Laici, e i Cherici de'Luoghi *nullius*, sicome habbiamo dalla dichiaratione per lo Vesc. di Sarzana, da noi riferita di sopra nel num. 42. di questo Paragrafo. Mà sicome il Vescovo può visitar le Chiese *nullius* secolari, conforme habbiamo notato, e loro popolo, e Clero secolare solamente, e non le Chiese Regolari *nullius*, così ne meno può visitare le persone Regolari, ancorche vi esercitassero la cura dell'anime di questi luoghi *nullius*, sicome auverte Fagnano nel cap. Graue *de offic. ordin. n.* 23. & 24.

Della Visita di Regolari, e di altre facoltà, che il Vescovo esercita con loro. §. XV.

1. SI visitano dal Vescovo quei Regolari, che esercitano la cura dell'anime di persone secolari, e possono essere corretti come dice il Sagro [a] Concilio di Trento: *In iis, quæ ad dictam curam, & Sacramentorum administrationem, pertinent.* Onde il Buon Vescovo dourà particolarmente vedere, se in questa amministratione, della quale parleremo nella seconda Parte del presente Opuscolo, si evitino le cose da evitarsi, e si osservino le cose da osservarsi, e delinquendo in materia, concernente la cura dell'anime con l'amministratione di Sagramenti, non è dubbio, che possono essere puniti dal Vescovo.

2. Sono altresì soggetti al Vescovo, come Delegato Apostolico, quei Regolari, i quali delinqueno *extra Claustra*. Mà si deve far in ciò distintione. Quando si trattasse di Regolari, che scosso il giogo dell'ubbidienza regolare, andasser vagando fuori de'Chiostri, e fuori di essi commettendo delitti, dourebbono essere puniti dal Vescovo, in virtù del Tridentino *cap.* 3. *sess.* 6. Se si trattasse di Regolari, che vivessero sotto l'ubbidienza regolare, e dimorassero ne'Chiostri, e accadesse, che fuori degli stessi Chiostri commettessero qualche delitto notorio, dourebbono esser puniti dal Vescovo, servata la forma del medesimo Tridentino *c.* 13. *sess.* 25. *de Reg.* sicome la Sagra Congregatione rispose: [b] *in Oveten. prima Februar.* 1594. *Posse Episcopum, si Regularis extra Monasterium degat, eum punire ex cap.* 3. *sess.* 6. *si verò intra Monasterium permaneat, & extra illud ità notoriè deliquerit,*

a Concil. Trident. cap. 11. sess. 25. de reg.
b Ex tomo 8. decr. pag. 91. in Arch. Congr. Conc.

rit, ut sit scandalum Populo, teneri servare formam, traditam à Concilio cap. 14. sess. 25 de Reg. nec à Conservatoribus, super præmissis impediri posse.

3. Mà se il Regolare fusse espulso de facto dal suo Convento per violenza di potestà secolare, e in questo tempo commettesse fuori de' Chiostri, qualche delitto, deve non dal Vescovo, mà dal suo Superiore Regolare essere punito, sicome fù risoluto dalla medesima Congregatione *in Parmen.* 9. *Februar.* 1664. e trattandosi di [a] un Regolare così espulso, nel qual tempo, lasciato l'habito, e armato havea commessi più delitti, e nondimeno pretendendo il Vescovo di procedere contro di lui come delinquente *extra claustra*, la Congregatione dichiarò, che la punitione spettava al suo Superiore Regolare.

4. E circa questa materia, oltre alla dispositione del Concilio, vi è la Constitutione di Clemente VIII. in data de 18. Marzo 1596. *Suscepti muneris*: che quando alcuno Regolare con iscandalo del Popolo delinque, il Vescovo ne ammonisca il Superiore Regolare, accioche lo punisca, dentro il termine da prescriversi dallo stesso Vescovo, e che lo certiori della punitione, altrimenti, elasso il termine, e'l Regolare non essendo punito, è lecito al Vescovo di egli punirlo, e, se fraudolentemente fosse trasmesso il Regolare delinquente ad altro Convento di altra Diocesi, si debba indi far ritornare, ò pure da quell'Ordinario far punire

5. Si auverte che non si dicono delinquere *extra claustra* [b] quando dimorano nelle Parochiali unite à Monasterii, e solamente possono essere puniti, se delinquono in materia della cura dell'Anime, dell'amministratione de' Sacramenti, giusta le dichiarationi della Congregatione del Concilio. Ma dimorino, ò non dimorino dentro i Chiostri, sono eglino sottoposti alla Visita, e correttione del Vescovo in molti altri casi, e particolarmente negli infrascritti.

6. Se senza facoltà del Vescovo [c] s'ingeriscono nell'amministrare de facto, Sagramenti, &c. à persone secolari.

7. Se delinquono circa le persone, commoranti ne' Monasterii delle Monache.

8. Se delinquono circa la clausura delle medesime Monache.

9. Se delinquono circa l'amministratione de beni degli stessi Monasterii, ancorche questi fossero soggetti agli stessi Regolari.

10. In proposito di delinquere circa l'accesso à Parlatorii delle Monache, vi è un decreto generale della Sagra Congregatione del Concilio con una dichiaratione à favore dell'Eminentissimo Caracciolo Arcivescovo di Napoli, emanato in occasione d'una controversia di Regolare delinquente circa l'accesso al Parlatorio di Monache; & havendo preteso Monsignor Nuntio di Napoli, spettare à lui la correttione, il Cardinale sudetto contradicendo à tal pretensione, riportò dalla detta Congregatione la dichiaratione à suo favore. Il decreto, e la dichiaratione, sono del tenor seguente.

DE-

a Ex tomo decr. anni 1664. exist. in dicto Archiu.
b Fagnan. in cap. grave de offic. Ordin. num. 35.
c Bulla Gregor. XV. de exempt. Privileg.

DECRETUM.

Die 11. Maii 1669. Sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, habita notitia, quod nonnulli Regulares, absque licentia, crates Monasteriorum Monialium adire, & frequentare non dubitent; praetendentes, non esse interdictum per breve tempus, etiam usque ad quadrantem horae cum dimidio, quod horologio arenario aliquando metiuntur, Moniales, aliasque personas, intra Clausuram existentes, alloqui: & hanc opinionem tanquam tutam affirment, disseminent, & forsan etiam scriptis evulgent, proprias graviter illaqueantes conscientias, & scandala confoventes; ad huiusmodi perniciosos errores eliminandos, opinionem praedictam improbans, reiiciens, ac damnans, declaravit, Regulares cuiuscunque Ordinis, Militiae, Societatis, Congregationis, & Instituti, etiam de quibus specialis mentio foret habenda, qui ad Monasteria Monialium, quamvis ab Ordinarii Jurisdictione, quomodolibet exempta, & etiam ipsis Regularibus subiecta, vel aliàs speciali mentione digna, absque legitima facultate, accedunt, colloquendo, etiam per quodcunque modicum temporis spatium, cum Monialibus, aut aliis intra Clausuram degentibus, peccare mortaliter, eosque sub Excommunicationis, privationis vocis activae, & passivae, aliisque contra Regulares, accedentes sine licentia ad Monasteria Monialium statutis poenis, posse ab Ordinario, tanquam Sedis Apostolicae Delegato, coerceri.

Et die 7. Junii eiusdem anni, facta relatione Sanctissimo Domino Nostro, Sanctitas Sua praesentem declarationem approbavit, ac Typis dari, servarique jussit.

NEAPOLITANA JURISDICTIONIS.

Eminentissimus Archiepiscopus Neapolitanus[a], in exequutionem Declarationis, à Sac. Congregat. postremò editae, & à SS. D. N. Clemente Papa IX. approbatae, super accessu Regularium ad Monasteria Monialium, quemdam Fratrem laicum Ordinis Praedicatorum, in actuali dictae Declarationis transgressione, deprahensum carceribus mancipari fecit, eadem tamen die, pravia seria monitione, illum ad suos Superiores Regulares remisit. Hinc Dominus Nuntius Apostolicus, Neapoli degens pareficit suam praetensionem, quae duplici distinguitur capite, videlicet.

Primò, quod Eminentissimus Archiepiscopus non possit, praedicta de causa, punire per seipsum Regulares.

Secundò, quod illos in casu carcerationis remittere teneatur ad Nuntiaturam, non autem ad eorum Superiores.

Praecognitis itaque Iuribus, hinc inde deducendis; quaeritur, qualis Iurisdictio Eminentissimo Archiepiscopo competat in praemissis.

Die 16. Novembris 1669. Sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, utraque parte informante, respondit ad primum, posse punire. Ad secundum, non teneri remittere.

11. Sono i Regolari soggetti alla correttione del Vescovo, se senza l'appro-

a Citat. Bulla Gregorii XV. de exempt. Privil. §. Ac similiter.

batione dello stesso Vescovo odono le Confessioni delle Monache, ancorche i Monasterii fossero soggetti agli stessi Regolari.

12. Debbono i Regolari render conto al Vescovo dell'amministratione de' beni de'medesimi Monasterii di Monache ogni anno, [a] con l'intervento de'Superiori Regolari, e per ragionevoli cause, fattine prima certiorati i Superiori Regolari, e questi essendo negligenti in provedere, può il Vescovo ammovere dall'officio gli Amministratori.

E sopra questo particolare del rendimento di conti vi è la Dichiaratione, che, ad istanza del prefato Eminentissimo Cardinal Caracciolo è emanata dalla Congregatione del Concilio *in Neapolitañ*, che rapporteremo nella seconda parte in trattare del rendimento de'Conti dell'amministratione dell'entrate de'luoghi pii.

13. Se senza la licenza, e approvatione del Vescovo i Regolari imprimono, ò fanno [b] imprimere libri, senza nome dell'Autore, overo gli vendono, overo gli ritengono appresso di se, sono soggetti alla correttione del Vescovo.

14. Gli Abati [c] de'Monasterii, dove commodamente si può adempire, che sono negligenti à fare leggere la sacra Scrittura, possono esservi forzati dal Vescovo, come Delegato Apostolico.

15. I Regolari, [d] che predicano in Chiese aliene, overo in quelle, che non sono dell'Ordine loro, senza la licenza del Vescovo, overo nelle Chiese, che sono dell'Ordine loro, senza domandar la benedittione dal Vescovo, overo contradicente lui, possono essere puniti dallo stesso Vescovo, ancorche vi sia antica dichiaratione, emanata avanti della detta Constitutione: che la punitione, col solo riguardo alla dispositione del Concilio Tridentino, appartenesse a'Superiori Regolari. In questa materia vi è la Constitutione di Clemente X. che conferma la Constitutione di Gregorio XV. *de Exempt.Privil.* e fà diverse dichiarationi favorevoli alla Giurisdittione de'Vescovi, e questa Constitutione dà regola in tali materie.

16. Se nell'elettione de'Conservatori non osservano la forma, prescritta dalla Constitutione di Gregorio XV. [e] in tal materia, elasso lo stabilito tempo, debbono i Regolari essere convenuti avanti l'Ordinario.

17. I Regolari delinquenti circa le cose da [f] osservarsi, ò da evitarsi nella celebratione delle Messe, e particolarmente, se celebrassero in Oratorii di case private, dove non è lecito di celebrare, senza licenza Apostolica, sono soggetti all'Ordinario, giusta la Dichiaratione della Congregatione del Concilio: *Congregatio Concilii censuit, Decretum Conc.Trid.in cap.unico sess.22.de obseru. & evit. in celebr.miss.comprahendere etiam Regulares, quantumvis exemptos, eosque ea omnia, quæ ab Ordinariis locorum circa observanda, & evitanda in Missarum celebratione statuta fuerint, omnino servare teneri, ad idque, etiam pœnis, ac censuris Ecclesiasticis, cogi, & compelli posse:* e in un'altra Dichiaratione fù detto, che possono essere puniti anche quando in tal materia delinquono nelle Chiese degli stessi Or-

a Ibidem.
b Concil. Trid. sess. 6 de edit. & usu sacr.libr. c Concil. Trident.sess.21. cap. 1.
d Citata Bulla Gregor.XV. de exempt. Privil. Bulla Clem. X.xi Kal. Iulii 1670.
e Bulla Gregor.XV.de Conservatori. f Apud Fagnan. in cap Grave de offic.ord.n.46.

Ordini loro. Vercellen. 21. Martii 1643. *Congragatio Concilii censuit, licere Episcopo punire,[a] Regulares committentes prohibita, vel indecentia in Ecclesiis, etiam suorum Ordinum, circa Missæ sacrificium.*

18. Debbono i Regolari render conto al Vescovo dell'amministratione, che esercitano di Confraternità, overo Spedali, &c. sicome ne parlaremo nella seconda Parte in trattar dell'esiggere i conti dell'amministratione delle rendite de' Luoghi pii.

19. Nelle materia di ricevere gli Ordini, e dispensa degl'interstitii sono i Regolari soggetti al Vescovo, sicome pienamente ne parlammo nel Trattato della sagra Ordinatione, che doppo esser questo uscito alla luce per benignità dell'altrui santo zelo, al quale piacque di trarlo dalla mia Opera, e farlo diuolgare con le stampe, ci è pervenuta la notitia della seguente Dichiaratione, intorno al dar giudicio, se si debba, ò non dispensar sopra gl'interstitii degli Ordinandi: [b] *Cum dubitassent Regulares S. Francisci de Paula, an hoc judicium quòad Regulares esset Generalium, & Provincialium Ordinis: adeo ut ipsi, utilitate Provinciarum, vel Conventuum inspecta, in huiusmodi casibus valerent dispensare: Sacra Congregatio censuit, judicium hoc ad Episcopum solùm pertinere, non ad Generales, vel Provinciales Ordinum: posse tamen eos in suis litteris dimissorialibus ad Episcopum, significare causas utilitatis, seu necessitatis suæ Religionis, ex quibus possit Episcopus judicium suum formare.*

20. Circa l'accesso d'alcuni Regolari al Sinodo del Vescovo, ne discorreremo anche nella seconda Parte.

21. I Regolari, che si partono da'loro Conventi, se saranno trovati senza la licenza, [c] che dicesi Obbedienza de'loro Superiori, possono, come desertori de' Conventi loro, essere puniti dall'Ordinario de' Luoghi.

22. Sono tenuti i Regolari, chiamati, intervenire alle pubbliche processioni, e se sono renitenti, vi possono essere forzati dal Vescovo con censure,[d] e con altre pene ad arbitrio del Vescovo, sicome dichiarò la Congregatione del Concilio in Asten. 26. Martii 1595. e Fagnano anche il riferisce con queste parole: *Quod [e] fieri posse censuit Sacra Congregatio, etiam compellendo eos per pœnas, vel censuras ecclesiasticas, nec eo casu absolvi posse à suis Superioribus, quia sunt excommunicationes ab homine, quarum absolutio petenda est à Judicibus, qui tulerunt, vel à Sanctissimo.*

22. Incorrendo i Regolari per qualche delitto [f] notorio nella Scommunica, possono essere dal Vescovo denuntiati publicamente scommunicati, accioche sieno evitati dagli altri. Così hà dichiarato la Congregatione del Concilio, come riferisce Fagnano.

23. I Regolari,[g] ancorche Cavalieri di Malta, se delinquono contra la persona del Vescovo, ò turbano la giurisditione de'Prelati, ò impediscono, che non esercitino l'officio loro, possono essere puniti dagli stessi Ordinarii, anzi incorrono nella Bolla in Cœna Domini, per dichiaratione fattane da Gregorio XIII.

24. I

a Ex tom 27 decr. pag. 170 in Archi Congr. Conc.
b Apud Fagna. in d cap Grav. n 69.
c Concil. Trid c. 4. sess. 25. de Reg.
d Ex tomo 8. Decr. pag. 111. in Arch. Congr. Conc.
e Fagnan in d. cap. Grave 68. de offic. ordin.
f Ibidem num. 75.
g Apud Fagnan. ibidem num. 76.

24. I Regolari, che nell'Italia ſabbricano monete falſe, ò toſano le buone, ò in altra maniera in ciò delinquono, debbono eſſere puniti dagli Ordinarii de' luoghi [a] *privatiuè quoad ſuos Superiores Regulares*, e quei Regolari, che ſono ne' luoghi fuori de' fini delle Dioceſi debbono eſſere puniti dal Veſcovo viciniore in virtù della Conſtitutione di Urbano VIII.

25. Per la Conſtitutione del medeſimo Urbano VIII. ò ſia per gli decreti *de celebr. miſſ. emanati à 21. Giugno* 1625. dalla Congregatione del Concilio d'ordine dello ſteſſo Pontefice, ſi ſottopongono alla giuriſdittione totale de' Veſcovi quei Conventi, dove non ſi alimenta il numero di dodici Religioſi.

26. In virtù del Decreto Apoſtolico emanato à 10. Febr. 1654. che comincia: [b] *vt in parvis*, ſi ſottopongono da Innocentio X. alla giuriſdittione, Viſita, e correttione de' Veſcovi, quei Conventi, che dopo la ſuppreſſione, à cui ſoggiacquero per la Conſtitutione dell'iſteſſo Pontefice, emanata à dì 13. Ottobre 1652. *Inſtaurandæ*, ſono ſtati dapoi per iſpeciale Indulto reſtituiti, fin à tanto, che acquiſtino entrate da poter mantenere il numero, anche di dodeci Religioſi.

27. E altresì ſi ſottopongono alla giuriſdittione, Viſita, e correttione de' Veſcovi, i Conventi non ſuppreſſi, che non mantengono almeno ſei Religioſi, ſicome più pienamente ſi hà dal detto Decreto: *Ut in parvis*. E che il Veſcovo poſſa eſercitare la ſua giuriſdittione in tali Conventi, ſi hà da più dichiarationi dello ſteſſo Decreto, approvate da Aleſſandro VII. delle quali alcune, che concernono ſpecialmente la Viſita, quì regiſtriamo: Le altre, che anche ſono favorevoli alla Giuriſdittione de' Veſcovi, ſi poſſono vedere preſſo Fagnano nel citato luogo.

[c] *Poſito Decreto fel. record. Innocentii Papæ X. ſuper ſubiectione nonnullorum Conventuum correctioni, viſitationi, & omnimoda iuriſdictioni Ordinarii loci, tanquam Sedis Apoſtolicæ Delegati, contingit dubitari de infraſcriptis.*

1. *An Epiſcopus in Conventibus, ſuæ iuriſdictioni ſubiectis, poſſit Abbates, Priores, Guardianos, & alios Superiores locales deputare, & familiam conſtituere.*

2. *An poſſit Epiſcopus à prædictis Conventibus Religioſos amouere.*

3. *An Regulares eorundem Conventuum compelli poſſint ab Epiſcopo ad exibendos libros introitus, & exitus, & ad reddendas rationes adminiſtrationis.*

4. *An Epiſcopus in iiſdem Conventibus ſe ingerere poſſit in his, quæ regularem diſciplinam concernunt.*

5. *An Eccleſiæ dictorum Conventuum, & Cappellæ Granciarum, in quibus degunt Converſi pro agrorum cultura ab Epiſcopo viſitari poſſint.*

6. *An ipſæ Granciæ, & Converſi, in eis degentes, ſubſint viſitationi Epiſcopi.*

7. *Quid in Eccleſiis, ſeu cappellis Granciarum, in quibus nullus degit Converſus, an ſimiliter ſubſint Epiſcopi viſitationi.*

8. *An liceat Epiſcopo viſitare Conventus, tam ſuppreſſos, & poſtea reſtitutos, quàm non ſuppreſſos, ad effectum cognoſcendi, an in illis, re ipſa, alantur ſex Religioſi.*

9. *An*

a Bulla Vrban. VIII. 13. Novemb. 1627. in Suprema.

b Apud Fagnan in cap. Relatum ne Clerici, vel Monach.

c Apud Fagnan. in Cap. Quanto de offic. Ordin. nu. 42.

9. *An Episcopus visitans huiusmodi Conventus, suæ iurisdictioni suppositos, aut personas, in eis degentes, possit à Visitatis procurationem exigere in victualibus, vel in pecunia.*

Sacra Congregatio super statu Regularium ad singula Dubia, superius proposita, hunc in modum respondit, videlicet.

Ad primum non posse.

Ad 2. posse ex rationabili causa, commonito tamen prius Superiores Regulari, ad quem pertinet, ut eosdem Religiosos assignet in aliis Conventibus.

Ad 3. posse compelli.

Ad 4 posse.

Ad 5, Posse.

Ap 6. Subesse.

Ad 7. Itidem subesse.

Ad 8. Minimè licere, antequam aliundè constet de fundamento intentionis Episcopi in deficientia numeri constituti.

Ad 9. Expedire, ut Sanctissimus Dominus Noster decernat, & declaret, non licere Episcopo tales Conventus visitanti, quicquam accipere procurationis nomine.

Declarationes suprascriptas Sanctissimus Dominus Noster, ad se relatas approbavit, & ab omnibus, ad quos pertinet, observari præcipit, contrariis quibuscunque non obstantibus. Datum Romæ die 27. Julii 1655.

28. E se bene dalle dichiarationi Quinta, e Sesta sopra riferite si hà: che il Vescovo può visitare le Cappelle delle Grancie, e i Regolari Conversi, che ivi dimorano per servitio della cultura de' campi, nulladimeno si deve auvertire, che, conforme riflette [a] Monsignor Fagnano, noi habbiamo due sorti di Grancie. La prima è di quelle case rurali, che sono sotto il dominio di qualche Monastero, nelle quali non è solito dimorare i Regolari Sacerdoti, mà solamente i Conversi, per la cultura de' campi, e che quivi non v'hà Chiesa, ne Oratorio publico, edificato con l'autorità del Vescovo, mà solamente qualche privato Oratorio, dove tal hora si celebra Messa, e che queste Grancie non diconsi luoghi publici, nè luoghi sagri, nè religiosi, nè Luoghi pii, mà luoghi privati, e temporali, e profani, e chiamansi in alcuni luoghi *Ville*, e *Poderi*, in Roma *Casali*. e nel Regno di Napoli *Massarie*.

29 Le Grancie della seconda specie, dette impropriamente tali, non sono in effetto, se non Conventi, ò Case Regolari, dipendenti da qualche Monastero principale, e molti di questi furono soppressi in virtù della citata Bolla d'Innocentio X. e altre non furono comprese nella suppressione, perche havevano l'entrate sufficienti per alimentare sei Religiosi, e queste sono soggette alla giurisdittione dell'Ordinario, qualhora, come si è detto, non vi sia il numero di dodeci Religiosi.

30. Quanto alle Grancie della prima specie, pruova Fagnano, che il Vescovo non le può visitare, nè può visitare gli Oratorii ivi esistenti. E quanto alle sopradette Dichiarationi, dice, che s'intendono di Chiese, e Cappelle publiche, mà non di Oratorii privati. E nessun Autore meglio di lui può far questa inter-

pre-

a Fagnan. in Opuscul. de Granciis apud Rotam de resid. c. 4. sect. 6. n. 174.

pretatione, per esser passate per la sua penna le interpretate dichiarationi.

In che poi debba consistere la Visita attuale de'Regolari, ne parleremo appresso nella seconda parte del presente Opuscolo.

Della Procuratione, e delle spese cibarie al Vescovo visitante. §. XVI.

1. NOn vi hà cosa, che più tolga il lustro alle funtioni Ecclesiastiche, anzi il frutto di esse, quanto il farsi per interesse, bastando, che solamente vi sia il sospetto di esso. Il mio S. Filippo Neri, il quale ben sapeva, che l'interesse è una tignuola, che arriva talhora à rodere gli stessi Cedri del Libano, si mostrò sempre co'fatti, e co'detti, acerrimo persecutore dell'interesse, massime degli Ecclesiastici, ed esaltando poi i beni inenarrabili, che apportano alla Chiesa gli Ecclesiastici disinteressati dicea: [a] *Datemi dieci persone veramēte staccate dall'interesse, e mi dà l'animo cō esse convertire il Mondo.* Così è, potrebbe rispondere S. Gio: Crisostomo, il quale osserva, che solamente dodici Apostoli arrivarono à convertire tutto il Mondo, non che fossero Angeli per natura, ò huomini venuti dal Cielo, non perche accompagnavan con miracoli la loro predicatione, mà perche non esercitavano l'Apostolato per interesse, ne di gloria, ne di denaro: [b] *Duodecim Mundum converterunt, forsan credis, illos Angelos natura, aut de cœlo lapsos fuisse? Mundum converterunt, non propter miracula, quæ fecerunt, sed quia in ipsis erat verus gloriæ, atque pecuniæ contemptus:* E di quel gran Vescovo, che alzava l'insegna del *Solicitudo omnium Ecclesiarum,* [c] Paolo Apostolo, si trova notato negli atti Apostolici, che quando andava in Visita, ne per se, ne per gli suoi Convisitatori riceveva cosa alcuna, come altrove riferimmo.

2. Questo staccamento risplendette maravigliosamente nel Porporato Apostolo del secolo passato S. Carlo, le cui Visite, dianzi da noi riferite, furono piene di fatiche, di stenti, e di sudori, fatte per lo più à spese proprie, massimamente ne'luoghi poveri: onde ne raccolse, à beneficio d'anime, frutti incredibili: e quando il Santo compariva ne'luoghi per visitare i Popoli, questi tosto correvano, e gli si prostravano à piedi, e fù cosa di benedittione il vedere, che gli rivelavano i segreti del loro cuore. Di che maravigliandosi il santo Pastore, e interrogando coloro, [d] che cosa gli moveva à palesare la loro infamia; rispondevano. [Desideriamo in una così buona occasione, che Iddio ci hà mandato, per beneficio dell'anime nostre, di mutar vita, e riconciliarci con S. D. M. non potendo noi aspettar commodità più opportuna, ne trovar Padre, ne Pastore di maggior misericordia, *che non cerca la borsa, ne la lana, ò il latte, come fanno gli altri, i quali poco d'altro si curano, mà solo la salute dell'Anime nostre.*] E di questo benedetto Pastore riferiscesi nella sua Vita, *Che per fare à sue spese le Visite, operò cose mirabili.* [e] Per lo contrario (fù pensiero di Monsignor Sperelli) non vi hà cosa, che maggiormente impedisca il frutto nella Visita preteso, che il Prelato cerchi più se stesso, che Dio.

2. Non

---

a S. Philippus Nerius.
c 2. Cor 12. 18.
e Sperell. nel Vescovo par. 3. c. 50. §. 2.

b S. Ioa. Chrisost. Homil. 47. in Matth.
d Giussan. in Vita S. Carol. lib. 6. c. 5.

3. Non hà dubbio, che i Popoli, quando veggono, che il Vescovo dice: *Quæro vos, non vestra*, agevolmente si convertono. Mà perche non à tutti sarà riuscibile di visitare à proprie spese, e più difficile sarà, che in vece di ricevere sussidio, il Vescovo a' poveri miserabili nelle Visite il rechi, come hanno fatto buoni, e santi Prelati, che con la volontà, hebbero congiunte le opportune facoltà: Affinche si sappia se sia lecito di ricevere la Procuratione, e acciocche coll'eccedersi in tal materia, i Popoli non si scandalizzino, e il frutto della santa Visita non venga impedito, e le anime de' Visitatori non restino illaqueate, alcune cose rapporteremo, dalla cui osservanza dipenderà, in questa parte, l'esecutione del recitato Auvertimento della Santità di N.S. Papa INNOCENTIO XI. a' Vescovi: [a] *Auvertino nelle Visite di non gravare i Visitati di spese più di quello, ch'è lecito per gli soli alimenti proprii, e della loro Comitiva, che dovrà esser modesta.* Questo stesso auvertimento più espressamente è repetito da Sua Santità nella sua celebratissima Tassa Innocentiana, che ingiunge particolarmente l'osservanza del Concilio Tridentino, e delle Dichiarationi della Congregatione del Concilio, con questo tenore: [b] *Quanto alla Visita si osservino inviolabilmente il Decreto del Sac. Conc. di Trento, e le Dichiarationi della Sagra Congregatione, e particolarmente da quegli, i quali concorrono alle spese de' Cibarii, nè mediatamente, nè immediatamente si possono ricevere regali, ò donativi, anche di cose comestibili; Et ancora non si possa esiggere emolumento alcuno per gli Atti della Visita, Decreti, e presentate di scritture, overo per la revisione de' Decreti delle Visite antecedenti, e della loro osservanza, mentre da quegli, i quali sono visitati, si ricevano le spese del vitto.*

Che cosa sia lecito ricevere in Visita in virtù del Concilio Tridentino.

4. DOpo havere il Sagro Concilio, prescritto a' Vescovi, e ad altri Prelati il vero modo di visitare, rispetto à non gravarsi i Visitati, soggiug: [c] *Interimque caveant, nè inutilibus sumptibus cuiquam graves, onerosive sint, neve ipsi, aut quisquam suorum quidquam procurationis causâ, pro visitatione, etiã Testamentorum ad pios usus, præter id, quod ex Relictis piis jure debetur, aut alio quovis nomine, nec pecuniam, nec munus quodcumque sit, etiam qualitercumquè offeratur, accipiant, non obstante quacumque consuetudine, etiam immemorabili, exceptis tamen victualibus, quæ sibi, ac suis frugaliter, moderateque, prò temporis tantùm necessitate, & non ultra, erunt ministranda. Sit tamen in optione eorum, qui visitantur, si malint, solvere, id, quod erat ab ipsis antea solvi, certa pecunia taxata, consuetum, an verò prædicta victualia subministrare, salvo item jure conventionum antiquarum cum Monasteriis, aliisve piis locis, aut Ecclesiis non parochialibus, inito, quod illæsum permaneat. In iis verò locis, seù Provinciis, ubi consuetudo est, ut nec victualia, nec pecunia, nec quidquam aliud à Visitatoribus accipiatur, sed omnia gratis fiant, ibi id observetur.*

E in

a Epist. encyclica citata in princip. hujus Opusc.
b Taxa Innocentiana edita die 8. Octob. 1678. ex Sac. Congr. Conc.
c Concil. Trid. c. 5. sess. 24. de reform.

E in arbitrio de' Visitati somministrare, ò spese cibarie, overo denaro.

5. CHe al Vescovo, visitante sia lecito di ricevere solamente le spese cibarie, ò in luogo delle medesime la procuratione, la Congregatione del Concilio l'hà dichiarato [a] *Marsican. Congregatio Concilii censuit, Episcopum posse in Visitatione accipere victualia tantùm, vel eorum loco, procurationem*; E come osserva Monsignore Sperelli, la procuratione in denari già fù permessa da Bonifacio VIII. [b] mà perche molte volte, come la sperienza dimostra, il somministrare il vitto reca maggior dispendio, e incommodo a' Visitati, perciò il Pontefice permise a' Vescovi il ricevere la procuratione da coloro, che spontaneamente volessero darla in denari. Quindi è in arbitrio de' Visitati il dare le spese cibarie, ò le procurationi in denaro, sicome espressamente il riferito testo del Cōcilio ce l'insegna, e la Congregatione spesse volte l'hà dichiarato. [c] *Tirasonen Junii 1586. Congregatio Concilii censuit, esse in optione eorum, qui visitantur, si malint solvere pecuniam, solvi consuetam, An verò victualia subministrare.*

Sarebbe abuso se si ricevesse denaro, e spese. Si riceve l'uno, ò l'altre.

6. IL voler poi ricevere la procuratione in denari, e di più le spese cibarie, è cosa sommamente detestata, è prohibita, anche con gli Oracoli Pontificii, e non si troverà, che Vescovo di timorata coscienza voglia ciò praticare.

A tempo, che della Chiesa d'Aquino era Vescovo Flaminio Filonardi, Zio di Monsignor Marcello, il quale al presente siede nella stessa Catedra Aquinatense, dubitò se gli fosse lecito di esiggere da tutto il Clero di quella Diocesi una certa somma di denaro, non eccedente in tutto settanta docati di moneta di Regno, soliti esiggersi: e insieme ricevere le spese cibarie, come haveano praticato i Vescovi d'Aquino suoi Predecessori, e ne domandò l'Oracolo di Gregorio XIII. il quale con Lettere Apostoliche in forma di Breve gli rispose: Che era lecito al medesimo Flaminio Vescovo d'Aquino, e a' suoi Successori di esiggere il denaro predetto, purche visitassero la Diocesi à loro spese, ò pure ricevere da' Visitati le spese cibarie, e non ricevere denaro. Udito questo Oracolo Pontificio, il buon Vescovo Flaminio riceveva bensì il denaro predetto, mà à sue proprie spese visitava la Diocesi, sicome da' miei Maggiori hò udito, che questo buon Prelato, la cui memoria è, e sarà in benedittione, così osservava quando veniva à visitare RoccaGuglielma, mia Patria, Terra di quella Diocesi. Tutto ciò si contiene in una Relatione, che del mese di Decembre 1592. Flaminio sudetto, tutta di proprio pugno, fece alla Congregatione del Concilio, da me letta, e dalla quale ne trassi la particola del seguente tenore. [d] *Singulis annis, Kalendis Nouembris, persolvit Clerus universus Episcopo quandam pecuniarum summam, quæ ad septuaginta ducatos*

a Ex tomo 1. decr. pag. 191. in Arch. Congr. Conc. b Sperello.
c Ex tomo 4. decr. pag. 146. exist. in Arch. Congr. Conc.
d Ex antiquo tomo signat. A. Relationum Stat. Ecclesiarum

catos moneta Regni non ascendit, cumque Visitationis nomine persolueretur, dubitaui; An tuta conscientia percipi posset hac summa, & in visitatione procurari, ut mei Prædecessores dictam summam, & expensas in Visitatione accipere consueuerunt. Litteris in forma Breui; felic. record. Gregorii XIII. fuit declaratum, mihi, meisque Successoribus licere, si vellemus, solitam summam accipere, & nostris sumptibus Diœcesim visitare, aut accipere necessaria ad victum, & pecuniam non accipere. Unde Diœcesis meis expensis, uisitatur.

7. E si auverte, che quando Papa Gregorio fece questa dichiaratione, le rēdite della mensa del Vescovo d'Aquino erano di tenuissima rendita, e non gli erano in quel tempo state unite alcune entrate, che di poi, per gratia della benignità Apostolica, gli furono unite, e che hora il Vescovo d'Aquino possiede, di una Badia, detta di S. Clino, esistente nel Territorio di Roccaguglielma. Il Corpo di questo glorioso, e miracoloso Santo riposa nella insigne Collegiata di Santa Maria Maggiore, e di S. Fippo Neri della predetta Terra di RoccaGuglielma, essendo questo Titolo di S. Filippo Neri stato aggiunto à quello di S. Maria Maggiore, per decreto della Cangregatione de' Vescovi, e Regolari emanato à 5. Febrajo 1677.

E più lodevole, che il Vescovo riceva le spese cibarie, che il denaro.

8. ANcorche si debbano al Vescovo le procurationi in denaro, ò le spese cibarie, e ciò, come si è detto, debba essere ad elettione de' Visitati, nondimeno la mente della Congregatione del Concilio è, che i Vescovi non mostrino cupidigia di voler più tosto i denari. Ritrovavasi nella Diocesi di Gerace, di contentamento del Clero, tassata la procuratione in denaro, mà da' Vescovi antecessori non posta in pratica tal tassa, domandò dal mese di Decembre 1585. il Vescovo, s'egli potesse tassare le spese cibarie in denari, e gli fù risposto: [a] *Congregatio Concilii censuit, hujusmodi reductionem, sivè taxationem fieri non debere, qua, etiamsi usu recepta esset, si fieret, nihilominus in optione eorum, qui visitantur, victualia subministrare loco pecuniæ taxatæ, ut liquet ex Conc. sess. 24. cap. 3. vers. si tamen.*

E tenuto alle spese della Visita il Clero.

9. ALla contributione delle spese della Visita sono tenuti i Cleri, e i Parochi, *Aquen̄ 26. Novembr. 1630. Congregatio Concilii censuit, victualia in Visitatione deberi Episcopo à Parochis, & à Clero*, [b] mà si deve intendere proportionabilmente, sicome fù dichiarato in *Eugubina 15. Martii 1636. Congregatio Concilii censuit, Parochos teneri ad subministrationem victualium Episcopo visitanti, pro rata temporis, quo ipsorum Parochiæ visitantur, non autem pro tempore, qua Episcopus versatur circa visitationem aliorum locorum sacrorum, in eodem loco existentium.*

Spe-

a Ex tomo 4. decr. pag. 91. exist. in d. Arch.

b Ex tom. 19. decr. pag. 92. & ex tomo 15. decr. pag. 334. exist. in d. Arch.

10. Specialmente sono tenuti i Beneficiati di Beneficii semplici per la loro rata,[a] *Narnien. 12. Septembris 1654. An obtinentes Beneficia simplicia teneantur cum Parochis contribuire procurationi Episcopo, visitanti Diœcesim. Congregatio Concilii censuit, teneri.* E anche sono tenuti coloro, che ottengono Cappellanie in titolo: *Bojanen. 14. Novembris 1654. Congregatio Concilii censuit, obtinentes Beneficia, seu cappellanias in titulum, teneri pro rata contribuere pro victualibus.*

11. E i beneficii posseduti da Eminentissimi Cardinali anche sono[b] tenuti: *Nullius, seù Neritonen. 13. Septembris 1631. Congregatio Concilii censuit, Beneficia, quæ ab Eminentissimis Cardinalibus possidentur, Visitanti procurationem debere.*

Le Confraternità, e altri Luoghi pii sono tenuti alle spese della Visita.

12. CHe le Confraternità, e altri Luoghi pii siano tenuti alla contributione della procuratione, fù risoluto in[c] *Marsican. 15. Septembris 1636. Congregatio Concilii respondit, Episcopum visitare posse Ecclesiasticas Confraternitates, & alia Loca pia quæcumque, & deberi procurationem à Locis visitatis proportionabiliter, habita tamen ratione omnium eodem die visitandorum.*

I Regolari, e altri Esenti, visitandi dal Vescovo, se siano tenuti contribuire alle spese della Visita.

13. QUei Regolari, che sono soggetti alla Visita del Vescovo, sono tenuti à somministrargli per la Visita la procuratione, purche non habbiano privilegio speciale, che ne gli esima. Così fù risposto in *Passavien.* del seguente tenore.[d] *An Episcopus, seu Visitator, ab ipso deputatus, possit visitare Parochos, etiam Regulares Monasteriorum Ordinis Cisterciensis Sancti Benedicti Carthusianorum, etiam quantumvis exemptorum, qui exerceant curam animarum personarum secularium in Parochiis, in sua Diœcesi existentibus, licet illa Monasteriis exemptis sint annexæ, incorporata, aut de iurepatronatus, non obstantibus Privilegiis dictorum Monasteriorum, & ab illis procurationem canonicam habere.*

Die 1. Octobris 1661. Congr. Conc. ad primam partem dubii affirmativè respondit; Quoad secundam partem, quò ad procurationem, affirmativè respondit, nisi huiusmodi Regulares circa illam speciale, & individuum habeant privilegium.

14. E quanto a' Regolari di quei Conventi, che, per non mantenere il numero prescritto di Religiosi, come di sopra nel §. precedente s'è detto, sono soggetti alla Visita degli Ordinarii, ne fù proposto dubbio nella Congregatione sopra lo stato de' Regolari, e per dichiaratione, ò sia per indulto di Alessandro VII. fù conceduto: *Non licere Episcopo, tales Conventus visitanti quicquam accipere, procurationis nomine.*

15. Quanto agli altri Esenti: fù per gli Visitati de' Luoghi *Nullius* risoluto in

---

a Ex tom. decr. anno 1654 existen. in d. Arch.
b Ex tom. 1. decr. pag. 498 in d. Arch.
c Ex tom. 15. decr. pag. 422. exist. in Arch Congr. Conc.
d Ex tom. decr. an. 1661. in Archiu. Congr. Conc.

in Forose mpronien. Decembr. [a] 1587. *Congregatio Concilii censuit victualia, ubique ministranda sunt à Visitatis, etiam nullius Diœcesis, vigore cap.9.sess.24.*

Se il Popolo sia tenuto alle spese della Visita.

16. Quì io non entro à disputare alla distesa, se i Popoli, quando neghino gli alimenti al loro Pastore, che viene à visitargli, possano essere forzati à somministrarglieli. Se volessi entrare in questa disputa, non mi mancarebbono ragioni per l'una, e per l'altra parte. Sò per relationi di testimonii irrefragabili, ch'è costumanza di Popoli di più Provincie, di dare gli alimenti al loro Pastore, che gli visita. La pratica di tutte le Chiese dello stato Veneto è tale. Ivi i Parrochi sono risarciti delle spese da' Parrocchiani, i quali contribuiscono, v. g. tanti fasci di fieno per ciascuno, tanto orzo, tanta farina, vino, olio, legna, vova, e altre cose necessarie al vitto, e denaro. Per lo Stato del Papa in moltissime Diocesi si fà lo stesso. Per tutto il Piemonte, e in gran parte del Milanese, è lo stesso. Così si pratica in alcune Diocesi del Regno di Napoli, e particolarmente quando il Vescovo cresima. In verità, è cosa molto ragionevole, che i Popoli contribuiscono alle spese degli alimenti del loro Pastore per quel tempo, che egli s'impiega per loro servigio; e se, come dianzi habbiamo accennato, le contributioni si debbono fare proportionabilmente, è commendabile la costumanza di quei Vescovi, i quali v.g. ricevono la procuratione da'Capitoli, da' Parrochi, eda'Beneficiati per gli giorni, spesi nella visita locale, reale, e personale delle loro Chiese, e Persone; Dalle Confraternità per quei giorni, ne'quali s'è servito à loro; Dal Popolo, e per esso dall'Università (come nel Regno di Napoli, perche quivi le Università portano tutt'i pesi del Popolo) per gli giorni, ne'quali hauranno ricevuto il beneficio della visita, mediante le funtioni di comun beneficio, v.g. Cresima, Prediche, &c.

17. Quindi dalla Congregatione del Concilio fù risoluto à favore del Vescovo di Minervino, al quale ricusando l'Università di Monte Leone pagare dodici scudi, per gli vittuali, in occasione dell' amministratione del Sacramento della Cresima, fù à 24. Aprile 1655. rescritto. [b] *Congr. Conc. censuit, supposita consuetudine, Episcopo esse solvenda ab Universitate Montis Leonis dicta scuta duodecim pro victualibus, occasione administrutionis Sacramenti Confirmationis.* E sicome per questa funtione, che si fà à beneficio de'Popoli, il Vescovo può da loro ricever gli alimenti, così per ogni altra funtione di lor beneficio, anche potrà pretendergli; giusta quella aurea sentenza di S. Tomaso: [c] *Qui benè præsunt Presbyteri, accipiant sustentationem necessitatis à Populo, mercedem dispensationis à Deo.* Ciò si conferma, non solamente con l'autorità de'Dottori riferiti dal Barbosa,[d] il quale tiene, che sono tenuti anche i Laici alle spese del Vescovo visitante, e diulga questa opinione *de Jure veriorem*, ma ancora possiamo dire, esser tal opinione corroborata dall'autorità della Congregatione de'Vescovi, e Regolari, poiche

a Ex Tom. 5. decr. pag 6. in Archiu Congr. Conc.

b Ex tom. 19. decr. pag. 452. in d.Archiu.

c S. Thom. 22.quæstio. 100.art.3.

d Barbos de Iure Eccl.to 2.lib.3.c.22.num.13.de Procuratione.

che havendo nell'anno 1677. preteso l'Università della Terra di S. Gio: Rotondo, Diocesi Sipontina, non contribuire alla procuratione per l'Arcivescovo visitante, hebbe ricorso alla detta Congregatione, la quale rigettò le di lei istanze.

18. In tal proposito stimo opportuno di quì registrare, per auvertimento, non meno de'Popoli visitandi, che de'Vescovi Visitatori, un capo di memorabile Epistola, scrittami sopra la materia, che andiamo trattando, da un gran Prelato di religiosissima, ed eminentissima virtù, e la riverenza, che io gli debbo, mi obliga à tacerne quì il nome. Così mi scrive. [Gran miseria! Che vi sia danajo per gli Sbirri, e per gli Commessarii della Corte Laicale, e non vi sia pane per lo Vescovo, che porta nella Visita l'affluenza delle Divine benedizzioni? Principiai nella Terra di N. un rigidissimo ragionamento in questo proposito, e condussi alle lagrime gli Uditori, e ad un sagro sdegno contra i contumaci, con quelle parole: *Audite Cæli, & auribus percipe terra, quoniam Dominus locutus est, filios enutrivi, & exaltavi, ipsi autem spreverunt me. Cognovit bos possessorem suum, & Asinus præsepe Domini sui, Israel autem me non cognovit.* Feci ponderare, che non deve chiudersi la bocca al bue, che trebbia, e che Christo al Vangelizzante assegnò i vittuali, ed il riposo della Casa del Vangelizzato. Conduce molto, Signor Crispini alla veneratione, e all'amore del Vescovo, la prestanza de'parchi, e frugali alimenti. Nella detta Terra condannavano à piena bocca il Magistrato, che negasse il vitto al loro Pastore, che si contentava di un sol carlino al dì, e che usciva all'aurora, ed era esposto fino alle venti trè e mezza di Giugno alla publica comodità di tutti, ed al servitio universale. V. S. mi creda, che *expedit*, che il Popolo somministri le spese: bisogna però, che il Vescovo si faccia vedere tornare à Casa tutto bagnato di sudore, più, che un, che ritorna dal mietere il Campo; che in Casa la portiera sia aperta, che abbracci i peccatori, e gli afflitti, dia di limosine alle povere Chiese, overo a'poveri, almeno del suo tanto, quanto importa la procuratione, che il vitto sia scarso, &c. Sò quel, che mi dico. Si compiaccia dunque mutare così il titolo. *E tenuto alle spese della Visita non meno il Clero, che il Popolo.*] Fin quì l'Auvertimento, che appresso di me è legge inviolabile del mentionato Prelato, che con la sua dottissima teorica, unisce prudentissima pratica in queste, e in tutte l'altre materie del pastoral ministerio. Tanto più mi ci confermo, quanto, che vi veggo preceduta la pratica del dignissimo Arcivescovo Rinuccini, il quale, quando visitava, riceveva gli alimenti, non meno da'Cleri, che da' Popoli, sicome chiaramente dedurre il possiamo da'suoi Auvertimenti, che hora rapportaremo ne'num. 21. e 28. del presente §.

Per quanto tempo si debbano al Vescovo le spese; A quante persone; E della quantità di queste spese.

19. Fu auvertimento espresso del Sagro Concilio Tridentino,[a] che le spese cibarie al Vescovo visitante, e alla sua Comitiva si dessero: *Pro tem-*

a Concil. Trid. c. 3. sess. 24.

temporis tantum necessitate, & non ultra. Quindi non è lecito al Vescovo divertirsi dal visitare per fare, à spese di Visitati, altre cose, non pertinenti alla Visita; sicome dalla Congregatione del Concilio, ne fù auvertito il Vescovo di Bojano a' 14. di Novembre 1654. [a] *Per Episcopum Visitationem celeriter esse absolvendam, & ad actus extraneos non esse divertendum.*

20. Anzi il Concilio stesso ammonisce i Vescovi: [a] *Studeant, quàm celerrime, debita tamen cum diligentia, Visitationem ipsam absolvere.* E la la ragione fù dichiareta dagli Eminentissimi Interpreti nell'auvertimento, datone al Vescovo di Teramo: [b] *Congregatio Concilii censuit, admonendum Episcopum, ne in Visitatione diutius immoretur, sed eam celerrime, quamque diligenter absolvat, ne videlicet*; ecco la cagione *grauis iis, quos visitauerit existat.* Per non haver à riuscir grave à Visitandi, si debbono accelerare le Visite: mà auvertir si deve, che non si facciano negligentemente. È vero, che il Concilio dice: *Quam celerrimè*, mà soggiunge: *Debita tamen cum diligentia.* Nè in ciò può darsi regola generale per la varietà de' Luoghi più ampi, e più piccioli, potendosi dare il caso, che in uno luogo lo spatio di tre giorni, sia troppo lungo, e in un altro, lo spatio di dieci giorni sia breve. Onde si vede, che ciò dipende dall' arbitrio de' Visitatori, alla cui timorata conscienza si rimette. È ben vero, che, qualhora alcuno si è abusato di tal arbitrio, non solamente la Congregatione del Concilio ne l' hà ammonito, mà anche condannato à restituere le spese de' vittuali, consumati oltre al tempo, ch'era necessario per visitare i luoghi, sicome nell'anno 1586. ne fù auvertito l'Arcivescovo di Messina: [c] *Restituat Archipresbytero Castri Regalis pretium victualium, ultra triduum subministratorum.*

21. Mà è degno essere eseguito con gli altri, anche questo auvertimento di Monsignor Rinuccini Arcivescovo di Fermo, il quale così dice: [d] *Ancorche il Sagro Concilio, in riguardo delle spese, ordini, che i Vescovi si spediscano quanto più presto possono dalla Visita, tuttavia dico liberamente, che trovo gran difficoltà à fare una visita buona, e presto; però tengo, che si debbano più tosto ridurre le spese più che si può overo stare à spese de' Popoli, v.g. quattro, ò cinque giorni, & il restante à spese proprie. Il che può ben riuscire ad ogni Vescovo, che si conosca obbligato à fare qualche elemosina delle sue entrate, perche io l'assicuro, che non può far la più utile, nè la meno apparente di questa.*

22. A quante persone si debbano somministrare le spese sudette. Parimenti il Concilio non l'hà difinito, mà anche ciò dipende dal prudente arbitrio del Vescovo: [e] *Forosemproneñ Decemb. 1587, Congregatio Concilii censuit, Episcopum modesto equitatu, & famulatu oportere contentum esse praecisè autem numerum Famulorum Concilium non statuit, sed ipsius judicio, & modestia reliquit.* Mà delle Cavalcature, e Comitiva del Vescovo, ci riserbiamo à parlare più opportunamente nel seguente §.

23 Circa poi la quantità delle medesime spese. Le lautezze delle mense, particolarmente ne'tempi della santa Visita, debbono onninamente essere esclu-

a Ex tomo Decr. anni 1654. in Archivo Congr. Conc. b Ex tomo decr. 4. pag. 10 exist. in d. Arch.
c Ex tom. 4. decr. pag. 185. in d. Archiu. d M. S. cit.
e Ex tom. 5. decr. pag. 6. exist. in disto Archiu.

ſe; anzi per dir così, più toſto converrebbe darſi alle aſtinenze, e alli digiuni per implorare il lume di Dio nel ritracciare le pecorelle ſmarrite, e per havere la divina aſſiſtenza in coſa di tanta importanza, qual ſi è quella della ſanta Viſita, che ha per oggetto tanti buoni fini à gloria del Signore, e profitto dell'anime. Oltre che dalle menſe con luſſo, ne ſuole provenire ſcandalo, e s'impediſce il frutto della ſanta Viſita; maſſimamente, ſe ſi vedeſſero rinovate da'Viſitatori quelle menſe, di cui ſopra facemmo mentione, deteſtate da Benedetto XI. *Victum longe temporis, brevis hora conſumit.*

24. Il Sagro Concilio parlando de'Vittuali del Veſcovo viſitante, e della Comitiva di lui, ſtatuì, che ſieno *frugaliter moderateque* S. Carlo, e altri buoni Veſcovi ci dichiarano, come s'intendan le menſe frugali, e moderate. Il Santo Cardinale ne'ſuoi Concilii Provinciali ne fece publica dichiaratione per auvertimento de'ſuoi ſuffraganei Viſitatori:[b] *In menſa duo tantum fercula afferre liceat.* Sarebbe un perdere il tempo, e le parole proporre in tal materia gli eſempi mirabili, e nõ imitabili di queſto Sãtiſſimo Arciveſcovo, i cui cibi per lo più furono pane, acqua, lupini, e caſtagne, &c. Monſignor Arciveſcovo Rinuccini, che ammettea per la ſua Comitiva, fino à dieci, e undici perſone, dice, di non haver ecceduto mai la ſpeſa di venti giulii il giorno. Nella Provincia di Milano, dove tuttavia ſi raccoglie il frutto della ſagra ſemenza, ſparſavi da quel gran Operario della vigna di Dio, S. Carlo ſudetto, hoggidì non mancano Veſcovi, e tra eſſi, Monſignor Bartolomeo Menatti Veſcovo di Lodi, Prelato ornato di ogni deſiderabil requiſito Epiſcopale, che con Inſtruttioni ſtampate,[c] hanno preſcritto rigoroſamente, che per eſſi, e per la loro Comitiva non ſi ſpenda più di certa taſſata quantità di ſoldi, che ridotti in moneta romana, non arrivano à due giulii il dì per ciaſcuna bocca, che mangia alla menſa del Veſcovo, e un giulio, e mezzo per ogni bocca della famiglia baſſa. Il prefato Monſignor Arciveſcovo Rinuccini così dice in tal propoſito: *La tavola non hà più di tre vivande: un' antipaſto, un leſſo, un'arroſto, frutti, formaggio, ne mai torte, paſte di alcuna ſorte, ò confetture, ò pollaſtri groſſi, come galli d'India, e ſimili. La ſeconda tavola è à proportione, & agli ſtaffieri ſi dà pane, vino, e companatico à miſura.*

25. Ben sò, che non ſi può preſcrivere certa, e generale regola, per la varietà de'paeſi, varietà di prezzi delle robbe, e molto più per la varietà delle compleſſioni di chi mangia. A S. Bernardo, che deteſtava delicatezze di viuande ne' ſuoi Monaci, fù addotto l'eſempio di S. Paolo, che diè anche precetto al ſuo Timoteo, accioche uſaſſe del vino. Ma il Santo Abate replicò:[d] *Da mihi alterum Timotheum, & ego cibabo eum, ſi vis, etiam auro, & protobalſamo.* Voglio dire, che quando i Veſcovi operano da Timotei, che veramente adempiano apoſtolicamente il loro miniſterio, non ſolamente non ſi deve eſſere ſcarſo in cibargli, ma deono eſſer cibati anche delicatamente, quando così richiede il biſogno, e la loro compleſſione, accioche con le ſouerchie aſtinenze non ſi abbrevijno la vita, e manchi alle Chieſe, chi ſantamenre le governi. Si deteſtano, è vero, le lautezze, e le ſuperfluità delle menſe, che ſervono per dilapidare il patrimonio di Chri-

a Extrau. vos electionis.
b Conc. Prov. 2. Mediol.
c Inſtruct. Bartholo. Menatti Epiſc. Laud. pro Viſitat.
d S. Bern. in ſerm. 30. ſuper cant. in fine.

Christo, con pregiudicio de'poveri, a'quali sono dovute le entrate Ecclesiastiche, e per iscandalizzare chi vede questi lussi, e chi gli ode; ma non si disapprovano i nutrimenti, anche delicati per chi suda negli apostolici ministerj, quando il loro bisogno gli richiegga.

26. Ne basta, che il nostro Buon Vescovo egli invigili, che la mensa sua, e della sua Comitiva sia parca, e frugale. Deve con egual premura essere auveduto, che non segua un'altro Inconveniente, che sarebbe non disuguale, anzi peggiore della stessa superfluità delle mense. Molti così prosegue la mentionata Epistola scrittami dall'accennato Prelato, il quale parla per isperienza, [Molti, sotto pretesto della Visita, vogliono mangiare essi, e prouvedere la casa per un anno. Dirò quello, che mi occorse in una Terra della mia Diocesi. Colui, che mi somministrava il vitto, si esitò tanta somma di cacio, che calcolati i giorni, e le persone, ciascuna di esse bisognava, che si havesse mangiato quattro libre, e mezza di cacio, ed essendovi della comitiva tre, che non mangiavano cacio, era forza dire, che in uno, che ne mangiava più degli altri, ne havesse mangiato qualche otto, ò noue libre il giorno. I letti, che deono darsi da' Preti gratis, e non affittarsi da loro, infra loro, e pure faceuano spendere per lo letto d'ogni famigliare del Vescovo, tre carlini la notte, cioè un carlino per la lettiera, un carlino per gli materassi, e un carlino per le lenzuola, e coverte; anzi havendo io domandato una terza coverta, costò quindici grana. Hor V. S. pensi, che cosa dovesse auvenire nel resto. E seppi, che ad uno de'miei Antecessori, in tempo di visita, un sol pasticcio fù esitato ne'conti per diciasette scudi. Cose, che mi nausearono à tal segno, che doppo essermi auvenute le sopradette fraude nella prima visita, prouvidi per le visite susseguenti, perche faceua io spendere dal mio Mastro di Casa, il quale di poi ne era rimborsato.] Fin quì il detto Prelato.

27. Hò voluto rapportare fedelmente la sudetta Relatione; perche con essa si renda cauto il mio Buon Vescovo, sapendo le fraudi, che possono occorrere, anche con pericolo, che la sua fama sia lacerata, dicendosi, e scrivendosi à perpetua memoria ne'Libri de'Capitoli, e delle Comunità, somme esorbitanti, e scandalose, e pure il buon Vescovo sarà stato innocente. Il Cardinal Orsino frà gli altri memorabili Raccordi, e gloriose memorie, altrove da Noi mentionate, lasciate agli Arcivescovi Sipontini suoi Successori in quella Cattedra, in una Relatione data alle stampe da Monsignor Arcivescovo Muscettola,[a] immediato successore di lui, in parlare delle spese della visita così dice [Spende il Mastro di Casa dell'Arcivescovo, e poi riueduto il conto, e fatta la ripartitione sudetta da'Visitati, si risarcisce l'Arcivescovo delle spese. Spende anche il Mastro di Casa per far risparmiare li Visitati, che altrimenti, come l'esperienza hà insegnato, facendoli le spese da'Procuratori de'Capitoli, si consuma inutilmente grandissimo danaro, e roba.]

28. Questo modo fù anche praticato dall' Arciuescouo Rinuccini, il quale hà lasciato questo auuertimento in tal materia. [Il comprare si facea da un mio Familiare, co'miei denari in compagnia d'un Deputato della Comunità, e del

 Cle-

a Mensuale dell'entrate della mensa Arcivesc. Sipontina num. 3.

Clero di quel luogo, che vede, e ſcrive il tutto, e nell'ultimo ſi facea render da loro i denari, che ſi erano ſpeſi. In queſta maniera ſi rimedia alle ſpeſe ſoverchie, e paſſano le coſe ſenza ombra di difetto di tutte le parti.] Così Monſignor Rinuccini.

29. Per tanto il noſtro buon Veſcouo, inſtruito da queſte laudatiſſime pratiche, onninamente le deve ſeguire, per rimediare alle fraudi, che ſogliono accadere, e conforme gli accennammo nell'Editto, ſottoſcriva la nota delle ſpeſe, per conſignarla à chi ſpetta, e anche la faccia rapportare negli Atti della Viſita. Il Cardinal Caracciolo mio Signore, nella prima Viſita riceveva da' Viſitati le ſpeſe cibarie in alcuni pochi luoghi della Dioceſi, mà dipoi anch'egli, havendo ſaputo qualche eccesſo nelle ſpeſe, non ſenza ſoſpetto di fraudi, per dare accertato rimedio in auvenire, hà coſtumato, e coſtuma di fare la viſita à ſpeſe ſue, ſenza ripeterle da'viſitati, ancorche gli ſia lecito di rimborſarſele; Eſempio non imitabile da tutti. Piaceſſe à Dio, che s'introduceſſe, e le facoltà de' Viſitatori il permetteſſero, di fare le viſite à ſpeſe de'medeſimi Viſitatori, perche ſi potrebbe havere aſſai più in ſicuro l'effetto della ſanta Viſita. Ceſſarebbe in vero quel ſoſpetto, che talhora ingombra l'animo de'Viſitati: Che il Paſtor venga per toſar la lana, e munger il latte, e non per ſanare le pecorelle languide, non eſſendo coſa, che più muoua, e diſponga i ſudditi à raſſegnarſi à piedi de'loro Superiori, quanto che il vedere, che ſono diſintereſſati: là dove per lo contrario le voci de'Superiori intereſſati, per lo più, ſi ſpargono al vento.

30. Quanto a'Vittuali de'Cavalli, ò di altri Giumenti per ſervigio de'Viſitatori, S. Carlo ne permiſe al Veſcouo visitante fino al numero di ſette. [a] Uno per ſervigio dell'iſteſſo Veſcouo, è coſa decente, che ſempre sia lo ſteſſo, e continuamente habbia da'Viſitati i vittuali: quanto agli altri, è consigliato il buon Veſcovo, come hanno praticato, e praticano altri ſuoi Colleghi, di pigliare di luogo in luogo i Cavalli, e in tal maniera ceſſarà il biſogno di fargli alimentare da' Viſitati, i quali non ſaranno gravati di queſte ſpeſe.

Non ſi debbono al Veſcovo le ſpeſe delle vitture, e delle ferrature de'Cavalli.

31. NOn ſono tenuti i Viſitati à pagare le vetture, [b] e le ferrature de'cavalli, che ſi conducono per ſervigio del Veſcovo viſitante, e della ſua Comitiva. Tale è il parere de'Dottori; e Monſignor Veſcovo Roſa, che ultimamente ne hà ſcritto, dice: *Vecturas tamen, & ferraturas Equorum, Viſitati præſtare non tenentur.* Ne mancano in tal materia Dichiarationi delle Sagre Congregationi. [c] *Aquin. An Epiſcopo viſitanti ſint ſolvendæ vecturæ Equorum. Congregatio Concilii cenſuit, non eſſe ſolvendas, ex traditis per Doctores in cap.* 1. §. *Procurationes de cenſib. in* 6. e lo ſteſſo fù riſpoſto al Veſcovo di Teramo. Si lamentò il Clero, che il Veſcovo voleva, che ſi gli pagaſſero le vitture de'Caualli, e la Congregatione reſcriſſe: [d] *Admonendum Epiſcopum Aprutinum, nec quicquam pro*

a Concil. Prov. Mediol. IV.
b Navar. conſ. 1. de cenſib. & alii apud Piaſec. in praxi Epiſc. p. 2. cap. 3.
c Roſa Sp. Policaſt. de reſid. c. 4. ſect. 6. c. 3. d Ex tom. 4. decr. pagin. 10.

pro equorum vecturis exigat. Di questo stesso sentimento è stata frequentemente la Congregatione de' Vescovi, e Regolari, che hà rescritto à Vescovi con questo tenore: [a] *Non si può l'Ordinario far pagare dal Clero il nolito, e altre spese, oltre al vitto, delle Cavalcature, che conduce per se, servidori, e robbe; per esser obligato à questo del suo* 1581. *Ajaccio* 14. *Novembr.* 1610. *Ventimiglia* 21. *Agosto* 1615. *Caiazzo* 20. *Marzo* 1650.

32. La ragione, per la quale i Visitati non sono stati obligati à queste spese, può essere, che quello, che il Vescovo haurebbe da spendere nella Città, lo spenda per istrada. Haurebbe egli da far le spese in Città, e per se, e per gli suoi famigliari, che conduce in visita, dove à spese altrui si alimentano. Onde quello, che non ispende per tali spese, non gli deve esser grave di spenderlo per le vetture, e per le ferrature di Cavalli. Oltre che dovendo condurre Cavalli à conto suo, gli sarà anche freno, à non condurne numero superfluo: siche i Visitati non restino gravati, come è la mente del Sagro Concilio Tridentino.

In quell'anno, che il Vescovo non visita, non gli si deve la procuratione.

33. NEll'accennare, che di sopra nel §. II. habbiamo fatto, gl'Inconvenienti delle Visite mal fatte, e fatte particolarmente per interesse, referimmo le doglianze, portate à Padri del Concilio Toletano, che ne restorono oltre modo nauseati, contra di alcuni Vescovi, che non andavano in visita, e si facevano nondimeno pagare la procuratione. Il che fù abborrito, e seriamente corretto dal medesimo Concilio. Quì hora registriamo la dichiaratione della Congregatione, ch'è coherente al medesimo Concilio: [b] *Aprutin. Congregatio Concilii censuit admonendum Episcopum, nè prætextu visitationis, eo anno, quo re ipsa non visitat, aliquam pecuniæ summam recipiat*. Quindi sono auvertiti i Vescovi à non esiggere procuratione quell'anno, che non vanno à visitare.

Non si debbono dal Vescovo in visita ricevere, ne anche i volontarii donativi.

34. NOn si deve domandare, ne esiggere alcuna cosa nella visita, oltre a' vittuali, ma ne anche è lecito ricevere i volontarii donativi, benche di cose comestibili, come apertamente habbiamo in molte dichiarationi, e particolarmente in [c] *Marsican. An Episcopus in visitatione possit, ultra victualia, à Diœcesanis accipere aliqua exculenta, videlicet carnes, caseos, à sponte dantibus. Congregatio Concilii censuit munera nulla posse Episcopum accipere, sed victualia tantum, vel eorum loco procurationem.*

Il Vescovo se non visita per se stesso, se debba ricevere alcuna cosa.

35. E Quando il Vescovo non visita per se stesso non si deve pagar cosa alcuna, se così è solito: [d] *Iacen. 6. Junii* 1589. *Congregatio Concilii censuit,*

a Nicol. in M. S. Epi. verb. visitan. n. 46. b Ex tomo 4. Decr. pag. 10. in Arch. Congr. Conc.
c Ex tomo 1. decr. pag. 190. in d. Archiu. d Ex tom. 6. decr. pag. 9. in eod. Archiu.

fuit, consuetudinem, ut si aliquis, quam Episcopus visitet, nihil omnini accipiat, esse observandam.

Non si deve dare la procuratione, quando il Vescovo visita i luoghi della Città, ò della sua residenza.

36. ANcorche non manchino Autori di opinione, fondata ne'Sagri Canoni, che al Vescovo si debba la procuratione, anche quando visita i Luoghi della Città, nulladimeno dopo il Sagro Concilio di Trento, che in tal materia hà corretto la dispositione del jus comune, e particolarmente nel *cap. venerabili de censibus*: si deve dire altrimenti; sicome tanto la Congregatione del Concilio, quanto quella de'Vescovi, e Regolari hanno dichiarato. Dubitò l'Arcivescovo di Taranto, se gli fosse lecito di esiggere la procuratione da'Canonici della sua Chiesa Cattedrale, e la Congregatione del Concilio rispose: *Cap. 3. sess. 24.* [a] *dum de victualibus subministrandis disponit, non habere locum in Visitatione Cathedralis Ecclesiæ, sed Diœcesis tantum, ibi: Equitatu, ibi pro temporis necessitate*; & altre volte dichiarò: *Nullam deberi procurationem Episcopo, visitanti Clerum Civitatis, ubi sita est Cathedra.* La ragione, che apportono i Dottori, si è, perche il Vescovo può tornare à pranzo à casa sua, e non dee domandare da altri quello, che nella casa sua, può consumare. Le Dichiarationi della Congregatione de'Vescovi, e Regolari, sono queste. [b] *Non è honesto, che l'Ordinario si faccia pagare la procuratione per la Visita della Città, ò di quella Terra, dove ordinariamente risiede. Telese 21. Giugno* 1590. *Caveat Episcopus ne pro visitandis Beneficiis, intra Urbis mænia constitutis, quicquam capiat* 27. *Augusti* 1603. *Nardò*: Non ostante la consuetudine in contrario, la quale s'intenda abolita dal Sagro Concilio di Trento *sess. 24. de refor. c. 3.* sicome anche il *cap. Venerabili de censibus Venetia 26. Maii* 1592.

Per gli Atti della Visita, se sia lecito esiggere cosa alcuna.

37. AN *Notarius Visitationis*, sono parole del Genovese, [c] *possit à personis visitatis aliquid recipere pro præsentatione Bullarum, ordinationibus, decretis, & aliis Actis Visitationis? Doctores communiter dicunt, quod si Notarius, scriptor, aut sigillator Episcopi habent salarium de publico, nihil possunt percipere pro labore; alias sic*, e di questo parere è Vilagut, e cita S. Antonino, appresso Gavanto; questi però, stante la chiara dispositione del Concilio Tridentino, prima del quale S. Antonino scrisse, è di parere contrario. I Dottori per l'affirmativa adducono l'esempio della collatione degli ordini, essendo lecita per la fatica in iscrivere le Lettere testimoniali della collatione, la tassata mercede. [d] Ma il Gavanto dice, che non corre questo argomento, perche il Concilio espressamente hà prohibito, che alcuna cosa si riceva. Nondimeno io trovo, che dopo lo stesso Concilio, la Congregatione interprete del medesimo, interrogata, rispetto ad al-

a Apud Fagnan. in Cap. Venerabili de censibus.
b Nicol. M. S. Epi. verbo visita n. 45.
c Genuen. in praxi Cur. Neapolit. c. 20.
d Gavant. in praxi Visitat. §. 2.

alcune materie, che si spedivano in visita dal Vescovo Vicense, se prohibì al Vescovo ogni esattione, condiscese à qualche cosa à favore del Notajo: sicome si hà dalla dichiaratione del seguente tenore: [a] *Vicen. 18. Maii 1645. Congregatio Concilii censuit, non posse Episcopum, nec illius Officiales in visitatione quicquam recipere pro decretis, seu judicatur à executionis testamentorum, seu legatorum, sed gratis omnia fieri debere, non obstante quacunque consuetudine, etiam immemorabili. Prout nec etiam extra Visitationem per Episcopum, & illius Officiales quicquam recipi posse pro hu usmodi decretis, & judicatura, sed tamen aliquid moderatè solvi Notario pro scriptura, & illius labore, in quo conscientia Episcopi gravetur, non obstante quacunque consuetudine, etiam immemorabili.*

38. Se poi à questo, e à simiglianti Decreti della Congregatione, sia dalla Tassa Innocentiana nella parte riferita nel num. 3. del presente §. stato derogato, io non ardisco di fare tale interpretatione. Non lascio però di dedurre à notitia del mio Buon Vescovo, anche in questo particolare i Decreti Provinciali di San Carlo, che parlano con distintione, onde si vede quando sia lecito al Notajo ricevere qualche cosa per la fatica in trascrivere: [b] *Notarius autem, Cancellariusvè, ne quidquam, pro visitatione ab iis, qui visitantur, ullo quovis nomine exigat, neque ullum doni, etiam pusilli, quocunque modo oblati genus accipiat, ac ne item pro Decretorum, Ordinationumvè in visitatione confectarum actione, vel conscriptione, earumve exemplo, etiam singulis, vel Ecclesiis, vel clericis, vel aliis, qui visitantur jussu visitationis edito.* Soggiunge però il medesimo Decreto Provinciale: *At pro opera, laborevè, quem alterius, cujus interest, illarum exempla alio deinceps tempore petentis causa, in iis exscribendis, posuerit, mercedem capiat, licet, pro Taxa in foro Episcopali præfixa, aut præfigendæ, ratione.*

Pene, nelle quali s'incorre esiggendosi, ò ricevendosi per la Visita, quello, che non è lecito.

39. Le pene poi, che s'incorrono da'trasgressori, che esiggono, ò ricevono in visita quello, che non è lecito, sono apertamente dichiarate da Gregorio X. nella Constitutione del Concilio di Leone che comincia *Exigit*: rinovata dal Tridentino nel *cap. 3. sess. 24.* Qual Constitutione, perche comprende molti capi in tal materia, quì opportunamente si rapporta: [c] *Exigit perversorum audacia, ut non simus sola delictorũ probibitione contenti, sed etiam pœnã delinquentibus imponamus. Constitutionem itaque fel. record. Innocentii Papæ IV. prædecessoris nostri editam super non accipiendis in pecunia, procurationibus, ac super receptione munerum, visitantibus, eorumque familiaribus interdicta, quam multorum fertur temeritas præterire; volentes inviolabiliter observari, eam decernimus pœnæ adiectione iuuandam: statuentes, ut universi, & singuli, qui ob procurationem, sibi ratione visitationis debitam, exigere pecuniam, vel alias Constitutionem ipsam, recipiendo munera, sivè visitationis officio non impenso, procurationem in victualibus, aut aliquid aliud procurationis occasione, violare præsumpserint, duplum ejus, quod receperint, Ecclesiæ, à qua id receptum fuerit, intra mensem, reddere teneantur. Alioquin ex tunc* Pa-

a Ex lib. 17. decr. p. 457. b Concil. Prouin. Med. IV.
c Greg. X. Constit. in Conc. Lugdunen.

Patriarchæ, Archiepiscopi, Episcopi duplum ipsum, ultra prædictum tempus restituere differentes, ingressum sibi Ecclesiæ sentiant interdictum. Inferiores verò ab officio, & beneficio noverint se suspensos, quousque de duplo hujusmodi gravatis Ecclesiis plenariam satisfactionem impendant, nulla eis in hoc dantium remissione libertate, seu gratia valitura. Questa Constitutione è in tal vigorosa osservanza, che havendo l'Arcivescovo di Messina esatto nelle visite ciò, che non era lecito, cioè le vetture de'cavalli, e'l prezzo delle vittovaglie oltre trè giorni, gli fù dalla Congregatione del Concilio ordinato, che lo restituisse, e per publici documenti giustificasse alla SacraCongregatione tal restitutione,conforme si hà dal decreto del seguente tenore. [a] *Messanen. . . . . Septembris* 1586. *Congregatio Concilii statuit, Archiepiscopum rursus per litteras esse admonendum, ut infra scripta adimpleret quàm primùm festinaret. Primò, ut omnia ea, quæ contra formam Concilii Tridentini, & modum litterarum Congregationis, ad eum transmissarum, in Visitationibus suæ Diœcesis indebitè exegit, ad ungem his, à quibus accepit, & specialiter Archipresbytero Castri Regalis, restituat, nempè vecturas Equorum pro eo, ejusque famulatu receptas, pretiumque victualium, ultra triduum subministratorum, à quibus, ut se abstineret, Congregationis litteris expresſè admonitus fuit, & de restitutione, per documenta authentica,CongregationemCōcilii certioret,& in posterum in visitationibus, nil aliud exigat pro procurationibus, quam sibi liceat per litteras Congregationis, & Decreta Concilii, quod c.3.sess.24. his jubet, quorum est munus Visitationis, & neminem sumptibus onerantes, pecuniamque, & munera, etiam sponte oblata, recusantes, solis victualibus frugalibus, & modestis contenti,celeriter visitationem absoluant.*

Delle Persone, che si hanno da condurre in Visita. Dell'officio di ciascuna. E delle cavalcature. §. XVII.

1. IL Sagro Concilio Tridentino [b] non istatuì, nè individuò il numero preciso delle persone, che debbono andare in Visita in comitiva del Vescovo, nè prescrisse il numero delle cavalcature; mà disse in generale: *Episcopi modesto contenti equitatu, famulatuque*: e la Congregatione Interprete [c] del medesimo Concilio interrogatane, nè anche è venuta à questo individuo; mà hà risposto: *Forosempronien. Decembr.* 1587. *Episcopum modesto equitatu, & famulatu oportere esse contentum, precisè autem numerum famulorum, Concilium non statuit, sed Episcopi judicio, & modestiæ reliquit.*

2. Mà quello, che nè il Concilio, nè la Congregatione dichiarò, fù dichiarato da S.Carlo Arcivescovo a'suoi Vescovi suffraganei. Nel Concilio primo Provinciale statuì: [d] *Comitatum non habeant, nisi necessarium, in quo plures omnino ne sint, quindecim hominibus, & jumentis duodecim.* Dipoi nel Concilio Provinciale IV. statuì: [e] *Nè plures, quàm homines decem, & jumenta septem, ad summum in Visitatione conducant.* Questi decreti furono promulgati in una Provincia, le cui Diocesi, per lo più, sono composte di Luoghi, Terre, e Castella, che for-

a Ex tom.4. decr.pag.165. in Arch. Congr. Conc.
b Concil. Trid sess. 24.cap.3.
c Ex tom. 5.decr. pag.6. in Archiu. Congr. Concil.
d Concil.Prouinc. I.Med.
e Concil.Prouin.IV.Med.

forse non sono inferiori à Città di altre Provincie. Onde le Leggi di San Carlo in questo particolare sono locali, ne generalmente possono applicarsi, e servire d'esempio in ttuti i luoghi di tutte le Diocesi di altre Prouincie.

3. Figuriamoci di statuire Comitiva, e Cavalcature ad un Vescovo, che vada à visitare Luoghi numerosi di Clero, di Popolo, dove siano Chiese Parrochiali, e talhora delle Collegiate, Cappelle, Beneficii di residenza, e semplici Spedali, Confraternità, Monti di Pietà, e altri Luoghi pii. Certamente almeno per la prima Visita, la quale richiede più cose da farsi, che le Visite susseguenti, non deve riputarsi eccessivo il numero di quindeci persone, e parmi che possano essere l'infrascritte, per adempiere gl'infrascritti ministeri.

I. Il Vescovo, se non è legittimamente impedito, deve per se stesso far la visita, e come Buon Pastore vedere, e conoscere le sue pecorelle.

II. Due Sacerdoti Missionarii, che precedano l'arrivo del Vescovo, e me-
III. diante le prediche, confessioni, e altri esercitii spiritnali, dispongano il Popolo à ricevere il frutto della santa Visita.

IV. Due Convisitatori: essendo difficile, che il Vescovo possa da se solo
V. supplire à tutto.

VI. Il Segretario del Vescovo, accioche col mezzo della penna, possa nella lontananza dalla solita residenza supplir à ciò, che sarebbe la lingua del Vescovo, e scriuere, e rispondere alle lettere, che regolarmente occorrono sopra il gouerno pastorale per tutte le parti della Diocesi, e fare altre speditioni, che sia solito farsi per mano di Segretario, il quale anche dourebbe, se gli auanza tempo, coadiuuare nel ministerio operoso della Scrittura nelle materie della stessa visita, massimamente nelle cose di maggior confidenza, v.g. della visita personale del Clero, e simili.

VII. Il Maestro di Cerimouie è necessario.

VIII. Il Cancelliero, ò sia Notajo della Visita è inevitabile.

IX. Di due Cappellani, uno de' quali sarà il Candatario, non si può far di
X. meno per lo servitio del Vescovo nelle varie, e graui funtioni Ecclesiastiche, che si fanno in visita; e fuori del suo tempo delle funtioni, non manca di applicargli, v.g. à far esaminare i Sacerdoti sopra i sagri Riti, e particolarmente se sappiano celebrare bene la santa Messa, &c.

XI. Il Computista, per esiggere i conti dell'amministratione dell'entrate de'Luoghi pii, e particolarmente per riconoscere i libri delle celebrationi delle Messe, tanto più è necessario à condursi, quanto che l'esperienza hà dimostrato, che così grave officio più fedelmente, e con maggior profitto si adempie da Computisti esterni, che da quelli del paese.

XII. Il Precursore, ò sia Economo, che preceda l'auuento del Vescouo, per far preparare le cose necessarie per l'ingresso, dimora, e partenza del Vescouo.

XIII. Tre, ò quattro Famigliari, che ministrino in *temporalibus*, non deb-
XIV. bono riputarsi superflui, essendoui bisogno di seruitù, e per la perso-
XV. na del Vescouo, e di altri della Comitiua, sì per lo viaggio, come per le dimore ne'luoghi; non potendosi proporre l'esempio ammirabile, non imitabile di S. Carlo, che arriuò à porsi sù le proprie spalle i bagagli, per non farne

farne restare del tutto carichi i suoi Famigliari. [a] Nelle dimore ne'luoghi altresi vi è necessariissimo il ministerio di seruidori. Monsignor Rinuccini insinuò, che quelli, che deuono à ciò seruire, potrebbono essere un Cameriero, che serua alla persona, dello stesso Vescouo, due Staffieri, e un Cuoco. [b] Il Cardinale Paleotto Arciuescouo di Bologna in istatuire la sua Comitiua, scrisse: *In Visitationibus, Archiepiscopus, præter tres, aut ad summum quator, qui necessarii sunt quotidiano victui, & itineri adhibentur, ut plurimum infrascripti, qui etiam in Sacerdotis officio Archiepiscopo in suis functionibus adiuvent, nempè R. Archidiaconus. R. Visitator Generalis. R. Theologus Illustrissimi Cardinalis. Ex RR. Oeconomis unius, qui præsit eleemosynis. Cappellanus unus, qui & magistri Cœremoniarum officio fungitur. Præfectus Cubiculi, Clericus, qui à cubiculo inserviat, Notarius, qui, & ipse Clericus, & familiaris est Illustriss. Archiepiscopi. Hæc de Comitatu, & similibus. Quod autem ad iter attinet, Oeconomi cura est, Ecclesias visitandas, distribuere singulis diebus, præmittere aliquem, qui hospitium comparet.*

4. Tuttociò procede, quando và in visita de'Luoghi numerosi delle qualità dinanzi nel num. 3. accennati. Ma quando si tratta di Luoghi piccoli, ò mediocremente grandi, è certo, che le Comitiue sopra descritte non debbono condursi. Che se ad una piccola Villa, ò Castello, e anche ad una Terra, non grande, che hà pochi Preti, e poco Popolo, e pochi Luoghi pii hauesse à sopragiungere il Vescouo con una Comitiua di dieci, ò quindeci persone, e con otto, ò dieci Giumenti, parrebbe, che andasse non à portare que' sollevi, che deriuano dalle vere Visite pastorali ben fatte, mà più tosto à gastigo. Non si può dare regola generale, ma si rimette certamente la cosa all'arbitrio, e discrettione del Vescouo, il quale hà da hauer riguardo alla qualità de'Luoghi visitandi, alle funtioni, e ministerii, che occorrerà esercitarui: e à proportione condurre persone, che vi siano necessarie. Auvertendosi, che S. Carlo non tassò, nè prescrisse il numero di quindeci, ò di dieci, mà statuì, che ad un tal numero si potesse arrivare, e non eccedersi: e questo non eccesso si può anche verificare in quattro, ò cinque: anzi il Santo Cardinale nel riferito Concilio disse apertamente: *Comitatum non habeant, nisi necessarium.* Rilucerà certamente la prudenza, e la pietosa industria del nostro Buon Vescovo, quando, per non riuscire grave a'Visitati, haurà mira di condurre Persone di tale habilità, che sappiano, e debbano adempiere più parti; sicome il Card. Paleotto vuole, che le persone della sua Comitiva (e si comprendono l'Arcidiacono, il Visitator Generale, il Teologo, e'l Mastro di Camera) oltre a' ministerii loro proprii, *Etiam in Sacerdotis officio Archiepiscopo in suis functionibus adiuvent.* Tanto più, che negli stessi Luoghi visitandi è difficile, che non s'habbiano à trouar persone atte per qualche ministero della visita, senza che il Vescovo vi le conduca.

5. Il motiuo di non moltiplicare la Comitiua, si è, perche non si grauino di spese i Visitati. Quando cessi questo motiuo: siche il Vescouo volesse, e potesse fare la visita à spese sue proprie, come hoggidì non mancano de'Buoni Vescoui, che la fanno, ancorche potrebbono esiggere la procuratione, in tal caso può moltiplicare la Comitiua, e le Caualcature à suo piacere, sicome permise

San

---

a M.S. alias cit.

b Archiepiscopale Bononien. Card. Paleotti.

San Carlo nel citato Concilio, soggiungendo a'Vescovi: *Suis tamen propriis sumptibus, licebit eis plures conducere*.

6. Poco giovarebbe, che il Vescovo non eccedesse nel numero della sua Comitiua, se poi scegliesse Persone le quali non solamente non fossero atte per ogni verso ne'loro ministerj, ma indegne per la loro vanità, e cupidigia; massimamente, se egli impedito legittimamente, havesse da visitare per mezzo loro. *Eligat*, fù auvertimento di S. Bernardo, che dà un bellissimo modello de'Visitatori: *a Eligat, qui missi, post aurum non habeant, sed Christum sequantur, qui quæstum Legationem non æstiment, qui marsupia non exhauriant, sed corda reficiant, & crimina corrigant, qui redeant fatigati quidem, sed non suffarcinati*. E talmente importante questo auvertimento del Santo Abate, che Visitatori poco attenti nello scegliere persone da condursi in visita, hebbero talhora à fare dolorosi lamenti, per havere qualche uno della loro Comitiva, non solamente non recato edificatione, mà scandalo grande a'Visitati. Appunto se ne dolse un Buon Vescovo, e scrisse: *Uno della mia Comitiva in visita mi svergognò*: Casi certamente da piangersi con lagrime di sangue, poiche in vece di andare costoro, come tanti Apostoli in compagnia del lor Vescovo, che rappresenta Christo co'suoi Discepoli, quando *circuibat loca, & Castella*, e in vece di andare spargendo benedittioni, spargono veleno. Si renda per tanto il nostro Buon Vescovo cauto nello sciegliere le persone, che seco conduce in Visita, e auvedutissimo nell'haver occhio all'attioni, che fanno ne'Luoghi, che si visitano.

Dell'Officio del Vescovo in Visita.

7. IL Profeta Eliseo spedì Giezi, accioche andasse à risuscitare il Figliuolo dell'afflitta Sunanimit, e gli consignò il proprio bastone, affinche il ponesse sopra la faccia del defonto figliuolo: *b Tolle baculum meum in manu tua, & vade, & pones baculum meum super faciem Pueri*. Andò Giezi, e per questo eseguisse l'Instruttione, datagli di porre il bastone, come Eliseo gli havea detto; nulladimeno il defunto non risuscitò: Onde convenne, che Eliseo stesso andasse di persona, e portatosi dal figliuolo morto, che giaceva nel letto: *posuit os suum super os ejus, & oculos suos super oculos eius, & manus suas super manus ejus, & incurvavit se super eum*: e'l morto risuscitò. Quindi si hà un grave Auvertimento a'Prelati, accioche sappiano: Che per quanto consegnino il lor Pastorale, diano il bastone del comando, comunichino tutta la loro autorità a'Visitatori per risuscitare le anime morte alla gratia; sarà difficile, che risuscitino; siche sia necessario, che eglino di persona vi vadano. Giacobbe disse à Giuseppe: *c Vade, & vide*: l'auvertì, che dovesse andare esso, e vedere esso, e non sostituire altri. Così debbeno fare i buoni Giuseppi dell'Evangelio, i Visitatori delle Gregge di Christo, debbono andare essi stessi, e vedere, e visitare. Iddio si protestò: *d Ecce ego ipse requiram oves meas, & visitabo eas*. Quell'*ego ipse*: dinota ch'egli di persona vuole andare in traccia delle pecorelle smarrite, ed egli di persona vuol vi-

a S. Bern. ad Eugen.
c Gen. 37. 18.
b 4 Reg. 4. 29.
d Ezech. 34. 11.

visitarle. Così debbono fare i Vescovi, che sostengono le veci di Dio in terra, debbono andare personalmente à far le visite.

8. La prima, e principale instruttione, che il Pontificale Romano dà al Vescouo visitatore si è: *videat, & sciat.* [a] Egli stesso il nostro buon Vescovo, se fosse possibile, dourebbe vedere tutte le cose: Almeno nella prima Visita, si stima necessario, che vegga tutto in persona, senta ogni cosa, e vada ad ogni Chiesetta, perche l'haver visto, e sentito una volta, gioverà infinitamente al suo governo. Mà le altre volte questa diligenza si stima frustatoria, e perniciosa, perche deve attendere à cose di maggior utile, e lasciare, che i Visitatori tocchino le minori. Mà tanto nella prima, quanto nelle susseguenti, non dourebbe tralasciare le cose infrascritte.

9. Per quello, che concerne la Visita Preparatoria, procuri di dar esecutione à tutto quello, che nel §. VII. di questa prima Parte habbiamo notato.

10. Quanto alla visita attuale. Questa da Noi sarà esposta per tutta la seconda, e terza Parte. E non sappiamo in che poter esimere il nostro Buon Vescovo. Egli stesso vorrà vedere, e sapere (per quanto gli comporteranno le forze) tutte le cose: mà non dourebbe certamente, sicome fù il parere di Monsignor Rinuccini, tralasciare le cose infrascritte, cioè.

11. Nell'ingresso della Visita farà il sermone, del quale parlaremo nel principio della seconda Parte.

12. Visitare il Santissimo Sagramento in tutti i Luoghi, dove si conserva.

13. Udire, e vedere le Messe di tutt'i Sacerdoti secolari, e notare i difetti.

14. Fare la Cresima.

15. Intervenire, per una volta almeno, alla Dottrina Christiana.

16. Comunicare tutto il Popolo.

17. Visitare i Monasterii di Monache.

18. Far la Conferenza de' Casi; e doppo quella auvertire qualche cosa notabile a' Confessori.

19. Visitare, e Comunicare tutti gli ammalati pericolosi nelle case proprie.

20. Intervenire una volta agli Oratorii, e Congregationi, se vi sono, e alle Processioni ordinarie, se occorreranno nel tempo della Visita.

21. Procurare di dar rimedio à tutti quegli scandali, de' quali sarà stato auvisato.

22. Visitare personalmente tutti i Cherici, e Preti, sicome distintamente ne parleremo nella Terza Parte, trattando della Visita Personale.

23. Intervenire alla meditatione publica, che dourà farsi il giorno della partenza, ò in altro.

24. Se vi sono Collegiate, ò altre Chiese, dove si recitano l'Hore Canoniche, intervenire anche in Coro.

25. Prescrivere à tutti i Luoghi Pii le Divotioni da farsi.

26. Accioche le cose si facciano con ordine, e senza confusione, soggiunge l'Arcivescovo Rinuccini, che si possono regolare così nella giornata.

Le

a Pontific. Roman. visit. Paroch.

27. Le attioni della mattina sono queste. Sentire la Messa de'Sacerdoti. Visitare, e communicare gli ammalati. Intervenire alle Processioni. Visitare il Santissimo Sagramento. Andare in Coro.

28. Quelle del doppo pranzo, sono. La Cresima, e la Dottrina Christiana. Sentir le Monache. Visitare la Clausura. E far la conferauza de'Casi.

29. La sera. Faccia la Visita personale de'Preti. Intervenga agli Oratorii. Ajuti il Temporale del Monastero. E conferisca quello, che occorre con i Visitatori.

30. Ne'tempi spezzati, eseguisca, tutte quelle opere di carità, che haurà stabilito di fare, e qualche volta chiami all'improviso uno de'Preti del Luogo, e faccia, che reciti seco l'Officio: che riuscirà utilissima esperienza.

31. La distributione dell'Hore del giorno, che il Vescovo stà in visita è riputata necessariissima. Onde non contentandomi della predetta così generale, hò voluto haverne una più particolare, da me chiesta al *Signor Canonico Paolo Farella,* al quale ne scrissi così.

32. Nella mia Opera del Buon Vescouo, a mi sono approfittato, e mi approfitto degli Esempi, e delle Dottrine dell'Eminentissimo Signor Cardinal Orsino: sicome à chi la leggerà, sarà benissimo noto. Nell'Opuscolo, che attualmente hò sotto la penna, della Visita Pastorale, mi manca una notitia delle più necessarie, e delle più utili, cioè della distributione delle Hore del giorno. Lo scopo principale mio è di esporre al Buon Vescovo le Pratiche dell'Officio Pastorale: giache non mancano della Teorica infiniti volumi d'Huomini dottissimi, de'quali non sono io degno à sciogliere le scarpe. E perche V. S. è uno di que'virtuosi Soggetti, di cui è composta l'esemplarissima Corte di cotesto Eminentissimo Cardinale, e per ragione del suo Officio, che esercita presso Sua Eminenza, hà assistito, e assiste nelle Visite fatte dall'Eminenza Sua nella Diocesi di Manfredonia, e di Cesena: ricorro al favore di V. S. e la prego, che mi faccia distinta Relatione: Come, e in che il Signor Cardinale impiega tutte le hore del giorno, hora, per hora, quando stà in Visita. Non vorrei, che V. S. si scusasse con dirmi: *foris quaris, quod intus habes*: Che havendo io avanti gli occhi gli esempi dell'Eminentissimo mio Signore Cardinal Caracciolo Arcivescovo di Napoli, non debba andare cercando altri; perche le replico, che scrivendo io per tutti, non posso addurre esempi, che possono servire per pochi. Napoli è una Chiesa, che in Europa hà poche simili, e il modo, che il mio Signor Cardinale le tiene in governarla, non può adattarsi al governo di Chiese, che non sono cos vaste. Il Cardinal Arcivescovo di Napoli hà avanti gli occhi, non solament questa gran Città, che vale per più, e più Città, e Diocesi unite insieme, mà anche i Luoghi della Diocesi, che sono poco lontani l'uno dall'altro, e tutti son vicinissimi alla Città stessa. E si può dire, che continuamente stà in visita: nè s distinguono i tempi di visita da altri tempi nell'anno. Onde l'esercitio continuo dell'Arciuescouo si può dire, che non sia altro, che visitare; giache *Visitare*, come V. S. sà benissimo, *nihil aliud est, quàm observantiam obligationum, juxta cujus-*

à Lettera da me scritta per sapere come il Cardinal Orsino distribuisce l'hore del giorno, che s'impiega in visitare.

juscumque personæ, ac rei exigentiam, inquirere. Non vorrei, che V. S. per modestia si scusasse di trasmettermi una tal desideratissima Relatione. La prego, che me ne favorisca quanto prima, accioche io me ne possa valere per lo fine, che hò accennato, e resto con baciare à V.S. riverentemente le mani. Napoli 1. Maggio 1681.

La risposta datami dal detto Signor Canonico Farella, è del seguente tenore.

33. *Non senza mia particolar consolatione, hò inteso, che V.S. s'impiega alla compositione d'un'Opera, che spero à Dio, haurà da riuscire molto grata a' Vescovi, i quali à quest'hora ne hanno potuto haver buon saggio nell'Opusculo della SAGRA ORDINATIONE, già publicato con le stampe. E quanto, à quello, che attualmente la sua . . . . . . & operosa penna sta componendo della VISITA PASTORALE, funtione veramente delle primarie del pastoral'officio (e piacesse à Dio, che vi si attendesse da Tutti con quella diligenza, e con quel zelo, che si conviene) io per sodisfare alla richiesta di V. S. che desidera sapere, come, e in che suole l'Eminentissimo Signor Cardinal Orsino mio Signore impiegare nel tempo della santa Visita la giornata, hora, per hora: sono à dirle, che nel tempo della state appresso à poco, Sua Eminenza divide così le hore.*

Alle 24. hore il Signor Cardinale si ritira, e si chiude in Camera. Ne posso dire quando smorzi il lume, e si metta à riposare, perche nessuno vede, che cosa si faccia. Sò bene, che secondo il suo costume, à 7. e mezza s'alza, e ad 8. è vestito, e dipoi per un'hora stà ritirato per l'oratione, e per la preparatione della Messa. A 9. esce di Casa, e si porta à dirittura alla Chiesa visitanda. Dopo la celebratione, recita con un Cappellano in publica Chiesa le Hore Canoniche. A' 10. fino alle 13. sonate, attende alle funtioni della Visita Locale, e Reale (non ispiego questi termini, perche parlo con chi gli spiega ad altri) Alle 13. fino alle 14. ascolta i Preti, & altri del Clero. Alle 14. e un quarto và à pranzo nel comun Refettorio, con la sua Comitiva, ritenendosi l'istessa osservanza, che nella residenza. Alli 15. recita l'Officio della Beatissima Vergine. Terminato si ritira, e si chiude in Camera. Alle 17. convoca la Congregatione de' Visitatori: e per un'hora si stabilisce ciò, che si deve ordinare intorno alla Visita. Alle 18. fino alle 19. dà udienza a' Laici, e recita Vespro, e Compieta. In quest hora così importuna dà udienza a' Laici, accioche non essendo visti, possano più liberamente venire à rivelare al loro Pastore, ciò, ch' occorre. Dalle 19. fino alle 22. hore, ò si attende ne' primi dì à proseguire la Visita Locale, e Reale, perche terminata la Visita di tutti i Luoghi visitandi, apre la Visita Personale, ò pure attende à questa personale. Nel medesimo tempo, in altra stanza si odono; e si osservano i Sacerdoti se sanno celebrare, osservando Sua Eminenza anche qualche cosa, e tralasciando il resto al Maestro di Cerimonie, rientrando l'Eminenza Sua à proseguire la Visita personale.

In questo spatio di tempo, altri giorni si esaminano i Confessori, i Parrochi circa il rito dell'amministratione de' Sagramenti. E in due giorni, in uno per un'hora si fà la collatione de' Casi di Coscienza in un' altro per 2. hore la conferenza delle Cerimonie, cioè un'hora per la Messa bassa, un'altra per la cantata. Il rimanente del tempo s'impiega nella Visita personale. In altro giorno, 2. ò 3. quanto al bisogno porta, in questo spatio di tempo il Computista, alla presenza degli Officiali delle Confraternità, riferisce lo stato Economico, e si danno gli ordini. Ciò però si principia, terminate le Visite

Locali delle Chiese, Monasterii de' Monache, Spedali, & altri luoghi Pii, e terminate le visite personali.

Sonate le 22. hore cala Sua Eminenza nella Chiesa più vicina alla sua habitatione, dove fà l'oratione publica mentionata dal Gavanto in sua Praxi Visitationis, *colla recitatione del Santissimo Rosario. Indi esce à recitare col Crocifero il Matutino per lo giorno seguente. E la Comitiva, e famiglia và à cena, alla quale Sua Eminenza non interviene, perche è solito per lo più la sera non prender nessuna sorte di cibo: e ciò siegue vicino alle 23. mà prima delle 23. finita la cena, ci dà à tutti vacanza di poter andare à pigliare aria fino à notte, ma prima dell'Ave Maria tutti à casa. Alle 24. ciascuno à chiudersi in camera per dormire.*

Nelle feste la mattina Sua Eminenza assiste in Coro per regolarlo: s'impiega nelle consecrationi di Chiese: à Cresimare, e à Confessare; Il doppo pranzo, à predicare, catechizzare, e s'impiega in altre attioni di publica utilità, e pietà.

In quel tempo, che Sua Eminenza attende alla Visita personale, ò alle funtioni sagre, il Cancelliero, ò Notajo stende gli Atti, e i Decreti, i quali se non sono publicati, e rilasciati, Sua Eminenza non parte certamente dal luogo visitato, perche se ciò non si fà, pericola il frutto della visita.

Questa è la maniera, con la quale il Signor Cardinal mio Signore hà diretto le Visite de' Luoghi della Diocesi Sipontina di 24. ò 25. Chiese di 70. 80. 90. Cherici, di Monache, di Spedali, e di molte Confraternità. E stima così necessaria questa distributione di hore, che Sua Eminenza con l'orivolo à polvere, e con fisico rigore compartisce il tempo, e l'hore per tutte le sopra mentionate funtioni, e ci hà auvertito rigorosissimamente, che non si perverta un tal'ordine, stimando, che se per mezz'hora si trasgredisse, sarebbe perduta, per così dire, tutta la giornata. Che è quanto posso dire à V. S. in risposta della sua de' 4. del corrente, le resto, &c.

Cesena 25. *Maggio* 1681.

34. La divisione dell'hore contenuta nelle soprascritte lettere serve per gli giorni della State. Ne' giorni dell'Inverno dourebbe farsi altra divisione, che, considerati i tempi, e i luoghi, e altre circostanze, si rimette al prudente arbitrio del Buon Vescovo. Auverto bensì, che secondo la sopra riferita divisioae delle 24. hore tra'l giorno, e la notte, hore 8. in circa sono destinate per dormire, e 7. per seruitio, e divotioni private. Per servitio publico 9. hore, e queste 9. sono tutte di giorno. L'industria del nostro buon Vescovo sarà, che altre tante 9. hore per servitio publico s'impieghino anche nel Verno. A tal fine per l'hore di privato servitio, e divotioni potrebbe (doppo pigliatesi le solite 8. hore per lo riposo) prevenire la mattina, avanti d'uscir il Sole nell'Oratione, e preparatione della Messa, celebratione della stessa Messa, e recitatione dell'hore Canoniche: e posporre alla sera, dopo le 24. hore, la Congregatione de' Visitatori, la recitatione del Matutino per lo dì seguente, e anche la sera si possono udire i Laici, massimamente ne' luoghi poveri, per essere il dì occupati nel lavoro. In fatti, pigli le sue misure il Buon Vescovo, accioche la mattina egli habbia quattr'hore da impiegare, tre nella Visita Locale, e Reale, e una in udire il Clero, e il doppo pranzo, lo stesso: con auvertire, che ne' giorni di festa, e in al-

cuni altri non festivi nel tempo della Visita, non si tralascino le funtioni accennate nelle sopra registrate lettere.

Alcune altre Auvertenze da riflettervisi dal BUON VESCOVO *avanti di andare in Visita, per doverle praticare nel tempo di essa.*

35. Quantunque il Sacro Concilio comandi, che la Visita Diocesana debba farsi ogn'anno, overo al più ogni biennio, nondimeno, come auverte l'Eminentissimo Gio: Battista de Luca,[a] della cui plausibilissima promotione al Cardinalato, giunge auviso nel tempo stesso, che questa sua dottrina notiamo, questo precetto del Concilio non deve servire di pretesto, per fare ogni anno questa formalità cerenoniale per il fine di andare à spasso per la Diocesi à spese de' poveri sudditi, ò pure per esiggere le procurationi, ed emolumenti, e donativi, che si sogliono fare, come per un'annua entrata, ma che si faccia per il bisogno, e per l'utile de' Sudditi: siche quando particolarmente in Diocesi piccole non vi sia questo bisogno, perche il Vescovo possa essere ben' informato dello stato delle cose, per mezzo de' Ministri, ò veramente, che per recreatione, ò per mutar aria, ò per altro caso si porti à qualche luogo della Diocesi, ne potrà, e dourà far di meno. E sarebbe cosa scandalosa, e darebbe chiaro inditio di detestabile avaritia, se il Vescovo, stato in qualche luogo della Diocesi per altri affari, non habbia pensato niente à cose pertinenti à visita, e poi dentro lo stesso anno vi ritorni, sotto pretesto di visita, ad esiggere le procurationi.

36. Quando vi siano giusti motiui di andar in visita, si debbono sciegliere tempi opportuni, e commodi, non solo allo stesso Visitatore, mà ancora a' Visitandi. I tempi del mietere, e delle vendemmie regolarmente si escludono, in riguardo dell'occupationi de' poveri rustici. Mà nel resto del tempo (è sentimẽto di Monsignor Rinuccino) si deve visitare per la Città qualche cosa per volta, e per conseguenza il Vescovo deve essere sempre in visita, e finito, che haurà di rivedere il tutto, ricominciar subito l'altra visita, col medesimo ordine della prima.

37. Corre opinione appresso molti: che al Vescovo in tempo di visita sia lecito fare cose, che non può fare fuori di questo tempo: e che appellandosi da' Decreti fatti in visita, non si dia appellatione sospensiva, ma solamente devolutiva.

Mà è erronea questa opinione, pigliarla così generalmente, e indefenita; poiche, come insegna il predetto Cardinal de Luca,[b] ciò solamente procede in quelle cose, che concernono la correttione de' costumi, e altre provisioni, le quali in forma estragiudiciale, più tosto, ad esempio di prudente Padre di famiglia, convenga dare speditamente, mà non già procede in quelle cose, nelle quali à guisa di Giudice, e in figura, e forma giudiciaria si deve procedere: rimanendo

a Card. de Luca nel Vescovo pratico c.13. n.8.
b Card. de Luca in adnotat. ad S.C.T. Disc. 5.n.5.

nendo in tali casi ferma dispositione de' sacri Canoni; e come soggiunge il Porporato Autore: *Iste error est communis, & quotidianus, quod scilicet, quando Episcopi sunt actuali visitatione credunt facere posse totum, quod potest Papa, & fortè aliquando faciunt ea, quæ Papa facere quidem potest, sed non solet.* [a] E habbiamo in tal proposito la dichiaratione in *Traneñ Iunii* 1589. del seguente tenore. *In tempo, che li suffraganei visitano le loro Chiese, molte cause, le quali non concernono correttioni di costumi, l'incominciano, e finiscono in tempo di Visita: à finche non si possa ritardare l'esecutione, ancorche appellassero: E vogliono, che prima sia pagata la condannatione, e poi inteso nell'appellatione, & in questo mentre sogliono la pena applicarla ad Usi pii.*

Congregatio Concilii censuit, cum Episcopus, compilatu processu, & servatis servandis procedit, non habere locum decreta Conc. de visitatione loquentia.

38. Non è però impedito il Vescovo di procedere col processo formato, mà non s'intende di decreti fatti in visita. *Castellaneteñ* 19. *Novembris* 1631. *Congreg. Concil.* [b] *censuit, Posse quidem Episcopum, dum est in Visitatione sua Diœcesis, vel Ecclesiæ, compilato processu, formato judicio, prout juris fuerit, procedere dum ita procedit, ut illius Decreta, non tanquam Decreta in Visitatione facta gaudere solitis Privilegiis.*

39. Il compire Processi: Il rivedere, ed esaminare Statuti, e Regole, di Capitoli, e di altri luoghi Pii: Il rivedere scritture: L'esiggere rendimento di conti, e cose simili, quando portassero lunghezza di tempo, per far queste cose bene: il Buon Vescovo, per non gravare i Visitati di spese, ne lasciarà commessione ne' luoghi à Persone, che siano atte, ma sopra tutto, che sieno fedeli; ò pure, massimamente per quelle cose, che patiscono dilatione, si farà portare alla sua Residenza le scritture: eccetto però i libri dell'amministratione, i cui conti, dove, e quando sia lecito esiggergli, ne parlaremo appresso nella seconda Parte. Si ricorda, che le visite pastorali, come altrove habbiamo notato, consistono: [c] *Sanam, orthodoxamque doctrinam, expulsis hæresibus, inducere, bonos mores tueri, pravos corrigere, Populum cohortationibus, & admonitiobibus ad religionem, pacem, innocentiamque, &c.* Questi sono i frutti speciali, e primarii della santa Visita, dichiarati, col lume dello Spirito Santo, dal Sagro Concilio Tridentino. Le altre cose, se si possono vedere, e prouvedere in tempo di visita, senza interesse de' Visitati, e senza pregiudicio d'altre più importanti applicationi del Buon Vescovo per profitto dell'anime, sarà commendabile il di lui zelo: altrimenti, debbono rimettersi per prouvedersi in tempi fuori di visita. In tal proposito fa opportunamente ciò, che mi fù auvertito nella Mentionata Epistola da quel gran Prelato: egli così mi scrive: [Dico ancora io, che nelle lunghe discussioni de' conti non deve fermarsi il Vescovo colla Comitiva, ma serve solo per rinvenire i disordini, ed informar il Vescouo sopra le relationi, che solo in visita col parlare à molti possono haversi, massime se Laici potenti gouernano Confraternità, e altri luoghi Pii. Indi poi il Computista ritorna solo à terminar la sua faccenda. Perche il Concilio Tridentino dice: che nella visita debba il Vescouo *Pravos mores corrigere*, deue procu-

K 2 rare.

a Ex tom. 6. decr. pag. 3. existen. in Arch Congr. Conc.
b Ex tom. 14. decr. pag. 537. in Arch. Congr. Conc.
c Concil. Trid. sess. 23 cap. 4.

rare, che colla redditione de'conti de'Luoghi Pii, i costumi corrotti del mal Economo si ammendino con la restitutione.] Fin quì il detto Prelato mio Signore, e Maestro.

40. Ne'Decreti in Visita, non è dubbio, che è permesso di porre pene contra i negligenti, e trasgressori. L'habbiamo negli Atti della Chiesa di Milano, doue ne'Decreti fatti dal Visitatore Apostolico si leggono pene di sospensioni, anche ipso facto, pene pecuniarie applicabili a'luoghi pii, con ispecificatione de' quali, e simili. E ben vero, che delle pene delle sospensioni deue il Visitatore valersi solamente in casi graui, essendo allo spesso riprovate dalle Sacre Congregationi.

41. Quando si troua (è auvertimento dell'Arciuescouo Rinuccini) un'esatta diligenza di qualche Prete, ò nel tener la sagristia in ordine, ò nell'adempiere lodevolmente il suo officio, ò in altro, non solamente lo noti col nome di quel tale nel Libro Pastorale; mà faccia, che se n'auvegga, dicendo per esempio in maniera, che sia sentito da ognuno: Date quì il calamajo, perche voglio scriuere, che questa è la più esatta diligenza, che io habbia truovato ancora. Colui piglia un animo incredibile, e al Vescouo non costa niente l'havere impiegato quattro parole.

42. Accioche il Buon Vescouo non sia impedito di esercitare il suo zelo, sappia, che non può egli esser allegato sospetto nella visità, sicome ne fù assicurato l'Arciuescouo di Portugallo 5. Augusti 1612. [a] *Amplitudinem tuam visitantem, non posse, uti suspectam recusari: Ac propterea, si vel ante inchoatam Visitationem, vel postea, suspecta allegatur, huiusmodi allegationem non debere in Visitatione remorari, vel amplitudinem tuam, illam prosequentem impedire.* Mà auvertire si deue, che il Vescouo, come si è detto di sopra in *Traneñ.* non proceda compilando processi, e *servatis servandis*: perche in tali casi hà luogo la ragion comune.

Dell'Officio de' Messionarii in Visita.

43. LO scopo principale del Vescovo nell'andare in Visita si è d'andare, come buon Pastore, à sapere, e vedere, se le sue pecorelle sieno deuiate a'pascoli velenosi del peccato, per ricondurle a' pascoli di vita eterna: con eseguire quello, che a' Vescoui visitatori il Concilio prescrisse: [b] *Bonos mores tueri pravos corrigere, populum cohortationibus, & admonitionibus ad religionem, pacem, innocentiamque accendere.* A cooperare con esso lui à questo diuino lavoro, hà il Buon Vescouo bisogno di persone di spirito Apostolico, versate in predicare Christo Crocifisso, e almeno ci vorrebbono due con titolo di Messionarii.

44. ChristoSignor Nostro esemplare perfettissimo de' Vescoui: [c] *Misit illos binos ante faciem suã in omnem Civitatẽ, & locum, quò erat ipse venturus.* Non dourebbe per tanto il nostro Buon Vescouo, qualche giorno avanti, ch'è per portarsi alla visita di ciascun luogo, tralasciare, come ad esempio di Christo, hanno pratica-

[a] Ex Tom. 3. litt. SS. Lim pag 139 in Arch. Congr. Conc.
[b] Conc. Trid. sess. 23. cap. 4.
[c] Luc. 15.

ticato, e à dì nostri praticano buoni, e Santi Prelati, di mandarui due, ò più Sacerdoti Missionarii con le facoltà di assolvere da'Casi riservati, accioche con le prediche, e esortationi, con le riconciliationi degl'inimici, &c. dispongano, e facciano preparare il Popolo à ricevere con frutto la prossima visita, particolarmente con udire le Confessioni Sagramentali, in qualità di Confessori straordinarii; accioche nella venuta del Vescouo si trouino preparati à riceuere i Sagramenti della santa Comunione, e respettivamente della Cresima.

45. A questi Messionarii non si possono certamente suggerire migliori Instruttioni di quelle, che il Pontificale Romano per lo tempo della visita hà santamente prescritto al Vescouo, il quale, e per se stesso, e per mezzo de'suoi Missionarii cooperatori nel diuin Ministero *inducit Populum*: sono parole del Pontificale:[a] *Ad pœnitentiam instruit in Ecclesiasticis Sacramentis, & in Articulis Fidei, & qualiter debent declinare à malo, & facere bonum, fugere vitia, & sectari virtutes; Alteri non facere, quod sibi fieri nolunt.*

46. Questi sono gli argomenti, che Santa Chiesa prescrive à nostri Missionarii in tempo della Visita per far le loro Prediche, e conferenze, ò altri Esercitii spirituali. E certamente dourebbono praricarsi per ogni altro tempo, che si fanno Messioni. Hauranno i buoni Messionarii à porre speciale studio per ottenere l'effetto delle riferite parole del Pontificale; *Declinare à malo*. Per conseguire fine sì santo; si stima opportuno, che il nostro Buon Vescouo, massimamente se se esso non predicherà per se stesso al Popolo, comunichi preventiuamenee a'suoi Messionarii gli abusi, gli scandali, e altri peccati, i quali, secondo le Relationi, che già si saranno havute dagli Scrutatori sopra nel §. XI. mentionati, si sarà saputo, che regnino ne'luoghi, accioche si possa seguire quel gran esempio sopra nel §. VI. nu. 17. riferito, di S. Carlo, che prima di andare in visita, facea mettere in nota i disordini del Popolo, con i peccati più gravi, e frequenti, ed egli il S. Pastore accomodava poi le sue prediche à tali bisogni, come il prudente Medico, che dà la medicina à proposito del male per sanarlo; siche erano fruttuosissime; e faceano effetti mirabili.

Dell'Officio de'Visitatori.

47. NElla Visita occorre di prouvedere talhora à casi inescogitabili, e di molta urgenza, e che per darvi consiglio, e prouvedimento, si richiederebboro Soggetti prouveduti di spirito ecclesiastico doppio, e di ogni eruditione ornati. Dourebbono essere (se fosse possibile) Dottori dell'una, e l'altra Legge, e in Sacra Teologia, e periti delle sagre scritture, e de'sagri Riti. E questi potrebbono essere una Dignità, e un Canonico del Capitolo, ò pure due Canonici, che habbiano frà tutti due le qualità di peritia della Sacra Teologia, e di Sagri Canoni, e quando non vi fossero nel Capitolo, si potrebbono condurre altri Ecclesiastici, e anche in mancanza degli Ecclesiastici secolari idonei, potrebbono condursi de'Regolari, con darsi loro il titolo di Visitatori. In fatti questi Visitatori, e per commetter loro quelle cose, che per se stesso in visita non arri-

a Pontifical. Roman. de Visit. Paroch.

arriva il Vescovo à supplire, e per valersene per Consultori in molti casi, che si ritroveranno bisognosi di consiglio, e di rimedio, si procuri che sieno del modello espresso dal Vescovo Resta parlando de' Visitatori: [a] *Eos potissimum, qui, & vita honestate, & doctrina cæteris præstabunt*, mentre hauranno da esercitare un sì grave ministero. Secondo le materie, che loro si commetteranno, potranno specchiarsi nel presente Opuscolo, per diregerle secondo le dottrine, e pratiche, le quali fin'hora habbiamo riferito, e proseguiremo à riferire. Che se non si possono havere de'Soggetti, come si vorrebbono dell'accennate qualità, almeno si habbiano de'migliori, che ritrovar si possano.

48. Per le Città, e per le Diocesi di straordinaria ampiezza, dobbiamo aggiungere le seguenti Riflessioni.

Con molta fatica, e con pari zelo s'impiegava Moisè al reggimento del numeroso Popolo, e dalla mattina sino alla sera vi stava occupato. Ciò veduto, che hebbe Jetro suo Suocero, e considerando il gran peso, impossibile à portarsi da un solo, disse à Moisè: [b] *bonam rem facis*: lo laudò di cosa assai buona, mà gli soggiunse: *Stulto labore consumeris*: *Vltra vires tuas est negotium, solus illud non poteris sustinere*: arrivò à dirgli, che pazzamente egli si consumava in una tal fatica di un negotio così grave, e che da se solo non potea trattarlo: [c] *Provide autem de omni plebe viros potentes, & timentes Deum, in quibus sit veritas, & qui oderint avaritiam*: Diede Jetro questo consiglio à Moisè: Che da tutto il Popolo facesse scelta di huomini potenti, timorati di Dio, huomini veridici, e che havessero in odio l'esser avari: e di costoro ne costituisse: *Tribunos, & Centuriones, & Quinquagenarios, & Decanos, qui judicent Populum omni tempore*: e che questi Eletti con titolo di Tribuni, di Centurioni, di Quinquagenarii, di Decani giudicassero eglino il Popolo in ogni tempo; mà con limitar loro le facoltà: potessero bensì giudicare le cose minori solamente; e le cose d'importanza le dovessero riferire allo stesso Moisè: [d] *Quid quid autem majus fuerit, referant ad Te, & ipsi minora tantummodo judicent*: e in tal maniera ripartito il peso frà tanti, sarebbe riuscito sì leggiero, e sopportabile in Moisè il governo del Popolo. *Leviusque sit tibi, partito in alios onore*.

49. Avvertimento ne più necessario, ne più profittevole al mio Buon Vescovo, massimamente se egli è Vescovo di Città, ò Diocesi ampla, certamente dar non si può, che questo, che Jetro diede à Moisè. Sia quanto si voglia zelante, ed operoso il buon Vescovo, e che dalla mattina fino alla sera, senza perder momento di tempo, senza divertirsi in occupationi inutili, e leggiere, attenda al governo della sua Chiesa: se egli sarà Vescovo di gran Città, ò di gran Diocesi, e per conseguenza haurà da governare numeroso Clero, numeroso Popolo, copioso numero di Chiese, e altri Luoghi pii, e pensa di fare ogni cosa per se stesso, se gli potrà dire, come disse Jetro à Moisè: *Stulto labore consumeris*. Come mai potrà egli arrivare à sapere, non che à rimediare à tanti abusi, à tanti scandali? A riconoscere se tante, e tante cose, che debbono osservarsi, e tante, e tante altre, che debbono evitarsi da Laici, e da Chierici, si osservino, e si evitino?

a Episc. Resta de Visit: p. 1. c 5.
b Exod. 18. 18.
c Exod. d. c. 18. nu. 21.
d Exod. d. c. 18. num. 22.

no? *Ultra vires tuas est negotium, solus illud non poteris sustinere*. Non può suffragargli per iscusarsi il dire: che egli fà quel, che può, e non è tenuto ad altro. Bisogna vedere se veramente fà quello, che può. Può ben egli, se vuole, fare scelta da tutto il Clero di Soggetti del medollo dato da Jetro à Moisè: *Viros potentes, & timentes Deum, in quibus sit veritas, & oderint avaritiam*, e di costoro costituirne ad esempio di Moisè: *Tribunos, Centuriones, & Quinquagenarios, & Decanos.*

50. Di questa sorte di Soggetti si provegga il Buon Vescovo, e con titolo di Visitatori, gli divida per la sua Città, e Diocesi con le opportune facoltà; *& judicent Populum omni tempore*: si avverta à quello *omni tempore*: Costoro non nel tempo solamente della visita attuale debbono fare le loro parti di Coadiutori del Vescovo nel governo della sua Chiesa; mà *omni tempore*. In tutto il corso dell'anno, questi Visitatori, assegnata à ciascuno la portione, cioè qualche determinato numero di Chiese, ò di Parrocchie s'impieghino ad haverne pensiero continuamente, v.g. Che i Divini Officii, e le Messe, vi si celebrino con quel culto, e decoro, che si può maggiore. Che nelle Chiese non vi siano scandali. Che riveggano i conti delle celebrationi delle Messe, e di altri Legati Pii. Che invigilino alla vita, e a' costumi, conversatione, e cohabitatione del Clero, che dimora negli spatii della giurisdittione loro respettivamente assignata. Che invigilino alle vite de' Laici. Che vadano sempre alle mani co' Sinodi Diocesani, e con gli Editti, già publicati da esso Vescovo, per vedere, e sapere, se si osservino, dandosi loro le opportune facoltà, per essere ubbiditi, come la persona del Vescovo stesso: mentre è cosa di poco decoro, e di poca riputatione del Legislatore, che allo spesso si publichino Leggi, Decreti, e Instruttioni, e poi rimaner senza la dovuta osservanza, con vilipendio delle pene spirituali, che si minacciano contro de' Trasgressori.

51. Mà accioche non vi sia alcuno de' mentionati Visitatori, che si abusi delle facoltà, con dilatare le fimbrie, è espediente, che si tassino, e si prefiggano nelle loro Lettere Patenti le cose, sopra delle quali essi hanno da invigilare, e giudicare: *Ipsi minora judicent: Quicquid autem majus fuerit, referant ad Te*. Che si contengano ne' limiti delle loro Commessioni, Regole, e Instruttioni, che debbono darsi loro: e che giudichino solamente le cose leggiere, e riferiscano in *scriptis* le cose di maggior momento allo stesso Vescovo, il quale dourà col consiglio degli altri Visitatori dare gli opportuni rimedii.

52. Che gioconda cosa sarebbe, e che mirabili effetti di servigio di Dio, ne risultarebbono, se si vedessero sparsi per la Città, e per la Diocesi questi Visitatori; *Unusquisque custodiens atrium suum*: e che una, due volte il mese si congregassero avanti il loro Moisè, avanti il nostro Buon Vescovo, per dare conto, ciascuno della loro amministratione? certo che tutti:[a] *Venientes autem venient cum exultatione portantes manipulos suos*: ogniuno potrebbe dire d'haver raccolti manipoli di benedittioni per presentargli all'istesso Vescovo, che ne giubilerà, e quelle cose, che per le facoltà limitate non hauranno potuto difinire da per loro, le riferiscano allo stesso Vescovo alla presenza degli altri, che si saranno avanti di lui congregati per simil effetto, in una Congregatione, che deve chiamarsi

a Ps. 125. 6.

marsi la Congregatione della santa Visita, pupilla degli occhi del Vescovo.

53. Quando ciò non si faccia, è quasi disperabile, che il pastoral governo possa andare bene: Come volete, che il Buon Vescovo porga rimedio agli abusi, se egli non gli sà, e se non deputa persone per investigargli, e per sapergli? Come volete, che una gran Vigna non si imboschisca, e non si isterilisca, se non vi si mandano Operarii, i quali sradichino le spine de' vitii, e vi piantano i fiori delle virtù? Benedetto sia per mille volte ogni momento, il sagrosanto zelo del nostro San Carlo Arcivescovo di Milano, che in quella gran Città, e Diocesi praticò mirabilmente il mentionato Avvertimento di Jetro, dato à Moisè: sicome ci avvisa la Vita del medesimo Santo Arcivescovo con questo tenore. [a] *Oltre al Vicario generale, havea deputato due Visitatori Generali, uno per la Città, e l'altro per la Diocesi, facendo scelta de' migliori soggetti, che havesse. Di più ordinò per la Città sei Sacerdoti Visitatori, con titolo di Prefetti, e questi erano de' principali nel Clero in dottrina, e buoni costumi, e divise le Città in sei Regioni, assegnandone la cura d'una à ciascuno di loro. Fece altrettanto nella Diocesi, dividendola in sei Provincie, e costituendo al governo di ciascuna un Sacerdote similmente delli primarii con titolo di Visitatori. L'offitio de' quali era di visitare le Chiese, e le persone Ecclesiastiche della loro Regione, ò Provincia con particolar autorità, e giurisdittione, e tutti si congregavano una volta la settimana avanti il Santo Cardinale à trattare de' rimedii opportuni per la riforma della Chiesa, la quale Congregatione si chiamava della disciplina.*

54. Nè manca in questa materia l'esempio venerabilissimo della Sede Apostolica, ch'è la Madre, e la Maestra di tutte le Chiese. In Roma, fra tante riveritissime Congregationi, che coadiuvano il Romano Pontefice nel governo della Chiesa Militante, si trova providamente eretta la Congregatione della Visita, composta da vn buon numero di Cardinali, Prelati, e anche di altri Soggetti non Prelati; mà non tutti i Cardinali, e tutt'i Prelati di questa Congregatione vanno unitamente à visitare tutte le Chiese, e tutt'i Luoghi Pii di quell'Alma Città, mà si dividono, e si ripartiscono le Chiese, e i Luoghi Pii visitandi. Si deputerà v.g. un Cardinale con vn Prelato, i quali visitino qualche numero di Chiese, e altri Luoghi Pii, con fare la visita Locale, Reale, e Personale: e fatta ch'è la Visita di vna, ò più Chiese, ne fanno *in scriptis* accuratissima Relatione particolarmente delle cose bisognose di provedimento, e de'Decreti fatti, ò da farvisi, che sono stati intimati, ò respettivamente douranno essere intimati a'Visitati. E tal Relatione si legge nella detta Congregatione. Se una tal repartitione di Chiese, e Luoghi Pii fra molti Visitatori, è stata riputata necessaria in Roma, come non sarà necessariissima in altre Città, che hanno eguale, anzi maggiore numero di Chiese, e Luoghi Pii.

55. Gli accennati, ò altri somiglianti modi, che si rimettono all'industriosa, e alla santa prudenza del nostro buon Vescovo, sono certamente i modi accertati, per mezzo di cui in breve tempo, con molta facilità, con poca, ò nessuna sua fatica, si fanno le visite di Città, e Diocesi ample, e'l Buon Vescovo in breve tempo si vedrà ricco di un'Archivio di Volumi di cose pertinenti alla santa Visita, e basterà, che questo Archivio apra, per vedere, e sapere ciò, che occorre, e

nella

a Giussan. in Vit. S. Caroli lib. 2. cap. 4.

nella Città, e nella Diocesi. Che se per se solo, ò con poco numero di Visitatori, i quali solamente in certi pochi giorni destinati à visitare vi s'impiegherà, gli si potrà dire ciò, che dicea Jetro à Moisè: *Stulto labore consumeris*, è mai arriverà à fare una visita compita nè Locale, nè Reale, nè Personale: e quello, che con l'ajuto di molti idonei Soggetti ben distribuiti si arriva à fare in pochissimo tempo: con l'opera di pochi vi correranno degli anni; e quanto maggiore sarà il numero di questi Visitatori, altrettanto sarà più facile, e più accertato il frutto. Nè quì habbiamo bisogno di contenerci per non eccedere nel numero di Visitatori, perche cessa il motivo del gravame de' Visitati, già che, come sopra nel §. XVI. num. 36 habbiamo notato, non è lecito al Vescovo ricevere procuratione, quando visita la Città, ò altro luogo della sua residenza,

56. Piacendo al nostro Buon Vescovo, di seguire l'esempio di Moisè, nell' eleggere i Tribuni, i Centurioni, i Quinquagenarii, e i Decani: sappia che non di tutti costoro era eguale la commessione, e l'autorità. [a] I Decani erano subordinati a' Quinquagenarii, i Quinquagenarii a' Centurioni, i Centurioni a' Tribuni. Deputi per tanto il Buon Vescovo i Visitatori Generali, figurati ne' Tribuni, e deputati i Commissarii per l'esecutione delle Instruttioni. Deputati gli Scrutatori, deputi gli Scrittori per notar gli atti della visita, accioche ogni uno di detti Visitatori Generali con questi Ministri subalterni attenda con l'opportune facoltà al suo officio, in quella stessa guisa, come il Vicario Generale, anzi lo stesso Vescovo attende à visitare una sua piccola Diocesi. E dipoi questi Visitatori Generali delle visite ben fatte, e descritte, ne facciano relatione in Congregatione avanti il Moisè Evangelico, avanti al nostro Buon Vescovo, il quale col parere degli altri congregati Visitatori, pigli le risolutioni, che vedrà essere di gloria di S.D.M. e di profitto dell'Anime. [b] *Si hoc feceris*, (sono parole di Jetro à Moisè) *implebis Imperium Dei*. Così posso dire io al mio Buon Vescovo: *Si hoc feceris: implebis Imperium Dei*. Altrimenti Monsignore mio, male anderà il tuo governo.

Dell'Officio del Segretario del Vescovo in Visita.

57. ABastanza habbiamo accennato di sopra in questo stesso §. al num. 3. qual possa essere l'officio del Segretario, che segue il Vescovo visitante: Onde è superfluo quì repeterlo.

Dell'Officio del Maestro delle Cerimonie.

58. IL Maestro delle Cerimonie dourebbe esser Soggetto, in cui concorressero quelle conditioni, che gli desidera Enea Silvio, il quale prima, che fosse innalzato al Sommo Pontificato, havea esercitato l'officio di Maestro delle Apostoliche Cerimonie; Egli così parla: [c] *Quis quis autem destinabitur huic Cæræmoniarum disciplinæ, sit oportet in corpore robustissimus, in arte scientissimus, in-* *men-*

a. Cornel. à Lapid. in Exod. cap. 18. b Exod. cap. 18. num. 23.
c Nicol. de Bralion, Cærem. Canon. in princ.

mentis promptitudine circumspectissimus, ut prò omnibus laboret, de omnibus ratiocinetur, & omnibus per omnia, &c. E il modello, che il Cerimoniale de'Vescovi dà, de'Maestri di Cerimonie, è questo: [a] *Aspectu, & statura corporis convenienti, & multò magis scientia, & bonis moribus præditi, experti, & dociles, quorum unus vigesimumquintum saltem attingat annum, sitque in Presbyterali ordine constitutus, bonis artibus instructus, & si fieri possit, Juris Canonici, vel Theologiæ intelligentiam habeat, &c.* L'Instruttioni sue, il Maestro di Cerimonie se le deve egli stesso cavare dal Pontificale Romano, e dal detto Ceremoniale de'Vescovi: onde allo studio di questi, ò somiglianti libri egli deve attendere, per sapere diriggere, col decoro, e con l'osservanza delle sagre Cerimonie, le funtioni Ecclesiastiche, sì nell'ingresso publico, e privato del Vescovo à luoghi, e nelle Chiese da visitarsi, e nell'amministratione del Santissimo Sagramento della Cresima, e in tante altre, ch'è superfluo quì registrarle: bastando dire, che il detto Ceremoniale avverte: *Magistrorum Cæremoniarum cura, omnia Ecclesiastica ministeria observanda sunt.*

59. Si ricorda al Maestro di Cerimonie la preventione, senza la quale facilmente nascerebbono confusioni. Onde egli come Precursore dourà trasferirsi prima di ogniuno alle Chiese, e altri Luoghi Pii visitandi, per far trovare tutte le cose preparate all'arrivo del Vescovo.

Dell'Officio del Cancelliere, ò sia Notajo della Visita.

60. IL Cancelliere, Notajo della visita, dourà essere Ecclesiastico, almeno insignito della prima Cherical Tonsura, e Notajo Apostolico. Faccia studio specialissimo il Buon Vescovo di ritrovare per Cãcelliere, Soggetto di bontà, di dottrina, di sperienza, di zelo ecclesiastico, e di patienza nel faticare.

61. Nell'atto della visita noti, e scriva con celerità, in quel migliore, e più distinto modo, ch'egli saprà, e potrà; senza però tralasciar cosa alcuna essentiale, particolarmente de' Decreti, che alla sfuggita, e, come si suol dire, in piedi si faranno dal Visitatore.

62. Tutto ciò, che breuemente haurà, come sopra notato, e scritto, dourà rapportarlo à tempo suo, con comodità in un libro; il quale deue diuidersi in due parti, con questi Titoli: VISITATIO CIVITATIS: VISITATIO DIOECESIS: e ciascuna di queste parti dourà subdiuidersi in sei parti. Nella prima si descriuerà la visita Locale; Nella seconda la visita Reale. Nella terza la visita Personale. Nella quarta tutti i Decreti. Nella quinta i rendimenti di conti dell' introito, e dell'esito. Nella sesta gli Atti giudiciali contra i delinquenti, ò vero debitori di Luoghi Pii, e simili.

63. Si auuerta, che vi siano le necessarie distintioni, non solamente de'Luoghi della Diocesi, luogo per luogo; mà anche la distintione delle Chiese. E ogni visita di Chiesa, Oratorio, ò Altare, si procuri, seruata la lor proportione, che habbia la stessa distintione delle dette sei parti, cioè primo si ponga ciò, che appartiene alla visita Locale. Secondo alla visita Reale. Terzo alla visita Personale. Quarto, &c.

64. E

a Cærem. Episc. cap. 5.

64. E stimato assai opportuno (e non mancano de'buoni Vescovi, che hoggidì il praticano) che per gli Decreti, i quali si fanno in visita, si tenga libro distinto: Si accennano però ne' suoi luoghi degli Atti della visita, mà immediatamente si soggiunge, *prout in Libro Decretorum pag.* ..... auuertendosi di osseruare sempre le accennate distintioni della Città, della Diocesi, e di ciascuna Chiesa, o Luogo Pio.

65. Nel descriuere la visita LOCALE, per la quale s'intendono i muri, i tetti, e i pauimenti, e cose simili delle Chiese: si fà mentione, prima dell'accesso del Visitatore: in che giorno, mese, e anno: e in compagnia di chi: In che maniera sarà stato riceuuto, e di ciò che haurà fatto fino all'attuale visita. E tutto si noti distintamente. Dipoi si viene alla descrittione de' Luoghi, e siti, termini, e confini. E per ciò fare, piglierà gran lume il Cancelliere dalle Risposte, che douranno essersi riceuute all'Instruttioni, o del Cardinal Caracciolo, o del Cardinal Orsino, già precedentemente trasmesse a' visitandi.

66. Nel descriuere la visita REALE, per la quale s'intendono le supelletteli sagre, e non sagre, e altri mobili, e stabili di qualunque Luogo Pio, che si visita: viene alleuiata la fatica del Cancelliere, mediante l'esibitione degl' Inuentarii, che à tenore delle mentionate Instruttioni, si debbono esibire onninamente da' visitandi.

67. Circa la visita PERSONALE del Clero, ne discorreremo nella Terza Parte del presente Opuscolo, e accennaremo, se, e in che possa il Buon Vescovo valersi della penna del Cancelliere, ò del Segretario, ò pure della penna sua propria.

68. Nel notare con celerità, e nel distendere, come si suol dire, in *forma signandi*, i Decreti: Avverta il Cancelliere di non allontanarsi punto dalla mente del Visitatore, che gli ordina, e deve essere in ciò il Cancelliere accuratissimo, e diligentissimo, accioche prima, che il Visitatore parta dal Luogo visitando, siano rilasciati, e intimati à coloro, a' quali spetta: per non avventurare, come altrove habbiamo accennato, il frutto della visita, che pericola per le dilationi in distendere, e fare intimare i Decreti: interponendovisi fra questo mentre le appellationi, e sopravenendovi altri impedimenti.

69. Quanto a' rendimenti de' conti, ò s'impieghi in ciò l'opera del Cancelliere della visita, ò quella del Computista, ò di altri, si devono questi rendimenti di conti rapportare negli Atti della visita nella sudeta quinta parte del libro.

70. Nella sesta parte si dourebbono notare gli atti giudiciali contra i delinquenti, e contra i debitori de' Luoghi Pii, v.g. Citationi, Monitorii, sequestri, esami di testimonii, e altri Atti giudiciali, sì ciuili, come criminali; essendo anche tal'hora lecito di procedersi in Visita con formato processo contra i delinquenti, &c. e ciò come si è accennato di sopra num. 38. del presente S.

71. Dourà il Cancelliere rapportare nel fine degli Atti della Visita di ciascun luogo il Catalogo, che, come altrove habbiamo notato, sarà stato sottoscritto dal Vescovo, delle spese, che i visitati hauranno fatto per lo Vescovo, per la Comitiva, o pure in vece delle spese, la quantità della procuratione, pagata in denari,

72. E.

72. E perche si douranno in esecutione delle mentionate Instruttioni, già trasmesse a' Visitandi, esibire diuersi Instrumenti di fondationi, e copie di altre scritture, di diuersi Priuilegi, d'Indulgenze, Autentiche di Reliquie di Santi, e tante, e tante altre: e si douranno esibire inuentarii di beni, tanto stabili, quanto mobili, e delle annue entrate spettanti, à Chiese, e altri Luoghi Pii, e loro oblighi: Sarà peso del Cancelliere, che di tutte queste, e di altre scritture, si facciano volumi, con la distintione de'Luoghi, e delle Chiese, tanto della Città, quanto della Diocesi; con fare à principio di ciascun volume la Tauola, o Indice, per ritrouare prontamente, ciò, che all'occorrenze dourà vedersi.

73. Tutte le scritture, e istrumenti sudetti, da presentarsi in virtù delle dette istruttioni da'visitandi, come anche tutte le risposte da darsi alle instruttioni sudette, sarebbe molto opportuno, che si trascriuessero per *extensum* successiuamente, senza lasciare spatio nelle carte da poter aggiungere: e farsene tanti volumi, con la distintione della Città, e della Diocesi; mà queste non sono fatiche, e applicationi da potersi fare nel tempo della visita, nè coll'opera del solo Cancelliere, mà riserbarsi per lo ritorno alla Residenza, e anche hauerui ajuto di altri Scrittori. Nell'Archiuio della Corte Arciuescouale di Napoli vi ho io veduto una simile visita, doue si leggono in voluminosi libri rapportate per *extensum*, le accennate, e altre scritture, fatta fin dall'anno 1580. dall'Arciuescouo Annibale di Capua, Prelato, che ha lasciato gran nome di se; e questa visita ha seruito per Lucerna agli Arciuescoui Successori, i quali non hanno mancato con le visite susseguenti, aggiungere le notitie più recenti.

74. Questi volumi, quando il nostro Buon Vescouo, senza guardare à fatica, e sopra tutto à spese, che vi ne vogliono non mediocri, inuigili, che sieno ben fatti con le accennate distintioni, e metodi, somministreranno à lui, e a'suoi Successori per ogni futuro tempo, gran lume, e grande indirizzo, e per le visite, e per ogni altra funtione del Pastoral gouerno.

75. Porti il Cancelliere seco in visita Formole di licenze di poter confessare: Patenti d'Ordini, e cose simili, che possono occorrere.

76. Per ultimo si persuada il Vescouo, che quando vi sia nell'Archiuio Episcopale registrata accuratamente, con le necessarie distintioni, e metodi la visita della Città, e della Diocesi, gli sarà così utile, e così necessaria nel suo Pastoral gouerno, come è al Nocchiero necessario la carta del nauigare, per non urtare negli scogli.

77. Non sarà fuor di proposito di rapportare quà le formole di alcuni Decreti, che più frequentemente sogliono farsi da'Visitatori, e stendersi dal Cancelliere, e sono l'istesse, che rapporta il Gavante.

78. Formula Decretorum in fine visitationis locorum.

NOS N. N. *Ecclesiam S. M. Visitantes, mandamus, ut infra.*
Quod Tabernaculum Sanctissimæ Eucharistiæ uestiatur intus serico panno. Quod, &c.

Su-

Gavant. in Praxi Visit.

Supradicta fiant intra spatium mensium duorum, vel sex, &c. sub pœna, &c.
Ita pronunciamus, & declaramus Nos N. N. Dat. die, &c. Gratis; etiam quoad scripturam N. Notarius.

79. Formula Decretorum in fine visitationis Personarum.

NOS N. N. visitato Clero loci N. decrevimus, ut infra.
Quòd N. N. ob ejus notabilem ignorantiam abstineat ab Altaris sacrificio, donec instruatur.
Quod N. N. qui duo habet beneficia sub eodem tecto in Ecclesia S. N. infra duos menses peremptoriè, à die publicationis hujus Decreti, debeat obtinuisse dispensationem à Sancta Sede Apostolica, & præsentasse in Curia Episcopali, alias, elapso dicto termino, possint dicta beneficia aliis conferri. Et sic de aliis: subscribat Visitator, & Notarius, qui, adhibitis duobus testibus, unicuique prædictorum ad se vocato evulget, vel, si sit absens, ad valvas Ecclesiæ decretum affigat.
Idem fiat cum Debitoribus locorum piorum, & Administratoribus non absolutis.

80. Formula profanandi Altaria, & Ecclesiam ex Actis Eccl. Mediol. Concilii IV. Prov.

PRimò, si quæ Sacræ Reliquiæ ibi sunt, diligenter recognitæ transferantur, quò voluerit Episcopus, vocato Clero vicino Clero vicino, & populo, si corpora sunt, aut insignes Reliquiæ.
Sacræ item Imagines eò transferantur.
Tùm aliquantisper genibus flexis ante Altare profanandum, tacitè orans Visitator, seu Rector Ecclesiæ, Orationem de Sancto dicat alta voce, cujus nomini Altare dicatum est; tùm ab omni parte illud detegat, lapidem consecratum evellat sine fractione, tùm manibus suis lavet, atque abstergat, aqua in sacrarium fusa: demum ab operariis reliqua pars Altaris amoveatur.
Si plura Altaria sint profananda, idem fiat ad singula.
Altaribus amotis, fidelium ossa exhumentur, unoque loco collecta reponantur, præsente Rectore, qui tacite orans ante Altare Majus, deinde cum Clero, & populo viciniæ procedente, jubet ea ad locum efferri destinatum, cum Psalmis, & precibus pro Defunctis: ubi, si licet, celebretur Missa pro iisdem.
Denique dicatur ab operariis; & Crucis insignum ibi figatur, ex Trident. sess. 21. cap. 7.
Idem fiat in Cœmeteriis profanandis.

81. Formulæ nonnullæ criminales, quæ in visitatione frequentius accidunt.

Contra non residentem, aut non deferentem habitum Clericalem.
Mandato multùm RR. D. N. N. Visitatoris, &c. citentur ad valvas Ecclesiæ N. per quemlibet Nuntium N. N. Filius N. ejusdem Ecclesiæ Curatus, ab ea absens ultra annum,

annum,&c. vel in habitu non incedens Clericali, quatenus die . . . compareat coram Reverend.D.Vicario Generali loco solita audientiæ ad videndum, se privatum declarari beneficio, & fructibus,&c. & circa hac opportuna fieri,&c.aliter,&c.

Datum N.die, &c.

N.Visitator.

Die,&c. Detulit mihi Notario Visitationis N.nuncius publicus, medio eius juramento præsentialiter,&c.se affixisse,& affixam reliquisse citationem suprascriptam in valvis, &c.

N.Not.Visitat.

82. Contra concubinarios,seu inconfessos, &c.

Devenit ad notitiam R.D.Visit. qualiter N.N. ab anno citra (ultra) stetit, & stat de præsenti in concubinatu publico cum N.&c.in scandalum, &c. propterea, &c. ordine præfati D.Visit.vocati prædicti, & summariè examinati,dixerunt,&c.

Vel citentur omnes infrascripti coram R.D.Visit. in ædibus Paroch.&c. ubi elegit, &c. pro die crastina hora ..... ad docendum se confessos esse peccata sua, & in Paschate proximè præterito sumpsise,&c. alioquin citentur coram Vic. Generali pro die......juridica, &c. da videndum se interdici, &c. & alia fieri, &c. Dat ..... die &c.

Citandorum nomina sunt hæc. N. N.

Si fateantur coram Visitatore, probibeat concubinarios sub pœna 100. *aureorum,& excommunicationis in subsidium, &c.*

Si acceptent mandatum, jubeat præstare fidejussionem,&c.

83. Contra absentes fiant, ut supra, assignantis terminis tribus, &c. & affixo mandato ad valvas Ecclesiæ.

84 Contra eos, qui negligunt executiones ordinationum.

Mandato R.D.Visit.moneatur Ven.Presbyt. N. Rector. N. quatenus termino trium dierum.quorum primus pro prima monitione,&c. post harum præsentationem pœna suspensionis ipso jure incurrendæ, solvisse debeat in manibus N.scuta ..... pro excutione ordinationum in Visitatione dicta Eccles. factarum, quas adimplere neglexerit. Datum,&c.

85. Contra debitores locorum piorum.

Mandato, &c. ut sup. mutatis mutandis, forma sequestri pro exec. ordinationum.

Mandato,&c.præcipitur infrascriptis debitoribus,&c. bonorum spectantium ad Eccl.&c. quatenus penès se in sequestrum teneant, &c.omne,& totum id, quod, &c. neque partem aliquam eorum, alicui relaxent, absque expressa licentia R.D.V.& hac pro executione ordinationum factarum, faciendarumque, & omnia hac sub pœna iterum de proprio solvendi, & scutor. 50.*Locis piis, &c.& excomm.in subsidium &c.*

86. Forma relaxasationis sequestri.

Mandato,&c.præcipitur infrascriptis nominatis Colonis, &c.R.N.debitoribus, penes quos omnes, singuli fructus, ficta,& pecunia spectantia ad D.R.N.ratione benefi-

cii,

cii, &c. sequestrata fuerunt de mandato eiusdem R. D. Visitat. die..... mense..... anno..... quatenus statim, habito præsenti præcepto, & sine aliqua exceptione, relaxent omnia penes eos sequestrata, &c. attenta cautione, & promissione per D. R. N. præstita de stando iuris, &c. & de exequendis ordin. &c & hoc sub pæna cuilibet contrafacienti scutorum 100. *Locis piis, &c. necnon excommun. in subsidium. Dat. &c. quorum præcipiendorum nomina sunt hac N. N.*

Dell'Officio de' Cappellani.

87. E Noto l'Officio de' Cappellani del Vescovo, uno de' quali haurà da servire da Caudatario. Eglino debbono haver cura delle supellettili sagre, che il Vescovo usa nelle sue funtioni, e prima, che si metta in viaggio debbono vedere (anzi lo stesso Vescovo dourebbe vederlo) se sono in ordine tutte le sagre supellettili, e ogni altra cosa necessaria per le funtioni da farsi, accioche per mancamento di esse non nasca qualche disordine.

88. Oltre all'assistere al Vescouo nelle funtioni, non mancano altri officii da esercitarsi da' Cappellani, i quali oltre a' Ministerj accennati di sopra nel num. 3. del presente S. potranno coadiuvare il Cancelliere della Visita nello scrivere, col di più in, che parerà al Vescovo d'impiegargli.

Dell'Offcio del Computista.

89. IL proprio ministero del Computista, si è, quello d'impiegarsi per l'esattione de' conti delle celebrationi delle Messe, e dell'amministrationi dell'entrare di tutti i Luoghi pii. Mà auvanzandogli tempo, non deve cõportare il Buon Vescovo, che questo Ministro stia otioso, non mancando in che impiegarlo.

Dell'Officio del Precursore, ed Economo.

90. PRescrisse il Concilio Rotomagense, la cui osservanza S. Carlo ingiõse a' suoi Vescovi suffraganei, che per due giorni avanti l'arrivo del Vescovo, precorra, d'ordine dello stesso Vescouo, à ciascun Luogo da visitarsi, uno che convocato il Clero, e'l Popolo, dinuntii la prossima venuta del Vescouo: e invigili, che tutte le cose tanto nello spirituale, quanto nel temporale, siano pronte: a *Duobus verò, aut pluribus ante constitutum visitationis tempus diebus, Archipresbyterum, aut Archidiaconum, ut in Concilio Rothomagensi cautum est, aut alium Ecclesiasticũ hominem, quẽ maluerit Episcopus præire iubeat, per singula oppida, vicos, Parochias, & loca Civitatis, & Diæcesis præsertim frequẽtiora, insigniorave, quæ ille visitaturus est. Ille verò iussa præstet: Convocatoque Clero, & populo uniuscuiusque loci nunciet Episcopi adventum, eidemque advenienti obviam, ut iussum est, prodire, cæteraque promptu haberi moneat, ac mandet.* Onde il nostro Buon Vescovo non lasci di praticare l'uso di questo Precursore, particolarmente per gli luo-

a Concil. Provincial. Mediol.

luoghi insigni della Dioceſi, con dargli quelle Inſtruttioni, che ſaranno opportune.

91. Dourà queſto Precurſore ſapere, e vedere, che ſiano pronte tutte le coſe neceſſarie per lo ingreſſo, è ricevimento ſolenne, ò privato, del quale parlaremo nel §. primo della Seconda Parte di queſto Opuſcolo.

92. Che l'alloggiamento del Veſcovo, e Comitiva ſia apparecchiato nella caſa della Chieſa, e non eſſendo capace, in altra caſa vicina.

93. La Camera, dove dormirà il Veſcovo, ſia monda, ne vi ſia altro, che un Tavolino, due ſedie, acqua benedetta, e qualche quadro di divotione.

94. Per la Comitiva, e famiglia del Veſcovo, ſi provegga per tutti di letti ſeparatamente.

95. Non ſi ecceda in tutta la ſpeſa del vivere quello, che per una parca, e frugale menſa, haurà il Buon Veſcovo preſcritto, hauutoſi riguardo à quanto habbiamo notato di ſopra nel §. XVI. num. 23. & ſeqq. e non permetterà, che ſi ecceda. Che ſe ſi accedeſſe, il Veſcovo dourebbe à ſuo arbitrio mortificare, è caſtigare coloro, che eccederanno.

96. Si apparecchi ſtalla per quelle Cavalcature, che di neceſſità s'haueſſero à far trattenere nel Luogo viſitando.

97. Nella caſa, dove alloggierà il Veſcovo, e la ſua Comitiva, non vi ſiano Donne, ſe non quella, che fuſſe per ſervitio del Rettore, in virtù della licenza, che *ſer. ſer.* gline ſarà ſtata conceduta.

98. Auverta l'Economo, che non mangino sù la ſpeſa della Viſita altre perſone, che quelle, che ſaranno della Comitiva, ò famiglia del Veſcovo, ne alcuno ardiſca ſedere alla di lui menſa, ſe non chiamato.

De' Famigliari, che miniſtrano in temporalibus.

99. Queſti Famigliari, per dover ſervire al Veſcovo, e alla ſua Comitiva, dourebbono eſſere tre, ò quattro, come di ſopra nel numero 3. habbiamo notato, coll'eſempio del Cardinal Paleotto, e di Monſignor Rinuccini, il quale è di parere, che potrebbono eſſere un Cameriere per la perſona del Veſcovo, due Staffieri, e un Cuoco. Habbiamo già nell'Annotatione paſſata all'Auvertimento VII. parlato delle qualità de' Famigliari d'ogni ſorte, che ſervono al Veſcovo, dovendo eſſere perſone, che non ſolamente diano ſcandalo, mà edificatione: [a] *Sicut decet Miniſtros Miniſtrorum Dei*, come auvertì il Sacro Concilio di Trento, e S. Bernardo eſclama: [b] *Domum Epiſcopi decet Sanctitudo, decet modeſtia.* Nondimeno non voglio tralaſciare, per auvertimento del mio Buon Veſcovo, riferire ciò, che occorſe ad un certo Viſitatore, che havendo condotti ſeco alcuni Famigliari, che tra le altre male qualità, havevano quelle d'eſſere cupidi, e particolarmente il Cuoco; queſti per eſtorquere da' Viſitati delle recognitioni, e de' Regali, à diſpetto conſumava, anzi gettava la robba, che ſi portava in cucina, e in tipo ſi ſerviva dell'olio per accendere il fuoco. Onde i poveri Viſitati erano neceſſitati tenerlo regalato, accioche non cagionaſſe queſti intereſſi. Sù que-

a Concil. Trid. b S. Bern.

questo esempio, oltre agli ordini rigorosi di nō riceversi, come altrove habbiamo notato, da'Famigliari alcuna sorte di Regali, dia quegli Auvertimenti, che colla sua pietosa prudenza, il Buon Vescovo stimarà opportuni, accioche non seguano questi, ò somiglianti scandali.

§. XVIII.

LE *Auvertenze, accennate di sopra nel §. XVII. num. 14. e che quì dovevano rapportarsi, habbiamo stimato di più opportunamente collocarle, sicome le habbiamo collocate nel precedente §. VII. dal num. 35. per tutto il num. 42.*

Dell'Itinerario del BUON VESCOVO, e della sua Comitiva.

100. DArà gran edificatione il Buon Vescovo, avanti di porsi in viaggio, celebrar Messa, se pure il viaggio non fusse così breve, che possa celebrare nel luogo, ove si trasferisce. Similmente prima di partire, auvertirà di recitare inginocchioni l'Itinerario, secondo la forma prescritta nel Breviario Romano, e pensi, che egli và adempiendo l'officio di Christo: *qui circuibat loca, & Castella*, e che in compagnia de'Convisitatori, e Famigliari, vada come Cristo co'suoi Discepoli: E, come in tal proposito dicea Monsignor Rinuccini, arriuato il Vescovo nel luogo, ciascuno si diuide al suo officio con tal quiete, e silentio, che paja una Religione, che cammini à torno. Auverta anche nel viaggio à tenere, per quanto si potrà, il modo di vivere prescritto per quando si stà nella Residenza. Non si tralascino v.g. l'oratione, e preci la mattina, e la sera. Si mangi in mensa comune, nella quale non manchi la lettione spirituale, sicome queste, frà le altre cose, habbiamo notato per gli Famigliari del nostro Buon Vescovo nell'Annotatione all'Auvertimento VII. della Santità di N.S. Papa INNOCENTIO XI.

ITINERARIUM.

In ipso itineris ingressu, si solus fuerit, dicat in singulari: si cum sociis in plurali. Antiphona.

IN *viam pacis*. Canticum. *Benedictus Dominus Deus Israel.* In fine. *Gloria Patri.* Postea repetitur Antiphona. *In viam pacis, & prosperitatis dirigat me,* si fuerit solus, *nos,* si fuerint socii. *Omnipotens, & misericors Dominus, & Angelus Raphael comitetur mecum,* vel *nobiscum in via, ut cum pace, salute, & gaudio revertar,* vel *revertamur, ad propria. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster,* secreto. ℣. *Et ne nos inducas.* ℟. *Sed libera nos.* ℣. *Salvos fac servos tuos.* ℟. *Deus meus sperantes in te.* ℣. *Mitte nobis Domine auxilium de sancto.* ℟. *Et de Sion tuere nos.* ℣. *Esto nobis Domine turris fortitudinis.* ℟. *A facie inimici.* ℣. *Nihil proficiat inimicus in nobis.* ℟. *Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.* ℣. *Benedictus Dominus die quotidie.* ℟. *Prosperum iter faciat nobis Deus salutarium nostrorum.* ℣. *Vias tuas Do-*

mine demonstra nobis. ℟. *Et semitas tuas edoce nos.* ℣. *Utinam dirigantur viæ nostræ.* ℟. *Ad custodiendas justificationes tuas.* ℣. *Erunt prava in directa.* ℟. *Et aspera in vias planas.* ℣. *Angelis suis Deus mandavit de te.* ℟. *Ut custodiant te in omnibus viis tuis.* ℣. *Domine exaudi orationem meam.* ℟. *Et clamor meus ad te veniat.* ℣. *Dominus vobiscum.* ℟. *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS.

DEus, *qui filios Israel per maris medium sicco vestigio ire fecisti, quique tribus Magis iter ad te, stella duce, pandisti: tribue nobis quæsumus iter prosperum, tempusque tranquillum: ut, Angelo tuo sancto comite, ad eum, quo pergimus locum, ac demum ad æternæ salutis portum pervenire feliciter valeamus.*

DEus, *qui Abraham puerum tuum de Ur Chaldeorum eductus, per omnes suæ peregrinationis vias illæsum custodisti, quæsumus, ut nos famulos tuos custodire digneris: esto nobis Domine in procinctu suffragium, in via solatium, in æstu umbraculum, in pluvia, & frigore tegumentum, in lassitudine vehiculum, in adversitate præsidium, in lubrico baculus, in naufragio portus: ut, te duce, quo tendimus, prospere perveniamus, & demum incolumes ad propria redeamus.*

ADesto, *quæsumus Domine, supplicationibus nostris, & viam famulorum tuorum in salutis tuæ prosperitate dispone: ut inter omnes viæ, & vitæ huius varietates, tuo semper protegamur auxilio.*

PRæsta, *quæsumus omnipotens Deus, ut familia tua per viam salutis incedat: & beati Ioannis Præcursoris hortamenta sectando, ad eum, quem prædixit, secura perveniat Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit, & regnat.*

℣. *Procedamus in pace.* ℟. *In nomine Domini. Amen.*

IL FINE DELLA PRIMA PARTE.

DEL-

DELLA VISITA PASTORALE

PARTE SECONDA.

Nella quale si tratta della Visita Attuale, cioè Locale, Reale, e dell' adempimento degli Oblighi delle Messe, e d'altri Legati pii.

Dell'Ingresso, e del Ricevimento del Vescovo a' Luoghi visitandi. E di alcune altre funtioni precedenti la Visita Attuale. §. I.

BENCHE il Pontificale Romano in parlare dell'Ingresso, e del Ricevimento del Vescovo, [a] che viene à far la Visita Pastorale, non faccia distintione trà la prima visita, e le altre susseguenti; e benche prescriva, che sia ricevuto con la medesima solennità, con la quale nel titolo precedente hà prescritto, che si riceva il Vescovo nel suo primo ingresso, nondimeno il Ceremoniale [b] de' Vescovi fà differenza trà la prima Visita, e le altre susseguenti. Onde vuole, che per la prima volta, che il Vescovo entrerà per visitare la Città, overo Terra insigne, sia ricevuto con la solennità, di cui hora faremo mentione in parlare. Dell'

Ingresso, e Ricevimento solenne del Vescovo.

2. ALl'auviso, che, come dianzi habbiamo notato, sarà stato dato dal Precursore, della prossima venuta del Vescovo; sia cura; del medesimo Precursore, ò del Maestro delle Cerimonie del Luogo, overo d'altro, à cui spetta, che

3. Nella Chiesa da visitarsi, nell'Altare Maggiore siano sù i Candelieri, sei candele di cera, e avanti lo stesso Altare, sotto l'ultimo scalino, il genuflessorio con una nobile coltra, e cuscino per inginocchiarvisi, e con un altro sopra lo stesso genuflessorio.

4. Dal lato del medesimo Altare *in cornu Evangelii*, s'alzi stabilmente il Baldacchino, sotto del quale si collochi la Sede Pontificale, sopra degli scalini.

5. Nella porta della medesima Chiesa si prepari l'Aspersorio col vaso dell' acqua benedetta, il Turribolo, e la Navicella con l'incenso.

6. Nella porta della Città, ò Terra, per dove dourà entrare il Vescovo, che vie-

L 2

a Pontific. Roman ordo ad Visitan. Paroch. b Cerem. Episc. li. 1. cap. 4.

viene; si ritrovi pronto il Baldacchino portatile sotto il quale, portandosi le haste da'Signori del Magistrato del Luogo,[a] ò da altri, a'quali spetta per consuetudine, ò per privilegio, dourà essere alla detta porta riceuuto, e condotto processionalmente il Vescouo à dirittura alla Chiesa maggiore, giusta l'auuertenza del Romano Pontificale: *Consueverunt Magistratus Urbis obviare Prælato primò intranti, ac illum benignè suscipere, ac associare, ac Baldacchinum super eum deferre.*

7. Avanti la medesima porta della Città, ò Terra, dalla parte esteriore, dourà farsi trouare disteso un nobil tappeto, soprapostovi un cuscino: e dalla parte interiore della stessa porta, da un lato, si stima decente, che vi sia una semplice sedia collocata sopra una predella coperta di altro tappeto, affinche il Vescovo vi sieda nel mentre, che si pone in ordinanza, e s'incamina di ritorno la Processione, della quale hor hora faremo mentione.

8. Poco prima dell'arrivo del Vescovo: tutto il Clero, così Secolare, come Regolare, Confraternite, e altri obbligati à Processioni publiche (se bene è disputabile, se questa, in occasione della prima venuta del Vescovo, possa dirsi processione publica, alla quale i Regolari, e altri Esenti possano essere forzati, ò nò: sò bene, che in molti Luoghi, i Regolari religiosamente, e cortesemente v'intervengono, e'l Cerimoniale de'Vescovi, anche il prescrive) si dovranno ragunare nella Chiesa maggiore, donde processionalmente il Clero con le Cotte anderà ad incontrare il Vescovo fuori della porta della Città, ò della Terra: con fermarsi vicino alla porta. Mà il Magistrato, e'l Popolo proseguiranno per incõtrarlo un poco più innanzi. E la prima Dignità, ò Arciprete, ò Parroco, ò altro Rettore, vestito con Cotta, e Piviale pretioso, haurà nelle mani una Croce senz' hasta, per offerirla à baciare al Vescovo, che viene.

9. Appropinquandosi il Vescovo alla Città, ò Terra: prima di arrivare alla porta, dourà ritirarsi in qualche Cappella, ò altro Luogo decente, e deposto l'habito da viaggio, si vestirà sopra il Rocchetto, la Cappa, e 'l Cappello Pontificale, e ascenderà sopra la mula, ò Cavallo, ornato di gualdrappa, e di sella, e d'altri fornimenti di color violaceo, e così à cavallo seguirà il suo viaggio in cõpagnia de'suoi Famigliari fino alla Porta della Città, ò della Terre. Quiui gionto, discenderà da cavallo, e inginocchiatosi sul cuscino detto di sopra, divotamente bacierà la Croce offertagli da detta Prima Dignità, ò da altro, come sopra, &c.

10. Baciata, che haurà la Croce, il Vescovo, se così gli parerà, si potrà ritirare nella sedia sudetta, e aspetterà, che il Clero venuto ad incontrarlo, si ponga in cammino anche processionalmente per lo ritorno alla Chiesa, donde cominciò la Processione, nella seguente maniera.

11. Procederanno tutti à cavallo i Famigliari del Vescovo, e anche quei Laici del Luogo, che saranno andati ad incontrarlo. Dipoi comincierà la Processione dalle Confraternite laicali, tutte cón le loro Insegne. Alle Confraternite seguiranno i Regolari con le loro Croci, e ordine, secondo le loro precedenze. Al Clero Regolare, seguirà il Clero Secolare à due à due, cominciando da'Chierici di prima Tonsura, proseguendo gli Ordinati di Ordini minori, e poi degli Or-

di-

[a] Pontific. Roman. loco cit.

dinati de' maggiori, e terminando ne'Canonici, overo in altri Beneficiati del Luogo, portandosi avanti la Croce nel mezzo de'Ceroferarii. Dopo i Canonici, ò Beneficiati, verrà la prima Dignità, ò Arciprete, ò Parrocho, ò altro Rettore sudetto, col Piviale, come sopra, cantando tutti l'Antifona in tuono secondo: *Sacerdos, & Pontifex,* [a] *& Virtutum Opifex Pastor bone in Populo; sic placuisti Domino*, overo in tuono ottavo si dirà il Responsorio: *Ecce Sacerdos Magnus, qui in diebus suis placuit Deo. Ideo jure jurando fecit illum Dominus crescere in Plebem suam. Benedictionem omnium gentium dedit illi, & Testamentum suum confirmavit super Caput ejus. Ideo. Gloria Patri, &c. Ideo.*

12. E se la via è lunga: s'aggiungono altri Cantici, e Hinni, cioè: *Benedictus Dominus Deus Israël, &c. Te Deum laudamus, &c.* [b] *Veni Creator Spiritus, &c. Ave Maris Stella, &c.* e l'Hinno del Santo Padrone del Luogo.

13. Dopò la Dignità, ò Arciprete, ò Parroco, ò altro Rettore, dourà in ultimo venire il Vescovo, il quale deposta la berretta, e copertosi col cappuccio della cappa magna, e col Cappello Pontificale, ascenderà sopra il Cavallo, ò Mula, e sotto il Baldacchino da portarsi, come si è detto, da'Signori del Magistrato del Luogo, ò da altri, a'quali per consuetudine, ò per privilegio ciò spetta, anderà, preceduto dalla Processione sudetta, alla Chiesa maggiore da visitarsi, e per le strade, le quali, come auverte il Cerimoniale: *Vias, per quas eundem erit, mundari, ac floribus, vel frondibus conspergi, in signum lætitiæ curent*: con la destra stesa, anderà benedicendo il Popolo.

14. Gionto alla Chiesa, e disceso da cavallo, fermatosi avanti la porta, dove dourà trovarsi disteso un tappeto, e deposto il Cappello Pontificale, riceverà dalla prima Dignità, ò Arciprete, Parroco, ò Rettore, che tuttavia riterrà il Piviale, l'Aspersorio, e aspergerà con l'acqua benedetta se, e i circostanti, cominciando dal più degno. Dipoi copertosi con la berretta, ministrerà l'incenso, offerendogli la detta Dignità, overo Arciprete, &c. la navicella dell'incenso, e qualche altro Sacerdote vestito di cotta, gli porgerà il Turribolo, e coperto anche con la detta berretta sarà dalla medesima Dignità incensato con trè incensate.

15. Dopo di questo proseguirà il cammino sotto il Baldacchino fino all'Altare maggiore, cantandosi il *Te Deum*; Dove, levatosegli il Baldacchino, egli s'inginocchia al genuflessorio già, come si è detto, preparato sotto l'ultimo scalino del medesimo Altare, e fà oratione.

Ingresso, e Ricevimento, non solenne del Vescovo.

16. NEll'ingresso, e nel ricevimento per l'altre visite susseguenti alla prima in tutti i Luoghi, e Terre anche insigni: e parimente per la prima, e per tutte l'altre Visite ne'luoghi, e Terre non insigni, in cui per lo poco numero del Clero, ò per altri rispetti, non può praticarsi l'ingresso, e ricevimento solenne; basterà, che alla porta della Chiesa si distenda il tappeto, e vi si sopraponga il cuscino.

a Pontific. Roman. loco cit.

b Gavant. in Praxi Visit.

17. All'hora stabilita si ragunerà tutto il Clero di quella Chiesa, e del Distretto della Parrocchiale vestiti di Cotte, e il primo del Clero, ò Arciprete, ò Parroco, ò Rettore, haurà anche il Piviale.

18. Gionto il Vescovo alla porta della detta Chiesa con mozzetta, e Rocchetto, che haurà pigliato, con lasciar l'habito da viaggio in luogo, come si è detto di sopra in pigliare la Cappa magna, sarà incontrato dal Clero: e inginocchiatosi sul cuscino, bacierà la Croce, offertagli à baciare dal detto Arciprete, ò Parroco, ò altro, che sia il Primo del Clero, dal quale similmente riceverà l'Aspersorio, e sarà incensato, come si è detto per l'ingresso solenne, e anderà all' Altare, e s'inginocchierà al genuflessorio preparato avanti l'ultimo scalino del medesimo Altare, e farà oratione.

Preci, e Benedittione, che si premettono al Sermone, che fà il Vescovo.

19. LA prima Dignità, Arciprete, Parrocho, ò altro, che sia il primo del Clero, vestito col Piviale dal latò dell'Altare: *in cornu Epistolæ*, stãdo in piedi col capo scoperto, e voltato verso il Vescovo, dirà i seguenti Versetti, e orationi, rispondendo il Clero.

Protector noster aspice Deus, &c. ℟. *Et respice in faciem Christi tui.* ℣. *Salvum fac servum tuum.* ℟. *Deus meus sperantem in te.* ℣. *Mitte ei Domine auxilium de sancto.* ℟. *Et de Sion tuere eum.* ℣. *Nihil proficiat inimicus in eo.* ℟. *Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.* ℣. *Domine exaudi orationem meam.* ℟. *Et clamor meus ad te veniat.* ℣. *Dominus vobiscum.* ℟. *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS.

D*EUS humilium visitator, qui eos paterna dilectione consolaris, prætende societati nostræ gratiam tuam, ut per eos, in quibus habitas, tuum in nobis sentiamus adventum: Per Christum Dominum nostrum.* ℟. *Amen.*

20. Finita quest Oratione, il Vescovo s'alza, e ascende all'Altare maggiore, e il bacia nel mezzo, benedice solennemente il Popolo: dicendo.

℣. *Sit nomen Domini benedictum* ℟. *Ex hoc nunc, & usque in sæculum.* ℣. *Adiutorium nostrum in nomine Domini.* ℟. *Ex hoc nunc, & usque in sæculum.* ℣. *Benedicat vos omnipotens Deus.* † *Pater,* † *Filius,* † *& Spiritus Sanctus.* ℟. *Amen.*

Sermone, che deve fare il Vescovo.

21. DAta la benedittione: il Vescovo siede sopra il Paldistorio collocato sù la predella dell'Altare nel mezzo: mà dourà collocarsi da un lato, se nell'Altare si conserva il Santissimo Sagramento: e con breve, e paterno Sermone rappresentarà al Clero, e al Popolo le cause della sua venuta: Che egli è venuto *ad absolvendas animas defunctorum*, e ad eseguire il di più, che i sagri Canoni, e le ordinationi della Chiesa gli prescrivono. L'argomento, e la materia di tal Sermone, dall'istesso Pontificale vien somministrata al Vescovo; e appresso la rapportaremo. Con-

Confessione, e assolutione generale, e assolutione de' Defonti.

22. FInito il sermone, si fà la Confessione, e assolutione generale, e il Vescovo da uno della sua Comitiva, ò da qualche Beneficiato fà publicare l'indulgenze, che concede a' presenti.

23. Dopo questo, deposta la Cappa, si veste dell'amitto, della Stola, e del Piviale di colore violaceo, overo negro; e con la Mitra semplice, e stando in piedi, vicino all'Altare, verso il Popolo, comincia l'Antifona: *Si iniquitates*, e recita insieme co' suoi Ministri, ò vero Cappellani tutto il Salmo: *De profundis clamavi ad te Domine*: e nel fine. ℣. *Requiem æternam dona eis Domine, & lux perpetua luceat eis*. Dipoi dice tutta l'Antifona: *Si iniquitates observaveris Domine, Domine quis sustinebit?* e deposta la Mitra dice: *Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster*. Si dice tutto secretamente. E fra tanto, pigliato l'aspersorio con l'acqua benedetta, asperge tre volte avanti di se: Dipoi, posto l'incenso nel Turribolo, e benedettolo, incensa similmente trè volte, come trè volte asperse.

24. Ciò fatto, pronuncia i seguenti versetti. ℣. *Et ne nos inducas in tentationem.* ℟. *Sed libera nos à malo.* ℣. *In memoria æterna erunt justi.* ℟. *Ab auditione mala non timebunt.* ℣. *A porta inferi.* ℟. *Erve Domine animas eorum.* ℣. *Requiem æternam dona eis Domine.* ℟. *Et lux perpetua luceat eis.* ℣. *Domine exaudi orationem meam.* ℟. *Et clamor meus ad te veniat.* ℣. *Dominus vobiscum.* ℟. *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS.

DEUS, qui inter Apostolicos Sacerdotes, famulos tuos Pontificali fecisti dignitate vigere, præsta quæsumus, ut eorum quoque perpetuo aggregentur consortio. Per Christum Dominum nostrum. ℟. *Amen.*

25. Dipoi, precedendo chi porta l'acqua benedetta, il Turiferario, Ceroferarii, la Croce, e il Clero, che cantano: *Qui Lazarum resuscitasti à monumento fætidum; Tu eis Domine dona requiem, & locum indulgentiæ. Qui venturus es judicare vivos, & mortuos, & sæculum per ignem. Tu eis Domine, &c.*

26. Il Vescovo con la Mitra si porta al Cimitero, dicendo fra tanto co' suoi Ministri l'Antifona. *Si iniquitates*, e dipoi tutto il Salmo: *De profundis*: nel cui fine *Requiem æternam, &c.* e si repete l'Antifona: *Si iniquitates observaveris Domine, Domine quis sustinebit?*

27. Dette tutte queste preci, e gionti al Cimitero: si pongono al loro luogo, secondo il loro ordine. E'l Coro canta il Responsorio.

Libera me Domine de morte æterna in die illa tremenda, quando Cœli movendi sunt de terra; dum veneris judicare sæculum per ignem. ℣. *Tremens factus sum ego, & timeo dum discussio venerit, atque ventura ira. Quando Cœli movendi sunt, & terra.* ℣. *Dies illa, dies iræ, calamitatis, & miseriæ, dies magna, & amara valde. Dum veneris &c.* ℣. *Requiem æternam dona eis Domine, & lux perpetua luceat eis.*

28. Dipoi si replica il Responsorio: *Libera me Domine*: fino al primo verset-

to: Fra tanto, mentre si replica il Responsorio, si offerisce dal più degno della Chiesa la navicella, e da uno de' Ministri il Turribolo al Vescovo, il quale, secondo il solito costume, pone l'incenso, e replicato il Responsorio, il Coro canta. *Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison*, e immediatamente il Vescovo, deposta la Mitra, con voce conveniente dice: *Pater noster*: e'l resto si dice secretamente, e dipoi asperge, e incensa trè volte, come fece nella Chiesa. E ciò fatto dice.

29. *Et ne nos inducas in tentationem. ℟. Sed libera nos à malo. ℣. In memoria æterna erunt justi. ℟. Ab auditione mala non timebunt. ℣. A porta inferi. ℟. Erue Domine animas eorum. ℣. Requiem æternam dona eis Domine. ℟. Et lux perpetua luceat eis. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.*

O R E M U S.

DEUS, qui inter Apostolicos Sacerdotes, famulos tuos Sacerdotali fecisti dignitate vigere: præsta quæsumus, ut eorum quoque perpetuo aggregentur consortio.

DEUS veniæ largitor, & humanæ salutis amator, quæsumus clementiam tuam, ut nostræ Congregationis fratres propinquos, & benefactores, qui ex hoc sæculo transierunt, B.M. semper Virgine intercedente, cum omnibus Sanctis tuis, ad perpetuæ beatitudinis consortium pervenire concedas.

DEUS, cujus miseratione Animæ fidelium requiescunt, famulis, & famulabus tuis omnibus hic, & ubique in Christo quiescentibus, da propitius veniam peccatorum, ut à cunctis reatibus absoluti, tecum sine fine lætentur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Requiem æternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis.

30. Due Cantori dicono. *Requiescant in pace.* ℟. *Amen.* E subito il Vescovo alzata la destra produce il segno della Croce per ogni parte sopra il Cimiterio, e pigliata la Mitra pretiosa, con tutti se ne ritorna in Chiesa con l'istesso ordine, che vennero, recitando il Coro, con voce congruente, senza note tutto il Salmo. *Meserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam, &c.* E nel fine. ℣. *Requiem æternam dona eis Domine.* ℟. *Et lux perpetua luceat eis*. E questo stesso Salmo il Vescovo con voce bassa lo recita con suoi Ministri, ò vero Cappellani.

32. Detto, e fatto tutto ciò, e gionto il Vescovo all'Altare maggiore, deposta la Mitra stando in piedi nel mezzo, verso l'Altare dice. *Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster.* ℣. *Et ne nos inducas in tentationem.* ℟. *Sed libera nos à malo.* ℣. *A porta inferi.* ℟. *Erue Domine animas eorum.* ℣. *Domine exaudi orationem meam.* ℟. *Et clamor meus ad te veniat* ℣. *Dominus vobiscum* ℟. *Et cum spiritu tuo.*

O R E M U S.

32. *ABsolve quæsumus Domine, animas famulorum, famularumque tuarum, ab omni vinculo delictorum, ut in resurrectionis gloria, inter*

ter Sanctos, & Electos tuos, resuscitati respirent. Per Christum Dominum nostrum. ℟. *Amen.*

Si riflette all'Istruttione data dal Pontificale Romano al Vescovo per visitare.

33. FAtte tutte le soprascritte cose, deposta la Stola, e il Piviale violaceo: *Incipit Visitationem*. Ecco l'Istruttione, che il Pontificale Romano dà a' Visitatori: e questa Instruttione, sarà la nostra Lucerna per guidarci nella Visita attuale: [a] *Incipit Visitationem à Sanctissima Eucharistia ad Baptisterium, tum ad Altaria, & Cappellas, & Sacras Imagines, item ad Sacristiam, & Cæmeterium se confert. Postea ad Aedes Canonicales, Hospitalia, Confraternitates, & alia Loca Pia. Poterit postea Pontifex confirmare pueros, præmissa monitione, & aliis servatis.*

34. In che debba consistere la Visita, à bastanza lo stesso Pontificale l'accenna, e il Vescovo dourà haverlo notificato al Popolo nel mentionato Sermone: con dire d'esser egli venuto.

35. *Primò. Ad absolvendas Animas Defunctorum*: sono parole del medesimo Pontificale.

36. *Secundò. Vt sciat, & videat, qualiter Ecclesia ipsa spiritualiter, & temporaliter gubernetur, quomodò se habeat in ornamentis, qualiter ibi Ecclesiastica Sacramenta ministrentur, & Divina officia peragantur, quale servitium ibi impendatur qualis sit vita Ministrorum, & Populi: Vt ex officio inquisitionis suæ, per eum, si qua in præmissis corrigenda fuerint, corrigantur, & emendentur.*

37. *Tertiò. Ad adulteria, fornicationes, sacrilegia, divinationes, & similia publica in populo punienda, ad quod interdum non sufficiunt Ecclesiarum Rectores; ostendens diligenter Populo, quam damnabilia, & detestanda sint crimina ipsa.*

38. *Quartò. Propter casus, qui de jure, vel consuetudine ad Episcopum duntaxat pertinere noscuntur, qui in Constitutionibus Synodalibus continentur, in quibus nullus alius se intromittere potest protestans Plebi, quod si quis, vel si qua, in aliquo ipsorum casuum, vel in quocumque alio, consilio ejus indiguerit, paratus sit benignè audire, & consilium, & absolutionem impendere; ac pœnitentiam misericorditer iniungere salutarem.*

39 *Quintò. Ad exhibendum Sacramentum Confirmationis, cujus solus Episcopus ordinarius Minister est.*

40. *Deinde inducit populum ad pœnitentiam, & instruit in Ecclesiasticis Sacramentis, & in Articulis Fidei, & qualiter debent declinare à malo, & facere bonum; fugere vitia, & sectari virtutes, alteri non facere, quod sibi fieri nolunt.*

41. Queste sono le Istruttioni, che dà la Chiesa à Visitatori, i quali debbono hauerle, come vno specchio continuamente avanti gli occhi della loro mente: E dalle medesime Instruttioni si deduce la visita Pastorale ripartita in più Capi, cioè in visita LOCALE: visita REALE: visita, ò sia ricognitione dell' adempimento degli obblighi delle MESSE, e di altri LEGATI PII: visita PERSONALE del Clero, e del Popolo, e collatione del Sacramento della CRESIMA.

42. La

a Pontific. de ordin. visit. Paroch.

42. La visita Locale, che consiste nella visita materiale della Chiesa, e suoi Altari, e della Sacristia, Campanile, e loro mura, pavimenti, suffitti, tetti, e simili, se habbiano bisogno, v.g. d'istauratione, ò di abbellimento: viene additata delle parole: *Quomodo Ecclesia se habeat in ornamentis.*

43. La visita Reale, che consiste nel visitare le robe, le supellettili, l'entrate, e nel farsi esibire l'Inventario di tutti i beni, ò rendite, &c. ci viene additata dalle parole: *Quomodo Ecclesia temporaliter gubernentur.*

44. La visita dell'adempimento degli obblighi, ch'è assai importante, e che deve consistere nel riconoscere, se si sodisfacciano gli obblighi per qualunque titolo, di celebrationi di Messe, ò di Preci, ò di dare maritaggi, e di altra sorte, ci viene additata: *Qualiter Ecclesia spiritualiter gubernentur: qualiter ibi Ecclesiastica Sacramenta administretur, & Divina Officia peragantur, quale servitium impendatur.*

45. La visita personale, che singolarmente deve essere à cuore al Visitatore, e che consiste in investigare la vita di ciascuno del Clero, e del Popolo, ci viene additata dalle parole: *Videat, & sciat: Qualis sit vita Ministrorum, & populi.*

46. La collatione del Sagramento della Cresima viene espressa dalle parole: *Ad exhibendum Sacramentum Confirmationis.*

47. Per tanto il Vescovo, in qualsivoglia cosa, che haurà da visitare (eccetto la visita personale) habbia il riguardo, servata la debita proportione, sempre di far la visita Locale, Reale, e dell'adempimento degli obblighi, e Legati Pii.

Dell'UBBIDIENZA, che si rende al Vescovo dal Clero.

48. Prima di cominciare la visita, si suole chiamare il Clero all'Ubbidienza in questa maniera.[a] Il Vescovo, come avverte il Vescovo Resta, stando à sedere ornato con la Mitra pretiosa, chiamerà per mezzo del Cancelliere, ò Notajo della visita, il quale dourà havere il Catalago del Clero, all'Ubbidienza tutti del medesimo Clero, che dourà trovarsi pronto ivi ragunato: E chiamerà ad uno, ad uno, tutti col nome, e cognome, osservandosi l'ordine delle Dignità, e degli ordini, e ciascuno, quando udirà chiamarsi, risponderà. *Adsum Domine*; e dipoi accostatosi verso il Prelato, e profondamente inclinandosi, adorerà prima il Santissimo Sagramento, e poi immediatamente venererà il Prelato, e baciatagli la mano, con le dovute riverenze, se ne ritornerà ogni uno al suo luogo. Contra coloro, che non vi si troveranno, come contumaci, si procederà, ad istanza del Procuratore Fiscale, alle pene, che si faranno minacciate contra i disubbidienti.

Della Visita del SANTISSIMO SAGRAMENTO. §. II.

1. Volendosi dar cominciamento alla visita attuale, secondo la riferita Instruttione del Pontificale: *Incipit Visitationem à Sanctissima Eucharistia.* Per questa visita si debbono accendere nell'Altare dove si asserva que-

[a] Episc. ... de visit. cap.

questo Divinissimo Sagramento, le candele precedentemente preparate, e l'Arciprete, Parroco, ò altro, à cui spetta, vestitosi con la Cotta, e con la Stola, assistendo gli altri del Clero con Cotta, e anche i Confrati della Confraternità del Santissimo Sagramento, e Popolo, il Vescovo vestito col Rocchetto, con la Stola, con la Croce pettorale, col Piviale, con la Mitra pretiosa; e col Pastorale in mano s'incammina per dar principio à questa sagrosanta attione. Gionto auanti l'Altare, doue si conserva il Santissimo Sagramento, darà ordine, che si apra il Tabernacolo, e nell'atto, che si apre, esso Vescovo insieme con li circostanti genuflessi, adoderanno il Santissimo Sagramento, e'l Vescovo così genuflesso, l'incensa trè volte, e poi intuona: *Tantum ergo Sacramentum*. E'l Clero prosegue: *Veneremur cernui &c.* e dipoi s'alza, e s'accosta riverentemente: Pigli la Pisside, e la colloca in mezzo dell'Altare sopra il Corporale, per fare l'infrascritte osservationi.

2. Si ricordi primieramente: Che il Pontificale Romano nella registrata Instruttione gli dice: *sciat, & videat*: non douendosi contentare di sapere le cose per detti di altri, ma egli con proprii occhi il Buon Vescovo dourà vedere: Auuertimento importantissimo per tutti gli altri atti della visita, da eseguirsi, per quanto sarà possibile: Che non solamente sappia, mà copulatiuamente vegga. Dunque *sciat, & videat*: se intorno alla asseruatione del Santissimo Sagramento le cose infrascritte si osseruino, e respettiuamente si euitino.

3. Deue il Santissimo Sagramento conseruarsi in Pisside d'argento, indorata di dentro.

4. Se la Chiesa è Parrocchiale, deue dentro lo stesso Tabernacolo esserui un' altra Pisside, per portar il Santissimo Viatico agli Infermi, e questa Pisside deue chiudersi, così stabilmente, che non si possa aprire, se non vi si impiegano ambedue le mani, e che, accadendo, che cascasse in terra, le Particole non ne possano uscire.

5. Questa Pisside deue esser coperta di velo di seta tessuto d'oro, secondo le qualità, facoltà, e forze de' Luoghi.

6. In ambedue le dette Pissidi conseruar si debbono continuamente alcune Particole consegrate, e almeno ogni otto giorni rinuouarsi le Particole, e le Pissidi purificarsi, ò più frequentemente, secondo il maggiore, ò minore numero del Popolo, che si comunica.

7. Sopra il Tabernacolo, e sopra l'Altare del Santissimo vi deue essere l'ombrella, ò vero Baldacchino, decentemente ornato, secondo le facoltà della Chiesa.

8. Questo Tabernacolo deue essere, nella parte di fuori, coperto col Padiglione di seta del colore, che, secondo i tempi, usa la Chiesa. Nella parte di dentro, deue essere decentemente ornato con drappo di seta, e deue esser polito, onde non vi sia alcuna sorte d'immondezza, e anche nella parte interiore deue esserui disteso il corporale, sopra di cui stiano collocate le dette Pissidi.

9. Dentro il Tabernacolo, oltre alla Santissima Eucharistia, non è lecito conseruarsi altro; nè pur Olio Santo, ne Reliquie di Santi; sicome la Congregatione de' Vescovi, e Regolari ne scrisse al Vescovo di Giorgento 3. Maggio 1593.

col-

col ſeguente tenore. *Dal Tabernacolo del Santiſſimo Sagramento ſi devono levare i Vaſi degli Olii Santi, le Reliquie, e qualunque altra coſa, dovendovi reſtrr ſolo eſſo Santiſſimo Sacramento dentro la ſua Piſſide, collocando detti Vaſi, e Reliquie in altro luogo decente, e ne pure vi deono eſſere in cuſtodia i ſagri Calici deſtinati per il ſanto ſacrificio della Meſſa.*

10. La chiaue del Tabernacolo deue eſſer ben fatta, e, come ordinariamente si ſuole, deue eſſere indorata, e si deue cuſtodire in luogo sicuro; e preſſo il Parroco, ò altri, à cui tocca il peſo di cuſtodire il Santiſſimo: non douendosi permettere, che si tenga ſopra l'Altare, ò vero del Tabernacolo, ò vero dentro la Sacriſtia in publico: Il che ſarebbe grandiſſimo inconueniente.

11. Fatte queſte oſſeruationi, e fatti, ſe ve ne ſarà biſogno, quei decreti, che si ſtimarà faruisi, affinche le coſe non siano immonde, nè lacerate, ma pulite, integre, e ben diſpoſte, come si conviene, il Veſcovo s'inginocchia, e inginocchiato di nuovo incenſa il Santiſſimo trè volte, e alzatoſi, fatta profonda riverenza, lo piglia nelle mani, e cantando intuona: *Genitori genitoque, &c.* e'l Clero proſegue: e voltandoſi al Popolo, al proferirſi le parole: *Sit, & benedictio*: benedice il Popolo con lo ſteſſo Sacramento, con far le Croci; e dipoi lo ripone dentro il Tabernacolo, e ordina, che ſia chiuſo, e ſi eſtinguano le candele dell'Altare.

Di poi *ſciat & videat*, [a] ſe avanti il Tabernacolo giorno, e notte ſi tengono acceſe le lampane, ò una almeno, con olio di oliva, e non con altra materia. Nè ſi devono collocare le lampane da' lati dell'Altare, nè ſopra l'iſteſſo Altare, ma ſoſpeſe all'incontro, e diſtanti in maniera dalla predella, che accadendo che ſtillaſſero olio, non venga à cadere ſopra il Sacerdote, che comincia la Meſſa, nè ſopra il Gherico, che vi riſponde. In tal conformità ne laſciò Decreto Monſignor Caſtelli Veſcovo di Rimini Viſitatore Apoſtolico di Piacenza. *Lampades coram Sacra Euchareſtia accendenda, non à latare, aut ſuper Altare, ſed è regione conſpectuè Altaris, ubi eadem aſſervatur, recta conſtituantur, tamque longe ab Altaris Scabello diſtent, ut, ſi fortè aliquando ſtillantes, ſivè Sacerdos, aut Clericus, dum in initio Miſſa uterque in imo Scabelli gradu eſt, olei ſtilla non inquinetur.*

12. Devono queſte Lampadi eſſere eſpurgate, e pulite almeno ogni ſettimana. E ſarebbe abuſo grande, ſe avanti il Santiſſimo non ſi teneſſe continuamente acceſa la lampana, e abuſo anche grande ſarebbe, ſe per non tenervela acceſa, non vi ſi aſſervaſſe il Santiſſimo.

13. Non iſcuſa dalla ſudetta aſſervatione del Santiſſimo, nè la povertà delle Parrocchie, nè il poco numero delli Parrocchiani, nè perche vi ſiano vicine altre Chieſe, onde ſi poſſa pigliare il Santiſſimo Viatico per portarlo à gl'Infermi, quando vi foſſe il biſogno, nè l'eſſere rurali le Parrocchiali. [b] In tutte le Chieſe Parrocchiali vogliono i Sagri Canoni, che indifferentemente ſi aſſervi il Santiſſimo Viatico; e concordano le dichiarationi della Congregatione del Concilio, particolarmente in *Aquinaten.* per la Parrochiale del Caſale, ò ſia Caſtello di S.Oliva, e per la Parochiale di S.Giovan Battiſta della Terre di Rocca Guglielma mia Patria, ambedue luoghi di Aquino. Non oſtante, che la Parrochiale di

a Ex M.S. viſit. Apoſtolic. Placentin.

b Cap. ſanè ubi Abbas de celebr. Miſſ.

di S.Gio:Battiſta habbiá pochiſſimo numero di Famiglie, e habbia viciniſſima l'inſigne Collegiata di S. Maria Maggiore, e di S.Filippo Neri della medeſima Terra, donde comodamente dal Parrocho, che appellaſi Abate di S.Gio: Battiſta, ſi piglia il Santiſſimo Viatico per gl'Infermi, nondimeno la Congregatione del Concilio al Veſcovo d'Aquino, in occaſione della viſita de' Sacri Limini dell'anno 1659. riſpoſe, che faceſſe aſſervare il Santiſſimo Sagramento dell'Eucareſtia nella detta Parrocchiale: E quanto alla Parrochiale di S.Oliva, eſſendo ſituata in luogo campeſtre, procuraſſe il medeſimo Veſcovo, che la Parrochiale ſi traſferiſſe dentro il detto Caſtello, ò ſia Caſale, e che per provvedere alla tenuità delle rendite Parrocchiali ſi prouvedeſſe con i modi preſcritti dal Concilio Tridentino nel cap.3. ſeſſ.24 reform. E al Veſcovo d'Atri, e Penne, fù dalla medeſima Congregatione del Concilio a' 10.Gennajo 1665.riſpoſto: [a] *In Eccleſiis Parrochialibus, quamvis ruralibus, aſſervandum eſſe Sanctiſſimum Euchariſtiæ Sacramentum, ſæpe declaravit Sacra Congregatio; Neque contrariam conſuetudinem paupertatis nomine, ſuffragari. Quare amplitudinis Tuæ munus erit diligenter curare, ut in iis Sanctiſſimi Sacramenti Confraternitas inſtituatur, vel ut ad prædictum finem colligantur eleemoſynæ.* E in tal propoſito ſi può ſeguire l'eſempio del mentionato Viſitatore Apoſtolico, che laſciò l'infraſcritto Decreto, in virtù del quale tal'hora il Popolo è obligato à somminiſtrare le ſpeſe: [b] *Declaramus, Parochianos ad ſubeundum ſumptum, ſcilicet luminum, dum Sanctiſſima Euchariſtia aſſervatur, aut ad ægrotos defertur, eſſe obſtrictos, cum annui Eccleſiæ Parochialis redditus libras tercentas non excedunt.*

14. E chi è tenuto à mantener la lampana acceſa, può, e deve eſſervi anche forzato con pene; ſicome riſpetto a'Parrochi, quando queſti ſono tenuti, fù loro dal detto Viſitatore Apoſtolico impoſta pena di due ſcudi d'oro per ogni volta, che foſſero in ciò ritrovati manchevoli.

Della Viſita del BATTISTERIO, ò ſia Fonte Batteſimale. §. III.

1. A *Sanctiſſima Euchariſtia ad Baptiſterium*, ſono parole del Pontificale. Il Buon Veſcovo, viſitato che haurà il Santiſſimo Sagramento, ſi porterà immediatamente à viſitare il Battiſterio, ò ſia il Fonte Batteſimale; il quale regolarmente deve eſſere in tutte le Chieſe Parrocchiali. In altre àncora può permetterſi ad arbitrio del Veſcovo, eſſendovi qualche neceſſità, come dichiarò S. Carlo nel ſuo Concilio III. Provinciale. [c] *Fons Baptiſmalis ne uſquam in aliis Eccleſiis, quam in Parochialibus ſit, vel Epiſcopi conceſſu in aliis locis, ubi propterea, quod Parochialis Eccleſia longius diſtat, idem, populi commodo magis conſulendum, eſſe cenſuerit.*

2. Nella viſita del Battiſterio, il noſtro Buon Veſcovo, *ſciat, & videat*, ſe vi concorrono l'infraſcritte qualità, e mancandovi rifletta, ſe, e quali deve ordinare, che onninamente non vi manchino.

3. Deve il Battiſterio eſſere collocato nell'ingreſſo della Chieſa, come ordinaria-

a Ex Tom. litter. Viſit. SS Limin. ann. 1665.
b Ex citat. M.S. Viſit. Placent.
c Concil. III. Prou. Mediol.

nariamente si suole à man sinistra, non prohibito tal'hora, che sia collocato nella destra: [a] *In Ecclesiæ ingressu collocatus sit Fons Baptismalis, isque à sinistra ingredientium parte, nisi quibus in Ecclesiis, pro situs ratione, illum ab altera parte, potius collocandum Episcopus judicarit.*

4. Di pietra viva, in forma rotonda, che non sia spongiosa, e sostenuta da una colonnetta, di conveniente larghezza, sia il Battisterio, sicome il mentionato Visitatore Apostolico il prescrisse nelle Chiese di Piacenza col seguente Decreto, fatto in visita; Qual Decreto, e alcuni altri, che riferimo di questo Apostolico Visitatore tutti sono fondati ne'Decreti Provinciali, e Instruttioni di San Carlo: [b] *In singulis Parochialibus Ecclesiis Baptisterium ex solido lapide, non spongioso confectum, & columnella item lapidea, altitudinis circiter duorum cubitorum suffultum, prope Ecclesiæ Januam construatur. Ejusdem latitudo minor non sit cubiti unius, & unciarum novem,* [c] (ogni oncia si prende per la misura di un dito grosso: ogni 24. oncie formano un cubito, che importa la misura di un palmo, e mezzo) *à labro ad labrum cuiuscumque formæ, baptisterium sit. In Archipresbyteralibus verò, & Præposituralibus Ecclesiis, minor non sit cubitorum duorum, & duarum unciarum.* [d]

5. Sopra il Battisterio vi sia il Ciborio (sono parole dell'Instruttione di S.Carlo in tal materia) overo coperchio di legno in forma piramidale, che lo cuopra bene da ogni parte, e si tenga ben serrato con chiave.

6. Dentro il Battisterio (segue la medesima Instruttione) vi sia accommodata un'asse, ò traverso per riporvi la scatola, che contiene gli Oli sagri, pertinēti al Battesimo, e anche per riporvi separatamente le tele, pannetti, overo tovagliuole per asciugare il capo al battezzato.

7. Per di dentro, come ordinò il detto Visitatore: *panno serico albi coloris obtegatur.*

8. Dalla parte di dentro dourà hauere una tauoletta, la cui metà solamente, si apra, e vada talmente calcata nella porta del fonte, che defenda l'acqua dalla polvere, e da altre sordidezze, sicome espressamente l'ordinò S. Carlo: [e] *Tabellam habeat item intrinsecus, quæ dimidia tantum aperiatur, fontisque ostium compressè claudens, aquam à pulvere, & aliis sordibus cautius tueatur.*

9. Coperto deve essere di fuori il Battisterio di decente Padiglione di seta, ò mezza seta, ò almeno, quando non si possa, di tela, giusta l'auvertimento instruttivo di S. Carlo: [f] *Conopeum ad ciborium totum contegendum adhibeatur; idque è serico, aut subserico, coloris albi sit, qui color mysterii hujus Sacramenti rationibus respondet. Non tamen è tela decenti eiusdem coloris vetatur.*

10. Tutta l'opera del Battisterio per ogni parte sia coperta in maniera, che non vi possa penetrare polvere, nè altra immondezza, per la quale l'acqua si corrompa, ò diuenga impura: *Totum ipsius fontis opus,* (sono parole dell'Instruttione di S.Carlo:) [g] *undique ita contectum tenebit, ut nec pulvis, neque ullæ aliæ sordes intro penetrent, quibus aqua corrumpi, vel impura fieri possit.*

11. Per

a Concil. Prov. Mediol. IV. b Ex M S cit. Visit. Apost. Placent.
c Avvertenza generale. d Act. Eccl Med. pag. 803. e Concil. Prou. IV. Mediol.
f Instruct. S. Caroli Act. Eccl Med. pag. 549. g Instruct. citat. S. Caroli in Act. Eccl. Medi. p. 499.

11. Per ascendere al Battisterio, vi dourebbono essere, come prescrisse il detto Visitatore Apostolico due, ò tre gradi: *Ad Baptisterium tribus, aut saltem duobus gradibus ascendatur*.

12. Il piano, doue stanno il Sacerdote, e i Padrini, quando si amministra il santo Battesimo, haurebbe da essere così largo, che commodamente vi possano stare; *Planities in qua*, è anche Decreto del medesimo Visitatore Apostolico, *Sacerdos, & Patrini, dum baptismi Sacramentum ministratur, stare debent, ita latè pateat, ut intra illud commodè consistere possint*.

13. Dourebbe il Battisterio essere intorno intorno munito con balaustrata di ferro, ouero almeno di legno, che non si apra, se nõ quando si hà da amministrare il Sagramẽto del Battesimo, sicome il sudetto Visitatore Apostolico, giusta il Decreto di San Carlo, l'ordinò con le seguenti parole: [a] *Baptisterium clatra ferrea, aut saltem lignea, balaustrio opere confecta, circum sepiatur, eademque semper clausa maneat, nisi cum ad baptismum ministrandum sit aperienda*.

14. Non deve il cucchiajo mancarvi di argento, ò almeno di stagno, che habbia la bocca dalla parte sinistra alquanto elevata à guisa di canale, onde scorra l'acqua sopra il capo dell'Infante, non essendo leciti i cucchiaj, ò vasi di ferro, di rame, di vetro, di terra, ò di legno, sicome il detto Visitatore Apostolico, appoggiandosi all'Instruttione di San Carlo [b] *Vasculum sive cochlear, in baptismo adhibendum, si non argenteum, saltem stanneum sit, quo, ferri, aut ramei, vitreive cochlearis, aut scutella fictilis, vel lignea usu remoto, aqua in Infantis, qui baptizatur, caput infundatur. Idque eiusmodi sit, ut ab eius ore à parte sinistra, labrum paulo contractius, instar exigui canalis promineat, unde aqua tenuiter d fluat, manubrium praeterea habeat in suprema illius parte paululum, ad usum, quo appendi possit*.

15. Dentro il Ciborio del Battisterio debbono conseruarsi due mantili, ò siano due sciugatoj bianchi, e netti da ogni immondezza, per astergere il capo dell'Infante, e quando sono portati li mantili, ò i fazzoletti per tale uso, non si possono ricevere, se non sono nuovi; E adoperati, che sono per quel sagro ministerio, non è lecito adoperargli ad usi profani, mà bensì in qualche uso di Chiesa: altrimenti debbono bruciarsi, sicome espressamente fù statuito da S. Carlo: [c] *In baptismalis fontis Ciborio mantilia duo, eaque candida, ab omnique sorde munda asseruentur, quae Infantis capite abstergendo usui sint. Si verò, vel mantilia, vel sudariola ad eum usum aliquando afferuntur, ea, nisi noua, non adhibeantur: tum noua adhibita, ne in profanum, sed in Ecclesiae usum, cui rectè accomodari possint, conuertantur, alioqui comburantur*.

16. Vicino al Battisterio vi deve essere il Sacrario di marmo, ò di pietra viva, dove fluisca l'acqua infusa al capo dell'Infante, dovendosi onninamente auvertire, che non ricada dentro il vaso, onde è stata attinta: [d] *In baptismali fonte, ubi per infusionem baptizatur, id planè caueatur, ut ne aqua capiti Infantis infusa in eundem fontem recidat, sed in sacrarium profluat, idque propterea sacrarium è marmore, solidoue lapide prope fontem construatur*.

17. Deve il Battisterio tenersi custodito diligentemente sotto chiave, e questa

a Concil. Prov. IV. Mediol.
b Instruct. eiusd. S. Caroli Act. Eccl. Med. pag. 578.
c Concil. Prov. IV. Mediol.
d Cit. Concil. IV.

ſta deve cuſtodirſi dal Parrocho, ò da altro Rettore della Chieſa, ſenza fidarla ne anche al Cherico, per evitare i gravi inconvenienti, che potrebbono accadere, mentionati nel ſeguente auvertimento di S. Carlo: [a] *Nè temeraria manus abutatur aqua baptiſmali ad ſuperſtitionem, & perniciem, Sacerdos fontem, ex præſcripto, benè communitum ſera etiam, clauique claudat, quam ne Clerico quidem committens, apud ſe cuſtodiet perpetuò.*

Della Viſita degli OLII SAGRI. §. IV.

1. DOpo la Viſita del Battiſterio, l'inſtruttione Pontificale guida il Viſitatore ad *ſacra Olea.*

2. Il luogo, dove in Chieſa conſervare ſi debbono i ſagri Olii, deve eſſere luogo decente: E ſuole eſſere ordinariamente il Ciborio del Battiſterio, ò altro ad arbitrio del Veſcovo. Nel Concilio III. Provinciale di Milano così ſi diſpone: *Sancti Chriſmatis, & ſacri Cathecumenorum Olei vaſcula, ne alibi,* [b] *ſed in Eccleſia religiose aſſerventur in Ciborio, aliove eiuſdem Eccleſiæ certo conſtituto loco, quem Epiſcopus comprobarit. Sacrum præterea Oleum infirmorum in Eccleſia itidem cuſtodiatur, Vaſe ab aliorum ſacrorum Oleorum vaſculis diſtincto.* [c] Il Veſcovo Reſta è di parere, che i ſagri Olii ſi conſervino preſſo l'Altare del Santiſſimo Sagramento (non è però lecito conſervargli dentro il Tabernacolo, come di ſopra s'è detto) accioche quella ſteſſa lampana, che rende culto al Santiſſimo, lo renda a'ſagri Olii.

3. Queſti ſagri Olii debbono eſſere in quantità ſufficienti, havutoſi riguardo alla numeroſità de'Popoli de'Luoghi.

4. I vaſi, dove ſi conſervano, ſiano interi: onde gli Oli non ne travaſino, ò ſtillino.

5. Conſervar ſi debbono gli Olii ſagri in vaſi ſeparati, cioè in uno l'Olio della Creſma, in vn'altro l'Olio de'Catecumini, e in un'altro vaſo l'Olio degl'Infermi: e queſti vaſi debbono eſſere involti con bombace, in drappo di ſeta, à guiſa di ſacchetta co' ſuoi cordoncini lunghi, e conſervarſi dentro d'una caſſetta decente.

6. Debbono eſſere vaſi d'argento, ò almeno di ſtagno: eſſendo proibiti i vaſi di bronzo, che ſono ruginoſi, e di vetro per lo pericolo di romperſi; e debbono eſſere di tal maniera lavorati, che ſi chiudano bene, e vadano ben ſigillati, che ſenza adoperarvi ambedue le mani, non ſi poſſano aprire, accioche non vi entri polvere, ò altra immondezza.

7. Ogni anno ſi debbono rinovare i ſagri Olii, abbruciandoſi i vecchi, e conſumandoſi nelle lampane. Si abbrucino nel tempo ſteſſo della viſita, ſe pur ſe ne trovano de' vecchi.

8. Il luogo, dove ſi conſervano, ſia ben chiuſo, e la chiave deve ben cuſtodirſi dal Parrocho; e ſarebbe diſordine grande, ſi laſciaſſe da poterſi pigliare da tutti.

Della

a Act Eccl. Med. pag. 497. b Conc. Provincial. Mediol. III.
c Reſta in director. Viſit. cap. 3.

Della Visita delle RELIQUIE *de' Santi*. §. V.

1. ALla visita fatta degli Olii sagri, dourà seguire quella delle Reliquie de' Santi. [a] In esecutione dell'Instruttioni già precorse, ò sieno quelle dell' Eminentissimo Caracciolo, ò quelle dell Eminentissimo Orsino, dourà essere stato esibito l'Indice delle Reliquie de' Santi, che sono nella Chiesa, che si visita, e anche le loro canoniche autentiche, e di più saranno state date le risposte a' Quesiti fatti nelle medesime Instruttioni. Che perciò deve riflettersi dal nostro Buon Vescovo à quanto sarà stato esibito, e risposto: per poter fare, se ve ne sia bisogno, quei Decreti, che non discordino dell'infrascritte nostre annotationi.

2. Il Visitatore *videat, & sciat*; Se si conservino, come conservar si debbono, le sante Reliquie in luogo decente, e non humido; perche quando stessero in luogo indecente dourebbono trasferirsi à luogo decente: ne'termini però, che è lecito all'Ordinario, quando si tratta di Corpi di Santi. Imperciochè se bene non mancano sentenze di gravi Autori, che vogliono, esser lecito al Vescovo senza licenza, trasferire i Corpi de' Santi, nulladimeno s'è introdotto per consuetudine, che non si facciano queste traslationi senza licenza della Sede Apostolica: [b] *An qui transtulerant Corpus S. Christinæ Virginis, & Martyris, inciderint in pœnam excommunicationis? Sanctissimus Dominus noster respondit, transferentes non esse excommunicatos: sed tamen obtinuit hodie ex stylo, talem translationem non esse faciendam, inconsulta Sede Apostolica*. Quando si tratta di Reliquie, che non sono Corpi interi di Santi, è lecito al Vescovo di trasferirle senza licenza Apostolica, sicome si raccoglie dalla seguente dichiaratione: [c] *Cathaceñ*: *Havendo Monsignor Vescovo ritrovato le Reliquie del Santo Protettore di detta Città; e pretendendo fare la traslatione, desidera sapere, se è necessario haverne licentia da nostro Signore, ò da altri. Congregatio Concilii respondit; Non opus esse licentia Sanctissimi ad Reliquias transferendas præsertim in eadem Ecclesia, præterquam si Corpora Sanctorum sint*. E ciò fù considerato dalla detta Congregatione nell'anno 1664. per haverle Monsignor Marcello Filonardi Vescovo d'Aquino riferito così. [d] *Ossa S. Constantii Confessoris, & Episc. Aquinatensis, quæ priscis temporibus in Ecclesia, eius nomini dicata, extra mœnia Civitatis recondita esse, fama perhibebatur; anno tandem elapso, adhibitis solitis caremoniis, loco defosso, ibidem in duabus capsulis marmoreis benè clausis inventa fuerunt, & supra coperculum unius capsulæ habebantur infrascripta verba*.

Clauditur in tumulo Constantius isto.
Oret pro Populo, faciens convivere Christo.

Altera vero capsula, quæ quatuor fascis ferreis circumdata erat, habebat hanc inscriptionem.

M Hic

a Vid sup §. IX. num 23. & eandem Instruct. Orsin. cap. VIII.
b Glos. in l. fin. C. de relig. sumpt fun. Hostien in summ tit. de reliq Archid. Turrect. per Tex in in cap. corpora Sanctor. dist 1. de consecrat. Ex tom. 16. memorial. pag. 733. exist. in Archi. Congr Conc.
c Ex tom. 32. memorial pag 67. in dicto Archiv.
d In Relat. Stat. Eccl. Aquin. in Visit. SS. Lim.

Hic requiescunt Ossa Sancti Constantii Aquinatensi Episcopi.

Siquidem prædicta ossa ritè, rectèque recondita ad Ecclesiam S. Petri intus Civitatem translata fuerunt, ibique in decentiori loco collocata, & recondita magno Populi concursu.

3. Si avverta, che le sante Reliquie siano collocate in Cassette, Urne, ò Reliquiarii ben'ornati, e ben custoditi, e chiusi, e che non vi sieno fissure da potervi entrare la polvere, ò altra immondezza, e in luogo cospicuo della Chiesa ben munito con chiavi, da custodirsi, come dispone il seguente Decreto Provinciale di Milano: [a] *Reliquiæ Sanctorum in Ecclesia, loco conspicuo, bene septo, atque undique ornato includantur, atque ità eo loco decenter, ac piè, vel arcis, vel capsulis reconditæ includantur. Is porro locus duabus saltem clavibus, iis diversis, claudatur, quarum unam Episcopus, alteram Rector Ecclesiæ, ubi sunt, custodiat diligenter. Ubi verò consuetudinis est ab Universitatis, Sodalitatisvè hominibus, aut à Sindicis laicis hominibus clavem etiam teneri, illam tertiam permittere poterit Episcopus arbitrio suo.*

4. Se i Corpi de' Santi fossero collocati, non nell'Altare, ma nel Pauimento della Chiesa: se il Visitatore non istimasse di collocargli in altro luogo decente della stessa Chiesa, habbiano almeno le grate di ferro: [b] *Saltem crate ferrea politè, ornateque confecta, ne pedibus eorum locus irreverentius tractetur, undique sepiantur, atque obtegantur.*

5. Il Catalogo distinto, che, come si è detto, sarà stato esibito di tutte le Reliquie, che sono in quella Chiesa, che si visita, s'inserisca negli Atti della stessa visita; sicome ne fù avvertito il Cancelliere, quando parlammo dell' officio di lui.

6. Douranno altresì rapportarsi ne'medesimi Atti le Autentiche delle Reliquie, dapoiche il Vescovo ne haurà fatta attenta ricognitione col consiglio di Teologi, per sapere se siano vère per permetterne il culto à quelle, che costi havere le Canoniche Autentiche, e prohibirlo à quelle, che non le hanno: eccetto, che se si trattasse di Reliquie antiche, alle quali, come dice il Sacro Concilio Tridentino, [c] *ultra hominum memoriam*, si fosse renduto il culto: che in tal caso non è necessario richiederne altre autentiche. Mà quando non si tratta di reliquie così antiche, si dee eseguire il Sagro Concilio, che ingionge la ricognitione, e approvatione delle Reliquie de'Santi al Vescovo col consiglio de' Teologi, e di altri huomini pii. E di ciò che si deve avvertire in tal recognitione, quando si tratta di esporre le Reliquie à publico, overo à privato culto, anche nelle Chiese de' Regolari; e che non basti l'attestatione de'Superiori Regolari, etiandio Generali delle Religioni, ne parliamo pienamente nella nostra *Bibliotheca Juris Ecclesiastici*.

7. Se le inscrittioni, che debbono essere attaccate sopra le Reliquie, per sapersi di chi Santo respettivamente sieno, fossero lacere, ò in altra maniera indecenti, si debbono rinovare in carta pergamena. E si deve avvertire, che le Reliquie di più Santi non sieno unite, e mischiate insieme, ma distinte con le loro

in-

a Concil. Provin. IV. Mediol. b Concil. Provin. citat.
c Concil. Tridentin. sess. 25. de invocat. vener. & Reliq. Sanct.

inscrittioni . Anzi quando si tratta di Reliquie insigni , come di Corpi interi , ò membri, prescrive il Concilio Provinciale IV.di Milano : a *Ut in tabula ærea, aut marmorea,lapideave litteris incisa, quò accuratius memoria conservetur diligenter describantur, & in loco aperto, & conspicuo ea tabella parieti,calce conglutinata,in omnium conspectu sit*. E almeno non dourebbe mancare questa Tabella in carta pergamena affissa in tali luoghi .

8. A quelle Reliquie, alle quali manca l'Inscrittione , mà si sà di che Santo sono,si deve fare, e attaccarvisi .

9. Sarebbe cosa molto lodevole, che de'Santi, de' quali si conservano le Reliquie: *Vitæ,ac Martyrii*, come soggiunge il citato Concilio Provinciale, *historia ex probatis Auctoribus breviter collecta, ab Episcopo ante recognita , & comprobata in tabellam, aut in alium certum codicem, charta pergamena,exarata referatur. Qui Codex in Ecclesiæ Sacristia,certo loco,diligenter asservetur* .

10. Avanti le Reliquie, ò almeno avanti quelle,che sono corpi interi,ò che à giudicio del Vescovo sono Reliquie insigni , deve ardere la lampana , quando però non stessero collocate vicine l'Altare del Santissimo Sagramento dell'Eucaristia: onde la stessa lampana serva per lo culto dell'uno, come delle altre: *Sacris Reliquiis*: sono parole del citato Concilio Provinciale: *si Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento, non ità prope quidem ea collocatæ sunt,ut illius lampade harum cultui satisfiat; lampas propria assiduè præluceat,nisi hanc impensam nimia. & Ecclesiæ, & populi egestas , Episcopi judicio , non patitur . Cæterum Corporibus Sanctorum , & Reliquiæ, Episcopi judicio, insignibus lampas omninò semper colluceat*.

11. Avverta il Visitatore,se nell'esporsi le Reliquie alla publica veneratione si osservino le cose da osservarsi, prescritte da S.Carlo nel citato Concilio Provinciale, cioè , se le Reliquie dagli armarii , dove sono collocate le loro Urne, e Reliquiarii , si hanno da trasferire all'Altare , per quivi esporsi : si hauranno per la Chiesa, dove sono,da portare in processione col Clero; non dovendovi mancare qualche numero di lumi : e la stessa processione si deve fare quando , dopo l'espositione, si riporteranno a' loro luoghi .

12. Chi nella Città ottiene il luogo Sacerdotale più degno , quando ritrovandovisi il Vescovo, egli non volesse farlo per sè stesso, haurà da esporle , e riporle, dovendo essere vestito di Cotta, e Stola, e tal'hora di Piviale .

13. Nel tempo , che si espongono , si deve cantare l'Hinno degli Apostoli, overo de'Martiri,overo de'Confessori, ò delle Vergini , secondo di chi Santo saranno le Reliquie , che si espongono , e in fine l'Antifona , e l'Oratione propria dello stesso Santo .

14. Per accendere il Popolo alla devotione,volle S.Carlo,che si dovesse fare, quando si può , qualche breve , e fervoroso sermone della vita di quel Santo , le cui Reliquie si espongono .

15. Nel tempo , che staranno esposte sù l'Altare, non debbono mancarvi almeno quattro candele accese ; e uno , ò due d'Ordini sagri , e sieno persone di probata vita. vi assistino vestiti di Cotte .

16. A' predetti due , ò altri Ecclesiastici , e non a' Laici è lecito far tocca-

a Concil.IV.Provinc.Mediol. [illegible]

re le Corone a' Vasi, e a' Reliquiarii, dove sono collocate l'esposte Reliquie.

17. Se le Reliquie non si espongono sù l'Altare, ma dallo stesso luogo, dove sono collocate, si mostrano al Popolo, si debbono osservare le stesse cose sopradette, eccettuatane la processione, che non si fà.

18. Quando si hauranno da portare processionalmente, tanto per la Chiesa, quanto fuori di Chiesa, si portino con il debito culto, e apparato.

19. Ogni volta, che si pigliano in processione, primieramente si debbono incensare dal Sacerdote, che le espone, e per le strade non dovrà mancare un' Acolito, che preceda col Turribolo, con cui similmente le vada incensando.

20. Non si deve per ogni occasione fare la detta espositione di Reliquie, ma in certi statuiti giorni dell'anno: come nella Natività del Signore, Epifania, Pasqua di Resurrettione, Pentecoste, e simili; e ne' giorni festivi del Santo, di cui sono le Reliquie, e in quello, che si celebra la festa della Chiesa, dove sono; *tum praeterea*, sono parole del detto Concilio Provinciale, *quo die par aliquam causam Episcopus iusserit, concesseritvè.*

21. E in nessuna maniera mai si espongano nude, come avverte il detto Concilio Provinciale: *Nullo modo unquam illa ab operimentis, aut è thecis nuda ostendantur, exponanturvè.*

22. S'avverta, che le sagre Reliquie non siano mai toccate da persone laiche, ancorche di qualsivoglia dignità, essendovi espresso avvertimento di S. Gregorio rapportato nel citato Concilio da S. Carlo: *Nè sacrae Reliquiae per laicos, etiam cuiusuis ordinis, dignitatis homines ullo modo tractentur, nec verò tangantur, cum hoc sacrilegium, ac minus propterea ferendum esse, S. Gregorius Pontifex scribat.*

23. Sarebbe abuso detestabilissimo, onninamente da prohibirsi, se le Reliquie si mostrassero per guadagno: sicome lo stesso S. Carlo ne avvertì i Parrocchiani in certa Instruttione, e l'havea prima statuito nel primo Concilio Provinciale. [a] *Nè temerè exponantur omnium oculis, neque quaestus gratia.*

24. Anche è abuso detestato da San Carlo, che le Reliquie si portino agli Infermi, e molto più non si debbono radere per dar la rasura à bevere agli Infermi.

Della Visita degli ALTARI delle CAPPELLE, e delle Sagre IMMAGINI. §. VI.

1. IL Pontificale Romano, dopo la visita delle Reliquie de' Santi, incammina il Visitatore: *Ad Altaria, Cappellas, & sacras Imagines.* E in questa visita; come di sopra accennammo, anche il Visitatore habbia riguardo à far la visita Locale, Reale, e degli obblighi di Messe: di questi però parleremo appresso in §. particolare.

2. Quanto alla visita Locale: visiterà tutti gli Altari, e in ciascuno di essi: *Videat, & sciat.*

3. Se l'Altare sia situato in luogo decente; non essendo conveniente, che siano gli Altari in tale luogo, che il Sacerdote celebrandoci volti le spalle all'.

a Instruct. S. Caroli Act. Eccl. Med. pag. 805.

all'Altare Maggiore. Ne habbiamo espressa Instruttione data da S.Carlo: [a] *Altaria, Cappellævè à pariete, qui in frontispitio Ecclesiæ è regione Altaris majoris est, nullo modo ædificentur; neque item alio in loco, in quo Sacerdos celebrans terga vertat Cappellæ Majori*.

4. E à tenore della citata Instruttione non sono permessi gli Altari sotto gli Organi, e sotto i Pulpiti: *Ne subter suggestum, unde, vel Organo sonatur, vel Evangelium, Epistolave pronunciatur, aut concio habetur, undeve canitur, ullo modo Cappellæ minores, Altariave ædificentur*. Anzi lo stesso S.Carlo nel Concilio IV. Provinciale di Milano, ordinò; che gli Altari, che in tali luoghi si trovassero edificati, si dovessero demolire: *Altaria omnia amoveantur, quæ subter suggestum, aut Organum extructa sunt, aut columnæ, pilævè hærentia, aut adversa Altari majori, aut Ecclesiæ jannis, nimis propinqua, aut aliâs quavis ratione incommoda, aut periculosa, Episcopi judicio, sunt*. Anzi Girolamo Vescovo Famagostano, Visitatore Apostolico di Milano à tempo di S.Carlo, lasciò in visita questo decreto: [b] *Altare unumquodque statim amoveatur, quod subter suggestum, aut Organum, aut ad columnam, vel Pilam ædificatum sit, aut adversum sit Altari majori*.

5. Supposto, che l'Altare sia in luogo decente, il Visitatore *Videat, & sciat*. Se l'Altare sia, come deue essere, di pietra, ò di mattoni: essendo prohibiti gli Altari di legno, come l'auuisa la citata Instruttione di S.Carlo. *Altaria non ex opere, sed ex lapidibus, lateribusve extrui debebunt*.

6. Si osservi, se l'Altare habbia l'altezza, la lunghezza, e la larghezza conveniente: dovendo essere alto dalla predella in sù due cubiti, e otto oncie, lungo almeno quattro cubiti, e largo due cubiti, sicome lo stesso Santo il prescrisse nel citato Cõcilio IV. Provinciale: *Altare altitudine sit à scabello ligneo seu bradella Altaris, cubitis duobus, & unciis octo, longitudine verò ad minimũ cubitis quatuor, latitudine itidem cubitis duobus*. E ben verò, che lo stesso Santo in una Instruttione data in tal materia disse: [c] *Quanto all'altezza di quegli Altari, che si trovano già fatti, e consagrati, quando fussero poco meno alti della misura data da Noi, si rimette al giudiio de' nostri Vicarii di tolerargli, nel modo, che si ritrovano di presente, se loro parerà*.

7. Non è lecito, che gli Altari habbino fenestrelle, ò armarioli per riporvi alcuna cosa, eccetto che per collocarvi Reliquie di Santi, come fù statuito nel citato Concilio IV. Provinciale di Milano: *Neque in Altari fenestrella, foramenvè ulla parte fit, ubi quidquam asservari, aut recondi possit, nisi fortè Reliquiæ Sanctorum sint*.

8. Ogni Altare, ò deve essere consagrato, ò deve havere nel mezzo la pietra sagrata, nel cui mezzo vi sia la fenestrella delle Reliquie poste nella consagratione; e la pietra sagrata deue risaltare almeno due dita dalla mensa, come la medesima citata Instruttione prescrive: e deve esservi conficcata la tela incerata, che la cuopra; se bene nel citato Concilio fù detto, che risalti tanto, che si possa conoscere dal tatto, e questa pietra deve essere lunga almeno venti oncie, e larga sedici: *Petra sacrata ita mensæ Altaris inseratur, ut nullum offensionis Calcis*

 peri-

[a] S.Carolus instruct. Fabricæ in Act. Eccl. Med.
[b] Act. Eccl. Med. pag. 463.
[c] Instruct. gener. in Act. Eccl. Med. pag. 801.

periculum adeat nè; tactu tamen digiti dignosci possit. Quæ quidem petra longitudine ne minor sit unciarum viginti, latitudine sexdecim.

9. Deve essere lo scabello di legno, che dicesi la pradella, largo almeno due cubiti: [a] *Scabellum verò ligneum habeat, quod è fronte Altaris cubitos saltem duos productum latè pateat*: e (come si dice nella detta Instruttione del S. Arcivescovo) *accioche il Sacerdote possa commodamente inchinarsi al Sagramento, quando celebra, e sia questa predella ben ferma, e piana.*

10. Nella muraglia dalla parte dell'Epistola, vi deve essere una fenestrella, come si dispone nella detta Instruttione, alta da terra due cubiti, e deve essere distinta con una pietra trasversale nel mezzo, dovendo servire la parte superiore per lo bacinetto con le carrafine, e l'inferiore per gettarvi l'acqua dell'ablutione delle mani del Sacerdote celebrante; Che perciò dourà havere nel mezzo un forame, per dove l'acqua fluisca in una cisternola cavata à questo effetto.

11. Nella medesima muraglia, come la detta Instruttione li avvisa, dourà altresì essere conficcato un chiodo, per collocarvi la berretta del Sacerdote celebrante.

12. Ogni Altare, soggiunge la medesima Instruttione, dourà essere circondato intorno di cancallata à balaustri di ferro, ò di pietra, ò almeno di legno, accioche non vi entrino i laici; e trà la predella, e la cancellata vi sia lo spatio d'un cubito, e otto oncie almeno, accioche il Cherico, che ministra, habbia questo spatio; E il citato Concilio Provinciale statuì: *Sepiatur omninò Altare unumquodque septo ferreo, vel lapideo, aut, quibus locis, ob inopiam Episcopus id permittendum censuerit, ligneo. Quod septum ab Altari congruo spatio distet, ad Instructionum præscriptum. Nec verò illud septum laicus ingrediatur.* E le medesime Instruttioni prescrivono, che anche gli Altari, che sono dentro le Cappelle, alle quali il Popolo entra per udir Messa, habbiano la detta cancellata.

13. Parimente in quelle Chiese, che non sono à volta, ogni altare deve havere il Baldacchino, ò sopra cielo, almeno di tavole, ò di tela decentemente dipinta, overo di seta, ò di panno più pretioso, per difenderlo dalla polvere, e da altre immondezze, e anche il deve havere in quelle Chiese, che se bene sono à volta, nondimeno questa è tanto distante, che facilmente non si può pulire: *Tegmen omninò habeat, vel fornicatum, vel saltem ex asseribus, aut è tela cerulea decenter picta, vel e serico, aut panno pretiosiori confectum; ubi scilicet fornix non est, quæ totum Altare, ac præterea Sacerdotem celebrantem tegat, aut si fornix est, ab Altari tamen ita distet, ut ea sæpe purgari facile, & commode non queat.*

IMMAGINI SAGRE negli Altari.

14. SI deve avvertire, che l'Immagini scolpite, ò dipinte quali stanno collocate sopra gl'Altari in tele, in tavole, ò in muro, ò in altre parti della Chiesa, debbono essere decentemente espresse, e scolpite: in maniera, che non vi si scorga cosa alcuna lontana della pietà, e della verità. E se nelli Qua-

[a] Cit. Concil. Provin. Mediol. IV.

Quadri degli Altari vi fossero dipinti ritratti, rappresentanti semplicemente persone, che non sono state Canonizzate, nè Beatificate, reclama il Decreto della Congregatione de' Sacri Riti, che gli prohibisce.

Supellettili, delle quali attualmente deve ritrovarsi instrutto ogni Altare.

15. L'Altare deve essere coperto con due tovaglie, a lunghe almeno, come lo stesso Altare, e larghe almeno un braccio, e con un'altra tovaglia sopra esse due più lunga, che cuopra tutta la mensa, e anche ambedue i lati dell'Altare sino à terra.

16. Almeno vi sieno due candelieri.

17. Deue hauere la Croce nel mezzo da i candelieri, ancorche vi fosse l'Icona, che hauesse il Crocifisso espresso in pittura, e questa Croce deue essere più alta, e più rileuata de quelli Candelieri, nel cui mezzo stà collocata.

18. Almeno vi siano due Candelieri.

19. La Tabella con le Secrete collocata incontro al Sacerdote celebrante.

20. Il Guanciale, detto cuscino, per lo Messale.

21. Vi deue essere una tela verde, ò di altro colore, la quale, celebrate le Messe, e abbassata la detta Tabella, cuopra la mensa dell'Altare per difenderla dalla poluere, la quale tela si levi via, e si ritiri da parte, quando si vuole dir Messa, e finite le Messe, di nuouo si distenda per coprire l'Altare.

22. Ogni Altare deue hauere dalla parte anteriore il paliotto del colore conueniente, di altezza, lunghezza, e larghezza à proportione.

23. E perche allo spesso succedono delle fraudi: che quando si sà, che il Vescouo viene in visita, si fanno bensì trouare le Chiese, e gli Altari ben prouueduti delle necessarie supellettili, le quali si espongono agli occhi del Visitatore, ma non sono altrimenti di quella Chiesa, ò di quell'Altare: facendosi da altri prestare per quel tempo per fare solamente quella finta mostra; perciò sia auuertito il nostro Buon Vescouo: e quando haurà motiuo di dubitare di simiglianti fraudi, dia il giuramento à coloro, cui spetta, accioche dicano, se le supellettili, e altre robe esposte, siano veramente di quella Chiesa, ò di quell'Altare, di cui si asseriscono essere. E di più faccia decreto sotto conuenienti pene, che indi le dette supellettili non siano amosse; essendo così il sentimento della Congregatione del Concilio, anche se tali fraudi si scorgessero nelle Chiese Parrocchiali esenti: come ne fù scritto al Vescouo di Padova: 19. *Februarii* 1604.[b] *Posse Episcopum in harum Parochialium visitatione decernere, ut sacra, prophanaque supellectilis congrua in eis habeatur, & si timeat, aut compertum habeat, Regulares ex eorum Ecclesiis Calices, paramenta, & alia id genus reportare, atque in Parochialem Ecclesiam deferre, aut amplitudo tua ad visitandum accedens eam optime instructam inveniat; ipsaque recedente, & absoluta visitatione, ad suos Conventus illa deferre, atque ita visitationem eludere: ut his fraudibus occurratur, decernere debere Amplitudine Tuam, ne ulla ex rebus mobilibus, quas ipsa in visitando in Parochiali unita reperit, ullo tempore inde Regulares audeant amovere.*

a S. Caroli in citat. Instruct. b Ex tom. 3. litter. SS Lim. pag 19. in Arch. Congr. Conc.

24. Nè si sodisfaccia di queste diligenze il Vescovo, ma dopo hauer riceuuto di tutta la supellettile sagra, e profana il richiesto Inuentario, si ricordi dipoi all'improuiso fare la ricognitione, e confronto dell'inuentariate supellettili, che se non si trouassero in essere, si possa contra i fraudolenti procedere alle pene comminate.

Ciò, che di vantaggio si suole, più che negli altri Altari, vedere nell'Altare Maggiore.

25. OLtre alle cose sopra riferite, che si richieggono per tutti gli Altari, si deue vedere, se

26. L'Altare maggiore, sono parole dell'Instruttione di S.Carlo, [a] sia eleuato dal piano più degli altri due, ò trè gradi per maggior decoro.

27. Gli scalini, ò gradi dell'Altare maggiore debbono essere di numero disuguale: *Gradus ad Cappellæ maioris ascensum numero impares, unus scilicet, tres, aut quinque, pluresve pro altitudinis ratione*: [b] Vi si deue comprendere trà questi scalini la predella, che deue essere, come si è detto, di legno: gli altri debbono essere di pietra viua, ò di fabrica.

28. Dall'ultimo scalino fine alla cancellata, ò balaustrata vi dourebbe essere almeno la distanza di dodici palmi, ò almeno di palmi sei nelle Chiese non Collegiate.

29. Sopra ogni Altare maggiore, particolarmente di Chiese Parrochiali, la detta Instruttione vuole, che vi sia il Crocifisso, e prescriue così: *Sub ipso Cappellæ maioris Arcu in omni Ecclesia, præsertim Parochiali, Crucis, & Christi Domini affixi imago, ligno, aliove genere pie, decoreque expressa proponatur, apteque collocetur.*

Del CIRCUITO interiore, ed esteriore della CHIESA, e di ciò, che dentro lo stesso circuito si contiene. §. VII.

De' Confessionali.

1. VIsitar si debbono i Confessionali, e vedere, se habbiano le infrascritte qualità.

2. Debbono essere di numero bastante, hauutosi riguardo al numero de' Confessori, e del Popolo.

3. In ciascuno Confessionale, nelle fenestrelle, doue il Penitente si confessa, vi sia la lamina di ferro, e come auuerte S.Carlo nell'Instruttione della fabrica ecclesiastica: [c] *Lamina ferrea plena foraminum, quæ singula instar ciceris minuta, paruaque sint.*

4. Sopra la fenestrella, dalla parte del Penitente, vi sia l'Immagine del Santissimo Crocifisso: *A parte pænitentis*, soggiunge l'Instruttione sudetta, *quæ exterior est, loco supra fenestrellam, Crucifixi Imago in chartam religiose expressa apponatur.*

5. Dal-

[a] Act. Eccl. Med. pag. 802. [b] Instruct. fabr. Act. Eccl. Med. [c] S. Carol. in instr. fabr. Eccles.

5. Dalla parte del Confessore vi sia affisso il Catalogo de' Casi riseruati alla Santa Sede Apostolica *in Bulla Cœna*, e altresì quello de' Casi riservati all'Ordinario.

6. Ogni Confessionale sia decentemente comodo, e al Confessore, e al Penitente, e havendo qualche difetto, onde convenga, ò accomodarlo, ò rinovarlo, deve ciò ordinarsi, ed eseguirsi.

7. Prescrive altresì l'istessa Instruttione, che il Confessionale *à parte anteriori apertum omnino, neque ullo modo occludatur. Habeat tamen ostium ex crate, cancellisve ligneis cum sera, clavique: ut cum Confessarius in eo non est, ne ibi cum irreverentia ministerii, quod ibi agitur, laici, vagique, & sordidi homines sedeant, otiosive dormitent.*

8. Il luogo, dove stà collocato ciascuno Confessionale, deve essere luogo chiaro, e non oscuro, e non nelle Cappelle; sicome la Congregatione de' Vescovi scrisse al Vescovo di Padoua a' 21. Giugno 1620.[a] *V.S. publichi Editto sotto gravi pene, e lo faccia osservare: Che li Confessionali si pongano nelle Chiese così Secolari, come Regolari in luogo patente, e chiaro, e in cospetto d'ogni uno, acciochè il penitente, e'l Confessore possano essere veduti da tutti.* E la stessa Congregatione ne scrisse all' Eminentissimo mio Signore Cardinal Caracciolo Arcivescovo di Napoli lettere del seguente tenore.

Eminentissimo, e Reuerendissimo Signor mio Osservandissimo,

9. *Essendosi inteso,[b] che molti Confessionali delle Chiese di cotesta Città, e Diocesi sono posti in luoghi così oscuri, e remoti, che bene spesso possono dare occasione di gravi scandali, & inconvenienti: Mi hanno per ciò questi Eminentissimi miei Signori ordinato di scrivere à V.E., che si compiaccia di publicare un'Editto, da osservarsi sotto gravi pene, che li Confessionali nelle Chiese, tanto Secolari, quanto Regolari si tengano in luogo patente, e chiaro, & in conspetto di ogni uno, affinche il penitente, & il Confessore possano essere veduti da tutti, e trà l'uno, e l'altro di loro vi sia una tavola con una sola fenestrella serrata con una piastra di ferro forata; e che in altra maniera non sia lecito di sentire le confessioni. E che quelle donne non possano essere sentite, nè avanti il nascere, nè dopo il tramontare del Sole. La Sagra Congregatione si persuade certamente, ch'Ella non tralascierà intorno à ciò di fare le parti del suo singolar zelo, onde io resto con baciare à V.E. humilmente le mani. Roma, &c.*

Di V. Em.

Humiliss. & Affettionatiss. Serv.
Franc. Mar. Card. Brancaccio.
C. de' Vecchi Arcivesc. d'Atene Segretario.

Del Fonte dell'Acqua Benedetta.

10. SI osservi il Fonte dell'acqua benedetta, se sia collocato, come deve essere dentro la Chiesa à mano destra nell'ingresso, se si può; e nelle Chie-

a Nicol. in M.S. Episcoporum verbo Confessore. b Relat. in Syn. Neap. Card. Caracc. ann 1683.

Chiese maggiori, e insigni, ve ne dourebbono essere due, una dalla parte destra, e l'altra dalla sinistra, se così fosse comodo, sicome habbiamo nella citata Instruttione. [a] *Fontes aquæ benedictæ debent esse intra Januas Ecclesiæ à latere dextero, & in Ecclesiis maioribus, & insignioribus, ubi commodè fieri potest, sint ex utraque parte.*

11. Avvertasi, che sia di marmo, ò di pietra soda, non di materia spongiosa, che attrahe l'acqua: sia sostenuto da una colonnetta, ò pilastretto isolato, e distaccato alquanto dal muro: E che vi sia un decente aspersorio pendente non di spongia, ma di setole, ò di altra materia simile: *Aquæ sanctæ labrum, sive vas, è marmore, lapideve solido, non spongioso, ac sine rimis sit, collocetur non foris, sed intus Ecclesiam, itaut è conspectu ingredientium sit à latere dextero, ubi potest:* e supposto, che per la porta, per dove entrano gli huomini, non entrino le donne, aggiunge l'Instruttione: *Alterumque collocetur, qua ingrediuntur viri, alterum qua mulieres, parieti non inhærens, sed ab eo distans, pro situs spatio, columnella, aut pila basive sustentetur, in qua nihil prophanum appareat. Aspergillum decens habeat, è labro catenula appensum, quod ex auricalco, vel ex ebore, vel è ferro polite tamen elaborato, vel ex alio genere, quod conveniat, conficiatur, e summa parte non e spongia constet, sed e setis.*

12. L'acqua di queste Fonti sia sempre monda, nuova, e chiara, e ogni Sabato si muti, del tutto si rinuovi, e si benedica dal Sacerdote, che ne hà il peso, con Cotta, e Stola, gettandosi quella, che resta, nel Sacrario, overo per la Chiesa.

Del Choro della Chiesa.

13. IL Choro destinato per gli Divini ufficj, in qualunque luogo sia situato nella Chiesa, deve essere situato in maniera, che i laici non vi habbiano adito: Onde vedrà il Visitatore, se sia di tal forma, che corrisponda à ciò, che prescrisse San Carlo nel suo primo Concilio Provinciale: [b] *Chorus ita vel sæpiatur, vel constituatur, ut tempore Divini Officii laicis aditus in eum esse non possit, vel saltem à Clericis se juncti sint.*

14. Se il Choro sarà di Chiesa Cattedrale, habbia la sedia per il Vescovo più alta dell'altre, oltre all'altra, che deve havere sotto il Trono in altra parte della Chiesa, cioè vicino all'Altare maggiore.

15. Se il Choro habbia bisogno d'istauratione, se non si tenga purgato dalle polveri, douranno farsi quegli ordini, che saranno necessarii.

Dell' Organo della Chiesa.

16. SI deve visitare anche l'Organo della Chiesa, per vedere se sia situato in luogo comodo, e decente; Se habbia bisogno in alcuna cosa: Se vi siano rendite particolari per le spese necessarie, tanto dell'istesso Organo, come per l'organista, e se ne deve esigger conto.

Del

a S. Carol. in instr. fabri. Eccles. b Concil. I. Prov. Mediol.

Del Pulpito per lo Predicatore.

17. Si osservi, se il Pulpito sia collocato, come deve essere nel mezzo della Chiesa in luogo cospicuo, ed eminente: onde il Predicatore possa vedere, e sia veduto da tutto il Popolo.

18. Vi deve essere opportunamente inalberata la Croce con l'Immagine del Santissimo Crocifisso.

19. Sopra l'istesso Pulpito non manchi il Baldacchino di legno ben fatto, affinche la voce del Predicatore dalla parte di sopra non si diffonda, e non si dilati.

De' Banchi, e Sedie in Chiesa.

20. Circa i Banchi nelle Chiese il Visitatore si conformerà con gl'infrascritti Decreti della Congregatione de'Vescovi, e Regolari:[a] *Se i Banchi in Chiesa sono d'impedimento, si debbono dal Vescovo far levare, ò accomodare, 21. Novembre 1645. Recanati.* Anzi havea dichiarato a' 7. Aprile 1583. *si debbono levare dalle Chiese i banchi, eccetto quando vi si predica. E dove, secondo il solito, si tolerano, non si deve permettere, che le donne cicalino con gli huomini, ne quella proprietà de' luoghi, che alcuni si persuadono havere nelle Chiese, quasi che fossero loro hereditarii, come sono le case, e le possessioni, che si comprano. Genova 28. Giugno* 1583.

21. Abuso maggiore sarebbe, se si permettessero a' Laici le sedie nel Presbiterio, ò in altro luogo della Chiesa; non essendo lecito di tenervele, nè pure a' ministri de'Prencipi d'altezza, sicome dalla Congregatione de' Sagri Riti a' 24. Gennajo 1665. fù dichiarato, che al Governatore Generale della Baronia della Terra di Rocca Guglielma mia Patria, della quale è padrone *in temporalibus* il Serenissimo, e piissimo Duca di Neoburgh, non è lecito di tenere nè sedia, nè genuflessorio, non solamente dentro il Presbiterio, ma nè anche in altra parte della Collegiata Chiesa della detta Terra.

22. E benche, come si è detto, si tolerano i banchi nella Chiesa, nondimeno il Vescovo deve avvertire, che non istiano collocati in luoghi, onde nasca qualche disturbo, ò inconveniente. E in tal caso doverebbe farli rimuovere, per collocargli in altra parte, sicome è il sentimento della detta Congregatione de' Vescovi, e Regolari. *Nullius Casteldurante 10. Novembre 1623.*

23. Se in Chiesa non vi fosse distintione di luoghi degli huomini dalle donne, procuri il Vescovo d'introdurla, come troppo necessaria praticata da' buoni, e santi Vescovi antichi, e moderni: con fare i ripartimenti di tavole, e almeno non vi manchino di tela, in maniera, che le donne non siano vedute dagli huomini, quando stanno in Chiesa.[b]

Del

a Nicol in M.S. Epise. verbo Banchi.

b Nicol M.S. Epis. verb. Banchi.

Del Pavimento della Chiesa.

24. Nella visita del Pavimento della Chiesa, vegga, e rifletta, se vi sia bisogno di alcun rimedio, per ovviare à qualche inconveniente.

25. Il Pavimento della Chiesa sia eguale ben fatto, e disposto, e se non è di marmo, come il desiderio di San Carlo, e nella citata Istruttione della fabrica Ecclesiastica il prescrisse, almeno, come soggiunse, sia di pietre polite, ò di mattoni: [a] *Ubi hoc non potest, silicibus expolitis, vel opere testaceo confectum* ...

26. Se vi fossero espresse con isculture, ò dipinture Croci, ò altra sagra Immagine, overo historia, con cui qualche sagro misterio s'esprima: dourà il Visitatore farle subito levare, per conformarsi con la medesima citata Istruttione: *In Pavimento quale illud sit, neque pictura, neque sculptura Crux exprimatur, nec verò praterea alia sacra Imago, historiavè, ac ne alia item, quæ sacri mysterii typum gerat.*

27. Deve il Pavimento della Chiesa tenersi pulito: siche almeno una volta la settimana si spazzi, e si purghi dalle immondezze; e quando ciò non si faccia, si deve ordinare, che si faccia secondo l'ordine di S.Carlo: [b] *Pavimentum Ecclesiæ, saltem octavo die diligenter verratur.*

Delle Sepolture.

28. Deve sapere, e avvertire il Visitatore, se nel sepellire i Defonti si osservi la Bolla del B.Pio V. [c] la 5. in ordine, che comincia *Cum Apostolatus*, che prohibisce il zappare, e scavare in Chiesa, per sepellirvi i Defonti, i quali debbono sepellirsi nelle sepolture, ò tombe profonde. E in virtù della stessa Bolla, deve il Visitatore fare spianare, e levar via, se vi fossero casse, depositi di Defonti esistenti sopra terra, dovendosi i cadaveri sepellire, come si è detto nelle tombe, e si deve ciò anche osservare, nelle Chiese di Regolari: *Siracusan.* 10. *Junii* 1625. [d] *Congregatio Concilii censuit, non licere Regularibus concedere, aut permittere, ut defunctorum corpora tumulentur in sepulchris supra pavimentum Ecclesiæ, cum humari debeant in Tumbis profundis ad præscriptum Constitutionis f. m. Pii V. hac de re editæ.* E ben vero, che conforme dichiarò la Congregatione de' Vescovi *in Mantuañ* 13. *Octobris* 1579. non si comprendono nella detta Bolla i depositi di marmo, massime quando da quelli sieno stati levati i cadaveri, che stavano inalto, perche questi simili depositi rendono alle Chiese più tosto ornamento, e decoro, che indecenza, ò impedimento.

29. Se vi sono sepolture, le cui bocche fossero più vicine di trè cubiti alle pradelle degli Altari, si debbono farsi subito, prima che il Visitatore parta dal luogo, riempire di terra, e murare come il prescrisse S.Carlo nel suo V. Sinodo Diocesano: [e] *Sepulchra, quorum os bradellæ Altaris proprius est tribus cubitis, obstruan-*

a Act. Eccl. Med. Instruct. fabr. Eccles. b Ibidem. c Bulla B. Pii V. cum Apostolatus.
d Ex tom. 4. litt. SS. Lim. pag. 143 existen. in Archiu. Congr. Concil. e S. Carol. in V. Syn. Dioc.

struantur, humoque iniecta oppleantur. Itidem de sepulturis fiat, bradellam. Altaris attingentibus.

30. Nella Cappella del Battisterio non si permettono sepolture, e se il Battisterio è sito fuori della Cappella, non debbono le sapolture starvi vicine, mà distanti à tenore del Concilio IV. Provinciale di Milano: [a] *In Baptisterii sacello nullum sepulchrum, sepulturamve extrui liceat. Si quod autem Baptisterium extra sacellum ædificetur, permittiturve, ne sepulchrum proximè fiat, sed tam longe, ut ab illius sæpimento sepulchrale os distet spatio cubitorum saltem trium, ac præterea concavitas sepulturæ ne sæpimentum attingat.*

31. Avverta il Visitatore, che tutte le sepolture ne' luoghi, dove sono permesse stiano ben chiuse, accioche non esalino fetore, e habbiano i coperchi di pietra, che vadano in piano col pavimento.

32. Accade tal'hora vedersi, non senza grandissimo scandalo; nelle lapidi sepulcrali, fatte alcune Iscrittioni indegne di stare, ed essere lette ne' sagri Tempii. Che perciò si osservi, se nelle Chiese, che si visitano, ve ne siano, accioche senza dimora siano per ordine rigoroso del Visitatore cancellate, e del tutto abolite. E per provvedere in avvenire à simili indegnità, haurebbe il Buon Vescovo à promulgare in Sinodo, ò in altra maniera ordine, con pene rigorose a'Rettori delle Chiese, che non permettano il porre nelle sepolture, nè in altra parte della Chiesa Iscrittioni di alcuna sorte, se non saranno state approvate dallo stesso Vescovo.

De' muri interiori della Chiesa, e delle porte, e altri aditi, che hanno communicatione alle case di Laici.

33. SI debbono osseruare i muri interiori della Chiesa, per vedere se hanno bisogno di essere istaurati, ò biancheggiati: che in tal caso si deue ordinare, che s'istaurino, e si biancheggino, volendo S.Carlo [b] *Ut parietes Ecclesiarum perpetuò niteant.* Onde si debbono tener puliti da' ragnateli, e da ogni altra simile immondezza.

34. Se vi fossero dipinture, ò scolture indecenti, si rifletta à ciò, che habbiamo notato di sopra nel num. 14. di questo §. in parlare delle sagre Immagini.

35. Essendovi humidità, che anche tal'hora fà apparire i muri verdi con grandissima indecenza della Casa di Dio, si vegga onde procede, e facciano gli ordini opportuni, che si tolga onninamente la cagione dell'humidità.

36. Le case de' laici non dourebbono essere attaccate alle Chiese. Che se non è rimediabile il fare distaccare le già edificatevi, almeno si deue auuertire, che in auuenire non vi si edifichino, giusta il Decreto di S. Carlo. [c] *Illud curet Episcopus, ut ne laicorum hominum ædes in posterum ædificentur, quæ Ecclesiarum parietes ulla ex parte attingant.*

37. Mà se si troueranno fenestre, ò porte, per doue dalle case de'laici s'hauesse prospetto, ò adito alle Chiese, deue il Visitatore far ordine, che siano onni-

a Concil Provin.IV.Mediol. b Concil.Provin.Mediol. c Cit.Concil IV.

onninamente chiuse con muro, come soggiunge il citato Decreto: *Si quæ verò fenestræ, sive Ecclesiasticarum, siue Laicarum ædium in ipsis Ecclesiarum parietibus insunt, unde in Ecclesias conspectus sit, efficiant, ut obstruentur*: non douendosi simili fenestre, porte, e altri aditi permettere, se non per priuilegio Apostolico, come dichiarò la Congregatione del Concilio *in Lusitan.* 16. *Martii* 1652. [a] *Congregatio Concilii censuit, non licere alicui, absque speciali Sedis Apostolicæ facultate, fenestras, nec alios aditus habere ad Ecclesias pro Missis, & aliis Divinis Officiis audiendis.* Dello stesso sentimento è la Congregatione de' Vescovi, e Regolari in più dichiarationi riferite da Nicolio, col seguente tenore: [b] *Non deve l'ordinario permettere, che dalle case private si possa havere ingresso, e transito nelle Chiese, senza licenza della S.Congregatione. Gerace 6.Decembre* 1612.*poiche non conviene, che dalle case private possa essere ingresso, ò prospetto nelle Chiese, ne che di sopra vi si passeggi: onde vi si deve prohibire il celebrare, finche tali inconvenienti si levino. Gerace* 26.*Luglio* 1613. *E così anche mentre, senza licenza della Sede Apostolica, le Chiese habbiano porte, e fenestre corrispondenti à case private. Napoli* 18.*Aprile* 1646. *E non solamente si debbono serrare le dette fenestre, mà anche levare il ponte, che fosse stato fatto per andare ad esse, Montemarano* 20.*Maggio* 1616.

38. E queste sono di quelle cose, che subito si debbono eseguire, senza dar dilatione, anzi è espediente, che le fenestre, porte, e altri aditi si murino prima, che il Vescovo parta da quel luogo, che visita, ò almeno prefiggasi termine à leuargli, e si prohibisca la celebratione in auuenire finche si leuino tali inconuenienti, come si è accennato di sopra, se dentro il termine prefisso non si faranno leuati.

39. Si suole in questa materia trouare un altro abuso: Che stanze, ò appartamenti annessi a' luoghi immuni, i quali vi hanno la comunicatione per le porte, ò per simiglianti aditi, godano altresì dell'immunità Ecclesiastica, e questa viene abusata da chi vi si refugia. Quanto a' luoghi soggetti alla sua ordinaria giurisdittione, può, e deue il nostro Buon Vescovo rimediare: mà se simiglianti abusi si trouassero in luoghi esenti, haurebbe à darne conto alla Sede Apostolica, per riportarne la facultà delegata. Una tal facultà, conceduta all'Eminentissimo mio Sig.Card.Caracciolo per Napoli con le lettere, e delle Sagre Congregationi de' Vescovi, e Regolari, e dell'Immunità Ecclesiastica, dell'infrascritto tenore, è stata da Sua Eminenza esercitata in più casi, con hauer rimediato à graui inconuenienti.

Eminentissimo, e Reverendissimo Signor mio Osservandissimo.

40. *Essendo pervenuto à notitia di questa Sagra Congregatione l'abuso introdottosi in diversi Monasterii, e Conventi di Regolari di cotesta Città coll'affitto, che da' medesimi si fà degli appartamenti, e stanze d'essi alle persone secolari, non solo in pregiuditio dell'osservanza religiosa, mà anco della quiete publica, e privata degli stessi Monaci, e Frati, oltre agli scandali, che bene spesso per ciò ne succedono, col servirsi in mala parte del beneficio dell'Immunità Ecclesiastica; Questi Eminentissimi miei*

a Ex lib. 19.Decretor.pag 180.exist.in Archiu.Congr Conc. b M.S.Episcopor.verb.Chiesa.

miei Signori, a'quali preme molto il provedervi, mi hanno comandato di significarlo à V. E. affinche con l'autorità dell'istessa Sagra Congregatione, che col mezzo di questa se le comunica, Ella dia sopra di ciò quegli ordini, che stimerà più opportuni proibendo sotto le pene à suo arbitrio, à qualsisia Regolare, etiam privilegiatissimo, d' affittar più in auvenire à chi si sia secolare, stanze, ò appartamenti soggetti alla Clausura, e che godino dell' immunità accennata; lasciandosi parimente all'arbitrio dell'Em. V. visitare quei luoghi soliti à darsi in locatione, come sopra, e disunirli da sudetti Conventi, quando pure si pretendesse da' medesimi Regolari di continuare l affitto, col motivo di non volersi pregiudicare di tal utile: dando Ella ordine, che si chiudano, tanto le porte, quanto le finestre, per le quali si potesse haver comunicatione co i medesimi Conventi, e godere in tal forma dell'immunità Ecclesiastica, rimettendosi in fine alla singolar prudenza dell' E. V. il far quel di più, ch' Ella stimerà proportionato all'effetto, che si desidera. E mentre io obbedisco a'cenni dell'EE. loro, le bacio humilmente le mani. Roma 4. Decembre 1676.

Di V. E.

Vmiliss. & Affettionatiss. servidore.
Il Cardinal Gasparo di Carpegna.
Gio: Battista Arcivescovo di Genova Segr.

Delle Finestre della Chiesa.

41. VEgga il Visitatore, se le finestre della Chiesa sieno, come onninamente debbono essere, tanto alte da terra, che per esse da fuori la persona in piedi non possa guardare dentro. Così prescrisse S. Carlo nella citata Instruttione della fabrica ecclesiastica: [a] *Fenestræ omnino altæ, atque ita extruantur, ut inde qui foris stat, introspicere non possit.* Che se ciò non si possa, non vi debbono mancare le portelle di vetro, che stiano sempre chiuse, accioche non vi si possa guardare. *Vel si contrarium,* soggiunge l'Instruttione, *non potest fieri, muniantur vitreis valvis, quæ nullo modo aperiri possunt, ne introspectetur.*

42. S'auverta, che vi sieno le portelle di vetro, dette vetriate per tutte le finestre, per dove si riceve lume nella Chiesa, e non vi sieno dipinture, se non di Santi: *Fenestræ vitreæ non desint, nulla ex parte pictæ, nisi Imagine tantum Sancti, cujus nomine Ecclesia, vel Cappellæ nuncupatur.*

43. E quando le facultà della Chiesa il permettessero, dourebbono havere le reti di ferro, ò almeno di funi incerate. [b] *Fenestræ uniuscuiusque Ecclesiæ, & Oratorii retibus ferreis, at ubi præ inopia non potest, retibus funeis ceratis muniantur,* ad effetto, che non possano gli uccelli entrare in Chiesa, e farvi nidi, e se questi vi fossero, dourebbono levarsi subito, come si hà tra i Decreti d'una Visita Apostolica di Milano: [c] *Ne in Ecclesiam possint aves intrare, & nidos construere: quos nidos nihilominus amoveat statim Rector sub pœna scutorum sex, sodalitati Sanctissimi Sacramenti applicandorum.*

44. E per sicurezza della Chiesa non dourebbe alle finestre mancarvi le ferrate;

a S. Carol. in Instruction. fabr. Eccl.
b S. Carol. in Synodo XI. Diœces. Mediol.
c Act. Eccl. Med. pag. 465.

rate; [a] eccetto, che ſe non foſſero tanto alte, che non vi foſſe pericolo, che alcuno facilmente vi poteſſe entrare per quella parte.

45. Mà ſe per la povertà delle Chieſe non vi poſſono tenerſi le vetriate, almeno non vi manchino le portelle di tela, overo d'altra materia, e ſieno in maniera collocate, che alle volte ſi poſſano aprire, ò del tutto levare per l'eſalatione d'ogni vapore racchiuſo nella Chieſa, ò nelle Cappelle. *In Eccleſiis autem*, così habbiamo nella medeſima citata Inſtruttione, *quibus ob inopiam vitreo opere feneſtra confici non poſſunt, ſint opere ſaltem telæ inſtructæ, atque è quocunque genere, opereve ſint, eiuſmodi tamen eſſe debent, ut aperiri, aut amoveri aliquando poſſint, ad omnis vaporis in Eccleſiæ, Cappellavè ambitu concluſi exalationes.*

Del Tetto della Chieſa.

46. Speciale auvedutezza ſi richiede nella Viſita del Tetto della Chieſa; poiche da eſſo dipende la conſervatione di tutto l'edificio. Sappia, e vegga il Viſitatore, ſe per lo tetto della Chieſa in generale, come delle Cappelle, ò altri luoghi in particolare, vengano ſtillicidii, ancorche minimi, perche ſogliono mandar in rovina, e il tetto, e le mura della Chieſa. E ritrovando haver biſogno di qualche iſtauratione, ò di rinovatione, non laſci di ordinarla à chi ne hà l'obligatione: di queſta appreſſo parleremo più diffuſamente in §. particolare.

47. Auverta il Viſitatore, ſe ſopra il tetto della Chieſa vi habiti alcuno, e particolarmente perſone laicali. Il che ſi dourebbe onninamente prohibire.

48. Sopra l'Altare maggiore almeno, vi deve eſſere la volta, ò una ſoffitta dipinta, ò indorata. In una Inſtruttione di S. Carlo leggiamo: [b] *Sotto i Tetti delle Chieſe ſi facciano le volte di muro, ſe ſi può, almeno ſopra la Cappella maggiore, ove ſi tiene il Santiſſimo Sagramento, e'l reſto della Chieſa ſia tutto ſoffittato per maggior decenza, e non potendoſi ſoffittar tutto, ſi ſoffitti almeno ſopra l'Altare maggiore.*

Della Porta della Chieſa.

49. SE la Porta della Chieſa nella parte ſuperiore foſſe in forma d'arco, ſi deve ordinare, che ſi riduca in forma quadra: [c] *In oſtiis Eccleſiarum caveatur, ut à ſuperiori parte ne illa arcuata ſint, cum à portis urbium diſſimilia eſſe debeant, ſed quadrangula, qualia in Baſilicis antiquioribus conſpiciuntur.*

50. Nelle parti poſteriori, e laterali non ſono permeſse le porte per havere frequente ingreſſo alla Chieſa, mà ſolamente per havere l'ingreſſo, quando ve ne ſia neceſſità, alla Sagriſtia, overo al Cãpanile, overo al Cimitero, overo alle camere de' Miniſtri della Chieſa; ſicome ne anche ſi permettono vicine agli Altari, overo all'incontro nelle parti laterali, ò in altri ſimiglianti luoghi: per evitare nel guardarviſi, i pericoli d'impedimento, ò d'irreverenza, ò di perturbatione, quando ſi celebrano i ſagri Miſterii: [d] *A tergo autem, nec verò præterea à lateribus ullũ Eccleſiæ oſtium*

a Citat. Inſtruct. fabricæ Eccleſ.
b Act. Eccl Med. pag. 801.
c S. Carol. in d. Inſtruct. fabricæ Eccleſ.
d Dicta Inſtruct.

ostium extruatur, nisi quo ingressum fieri necesse est, vel ad sacristiam, vel ad Campanile, vel ad Cæmeterium, vel ad Ministrorum Ecclesiæ domicilia, neque prope Altare ullum, vel è regione ejus laterali, aliovè ejusmodi loco, qui illud rectà spectet, indeque sacris Altaris ministeriis, aut impedimenti, aut irreverentiæ, perturbationisque periculum aliquando existere possit.

51. E molto più il Visitatore deve auvertire, e farne rigoroso decreto, che le porte delle Chiese non servano di passaggio al Popolo, come per istrada publica, particolarmente à chi con robe sù le spalle, ò nelle mani passa per Chiesa per abbreviare il cammino: per esser cosa indecentissima prohibita da San Carlo nel Duomo di Milano, [a] con haver fatto chiudere due porte laterali, per dove passava il Popolo confusamente, come per una strada publica, mà etiandio i facchini carichi d' ogni vile materia. Onde simiglianti porte debbono onninamente chiudersi: perche non si veggano nella Casa di Dio tali indecenze, e irreverenze.

52. Si osservino le porte della Chiesa, se chiudano con fermezza, e sicurezza, e se vi siano le chiavi, e serrature: anzi se vi sia il catenaccio, come prescrisse S. Carlo: e se le stesse porte sieno ferme, e stabili, accioche in caso di bisogno possa il Visitatore decretarne l'istauratione, e ciò, che sarà necessario.

52. Sappia il Visitatore, e vegga la persona, che custodisce le chiavi delle porte della Chiesa, e domandi in che hora si aprono, e si serrano; se di notte, il che dourebbe essere prohibito, e se di giorno in hore tarde la mattina, onde i fedeli non potessero comodamente havere l'adito alla Chiesa, per poter anche in ciò pigliare le opportune prouvisioni.

Dell' Atrio, e de' muri esteriori della Chiesa.

54. Dourebbe regolarmente ogni Chiesa havere l'Atrio, ò il Portico, giusta il modello dato nella mentionata Instruttione della fabrica delle Chiese da S. Carlo: e quando per la povertà non si possa ciò ottenere, prescrisse il S. Cardinale, che onninamente vi sia il vestibolo dell'infrascritta qualità: [b] *Si per inopiam id præstari non potest saltem prorsus cavetur, ut ante Januam majorem, Vestibulum ejusmodi extruatur, quod duabus tantùm columnis, vel pilis aliquantulum ab ea distantibus exædificatum forma quadrata sit, tantumque spatii habeat, & paulò latius, quàm Ecclesiæ janua pateat.*

55. Vegga il Visitatore, se nell'Atrio, ò nel Portico avanti la Chiesa vi siano dell'immondezze, ò altre cose indecenti: che subito si debbono far levare; e se vi siano sedili, anche si debbono demolire: [c] *Ne in porticu Ecclesiæ,* sono parole di un Decreto fatto in Visita dal Vescovo Resta, *sint sedilia, in quibus possint homines sedere, & fœminæ; & confabulari, ne propter hoc à devotione, & ingressu Ecclesiæ retrahantur. Tollantur illico, prout factum fuit in Cathedrali nostra Andriensi, de nostro mandato in Visitatione.*

56. S'ingionga l'osservanza (se ve ne sia il bisogno) di ciò, che San Carlo pre-

N

a Giul. in Vita S. Caroli.

b Instruct. citat.

c Resta de Visit. c. 41.

prescrisse in un suo Editto circa la riverenza delle Chiese: a *Nelle Chiese, e ne' loro Cimiterii, e Atrii non si facciano cose profane, ne processi, ne si diano sentenze, nè civili, nè criminali, nè si facciano contratti di qualsivoglia sorte, ne esattioni, ne publici Parlamenti, Sindicati, Consigli publici, nè grida, nè altro negotio profano. Ne si tengano cose alcune da vendere, ancorche per causa pia. Niuno urini, ne getti immonditie in esse Chiese, nè fuora dietro à muri, nè negli Atrii di esse, nè negli Cimiteri.*

57. Somiglianti abusi sono stati riprovati dalla Congregatione de' Vescovi, e Regolari, anche rispetto agli Atrii, scale, e Chiostri di Chiese de' Regolari: e ne fù scritto al mio Signor Cardinal Caracciolo Arcivescovo di Napoli lettera del seguente tenore.

Eminentissimo, e Reverendissimo Signore mio Osservandissimo.

E Pervenuto à notitia della Santità di N. S. che in cotesta Città vi sia l'abuso, che ne' Conventi de' Regolari, quando si solennizzano le loro feste, b si vendano dentro li Chiostri, Atrii, Cortili, scale, e luoghi, che godono l'Immunità ecclesiastica, robe comestibili, & altre merci ad uso de' mercati, e che in tali occasioni vi entrino anche Donne nelli Chiostri: il che cagiona molti inconvenienti, sì per l'ingresso delle Donne nella Clausura, come per la publica contrattatione di robe ne' giorni festivi, & anche per lo grande strepito, che in tale congiuntura si fà, impeditivo degli Officii Divini, e per lo scandaloso concorso di persone dishoneste, più per mal'affare, che per devotione. Onde volendo Sua Beatitudine rimediare à tali Inconvenienti, mi hà comandato di scrivere à V. E. che con forme giuridiche tolga, & impedisca sì fatto abuso, anco con l'autorità speciale, che à questo effetto effetto se le comunica dalla S. Sede. Lo significo à V. E. per comandamento espresso di N. Signore, e le bacio in fine humilmente le mani. Roma 21. Luglio 1679.

Di V. E.

Humiliss. & Affettionatiss. servidore.
G. Cardinal Carpegna.
Gio: B. Arcivescovo di Genova Segret.

58. Se ne' muri esteriori della Chiesa, e sopra i tetti della medesima vi siano nate herbe, come hedere, e simili, ò in altra maniera appariscano indecenti, dovrà il Visitatore far ordine, che si levino via, e si puliscano subito, e prima della sua partenza dal luogo.

59. Si vegga, se vi siano piantati arbori vicini, le cui radici possano nuocere al fondamento della Chiesa, e i rami ingombrino i tetti della stessa Chiesa, e si ordini un' esatta osservanza dell' infrascritto Decreto fatto da S. Carlo per tal materia: con recidersi i rami, anzi talhora spiantare gli arbori stessi, e far purgare dalle mura, e da' tetti le herbe: c *Arbores, stirpes, aliaque ejusmodi arbusta, ab Ecclesiis, & Oratoriis quibusvis remota sint, ut ne radices dilatata, parietibus officiant, aut tam diffusa, tecta operiant, unde detrimentum ipsis tectis existat. Si quis verò rami ejusmodi tectis jam officiunt, amputentur omnino. Vites præterea, hedera, aliaque id gene-*

a Act. Eccl. Med. pag. 438.
b Cardin. Carac. in Syno. Dioeces. Neap. an. 1680.
c Concil. Prou. IV. Mediol.

generis herbæ, quæ succrescentes exterioribus Ecclesiarum, aut Oratoriorum parietibus adherent, prorsus convellantur. A rubis prætereà, & spinis, & aliis id generis, quæ adnasci solent extrinsecus, iidem parietes mundi, & à cæmentorum item, lapidumquè congestu remoti custodiantur.

60. Si auverta, se vi sia il detestabile abuso, che a'muri della Chiesa si urini, ò si gettino immondezze: per dovergli prohibire, giusta il citato Editto della riverenza delle Chiese, e anche il detto Concilio Provinciale, che con minacciare una gran pena, il prohibì: *Adhibeatur item diligentia, & gravi pœna, mulctaquè agatur, ut Ecclesiæ, & Oratorii, & Cæmeterii parietes ab urina, aliisve cuiusvis generis sordibus mundi conserventur.*

Della Visita del CIMITERO. §. VIII.

1. NElla Visita de'Cimiteri, il cui uso fù ricordato, e raccomandato dal Sagro Concilio Tridentino: Il Visitatore, per conformarsi con quello, che in tal materia publicò S.Carlo nella citata Instruttione della fabrica della Chiesa, dourà vedere, se il Cimitero hà l'infrascritte qualità, le quali, trà molte altre, nella detta Instruttione si contengono.

2. Deve essere circondato da ogni parte di mura alte da terra circa sei cubiti; [a] E quando per la povertà de'luoghi, non si possa darvi tanta altezza, debbono essere alte almeno trè cubiti: siche gli animali non vi possano entrare.

3. Le dette mura dalla porta esteriore debbono essere incrostate, e inalbate.

4. Ne'luohgi insigni, dalla parte interiore sogliono le mura essere vestite di portici con dipinture sagre, ò sagre historie. E in tutti i luoghi non deve nelle mura dalla parte interiore mancare qualche dipintura sagra.

5. Nel mezzo del Cimitero deve esservi una colonna di pietra, e sopra collocatavi una Croce, ò di ottone, ò di pietra, ò almeno una Croce di legno inalberatavi.

6. Vi dourebbe essere una cappelletta, e se è possibile, che habbia il prospetto all'Oriente, nella quale alle volte si faccia oratione per gli defunti.

7. Non vi deve mancare un vaso, non fisso, mà amovibile dell'acqua benedetta, ad uso di aspergere.

8. La porta del Cimitero deve essere ben ferma, munita con serratura, e chiave, e che non si apra, se non quando ve n'hà il bisogno: e di sopra questa porta, dalla parte esteriore deve esservi espressa la santa Croce, e a'piedi d'essa esservi dipinta l'immagine della testa di un huomo morto.

9. Si deve onninamente auvertire, che nel Cimitero non vi siano arbori ne fruttiferi, ne infruttiferi, anzi ne pure herbe di alcuna sorte, ne vi si debbono riporre legnami, nè cementi, nè pietre, nè alcuna altra cosa; e come dice la citata Instruttione: *Absit deniquè res loci sanctitati, religioni, & decori repugnans.*

a S.Carol. in Instr. fabricæ Eccles. in Act. Eccles. Mediol.

Della Visita del CAMPANILE. §. IX.

1. QUanto alla Visita del Campanile: si dourà, in caso di bisogno, prouvedere, e ordinare, che il Campanile 1. sia annesso alla Chiesa. 2. Sia coperto. 3. E habbia la scala comoda per salirvi.

4. Habbia il Campanile la porta, che à suo tempo sia ben chiusa con chiave, e come s'auverte nella citata Instruttione della fabrica della Chiesa: *Ostium valvis firmis, pessulis, & clave benè munitum, ut perpetuò clausum esse possit, nisi cum opus est campanis pulsari.* E quanto à tenersi chiuso il campanile deve farsi ogni ordine più rigoroso, perche si sono dati de'casi di gravi inconvenienti, per essere stati tenuti aperti.

5. Che le Campane siano state benedette; altrimenti debbono benedirsi.

6. Che siano ben collocate, e accomodate da potersi sonare.

7. Si auverta, se le campane vi siano in numero sufficiente. S. Carlo nella detta Instruttione della fabrica, [a] ne statuì per ogni campanile di Chiesa Cattedrale, sette, ò almeno cinque Per ogni Collegiata trè, cioè una più grande, una mezzana, e l'altra piccola. Per ogni Chiesa Parrochiale altrettante, come nella Collegiata, ò almeno due: *easque distincto quodam soni concentu,* sono parole della citata Instruttione, *inter se rectè consentientes pro varia Divinorum officiorum, quæ fiunt ratione, ac significatione.*

8. In ogni Campanile di Chiesa non deve mancarvi l'horologio, il quale oltre all'intonare all' orecchie col suono le hore, anche le mostri di fuori agli occhi con l'effigie orbiculare di stella, e esposta in luogo conspicuo dello stesso Campanile.

9. Se la fabrica del Campanile habbia bisogno d'istauratione, e le campane di qualche cosa, come anche l'horologio; si deve ordinare à chi di ragione è tenuto, che faccia le spese necessarie: applicandosi in ciò, ch'è praticabile, quello, che notaremo appresso dell'istaurationi delle Chiese, e provista delle supellettili sagre, e profane.

10. Deve il campanile havere per di dentro i suoi tavolati fermi bene, a'quali si ascenda con le scale anche ben ferme: il primo piano, e l'ultimo deve essere di fabrica fatta à volta. *Habeat tabulata*, sono parole della detta Instruttione: *imum autem fornicatum, reliqua superiora ex assulis firmis confecta, & summum opere item fornicato.*

11. Se vi fosse qualche abuso, che le campane appese ne' Campanili delle Chiese sonassero per usi illeciti: si deve onninamente prouvedere giusta le risolutioni infrascritte della Congregatione de'Vescovi: [b] *Le Campane benedette appese nelli Campanili delle Chiese non debbono sonarsi all'armi, ne per altri usi profani.* 1616. *Taranto* 29. *Julii.* 84. *mà solo per gli accennati dalla glosa nell'estravag. de offic. custod. ancorche fossero state date dalla Comunità, ò da altri à tal'effetto, nel qual caso se il dominio non è trasferito nella Chiesa, ò almeno solo con tal conditione di servirsene in usi profani, si deve profanare, e restituersele per appenderle in una torre profana.* E il Chierico,

[a] Instruct. fabr. Eccles. Mediol. pag. 586. [b] Nicol. M. S. Epi. verbo Campana.

rico, che la sonasse per la giustitia, quando muore alcuno, ò per altra occasione, che ne seguisse morte, sarebbe irregolare 1581. *Pavia* 31. *Gennajo* 26.28. *Martii* 53. *Possono però servirsene in altri usi publici, da' quali non seguano simili inconvenienti, perche se bene dopo la donatione il donatore non vi hà più jus, se non se l'havesse riservato, tuttavia la Chiesa deve permetterglilo per gratitudine* 1589. *Bitetto* 31. *Gennajo* 34.

Della Visita della SAGRESTIA. §. X.

Visita Locale.

1. PEr quello, che concerne la Visita locale della Sagrestia: il Visitatore osserverà la porta della Sagrestia, se sia soda, e ben munita, e, come ci avvisa l'Instruttione di S.Carlo: [a] *Ostium Sacristiæ bene septum sit firmissimis valvis, pessulo solido, sera, & clave itidem firma*.

2. Sopra la porta della Sagrestia vi deve stare sospesa la campanella per dar segni, quando i Sacerdoti escono di Sagrestia per celebrare.

3. Ne bastarebbe, che la porta della Sagrestia stesse ben munita, se dalle fenestre, ò da altra parte vi si potesse entrare. Che perciò si deve avvertire, che per ogni parte sia chiusa: siche le sagre supellettili decentemente, e securamente vi si possano conservare.

4. Il pavimento della Sagrestia dourebbe essere, come la medesima Instruttione avverte, fatto di tavole: e dourebbe essere alquanto elevato da terra, accioche non vi sia humidità, e le sopellettili sagre non si putrefacciano.

5. Non solamente il pavimento, mà le mura, e ogni altra parte della Sagrestia non deve essere humida. Si deve dal Visitatore onninamente provvedere, che si levi la cagione dell'humidità, dove vi fosse.

6. Si deve osservare se le mura habbiano bisogno di qualche istauratione, ò di essere imbiancate, per darne l'ordine opportuno.

7. La Sagrestia deve essere à volta, ò almeno con la soffitta, come soggiun l'Instruttione citata: *Contecta sit opere fornicato, aut saltem laqueato*.

8. Si avverta alle finestre della Sagrestia, poiche, secondo la citata Instruttione, ve ne dourebbono essere due, ò più, e s'è possibile dourebbono essere corrispondenti l'una all'altra, accioche aperte, che siano, n'esca l'aria cattiva, e il luogo non divenga humido, ne mucido. Debbono essere munite queste finestre con le grate di ferro, ò d'altra materia, e debbono havere le vitriate, ò pure impannate di tela, ò di altra materia, come s'è detto delle finestre della Chiesa.

9. Nella Sagrestia non debbono mancare gli Armarii necessarii, e sufficienti per custodire le supellettili, e i vasi sacri, e profani. Con avvertirsi, che, come dice la detta Instruttione, dove si può, sieno elevati da terra due cubiti, e cinque once.

10. Non vi manchino in Sagrestia le cassette, che si tirino fuori quando bisogna, e poi si spingano in dentro dovendosi porre le Pianete, e altri vestimenti sagri, distinti in ciascuna cassetta, secondo i colori: *Armarium capsulas ductiles habeat, easque distinctas, ac longè patentes, in quibus, & pro colorum varietate indumenta*

a S. Car. Instruct. fabr. Ecclesiast. in Act. Eccles. Mediol. pag. 559.

menta sacra expansa, dispartitaque, & ordine asserventur.

11. Vi sieno gli Armarietti per riporvi solamente i sagri Calici, e le Patene, i Corporali, i Purificatoi, i Veli de'Calici, e altre cose simili, e tanto gli Armarii grandi, quanto i piccoli debbono chiudersi con le porte, con le serrature, e con le chiavi.

12. Se la Sagrestia è di Chiesa Cattedrale, ò Collegiata, vi debbono essere di più gli armarii per le Cotte, e per altri vestimenti, che usano i Canonici, e altri Ministri del Choro, overo in luogo di tali Armarii, le cassette poste intorno intorno la Sagrestia, che possano servire, anche ad uso di sedere, quando i Canonici vi fanno Capitolo.

13. Nel luogo più cospicuo della Sagrestia, secondo la medesima Instruttione dourebbe esservi un'Altare, ò un'Armario, che sembri Altare con una Imagine grande con la Croce, e Candelieri, e coperto di tovaglia, presso il quale i Sacerdoti si vestano delle vesti sagre, per celebrare.

14. Dourebbe altresì essere in Sagrestia un piccolo Oratorio à guisa di camerino, dove vi sia un'Altarino, con sopra erettavi l'Imagine del Santissimo Crocifisso, ò altra; acciochè il Sacerdote ritiratovisi, possa farvi la preparatione alla Messa, e'l rendimento di gratie.

15. Quando non vi sia commodità di detto camerino, almeno come soggiunge l'Instruttione citata, in qualche lato della Sagrestia vi sia qualche predella, ò inginocchiatojo, con qualche sagra effigie nella muraglia: e ivi il Sacerdote al detto effetto si ritiri: con esservi una tela, ò panno, che à guisa di portiera tiratasi, non si vegga il Sacerdote orante.

16. Si visiti il vaso dell'acqua da lavar le mani de'Sacerdoti prima di celebrare, che dourebbe essere di pietra soda, che habbia una, ò due piccole chiavi, onde uscendo l'acqua, dalle mani, che si lavano, caschi nel seno concavo anche di pietra, che habbia un forame, per donde discenda l'acqua in qualche cisternola sotterranea, ò altrove. E dove non sia la commodità di tutto ciò, almeno non vi deve mancare, come soggiunge l'instruttione: *Situla appensa, cum papilla affixa ad instar gallinacei hareat, unde aqua ad ablutionis usum sensim effluat, subjecto, ut supra sinu aquario.*

Della Visita reale della Sagrestia, cioè delle supellettili, de' vasi, e degli ornamenti sagri, e profani: quali distintamente si spiegano con le loro forme, e misure.

17. Dopo essersi visitata, e considerata la Sagrestia nel continente, si visiti, e si osservi nel contenuto. Dourà in virtù dell'ordine precedentemente dato nell' Editto publicato, essersi esposta in Sagrestia, tutta la sagra, e profana supellettile; e'l Visitatore haurà da dare, anche quì il giuramento, come lo diede per le supellettili ritrovate sù gli Altari, se tutte le cose esposte sieno effettivamente di quella Chiesa, di cui si asseriscono. E dourà il Visitatore ricevere à tenore dell'Istruttione precedente data, l'inventario di tutta la detta supellettile, sottoscritto da colui, à chi si spetta. E, per evitare le frau-

fraudi, che accennammo di sopra nella visita delle supellettili degli Altari, dovrà far precetto, che le esposte, e inventariate supellettili non si amovano. E poi successivamente all'improviso far rincontrare con l'inventario, se le supellettili, e ogni altra cosa inventariata sia stata amossa, per procedere in tal caso, contra i fraudolenti alle minacciate pene.

18. Mà non basta, che in una Chiesa si ritrovino le supellettili belle, pretiose, e pulite: mà è necessario auuertire, che oltre alla qualità, vi sieno in quantità, e in moltiplicità secondo la loro specie. Sopra questa materia, chi desidera una copiosa, e ben distinta Instruttione, l'hauià da San Carlo, [a] che hà lasciate descritte tutte le supellettili ecclesiastiche: quali, e quante, e di ciascuna specie se ne richieggano per ogni sorte di Divini Officii solenni, e privati, ne' giorni feriali, e festivi nelle Chiese Cattedrali; quali, e quante nelle Collegiate; e quali, e quante nelle Parrochiali. Quà non rapportiamo *per extensum* una tal' Instruttione, perche questa sola formarebbe un copioso trattato. Ci basterà haver indicato il fonte, donde gli Autori, che parlano di questa materia, come particolarmente il Gavanto, [b] che il confessa, hanno tratto ciò che rapportano delle sagre supellettili, delle qualità, e delle misure di esse; e ultimamente ne sono state compilate due Instruttioni tradotte in volgare per ordine del nostro Eminentissimo Cardinale Orsino, [c] e rapportate nel suo Sinodo Sipontino, e delle medesime noi hora ci vagliamo nel trattare questa materia.

19. Per tanto il nostro Buon Vescovo, considerata la qualità della Chiesa, che visita, le facultà della medesima, e la quantità de' Ministri, che vi servono: nella Visita delle supellettili haverà sempre riguardo di osservare in esse supellettili la MATERIA, la FORMA, la PULITEZZA, e la MOLTIPLICITA'.

20. Quanto alla materia. Si avverta, che sieno respettivamente di lino, di lana, di seta: e onninamente, che le supellettili, che le Rubriche le prescrivono di lino, non sieno di seta, ò di altra materia, e così al contrario; mentre non è non è gran tempo, mi fù riferito, che in una Città d'Italia s'era trovato chi havesse benedetto un Camice di seta bianca, che per vanità era stato introdotto, non senza grandissimo scandalo. E quando si trovano simili supellettili, alle quali ripugnano le sante Ordinationi della Chiesa, si debbono dal Visitatore subito lacerare, ò ordinare, che si convertano in altri usi leciti, anzi mortificare l'altrui vanità.

21. Quanto alla forma. Sarebbe grande indecenza, se si vedessero in dosso de' Sacerdoti v.g. Pianete, Piviali, Camici, e simili, che nella forma discordassero da quello, che le medesime Rubriche, e le sante consuetudini della Chiesa prescrivono.

22. Quanto alla pulitezza: basta dire, che Chiesa Santa nel nominare i paramenti del Sacerdote, avverte: [d] *Non debent esse lacera, aut scissa, sed integra, & decenter munda, ac pulchra*. E quì sento provocarmi à ripetere le dolorose lamentationi, che di sopra accennai, di vedersi vili, e succide le supellettili, [e] e altri ornamen-

a S. Carolus Instruct. Eccles. supellect. in Act Eccl. Med. pag. 604. & seqq.
b Gavant. In rubr. Miss.
c Cardin. O. sin. in Synod. Sypont. ann. 1678. ex S. Carolo.
d Rubric. Missal.
e Par. 1. huius Opusc. §. 11. pag. 101.

namenti delle Chiese. Vorrei certamente, che la mia penna divenisse una lancia, per penetrare i cuori di que' Ministri di Chiesa, à cui spetta, i quali tal'hora permettono, che i Ministeri sagrosanti, in supellettili vili, e sordide si esercitino. Non voglio parlare della pretiosità della materia, che si suole scusare con la povertà delle Chiese, non restandone il Cardinal Bellarmino appagato, [a] perche hà veduto ben'egli le Guardarobbe, le Anticamere, e le Credenze di alcuni Prelati ripiene di pretiose tapezzarie, e di una gran congerie di vasi d'argento; mà dapoi andato nelle Chiese de' medesimi Prelati, per celebrarvi Messa, se ne uscì piangendo con dire. *Vidi omnia vilia, & sordida, ut vix auderem in tali loco, & tali apparatu celebrare*. Anzi à queste miserie s'incontrò anche San Carlo stesso, [b] che, passando per una certa Città, il Vescovo lo pregò ad impetrargli dal Papa una pensione, per meglio con essa sostenere il grado di Vescovo. Il Santo, che havea osservato la casa di lui assai bene adornata di pretiose supellettili, e la Chiesa assai mal ridotta, gli rispose: *Monsignore io non posso fare l'ufficio, che voi desiderate, perche hò veduto molto più in ordine la casa, che la Chiesa vostra*.

23. Mà senza parlare di pretiosità di supellettili, che horrore si è mai quello vedere tal'hora Cherici, e Preti vestiti di cotte succide, e lacere? Le Tovaglie sospese nelle Sagrestie, per astergere quelle mani di Sacerdoti, che hor hora stanno per frangere il pane degli Angeli, si veggono così imbrattate, che sembrano d'essere state impiegate in usi vilissimi? Sono questi certamente inconvenienti grandi: mà assai peggiori, ne restano da ridire, e gli deplora Ugone da San Vittore. [c] *Cappa pulchrior casula, Camisia delicatior, quam alba, & quod horribile est, mundiora femoralia, quam corporalia, ecce quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus*. Infino i Corporali stessi tanto imbrattati, che l'Hostia sagrosanta non vi ritrova tanto di spatio pulito per potervisi collocare; con giusto risentimento può dire Christo; *Et filius hominis non habet ubi caput suum reclinet*. I Purificatoi: altresì succidi, e humidi, che il divoto celebrante hà horrore à solamente mirargli, non che ad impiegargli in quel divinissimo ministero. A tal segno si sono in alcuni luoghi ridotte queste abbominationi, che io sò di buoni Sacerdoti lagrimanti amaramente di non poter indursi à celebrare in certe Chiese, per altro, di gran divotione, per l'horrore che hanno nell'entrare nelle Sagrestie, che sembrano grotte, e per l'horrore maggiore nelle sagre supellettili humide, ammuffite, e succide, per non dir peggio. Uno di costoro mi disse, che una volta gli accadè d'essersi preparato à dir Messa in una di dette Chiese, e havea preso l'amitto, e impostoselo al capo, mà fù sorpreso da tal nausea, che fù necessitato à deporlo, e uscirsene tosto di Sagrestia, senza poter celebrare. Onde tanti mali? Forse dalla povertà delle Chiese? non già: procede dalle visite mal fatte, non corrigendosi la puzzolente negligenza di quei Ministri, a' quali tocca tener puliti i sagri paramenti, e li lasciano ridurre à termine così insopportabile. Quanto mai ci vorrebbe, che spesa potrebbe importare il lavare quel Camice, e quella Cotta, quella Tovaglia di Altare, quel Corporale, quel Purificatojo, e non lasciare, che per lo succidume caschino à pezzi? che ci vorrebbe per far lava-

a Bellarm de gemi. Columb. lib. 2. cap. 5.
b Botero Detti memorabili lib. 2.
c S. Ugo à S. Vittore.

lavare quella Tovaglia, dove s'astergono le mani de'Sacerdoti, per non vedere quei trofei d'indecenza, tal'horà imbrattati di tabacco, e di altre immondezze? Certamente, quì non vi hà scusa, mentre con pochissima spesa si può rimediare à tali abbominationi, e non si rimedia. Il nostro Buon Vescovo per rimediarvi procuri l'esecutione del seguente avvertimento di San Carlo in tal proposito: [a] *Indumenta è lino, bysso, cannabivè confecta, quæ ministeriis Ecclesiasticis addicta sunt, cum munda in primis, nitida, candida, ab omnique labe pura, atque integra, non sine mysterii, etiam significatione, ex Patrum traditione esse debeant, ac proinde CREBRO purgari, lavarique, opus sit: ut dùm lavantur, quæ sordida sunt, alia nitida non desint, ad usum sacrorum ministeriorum multiplicia, ac plura ob munditiem retinendam, sane quidem illa esse oportet.*

24. Esclama rimedio in alcuni luoghi l'abuso del tabacco, ridotto à segno sì insoffribile, che molti tirati da genio più brutale, che rationale usandolo smoderatamente, recano nausea, e non si può loro stare dappresso per lo fetore, e per la gran lordura delle loro vesti, e delle narici, e per le macchie indelebili di tabacco, che si veggono impresse in quelle dita destinate ad impiegarsi in sagrosanti ministeri, vedendosene (horribil cosa) macchiati infino i Corporali, e i Purificatoj. Quindi il nostro Santissimo Papa hà prohibito per Roma a' Sacerdoti sotto pena di sospensione da incorrersi ipso facto, e di 25. scudi il pigliar tabacco nelle Sagrestie; e in oltre è condisceso à dar facoltà à qualche Prelato: [b] *Ut sub pœna suspensionis ipso facto incurrenda prohibere valeat Sacerdotibus, ne mane antequam Missam celebrent, ullatenus tabaccum sumant.* Pigli esempio il mio Buon Vescovo.

25. Circa la quantità, e moltiplicità. Si deve avvertire, che le Pianete, le Dalmatiche, i Piviali, i Paliotti, i veli de'Calici, e simili paramenti sieno, e di diverse specie, e di diversi colori, cioè Bianchi, Rossi, Verdi, Violacei, e Negri: che sono i colori, che usa la Chiesa; e che ancora di ogni specie ve ne sia moltiplicità più, e meno, e per gli giorni feriali, e festivi; mà copia maggiore vi deve essere de' linteami, perche spesso s'imbrattano, e spesso debbono lavarsi.

26. Per venire a' particolari della Visita attuale: il Visitatore in visitare supellettili, dourà prohibire le lacere, e le succide, ò in altra maniera difettose per douersi accomodare, ò rinouare del tutto; auuertendosi, che, se si trouassero v.g. Messali, ò altri libri, che non possono seruire: veli, ò Pianete, e simili, che più tosto sembrano stracci, e cose simili: e i Calici, che per difetto dell'indoratura, ò per altra cagione non è lecito celebrarvi, non si contenti il Visitatore di prohibirne l'uso, mà nel tempo stesso laceri affatto, e profani, acciòche si assicuri veramente, che non si habbiano da adoperare per gli diuini Ministerii. E volendo dare incominciamento à questa visita si faccia esibire distintamente le supellettili secondo le loro specie, colori, e ministeri, in cui debbono seruire: non contentandosi di vederle, come allo spesso si suole, esposte in confuso, confondendovisi l'occhio del Visitatore.

27. Pri-

a S. Carol Instruct. citat. de supellectil. Eccl.
b Edictum in Vrbe 10. Oct. 1681. Epist. Congreg. Concil. 1. April. 1678.

27. Primieramente il nostro Buon Vescovo visiti le supellettili proprie, cioè quelle, che debbono seruire per le funtioni Episcopali.

27. *Supellettili, e altri Ornamenti per le funtioni del Vescovo.*

a Calze.
b Pianelle.
c Tonicelle.
d Guanti.
e Sottoberrette.
f Mitre.
g Anello.
h Grembiale.
i Bastone Pastorale.

a Le CALZE debbono essere sì lunghe, che arrivando fino alle ginocchia possano legarsi in quella parte con le cordicelle. *a*

b Le PIANELLE, ò scarpe dalla parte di sotto habbiano una suola intera, mà dalla parte di sopra sieno adornate anche di drappo di seta più leggiero, del quale si adornino ancora le calze.

c La TONICELLA, e la Dalmatica habbiano le maniche più larghe di quelle, che tiene la Diaconale, e sieno della stessa materia, della quale sono le calze, e habbiano la lunghezza simile alla Dalmatica, che porta il Diacono.

d I GUANTI deuono essere intessuti, e ben'adornati d'un cerchio d'oro nell' estremità.

e La SOTTOBERRETTA della Mitra, deue hauere la forma ritonda, non quadrata.

f La MITRA più pretiosa si adorni di seta intessuta d'oro, di gemme, di perle, e di ricamo. L'altra MITRA ricamata d'oro si faccia senza gemme, e senza piastre d'oro, ò di argento, mà si componga di alcune piccole perle, ò di seta bianca trapuntata d'oro, ò di tela d'oro semplice, senza piastre, e senza perle. La terza MITRA si faccia di Damasco semplice senz'oro, ò pure d'altra seta, overo di tela bianca di lino, con le frangie rosse, e le bande pendenti.

g L'ANELLO fatto d'oro puro massiccio habbia la palla con una gemma, nella quale non deue apparire scultura alcuna.

h Il GREMBIALE sia lungo trè palmi, largo da due palmi ed un quarto; e da ogni parte sia circondato di frangie intessute d'oro, ò d'argento.

i Il BASTONE Pastorale dalla parte inferiore sia aguzzo, dalla parte di mezzo tutto diritto, e dalla sommità ripiegato. Se sia del Vescovo, non si adorni dell'orario, ò fazzoletto, e nella parte doue è diritto, sia lungo cinque palmi, ed un quarto, e la parte ritorta soprasti fuori con la lunghezza di oncie dodici, ò poco più della cima della parte diritta habbia la grossezza ritonda di sette once, la quale, quasi fino all'estremità scemandosi à poco à poco sia di cinque dita, ma si connetta con la diritta con qualche scultura d'argento, la quale, hauendo la forma triangolare, si adorni di effigie sagre.

28. Oltre alle soprascritte supellettili, e ornamenti, debbono per servigio del Vescovo hauersene altre: molte delle quali si usano anche da' semplici Sacerdoti, cioè

Amitti.

a Card. Vrsinus in Synod. Sypontin. ex S. Carolo.

Amitti.
Albe, ò Camici.
Cingoli.
Corporali.
Palle.
Purificatoi.
Fazzoletti.
Manutergi.
Pianete. }
Stole. } *di diversi colori.*
Manipoli. }
Croce pettorale.
Calici.
Patene.
Veli di Calici di diversi colori.
Borse di Corporali di diversi colori.
Messali.
Pulvinari di Messali di diversi colori.
Ampolluzze.
Pelvicole, e Bacinetti.
Vestito della sede Pontificale di diversi colori.
Scabelli dipinti per uso degli Assistenti del Vescovo.

Faldistorio, e sue coperte di diversi colori.
Pulvinari per lo faldistorio di diversi colori.
Abaco, ò Credenza.
Tovaglie della Credenza.
Candeliere per la Credenza.
Due stromenti per sostenere le Mitre.
Vasi, overo hidrie per ornamento della credenza.
Bocale grande.
Bacile grande.
Manutergi.
Ampolluzza col balzamo, e cocchiaro d'argento.
Trè vasi per la consegratione degl'Olii Santi.
Trè veli per coprire questi Vasi.
Libri Pontificale, e Cerimoniale.
Forbici. }
Candelieri. }
Ampoluzze. } *per la sagra Ordinatione.*
Libro degli Esorcismi. }
Libro dell'Evangelio. }

29. Non parliamo distintamente della materia, forma, pulizia, e moltiplicità respettivamente di queste altre supellettili per uso del Vescovo, perche non dubitiamo, che egli ben le sappia, e può à suo piacere vederle dalla citata Instruttione di S. Carlo delle supellettili Ecclesiastiche, rapportata in quell' aureo Volume: [b] *Acta Ecclesiæ Mediolanensis*, chiamato dalla Sede Apostolica Tesoro della Ecclesiastica disciplina, Volume, che è così necessario, e così utile al mio Buon Vescovo, come al soldato la spada; mà perche il presente Opusculo non meno è dirizzato a' Visitatori, che a' Visitandi, parlaremo più pienamente delle supellettili, che respettivamente i Visitandi debbono havere nelle loro Chiese, e sono le seguenti.

30. *Supellettili, e Vasi, per lo santo sagrifitio della Messa, ad uso d'ogni Sacedote.*

a Amitti.
b Albe, e Camici.
c Cingoli.
d Corporali.
e Palle.
f Purificatoi.
g Fazzoletti.
h Manutergi.
i Pianete. }
K Stole. } *di diversi colori.*
l Manipoli. }
m Calici.

n Pa-

a Instruct. cit. supellect. Eccles. b Ioseph. Mansius vero Ecclesiast. cap. 2.

n Patene.
o Veli di Calici di diversi colori.
p Borse de' Corporali di diversi colori.
q Messali.
r Pulvinari.
s Vasi per l'Ostie.
t Ampoluzze.
u Peluicole, ò Bacinetti.
x Campanelli.

a L'AMITTO deue farsi di tela sottile bianca, lungo trè palmi in circa, e largo due palmi, ed un quarto di più. [a] Ne' due angoli d'auanti si debbono cucire le cordelle comodamente lunghe, accioche possano ripiegarsi auanti al petto, e farsi con quelle il cappio. Nel mezzo si dipinga con l'ago una Croce di due dita, lontana altrettanto dall'estremità della parte di sopra. L'estremità dell' Amitto tutte ponno riceuere qualche moderato ornamento, fuorche quella parte, che circonda il collo.

b L'ALBA, ò Camice si faccia di tela di lino, lũgo sei palmi, largo attorno, attorno ventiquattro, ed un poco più; le di cui maniche sieno lunghe palmi due, ed un quarto, larghe quasi un palmo, e mezzo negli humeri, le quali si vadano ristringendo à poco à poco sempre più fino alle mani. Nell'estremità del Camice, e delle maniche solamente si potrà fare qualche piccolo, e sottile merletto ad ago, perche altri adornamenti maggiori hanno del vano, e del leggiero.

c IL CINGOLO dourà farsi di lino bianco, ò di canape sottile, lungo diece palmi, e mezzo in circa, i capi del quale s'inserischano ne' bottoni della medesima materia, e da questi deuono stare pendenti brancate di fiocchi. Non si prohibisce però, che si faccia di seta del medesimo colore, che i paramenti all'uso moderno.

d IL CORPORALE si faccia di tela di lino, pura, candida, e semplice, e che non vi sia tramezzato niente di seta. Negli orli solamente sia rimboccato con semplici punti fatti con l'ago. Mà sia lungo un gumbito, e sei dita, e altrettanto largo: sia talmente piegato, che non si vedano l'estremità. Nella parte d'avanti può farsi ad ago una Croce.

e *Parva* PALLA *linea*: così è chiamata la Palla nelle Rubriche del Messale, per coprire il Calice, *ad differentiam*, come nota il Gavanto, [b] *Corporalis, quod, & Palla dicebatur*. Questa palla deue essere anche, come il Corporale, cioè di tela di lino pura, e candida, e che non vi sia framezzato niente di seta.

f IL PURIFICATOJO sia di tela, [c] nè troppo sottile, nè troppo grossa, e sia cucito semplicemente ad ago, facciasi largo almeno un palmo, e altrettanto lungo, e non meno. Nel mezzo si lauori con ago una Croce.

g IL FAZZOLETTO ad uso di espurgare le narici, quando ve ne sia bisogno nel dir la Messa, deue havere una cordelletta con un globolo, acciòche possa esser pendente, come si suole dal cingolo sotto la Pianeta: essendo abusò, che si porti sù la borsa del Corporale: nè si deue porre sù l'Altare.

h IL MANUTERGIO, che serue per asciugar l'estremità delle dita in indice, pollice, quando il Sacerdote dice la Messa, sia di tela sottile, ed habbia la lunghezza di trè palmi, la larghezza di due, e sei dita: i capi de' quali s'adornino di frangie, e fiocchi della stessa materia.

i LA

[a] Instruct citata. [b] Gavant in Rubr. Missal. par. 2. [c] Instruct. citata.

i LA PIANETA all'uſo Romano (poiche gli Atti della Chieſa di Milano la deſcrivono all'uſo, che piacque à Santo Ambrogio)ſia larga trè palmi in circa, e lunga quattro, e mezzo. La faſcia, che ſuol diſtinguerſi, ò cucirſi nella medeſima Pianeta, habbia la ſembianza di colonna al di dietro : e d'avanti al petto ſi faccia à modo di Croce, larga almeno mezzo palmo : à quella parte, che cuopre il petto ſi aggiungano le cordicelle, ò linee di ſeta, sì lunghe, che poſſano ridurſi innanzi al petto , per fermar la Pianeta, accioche non iſcorra in giù dal tergo.

k La STOLA deve farſi della ſteſſa materia, e colore, del quale ſarà la Pianeta; ſia lunga nove palmi in circa à ſegno, che giunga ſotto le ginocchia, mà ſia larga ſei dita, e le frangie ſieno larghe once trè: e oltre di ciò, debbono attaccarſi trè croci all'uſo, una nel mezzo,e due nelle parti eſtreme, ciaſcheduna delle quali ſia quadrata, e da ogni parte coſti di trè dita in circa. Alla Stola del Sacerdote non ſi appenda coſa alcuna; à quella del Diacono ſi appendano da ambedue le parti nel mezzo due cordicelle co i fiocchi frangiati, per poterla ligar bene.

l Il MANIPOLO, che deve farſi della ſteſſa materia, e colore, del quale ſarà la Pianeta, deve havere trè Croci, e le cordicelle più ſode, che ſervono per legarlo.

m Il CALICE habbia la coppa nel fondo alquanto ſtretta, la quale, fino all'orlo à poco à poco ſi vada ſempre più dilatando : l'orlo non deve piegarſi affatto. Il nodo ſia adornato in maniera, che mentre ſi prende il Calice, non ſi pigli con diſagio, ſopra tutto, quando gl'indici, e i pollici non ponno ſepararſi. Il Calice deve haver la larghezza circolare di quattordici oncie almeno : e l'altezza di dodici.

n La PATENA ſia indorata da ogni parte, ò almeno nella parte più interna, ſe ſarà d'argento: l'orlo circolare ſia tanto ſottile,che giovi à raccogliere con facilità i frammenti dell'Oſtia conſagrata. Nel mezzo habbia una concavità, che ſia quaſi uguale alla larghezza dell'orlo del Calice. La più piccola Patena ſia grande circolarmente due palmi.

o Il VELO del Calice da ogni parte ſia largo due palmi, e un quarto: e attorno attorno agli orli ſia ſottilmente lavorato di ſeta, d'oro, e d'argento.

p La BORSA de' Corporali dalla parte dinanzi habbia nel mezzo una Croce, ò altra Imagine ſagra inteſſuta, e dalla parte di dietro, un'altra ancora della ſteſſa materia, e colore, e nella parte di dentro ſia foderata di taffettà, ò di tela bianca; mà ſia larga dodici oncie, ò poco più, e ſia quadrata.

q Il MESSALE non deve ammetter coſa, che habbia del profano; mà nel cuojo ſi dipinga l'inſegna della Croce, ò l'effigie del Santo Titolare : il ſuo ſegnacolo habbia dodici cordoncini di ſeta, i quali ſiano più lunghi del Meſſale appena cinque dita.

r Il PULVINARE, che diceſi il Guanciale, ò cuſcino, che ſerve per lo Meſſale, non ſia empito di piume, ò di lana minuzzata, mà di lana ſoda, ò di peli di Cervo, ſia lungo poco più d'un palmo, e mezzo; ſia largo un palmo, e due dita, e ne' quattro angoli ſia adornato di fiocchi piccoli frangiati,e ſia cucito con ſemplice lavoro.

f Il

s Il VASO, ò sia scatoletta, che serve per conservar l'Ostie sia rotondo, e largo quattro dita, ò più, accioche possano quelle cavarsi fuori comodamente. Sarà molto giovevole ancora, che sopra l'Ostie si ponga una piastra di piombo rotonda, coperta di seta, affinche si tolga via loro l'incurvatura.

t L'HAMOLE, ò ampolldzze debbono essere di vetro, ò di cristallo, che sia molto risplendente col coperchio convenevole: non di altra materia.

u Nella PELVICOLA, cioè nel bacino dell'Apolluzze deve scolpirsi qualche effigie pia: e nella parte di dentro habbia il fondo largo, e piano, che non sia tanto lavorato, che non vi si fermino stabilmente l'Ampolluzze, che vi si pongono sopra.

x Il TINTINNABOLO, ò Campanello, che serve per l'elevatioue del Sagramento; se si appende, deve attarsi al fianco del muro con una funicella sì lunga, che il Ministro ginocchioni nel corno dell'Epistola possa commodamente sonarlo.

31. *Per le Messe, e per altri Divini Officii solenni.*

a Dalmatiche.
b Piviali.
c Veli Suddiaconali.
d Straguli.
e Coperte di Messali.
f Tabelle della Pace.

a La DALMATICA deve farsi colle maniche larghe, e lunghe fino alla mano:[a] questa medesima può esser lunga quattro palmi: e larga negli homeri un cubito, e quattro dita, & attorno attorno all'estremità inferiore, sette palmi, e mezzo in circa.

b Il PIVIALE sia lungo fino all'estremità de' talloni, che arriverà alla lunghezza di trè cubiti, sei dita in circa: e in quanto alla larghezza, sia fatto à modo di semicircolo. Dall'una, e dall'altra parte dinanzi sia ricamato d'oro, dalla cima fino all'estremità: dalla parte di dietro habbia il cappuccio adornato di ricamo corrispondente à quello della parte anteriore, le cui frangie più larghe intorno al cappuccio, e più corte nell'estremità del Piviale all'uso Romano. Il Piviale, deve affibbiarsi con due, ò trè oncini più grossi nella parte dinanzi.

c Il VELO del Suddiacono ad uso di portare il Calice, e di sostenere la Patena, habbia la lunghezza di palmi nove, e la larghezza uguale à quella del velo.

d Lo STRAGULO del sedile del Sacerdote, che celebra solennemente, deve essere di panno di lana, di tal lunghezza, e larghezza, che anche dal tergo cuopra il sedile: stia un poco più alto della testa del celebrante, e giunga abasso quasi vicino à terra.

e COPERTA del Messale. Oltre la coperta di cuoio, il Messale deve havere, come si suole per le Messe solenni, la coperta di qualche drappo, che cuopra quella di cuojo, e la parte inferiore, che deve frangiarsi, superi mezzo palmo quella di cuojo, La superiore niente avanzi, sia larga in maniera, che dall'uno, e dall'altro lato comodamente possa piegarsi per dentro; la fodera sia di tela del medesimo colore, del quale è la coperta.

f La

a Instruct. citata.

f La TABELLA della pace si adorni di qualche pietosa scoltura, cioè dell' Imagine della Pietà; habbia la larghezza di mezzo palmo, e la lunghezza di 12. once in circa: dalla parte di dietro habbia un manico della medesima materia, della quale è la Tabella.

32. *Libri per lo Coro, e per altri usi.*

Salterii.	Martirologj.
Graduali.	Rituali.
Antifonarj.	Cerimoniale.
Breviarj.	

Se questi libri, ò alcuno di essi mancasse, ò fossero laceri, ò in tal maniera difettosi, che non potessero servire decentemente; il Visitatore ordini, che la Chiesa ne resti fra breve spatio prouveduta: e respettivamente laceri affatto i difettosi notabilmente.

33. *Supellettili per l'Abaco, cioè per la Credenza.*

L'ABACO, cioè la Credenza deve farsi di tavole di pioppo, a ò di abete, ma deve essere sostenuta da due, ò tre piedi di legname più gagliardo, ò di quercia, ò di noce; sia lunga palmi quattro, e mezzo in circa, secondo la grandezza della Chiesa, ò del Choro, e Presbiterio; larga palmi tre, alta palmi tre, e tre quarti: dal tergo deve havere due grandini, overo più, secondo la moltitudine de' Vasi da collocarvi.

Deve essere coperto di bellissima tovaglia di lino, e come auverte la citata Istruttione, *Mappa, e lino pratiosiori, bissove eleganter contexta*, e sia così grande, che distesa sopra la credenza, cascando dalla parte d'avanti, e da i lati, arrivi fino al pavimento.

34. *Supellettili, e altri Ornamenti per lo culto del SANTISSIMO SAGRAMENTO.*

a Conopeo, ò Padiglione.	*f* Umbella, ò Baldacchino.
b Pisside.	*g* Tabernacolo ostensorio.
c Borsa della Pisside.	*h* Lanternoni.
d Velo della Pisside.	*i* Mappe, cioè Tovaglie.
e Velo per le Processioni.	*K* Vasi per la Purificatione.

a Il CONOPEO, b ò Padiglione del Tabernacolo maggiore della Santissima Eucharistia si faccia di materia più nobile, di color bianco, ò di quello, che richiedono le festa: e dalla sommità fino all'estremità inferiore, sia raggrinzato, mà non sì strettamente, come nella cima, e deve coprir tutto il Tabernacolo: Nell'

a Instruct. citata. b Instruct. citata.

Nell' eſtremità degli orli ſia adornato di frangie honeſtamente inteſſute ſecondo l'uſo.

b La PISSIDE, che ſerve per cuſtodire la Santiſſima Euchariſtia facciaſi almeno d'argento puro indorato al di dentro, il cui piè ſia alto ſei dita, affinche poſſa prenderſi con la mano facilmente, e ſtabilmente: habbia nel mezzo il nodo ſimile à quello del calice, il quale è ſtato deſcritto di ſopra: nel mezzo del fondo habbia un pocolino di argento indorato, che ſottilmente ſopraſti in giro, acciochе con maggior facilità riceva le ultime particolare: il coverchio corriſponda alla forma della Piſſide, e nel mezzo ſia quaſi fatto à guiſa di Piramide, e da amendue i lati habbia gli oncini piccoli, e ſottili, co' quali ſi poſſa racchiudere in giro, e divenir immobile, nella cui ſommità ſovraſti una Croce piccolina.

c La BORSA, in cui s'include la Piſſide, quando ſi porta il Viatico per luoghi montuoſi, e ſcoſceſi deve eſſere di velluto, e ben cucito, e di color bianco: per di dentro deve eſſere foderata di tela bombacina dello ſteſſo colore; ſia alta un poco più della Piſſide, che vi s'include; habbia il fondo cucito fermamente, bene aggrinzato, non quadrato, mà rotondo à guiſa di roſa. Dalla parte ſuperiore dovrà havere i cordoncini di ſeta, che ſieno gagliardi, che poſti per gli forami venga à chiuderſi bene la bocca della ſteſſa Piſſide, e detti cordoncini ſieno così lunghi, che, dovendo porſi nel collo del Sacerdote, venga la Piſſide à ſtare da eſſi pendente avanti al petto.

d Il VELO della Piſſide dovrebbe eſſer teſſuto d'oro, e d'argento, e adornato da ogni parte di frangie della ſteſſa materia, eſſendo ſtato nel Sinodo XI. Dioceſano eſcluſo da San Carlo l'uſo del Padiglioncino: *Uſus parvuli Conopei, quo Pixis obtegitur, plane tollatur; cuius loco velum adhibeatur*, e ben vero, che in moltiſſimi luoghi s'uſa il Padiglioncino in vece di queſto velo.

e Il VELO, che ſerve per portare la Santiſſima Euchariſtia nelle Proceſſioni, di quella medeſima ſia lungo nove palmi, e largo come la tela del velo.

f L'UMBELLA, cioè il Baldacchino, che ſi porta ſopra la Santiſſima Euchariſtia nelle Proceſſioni, da ogni parte deve havere due drappelloni pendenti, quali ſiano lunghi dodici dita in circa, e con quelli ſtiano cucite aſſieme da ogni parte le frangie con fiocchi molti lunghi, ed in mezzo all'uno, e all'altro drappellone s'inſeriſca un'aſta, la quale per diritto diſtenda i fianchi del Baldacchino: ſimilmente l'aſte ſiano dipinte, e ugualmente lontane l'una dall'altra, accioche con quelle poſſa levarſi in alto, e portarſi: e l'aſte, che depondono ſottoporviſi ſiano quattro, ò più ſecondo la grandezza del Baldacchino, qual deve eſſere di color bianco.

g Il TABERNACOLO oſtenſorio per eſporre il Santiſſimo alla publica adoratione per l'oratione delle 40. hore, e per portare il Santiſſimo in proceſſione, ſia d'argento, ò almeno di ottone indorato nella parte ſuperiore: ſia di forma rotonda, col criſtallo, ò vetro riſplendente.

h Il LANTERNONE, con cui s'accompagna il Santiſſimo Sagramento, quando ſi porta in proceſſione, ò agl'infermi, deve eſſere di legno indorato, ò di lamina di ferro ſottiliſſima con le fineſtrelle, e dentro vi ſia il ferro da porvi

le

le candele; deve havere l' hasta lunga, nè si deve adoperare in altro uso.

i Le MAPPE, cioè le tovaglie d'adoperarsi per la santa comunione, non siano più lunghe degli scanni, ò cancelli, mà uguali à questi: habbiamo la larghezza di palmi tre in circa, i capi delle quali ponno ricevere qualche ornamento.

E per quando si porta il Viatico agl'infermi, si deve havere una piccola tovaglia da porsi avanti l' ifermo, quando gli si porge il Santissimo Sagramento.

K I VASI ad uso della purificatione, se sono d' argento, ò di simil materia, non debbono havere la forma di calice.

35. *Supellettili, e altri Ornamenti per gli Altari.*

a Umbella, ò Baldacchino.
b Tabelle delle segrete.
c Mappe, ò Tovaglie.
d Paliotti.
e Tele stragule.
f Il panno stragulo.

a L' UMBELLA, ò Baldacchino, [a] che si pone sù l'Altare, da ogni parte sia largo à segno, che cuopra in tutto, e per tutto lo stesso Altare, e'l Sacerdote, che celebra: accioche questi non s'imbrattino di polvere, ò di qualsivoglia macchia, che potesse cadergli addosso: stia però elevato convenientemente dall'Altare, tanto, che possa nettarsi ancora con facilità.

b La TABELLA delle segrete non sia di quercia, ò di noce, nè di legno alquanto oscuro, mà si faccia di abete, ò di altro simil albero biancheggiante, accioche non si oscuri la carta, che con quella si congiunge, e sia alquanto più larga, che lunga, e nell'estremità convenevolmente abbellita. Per le feste più solenni deve farsene una più bella colle sommità indorate, e nella carta siano scritte lettere alquanto più grandi, e risplendenti d'oro.

c Le MAPPE, ò tovaglie di sopra dell'Altare siano di lino, ò di canape, lũghe à segno, che dall'uno, e dall'altro lato dell' Altare pendano trè dita in circa più giù del piano della predella, e non siano lavorate in parte alcuna col bombace di colore azzurro, ò d'altro, mà siano larghe tanto che coprano tutta la mensa dell'Altare. Le tovaglie di sotto con la loro lunghezza, e larghezza coprano tutta la mensa almeno.

d Il PALIOTTO, che si distende innanzi all'Altare sia un poco più lungo dell'Altare, e tanto più alto, che dalla parte inferiore arrivi un pochino più giù della sommità della predella dalla parte di sopra in luogo distãte un palmo dalla cima, e si adorni di frangie, secondo la qualità del Paliotto, e dalla parte di fuori può cucirsi nel mezzo una Croce, ò l' imagine del Santo, in nome del quale sarà stato consagrato l'Altare, ò pure qualche altra effigie sagra. Se può farsi, affiggasi alla distesa ad un telajo di legno, mà nel piccolo asse di sopra del telajo si adoperi tal cautela, che l'angolo di sotto, al quale sta attaccato il Paliotto, si recida affatto, e si abbassi in maniera, che non possa offenderlo colla sua acutezza. Se il Paliotto è di gran valuta, potrà distendersi acconciatamente innanzi à quel-

a Instruct. citata.

quello nella parte di sopra un velo, solamente, solamente, quando si celebrano le messe, accioche non sia impedito il Sacerdote, ò pure non consumi i paramenti coll'accostarsici: e questo velo non deve farsi tanto lungo, che passi la frangia.

e La TELA detta stragola, che si adopera per coprir l'Altare dapoi che si sono finite le messe, sia lunga, e larga in maniera, che copra da ogni parte tutta la mensa del medesimo, anzi un poco più: similmente sia di color verde, ed habbia le frangie corte attorno atterno.

f Lo STRAGOLO, cioè il panno, che si distende sopra la predella, e sopra i gradi dell'Altare, sia tappeto, overo panno di lana, e pretioso, e secondo le solennità delle feste, e dignità delle Chiese, e sia così largo, che disteso sopra la predella, e i gradi onninamente, e anche si dilati lo spatio almeno d'un cubito di più.

36. *Altre supellettili di lino, oltre alle mentionate.*

a Soprapellicio, cioè la Cotta.
b Manutergj, ò Mantili.
c Borse per gli Calici.

a Il SOPRAPELLICIO, che dicesi la Cotta, [a] sia di tela sottile colle maniche tanto lunghe, che raggrinzate arrivino fino alla sommità delle dita, le quali ponno farsi lunghe trè palmi in circa, e larghe attorno attorno sei palmi: nella propria bocca sia rotonda non quadrata: dal petto non sia divisa, ò tagliata in modo alcuno: sia quasi lunga fino al mezzo delle gambe: nell'estremità sia larga in giro dicianove palmi, e mezzo in circa: negli homeri dodici in circa, e da niuna parte deve ammettere lavoro fatto con adornamento affettato, e sopra tutto negli homeri.

b Il MANUTERGIO, ò mantile, che dicesi anche tovaglia d'appendersi in Sagrestia, presso il lavatojo delle mani de'Sacerdoti nell'istromento tornatile, dourebbe essere d'opera damaschina, larga quanto la larghezza della tela, e longa otto cubiti, ò più, ò meno, havutosi riguardo all'altezza, ò alla bassezza del luogo.

c La BORSA del Calice, e della Patena, sia di lino, ò di canape, tanto larga, e tanto lunga, che comodamente, senza strettezza vi possa capire e'l Calice, e la Patena, chiusa, e cucita, con tutta la larghezza della tela, che dourà raggrinzarsi, e oltre à questa borsa di lino, ne dourà havere un'altra di legno, della quale si parlerà appresso.

37. *Supellettili, e Ornamenti di diverse sorti.*

a Croci per gli Altari.
b Croci per le Processioni.
Croci per gl'Infermi.
d Vessilli, ò Stendardi.
e Borse di legno per gli Calici.
f Candelieri per gli Altari.

g Can-

[a] Instruct. citata.

g Candeliere triangolare.
h Candeliero per lo Cereo Pasquale.
i Coperchi estintorii.
K Il Turribolo.
l Acerra, ò Navetta.'
m Coprimento del Lettorile immobile.
n Coprimento del Lettorile portatile.
o Panni per ornar la Chiesa.
p Coprimento del pulpito.

a La CROCE, a che si hà da porre nell'Altare, habbia l'Imagine del Crocifisso, e sia più alta, e molto più relevata de'Candelieri.

b La CROCE da portarsi in processione deve collocarsi stabilmente sopra l' hasta in maniera però, che quando occorre possa indi amoversi.

c La CROCE, che si porta agl'Infermi, deve havere espressa pietosamente l'Imagine diChristo Signor Nostro,di maniera che,come auverte la citata Istruttione, *pietatem excitet.*

d Nel VESSILLO, ò sia stendardo da portarsi in processione, non debbono essere espresse, se non imagini di Santi.

e La BORSA di legno, che serve per conservarvisi dentro il Calice, racchiuso prima in quella di lino sopramentionata, sia d'opera semplice, e di tal lunghezza, e larghezza, che commodamente possa capire il calice con la patena: habbia anche il coperchio, con cui si chiuda calcatamente; di dentro deve essere vestità di panno di lana,ò di velluto;e di fuori deve essere coperta di cuojo; e suole havere i cordoncini per poterla portare,quando occorre.

f I CANDELIERI per gli Altari habbiano la base rotonda,ò più tosto triãgolare, e che sia consimile à quella della Croce. I Candelieri, che si portano dagli Acoliti,siano più piccoli di quelli, che stanno sù l'Altare.

g Il CANDELIERE per sostenere le candele nella settimana santa, deve essere triangolare, che vada à terminare in aguzzo, e sia capace di quindici candele.

h Il CANDELIERE per sostenere il Cereo Pasquale dourebbe essere di lamina d'argento, overo di ottone,overo almeno,se la Chiesa è povera, di legno fatto à torno, e tutto indorato, e pienamente ornato, alto quasi cinque cubiti.

i I COPERCHI per estinguere le candele si debbono fare di carta di ferro; dalla parte inferiore sieno di circuito aperto, e vadano à terminare in aguzzo, e debbono havere le loro aste.

K Il TURRIBOLO, cioè l'Incensiero, che deve essere d'argento,ò d'ottone, habbia le catenuzze fatte à quattro doppi, col coperchio: ma quelle catenuzze debbono essere lunghe trè palmi,e trè quarti in circa.

l L'ACERRA, ò Navetta dell'incenso sia d'argento,ò di ottone (e della stessa materia ancora il cucchiajo) tanto grande,che sia capace di maggior quantità d'incenso di quello, che serve per la messa.

m Il COPRIMENTO del Lettorile immobile arrivi quasi fino al pavimento, e deve essere largo quanto l'istesso Lettorile: In quella parte, dove si appoggiano i libri, deve essere coperto di corame.

a Instruct. citata.

n Il COPRIMENTO del Lettorile portatile deve esser largo, quanto il panno, con cui si cuopre, e lungo, che arrivi in terra.

o Nelli PANNI per ornare la Chiesa, ò siano di arazzo, ò altri; come anche ne'corami, non siano espresse imagini profane, humane, overo pitture di bestie, mà figure religiose, e pie di misterio sagro, e quelle particolarmente, che esprimono le gesta di Christo Signor Nostro, e de'Santi.

p Il COPRIMENTO del Pulpito, deve essere lungo quanto lo stesso pulpito, e tanto largo quanto l'abbracci tutto per d'avanti, e per gli lati.

Vasi per diversi usi ecclesiastici.

a Vaso per benedirvi l'acqua.
b Vaso portatile dell' acqua benedetta.
c Vaso per pulire i Calici, e lavare i Corporali.
d Vaso per le oblationi.
e Vasi da olio per le lampane.

a Il VASO ad uso di benedirvi l'acqua non deve essere di creta, mà di rame, e di dentro deve essere linito con stagno liquefatto; deve havere due manichi, con la bocca larga, e'l fondo un poco più stretto della bocca, mà però, che possa fermamente stare diritto.

b Il VASO portatile dell'acqua benedetta sia d'argento in qualche parte indorato, e con qualche intaglio, ad uso però de' ministeri Episcopali: mà senza questa indoratura, quando non serve per gli sudetti ministeri, e anche si permette di ottone nelle Chiese povere.

c Il VASO, che serve per pulire i Calici, e per lavare i Corporali, sia di rame à guisa di bacino, con due manichi, e da un orlo all'altro sia largo due palmi, ò più, secondo la quantità della supellettile, che si hà da lavare: e habbia la bocca rilevata, per la quale, quasi per mezzo di un canale l'acqua della lavanda possa versarsi à poco à poco nel Sacrario, e questo vaso si conservi solamente per questo effetto.

d Il VASO, ò bacino per ricevere l'oblationi suole essere di ottone.

e I VASI per l'Olio, che si consuma nelle lampane, fù nella citata Instruttione, prescritto, dovessero esser di marmo, overo di legname sodo co' loro coperchi, i quali ben bene gli chiudano.

Vi deve essere il vaso piccolo portatile, ove da detti vasi s'infonde l'olio, deve essere di lamina di ferro sottile, ò come dicesi, latta, con la bocca patente, mà habbia un'altra parte, come un rostro lungo, per di dove con flusso sottile passi l'olio alle lampane.

Vi deve essere uno stromento lungo, con cui s'attinge l' olio da detti vasi per porlo nel detto vaso piccolo, e deve havere il manico ripiegato per poterlo appendere.

Su-

Supellettili per gli Officii funerali.

DEve anche il Visitatore vedere, se nella Chiesa, dove vi debbano essere, vi sieno le supellettili per gli Officii funerali, cioè

La Tomba sepulcrale, ò sia Tumulo.

La Croce d'ottone, ò di legno con la sua base ferma di marmo, ò di legno, che habbia nel mezzo il forame per collocarvela.

La Bara, ò Cataletto, sopra di cui si porta il Cadavere.

Lo stragulo di color nero da porsi sopra la Tomba.

La Coltre di panno nero per coprire il Cadavere.

I Candelieri di ferro, che si pongono intorno alla Tomba, d'altezza di due cubiti, e mezzo, che habbiano la base ferma à forma di trepiedi.

Supellettili stromentali.

NON deve mancare il Vaso focario di ferro, ò di rame, detto la braciera per lo fuoco necessario nell'Incensiero, quando si celebrano le Messe, e gli Vfficii solenni, e deve havere il cucchiajo di ferro col manico lungo, per poter con esso trattare i carboni accesi, e collocargli nell'Incensiero.

La Crotila di legname, quello strumento, che in vece di campana si suona nella settimana santa.

Sono necessariissime le pertiche, le canne, le scope grandi, e piccole, e le cassette, che diconsi gettamondezze, co'loro manichi, e anche qualche strumento di ferro per radere il fango, che talhora si attacca al pavimento della Chiesa; e doveranno servire, come si auverte nel seguente §. dove parleremo del modo di pulire le Chiese, e le loro supellettili. E l'istesso S. Carlo pensò à questi stromenti per la pulitezza della Chiesa; onde auvertì: *Habebit Sacrista sua instrumenta certis, & aptis locis recondita, perticas, arundines, scopas parvas, & magnas, firmas, & molles, capsulas quoque manubriatas ad purgamenta excipienda, & efferenda, & huiusmodi.*

REGOLE, E INSTRUTTIONI della nettezza, e pulitezza delle Chiese, e delle supellettili, Vasi, e Ornamenti sagri, e non sagri. §. XI.

1. POco gioverebbe, che il nostro Buon Vescovo invigilasse, e nelle sante Visite ne facesse gli ordini, e decreti opportuni: che le Chiese nelle loro fabriche non havessero alcun bisogno, e che fossero ben prouvedute di tutte le necessarie supellettili, vasi, e ornamenti: se poi i Sagristi, e altri, à cui spetta, fossero negligenti, e trascurati in tener nette, e pulite le Chiese, gli Altari, e le loro supellettili, vasi, e ogni altra cosa, che serve per lo culto Divino. Pertanto, à fine di evitarsi quegli abbominevoli spettacoli, che in più luoghi di questo Opuscolo habbiamo accennato, haurebbe il Buon Vescovo, per questa

Pulitezza, e nettezza, ordinare, e invigilare, che onninamente si osservino le presenti Regole, e Instruttioni, delle quali fù Autore San Carlo Glorioso: [a] e quasi tutte sono quelle, che dal latino nel volgare sono state tradotte per ordine del mio Eminentissimo Signor Cardinal Orsino, [b] e rapportate nel suo Sinodo Sipontino, benche da Noi, quì con diverso metodo, e con diversa distintione si riferiscano.

2. *OGNI GIORNO*. Finite, che saranno le Messe: le tovaglie degli Altari debbono coprirsi con le loro coperte (che di sopra furono dette tele Stragole) mà prima le stesse tovaglie si nettino leggiermente con una scopetta nettissima di quella sorte, che si adopera per le vesti di casa, che sia però destinata solamente à questo uso.

Le dette coperte ogni mattina debbono scuotersi con leggierezza.

La predella dell'Altare ogni giorno si netti con la scopetta di canna, se ivi hà da celebrarsi la santa Messa.

I coperchi dell'Ampolluzze, se stanno bagnati, si asciughino bene ogni giorno, quando si ripongono.

I bacini delle medesime Ampolluzze si puliscano ogni giorno, e si asciughino, se saranno di stagno.

Le Tovaglie della Sagrestia, che servono per nettar le mani, si asciughino vicino al fuoco, se l'aria sarà troppo humida.

3. *OGNI TRE DI*. I Candelieri, e le altre cose di ottone si maneggino col panno, ò pure si prendano per la sommità di ferro. Se si adoperano continuamente, ogni trè giorni si puliscano, con togliergli la polvere, ò la cera, se à caso vi sarà scorsa.

4. *IL GIORNO AVANTI D'OGNI FESTA DI PRECETTO*. Il pavimento della Chiesa si deve scopare dopo pranzo avanti, che si faccia la mutatione, se si deve fare de' paramenti, e anche si deve scopare la mattina à buon'hora del giorno seguente, se vi sarà stato concorso di Popolo.

Se la Chiesa hà il Portico, si deve anche questo scopare il giorno avanti d'ogni Festa di precetto.

5. *OGNI SETTIMANA*. Nella metà della Settimana si deve scopare il pavimento della Chiesa, se non accadesse, che fosse stato scopato per ragione di giorno festivo, nel cui giorno avanti, come s'è detto, deve scoparsi. Se si incontrassero più Feste continuate, si scopi la sera.

Almeno ogni Settimana si debbono scopare i Pavimenti delle Cappelle, del Choro, e della Sagrestia; e nel tempo stesso con la scopa di canna si douranno scopare i gradi, e le predelle degli Altari, le porte della Chiesa i genuflessorii, i banchi, ò sedili del Choro, e le cancellate delle Cappelle.

Prima di scopare, accioche non si ecciti la polvere, si deve aspergere l'acqua, non con la mano, mà à goccie, à goccie con la scopa.

Nello scopare non si debbono adoperare scope, che per la loro asperità nuocciano al pavimento.

Se vi si sarà attaccato del loto, si rada con qualche strumento atto à ciò.

Il

a S. Car. in Act. Eccl. Med. pag. 643.

b Cardin. Vrsin. in Synod. Sypont. ann. 1678.

Il pavimento del campanile si deve ſcopare ogni Settimana.

Le caſſette ad uſo di ſputarvi, almeno ogni otto giorni per ogni parte ſi ſtropiccino, e si puliſcano attorno attorno con panno denſo. Si levi via la calce imbrattata dallo ſputo, e ſe ve n'hà biſogno, vi si aggiunga della nuova.

Le coperte, cioè le tele ſtragole degli Altari debbono, ogni ſettimana, purgarsi dalla polvere con diligenti ſcoſſe.

Dove celebrano dodici Sacerdoti: due Corporali ogni trè Settimane ſi mutino; due Camici ogni quindeci dì: i cingoli un meſe sì, e un'altro nò: gli aſciugatoi degli Altari, e due Amitti si mutino ogni otto giorni. Mà dove ſono più pochi Sacerdoti, ſecondo la mancanza del numero di quelli, potrà accreſcersi il numero de' giorni per la rata parte; e per lo contrario dourà ſcemarsi il numero de' giorni dove celebrano più Sacerdoti.

I Purificatoi d'ogni Sacerdote (poſchiache ad ogn'uno conviene havere il ſuo) ſi variino ogni otto giorni, ò al più quindici.

Le Cotte, che ſervono a' Sacerdoti, overo a' Cherici debbono variarſi quaſi nello ſteſſo modo.

Si nettino bene le fineſtre dell'ampolluzze; gli Armarii, e gli Scrigni della Sagreſtia ſi puliſcano con la ſcopa di canna.

Le Tovaglie della Sagreſtia, che ſervono per nettar le mani, ſi puliſcano, e ſi mutino ogni Settimana.

La ſupellettile indorata, ò inargentata ſi maneggi con quella medeſima accortezza, con la quale ſi maneggia quella d'argento: ogni otto giorni ſi netti leggiermente col panno di lino, ſe ſtà ſempre eſpoſta: ſe ſi hà da riporre, ſi puliſca: e all'hora le coſe indorate potranno pulirſi ancora col ſapone, ò con la cruſca, ſicome ſi dirà del lavar i Calici ogni ſei meſi.

6. *UNA SETTIMANA SI, E L'ALTRA NO* le Tovaglie, che ſervono per la ſanta Comunione, le più ſtrette ſi mutino una Settimana sì, e l'altra nò.

Le caſſette ad uſo di ſputarvi, ſi eſpongano all'aria, una Settimana sì, e l'altra nò.

7. *OGNI QUINDECI DI.* Due Calici, e due Patene ſi lavino nell'acqua tiepida leggiermente colla mano, almeno ogni quindici dì, là dove celebrano la Meſſa dodici Sacerdoti; mà là dove celebrano più pochi Sacerdoti; potrà ciò farſi più di rado, ſecondo la proportione del numero de' Sacerdoti, e de' giorni.

Le Lampane di vetro, che ſervono ogni giorno, ſi puliſcano ogni quindeci dì con cruſca, e acqua calda.

8. *OGNI TRE SETTIMANE.* Dove celebrano dodici Sacerdoti, due Corporali ſi mutino ogni trè Settimane; mà dove ſono più pochi Sacerdoti, ſecondo la mancanza del numero di quelli, potrà accreſcerſi il numero de' giorni per la rata parte; e per lo contrario dourà ſcemarſi il numero de' giorni dove celebrano più Sacerdoti.

9. *OGNI MESE.* Le Imagini co' loro ornamenti, il Tabernacolo della Santiſſima Eucariſtia, e qualſivogliano coſe ſimili dipinte, ò indorate, che ſtanno attaccate agli Altari, ſimilmente i Baldacchini, che à quelli ſopraſtano, ſi mondino ogni meſe con le code di volpi, ò ſcopetta di canna.

O 4 Delle

Delle trè Tovaglie degli Altari quella di sopra si muti ogni mese, e si suole ogni quindici di rivoltare.

La parte interiore della Chiesa, e delle Cappelle si pulisca, per quanto l'huomo da terra stando in piedi con una canna, overo pertica ben lunga, che nella sommità habbia la scopa, può arrivare à pulire; ne si deve tralasciare di pulire anche la parte superiore delle Cappelle, se vi giunge la detta canna, ò pertica; Si scopino tutti gli angoli della Chiesa, e ammossi i banchi della Chiesa, e anche le predelle degli Altari, se ciò si possa fare comodamente. E questa stessa diligenza si usi nel pulire la Sagrestia ogni mese.

Le cose, che sono di legname, di noce, e simili, le porte, i Pulpiti, i sedili del Choro, i lettorini, i candelieri per uso del Choro, i cornacopii, che sostengono le lampane, le predelle degli Altari, le sedie confessionali, i genaflessorii, gli scanni nel tempo stesso si puliscano, e si astergano con panno di lana, overo di lino denso, e molle.

Il suolo di legname del Choro si stropicci con panno più denso, e nel tempo si fanno le cose predette, le pitture, e gli Altari stiano coperti.

Le cancellate, e i candelieri di ferro, ogni mese, scossa la polvere, si astergano con panno; e quella parte, che sarà d'oricalco, cioè d'ottone si dourà pulire nella maniera, che appresso si prescriverà per gli Candilieri di questa materia.

Le Ampolluzze debbono nettarsi diligentemente ogni mese, adoperandovi la corteccia dell'uova ben peste, con qualche strumento di legno piccolo, per toglier via affatto le piccole macchie, ò pure in altro modo più conveniente, se si trova.

I tavolati, e le muraglie del Campanile debbono pulirsi ogni mese con la pertica, che habbia la scopa nella sommità.

10. *VN MESE SI, E L'ALTRO NO.* Le Tovaglie, che servono per la santa Comunione, le più grandi si mutino un mese sì, e l'altro nò.

11. *OGNI TRE MESI*. Delle Tovaglie degli Altari le due di sotto si nettino quattro volte l'anno.

I Bacini dell'Ampolluzze se saranno di stagno, si lavino ogni trè mesi col bucato bollente, e con l'avena, ò col farro vestito, ò si stropiccino colla scorza ben pesta dell'uova; appresso un'altra volta si lavino con l'acqua, si asciughino al Sole, e si pulischino col panno di lino, che sia netto.

Le coperte, cioè le tele stragole degli Altari debbono esporsi all'aria, ogni trè mesi.

12. *TRE VOLTE L'ANNO.* Quella supellettile, che di rado si adopera, alcune volte si suolga, e si esponga all'aria serena, accioche per avventura non diventi mucilaginosa, ò che habbia mal'odore; mà non si esponga al Sole: Ciò potrà farsi nel mese di Meggio, e di Settembre, e una volta nel Verno, secondo l'opportunità del tempo.

I Candelieri, e le altre cose d'ottone si maneggino col panno, ò pure si prendano per la sommità del ferro: se si adoperano continuamente, ogni trè giorni si puliscano, con toglier via la polvere, ò la cera, se à caso vi sarà scorsa,

e se

e se si hanno da riporre, all'hora si faccia ancora lo stesso. Oltre à questo, se mai si sarannno cavati fuori, ogni quattro mesi si nettino diligentemente colla polvere di pomice, ò con quella, che chiamano di Tripoli (la quale fuggono le mosche nella State) adoperandovi il cuojo di bufala. Se non si trovasse nè l'una, ne l'altra, si pulischino col mattone minutissimamente polverizzato, e passato per setaccio, e in vece del cuojo, col panno più aspro, qual chiamano saja, ma in niun modo in questa maniera doverà adoperarsi. Diventano più politi (mà non dura molto tempo la loro pulitezza) se sono stropicciati col melo arancio, ò limone, e col marmo polverizzato, ò pure in cambio de' meli, con l'uve selvatiche, ò con herba acida, e appresso si lavino bene coll'acqua: dipoi si asciughino, e si espongano al Sole, e non mai si puliscano coll'aceto; e quando si riporranno le sudette cose, si vestano di canaletti di carta più grossa, ò co' sacchetti di lino, che servono per non fargli impolverare, e accioche si mantenghino sempre polite, e risplendenti.

13. *DUE VOLTE L'ANNO.* Due Calici, e due Patene, la dove celebrano dodici Sacerdoti, si lavino leggiermente ogni sei mesi col sapone morbido, e all'hora dopo un quarto d'hora, che saranno stati esposti al Sole, si lavino bene col bucato caldo, adoperandovi qualche scopetta per toglier via affatto il sapone, particolarmente dove si troverà scultura.

Potrà ciò farsi ancora con crusca cotta, e all'hora dourebbono lavarsi incontante, e trè volte con acqua pura: e si faccia da uno, che sia ordinato di ordini sagri, e in vaso destinato solamente à tal mestiere, e à lavar i Corporali; e quello, che sopravanzerà della lavanda, si versi nel Sagrario. Mà là, dove celebrano più pochi Sacerdoti, potrà ciò farsi più di rado, secondo la proportione del numero de'Sacerdoti, e de' giorni.

Gli Altari due volte l'anno, quando è tempo sereno, dall'hora, che finite saran le Messe fino à Vespro, debbono spogliarsi, e debbono amoversi le predelle, accioche sentano il beneficio dell'aria secca: nel qual tempo si nettino da ogni parte, sì i medesimi Altari, come anche la parte di sotto delle predelle.

I vasi di rame, che servono per lavare i Calici, e altre cose, si lavino bene prima, che si adoperino, e due volte l'anno si puliscano con diligenza, se sia necessario, col mattone minuzzato, ò coll'arena, e coll'acqua; se saranno stagnati, deve adoperarvisi la crusca, e l'acqua.

Due volte l'anno, una nel giorno del Natale di Nostro Signore, e l'altra nel giorno avanti la solennità della Santissima Pentecoste, si pulisca diligentemente tutta la Chiesa, e le Cappelle, dal piano fino alla sommità, dalle polveri, da ragnateli, e da ogni altra immonditie.

Tutto ciò, ch'è indorato, stuccato, ò dipinto si pulisca, e si asterga con maggior diligenza, adoperandosi spazzole morbide.

Delle colonne della Chiesa, almeno le basi, i vasi dell'acqua benedetta, i gradi, le cancellate, le mense degli Altarì, se non sono consagrati, la parte esteriore della Sagrestia, il lavatojo delle mani, e tutti gli altri materiali di pietra, che sono in Chiesa, e in Sagrestia, si puliscano, e si rendano nitidi: quelli, che sono poi asperi, si stropiccino con l'arena, e con l'acqua, quelli che sono piani

si stro-

si stropiccino con acqua, e cenere, quelli, che sono lucidi, si astergano.

Questo stesso, e nello stesso tempo si faccia in pulire i lavatoi di pietra della Sagrestia.

Le vitriate, se sono in luoghi alti, si puliscano due volte l'anno, come s'è detto del pulire tutta la Chiesa; se sono in luogo basso, si puliscano ogni mese con la scopa morbida di canne, e si astergano con panno di lino.

Due volte l'anno con una diligenza più accurata si deue purgare, per quanto sia possibile onninamente il pavimento dalle macchie, che haverà contratto, e che con lo scopare semplicemente non si saranno potuto levare.

Mà, benche si determinino gli spatii delle sudette mutationi, e purgationi, non per questo, non potranno straordinariamente ancora mutarsi le cose, e pulirsi, se sia necessario, come sarebbe per cagione di qualche sozzura, che per auuentura le macchiasse, ò per altra cagione.

14. *SPESSE VOLTE*. Le fenestre della Sagrestia si aprino spesso quando l'aria è serena, e asciutta. Di più i cassettini fatti à tiratojo si tirino fuori un poco, accioche quelle cose ancora; che vi stanno dentro partecipino del beneficio dell'aria.

15. *TUTTE LE VOLTE, CHE V'HA IL BISOGNO.* Tutte le cose di lino, come sono Camici, Amitti, Cotte, Tovaglie, Panni, e altre cose simili, che servono per lo culto Divino; si lavino in disparte dalle vesti di casa di chi che sia; quelle vesti però, che servono per lavar le mani, e la faccia, e per nettare il naso, non si debbono ascrivere à questo numero.

Quando agli Altari si mutano le Tovaglie, ò i Paliotti, debbono gli stessi Altari essere politi con la scopetta di canna, la cera incerata, che stà attaccata alla pietra sagrata, anche si deve purgare leggiermente. Che se accadesse ritrovarsi la pietra, ò Altare senza questa tela, non si deve toccare per riverenza del sagro Crisma.

I Candelieri, le Croci, gl'Incensieri, e'l rimanente della suppellettile d'argento, non si maneggino con le mani ignude, mà si prendano col panno, overo da quella parte, che non è d'argento. Prima, che si ripongano, deve scuotersi da loro la polvere, la cera, ò qualche macchia, che vi sarà attaccata: e si nettino leggiermente col panno morbido di lino, ma ciascheduna cosa si conservi nella cassettina, accioche non si macchi. Quando però parrà, che alcuna delle sudette cose tenga bisogno di esser nettata, si netti leggiermente con la paglia bruciata, e con la tela di lino: mà se cadauna cosa sarà molto annerita, come à dire l'Incensiere per cagione del fuoco, ò se sarà macchiata di molta quantità di cera, dourà nettarsi col bucato bollente, nel quale stia meschiato il sale, servendosi della scopetta fatta di setole di porco: si stia in cervello però, che l'oro non si guasti dalla violenza del sale, se vi sarà parte indorata, e si prenda il parere di persone pratiche.

Il vaso dell'acqua benedetta ogni volta, che vi si rinova l'acqua, deve essere lavato con la scopa, e asciugato con la spugna.

Lo strumento per far l'ostie, quando se ne sarà servito il Sagrestano, ò altri, deve ungersi d'olio, e deve unirsi insieme l'una, e l'altra parte, con porvi in

mez-

mezzo la carta, e dourà raderſi al di fuori la fuliggine, che vi ſi ſarà attaccata; di poi ſi netti la medeſima parte con un ſtrofinaccio, e ſi riponga in luogo conveniente.

La parte eſteriore della Chieſa deve anche tenerſi mondata; non vi ſiano immondezze, nè herbe.

16. *ALTRE AVVERTENZE SOPRA L'ISTESSA MATERIA*. Tutte le veſti ſi tengano ne'proprii ſcrigni diſtintamente, e ſecondo la diverſità del colore, e del prezzo: Le veſti di lino ancora, ſecondo la nobiltà, e la valuta, ſtiano ſeparate con le polize, che le diſtinguano.

I Corporali, e i Purificatoi, quando ſi rinovano, accioche ſi adoperino gli altri ſi pongano in una caſſetta, ò caneſtro deſtinato ſolamente à queſto uſo; e prima, che ſi diano fuori à lavare, da colui, che ſia ordinato d'ordini ſagri, ſi lavino nel proprio vaſo, del quale si è detto di ſopra, col bucato, e ſapone, e dipoi si lavino due volte con l'acqua ſola, e quello, che ſoprauanza della lauanda, si versi nel Sacrario.

I Camici, e le Cotte, ſubito che si ſaranno lauate, si diano ad aggrinzare: Ogni volta, che si ripongono, debbono almeno acconciatamente piegarsi, ſe non aggrinzarsi.

Similmente i Corporali si diano à perſone pratiche, accioche gli diano la ſalda coll'amido, e gli pieghino nel ſudetto modo. Il tempo comodo per queſt' opera ſarà dal meſe di Maggio fino al meſe di Ottobre.

Tutte queſte coſe fatte di lino debbono conſeruarsi ben'aſciutte, e piegate ſeparatamente ne' loro luoghi, accioche ſtieno apparecchiate; e vi si pongano le roſe ſecche, e una lauandola, e altre coſe ſimili; sì per conſeruarle più pulite, e galanti, sì anche per non ſarle conſumar dalle tignole.

Le Pianete si conſeruino ne' caſſettini, che s'inſeriſcono nelle ſcantie, e poſtaui la carta più groſſa, che copra il fondo della caſſa: ſpargendoui appreſſo le foglie ſecche di roſe, e la lavandola, ò altre coſe ſimili, vi si ponga la Pianeta con la Stola, e'l Manipolo ſuo. Appreſſo si mettano le altre della medeſima ſorte, ſecondo l'altezza della caſſa, alle quali s'aggiungano ancora le borſe de'Corporali, e le coperte de'Meſſali, ſe vi ſono: ma si conſervino le Pianete ben diſteſe ſenza piegatura, ò grinza: Nello ſteſſo modo si conſeruino le Dalmatiche, e le Tonicelle, e ſopra tutte queſte si ponga un'altra carta, accioche si conſeruino più pulite: quelle robbe, che ſono di drappo d'oro, ò d'argento, ò che hanno fregi, che ſi rendono più aſpri per l'oro, ò per l'argento, habbiano un panno frà l'una, e l'altra ſuperficie, accioche ſtrofinandoſi inſieme, non ſi conſumino.

I Piviali, particolarmente ſe ſono d'oro, ò di argento, ò ſi ripongano in una ſcancia grande, ò ſi conſervino piegati, in maniera tale però, che non ſi ſpieghi affatto quella parte, che pende dalle ſpalle (che dal volgo vien chiamata cappuccio) e vi ſi metta in mezzo un panno, conforme s'è detto di ſopra.

Ogni volta, che ſi cavano fuori queſti veſtimenti, ſi diſtenda ſotto di loro una tovaglia netta, e di ſopra una coperta, ſe hanno da laſciarſi per qualche ſpatio di tempo.

I Paliotti degli Altari ſempre ſtiano affiſſi a' loro telai; e potranno ad una com-

commessura di piccole assi affiggersi due di diverso colore, accioche non sia necessario, se non voltar la faccia del telajo, secondo che richiede il giorno; e in tal maniera si tengono diritti in un ampia scantia, tolta via la filza delle frange, la quale non sia cucita, ma si c'interponga un panno, ò pure, in mezzo alle due facce de' Paliotti nella scantia, ò in mezzo alla faccia del Paliotto, e dell'Altare per isfuggire quello strofinamento, che si è detto di sopra. E sarà molto utile, che il panno sia tanto largo, che copra l'una, e l'altra faccia del telajo, e così anche i Paliotti affissi all'una, e all'altra parte: ed essendosi affisso in tal maniera nella parte di mezzo, hora si stenda di quà, e di là, e da ogni lato si leghi colle fittucce, e hora da una parte sola, sicome sarà necessario coprir una, ò due faccie del telajo. Mà, se i Paliotti hauranno da piegarsi, facciasi in maniera, che non si pieghi l'effigie della Croce, se vi stà affissa, e si adoperi la cautela del panno, che vi sarà di tramezzo, se è necessario.

I Tappeti, e i panni più grossi, che servono per coprir il suolo, quando si hanno da riporre, prima si purghino dalla cera, e da altre sozzure, se vi staranno attaccate, e dipoi si espongano all'aere, e si dibattino con diligenza, per cavarne fuori la polvere, si nettino bene con la scopetta, in tal maniera dappoi, che si saranno piegati, si ripongano ne' loro luoghi.

Nella predella della scantia, ò mensa, dove si ferma il Sacerdote à prendere le vesti sagre, sempre deve star disteso un panno più grosso, accioche il Camice non si macchi in parte alcuna.

Si accenna il modo di agevolare l'esecutione delle preinserte Regole, e Instruttioni della pulitezza delle Chiese, e delle supellettili, e Vasi Sagri, e non Sagri. §. XII.

1. LE sopradette Regole, e Instruttioni sono indirizzate principalmente, e se ne deve strettamente incaricare l'osservanza a' Sagristani, a' Rettori, a' Beneficiati, a' Cappellani, e ad altre simili persone, cui spetta di eseguirle, ò farle eseguire per l'obligo del loro ufficio, ò beneficio. Mà perche bene spesso i Rettori delle Chiese, e delle Cappelle non sono di quel paese, dove sono site: e Iddio il volesse, che il principale pensiero di molti di costoro non fusse, se non di esiggere l'entrate delle Chiese, e de' beneficii, senza curarsi, che le Chiese stesse si riducano in Ispelonche, e gli Altari si riempiano di polveri, e di ragnateli, e le tovaglie, e i Paliotti, e le altre supellettili sieno mal ridotte senza mutarsi, e rinovarsi; stimiamo perciò di proporre al nostro Buon Vescovo, l'esempio di San Filippo Neri, il quale hà prescritto per Regola: Che ciascun Altare delle Chiese della sua Venerabilissima Congregatione dell'Oratorio sia custodito, e tenuto pulito da uno Sacerdote, ò Chierico di Congregatione. Onde ogn'uno con una straordinaria attentione procura, che in tutte le cose risplenda grandissima nettezza, e pulitezza; e non sarà maraviglia, se appresso i Padri dell'Oratorio si vede, e nelle Chiese, negli Altari, e nelle Sagrestie una gran pulitia, che merita di addursi per ispecchio, e per esempio.

2. Per tanto il nostro Buon Vescovo rifletta, se gli sia riuscibile, gli Altari delle

delle ſue Chieſe (ſenza però eſimerne i principalmente obligati) diſtribuirgli, e ripartirgli frà Cherici, Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti, anche Canonici, accioche ogn'uno habbia cura del ſuo, lo tenghi netto, e pulito, muti ne' tempi preſcritti le Tovaglie, e i Paliotti, netti i Candelieri, e preſti ogni altro neceſſario oſſequio.

3. Di più rifletta, ſe sia riuſcibile deputare altri per adempire tutti gli altri miniſteri neceſſarii per eſeguire in tutte le ſuè parti le ſopradette Regole, e Inſtruttioni, con aſſegnare à ciaſcuno le coſe ſue, v. g. ad uno le coſe, che debbono farsi ogni giorno; ad un'altro quelle, che debbono farſi ogni Settimana; ad un'altro quelle d'ogni meſe, ſecondo le divisioni, e ripartimenti, che habbiamo fatto nelle dette Regole, e Inſtruttioni: à chi più, à chi meno, ſecondo la loro habilità, e ſpirito. Quindi avverrebbe, che, diſtribuito frà molti il peſo, queſto riuſcirà leggiero, e più facilmente si conſeguirà il fine, che si desidera, e con poca fatica si vedranno le Chieſe pulite. Potrebbe ſpecialmente in queſti miniſteri impiegare il Buon Veſcovo i Chierici Ordinandi per far loro acquiſtare queſto merito di più per eſſere promoſſi agli ordini maggiori. Anzi si ritroveranno de' buoni Laici, che devotamente vorranno impiegarviſi. Narrasi in tal proposito di un Penitente del mentionato San Filippo Neri, che ſi recava à ſorte divenir un dì ſcopatore della Baſilica di S. Pietro. Che ſe nell'eſſer uſcito alla luce il noſtro Opuſcolo della *Sagra Ordinatione*, che tratta del modo di eleggere, e allevare i Miniſtri del ſagro Altare, vi ſono ſtati de' Veſcovi, che non ſi ſono ſdegnati di leggerlo, e praticarlo in molte coſe, in fino con introdurre nelle loro Dioceſi gli Eſercitii ſpirituali per gli Ordinandi, giuſta le Inſtruttioni, che nel medeſimo Opuſcolo ne habbiamo rapportate, ad eſempio di quelle, con cui i Venerabili Sacerdoti della Congregatione della Miſſione gli danno agli Ordinandi in Roma, in Napoli, e in molti altri luoghi d'Italia, e fuori d'Italia, così anche non iſdegneranno, quando conoſcano eſſervene nelle loro Chieſe il biſogno, di far praticare le ſoprainſerte Regole, e Inſtruttioni della pulitezza delle Chieſe, e delle ſupellattili Eccleſiaſtiche: già che queſte ſervono per tenere puliti i Tempii materiali, e quelle per mondare, e adornare di Sacerdotali virtù, i Tempii vivi di Dio.

4. Se mai vi foſſero (il che non credo) di coloro, che diceſſero, che molte delle coſe, che habbiamo fin'hora notato ne'noſtri Opuſcoli, e proſeguiremo con la Divina gratia à notare. Sono coſe ideali, e che facilmente ſi trova, chi moltiplica Ordini, Precetti, Regole, e Inſtruttioni, e impone peſi inſopportabili agli altrui omeri; Io ſupplicarei il mio Buon Veſcovo à non porgere orecchie à coſtoro, che pare, che ſieno ſubornati, e ſalariati dal Diavolo, accioche impediſcano quello, ch'è ſervitio, e volontà di Dio: come ſe tutto ciò, che i Santi Padri preſcriſſero ne' ſagri, e generali Concili, non foſſe ſtato volontà di Dio:[a] *Quicquid in Sanctis Epiſcoporum Conciliis decernitur, id univerſum Divinæ voluntati debet attribui.* Dourebbe per tanto ogn'uno, quando s'incontra in qualche Canone, ò Decreto di Concilio Generale, adorarlo, e riverirlo, e non fraporre difficoltà per l'eſecutione, ſotto preteſto di troppo rigore, perche non è coſtumanza del pietoſiſſimo Dio imporre gioghi peſanti, mà ſoavi. 5. Quan-

a Conſtantinus Auguſtus ad Eccl.

5. Quanto i Santi Vescovi hanno insegnato, e hanno fatto praticare nelle loro Chiese, e publicato ad esempio del buon governo dell'altre Chiese, e particolarmente quel gran Lume de' Prelati San Carlo Cardinale, e Arcivescovo (de'cui gloriosi Esempi, e Dottrine è sparsa la nostra Opera)non deve esser sottoposto alla censura di certi uni, a'quali,perche non piace,subito hanno in bocca quel:*Non si può*,e non sanno dire altro,che *Non si può,Non si può*.A costoro si deve rispondere.*Non si può da chi non si vuole,e non si può quel, che non piace*.I Santi hãno havuto quel lume sopranaturale,che nõ hanno havuto essi,quali nõ si sà da quale spirito sieno mossi in affaticarsi per iscreditare,e per esagerare,come inesequibili que'precetti,e que'consegli dettati,e praticati,e fatti praticare da Santi stessi, come se non fosse lo stesso Iddio: [a] *Qui operatur omnia in omnibus*, che sparge i doni della sua gratia,così in unaDiocesi,come nell'altre,accioche da per tutto si osservino le sue sante leggi.Basta,che i buoni Prelati vogliano promovere l'esecutione delle sante ordinationi della Chiesa, promulgate ne'Concilii generali,e nelle Bolle,e Decreti Pontificii,e proclamate dalle Trombe Evangeliche de' SS.Padri: basta, che vogliano, mà con fini disinterressati, e che habbianc il puro oggetto alla gloria di Dio: che sperimenteranno l'assistenza del potente braccio dell'Altissimo. E qual'hora delle Ecclesiastiche Leggi veggiamo l'inosservanza, non ci lamentiamo del rigore delle Leggi stesse, mà più tosto della negligenza di coloro, che debbono promoverne vigorosamente l'esecutione, e nol fanno.

6. Dirassi, che all'osservanza particolarmente delle rapportate Regole,e Instruttioni circa la nettezza, e pulitezza delle Chiese, molti non sono tenuti *ex iustitia*, mà io sò à dire al mio Buon Vescovo, che egli ritroverà molti, che volentieri il faranno. Ricuseranno di farlo quelli, che non hanno spirito Ecclesiastico; mà quelli, che hauranno questo spirito, certamente non si sdegneranno, anzi prontissimemente si esibiranno di tenere nette,e pulite le Chiese,gli Altari, i vasi sagri, le sagre supellettili,e cooperaranno,e nelle Chiese,e nelle Sagrestie à tutto quello, che riguarda questa nettezza, e pulitezza della Casa di Dio, e i Figliuoli della luce il faranno con istudio assai maggiore di quello, che i figliuoli del secolo il fanno nel tenere nette, e pulite le mense, e i Troni de' Prencipi, e de'Rè della Terra. Il gran Constantino si toglie di testa la Corona, e prosteso in terra,sparso,e di lagrime di tenerezza,e di sudore s'affatica à zappare la terra,e ad empirne 12.cofini per la fabbrica della maravigliosa Basilica. Il S. Duca Vencelao con le proprie mani semina grano, e spreme vino ad uso de' Sacerdoti ne' sagri Altari. Hoggidì io sò persone, che si hanno preso per divotione, chi di dar l'amido a'Corporali, chi di piegar i Purificatoi, dappoi che sono stati lavati, e altri di ornare gli Altari di fiori; e sò, che in un certo paese le devote donne con una santa invidia, fanno à gara qual di loro può arrivare à lavare le Tovaglie degli Altari, e altri linteami dedicati al culto divino; e altri si studiano di rendere simiglianti ossequii,perche ridondano à gloria di Dio,e ogn'uno che gli fà, può, e deve gloriarsene, e non isdegnarsene. Tutto stà, che il mio Buon Vescovo egli con vigore voglia procurare l'osservanza, e invigilare è questa, e non fare come chi pianta un'arbore, e poi lo lascia, senza andare inaffiandolo, che per-

a 1.Cor. 12.6.

perciò s'inaridisce. In simigliante maniera languirà, e inaridirà l'osservanza di queste, e di tutte le altre Regole, Precetti, e Consigli, se il Buon Vescovo non v'invigilerà, procurandone co'mezzi necessarii l'esecutione.

7. Per viepiù assicurare l'osservanza delle predette Regole, e Instruttioni, stimasi opportuno, che nella Città, e in ciascun luogo della Diocesi si deputino i Prefetti della Fabrica, e della Pulitezza delle Chiese, che sopra intendano, e invigilino all'osservanza di queste Regole, e Instruttioni, e stimolino ne'casi di bisogno, i negligenti, e anche diano avviso al Vescovo stesso, che corregga gli obligati, e esorti quegli, che non sono obligati, accioche non trascurino l'adempimento delle loro parti.

Chi sia tenuto, e debba dal Vescovo essere astretto ad istaurare le Chiese, le Capelle, e gli Altari, e à provvedergli di sagre supellettili, e ornamenti, &c. §. XIII.

1. TAnto più è deplorabile, quanto ch'è frequentissimo l'accennato inconveniente, di vedersi le Chiese, e le Cappelle, gli Altari nelle loro fabriche rovinose, e sprovviste delle necessarie suppellettili, ò pure queste succide, e lacere, che provocano le lagrime di chi hà una scintilla di zelo della Casa di Dio. La cagione potissima di tanti mali per lo più avviene, perche furono le fondationi delle Chiese, delle Cappelle, e degli Altari, premesse da' Vescovi senza farvi assegnare da'Fondatori espressamente certa speciale portione di rendite, che dicesi la Quarta Canonica, segregata, e distinta dall'entrate assegnate per le celebrationi delle Messe, e per altri simili pesi, come di ragione tal Quarta si deve onninamente assegnare, a per provvedere alle istaurationi, e rinovationi delle supellettili, che inevitabilmente occorre di fare. I buoni Vescovi l'anno praticato, e'l praticano hoggidì. Per apportarne un'esempio recente: il nostro Eminentissimo Cardinal Orsino, quegli, che co' suoi Esempi, e con le sue Dotttine hà somministrato pietre pretiose per l'edificio della nostra Opera, nella Diocesi Sipontina, dov'era lagrimabile al maggior segno l'inconveniente predetto, frà gli altri decreti Sinodali in questa materia, publicò il seguente.

Ex debito Pontificalis Officii incumbere debemus potissimum: b Ut Deus in domibus ejus cognoscatur: *Secundum quod recinit David ipse*: Domine dilexi decorem domus tuæ, & locum habitationis gloriæ tuæ: *Cum proinde de Diœcesis nostræ Ecclesiis exclamare possemus cum Jeremia*: Egressus est à filia Sion omnis decor ejus: *Illud Matthæi probrum evitare curavimus*: Vulpes foveas habent, & volucres Cœli nidos, Filius autem hominis non habet, ubi caput suum reclinet; *Non æri pepercimus, non labori, ut totius Diœcesis Ecclesias, in rebus suis turpiter imminutas, ad debitum revocaremus splendorem. Hujusmodi malum, inde originem traxisse, nobis compertum est, quod Ecclesiæ, aut Altaria extructa sunt; sed non dotata, ut manutenerentur in posterùm, dùm è vivis erepto fundatore, temporum subjerunt injurias, & superstitum laboraverunt incuria. Nos propterea decori domus Dei pro omni futuro tempore consulturi, hac Synodali Constitutione decernimus, ut nemi-*

a X. qu. 3. cap. unico. b Card. Ursini Decretum Synod.

nemini in posterum liceat Ecclesiam aliquam, quantumvis angustam à fundamentis dotare, qui prius ipsimet non constituerit dotem annuam scutorum saltem viginti, aut etiam maiorem, si Ecclesiæ pensata magnitudine, Nos duxerimus necessariam. Altaria verò, ne erigantur inhibemus, nisi post constitutam dotem, saltem scutorum sex annuorum. Quæ dotes certæ, & liberæ sint, necnon instrumento manu publici Notarii confecto, cum inserta forma facultatis à Nobis obtinnendæ (sine qua liceat nemini Ecclesias, aut Altaria erigere, immò nec aliquid circa ipsorum materiale innovare) cautelatæ. Fin quì il Decreto Orsino.

2. Mà giache in molte Chiese, e in moltissime Cappelle, e Altari non si trova providamente con la constitutione della detta Quarta, ovviato agl'inconvenienti, che si veggono: è necessario, che si pratichino que' mezzi, che in tali casi, è lecito di praticarsi: e noi quì ne rapportaremo alcuni, e divideremo la materia in sei Capi, e parlaremo nel

I. D'ogni Chiesa, Cappella, e Altare in generale.
II. Della Chiesa Cattedrale.
III. Delle Chiese Parrochiali de *Jurepatronatus*.
IV. Delle Chiese Parrocchiali di libera collatione.
V. Di Chiese, Cappelle, Altari de *Jurepatronatus*.
VI. Di Chiese, Cappelle, Altari di libera collatione.

3. Al I. [a] Generalmente, e indifferentemente tutte le Chiese, Cappelle, e Altari debbono repararsi, e provvedersi delle necessarie supellettili. Primo con la sudetta Quarta Canonica, ed essendovi questa, e sufficiente, nessuno deve essere molestato. Secondo. Quando non vi sia la Quarta Canonica vi si debbono impiegare le rendite de' legati Pii, che dipoi vi fossero stati fatti. Terzo. Quando non vi siano questi legati, debbono essere astretti coloro, che per consuetudine leggittimamente introdotta, ò per Constitutione, ò per Istatuti sono tenuti. Mà quando nè Quarta Canonica, nè legati Pii, nè Consuetudine, nè Constitutione, nè Statuto vi sia: bisogna avvertire alle qualità delle Chiese, cioè

4. Al II. Se si tratta della Cattedrale, [b] non saprei addurre miglior dottrina di quella, che fondata con l'autorità di gravissimi Dottori, riferisce con queste precise parole lo Sperelli nella sua famosissima decisione sopra questa materia: [c] *Si agatur de instauranda Ecclesia Cathredali, latior distinctio, seù graduatio facienda est, nàm, & hoc casu prius ad portionem pro fabrica destinatam, deindè recurrendum est ad consuetudinem, quibus cessantibus, Episcopus tenetur quartam partem fructuum suæ mensæ, tam præsentium, quam præteritorum impendere, qua non sufficiente pro fabrica necessaria, non tamen ad ornatum, tenentur Canonici de præbendis, (deducto ne egeant) contribuere, & illis quoque non sufficientibus possunt cæteri in dicta Ecclesia Beneficiati, iuxta vires, & deinde etiam totus Clerus ab Episcopo, cùm consensu maioris partis Capituli ad contribuendum cogi, & denique in subsidium tenetur contribuere Populus: ità latissimè varias antiquorum reassumens opiniones consuluit Boerus cons. 3 per tot. vol. Barbos. cons. 25. volum. 3. &c.*

5. *Se il Vescovo* (è dichiaratione della Congregatione de' Vescovi, e Regolari, [d]) *e i Canonici fossero poveri, deve la Cattedrale essere riparata con le limosine del Po-*

---

a Ogni Chiesa in generale. b Catedrale. c Sperell decis 68 num. 20.
d Nicol. M. S. Ep verbo Cathedral. n. 2. verbo Fabrica n 37 verbo Chiesa num. 7.

Popolo.. E la medesima Congregatione de' Vescovi *in Vestana 16. Martii* 1601. inclinò. *Di far contribuire le Confraternite per la fabrica della catredrale à proportione delle loro rendite, detrattone il necessario per lo mantenimento degli oblighi.* 1645. *Corneto 28. Luglio* 1605.[a] *Alle restauratione della Matrice, debbono dell'entrate superflue concorrere anche gli Spedali* 1602. *Sarzana* 5. *Febrajo.*

6. Al III. Quando si tratta di Chiese Parrocchiali *de Jurepatronatus*: è tenuto alle spese dell'istauratione il padrone, in virtù del Sagro Concilio Tridentino nel cap.7.sess.21. Onde al parere di gravi Dottori riferiti, e seguiti dal citato Sperelli,[b] il Vescovo può nella visita fare precetto al Padrone, che dentro un certo competente termine ripari la Chiesa, sotto pena della privatione del Juspatronato; in quella stessa maniera, che, qual'hora si perdesse la dote della Chiesa, e'l Padrone ricusasse di costituirgliela di nuovo, può esser privato del Juspatronato, e aggiudicarsi ad altri. Mà avvertire si deve, che prima di astringere i Padroni, il Concilio vuole, che vi s'impieghino le entrate delle stesse Chiese Parrochiali. Che, se bene specialmente non si trovasse assegnata la Quarta Canonica, nondimeno si deve dire essere stata assegnata virtualmente con le entrate assegnate sufficientemente, e per gli alimenti del Parroco, e per l'altre spese della Chiesa Parrocchiale; Che se non fossero sufficienti, in tal caso debbono essere forzati i Padroni. Se sieno, ò non sieno sufficienti, dipende dall'arbitrio del Vescovo, dovendosi prima detrattare dalle predette entrate gli alimenti del Parroco per un'honesta sostentatione.

7. Al IV. Per le Chiese Parrocchiali di libera collatione,[c] il Concilio Tridentino nel citato cap.7.sess.21.hà prescritto il modo, ch'è questo. Se i frutti della Chiesa sono sufficienti, e per gli alimenti del Parroco, e per le istaurationi, queste con essi debbono farsi; mà se non sono sufficienti, debbono essservi forzati i Parrocchiani, cioè il Popolo di quella Parrochia bisognosa d'istauratione: e concordano le dichiarationi della Congregatione interprete del medesimo Concilio: *Cathacen.* 16. *Decembris* 1634.[d] *Congregatio Concilii censuit, ad refectionem Ecclesiarum cogendos esse earundem Ecclesiarum Parochialium Rectores; quod si redditus ipsarum Parochialium non sufficerent, Episcopum, juris remediis juxta formam cap.7.sess.21. ipsos Parochianos cogere debere*. E se vi fosse consuetudine, che à tali instaurationi contribuisca il Parroco più, e la Communità meno, si deve osservare; così fù risoluto dalla medesima Congregatione del Concilio[e] *in Patavina...... Martii* 1590.

8. Sono varie le consuetudini de' luoghi in tal materia. Nella insigne Chiesa Collegiata, che insieme è Parrochiale di Rocca Guglielma, mia Patria, vi hà consuetudine, che il Clero è tenuto all'istauratione, e imbiancamento delle mura, e de' tetti della metà in circa della Chiesa, cioè dalla parte verso l'Altare maggiore, dove è il Presbiterio: e il Popolo è tenuto all'istauratione, e imbiancamento dell'altra metà verso la porta, concorrendovi anche alla spesa col Popolo la Confraternità del Santissimo Corpo di Christo; e di più il Popolo è tenuto

a Parochie de Iurepatron Concil.Trident.sess.21.cap.7. b Sperell.d.decis.67 num.8n.
c Parrochiali di libera collatione. d Ex tom.15.decr.pag.134 in Arch.Congr.Concil.
e Ex tom.6.decr.pag.125.in dict.Archiu.

nuto à far altre spese: come somministrare una certa annua mercede à chi hà cura dell'Horologio, e à provvedere di fune il campanone, il quale è stato anche più volte fuso à spese del Popolo. Il che è ragionevole, perche il Popolo gode il beneficio della Chiesa, e delle campane, e massimamente del campanone, che si usa per suonare (come dicesi) à consiglio, quando si raduna la Comunità, e anche per suonare all'armi; mà questo suonare all'armi con la campana esistente nel campanile della Chiesa è stato introdotto da che vi mancò la campana nel Castello, che à tal'effetto si suonava. Questo certamente è abuso riprovato con le dichiarationi, riferite sopra nel §.VIII. num.11. dalla Congregatione de'Vescovi, e Regolari.

9. Mà giusta la dottrina di Salodio,[a] non è tenuto mai il Parroco alle spese del Cimiterio, e delle sepolture, che appartengono sempre al Popolo, ne deve, sotto qualsivoglia pretesto di povertà, essere scusato il Paroco dal far esso le spese per le cose minute, v.g. per le chiavi delle cose sagre, e delle Chiese, per gli Corporali, per gli Purificatoj, per lo vaso, dove si lavano, per gli vasi degli Olii santi, per gli vasi dell'Hostie, e per le tovaglie da astergere le mani, e per cose simili.

10. La contributione del Popolo hà luogo anche per la casa Parrocchiale: *Castridurantis 11. Junii 1595.*[b] *Congregatio Concilii censuit, scribendum ad Abbatem, ut domum pro necessaria Parochi habitatione curet ædificari ex fructibus, & proventibus quibuscumque, ad Parochialem ipsam pertinentibus, qui si non fuerint sufficientes, Patronos, si qui sint, vel alios, qui fructus aliquos ex dicta Parochiali percipiant, & in eorum defectum Parochianos ad id remediis opportunis compellat, quemadmodum de instauratione Parochialium Ecclesiarum cavetur Decteto Concil. cap.7. sess.21. Quod, Congregatio declaravit, habere locum etiam in refectione, vel ædificatione domus necessariæ ad Parochi habitationem.*

E quando il Popolo è renitente: v'hà per lo Parroco questa dichiaratione.[c] *Congreg. Concilii censuit, Parochianos, recusantes solvere Parochis consuetam panis, & vini portionem, posse etiam pœnis spiritualibus, & præsertim Sacramentorum subtractione ad solutionem compelli.*

11. Al V. Quanto alle Chiese, Cappelle, e Altari *de Jurepatronatus*:[d] se il fondatore non diede sufficiente rendita per sopportare i pesi delle Messe, e simili, e in oltre per la fabrica, per gli lumi, e per altre cose necessarie, egli dovrà essere forzato à queste spese, in virtù delle dichiarationi delle Sagre Congregationi del Concilio, e de'Vescovi, e Regolari. Quella del Concilio, così scrisse al Vescovo di Saluzzo:[e] *Si Cappellæ de Jurepatronatus laicorum Icone carent, vel alioqui se habeant indecentius, vel ex redditibus, ad eas pertinentibus, si quos habent, vel juris remediis Patronorum impensa ad dictam, decentemque formam esse redigendas*, e più chiaramente la stessa Congregatione il dichiarò in

Urbinaten. Giacomo de Bernardino fratelli di Peroli della Città di Urbino espongono, come havendo un semplice Beneficio de Jurepatronatus, fondato nell'Altare di essa

a Solad. de Visit. cap. 24. b Ex tom. 8. decr. pag. 130. exist. in Archiu. Congr. Concil.
c Ex tom. 3. litt. SS Limin. pag. 94. existe. in Archiu. Congr. Concil.
d Chiese, Cappelle, e Altari de Jurepatr. e Ex tom. 3. litt. SS. Lim. exist. in Arch. Cong. Conc

di essa Santissima Annuntiata nella Chiesa Cattedrale di detta Città, del quale è hora Rettore esso Giacomo: decretò Monsignor Arcivescovo nella visita della Chiesa ultimamente fatta, che ad essi Oratori spetti il mantenere in detto Altare la Cona, li Candelieri, la Croce, le Tabbelle della Gloria, Evangelio, e lavabo, gli scalini, & anco la prospera, o predella, e nel resto il mantenimento dell'Altare, cose necessarie in detto Altare spetti alla Sagrestia della medesima Cattedrale, onde si supplicano l'EE.VV. ordinare, che gli Oratori non sieno per ciò molestati, che & c.

Proposito dubio. An D. Archiepiscopi Decretum sustineatur. Die 28. *Februarii* 1665. *Congregatio Concilii censuit, sustineri quo ad eam partem, in qua Sacristia eximitur ab oneribus, in præmisso libello descriptis: Quo verò ad aliam partem: dandam infrascriptam declarationem.*

Ornamenta Altarium, & Cappellarum instrumenta, ad cultum diuinum, ita demum parari à Patronis debere, si ab iis sufficiens dotalis redditus, etiam pro conservatione cultus divini assignatus non fuerit. Onde il Vescovo in visita, come nota Barbosa,[a] può fare precetto, che il Padrone frà un termine competente provegga la Chiesa, ò la Cappella delle cose necessarie, sotto pena della privatione del Juspatronato, e della Cappella; e questa dottrina viene autenticata dall'autorità della Congregatione de' Vescovi, e Regolari, il cui parere si è, che: [b] *Se le Chiese, egli Altari sono de Jurepatronatus, e non hanno dote, & hanno bisogno d'istaurazione, ò di ornamenti, se doppo il termine, da prefiggersi a' medesimi Padroni, non li ripararanno, si debbono concedere ad altri: e ciò anche procede quando gli Altari stessero dentro le Chiese de' Regolari. Modena* 2. *Maggio* 1601.

12. Al VI. Quanto alle Chiese, Cappelle, e Altari di libera collatione. Se si trovasse assegnata rendita sufficiente, e per gli pesi delle Messe, e per la fabrica, per gli lumi, e per altre cose necessarie, ancorche non si fosse fatta mentione speciale della mentionata Quarta Canonica, dourà nondimeno essere forzato il Rettore Beneficiato, quando non vi fosse consuetudine in contrario, sicome dichiarò la Congregatione del Concilio *in Placentin.* 15. *Martii* 1614. [c] *Congregatio Concilii censuit, Titularem, circumscripta consuetudine, adigi potuisse, ut Altaribus suis, sacram supellectilem, ut quæ ad sacrificium necessaria suppeditent.*

13. E ancorche fossero i Beneficii esenti, anche il Vescovo può astringere i Beneficiati alle reparationi delle Chiese, sicome fù risposto all'Arcivescovo di Chieti dalla Congregatione del Concilio a' 28. Marzo 1606. [d] *Amplitudinis tuæ ius esse, obtinente Beneficia, quantumvis exempta, intra Diœcesim existentia, cogere ad Ecclesiarum, ruinam minantium, reparationem, juxta Decretum cap.* 8. *sess.* 7. In ciò il Visitatore si deve proporre per regola accertatissima il Decreto XXXV. del Sinodo IV. Diocesano di S. Carlo, che così dispone.

Primo si vegga, [e] chi è tenuto à fare queste spese in virtù di fondatione, ò per altra ragione, ed essendovi il bisogno di far qualche spesa, sia dal Visitatore condennato à farla.

Se non vi è fondatione, ò legato specificamente fatto per tali spese, debbono

P 2 no

a Cap. nemo de consecr. Barbos. de offic. & potest. Episc. alleg. 64. num 16.
b Nicol M. S. Reg verbo Altare.
c Ex tom. 3. litt. SS Lim. pag. 149. exist. in d. Arch.
d Ex tom. 3. litt. SS Lim. exist. in Archiu.
e Act. Eccl. Mediol. pag. 367.

no farsi con la portione di quelle entrate, che sono state lasciate per celebrarvi Messe.

Se le rendite lasciate non fossero sufficienti: ò pure rendite di alcuna sorte non vi fossero; s'intimino coloro, ò siano Università, Confraternità, ò altre Comunità, ò particolari, i quali pretendono havere sopra tali Altari qualche ragione, accioche facciano le necessarie spese, ò pure supplischino à tal'effetto altre rendite.

Se non vi fossero, nè pure questi, che pretendessero havere qualche ragione, nè altri si trovassero, che volessero spontaneamente fare queste spese: in tal caso, come soggiunge il citato Decreto Sinodale: *Fiat eorum impensis, ad quos reliqua instauratio, & ornatus Ecclesiæ pertinet*.

Se, doppo assegnato un competente termine, queste spese non fossero fatte, nè si trova alcuno, che di ragione possa esservi forzato, si douranno, per ultimo, demolire gli Altari, e trasferire i pesi ad altro Altare: *Quod si post quatuor menses* (sono precise parole del medesimo decreto di San Carlo) *minùs præstetur, neque sint, qui jure ad id compelli possint, illa Altaria amoveri jubemus, eorum juribus, & oneribus, per Nos ad majus, aliundvè Altare ejusdem Ecclesiæ, aut intra Parochialis Ecclesiæ fines positum, translatis*.

14. Frà gli altri rimedj assegnati da San Carlo in questo suo Decreto Sinodale, si è quello di applicarvi la portione di quelle entrate, che sono state lasciate per celebrarvi Messe; Onde si deve interpretare, che il Fondatore habbia virtualmente assegnata la portione di tali entrate, anche per le spese dell'istaurationi, e della provista delle supellettili: sicome anche habbiamo notato di sopra al num. 5. in parlare delle Parrochiali. Mà in detrarre questa portione, si deve avvertire: che non è necessario, che resti per la celebratione delle Messe quella quantità di limosina, che si suole nell'atto della fondatione tassare per ogni Messa perpetua; Mà basterà, che per la celebratione delle Messe vi resti la quantità dell'elemosina manuale. Per esempio: In Napoli si suole tassare l'elemosina di due carlini per ogni Messa perpetua; e l'elemosina, che manualmēte si suol dare per far celebrar la Messa, si è un carlino: poiche in tanto si assegna maggior elemosina per la Messa perpetua, in quanto col decorso de'tempi l'entrate, sogliono diminuirsi, e ancorche si diminuiscano, non si concede dalla Sede Apostolica la riduttione delle Messe, se vi resta tanto, che l'elemosina sia di elemosina manuale. Così pratica la Congregatione del Concilio, che, in concedere tali riduttioni, non tassa l'elemosina delle Messe alla ragione dell'elemosina di Messe perpetue, mà à ragione dell'elemosina manuale; sopra di che vi hà una magistrale dichiaratione de' 30. di Maggio 1665. a della medesima Congregatione, la quale avvertì i Vescovi, che nel fare le riduttioni, che tal hora loro vengono commesse dalla medesima Congregatione, degli obblighi delle Messe, non tassassero l'elemosina à quella ragione, che fù tassata quando fù accettato l'obligo, mà à ragione dell'elemosina manuale, la quale, secondo la costumanza del paese, si suol dare per celebrare.

15. Il

a Ex com. decr. anni 1665. exist. in Archiu. Congr. Concil.

15. Il Visitatore dunque, considerate l'entrate della Chiesa, della Cappella, ò Altari, dopo haver lasciato al Beneficiato, quanto basti per sopportare il peso delle Messe alla ragione dell'elemosina manuale: ordinerà, che il resto s'impieghi nell'istauratione, ornamenti, supellettili, &c. Nè in questo caso si hà riguardo di assegnare prima gli alimenti al Beneficiato, come si assegnano al Parroco, perche à questo sono dovuti per lo grave peso della residenza della cura dell'Anime; e non a' Beneficiati di semplici Beneficii non residentiali, come osserva Sperelli nella citata decisione 67. num.6. le cui precise parole sono queste: [a] *Detrauntur autem necessaria ad victum, si Beneficiati resident, vel aliud onus Beneficii implent, aliàs secus, quia si non serviunt Altari, cessat ratio, ex qua detrahenda sunt alimenta, etiam in casu fabrica, quia dicta alimenta præstantur, non propter indulgentiam, sed propter servitutem*: e soggiunge il medesimo Sperelli: *Quod intelligo, si habeat aliunde alimenta, alias etiam non residens debet habere ex beneficio, ne cum dedecore Clericatus cogatur mendicare*. Quindi il Visitatore per interporre in questi casi i suoi giusti arbitrii, deve sapere, se il Beneficiato fosse stato ordinato à titolo del beneficio, ò se fosse veramente povero, per usargli agevolezza. Che se il Beneficiato havesse da poter vivere con altro, ò non risiedesse nel luogo, e non rendesse, ò non facesse rendere alcun servitio alla Chiesa, ò Altare del suo beneficio, che hà bisogno di fabrica, e di supellettili, e ornamẽti necessarii: in tal caso nõ deve hauere alcun riguardo à lasciar alimẽti al Beneficiato. E in questo senso intenderei le seguenti dichiarationi della Congregatione de' Vescovi, e Regolari, che se bene sono locali, e dipendenti, come si suole, da particolari circostanze, nulladimeno per lume del Visitatore queste, e altre in tal materia, quì rapportiamo. [b] *Si deve tassare la rata, che hà da pagare il Beneficiato per ristaurare la Chiesa. Amalfi 2. Maggio 1601. Mà non si deve gravar veruno, oltre la terza parte: in maniera, che al Titolare restino omninamente le due terze. Capaccio 1. Decembre 1587. Le Chiese si debbono ristaurare un poco per anno, perche non si può fare tutto in una volta. Amalfi 3. Settembre 1601.* [c] *Per ristaurare le Chiese si deve prefiggere termine competente, e non cominciare subito dal sequestro de' frutti 1586. Gravina 22. Aprile.*

16. Mà, se con lasciar al Beneficiato la sola elemosina manuale per le Messe, il beneficio è così tenue, che col resto dell'entrate non si arriva à fare le necessarie istaurationi, e provisioni di supellettili; in tal caso vi hà un'altro rimedio, del quale però il Buon Vescovo rarissime volte, e con gran circospettione si deve servire. Il rimedio si è di fare cessare dalla celebratione delle Messe fin'à tanto, che con l'entrate si facciano le necessarie istaurationi, e proviste di supellettili. Questo è parere della Congregatione del Concilio nella dichiaratione del seguente tenore.

Quæritur: [d] *si Cappella, annuos habens redditus cum onere celebrationis Missarum, ruinam minetur, vel sit adeo vetustate confecta, ut in ea decenter Missæ celebrari non valeant; An possit Episcopus in Visitatione statuere, ut dicti redditus expen-*

a Sperell. decis.67. num 6. qui citat. Surd. Cavalc. Gened. Rip.
b Nicol M.S. Ep. verbo Chiesa num.4 & seq. c M S. cit. verbo fabrica num.58.
c Ex tom. 115. memorial. pag. 608. exist. in Archiu. Congr. Concil.

dantur, non in celebratione Missarum, sed in ipsius Cappellæ instaurationem, donec ad decentem, & necessarium ornatum redigatur, si id alia ratione fieri nequeat.

Die 23. Februarii 1606. Congregatio Concilii censuit, posse.

17. Auvertasi alle parole della Congregatione: *si id alia ratione fieri nequeat.* Prima di condescendere à far cessare dalla celebratione delle Messe, deve stare ben bene auvertito il Buon Vescovo, vegga prima diligentemente, severamente si verifichi quel: *si id alia ratione fieri nequeat:* cioè, se non vi è luogo da praticare gli altri mezzi: e sarebbono trà gli altri quelli, che fin'hora habbiamo rapportati di S.Carlo è; perche si tratta di privare, ancorche *ad tempus* i poveri defonti de' loro suffragii. E in ogni caso auvertirà il buon Vescovo, che non di tutto il numero delle Messe si sospenda la celebratione, mà di qualche parte, accioche del tutto le Anime de'defunti non restino prive di questi suffragii.

18. Se poi, concorrendovi le circostanze accennate da S.Carlo nel mentionato suo Sinodal decreto, quali sono coherenti alla dispositione del Concilio, si havesse da fare la demolitione, e profanatione delle Cappelle, e degli Altari, per trasferire i pesi ad altri Altari (qual demolitione certamente tal'hora è espedientissima, per non haversi à vedere in vece di Cappelle tante spelonche, e in vece d'Altari tante mangiatoje di Giumenti) s'auverta di osservare quanto per far decentemente queste demolitioni, e traslationi, habbiamo con S. Carlo riferito di sopra nel §. XVII. num. 8. Il nostro Buon Vescovo non sia facile alla profanatione degli Altari, delle Cappelle, e delle Chiese: mà auverta, che questo è l'ultimo rimedio, che deve praticarsi, ne'casi, che non hanno luogo i prementionati mezzi notati da S.Carlo.

19. Seguite, che sieno le demolitioni delle Cappelle, e degli Altari ad altre Chiese; se queste hauranno bisogno di riparatione dovrà contribuirvisi anche con l'entrate de' beneficii trasferiti, giusta la dichiaratione della Congregatione del Concilio del tenore seguente: *in Narnien. 24. Martii 1657.* [a] *Congregatio Concilii censuit, Rectores Beneficiorum, etiam in quacumque dignitate constitutos, & Palatinorum privilegiis gaudentes, teneri, post translationem suorum beneficiorum secutam, ad futuram instaurationem Ecclesiarum, ad quas beneficia fuerint translata.*

***Si accennano alcuni mezzi di fare acquistare alle Chiese le rendite, che non hanno per la fabrica, e per le supellettili sagre.* §. XIV.**

1. SI vedranno allo spesso le Chiese rovinose nelle fabriche, e bisognose di supellettili, ò per difetto di entrate, onde non si potrà prouvederci, overo perche l'entrate assegnate per la fabrica, e per le supellettili della Sagrestia, si convertano in altri usi. Quindi il Visitatore inquira diligentemente se la Sagrestia habbia entrate particolari assignate, e se ne faccia render conto; e trovando, che si convertono in altri usi, come è accaduto in alcune Chiese, che in vece di spenderle in supellettili, ne pagano l'Organista, e le Musiche, ò ne fanno altre spese; il proibisca rigorosamente, come illecito; poiche le volontà de' pii Testatori debbono puntualmente adempiersi; nè è lecito al Ve-

scovo

a Ex tom. 19. decr. pag 642. exist. in Archiu. Congr. Concil.

scovo di sua ordinaria autorità commutarle; se non in que' casi, che non si possono adempiere: *impedimentum iuris, vel facti*, cioè, che non è lecito di fare quello, che sarà stato prescritto dal Testatore, overo, si è lecito, non si può adempiere per qualche impedimento; ne' quali casi, giusta l'opinione comune de' Canonisti fondata nel *c. nos quidem de testam.* può il Vescovo commutarle, sicome la Cógregatione del Concilio più volte hà dichiarato: [a] *Congreg. Concil. censuit, Facultatem per ius commune Episcopis attributam commutandi ultimas voluntates, non esse sublatam à Sacro Concilio Tridentino in c. 4. sess. 25.* e secondo l'auvertenza della stessa Congregatione, la commutatione deve farsi in usi, che non si discostino dalla volontà del Testatore: *Soran. 25.* [b] *Iunii 1620. Congregatio Concilii censuit, si pecuniæ in usus à Testatore destinatos, verè converti non possint: licere Episcopo unà cum duobus de Capitulo, qui rerum usu peritiores sint, per ipsum diligendis eas erogare in alium pium usum, qui testatoris intentioni proximior sit, & pro loco, & tempore utilior.*

2. Procede però questa dottrina quando la volontà del Testatore non havesse havuto mai il suo effetto: che se havesse havuto effetto, e poi sopraggiungesse qualche impedimento, per lo quale non si può adempiere, in tal caso, per commutarla vi si richiede autorità Apostolica: *Quia dispositio Textus in cap. Nos quidem de testam.* (sono parole d'un Voto del celebratissimo Prelato Carlo de' Vecchi Arcivescovo d'Atene, Segretario della Congregatione del Concilio, [c] à cui hebbi io sorte di servire per Ajutante di studio per lo spatio di dieci anni) *videtur habere locum ante executionem voluntatis Testatoris tantùm, nempè quando usque ab initio illa executioni demandari non potuit: secus verò quando ab initio voluntas Testatoris adimpleri potuit, & de facto adimpleta fuit, sed tractu temporis supervenit impedimentum, propter quod adimplementum continuari non potest; in hoc enim casu recurrendum ad sedem Apostolicam, cui circa defunctorum voluntates suprema potestas competit. Clementina Quia contigit de relig. domib. Quam distinctionem tenet Imola in l. 1. ff. de condit. instit. Sarmient. lib. 1. selectar. cap. 24.* Onde fuori de' sudetti casi, e termini degli accennati impedimenti, non si può commutare dal Vescovo, nè pure in opere migliori. Deve pertanto invigilare, che le volontà de' pii Testatori pienamente, e santamente si osservino, non solamente per quello, che riguarda la materia della Sagrestia, che hora trattiamo, mà per qualsivoglia altra, che possa occorrere al Buon Vescovo in Visita, e fuori di Visita. Quanto poi alla penuria, ch'è troppo frequente dell'entrate delle Sagrestie.

3. Primo. È consigliato il Buon Vescovo à fare Statuto col consenso del Capitolo di quella Chiesa, dove è la penuria sudetta: che una portione dell'entrate del primo anno di ciascuno Beneficiato, particolarmente di Degnità, e di Canonico si spenda in supellettili sagre, sicome in molte Chiese vi sono tali statuti, ò consuetudini, che laudabilmente s'osservano. Il fare questi Statuti piace alla Sede Apostolica, che anche hà approvato, che vi si comprendano le rendite del Vescovato, sicome si vede dal seguente Decreto: [d] *Segobricen: Ianuarii 1590. An*

a Ex tom. 155. memorial. pag. 557 exist. in Archiu. Congr. Concil.
b Ex tom. 155. memorial. pag. 546. exist. in Archiu. Congr. Conc.
c Ex M. S. [illegible] exist. d Ex tom 6. decret. pag. 91. exist. in Arch. Congr. Concil.

constitutio quædam facta per Episcopum, & Capitulum post Concilium Tridentinum de solvendo certam pecuniæ quantitatem, ratione novæ possessionis Episcopatus, Canonicatuum, & Dignitatum, distribuendam in fabricam, & salaria Notarii, Convocatoris, Campanarii, & aliorum Ministrorum Ecclesiæ, quibus iam alia sint certa constituta salaria, sit valida, nec ne.

Sanctissimus D. N. ex sententia Congregationis respondit, hujusmodi Constitutionem servandam, nihil tamen ex ea pecunia Notariis, Cursoribus, & Campanariis, aliisve Ecclesiæ Ministris attribuendum; sed integram summam in usum fabricæ convertendam, libenter solvendam, tam à Capitularibus, quàm ab Episcopo: quippè cum sperari possit, officium ecclesiasticum, & dignitatem, quæ ab hujusmodi largitione in ædificium, ornatumve Ecclesiæ facta sint, exordium ad misticam quoque Ecclesiæ ædificationem feliciter in Domino processuram.

Auverta però il Vescovo, che la detta portione non deve eccedere la metà delle rendite del beneficio, sicome dispone in tal materia, la Bolla del Beato Pio V. e ne fù scritto al Vescovo di Nusco dalla detta Congregatione del Concilio a' 10. di Maggio 1607.[a] *Duodecim ducatos in pium Ecclesiæ reparationis opus à Canonicis, antequàm Canonicatuum possessionem adipiscantur, ita demum esse in futurum persolvendos, si medietatem fructuum unius anni non excedunt, iuxta Constitutionem s. m. Pii V. incipientem: Durum nimis.*

4. Nè potrebbe ostare la dichiaratione *in Neapolitana* 29. *Septebris* 1594. della medesima Congregatione del Concilio, la quale scrisse all'Arcivescovo: Che non era lecito esiggere da' nuovi Canonici della celebratissima Metropolitana di Napoli dodici docati nel loro ingresso, ancorche si dovessero impiegare in uso, e negli ornamenti della Sagrestia, sicome s'hà dalle lettere scritte all'Arcivescovo di quel tempo, del seguente tenore.

Expositum fuit S. Congregationi Illustrissimorum Cardinalium Concilii Tridentini interpretum,[b] *Canonicos, & Capitulum istius Ecclesiæ, ex eorum statuto, solitos fuisse in ingressu suorum Canonicatuum, solvere duodecim ducatos, qui quidem ante Concilii publicationem, initio convertebantur in usum, & ornamenta Sacristiæ, & deinde in distributiones quotidianas. Post verò eiusdem Concilii publicationem iterum in usum, & ornamenta Sacristiæ conversi fuere. Et cum ab ipsis PP. quæsitum fuisset, an hodie liceret pecuniam hanc exigere, censuerunt minimè licere. Quam sententiam Amplitudini Tuæ notam esse volumus, ut, eam omnino observari, curet.*

5. Non dovrebbe, come dicevamo, ostare questa dichiaratione in *Neapolitana*, perche l'Arcivescovo di Napoli, egli, ò sia per consuetudine, ò per altro legittimo titolo è tenuto della sua mensa somministrare, ogni mese, cinquanta ducati in servitio della Sagrestia della sua Chiesa Metropolitana. Onde non fù stimata cosa giusta dalla Congregatione, che per isgravare l'Arcivescovo di questo peso, se ne gravassero i Canonici. L'Arcivescovo presente, l' Eminentissimo Signor Cardinal Caracciolo, più volte da noi mentionato, e da mentionarsi nella nostra Opera, non solamente hà somministrato, e somministra, ogni mese,

a Ex tom. 3. litt. SS Limin. pag 85. exist. in d. Arch.
b Ex tom. 3. litt. post pag. 211. existen. in Arch. Congr. Conc.

se, i sudetti ducati cinquanta par gli usi della Sagrestia Napolitana, mà hà talmente sopravanzato, e dilatato, e dilata vie più i termini, e le fimbrie della sua piissima generosità, (accēno cose, che sono publiche, e si veggono da tutti) sicome il testificano, e testificheranno anche a'posteri particolarmente, le pareti dello stesso Tempio con vaghissima stuccatura abbellite, e con sagre dipinture di famoso pennello, e con apparati di damasco carichi d'oro, renduti più venerabili, e più pretiose. Il testificherà altresì la varietà, e multiplicità delle sagre, e pretiosissime supellettili, Pianete, Tunicelle, e Piviali, e altre, di tela d'oro, con cui i suoi Venerabili Canonici, nelle Cappelle più celebri dell'anno, con divota pompa adornati compariscono; indelebile nè sarà la divota, e grata ricordanza per la gran copia d'argento suso, e profuso in Istatue, in Vasi, in Croci, e in Candelieri di smisurata grandezza, e in altri ornamenti, con cui alla Regale, questo Eminentissimo Arcivescovo hà ornata, e arricchita la Basilica Napolitana con ispesa, che fin'hora eccede la somma di cinquanta migliaja di scudi. Hò stimato farne quì grata ricordanza, per havere il mio fine, che è di somministrare esempio, e porgere stimolo à chi prouveduto opulentemente, ò mediocremente di rendite di Chiese, volesse essere avaro con Dio, non movendosi à compassione de' Tempii materiali, e de'Tempii vivi di S. D. M. che tal hora si veggono in miserabili stato ridotti, e con pochi soldi, il Beneficiato, massime Vescouo, potrebbe, e dourebbe soccorrere à tali miserie, e nol fà.

6. Secondo. Potrebbe anche impetrarsi speciale indulto dalla Sede Apostolica,[a] di poter il Vescovo applicare qualche portione delle multe pecuniarie à prouvedere la Sagrestia di supellettili, sicome fù conceduto per lettere della Congregatione de'Vescovi, e Regolari in *Carinolen.* 8. *Ianuar.* 1641. e la Congregatione del Concilio spesso suole concedere simili indulti, con prefissione di tempo.

7. Terzo. Sopratutto rifletta il Buon Vescovo, che egli è tenuto ad impiegare (come più diffusamente ne trattiamo nell'Opuscolo particolare delle rendite ecclesiastiche in quali usi si debbono impiegare) le sue rendite nella propria sostentatione, in servigio delle Chiese, e in sollievo de'poveri. Onde, mancando ogni altro mezzo, egli non deve per alcun modo mancare, per quanto si estendono le sue forze, prouvedere, che non si veggano nelle Chiese, e negli Altari della sua Diocesi, i mentionati Inconvenienti, e indecenze.

8. Deve per tanto di propria borsa (dissi male) della borsa della Chiesa, (essendo solamente il Vescovo amministratore, e dispensatore dall'entrante ecclesiastiche, se vuol credere alle ragioni, all'autorità de'Concilii, e di Canoni, e di gravissimi Dottori, e agli esempi di buoni, e Santi Vescovi) prouvedere in difetto degli preaccennati mezzi, delle necessarie supellettili le Chiese, e gli Altari. Questa dottrina ben l'intendeva, e praticava l'ottimo Arcivescovo di Capua, quel gran servo di Dio, Cardinal Bellarmino, del quale (sicome hò notato di sopra) narra la sua vita:[b] *Soccorreva i Popoli con pronte limosine, e à sue spese molte Chiese di Calici, e di altri vasi sagri, e supellettili decenti, de' quali si trovavano sprouviste*

a Nicol. M. S. Epi. verb. Sacrista nu. 7.
b Par. 1. §. 1. huius Opusc. nu. 12.

viste del tutto, ò le havevano poco decenti per gli sagri ministerii, egli prouvedeva. Quindi horribil cosa sarebbe, che un Vescovo havesse in casa sua, larga copia di linteami, di tapezzarie, e vasi d'oro, e d'argento, e poi s'havessero à vedere le Chiese, e i suoi Altari così poveri, e così miserabili, ch'è forza, che i sagrosanti misteri in supellettili, e in vasi vili, e sordidi si esercitino, e che havessero bisogno anche di quella sorte di sagre supellettili, à cui si può prouvedere con poca spesa, e il Vescovo, ne pure pochi soldi vi vuol contribuire di quelle rendite, che ad usi forse illeciti, e di cui strettissimo conto haurà da rendere al gran Padre di famiglia Christo, che con la stadera del Santuario nel dì tremendo del giudicio pesarà l'entrata delle Chiese, che sono sangue di poveri: per vedere se in usi illeciti furono impiegate: nel qual caso non fedele, mà infedele dispensatore di ciò, che gli fù fidato da Dio nelle mani, chiamare si potrebbe questa sorte di Vescovi.

Della Consagratione delle Chiese, e degli Altari, e delle Benedittioni delle sagre Immagini, e delle Campane. §. XV.

1. PEr espresso comandamento di Dio, Moisè fabbricò il Tabernacolo, e lo consagrò, e anche consagrò la Mensa, l' Altare, i Vasi, e le supellettili per lo culto Divino. Questa consagratione non solamente fù fatta da Moisè con le preci, ma ancora con l'untione dell'olio santo. Di questo, e di altri esempii dell'antica legge, il Pontefice Felice IV. si servì quando scrisse à tutti i Vescovi quella memorabile Epistola, frà sagri Canoni registrata, e che anche da S. Chiesa se ne recita ogni anno nell'Officio della dedicatione de' sagri Tempii, per istimolare i Vescovi alla consegratione delle Chiese, degli Altari, de' Vasi, e di altre cose, che sono necessarie per lo culto Divino. [a] *Si enim Iudæi, qui umbræ legis deservi ebant, hæc faciebant, multò magis Nos, quibus veritas patefacta est, & gratia per Iesum Christum data est, Templa Domino ædificare, &, prout melius possumus ornare, eaque divinis precibus, & sanctis unctionibus suis, cum Altaribus, & vasis, vestibus quoque, & reliquis ad Divinum cultum explendum, utensilibus devotè, & solemniter facere.*

2. Le mistiche significationi, il frutto, e i mirabili effetti delle Consagrationi delle Chiese, e degli Altari furono descritte dalla penna angelica di Tomaso santo: [b] *Consecratio Altaris repræsentat sanctitatem Christi, consecratio verò Domus sanctitatem totius Ecclesiæ. Ecclesia & Altare consecrantur, quia ex consecratione adipiscuntur quandam spiritualem virtutem, per quam apta dicuntur Divino cultui, ut scilicet homines devotionem quandam exinde percipiant, ut sint paratiores ad divina:* I fedeli all'hora più vi si affettionano, quando loro sono spiegati i grandi misterii di queste consagrationi. S. Carlo con ragione auvertì i suoi Vescovi soffraganei [c], che quando facevano consagrationi di Chiese, e di Altari, ò benedicevano campane, non mancassero di spiegare al Popolo la forza, la virtù della misteriosissima consagratione, che pienamente viene significata da Chiesa Santa co'digiuni, [d] che hà prescritto, debbano precedere alla consagratione della Chiesa.

a cap. Tabernaculum enim dist. 1. b S. Thom. 3. p. q. 83. art. 3. per tot.
c Concil. prov. 1. decr. VII. d Pontific. Rom de consecr. & dedicat. &c.

sa, e con le preci, e sacre cerimonie, che in quella concorrono: *Inde est*, soggiunge l'Angelico Dottore, *quod Ecclesia, & Altare ante consecrationem emundantur, & exorcizantur, ut exinde virtus inimici pellatur*; e Santa Chiesa auverte i Fedeli: *Terribilis est locus iste*; e gli invita à venerare i Tempii consegrati, porgendo preci per lo Popolo: *Ut quis quis hoc Templum, beneficia petiturus ingreditur, cuncta se impetrasse, laetetur*.

3. Non si soddisfa per tanto il Buon Vescovo di haver visitato le Chiese, e gli Altari, i Vasi sagri, e le Campane, e di haver decretato ciò, che riguarda il loro materiale splendore, e decoro, se poi non rende ad esse il più vero pregio, rendendole pretiose, e compartendole respettivamente le sagre untioni, e benedittioni, con l'osservanza di que' sagrosanti Riti, che in ciò maravigliosamente sono stati prescritti dall'Apostoliche ordinationi. Quel Prelato mio Signore, e Maestro, di cui altre volte hò fatto mentione nella citata Epistola, la quale è stata una grã guida alla mia penna, nella materia particolarmente del presente Opuscolo, così mi auverte. [Parlerei delle consegrationi, e benedittioni, le prime delle Chiese, e degli Altari: le seconde delle Campane, e delle Imagini: gia tutto quasi ito in disuso, e pure euvi Canone, che il Vescovo debba *post annum erecta Ecclesia* dedicarla. Gli Altari portatili sono abusi, ò permissione nelle Chiese, perche debbono quelle havere consegrati gli altari fissi, servendo gli Altari portatili, *secundum suam institutionem*, per que' soli, che per privilegio hanno l'uso degli Altari portatili. V. S. faccia in ciò aguzza la sua penna. S. Carlo trecento Chiese consagrò.]

4. In esecutione di questo grave Auvertimento, vorrei certamente, che la mia penna havesse quella virtù, che non hà, di spiegare l'importanza delle sagre Consagrationi, e benedittioni, per imprimerla nel cuore degl'Illustrissimi Prelati, cui tocca di farle; ma lascierò, che vi supplisca la pietà del mio Buon Vescovo, con ispecchiarsi particolarmente in S. Carlo benedetto, che trecento volte, come il detto Prelato auverte, fece l'operosissima funtione della consagratione della Chiesa. Piaccia à Dio, che non si habbiano à trovare Vescovi, che ne pure una sola, ò almeno molte poche ne consagrino. Quello che deve rendere più ferventi i tiepidi Consagratori, si è ciò, che riferisce lo Scrittore della vita di S. Carlo, il quale, doppo haver mentionato le trecento Chiese consagrate dal Santo Cardinale, soggiunge: [a] *e fù notato come in diecidotto giorni ne consagrò quattordici, spendendo otto hore continue in ciascuna di quelle funtioni: oltre le vigilie della notte precedente, & il digiuno di pane, & acqua del giorno avanti*.

5. Non dourà ritirare da fare queste sagre funtioni il non sapersi accertatamente, se le Chiese sieno state consagrate, ò nò: perche il mentionato Papa Felice toglie a'Vescovi ogni dubbio coll'Epistola, che ne scrisse a'Vescovi del seguẽte tenore: [b] *De Ecclesiarum consecratione quoties dubitatur, & nec certa scriptura, nec certi testes existunt, à quibus consecratio sciatur, absque ulla dubitatione scitote, eas esse consecrandas: nec talis trepidatio facit iterationem: quoniam non monstratur esse iteratum, quod nescitur factum.*

Non

a Giussan. in Vita S. Carol. lib. 8. c. 10.
b Cap. solemnitates de consecr. dist. 1.

6. Non tralascerà però il Buon Vescovo le diligenze, [a] che nelle registrate Instruttioni Orsine furono ingionte, per sapere, se le Chiese, e gli Altari sieno stati consagrati, e le Campane benedette: accioche possa, ne' casi della negativa, consagrarle, e benedirle, senza riguardo alle fatiche, e a' pesi; essendo questi proprii dell'Officio del Buon Vescovo.

Della Dottrina Christiona. §. XVI.

1. LA Visita del mio Buon Vescovo tutta raggirar sempre si deve, come in due poli, in due cose, come il Pontificale Romano nella spesso da Noi mentionata Instruttione gli prescrive: [b] *Ut videat, & sciat, qualiter Ecclesia SPIRITUALITER, ET TEMPORALITER gubernetur*; In dichiaratione di queste due parole *spiritualiter, & temparaliter*: noi fin'hora nel presente Opuscolo habbiamo scritto, e proseguiremo à scrivere, anzi se ne potrebbono comporre copiosissimi volumi.

2. Quanto al vedere: *qualiter Ecclesia spiritualiter gubernetur*: deve il mio Buon Vescovo con ispecialissima auvedutezza dare d'occhio alla Dottrina Christiana, in quella simiglianza, che havendosi à visitare un Palazzo, il perito Architetto mira subito alle di lui fondamenta; che se queste non istanno ben locate, pericola tutto l'edificio. Quindi meritamente il Sagro Concilio Tridentino col lume dello Spirito Santo in publicare l'Instruttioni di una buona Visita, intuona con precettive parole à tutt'i Visitatori: [c] *Visitationum præcipuus sit scopus, sanam, orthodoxamque doctrinam, expulsis hæresibus, inducere*; e per lo zelo speciale, che si hebbe in quel sagrosanto Concilio, [d] si fece decreto, che fosse pensiero de' Vescovi, che almeno in tutte le Domeniche, e in altri giorni festivi, i Rudimenti della nostra santa Fede s'insegnassero nelle Parrocchie. E, accioche sì importanti Decreti sempre s'osservino, hà sempre mai la Sede Apostolica con paterna sollecitudine stimolato, e stimola i Vescovi ad invigilare sopra l'insegnamento della Dottrina Christiana, nelle loro Chiese. Dell'anno 1621. d'ordine espresso del Romano Pontefice, emanarono dalla Congregatione del Concilio le infrascritte lettere encicliche, con le quali i Vescovi tutti furono per le viscere del Signore pregati, e ammoniti à soddisfare in ciò al loro strettissimo debito. Le lettere, che il mio Buon Vescovo deve figurarsi di essergli hora state scritte, sono del tenor seguente.

3. *Per illustris, & Reverendiss. D. uti Frater*;

Catholicæ Fidei rudimenta, [e] *& si scire omnes teneantur, quot quot rationi sunt compotes; plerique tamen agrestium, & rudium iacent in tenebris, socordia, & negligentia Pastorum: quandoquidem suprema hæc salutis dogmata, vel ignorantur prorsus, vel latina tantum lingua, quam non tenent, edicerunt; ut crebris piorum Sacerdotum delationibus acceperunt IllustrissimiPP. Concil. Triden. Sanctiss. Domini nostri auctoritate Interpretes. Cum tamen iustus ex Fide vivat, & credere omnia implicitè lon-*

a Vid. sup. Instruct. Orsin c.XII. in earum conclus.
b Pontif. Rom. de ord. Visitan. Par.
c Concil. Trid. c. 3. sess. 24. refor.
d cap. 4. sess. 24. reform.
a Ex Tom. 81. memorial. pag. 400. exist. in Arch. Congr. Concil.

longè diminuta sit Fidei, iusque custodiri vix possit, nisi cognitum, (quis enim non aberrat à lege, si legem non caleat? aut certè quis rudem hanc ignorantiam secernat à desidia, & contemptu?) quandoquidem PP. dilucidè, & apertè dogmata scribi super lapides, idest simplicium cordibus infingi, ac parvulis panem frangi summopere exoptantes, Amplitudinem Tuam, sicut, & cæteros Italiæ Episcopos, per Iesu Christi viscera, obstentantur, ut sui muneris, ac pastoralis sollicitudinis memor, cœcam hanc caliginem mentibus effusam, & longè, latèque diffusam, & prò viribus discutiat. Proindè Sacrosanctæ Synodi Decretum de Pueris edocendis, in singulis Parochiis ità observari præcipiat, ut singuli Symbolum saltem Apostolorum, atque Orationem Dominicam, itidemquè Decalogi præcepta, materno idiomate doceantur; iubeatque Parochialium Ecclesiarum Rectoribus, ut, inter Missarum solemnia, & Verbi Dei Prædicatoribus, ut inter concionandum, diebus festis annuncient Populo, ac sæpius contestentur, eos, qui hæc non tenent, debere ex præcepto ad Ecclesias, ubi hæc peraguntur tamdiù convenire, quamdiu illa addiscant; Ac propterea serio Confessoribus iniungat, ut ignaros Pœnitentes, de his interroget, ac terminum eisdem præfigant, intra quem ostendant, se so Rudimenta Fidei vulgari sermone apprehendisse; alioquin Sacerdotes, ut quemque desidem, ac torpentem repererint, Sacramentalem absolutionem, sua prudentia, ac moderatione, suspendant. Et summatim Amplitudo Tua omnem operam, studium, ac diligentiam adhibeat, ut sacra hæc salutis mysteria tandem ab omnibus, ut cuiusque fert ingenium, intelligantur. Ità igitur, ne Ovium sibi creditarum sanguinem de suis manibus requirat Deus, suo zelo, ac vigilantia efficiet Amplitudo Tua, harumque litterarum exemplum ad singulos suæ Provinciæ Suffraganeos Episcopos, ut id ipsum observent, perferendum curabit: & diu valebit in Domino, à quo cuncta ei prospera, & salutaria cupimus. Romæ 19. Januar. 1619.

4 Anche il nostro Santissimo Regnante Pontefice INNOCENTIO XI. hà havuto, e hà talmente à cuore, che non si trascuri per lo Mondo Christiano l'insegnamento della Dottrina di Christo, che allo spesso con l'oracolo della sua viva voce ne auverte i Vescovi, in occasione, che gli si prostano avanti al suo adorato cospetto; e di questo suo Apostolico zelo ne hà fatto in diverse maniere spargere, per istimolo de' Vescovi, e di Parochi, e di altri, a'quali appartiene insegnare la Dottrina Christiana, le opportune notitie. Quindi, con le benedittione del Signore, à giorni nostri in Roma, che dà la norma, e con esempi, e co'precetti à tutte le Chiese del mondo, habbiamo veduti de'Cardinali stessi, quegli che sono potentissimi Luminari valevoli in ispecial maniera, co'loro esempj à santificare le Chiese impiegarsi, per se stessi, in questo Divinissimo ministerio d'insegnare a'fanciulli i rudimenti della santa Fede. Fra gli altri, i gran Cardinali della S.R.C. Barbarigo, Vescovo di Padova, e Orsino Arcivescovo di Siponto, e Vescovato di Cesena, in tempi di grandi calori nell'hore più fervidi del giorno, si sono eglino veduti, con raro esempio portarsi, non meno alle celebri Basiliche di quella gran Città, mà alle Chiese Parrocchiali ad insegnarvi per se stessi, a'fanciulli la Dottrina Christiana.

5. In Napoli, con la benedittione del Signore, à questo sacrosanto ministerio d'insegnare la Dottrina Christiana, vi si attende con tanto spirito, e con tanto zelo, che cava lagrime di tenerezza à chiunque vede, particolarmente ne' giorni

festi-

festiui, sparsa questa gran Città, di turbe di figliuoli, che ad ogni contrada se ne incontrano, condotte à somiglianza di Gregge, sotto l'insegna della santa Croce, ogni Greggia da più Pastorelli, che sono particolarmente i buoni Cherici, Suddiaconi, e Diaconi, i quali, per acquistar merito, e prouvedersi, frà gli altri, del Requisito del servigio in *Divinis*, à fine di meritare di esser promossi agli ordini superiori, s'impiegano in questo Diuino esercitio. Oh che bella vista, che fanno, mentre à simiglianza di Pastori, che, radunate le loro Gregge, le cōducono a'pascoli, e alle mandre, radunano questi buoni Pastorelli i figliuoli per la Città, e gli conducono alle Parrocchie, e ad altre Chiese, e quivi coadiuvando i Parrochi, pascolano i figliuoli stessi col sagro pane della Dottrina Christiana, che loro frangano: mercè al zelo del nostro Eminentissimo Pastore Cardinal Caracciolo, il quale, frà l'altre cose, che col fondamento de'Sagri Canoni, Concili, ed esempi di Santi Prelati, hà prescritto nella sua INSTRUTTIONE PER GLI ORDINANDI della quale appresso si farà piena mentione, richiede, che debbono haver questo d'hauer aiutato frequentemente ad insegnare la Dottrina christiana: non potendo niun Ecclesiastico sdegnarsi di fare quello, che à giorni nostri, (per tralasciarne infiniti esempi) il fanno i Prelati Porporati di quella sorte, che sopra habbiamo mentionati, anzi lo fece Christo stesso, Prencipe de' Prelati, che dicea: *Sinite parvulos ad me venire.*

6. E quando mai vi fusse (il che non deve credersi) chi si sdegnasse, ò ricusasse di portarsi alle Parrocchie, ò sia perche quaste sono povere, ò perche non vi sieno queste usanze, ò per altro pretesto (non potrebbono essere questi se non consigli, e suggestioni diaboliche) certamente costui darebbe segno di haver poco, anzi niente di spirito ecclesiastico, e poco imitore dell'humiltà di Christo, che quantunque Rè del Cielo, e della Terra si elegge per Regia una stalla, e che non si sdegna di dimorare dentro quelle povere Chiese, costui abborrisse, ò fosse tolerato di non faruisi vedere, come che con andare in quei luoghi, dove non si sdegna essere il grande Iddio, corteggiato da schiere di spiriti celesti: chi è un puzzolente vermicciuolo della terra, stima di porci di riputatione con entrarci, e con esercitarci que'ministeri, che esercitò Christo stesso: e perciò dourebbe da chiunque hà scintilla di zelo della Casa di Dio, non solamente non essere ammesso à trattare i sagrosanti Misterii nella Chiesa, ma dourebbe da braccio armato di flagelli evangelici essere espulso fuori di Chiesa, ne permetterglisi ne pur l'accesso agli altri stessi delle Chiese, non che a'sagri Altari; essendo canonica conclusione incontrovertibile: che nessuno deve essere ordinato, se non è utile, ò necessario alla Chiesa, ancorche fosse spinto da fervore di devotione, à pigliare i sagri ordini; sicome pienamente l'habbiamo mostrato, e provato con Decreti Apostolici del nostro Opuscolo della *Sagra Ordinatione*; Una copia di questo havendo io trasmesso al prefato gran Cardinal Barbarigo, Idea de' Prelati; egli di propria mano si degnò di rispondermi così: *Mi rallegro grandemente delle sue fatiche necessarie, dirò, in questi tempi, in cui le Ordinationi sono tenute per cose dovute alle persone, e non alla Chiesa.* Voglio dire, che quando si conosce che qualche uno sdegna nelle Chiese Parrocchiali, ò in altre adempiere per servigio della Chiesa, gli ecclesiastici ministeri, non deve certamente esser ordinato,

to, mentre la Chiesa non hà bisogno di chi in servigio di essa ripugna d'impiegarsi.

7. Pertanto il Buon Vescovo, invigorito dalle leggi sopra mentionate, e dagli esempi così efficaci, che habbiamo addotti, in tempo di Visita, e senza distintione di tempi, procuri in promovere la Dottrina Christiana, adempiere, e ordinare, fra le altre, che pareranno al suo industrioso zelo, le cose infrascritte.

8. Inquira diligentemente, se nelle sue Chiese, massimamente Parrocchiali, ò in altri luoghi, à ciò destinati vi s'insegni la Dottrina Christiana. Legga le risposte, che i già deputati Scrutatori hauranno date al Quesito 6. del §. XI. della I. Parte del presente Opuscolo; per poter in caso di negligenza di chi è tenuto ad insegnare la Dottrina Christiana, e non l'insegna, indurvelo, astringervelo, e con l'esortationi, e col mezzo di convenienti pene.

9. Ubbidisca il Buon Vescovo alle esortationi, anzi al precetto fatto dal B. Pio V. nella sua Bolla a'Vescovi, e a'loro Vicarii, overo Officiali Generali: *Ut hoc opus sanctissimum*, (sono parole del B. Papa, che parla della Dottrina Christiana) *, toto pectore amplectentes, aliquas Ecclesias in suis Civitatibus, & Diœcesibus respectivè, seu loca honesta, in quibus infantes, & pueri ad audiendam Doctrinam Christianam convenire possint, deputent, & Viros, ad id idoneos vita, & moribus approbatos, qui diebus, saltem Dominicis infantes, & pueros, ac alias personas divinæ legis expertes, in articulis Fidei, & præceptis Sanctæ Matris Ecclesiæ, instruant, confirment, eligant, atque tot Societates, seù Confraternitates, quot ad hoc tàm sanctissimum opus exercendum, eis opportunæ videbuntur, inibi auctoritate nostra erigant, & instituant.*

10. Accioche ognuno che s'impiegherà in questo Divin ministerio, maggiormente possa infervorarvisi; non lasci il Buon Vescouo di far noti à chiunque si ascriverà alle mentionate Confraternità, e Compagnie della Dottrina Christiana, tanto per insegnarla, quanto per esserne insegnato, gli Spirituali tesori dell'Indulgenze, che l'istesso B. Pontefice nella mentionata Bolla largamente concede.

11. Eseguisca onninamente quanto nelle letteree della Sagra Congregatione del Concilio sopra al numero 3. del presente §. registrate si auverte a'Vescovi: che invigilino, accioche i Parrochi, i Predicatori, e i Confessori adempiano respettivamente ciò, che nelle medesime lettere si prescrive per parte loro.

12. Si studj con particolar premura di porre in pratica l'ordine della Congregatione de'Vescovi, e Regolari riferito dal Nicolio con queste parole: [b] *Si ordina, che in esecutione del Decreto della Visita Apostolica, il Canonico, che haurà da dir la messa letta le feste, e le Domeniche, qual serve per la messa Parrocchiale, debba in quella, al luogo suo, insegnare recitando, conforme al solito, li capi principali della Dottrina Crristiana al Popolo in lingua volgare, cioè l'Oratione Domenicale, la Salutatione Angelica, il Simbolo, i dieci Precetti del Decalogo, con quelli della Chiesa, e che dop-*

a Bulla B. Pii V. ex debito an. 1571.
b Nicol. M. S. Epi. verbo Dottrina nu. V.

doppo il mangiare avanti il Vespro colui, che attualmente esercitarà la cura dell'Anime, nella Chiesa debba assistere all'esercitio d'insegnare tutti li capi della Dottrina Christiana, con operare, che vi siano molti Operarii, e Coadiutori dell'Opera con la maggior frequenza del Popolo, massime de' figliuoli, che sia possibile 1600. *Lesina* 11. *Januarii* 2. E fondato quest'Ordine della Congregatione de'Vescovi, e Regolari in un Decreto precettivo Provinciale di San Carlo, il quale così prescrisse: [a] *Quò facilius porro perniciosæ hujus ignorationis incommodo occurratur, neque aliqua Fideles excusatione, suam negligentiam prætexant, illud eisdem animarum Curatoribus mandamus, ut die festo, vel intra missarum solemnia, vel in Vesperis, aut paulò ante, si frequentior tunc Fidelium multitudo præsens in Ecclesia aderit, clara voce, ac disertis, distinctisque verbis, quæ ab omnibus exaudiantur, modò unum, modò alterum, aliquando plura ex iis præcipuis Doctrinæ Christianæ capitibus, prout opportunius sibi videbitur, recitent, simulquè universos, qui aderunt, hortentur, ut eadem verba, quibus ipsi præhibunt, illi simul referant. Et verò quò populus Doctrinæ Christianæ præceptis, atque institutis in dies, instructior fiat, iidem Parochi, illo tempore, nunc unam, nunc alteram eorundem quatuor illius Doctrinæ capitum partem, studiosè explicent.* Questo avvertimento è assai importante, e sarà assai utile à praticarsi, non solamente nelle Chiese di Ville, mà anche nelle Chiese di ogni altro luogo; perche ritrovandosi allo spesso molti, e molti avvanzati nell'età, che non sanno gli Articoli della nostra Santa Fede, e i precetti della Santa Madre Chiesa, e hanno rossore di accomunarsi co' figliuoli per andare ad udire con essi, quando si spiega, la Dottrina, ne'luoghi à ciò destinati; cesserà loro il rossore quando unitamente in Chiesa, nella Messa l'udiranno ad alta voce spiegare, ed essi risponderanno unitamente con gli altri: non distinguendosi nel Popolo chi habbia bisogno di tal'insegnamento; e senza che alcuno se ne avvegga, anche gli avvanzati nell'età, ignoranti, se ne troveranno istruiti.

13. Si procuri, che non solamente i Parrochi, come si è detto, e altri, che per l'officio loro sono obligati, mà anche Cherici specialmente quegli, che hanno da essere promossi ad Ordini superiori, e i Sacerdoti ancora col predetto esempio Napolitano, ogn'uno nella sua Parrocchia, ò in altra Chiesa dentro i limiti di essa, s'impieghi in questo santo esercitio d'insegnare la Dottrina Christiana, coadiuvando il Parroco, havendone similmente San Carlo nel Concil.IV. Provinciale publicato questo Decreto: [b] *Sacerdotes, & Clerici inferiores, Dominicis, festisque diebus, qua hora in Choro Divinis Officiis concelebrandis adstricti non sunt, Parochum, intra cujus Parochiæ fines habitant, in Doctrinæ Christianæ scholis adjuvent; In urbe ad præscriptum eorum, quibus id curæ ab Episcopo datum erit; In Diœcesi autem Vicariorum Foraneorum.* E lo stesso San Carlo in una Instruttione data a'Vicarii Foranei, così loro dice: [c] *In tutte le Parrocchie s'attenda dal Rettore, overo Curato, ad insegnare la Dottrina Christiana i giorni di festa; e per questo effetto s'instituisca la solita scuola, & astringete tutti i Sacerdoti, e Chierici della Parrocchia con le pene, che pareranno à voi, ad ajutar il loro Curato in questo officio, quando da lui saranno ricercati.* E lo stesso Santo arrivò à porre pene pecuniarie contra di chiun-

a Concil Mediol. Prou. V. b Concil. Prou. IV. Mediol. Decr. V.
c S. Carolus Instruct. var. Act. Eccl. Mediol. pag. 795.

chiunque, ò sia Clerico, ò Sacerdote Paroco, e non Paroco, Beneficiato, ò non Beneficiato, che fossero stati negligenti: a *Quicunque Sacerdos, aut Beneficium obtinens, Parochum non adiuverit, mulctetur duobus nummis realibus; Alius autem Clericus arbitrio Vicarii Foranei, vel Visitatoris*. Con più rigorosa pena dourebbe procedersi contra de' Patrochi, ò di altri Curatori d'Anime, se non adempiano in ciò le loro parti, per esservi eglino astretti con più forte vincolo d'obligatione.

14. Si deve ricordare à Maestri di scuola l'obligo, che hanno d'insegnare anche essi a' loro Scolari la Dottrina Christiana in virtù del Concilio Lateranense, di cui altrove facciamo special mentione, per maggiore stimolo de'medesimi Maestri di scuola, accioche in cosa tanto grave, non trascurino di sodisfare al loro debito.

15. Non basterà, che il Buon Vescovo erigga Confraternità, Compagnie, e Scuole di Dottrina Christiana, con le loro Regole, e Instruttioni, che onninamente egli deve dare; e non basterà, che ne publichi ordini ne'Sinodi, e ne faccia Editti particolari, se poi con le frequenti visite non procurerà di promoverne l'osservanza. Quindi debbono deputarsi i Prefetti, ò Visitatori, il cui obbligo sia d'invigilare frequentissimamente con ispecialissima avvedutezza, che un' opera così santa, sopra tutte le altre cose, che il Buon Vescovo ordinerà, non si trascuri; dovendo egli havere indelibil memoria dell'avvertimento, che il Vicario di Christo nelle registrate lettere gli dà: che invigili à fare insegnare la Dottrina Christiana: *Ità igitur; ne Ovium, sibi creditarum sanguinem de suis manibus requirat Deus, suo zelo, & vigilantia efficiet*. Così speriamo, che farà il Buon Vescovo, accioche non habbia à ritrovarsi nel dì del giudicio à quell'horribile spettacolo, da noi accennato nel principio del presente Opuscolo per tutto il §. III.

Dell' Amministratione de' Santi Sagramenti. §. XVII.

1. LA riferita Instruttione Pontificale richiede dal Vescovo visitante: b *Ut sciat, & videat, qualiter Ecclesiastica Sacramenta administrentur*. Per saperlo, legga il Buon Vescovo le risposte, che hauranno date i già diputati Scrutatori a' Quesiti fatti loro sù questa materia, e che haurà rapportate nel libro Pastorale. È di più dourà egli farne squitinio particolare, interrogandone, e gli stessi Ministri della Chiesa, che si visita, e altri esterni, ò sian Laici, ò Ecclesiastici secolari, ò Regolari, che stimerà à proposito. Primieramente, per quello, che riguarda generalmente l'amministratione de'Santi Sagramenti, inquirerà il Buon Vescovo.

2. Se il Parroco, ò altri, che habbia il peso d'amministrargli, quando è richiesto di tal amministratione, accorra prontamente, ò sia di giorno, ò di notte, ò si tratti di luogo vicino, ò lontano; senza mostrar segno di rincrescimento, nè nelle parole, nè nel volto; anzi se si mostri Padre desiderosissimo dell'altrui salute con adempiere in ciò, l'avvertimento di San Carlo nell'Instruttione data

a Synod. Diœcel. XI. Med. b Vid. sup. par. 1. § II.

per l'amministratione de' Santi Sagramenti: [a] *Cum autem Parochus accersetur, tantùm absit, ut verbis, vel vultu, vel alio signo, ostendat se gravatè iturum, ut illius, cui ministrare debet, salutis desiderio se accensum patrem, verborum benignitate, vultuque hilari, charitatem paternam significante, & libentissimè, & ut post, celerrimè accedat*. Che se il Visitatore saprà, che il Parroco in questo gravissimo avvertimento sia solito commettere qualche difetto, lo noti nel libro Pastorale, per poternelo nella Visita personale ammonire, accioche in avvenire si emendi.

3. Rifletta il Visitatore al numero dell'Anime, che in virtù delle precorse Instruttioni dourà essere stato riferito da' Parrochiani: per sapere, se chi amministra i Sagramenti, sia da se sufficiente, ò pure per la numerosità del Popolo, ò per questo rispetto, ò per infermità del Parroco, ò per altra cagione, debbano aggiungersi altri Sacerdoti approbati alle confessioni per coadiutori, overo se, oltre alla numerosità del Popolo, concorrano altri requisiti; onde debba eriggersi nuova Parrochiale, secondo la forma del Sagro Concilio Tridentino nel cap. 4. *vers. in iis sess. 21. de reform.* che rinuova [b] *il cap. ad audientiam de Eccles. ædific.* Dovendo il Visitatore, conforme al bisogno, che ritroverà, provvedervi.

4. Se il Parroco, havendo il Coadiutore, egli se ne abusi. Questo sarebbe, quando lasciasse il peso della cura dell'Anime al Coadiutore, ed egli non risedesse, ò negligentemente esercitasse la cura dell'Anime, poiche il peso principale deve portarsi principalmente dal Parroco, e in sussidio si debbono permettere i Coadiutori.

5. Se le sagre vesti, e supellettili, e vasi, che si adoprano per l'amministratione de' Santi Sagramenti sieno mondi, e purgati da ogni macchia, e se chi gli amministra, gli amministri con Cotta, e Stola, secondo prescrivesi da San Carlo nella citata Instruttione: *In omni Sacramentorum administratione, semper superpellicium decens, & stolam Parochus adhibebit*.

6. Se chi amministra i Sagramenti esiggà, ò domandi alcuna cosa. Che se ciò fosse, deve il Buon Vescovo onninamente prohibirlo, accioche egli non incorra nelle pene, da noi diffusamente riferite di sopra nella copiosa Annotatione all' Avvertimento XIII. particolarmente in virtù del Can. 8. del Concilio Toletano; le cui parole quì di nuovo repetiamo: [c] *Quicumque pro baptizandis, consignandisque fidelibus, aut pro collatione Chrismatis, vel promotionibus graduum, pretia quælibet, voluntariè oblata, pro hujusmodi ambitione susceperit, equidem, si sciente loci Episcopo tale quodam, idem Episcopus duobus mensibus excommunicationi subjaceat, pro eo, quod, & sciens mala contexit, & correctionem necessariam non adhibuit*. Queste, e simiglianti pene contenute ne' sagri Canoni, sono state rinovate dal nostro Santissimu Pontefice nella sua celebratissima Tassa Innocentiana. [d] Nè possono scusarsi i Vescovi, con dire, che non sanno, se si ricevano gl'illeciti emolumenti, massime per l'amministratione de' Santi Sagramenti, perche egli il deve investigare diligentemente. Perciò è chiamato il Vescovo

Spe-

a Instruct. S. Caroli pro administr. Sacram. Act. Eccl. Mediol. pag. 465.
b Cap. ad audientiam de Eccles ædific.
c Concil. Tolet.
d Taxa Innocent. dit. 1. Octobr. 1678.

Speculatore, e perciò si fanno ogni anno le visite. E quanto alle scuse, che sogliono addursi, di non havere il Parroco, onde sostentarsi, e perciò essere necessitato pigliare ciò, che viene offerto, e forse esigge per l'amministratione de' Sagramenti: nella detta Annotatione copiosamente habbiamo addotte le risposte, e accenati i modi leciti, che i Vescovi debbono praticare per provvedere agli alimenti de'Parrochi, e non permettere esattioni per l'amministratione de' Sagramenti, riprovate, e detestate da' sagri Canoni, e Concilii, e ultimamente dal detto Santissimo Pontefice nella mentionata Tassa Innocentiana.

7. Se coloro, a' quali s'amministrano i Sagramenti, vi si accostano, come accostar vi si debbono, anche col decente culto esteriore: *Ut viri armis depositis* (segue la detta Instruttione di San Carlo,) *Utque mulieres rectè velato capite accedant; Ut omnes vestitu, & toto corporis habitu modesto, humilitatem christianam præseferant*. Che se debbono le donne accostarsi à ricevere i Sagramenti *velato capite*: che horrore sarebbe, se vi si accostassero con le spalle, e col petto denudato? Che perciò il Buon Vescovo procuri diligentemente di sapere, se vi siano in ciò abusi, per potergli estirpare, anche per l'ossequio dovuto al santo zelo del mentionato nostro Santissimo Pontefice, il quale in ispecial maniera hà detestato, e detesta simili vanità delle donne, e con paterna sollecitudine hà iacaricato a'Prelati delle Chiese, che per ogni conto le prohibiscano nelle loro Diocesi, anche con far denegare da'Confessori l'assolutione à quelle donne, che ardiscano accostarsi al Sagramento della Penitenza con sì abbominevoli vanità di spalle, ò petto denudato. Dovendo poi il Visitatore interrogare in particolare intorno à ciascun Sagramento. Primieramente domanderà circa il Sagramento.

Del Battesimo.

8. SE agl'Infanti nati si differisse il Battesimo per qualche tempo, sarebbe abuso onninamente da estirparsi. Onde deve il Parroco haver peso, che quanto prima, overo onninamente prima, che passi il nono giorno, come fù statuito nel Concilio primo Prov. di Milano, sieno portati in Chiesa per esser battezzati, e in tal proposito il da noi mentionato Visitatore Apostolico di Piacenza lasciò questo Decreto: *Baptismus Infantis ultra octavum ab ortu diem, non differatur; quod si alicujus culpa, longior mora facta sit, is speciali ecclesiastico interdicto subiaceat, Parochusquè illum eidem subiectum publicè declaret, Infanti tamen ad Ecclesiam delato, Baptismus ritè conferatur*.

9. Parimente deve prohibirsi, se vi fusse l'abuso d'imporsi à Battezzandi i omi, che non sieno de'Santi.

10. Non si deve amministrare il Battesimo, quando il caso di necessità non persuadesse altrimenti, à quegli Infanti, che sono portati vestiti pomposamente: *Sine ullo pompæ ornatu, sed simplici amictu Infantem natum deferri Parochus præmonebit*; Così si legge nella citata Instruttione di San Carlo, e il detto Visitatore Apostolico di Piacenza, così decretò: *Infanti, qui in periculo mortis non sit, Sacramentum Baptismi non ministretur, qui auro, argento, aut sarico sit ornatus*.

11. S'auverta, che questo Sacramento si amministri di mattina, eccettuati

tuati i casi di necessità: come fù auvertito nella medesima Instruttione da S. Carlo.

Dourà il Parroco, frà gli altri libri Parrocchiali, (de' quali altrove parliamo) hauere il libro de' battezzati, per notarvi immediatamente con la debita formula l'infante, che sarà stato battezzato.

Della Cresima.

12. PEr la retta amministratione del Sagramento della Cresima, ch'è funtione del Vescouo, e che ordinariamente si suol fare nel tempo di Visita; rapportiamo quì la formula d'un'Editto del Cardinal Gesualdo Arcivescovo di Napoli. Onde il nostro Buon Vescovo potrà ben pigliar esempio da questo gran Cardinale, che fù anche Decano del sagro Collegio.

Alphonsus Episcopus Ostien.

S: R. E. Card. Gesualdus Sac. Collegii Decanus, & Archiepiscopus Neapolitanus.

VOlendo noi [a] *Domenica prossima, che sarà alli due di Giugno, e nell'altre due Feste seguenti di Lunedì, e Martedì, piacendo al Signore Dio ministrare il Santo Sacramento della Confirmatione nella nostra Chiesa Metropolitana: acciocche i Confirmandi si dispongano, e preparino à riceverlo con quella decenza, e devotione, che si conviene; Per il presente nostro Editto esortiamo ciascuno, che sin'hora non sia stato cresimato, che voglia venire à ricevere il detto Sacramento; essortando anco tutti li Padri di famiglia, & altri, che hanno cura di casa, mandare i loro figliuoli, & altri della lor famiglia, osservando i ricordi, e monitioni infrascritte.*

Nessuno Cresimato torni di nuovo à farsi Cresimare.

Nessuno, che non sia Cresimato, presenti, ò tenga altri alla Cresima.

Nessuno scommunicato, interdetto, ò sospeso da' Sacramenti ardisca, ò presumi presentarsi, ò presentar altri à detto Sacramento.

Che parimente si astengano dal presentarsi, ò presentar altri à questo Sacramento tutti quelli, che nel tempo della Pasqua prossima passata di Resurrettione non si sono confessati, e comunicati, e li bestemmiatori, concubinarii, adulteri, e altri, che vivono in peccato publico.

Che parimente si astengano di presentar altri à detto Sacramento, quelli, che almeno non sanno il Pater noster, l'Ave Maria, il Credo, e li diece Comandamenti della Legge.

Che il Padre, e la Madre carnali non presentino i proprii figliuoli.

Che il minore di età non presenti il maggiore.

Che

a Edictum impres. exist. in Arch. Curiæ Archiep. Neap. in M. S. Stat. Eccles. Neap.

Che nessuno presenti à detto Sacramento nell'istesso giorno più d'uno, e due, senza nostra espressa licenza.

Che auvertino li Patrini di non donar cosa alcuna à quelli, che terranno alla Cresima, acciò che con tale allettamento non s'incitino li figliuoli à ritornar più d'una volta à detto Sacramento.

Che tutti quelli, che verranno esser Cresimati, se saranno di età di doversi confessare, siano prima confessati.

Che sieno maggiori di cinque anni.

Che li fanciulli, & adulti quanto agli huomini, habbiano li capelli corti sopra la fronte.

Che portino una fascetta bianca di tela monda da ligarsi alla fronte, la qual per un giorno, ò per ispatio d'alquante hore si potrà portare, con bruciarla poi, e dopo la Cresima non si lavino la fronte per il restante di quel giorno.

Che nell'atto della confirmatione li Patrini tengano sopra il braccio destro quelli, che essi presentaranno, se saranno minori di sette anni, mà se saranno maggiori, il presentato metta il suo piede sinistro sopra il piede destro del Patrino.

Che nessuno di quelli, che saranno Cresimati, si parta, avanti, che habbia ricevuta la benedittione da Noi, che se gli darà finito, che havremo di Cresimar tutti.

Si auvertisce ciascuno, che in questo Sacramento si contrahe cognatione spirituale nel modo istesso, che si fà nel Sacramento del Battesimo; siche non si può trà loro contrahere matrimonio, e contrahendolo si dissolve; e però ciascheduno Confirmando doverà presentare, prima di ricevere il Sacramento della Confirmatione, il Bollettino del suo Parocho, dove siano annotati il nome, e cognome di esso Confirmando, di suo Padre, e Madre, del Patrino, che lo terrà alla Cresima, acciò che il detto bollettino si possa registrare in un libro destinato à questo effetto, per sapersi in futuro, tra quanti, e quali si contrahe questa cognatione spirituale, e perche si tenga memoria delli Confirmati, che per oblivione non ritornino à farsi Cresimare; E quelli, che non portaranno detto bollettino non saranno confirmati.

Si auvertisce finalmente, che li Patrini sono tenuti, & obligati d'istruire, & insegnare quelli, che terranno alla Cresima, il Pater noster, l'Ave Maria, il Credo, e li dieci comandamenti, & ammonirli di essere di buoni costumi, seguir la via delle virtù christiane, e fuggir li vitii.

Nissuno Monaco si accetti per Compare, poiche dalli Sacri Canoni per giuste considerationi è stato vietato.

Chi non è della Diocesi nostra, ò non hà in essa habitatione, ò non si trova esente, non havendo in iscritto il beneplacito del suo Ordinario, non presumi di presentarsi, per esser Cresimato nella nostra Diocesi. Data nel nostro Palazzo Arcivescovale a' 28. di Maggio 1596.

Alphonsus Episcopus Ostien. Card. Gesuald.
Archiepiscopus Neapolitanus.

12. Accioche i Cresimandi, e i Padrini habbiano i Requisiti prescritti nel

preinserto Editto Napolitano, suole il Buon Vescovo dare ordine preciso ad ogni Parroco, che prima della Cresima, adempia le cose infrascritte.

Distenda in un Catalogo, a da presentarsi al medesimo Vescovo, i nomi, e i cognomi di tutt' i Cresimandi da sette anni in sù, esistenti nella sua Parrocchia.

La prima Domenica, dapoi che haverà ricevuto questo Editto, lo publichi al Popolo *inter missarum solemnia*, con ispiegare i buoni effetti del Sagramento della Cresima, à beneficio spirituale di chi lo riceve.

Inuiti lo stesso Parroco tanto i Cresimandi, quanto i Padrini, acciocche in un giorno da destinarsi da lui medesimo, convengano alla Chiesa Parrocchiale, per essere instrutti, e per indagare respettiuamente da loro, se hanno i sopradetti Requisiti. A coloro, che trouerà havergli, faccia il mentionato bollettino, ò sia schedula di questo tenore *N. N. d'età d'anni... figlio, ò figlia di N. N. e N. N. Consorti della Parrocchia N. della Terra N. della Diocesi N. dimanda essere cresimato, il Padrino sarà N. N. della Parrocchia N. Hanno i Requisiti, &c. In fede, &c. questo giorno... del mese... dell'anno...*

Questo bollettino, ò schedola, che dourà presentarsi da' Cresimandi nell'atto della Cresima al Deputato dal Vescovo, dourà servire per autentica attestatione de' loro Requisiti. Onde il Parroco deve stare ben auvertito in farla, accioche non si corra pericolo di spargere il santo Crisma sopra di colui, che non hà i Requisiti per degnamente riceverlo.

Dopo fatta la Cresima, frà lo spatio di due giorni il Parroco (in Napoli, perche la funtione della Cresima si fà nella Chiesa maggiore, i Maestri di Cerimonie hanno il pensiero di scrivergli) scriva nel libro, che sarà il *secondo* de' cinque Libri Parrocchiali (de' quali altrove distintamente parliamo) tutt' i Confirmati nella forma, che, in parlare del detto secondo libro, si prescrive.

Del Santissimo SAGRAMENTO dell' Eucharistia.

CON ispeciale auvedutezza osservi il Buon Vescovo, se circa questo Divinissimo Sagramento, si osservino le cose da osservarsi, e se si evitino le cose da evitarsi: mentre difetti più detestabili non potrebbono darsi nella Chiesa, quanto quelli, che si commettessero circa l'amministratione, e Culto di questo Augustissimo Sagramento. Vegga, e sappia il Visitatore

14. Se avanti l'Altare del Santissimo Sagramento, intorno, intorno, vi sieno, come conveniente sarebbe, che vi fossero gli scabelli, overo i genuflessorii, per potervisi a' Fedeli, che vi s'inginocchiano, ministrare la Santissima Eucharestia; con distendervisi sopra i detti scabelli, le tovaglie, delle quali sopra facemmo mentione, che si pongono sotto il mento di chi si comunica.

15. Se gli huomini si communichino divisi dalle donne, come sarebbe cosa lodevole, che si facesse, se si può fare comodamente.

16. Auvertir si deve, che non si accostino à ricevere la Santissima Eucharestia (come soggiunge la detta Instruttione di S. Carlo b) *Haretici*, *Schismatici*, ex-

a Ex Edicto Card. Vrsini in Syn. Sypont. an. 1678. b Instruct. citata S. Caroli.

excommunicati, Interdicti, publici criminosi, manifestique infames, ut meretrices, publici concubinarii, feneratores, magi, sortilegi, blasphemi, & alii id generis publicè facinorosi homines.

17. Non si deve questo Santissimo Sagramento amministrare à fanciulli: *qui* (è auvertimento del medesimo San Carlo) *propter ætatis imbecillitatem, nondum huius Sacramenti cognitionem, & gustum habent. Nec verò grandiusculis Parochus Eucharistiam ministrabit, qui tunc primùm illam sumere voluerit, nisi aliquot, ante, diebus eos examinarit, atque instruxerit de vi, & ratione, huius tanti Sacramenti.*

18. Non lasci il Buon Vescovo di sapere, se oltre all'interna preparatione, habbiano i Fedeli, che si communicano, gl'infrascritti Requisiti, cavati dalla detta Instruttione di S. Carlo, e che il Parroco deve spesso ricordare, e spiegare al Popolo.

Diano segni di somma riverenza, ed humiltà.

Non girino gli occhi, mà fissi gli tengano al Santissimo Corpo di Christo.

Habbiano ben bene recisi intorno alla bocca i peli della barba.

Porgano modestamente la bocca sopra la tovaglia di lino, distesa sopra gli scabelli, ò genuflessorii, come si è detto di sopra,

Col capo non inclinato.

Con la lingua, che tocchi un poco dalla parte interiore il labro inferiore, mà che non si alzi fuori della bocca, e in essa lingua ricevano la Particola, e non tirino in dentro la lingua, avanti che il Sacerdote ne haurà rimossa la mano: e dipoi immediatamente inchinino humilmente il capo.

Si astengano da'sospiri, co'quali potrebbono scuotersi le Particole.

Tengano le mani nude, appoggiate al petto in forma di croce, overo in atto supplichevole.

Tengano (per quanto sarà praticabile) il ferrajolo.

Non con berette, ò cappelli vanamente ornati con pennacchi.

Depongano le armi.

Con tutto l'habito del corpo decente, humile, modesto, polito, e non sordido.

Le Donne non si accostino à questa santissima mensa con le vesti sontuose, e che habbiano la coda, non con ritorti crini, non con volto vanamente imbellettato, con colori, ò odori, non col petto nudo, overo coperto con trasparente velo, ma talmente col petto vestito, che non si vegga alcuna parte nuda, eccetto, che il volto; anzi con denso velo, che dalla testa venga à calare avanti la faccia.

Tutti si communichino inginocchiati.

Non appoggiati col petto, ò con le braccia allo scabello, nè collcando sopra la detta tovaglia, la berretta, ò cappelli, ò guanti, ò altra cosa.

Non daranno cosa alcuna, e

Finalmente s'alzeranno con ogni modestia, e si partiranno dalla sagra mensa.

19. Procuri il Vescovo di sapere come le sue pecorelle s'accostino spesso, ò

di rado à questo Divino pascolo della santa Comunione: che se troverà, che di rado; come buon Pastore pensi al modo d'invitarle, accioche almeno vi si accostino ne'tempi, che S. Carlo nell'acennata Instruttione, prescrisse, [a] *Curabit certè Parochus, ut præter Paschatis Communionem, quæ Ecclesiæ præcepto necessaria est, saltem in præcipuis Solemnitatibus, veluti die Natali Domini, Epiphania, Pentecoste, in diebus item festis maioribus, Beatæ Mariæ Virginis cõmunicent. In Quadragesima, saltem Dominicis diebus, & præterea in Adventu itidem præstent.* Auvertasi alla detta parola *Saltem*: Almeno ne'sudetti giorni non dourebbono i Fedeli mancare di comunicarsi; essendo desiderabile, che assai più frequentemente si comunichino. E circa questa frequenza della S. Comunione, il Buon Vescouo procuri d'indirizzare, e fare indirizzare da'Parrochi, da'Confessori, e da'Predicatori le sue pastorali ammonitioni à tenore del magistral Decreto emanato dalla Congregatione del Concilio a'12. Febrajo 1679. per ordine della Santità di N. S. Papa INNOCENTIO XI. sopra la communione quotidiana, qual Decreto quì in parte rapportiamo. *omissis, &c.*

In hoc igitur Pastorum diligentia potissimum invigilabit, [b] *non ut à frequenti, aut quotidiana Sacræ Communionis sumptione unica præcepti formula, aliqui deterreantur, aut sumendi dies generaliter constituantur, sed magis, quid singulis permittendum, per se, aut* Parochos, *seu Confessarios, sibi decernendum putet; Illudque omnino provideant, ut nemo à Sacro Convivio, seù frequenter, seù quotidie accesserit, repellatur; & nihilominus det operam, ut unusquisque dignè, pro devotionis, & præparationis modo rariùs, aut crebriùs, Dominici Corporis suavitatem degustet. Itidem Moniales quotidiè Sacram Communionem petentes admonendæ erunt, ut in diebus, ex earum Ordinis instituto, præstitutis, communicent; Si quæ verò puritate mentis eniteant, & fervore spiritus ità incaluerint, ut dignæ frequentiori, aut quotidiana Sanctissimi Sacramenti perceptione videri possint; id illis à Superioribus permittatur. Proderit etiã, præter* Parachorum, *& Confessariorum diligentiam, opera quoque Concionatorum uti, & cum eius constitutum haberi, ut, cum Fideles ad Sanctissimi Sacramenti frequentiam (quod facere debent) accenderint, statim de magna ad illud sumendum præparatione, orationem habeant, generatimque ostendant, eos, qui ad frequentiorem, aut quotidianam salutiferi cibi sumptionem devoto studio excitantur, debere, sivè laici negociatores sint, sivè quicumque alii, suam agnoscere infirmitate, ut, dignitate Sacramenti, ac Divini iudicii formidine discant cælestem mensam, in qua Christus est, revereri; Et si quando se minus paratos senserint, ab ea abstinere, seque ad maiorem præparationem accingere, &c.*

Del portarsi il SANTISSIMO *VIATICO agl'Infermi.*

20. INvestighi, e sappia il Visitatore, se circa il portarsi il Santissimo Viatico agl'Infermi, si osservino, e si evitino respettivamente, le cose infrascritte, per poter in caso di bisogno, farne le opportune proviste, e Decreti. Quando il Santissimo Sacramento si porta agl'Infermi, deve essere accompagnato

a Instruct. citata S. Carol.

b Particula Decr. Apostol. de frequ. S. Communionis.

to da conveniente numero di Fedeli, e particolarmente di Ecclesiastici, che portino in mano le candele accese.

21. Troppo lontano dalla pietà de'Fedeli, massimamente ne'luoghi numerosi di Popoli, sarebbe, se il Santissimo non fosse accompagnato da numero conveniente. Si deve in ogni luogo erigere la Confraternità del Santissimo, con destinarsi dieci Fratelli, ogni mese, che v'intervengano, con obbligarci particolarmente, settimana, per settimana in ogni Parrocchia, qualche determinato numero de'Cherici, anche con imporvi covenienti pene, e particolarmente con non promoverli agli ordini maggiori, se non rendono questo culto à Dio; dovendo precedere il Clero con le cotte, dovendosi ammonire frequentemente i Popoli, massimamente quei, che stanno otiosi, che al suono della campana del sagro Viatico, accorrano ad accompagnarlo.

22. Onninamente portar si deve il Santissimo Viatico sotto il Baldacchino decente, secondo le facoltà della Chiesa, e del luogo.

23. Occorrendo portarlo ad Infermi esistenti fuori delle Terre, e de'Luoghi, e anche di notte, si deve portare sotto l'ombrella, da portarsi da un huomo solamente, la quale ombrella dalla parte esteriore sia di coio, e dalla parte interiore sia foderata di panno di seta. E in tali casi si porti il Santissimo anche dentro la Pisside, e non in altro vase, ò in altra maniera; e se si hà da camminare, massimamente in tempi d'Inverno, per istrade fangose; la Pisside si porti racchiusa in una borsetta, che ligata con funicoli di seta, e appesa al collo del Sacerdote, penda avanti il petto, sostenuta dalle sue mani.

24. Nel passar per le strade il Santissimo Sacramento, al suono del campanello, quei che sono nelle case, debbono accorrere, ò almeno inginocchiarsi, e supplichevolmente adorarlo.

25. Nell'andare, e nel ritornare, si debbono recitare i sagri Hinni, e Salmi.

26. Il Ministro, che lo porta, tenga continuamente fissi gli occhi al Santissimo Sagramento, senza punto divertirgli altrove.

27. Gionto il Ministro alla casa dell'Infermo, prima di ministrarlo, osservi ciò che prescrive il Rituale Romano. Auanti il petto dell'Infermo, ponga qualche piccola tovaglia. Avanti, e dopo communicatelo, conforti l'Infermo con qualche breve concione spirituale. Ammonisca i Circostanti à pregar per l'Infermo. Nel ritornare in Chiesa processionalmente, come nell'andare, benedica dall'Altare col Santissimo il Popolo, e denuncii l'Indulgenze conceduti da'Pontefici à chi accompagna il Santissimo Sagramento.

Del Sagramento della Penitenza.

27. Con particolar diligenza il nostro buon Vescovo inquira, se nell'amministratione di questo Sagramento, vi sia cosa alcuna da correggersi, dovendo auvertire,

28. Che i Confessori odano le confessioni delle Donne dalla parte delle grate de'confessionali; e ciò si deve ordinare sotto rigorose pene. E quanto alle

confessioni di giouanetti S. Filippo Neri, esortava i Confessori, che le udissero anche dalla parte delle grate, accioche (soggiunse il Santo) quei, che sono vergognosi, non lasciassero qualche peccato per vergogna.

29. Faccia il Visitatore ordine, se ve ne sia bisogno: Che i Confessori non odano le confessioni delle Donne avanti il nascere, overo doppo il tramontare del Sole: [a] *Mulieres ante Solis ortum, vel post eius occasum, confitentes in Ecclesia, ne audiat, ne ve ullo modo extra sedē confessionalē, & medio inter eum, & mulierē interjecto*: e v'hà in tal materia la proibitione della Congregatione de' Vescovi Regolari, da noi rapportata nel §. VII. di questa II. Parte.

30. Le confessioni si debbono udire nelle Chiese, e ne' Confessionali esistēti, come si disse nel detto §. VII. in luoghi patenti; che perciò senza legittime cagioni, ò senza licenza del Vescovo, non si debbono udire nelle celle delle case private. E sopra questo il Visitatore sappia, se vi sia controventione per potervi rimediare: *In Ecclesia* (sono parole di S. Carlo nella detta Instruttione) *Non autem in privatis ædibus confessiones audiat, nisi ex causa necessaria, vel urgenti, qua cum acciderit, studeat tamen in Oratorio, aut certè decentissimo loco id præstare.*

31. I Confessori, massimamente Parrochi, ò loro Vicarii, tanto nelle Chiese, quanto nelle case private con leggittima licenza debbono regolarmēte tenere la Cotta, e Stola di color violaceo, la berretta, e non il cappello, quādo odono le cōfessioni, e non in piedi, mà à sedere, ancorche i Confitenti fossero di qualsisia conditione: sono auvertenze del medesimo S. Carlo nella citata Instruttione.

32. Il Parroco, e altri Confessori debbono essere assidui ad udire le Confessioni.

33. Ogni Confitente si deve accostare questo à Sagramento, *habitu demisso* (sono parole della detta Instruttione,) *& humili, ac nullo penè ornatu, & depositis armis. Si verò Clericalis Ordinis sit, fine superpelliceo. Ad genua confessarii, genua ambo flectet, nullo supposito pulvinario, nisi aliud necessitas postulet. Decenter se toto corporis habitu, & situ, ita se componet, ut instar supplicantis sit. Erit capite aperto, vultu demisso manibus iunctis, & supplicibus, faciem Sacerdotis non spectabit, & meminerit, se non coram homine peccatore, sed coram Deo Altissimo esse; ut agnoscendo, & confitendo offensas, veniam humiliter petat. Mulier autem penitus capite velato erit, ut velum densum caput operiens, demissum sit usque ad supercilia.*

Del Sagramento dell'Estrema Untione.

34. INvestigherà il Buon Vescovo, se circa l'amministratione di questo Sagramento, s'osservino le cose infrascritte, cavate dalla riferita Instruttione di S. Carlo, [b] e non osservandosi, prescriverà, che per l'auvenire si osservino.

35. Che chi amministra questo Sagramento, procuri di condurre seco Sa-

a S. Carol. Instruct. citata.

b S. Carol. Instruct. citata.

Sacerdoti, e Chierici di quel maggior numero, che sarà possibile, vestiti di Cotta: *qui ipsum, & ministrantem & precantem, pietatis, orationisque studio in eo ministerio adiuvent*. E, se non potrà haverne più, almeno vi conduca onninamente un Cherico.

36. Che quando si hà d'amministrare questo Sagramento, accioche i Fedeli sieno eccitati à pregar per l'Infermo, si dia segno col suono della campana, anche per convocare i sudetti Chierici, e Sacerdoti; qual segno di campana dourà essere distinto da quello, che si da per lo Santissimo Viatico.

37. Vada chi l'amministra, con Cotta, e Stola di color violaceo.

38. Porti il vaso dell'Olio santo, nòn in seno, nè nel braccio, mà racchiuso in una borsetta di seta, anche di color violaceo, che, ligata con cordoncino, gli penda dal collo.

39. Il Cherico porti il vaso dell' acqua benedetta, e il libro, dove si contiene il modo d'amministrare questo Sagramento, e anche porti l'Immagine del Santissimo Crocifisso in Croce senza hasta.

Del Sagramento dell'Ordine.

40. L'Amministratione di questo Sagramento appartenendo al Vescovo, e havendone noi composto un' Opuscolo particolare, che è l'undecimo della presente Opera, e che dalla medesima manuscritta dismembrato, per effetto non meno del santo zelo, che della singolar benignità del mentionato Eminentissimo Cardinal Orsino è stato col titolo della sagra Ordinatione, con una memorabile Epistola preliminare di Sua Eminenza accompagnato, poco fà dato alle stampe, al medesimo Opuscolo ci riportiamo. Il Buon Vescovo, à cui l'Instruttione Pontificale prescrive: [a] *Ut videat, & sciat, qualiter Sacramenta Ecclesiastica administrentur*: non isdegnerà dar d'occhio al medesimo Opuscolo, per riflettere, come egli amministri questo Sagramento, giache (come ivi habbiamo diffusamente mostrato) dalla retta amministratione del Sagramento dell'Ordine dipende la santificatione, e de'Chierici, e de'Popoli.

41. Solamente quì aggiungerò l'esempio dell'Eminentissimo mio Signor Cardinal Caracciolo Arcivescovo di Napoli, il quale per la sagra Ordinatione non solamente fin dal primo anno di questo suo Presulato, introdusse in Napoli la Venerabile Congregatione della Missione, che frà gli altri Apostolici ministerii, à quello d'istruire gli Ordinandi, mirabilmente s'impiega, mà hà publicato per questa Città, e Diocesi una copiosa, e distinta Instruttione, fondata tutta in Sagri Canoni, e Concilii, in Decreti Apostolici, e in Esempii di Santi Vescovi, e particolarmente di San Carlo Borromeo, nella quale, come in uno specchio gli ordinandi di Ordini minori, e maggiori veggono i Requisiti della bontà della Disciplina, e della Scienza, de' quali debbono provvedersi, e i mezzi prescritti loro per acquistargli; mà in oltre hà eretto una Congregatione col Titolo *di Congregatione segreta degli Ordinandi*, composta di sette Consultori (persone del modello, che il Sagro Concilio Tridentino, che hor hora citaremo, diede

a Pontif. Rom. de ord. visit. Parr.

de per fare sì gran lavoro.) Questa Congregatione invigilando all'esecutione della detta Instruttione, non soddisfatta di ricevere i soliti Requisiti; in forma patente, per le mani degli stessi Ordinandi, estragiudicialmente, e secretamente ella investiga, e procura con somma diligenza, sapere da persone di zelo, e di spirito, la vita, i costumi, e la conversatione degli Ordinandi, e se osservino, ò nò la detta Instruttione; e di più radunatasi avanti l'Eminentissimo Arcivescovo, si discuotono, e si esaminano, e si pesano con la stadera del Santuario i Requisiti, senza i quali irremissimilmente nessuno è ammesso alla ordinatione, e l'Arcivescovo, uditi i pareri consultivi di questi suoi Consultori: *Ostende nobis Domine quem elegeris*, elegge chi Iddio gli spira per la sagra Ordinatione, che vale à dire per consegrare Sacerdoti, che più non si può fare nella Chiesa di Dio.

42. L'erettione della Congregatione sudetta, non solamente viene insinuata dal sagro Concilio Tridentino, che ordina: [a] *Episcopus, Sacerdotibus, & aliis prudentibus viris peritis divinæ legis, ac in ecclesiasticis functionibus exercitatis, sibi adscitis, Ordinandorum genus, personam, ætatem, institutionem, mores, doctrinam, & fidem, diligenter investiget, & examinet*: mà in oltre vi hà per la Chiesa Napolitana uno speciale Divino avvertimento per mezzo di Santa Brigitta. Questa illuminatissima Santa, à richiesta di Bernardo Arcivescovo di Napoli, havendo fatto oratione à Dio: la Divina Rivelatione che hebbe, la comunicò al medesimo Arcivescovo Bernardo: e non solamente ogni di lui Successore in questa celebratissima Cattedra Napolitana, mà tutti i Vescovi del Mondo Christiano debbono figurarsi essere stata fatta, anche per essi, questa Divina Rivelatione, degna da essere scolpita à caratteri di oro, non nelle lapidi de' Troni Pontificali, mà ne' cuori degli stessi Vescovi. [b] *Consulens vobis*, (così parla la Santa all'Arcivescovo di Napoli) *si Dei amicitiam habere volueritis, quod neque per vos, neque per aliquē aliū Episcopū, ad sacros Ordines promovere velitis aliques, nisi prius per bonos Clericos examinati fuerint diligenter, & ita apti in vita, & moribus reperti fuerint quod digni ad tale officium recipiendum, existere asseruntur testimonio sapientum & veridicorum virorum. Attendentes diligenter, quod similiter faciant omnes alii Episcopi vestri subditi, & Archiepiscopatus vestri suffraganei. Nam nullus posset credere, quanta indignatio Dei est contra illos Episcopos, qui non curant scire, & diligenter examinare, quales illi sint, quos ad tam dignos ordines promovent in suis Episcopatibus. Quòd, sive hoc fecerint propter aliorum supplicationem, sive propter negligentiam, & desidiam, seù propter timorem, omnino in judicio Dei reddent de hoc, districtissimam rationem.*

43. La detta Instruttione, e Regole date dall'Eminentissimo Arcivescovo à questa sua Congregatione, e un'Editto, con cui rigorosamente a' Ministri e agli Officiali della Curia Arcivescovale, a' Vicarii Foranei, e a' Parrochi, e ad altri si proibisce l'esattione, anzi ogni volontaria oblatione di emolumento illecito, ancorche tenue, per la giustificatione del Titolo del Patrimonio, ò del Beneficio, e di altri Requisiti degli Ordinandi, si leggono à parte in libricciuolo, che si può havere da chi ne havesse curiosità, ò per dir meglio, da chi volesse seguire l'esempio della Chiesa Napolitana in questa gravissima materia della sagra Ordinatione.

Del

a Concil. Trid. sess. 23. cap. 3. de reform. b Revelat. S. Brigitt. lib. 7 cap 12.

Del Matrimonio.

Circa il contrarre il Matrimonio, deve il Visitatore sapere, se frà le altre cose, si osservino, e respettivamente si evitino le cose infrascritte, cavati da' Decreti, e dalle Instruttioni di San Carlo.

44. Quanto al luogo: Non si dovrebbe contrarre, se non in Chiesa: come statuì il Concilio II. Provinciale di Milano: [a] *Ne Parochus ullo alio loco, quàm in Ecclesia ipsa, quæ Sacramentorum proprius locus est, sponsos matrimonio jungat, nisi ex facultate, ab Episcopo permissa*: se bene, come più volte hà dichiarato la Congregatione del Concilio, non possono i Contrahenti essere forzati à contrarre il matrimonio in Chiesa, mà solamente esortarvisi.

45. Se si trovasse il detestabile abuso: che gli Sposi, prima di contrarre il matrimonio, habitassero insieme: si deve prohibire sotto gravi pene; havendolo S.Carlo, sotto pena di scommunica, à se riservata, e con statuire grave penitenza a' trasgressori, prohibito: e ciò anche mente della Congregatione del Concilio dichiarata *in Sipontina Visit.SS.Limin.22.Maii 1664.*

46. Non debbono gli Sposi accostarsi à contrarre il matrimonio, se prima non si saranno Confessati, e Comunicati, almeno trè giorni avanti la consumatione del matrimonio: anzi lo stesso San Carlo, oltre alla Comunione statuì: *Omnino autem, & jejunio, & aliis piis præparationibus ad hujusmodi Sacramentum pura mente. Sponsi accedant.*

47. Sono prohibiti agli Sposi le vesti pompose in andare alla Chiesa, per contrarre il matrimonio, ò per ricevere la benedittione: nè vi devono andare con suoni, e canti.

48. Non si dovrebbe celebrare il matrimonio, se non di mattina, non doppo pranzo, nè mai di notte.

49. Non deve il Parroco ammettere à contrarre matimonio gl'ignoranti della Dottrina Christiana.

50. Doppo contratto il matrimonio, prima della consumatione di esso, non deve onninamente tralasciarsi la benedettione degli Sposi, introdotta dà S.Chiesa, anche con la Messa propria: *pro Sposo, & Sponsa*, in cui si leggono tali preci, che cavano lagrime di compuntione à chiunque le ode: Vi si dà la pace agli Sposi, e si fanno altre misteriose cerimonie. Si studii il Buon Vescovo di estirpare ogni abuso, e introdurre l'osservanza delle sante ordinationi della Chiesa nella celebratione del matrimonio; poiche dal contrarsi irreverentemente, e senza le debite preparationi, questo Sagramento, avviene allo spesso, che i Coniugi in vece di menare vita concorde: *duo in carne una*, vivono in una perpetua discordia, perpetua amarezza, e tormento: non permettendo Iddio, che habbiano pace, mà come in un'Inferno, con perpetua inquietitudine vivano quei, che così indisposti irreverentemente ardirono di contrarre santo matrimonio; non potendosi da un'albore di radice infetta aspettare fiori, e frutti buoni.

Degli

a Concil. Prov. Med. II. Instruct. Matrim. act. Eccl. Mediol. pag. 553.

Degli Obblighi di Messe, di Anniversarii, e di altre opere pie, che debbono in qualsivoglia luogo, e modo soddisfarsi. §. XVIII.

1. NElla importante materia, della quale intrapendo à scrivere, Iddio il volesse, che almeno per questo tempo, che ne scrivo, io fossi fatto partecipe del compassionevole spirito di Giobbe: per poter muovere à compassione chi incrudelisce contra de' poveri Defonti. Lagrime, e non inchiostro vorrei per descrivere le miserie di tante, e tante povere Anime, quali sono purgate col fuoco, perche si ritarda l'esecutione de' Legati pii, con cui da questo mondo partirono. L'amico si fidò dell'amico, il Padre, e la Madre del figliuolo, il penitente del Padre spirituale: e pure restò di questi meschini defraudata la fede; e per quanto da' Trombettieri del Sagro Vangelio, [a] sieno dichiarati per homicidi dell'anime de' loro padri, que' figliuoli, che le pie volontà paterne non eseguiscono, nondimeno empiamente si mostrano crudeli verso de' proprii Genitori, con crudeltà assai maggiore di quella, che Nerone usò alla madre, da lui condotta alla morte, che alla fine fù morte del corpo, mà morte si può dire dell'anima, quella, che i figliuoli danno alle Anime de' loro Padri. Iddio voglia, che tal'hora non vi sieno de' Sacerdoti, quali si possa dire: [b] *Initiati sunt Beelphegor, & comederunt sacrificia mortuorum, & irritaverunt eum*: Attendono à godere l'entrate delle Chiese, delle Cappelle, de' Beneficii, de' Canonicati, delle Badie: mà à soddisfare gli oblighi delle Messe, degli Anniversarii, e simili, nulla pensano, ò assai diminutamente gli soddisfanno. I Pupilli, i Poveri, gl' Infermi degli Spedali non sono soccorsi di quel pane, che loro lasciò la pietà de' Fedeli, le miserabili Zitelle stanno à pericolo di essere prostitute, come pare, che la pietosa Anna ne pianga: [c] *Pro panibus se locaverunt, & famelici saturati sunt*: senza poter conseguire quelle doti de' maritaggi, ò di monacati, che loro furono da' pii Testatori destinate. Tante, e tante altre Opere pie, che eseguir si dourebbono, per altrui malitia, ò negligenza si tralasciano, con abolirsene le memorie, perche l'entrate delle Chiese sono fraudate, usurpate, e occupate.

2. Hanno i Vescovi espressa facoltà da' sagri Canoni, e da' sagri Concilii d'invigilare, e far eseguire tutte le pie dispositioni. Il Tridentino con parole sonanti obligatione [d] (quali in caso d'inosservanza, come altrove habbiamo notato, di parere della Cõgregatione interprete del medesimo Cõcilio, portan pena di peccato mortale) publicò questo Decreto: *Episcopi, etiam tanquam Sedis Apostolicæ delegati, in casibus à jure concessis, omnium piarum dispositionum, tam in ultima voluntate, quàm inter vivos, sint executores*: ricordando a' Vescovi questo debito; e per eseguirlo (come habbiamo imparato dal Cardinal de Lauria [e] Eminentissimo, non meno in Dignità, che in Dottrina) hanno da' sagri Concilii espressa facoltà, e ordine di scomunicare, e tener lontani dalle Chiese quei, che ritardano l'esecu-

a Angelus Pistacch serm dell'Anime del Purgat. serm. 5. 5. b Psalm. 105. 28.
c 1. Reg 2. 5. d Concil. Trident. sess. 28. cap 8. de reform.
e Fr. Laur. Brancatus nunc S.R.E. Card. in Epit. Canon. verbo Legata.

l'esecutione de' Legati pii. Quindi il mio buon Vescovo, non tanto per lo timore delle pene, che gli sourastarebbono in caso di sua negligenza, mà per amore verso il Culto di Dio, e per compassione di tanti poveri meschini vivi, e defonti, s'armerà di fervente zelo, e sollecitudine, per procurare con tutti i mezzi, l'esecutione delle pie dispositioni, e vi s'impiegherà con tanto maggior vigore, quanto che si è gran compassione il riflettere à tanti, e à tanti heredi de' pii Testatori, e loro esecutori, che per avaritia, ò per altro detestabile motivo, ritardando l'esecutione delle pie volontà, giacciono sepolti nelle tenebre del peccato mortale, allacciati da' vincoli di tante censure: onde tal'hora si veggono le famiglie ridotte in deplorabilissimo stato, in pena, e gastigo, perche ritengono, e occupano i beni delle Chiese, e de' poveri di Christo.

3. Trà i frutti più essentiali della santa visita, certamente si è questo di farsi il Vescovo render conto della soddisfattione degli obblighi di qualsivoglia sorte, che hanno le Chiese in generale, e i Beneficiati, e altri, cui spetta, in particolare. Questo specialmente ricorda il Santissimo Papa INNOCENTIO XI. nel recitato Avvertimento, dato da Sua Santità a'Vescovi intorno alla visita: [a] *Invigilino all'esecutione delle pie volontà de'Testatori, all'adempimento de'pesi annessi a'benefícii, à Cappellanie, e à legati pii: procurando in tal materia un'esatta osservanza degli Decreti generali emanati dalla Sagra Congregatione del Concilio.* Per esecutione dunque di questo importantissimo Avvertimento Innocentiano, doverà il Buon Vescovo da qualsisia Parroco, Rettore, Beneficiato, Cappellano, Economo, ò altri, che habbia peso di Messe in qualunque Chiesa, ò Cappella, e da ciascun Rettore di Chiese, ò Amministratore di Luogo pio, che habbia obbligatione di celebrare, ò far celebrar Messe, farsi onninamente dare le risposte all'Instruttioni precorse, ò siano quelle dell' Eminentissimo Caracciolo, ò quelle dell'Eminentissimo Orsino, giache nelle une, e nell'altre si chieggono le opportune notitie in tal materia. Da tali risposte, che portano con se l'esibitione delle Tabelle delle Sagrestie, e de' libri, e altre Inscrittioni, dove sono descritti i pesi sudetti, saprà, e vedrà il Visitatore tutte, e singole le pie dispositioni di qualsisia sorte, la cui esecutione si trova da pii Testatori ingionta alle Chiese in generale, ò in particolare a' Beneficiati di ciascuna Cappella, ò Altare, ò di altro pio luogo, che si visita.

4. Havute queste notitie degli obblighi, ò sieno di Messe, ò di altre Opere pie di qualunque sorte, si faccia rendere conto dell'esecutione, e dell'adempimento da coloro, cui spetta di eseguirle. E ritrovando, che non siano state adempite, prescriva certo determinato tempo ad adempirle, e facendo quelle provisioni di sequestri di frutti, e altre, che, secondo le circostanze delle cose, si stimeranno opportune, accioche senza dilatione siano eseguite.

5. Con ispecial'attentione si farà render minuto conto delle soddisfattioni degli obblighi delle Messe, Anniversarii; e vedrà, se ne apparisca la celebratione *in scriptis* nel libro, che à tale effetto fù ordinato con l'Oracolo di Papa Alesandro VII. dalla Congregatione del Concilio sotto li 13. Decembre 1663. per lettera circolare à tutti i Vescovi; e quando trova, che non vi sia l'uso di tal libro

[a] Citat. Epist. encycl. Congr. Episc. 5. Febr. 1678.

bro nelle Sagrestie, onninamente lo introduca, pigliando l'esempio da un'Editto dell'Eminentissimo Orsino, che hor hora rapportaremo per *extensum*: Del quale Editto, se si desidera assicurare l'adempimento degli obblighi delle Messe, onninamente procuri il Vescovo l'esecutione, ingiungendola con rigorosissime pene.

6. Se si troveranno diminuite, (come spesso accade) l'entrate, che furono da' Testatori, ò Donatori assegnate per sopportare i pesi delle Messe, ò altri: si deve dal prudente Visitatore considerare, se gli heredi siano tenuti à supplire con altre entrate dell'heredità: poiche: [a] *Jam Congregatio Concilii* (è particola di un voto consultivo dato dal mentionato Monsignor de Vecchis nella Congregarione del Concilio) *plures reprobavit sententiam Boeri in cap. super litteris de rescript. indistinctè asserentis, quod quoties testator expressit quantitatem destinatam construendæ Cappellæ, vel celebrandis missis, etiamsi ea sit impar & insufficiens, ipsum hæredem non posse cogi ad supplendum. Et è contra probavit Congregatio distinctionem Felini in cap. super litteris de rescript. distinguentis, an quantitas adiecta legato stet taxativè, vel demonstrativè: &, ad dignoscendum. Utrum quantitas sit taxata, an verò demonstrata, non displicuit aliàs regula eiusdem Felini, ut quando Testator incipit ab onere, & subinde subdit modum ad implementi, velut si dicat: celebrentur Missæ centum, ad quem effectum hæres meus solvet scuta, exempli gratia, decem: ex huiusmodi verborum formula, demonstrationem non taxationem quantitatis intelligendam. Ita etiam ratiocinantur Gratianus, Peres de Lara Moneta, & alii loquentes in præcisis terminis Missarum, locis relatis à Pasqualigo quæst.* 1023. Se si vedesse apertamente, che gli heredi non siano tenuti à supplire alle diminute entrate, deve haversi ricorso alla Sede Apostolica per ottener la diminutione degli obblighi.

7. Se gli obblighi delle Messe, si ritrovasse essere stati ridotti, e diminuiti, se ne riconoscano le riduttioni, se siano state fatte con autorità Apostolica, e se siano state osservate le conditioni prescritte: altrimente sono nulle, essendo state le facoltà concedute dal Concilio agli Ordinarii di ridurre le Messe, state rivocate dagli accennati Decreti generali *de Celebrat. Missar.* emanati dalla Congregatione del Concilio per ordine di Urbano VIII.

8. Si avverta, se in tali riduttioni il Delegato Apostolico si sia contenuto ne' limiti delle sue facoltà, ò pure le habbia eccedute. Che se havesse moderato gli obblighi delle Messe, con tassare l'elemosina à ragione dell'elemosina perpetua, e non della elemosina manuale, si deve dire, haver eccedute le sue facoltà, giusta la dottrina addotta di sopra nel §. XIII. num. 14.

9. Essendo che per la diuturnità de' tempi, e vicendevolezze delle cose, i danai lasciati alle Chiese, ò a' Beneficiati per gli stipendii delle Messe, mediante la retrovenditione de' censi, ò altri simili contratti, vengono restituiti, e in altri fondi s'impiegano, e gli stessi fondi si permutano, ò si vendono, e altri fondi in luogo d'essi vengono subrogati, e si mutano i nomi de' debitori, onde accade spessissimo, che non trovandosi per appunto quel fondo, che il Testatore lasciò per

[a] Votum celebris Caroli de Vecchis.

per le Messe, nè il nome del primo debitore, ò non essendovi riscontro della permutatione, ò subrogatione, perchè per negligenza non fù notata ne' libri, e Tabelle delle Sagrestie, ò perche nelle visite non si pensò à farne la recognitione: molti credono, che quell'obbligo, ancorche notato ne' libri, e nelle Tabelle non habbia entrata, perche non se n'hà notitia: e perciò si fanno lecito di non soddisfare agli obblighi. Nel che si vede un manifesto errore, mentre dal trovarsi nelle Tabelle, ò ne' libri notato l'obbligo, si presume, che se ne sia ricevuta l'elemosina, la quale, ò sarà passata sotto altri nomi di debitori, ò pure impiegata in servigio della Chiesa, e consumata la sorte principale (se bene ciò non è lecito.) Quindi la Congregatione del Concilio è solita di rescrivere, come particolarmente fù fatto per la Diocesi di Napoli. *Die 10. Januarii 1665.* [a] *Congregatio Concilii censuit: Præsumi, quod oneribus, in Tabella descriptis, congrua dos in eorum receptione attributa fuerit: ideoque, donec de contrario non constet, non esse locum moderationi, sed esse satisfaciendum oneribus, quamvis in præsens ignoretur, quæ bona fuerint assignata.* Che perciò sarà cosa molto espediente, che tal'hora il Vescovo faccia rinovare le Tabelle, nelle quali distintamente si notino, ad uno, ad uno tutti gli obblighi di Messe, di Anniversarii, e altri, co' nomi respettivamente di coloro, per le cui anime debbono soddisfarsi in quali giorni: e in quali Altari: con far anche notarvi ciò, che fù donato, lasciato, ò assegnato: per sopportare tali pesi: con fare ne' libri delle Chiese, e anche negli atti della visita, mentione de' fondi, ed entrate, che presentemente si trovano, ò siano, ò non siano quelle, che da principio furono assegnate: accioche non se ne perda la memoria, in pregiuditio dell'Anime de' Defonti. E se non si trovassero le notitie dell'entrate, non deve in tanto tralasciarsi l'adempimento degli obblighi, in conformità della detta dichiaratione *in Neapolitana.*

10. In tal materia degno di perpetue benedittioni si è il zelo dell'Eminentissimo Cardinal Carlo Rossetti Vescovo di Faenza, e dello spesso mentionato nostro Eminentissimo Cardinal Vincenzo Maria Orsino, havendo l'uno, e l'altro questi zelantissimi Pastori, fatto mandare alle stampe gli obblighi delle Messe, che, per qualsivoglia titolo, si debbono celebrare in tutte le Chiese delle loro Diocesi, acciòche in tal maniera non ne possano perire le memorie. Che se tutti i Vescovi non potranno agevolmente seguire così degni Esempi, con mandare alle stampe gli obblighi delle loro Diocesi, almeno non debbono tralasciare di fargli distintamente registrare à penna in un Volume particolare, da custodirsi diligentemente ne' loro Archivii Episcopali.

11. Quando veramente le rendite assegnate si perdessero, ò divenissero inesiggibili, si avverta, se la perdita, ò le difficoltà dell'esattione provengano per colpa, ò per negligenza di coloro, cui spettava di conservar le rendite, ò di esiggerle; mentre in tal caso, ancorche l'entrate non vi sieno; debbonò soddisfarsi gli obblighi. Cessando la detta negligenza, e mancando l'entrate assegnate, non douranno obbligarsi i Legatarii, ò Donatarii à soddisfare agli obblighi, che furono ingionti. Mà, per potergli dichiarare esenti dalla soddisfattione, è necessario, che prima costi pienamente, essersi fatte tutte le diligenze possibili,

R tan-

a Ex tom. Decr. an. 1665. exist. in Archiu. Congr. Concil.

tanto estragiudiciali, come giuridiche per ricuperare l'entrate perdute, ò inesiggibili: non dovendo bastare una semplice diligenza, perfuntoriamente fatta per ottenere, in cosa così grave, la dichiaratione di non essere tenuto alla soddisfattione degli obblighi ingionti, per cagione di rendite perdute, ò inesiggibili, e se bene: *Die 20. Junii 1641. Congregatio Concilii censuit, oretenus insinuandum Procuratori Generali Religionis N. Monachos non teneri ad celebrationem Missæ, si factis diligentiis, fructus locorum montium relictorum, exigi non possint, & die 5. Junii 1641. S. D. N. annuit:* nondimeno s'avverte, che è molto pericoloso publicare una tal'opinione, mentre la Congregatione disse: *oretenus insinuandum*, acciòche tal'uno non si porti negligentemente nel ricuperare l'entrate inesiggibili.

12. E perche gli atti della visita sono per lo più enunciative, e adminicoli, i quali non sempre provano i pesi, e le rendite assegnate: perciò il Visitatore procuri d'havere il fondamento de'pesi, e delle rendite lasciate, con farne esibire in forma autentica, e probante gl'instrumenti delle fondationi, de' legati, e di altri contratti, e fargli registrare per *extensum* negli atti della visita.

13. Procuri onninamente il buon Vescovo l'osservanza, che nel recitato Avvertimento Innocentiano gli si ricorda, de' notissimi Decreti generali *de celebrat. Missarum.*

14. L'Editto, di cui sopra si è fatta mentione, e che quì proponiamo per un'aureo esemplare da essere imitato per accertare la celebratione, tanto delle Messe perpetue, quanto delle manuali, che giornalmente sogliono riceversi, è del tenor seguente.

FR. VINCENZO MARIA ORSINO

R O M A N O.

Dell'Ordine de' Predicatori, per Divina Misericordia, Arcivescovo di Siponto, del Titolo di S. Sisto della S. R. C. Prete Cardinale di S. Sisto nuncupato, Vescovo di Cesena.

Quanto grave peccato sia il non soddisfare gli obblighi de' Sagrificii, volle il Signore Iddio, che notificato fosse per bocca di Moisè, quando (siccome leggesi nel libro de' Numeri) gli disse. [b] Exterminabitur anima illa de populis suis, quia sacrificium Deo non obtulit tempore suo: peccatum suum ipsa portabit. *Per la qual cosa, essendo noi consapevoli, che nelle Chiese di questa Città, e Diocesi, nelle quali vi sono obblighi di Messe, moltissime di queste non sono soddisfatte, rimanendo frandate le anime de' Fedeli Defonti, de' suffragi, loro dovuti.*

a Introduzzione. b Num. 9. 13.

dovuti. Volendo però, per quanto spetta all'avvenire (che per lo passato si provederà con altri mezzi opportuni) ovviare colla nostra Pastorale sollecitudine ad inconvenienti tanto perniciosi, [a] *A tutti quelli, che hanno obblighi di Messe in questa Città, e Diocesi, ò siano per legati, ò per contratti, ò per fondazioni di Beneficii, ò Cappellanie, ò per qualsisia altro titolo intimiamo il Decreto generale emanato dalla Sagra Congregatione del Concilio per ordine di Papa Alessandro VII. di santa memoria del seguente tenore,* [b] In Sacristia liber quotidiano usui paratus sit, in quo singuli Sacerdotes, qui in ea Ecclesia sacrificium obtulerint, Missam à se tali die celebratam, adnotent, & cujus oneris ratione celebraverint, propriæ manus subscriptione, testentur. *E per agevolare l'ubbidienza di questo Decreto, ordiniamo:*

1. *Che il Capitolo della nostra Cattedrale, e d'ogni altra Chiesa, che habbia peso di Messe cantate, e di piane per obligo, proveniente da qualsisia capo, debba sotto pena di scudi dieci, da incorrersi senz'altra dichiaratione, così dal Capitolo, come dal Rettore, ò Amministratore di qualunque altra Chiesa, per gli* 31 *del corrente Decembre, haver fatti, e posti in Sagrestia due* Libri [c] *in foglio, ben legati, e grandi à proportione, acciocche in essi per lo primo giorno di Gennajo 1681. possa cominciarsi à notare la soddisfazione delle Messe, come quì appresso. Quelle Chiese però, che non hanno obblighi di Messe cantate, mà solo di piane, faranno solamente un Libro.*

2. *Nel primo* [d] *dunque di detti due Libri, douranno registrarsi solamente le Messe cantate, ciascheduna per mano di colui, che l'haverà cantata, eccettuatane però le Messe cantate dal Vescovo, quali douranno essere notate in detto Libro per mano del primo Diacono Assistente. E la formola di registrar le Messe cantate in detto primo* Libro, *sarà la seguente.*

Hoggi Mercordì primo di Gennajo. Io N.N. [e] *hò cantata, dopò Terza, la Messa Conventuale de Circumcisione.*

Hoggi ...... Io N.N. *hò cantata, dopò Sesta la Messa di S.N. ò de feria.*

Hoggi ..... Io N.N. *hò cantata, dopò Nona, la Messa de Vigilia, ò de feria, &c.*

Hoggi ..... Io N. N. *hò cantato, dopo Prima, la Messa per l'Anniversario di N.N. ò dell'obligo di N.N. Cappellano nell'Altare di S.N.*

E così successivamente si vadano scrivendo in detto Libro solamente le Messe, che si cantano.

3. *Si è detto, che in questo Libro si registrino le Messe cantate solamente, perche l'applicatione delle medesime il Celebrante dourà notarla nell'* altro Libro *della soddisfazione de' pesi del Capitolo, ò Chiesa respettivamente, come siegue.*

4. *In quest'altro* Libro [g] *dunque (che sarà il* secondo *dove si cantano Messe di obligo, ed* unico *nelle altre Chiese, che non hanno peso di Messe cantate) douranno registrarsi le soddisfazioni delle Messe, che il Capitolo, ò altra Chiesa hà di obbligo, provenienti da' Legati, ò da' contratti, ò da fondationi di Beneficii, ò Cappellanie, ò da qualsisia altro titolo: e la soddisfazione di esse dourà notarsi in detto libro dagli stessi, che le celebrano, nel modo, che siegue.*

 Pri-

a Decreto della Sac. Congr. del Concil. b Epist. Encyclica 13. Decem 1663.
c Libro primo in cui si registrino le Messe cantate.
d Messe cantate dall'Arcivesc. debban registrarsi dal primo Diacono Assistente.
e Formula per notare le Messe cantate.
f Applicatione delle Messe cantate si noti nel Libro secondo.
g Libro per le Messe piane secondo dove si cantano Messe, & unico in altre Chiese.

Primieramente nel principio di detto libro si faccia un' Indice di tutti coloro, che sono obligati à celebrar Messe, cominciando da' più degni, colla citatione del foglio, dove stà à colui assegnato l' obbligo delle Messe, che dee celebrare, per esempio.

6. *Nel primo foglio poi, appresso detto Indice, douranno registrarsi gli obblighi, che hà (per esempio) il Capitolo, che si hanno da soddisfare per turno, à ragione di Eddomada, ò altro facendo su'l principio di detto foglio, questo titolo, ò simile* mutatis mutandis.

[b] Il Capitolo in comune hà obligo di cantare la Messa ogni mattina, ed applicarla pro Collegio.

Sodisfazione di dette Messe.

E poi immediatamente si cominci sotto questo titolo, nella medesima pagina, e seguenti, à registrarne la soddisfazione in questa forma.

Hoggi Mercordì primo di Gennajo. Io D.N.N.Dignità, ò Canonico hò *cantata la Messa Conventuale, ed applicatala pro Collegio.*

Hoggi Giovedì 2. di Gennajo. Io N.N.Canonico, ò Mansionario *hò cantata la Messa Conventuale, ed applicatala pro Collegio.*

E così successivamente per gli altri giorni dell' Anno vada scrivendo, giorno per giorno, chi canta la Messa Conventuale: che però in detto libro sotto questo titolo si douranno lasciare sette, ò otto carte in bianco, ò altre più quanto ne saranno bastanti, per iscriversi una appresso l altra, tutte le soddisfazioni di dette Messe da coloro, che le celebrano. E quando la canta il Vescovo, scriva per lui il primo Diacono Assistente, come si è detto sopra numero 2.

7. [c] *Dopò finiti di porre li titoli degli obblighi comuni, si comincino à fare in detto libro li titoli degli obblighi particolari, come nella seguente formola, che si pone per esempio.*

D.N.N.Dignità. Canonico, ò Beneficiato, Cappellano hà obbligo di celebrare le seguenti Messe.

Per Sempronio di Sempronio trenta Messe ogni anno in giorni, e in Altari ad libitum. m.30.

Per Paolo di Paolo una Messa piana, ogni Lunedì nell'Altare di S.N. sono ogni anno. m.52.

Per Francesco di Francesco una Messa cantata ogni anno à 13. Giugno, giorno di S.Antonio.

Sono in tutto ogn'anno m.83.

Poi immediatamente sotto si faccia questo titolo.

Per Sempronio di Sempronio Messe trenta.

E sotto di esso si lasci tanto spazio in bianco, quanto sia capace per iscriverui la soddisfazione di dette Messe trenta, in questa forma.

Io

a Formola dell'Indice del libro secondo. b Formola per notare la sodisfazione delle Messe.
c Formola per notare gli obblighi particolari.

Io D.N.N. hò celebrato per detto obbligo hoggi 2.di Gennaio.

Hoggi 10.di detto hò celebrato per lo stess'obbligo.

Hoggi 4. di Febbrajo hò celebrato per lo stess'obbligo.

E così seguiti appresso fino al numero di 30. Poi appresso lo spazio lasciato in bianco per lo registro della soddisfazione di dette 30. Messe, si faccia quest'altro titolo.

Per Paolo di Paolo 52.Messe piane ogn'anno, cioè una ogni Lunedì.

Nell'Altare di S. N.

Poi successivamente sotto questo titolo nello spazio capace, che vi si lascierà in bianco, registri la soddisfazioni di dette Messe nella forma seguente.

Io D. N.N. Hoggi Lunedì 6.di Gennajo *hò celebrato nell'Altare di S. N. per dett'obbligo.*

Hoggi Lunedì 13. di Gennajo *hò celebrato nel detto Altare per lo stesso obbligo.*

E così scriva successivamente in tutti li Lunedì dell'anno.

E dopo lo spazio, che resta in bianco per lo registro di dette Messe 52. si faccia quest'altro titolo.

Per Francesco di Francesco una Messa cantata ogn'anno, di S.Antonio à 13.di Giugno.

E poi sotto di esso ne registri à suo tempo la soddisfazione di questa forma.

Io N.N. Hoggi 13. di Giugno *hò cantata la Messa di S.Antonio per l'obbligo sudetto.*

8. *Da questo unico esempio, posto quì, potranno guidarsi per tutte le altre partite degli obblighi, da ripartirsi, e registrarsi in detto libro; ed auverta ogn'uno nello scrivere la soddisfazione, di specificare (come nell'esempio dato)* il giorno, che hà celebrato, ed anche l'Altare, se l'obbligo è ristretto à giorno, ed Altare determinato.

9. [a] *Portando la contingenza, che alcuno obbligato à celebrare, e particolarmente in giorno determinato, per indisposizione, ò per altro legittimo impedimento, non potesse celebrare, debba onninamente far soddisfare dett'obbligo da un'altro, e questi debba registrarne la soddisfazione nello stesso libro, e luogo, dove stà notata la partita dello obbligato; è lo farà in questa forma.*

Io N.N.hò celebrato hoggi.....del mese N.*nell'Altare di S.N.per l'obbligo sudetto di* D.N.N.*assente, infermo, ò impedito, &c.*

10. *Così parimente, se alcuno Beneficiato, Cappellano, ò Chiesa havesse obbligo di celebrare più Messe in uno stesso giorno, in tal caso nel libro sudetto, e nella pagina, dove stà registrata detta partita, si sottoscrivano tutti quelli, che hanno celebrato in questa forma.*

Hoggi......Io N.N.*hò celebrato per lo sudetto obbligo.*

Io N.N.*hò celebrato lo stesso giorno per detto obbligo.*

E così successivamente fino al numero determinato, colla specificatione anche dell'Altare, *dove bisogni.*

11. [b] *Ed acciocche sia tutto fedelmente eseguito, decretiamo, che ogn'uno, il quale* stà

a Formola per quei, che celebrano per altri.

b Pena della sospensione, ipso facto, la cui assolutione è riservata al Vescovo.

fà notare per mano d'altri la soddisfazione, havendo egli stesso celebrato, ò che la noti di sua mano per celebrata, senza haver celebrato per lo detto obbligo, incorra ipso facto nella sospensione à Divinis l'assoluzione della quale, eziandio in foro conscientiæ, la riserbiamo à Noi. *E nella medesima pena incorra parimente ogni altro, che celebri, ò sia obbligato à celebrare per un'altro, e commetta alcuno de' sudetti mancamenti, ò fraudi.*

12. [a] *Le Confraternite, e luoghi Pii, dichiariamo essere compresi anche in questi Editti circa le obbligazioni, che hanno di Messe, da celebrarsi. E le partite di questo douranno registrarsi colle altre nello stesso libro, che farà la Chiesa, doue si celebrano tutte, o parte di dette Messe, ripartendone le partite per gli obbligati, come sopra num. 7. E se alcuna partita di dette Messe non fosse ristretta à Cappellano, ò ad altro Sacerdote determinato, mà restasse appresso il luogo Pio, ò Confraternità l'arbitrio di farla celebrare à chi le piace, in tal caso la partita si registri nel libro così.*

La Confraternità di N. deve far celebrare Messe numero ..... nell'Altare di S.N. *E con altre specificationi*, ùt supra. *E sotto questo titolo nello spazio, che vi resta in bianco à proportione, si vadino sottoscrivendo li Sacerdoti, che haueranno celebrato, colla specificaziane di giorno, Altare, &c.*

13. [b] *Tanto* il primo, *quanto questo* secondo libro *si conservi sempre in Sagrestia dal Sagrista maggiore, ò dal Rettore della Chiesa, quale habbia incumbenza di farvi sottoscrivere ogni mattina ne' suoi luoghi, e nelle forme poste sopra, tutti quelli, che celebrano per obbligo.*

14. [c] *Il medesimo haverà anche pensiero, quando vedrà, che colui, che hà obbligo di celebrare in giorno determinato, non solo egli non celebra, mà ne anche ne haverà commessa la celebrazione ad un'altro; in tal caso faccia celebrare detta Messa da un' altro Sacerdote, al quale debba l'obbligato dare per detta Messa la limosina di* bajocchi quindici, *ed oltre ciò soggiaccia, ogni volta, alla pena irremissibile di uno scudo, da applicarsi, &c.*

15. [d] *Ed acciochè si cammini con puntual rettitudine in una materia tanto importante per la coscienza; ordiniamo espressamente sotto* pena di scudi cinque *per ogni trasgressione, ed altre arbitrarie, à tutti li Curati, e Rettori delle Chiese fuori la Città, nelle quali vi sono obblighi di Messe, che debbano, ogni trè mesi, cominciando dall' ultimo di Marzo 1681. E li Curati, e Rettori delle Chiese della Città, e suburbi, ogni due mesi, principiando dall'ultimo di Febraio; portare, o consegnare in mano dell' Auvocato Fiscale della nostra Curia li detti libri; Ed il medesimo Auvocato insieme con altri, da Noi deputandi, debbano rivedergli subito attentamente, e vedere, non solo se il registro di essi si fà nella forma quì prescritta, mà anche se ciascheduno hà soddisfatto all'obbligo suo in celebrare dette Messe, e trovando, che alcuno habbia lasciato di soddisfarle, ò in tutto, ò in parte, ò che non l'habbia fatto respettivamente ne' giorni, ed Altari determinati per se, ò per altri, debbano subito dichiararlo incorso nelle pene sudette, senza niun riguardo, sotto pena di pagarle essi di proprio.*

E pe-

a Per le Confraternite, e luoghi Pii.
b Detti libri debbono conservarsi dal Sagrista.
c Pena per que', che non sodisfano.
d Curati, e Rettori delle Chiese di fuori la Città ogni trè mesi, della Città, e suburbi ogni due mesi portino detti libri, ò libro all'Auvocato Fiscale Revisore, sotto la decretata pena.

E però, veduto il libro, detto Auvocato Fiscale sottoscriva le partite, colla seguente formula. Veduto, ed approvato à dì ... anno ... Io N. N. non essendosi soddisfatto pienamente Veduto, e condannato, ò condannati N.N.N.N. alla pena, giusta l'Editto, con esprimere tutte le Messe, che hanno da celebrare à dì....anno....Io N.N.

16. Lo stesso douranno fare similmente il Signor Arcidiacono con altri, [a] da Noi deputandi, in riconoscere diligentemente nel fine di ciaschedun mese (cominciando dall' ultimo di Gennajo) la soddisfazione di tutte le Messe, che si celebrano nella Cattedrale, rivedendo à tal fine li libri sudetti, che saranno loro consegnati dal Sagrista maggiore, e veduto, faccia la sottoscrizzione, come di sopra nel fine del numero antecedente: Veduto, ed approvato, ò veduto, e condannato, &c.

17. In detto libro secondo, nel fine del registro degli obblighi delle Messe, [b] come di sopra; si douranno notare parimente le Messe manuali, e straordinarie, che vengono in dies alla Sagrestia, con farne fare in detto libro, e sotto ciascuna partita l'attestatione di proprie mani, da quei Sacerdoti, che l'haveranno celebrate.

18. Ed acciochè niuno possa allegare scusa d'ignoranza, [c] questo nostro Editto affisso ne' luoghi soliti, habbia quella stessa forza, e vigore, come se à tutti fosse stato particolarmente intimato, notificato, e presentato.

19. Vogliamo in oltre, che nella Sagrestia di ogni Chiesa, [d] in cui vi è obbligo di Messe da soddisfare, vi sia la Copia del medesimo Editto, soggettando li trasgressori, ò negligenti alla pena di tre scudi. Oltre di ciò lo registrino tutti quelli, alli quali spetta, ne' loro libri, giusta l'ordine, da Noi dato nel primo nostro Editto cap. 12. §. 29. num. 4. Gli Atti eziandio della publica affissione si registrino al solito in Cancelleria. Dato in Cesena nel nostro Episcopio à 15. di Decembre 1680. Anno sesto del nostro Pontificato Sipontino, e primo del Cesenatense.

Fr. Vinc. M. Card. Arcivesc. Vesc.

P. Sarnelli Segretario, &c. e Visitatore.

DE' DIVINI OFFICII.

Della RESIDENZA de' CANONICI, e di altri Beneficiati, nella Chiesa Cattedrale, e Collegiate. §. XIX.

1. IN virtù dell'Instruttione Pontificale, il Vescovo in Visita: *Sciat, & videat, qualiter Divina Officia peraguntur*, [e] *& quale servitium impenditur*.

a Arcidiacono revisore de' libri della Cattedrale.
b Registro delle limosine manuali per Messe.
c Publicazione del presente Editto.
d In ogni Sagrestia sia una copia di quest'Editto.
e Pontific. Rom. Ordo Visitan. Paroch.

2. Quindi douranno onninamente essere state esibite le risposte a' Quesiti, che nelle precorse Instruttioni Orsine, particolarmente nel II. Capo di esse, sono descritti, accioche possa il Visitatore vedere, se, e in che vi sia bisogno di prouvedimento. E per fondare i suoi Decreti, sappia, che

3. Se le Degnità, e i Canonici non residessero, e non servissero al Choro quotidianamente, ò almeno per nove mesi dell'anno, dourà onninamente far decreto, che s'introduca questo servigio continuo, ò almeno di nove mesi: secondo ordina il Sagro Concilio Tridentino.

4. Non iscusa l'intemperie dell'aria, ne la tenuità delle rendite Canonicali: [a] *Viterbien. 20. Ianuar. 1613. Sanctissimus D. N. ex sententia Congregationis Concilii, declaravit, A residentia neque cæli gravitatem, neque Canonicatuum tenuitatem, Canonicos Cathedralis Tuscanellæ excusare.*

5. Non iscusa i Canonici delle Cattedrali da tal servigio, la tenuità delle rendite Canonicali, ancorche fosse congionta con la contraria consuetudine, anche immemorabile: sicome frequentemente hà dichiarato la Congregatione del Concilio, e particolarmente *in Hieracen. 12. Martii 1660.* [b] *Exponunt Canonici Cathedralis Hieracensis, se per Episcopum cogi ad servitium Chori, iuxta formam, à S. Concilio præscriptam: cum tamen ipsi, attenta redditu um tenuitate, & immemorabili consuetudine, soliti sint mense quolibet, in sex partes, diuiso, alternatim inservire, seu, ut vulgo dicitur, per sextaria, supplicant, iniungi Episcopo, nihil innovare.* Quæritur. An sit *annuendum oratorum petitioni.*

Congregatio Concilii censuit, non esse annuendum, sed servitium præstandum ad formam Concilii.

6. Ne può scusare l'insalubrità dell'aria, ancorche congionta con la tenuità delle rendite: mentre nè l'una, e l'altra suffragò a' Canonici della Cattedrale della Cava, quali hebbero bisogno d'ottenere l'Infrascritto Indulto Apostolico speciale di servire solamente per sei mesi dell'anno.

Die 12. Martii 1662. Congregatio Concilii, attenta redditu um tenuitate, qua Dignitates, & Canonici Cathedralis in præsens laborant, & attenta distantia eiusdem Cathedralis à Civitate, necnon attentis causis, in supplici libello, nomine dictorum Dignitatum, & Canonicorum, porrecto, addactis, censuit, si Sanctissimo D. N. placuerit, posse Dignitatibus, & Canonicis, per literas Apostolicas in forma Brevis, Episcopo Cavensi directas, indulgeri, ut donec redditus ipsarum Dignitatum, & Canonicatuum ad honestam quantitatem, prò arbitrio, & conscientia eiusdem Ordinarii pro tempore, cognoscendam, & præfiniendam, augeantur, singulis annis dictæ Ecclesiæ per sex menses dumtaxat, Chori servitium præstent. Ità tamen, ut per Sacri Adventus, & Quadragesimæ tempus, nec non Dominicos, & aliosque solemniores festos dies, ab eodem Ordinario designandos, antedictum servitium minimè prætermittatur.

Et die 7. Aprilis eiusdem anni 1662. facta relatione Sanctissimo, Sanctitas Sua, iuxta Congregationis sententiam: benignè annuit.

7 Per poter godere di simili Indulti, v'è necessaria l'effettiva speditione di essi:

---

a Ex tom. 3. litt. SS. Li... pag. 141. exist. in Archiu. Congr. Concil.

b Ex tom. decret. ann. 1660. in d. Archiu. exist.

essi: [a] *Casalen. 10. Decembr. 1610. Non esse permittendos Canonicos diutius potiri Indulto fel. record. Pauli III. ut qui 25. diebus Ecclesiæ inservierit, totius mensis fructus lucrentur, nisi prius litteras expediverint.*

8. Deve in fatti ogni Canonico servire, almeno tanti giorni nell'anno, ò siano continui, ò interpolati, che constituiscano il servigio di nove mesi, come dichiarò la Congregatione del Concilio *in Aquilana* 17. *Junii* 1594. [b] auvertendo, che non vi si comprendano i giorni della Quadragesima, dell'Auvento, e delle solennità, delle quali parla il Concilio nel cap. 12. sess. 24.

9. Si deve auvertire, che ne pure i Canonici possano stare assenti dalla residenza per tre mesi, se avanti il Cōcilio Tridenrino, tale assenza loro non cōpoteva; po che solamente il trimestre dell'annua vacanza è permessa à que'Canonici, i quali avanti del Concilio la godevano. A que'Canonici, che havevano maggior vacanza, il Concilio la ridusse à tre mesi solamente: e il Vescovo non hà facoltà di concedere a'Canonici quella vacanza, che non hanno: appartenendo alla Sede Apostolica di concederla, [c] *Ceneten.* 13. *Maii* 1604. *Congregatio Concilii censuit, Non licuisse Prædecessori Episcopo statuere, ut Canonici, tribus cuiuslibet anni mensibus, ab Ecclesia abesse possent, nisi, ante Concilium, Statuto, vel consuetudine id eis indulgeretur.*

10. E quando è permessa questa trimestre vacanza; accioche molti Canonici nel tempo stesso non si la piglino, e'l servigio della Chiesa non ne patisca, spetta al Vescovo distribuire a'Canonici i tempi della vacanza: con dichiarare, quanti Canonici possano pigliarsela in un istesso tempo; sicome più volte è stato dichiarato dalla medesima Congregatione del Concilio, e particolarmente fù risposto all'Eminentissimo Cardinale Barbarigo, per gli Canonici della Cattedrale di Bergamo; e per gli Canonici delle Collegiate talhora la medesima Congregatione determinò il numero: [d] *Anximan.* 11. *Iulii* 1631. *Congregatio Concilii censuit, Episcopum facere debere Decretum, ut in Collegiatis Ecclesiis suæ Diœcesis, quæ vigore Concilii Tridentini gaudent vacatione trium mensium, Canonicos abesse non posse, ultra tertiam partem uno, & eodem tempore, & huiusmodi vacationem contigere non debere tempore Quadragesimæ, & Adventus, neque in principalioribus anni festivitatibus.*

11. Fatta, che sia dal Vescovo tal dichiaratione, ò Decreto, non sono tenuti i Canonici domandare licenza, quando per lo tempo loro permesso, vogliono stare assenti; come habbiamo dalla seguente dichiaratione magistrale. *Die* 11. *Ianuarii* 1620. *Congregatio Concilii sæpius respondit, ut Canonici abesse possint mensibus, à Concilio permissis, nec Episcopi licentiam, nec causam requiri.* Si limita però quando i Canonici vogliono partire dalla Diocesi: [e] *Die* 9. *Maii* 1626. *Congregatio Concilii tametsi declaraverit, Canonicos, quando volunt abesse à suis Ecclesiis trimestre, per Sacrum Concilium permisso, non indigere licentia Episcopi, tamen censuit, hanc declarationem non vendicare sibi locum, quando volunt abesse extra Diœcesim. Antedictam*

a Ex lib. 3. litt. SS. lim. pag. 131. existen. in Arch. S. Congr. Conc.
b Ex tom. 8. decr. pag. 41. exist. in d. Arch.
c Ex tom. 3. litt. SS. lim. pag. 42. exist. in d. Archiu.
d Ex tom. 14. decr. pag. 468 exist. in Archiu. Congr. Conc.
e Ex tom. 13. decr. exist. in d. Arch.

dictam verò licentiam in hoc casu, ab Episcopo, sine rationabili causa, non esse denegandum.

12. Si suole trovare tal'hora abuso, e dolosa connivenza tra Canonici, di commetterfi tra loro i negotii del Capitolo, e con pretesto di esercitare l' officio di Economo, a di Cellerario, di Procuratore, di Sindico, e simili, esimersi dal fergio del Choro: che se bene non manchi openioni di Dottori: che dicono: esser lecito al Capitolo concedere licenza à qualche Canonico di non resiedere, per poter attendere agli affari Capitolari, nulladimeno una tal'openione è stata riprovata dalla Congregatione del Concilio con la seguente dichiaratione: [b] *Andrien. 14. Martii 1620. Congregatio Concilii censuit, Non posse Capitulum absque licentia Episcopi negotiorum Capitularium praetextu, Capitularibus, vel aliis addictis servitio Chori, impertiri facultatem abessendi, ultra tempus à Concilio permissum. Sic verò abscendentes, non solum distributiones quotidianas non lucrifacere, sed etiam fructibus, nisi resederint, esse privandos, ad eiusdem Concilii praescriptum cap. 12. sess. 24. de reform.*

13. Parimente i Canonici delle Collegiate sono tenuti alla stessa Residenza, à tenore della dichiaratione magistrale, spesse volte data fuori, del seguente tenore. *Fundan. 15. Octobris 1618.* [c] *Si Collegiatae istius Diaecesis sint insignes, Canonici tenentur omnino residere, non obstante contraria consuetudine, etiam immemorabili, ut pote sublata ipsius Concilii Decreto cap. 12. sess. 24. Quod si non insignes existant, tunc Canonici onus habent residentiae, nisi ista non insignes Collegiatae essent rurales, prorsus destitutae, aut in quibus, supra hominum memoriam, nunquam solitum esset resideri, aut adeo tenues redditus essent, ut Canonicos, aliundè non habentes undè vivant, alere non possent.*

14. Quanto poi agli altri Beneficiati, come Heddomadarii, Cappellani, e sotto qualunque titolo si appelino addetti al servigio del Choro di Chiese Cattedrali, e Collegiate: anche sono tenuti alla detta residenza, quando però non havessero privilegio Apostolico posteriore al Concilio Tridentino, ò altro legittimo titolo, che in parte ne gli esimesse.

Dell'Hore CANONICHE, *e di altri* OFFICII DIVINI, *e della Disciplina del Choro.* §. XX.

DOppo havere il Visitatore esaminato, e prouveduto intorno alla quantità del servigio, investigherà circa le qualità: [d] *Videat, & sciat, Qualiter Divina Officia peragantur:* e perche de' Divini Officii, sono principali le

1. Hore Canoniche, e

Officio della Beatissima Vergine, Officio de' Morti, Sette Salmi Penitentiali, e Graduali.

Messa Conventuale, e

Pre-

a Riccius, & alii apud Barbos. de Canon. cap. 25. n. 26.
b Ex tom. 18. memor. pag. 157. exist. in d. Arch.
c Lib. 4 litt. 38. lim. pag. 8. exist. in dicto Arch.
d Pontif. Rom. Ordin. visit. Paroch.

Prediche; di tutte, e ſingole trattaremo. E come di coſe appartenenti alla preſente materia, tratteremo anche delle

2. Diſtributioni quotidiane

3. Diſtintione delle Prebende, e degli Ordini anneſſi à ciaſcuna Prebenda, e dell'

4. Officio del Canonico Teologo, e dell'

5. Officio del Canonico Penitentiero, e delle

6. Proceſſioni, e dell'

7. Eſequie.

8. Onde il noſtro Buon Veſcovo haurà da riconoſcere attentamente le riſpoſte havute a' Queſiti, contenuti nelle Inſtruttioni precorſe, per vedere, ſe vi ſia ſtata riferita coſa biſognevole di riformatione: per potere ſtabilire i ſuoi Decreti, anche sù quello, che intorno à tutte, e ſingole le accennate funtioni, andaremo notando.

Dell' Hore Canoniche.

9. PEr l'attenta, e divota recitatione, e buono metodo dell'Hore Canoniche, e di altri Divini Officii, e per la buona Diſciplina del Choro, non debbono mancare in ciaſcheduna Chieſa le opportune Inſtruttioni, da oſſervarſi da coloro, che ſono aſtretti à queſta recitatione. In virtù di una Dichiaratione della Congregatione del Concilio à 18. di Gennajo 1589. [a] debbono eleggerſi due Deputati, uno dal Capitolo, e l'altro dal Veſcovo; de'quali il Veſcovo ſi ſerva per fare le dette Inſtruttioni, da oſſervarsi inviolabilmente, anche ſotto convenienti pene contra de'traſgreſſori. Vedrà il Viſitatore, ſe tali Inſtruttioni vi ſieno, e le conſiderarà: per dovervi aggiungere, ò mancare ciò, che, ſecondo le circoſtanze de' luoghi, de'tempi, e delle perſone, egli ſtimerà eſpediente; e ſe non vi ſieno, deve onnin[a]mente inſieme co' ſudetti due Deputati farle.

10. Primieramente ſi deve abolire (ſe ſi ritrovaſſe) quel deteſtabile abuſo di recitarſi gli Officii Divini in certe hore molto incongrue; eſſendoſi dato il caſo, che in alcune Chieſe si principiava il Matutino la State, alcune volte à quattordici hore, e altre volte prima dell'uſcita del Sole, e il Veſpro à ventidue hore. Auvertendo, che il recitare il Matutino in Choro la ſera doppo Compieta, per lo giorno ſeguente, non è lecito, ſenza licenza eſpreſſa della Sede Apoſtolica, la quale non ſuole concederla, ſe non per graviſſime cagioni. La negò a'Canonici della Cattedrale di Breſcia, ancorche ſupplicaſſero ſolamente *per gli meſi dell' Inverno* (ſono preciſe parole de'ſupplicanti) [b] *per riſpetto de' crudeliſſimi freddi di quel paeſe, che non era poſſibile, la mattina, poter uſcire di caſa à quell'ore, eſſendo alle volte ſepolti nelle nevi*. Fù bensì conceduto à 20. Gennajo 1613. a' Canonici della Cattedrale di Toſcanella, i quali, oltre all'intemperie dell' aria, allegavano la conſuetudine, e la diſtanza alle loro caſe della Chieſa, e molte altre cagioni. E fù ſimil-

[a] Ex tom. 7. litter. pag. 11 exiſt. in Archiu. Congr. Conc.
[b] Ex tom. 43. Memorial. pag. 521. exiſt. in Archiu. Congr. Conc.

ſimilmente a'6. Settembre 1659. a conceduto per cagione aſſai rilevanti, ad un Capitolo di Collegiata, dalla prima Domenica dell' Auvento fino al Sabbato ſanto. Si che quando non ſi eſibiſcano ſimili ſpecifici Indulti Apoſtolici, deve il Veſcovo far ordine indiſpenſabile, che i Divini Officii ſi recitino *ſtatis Horis*: ſicome più volte hà riſoluto la Congregatione del Concilio. E ritrovandoſi in tal materia l'abuſo, ò che ſi reciti il Mattutino la ſera precedente, per lo dì ſeguente, ò nel medeſimo dì, ma ad hore impertinenti, haurà da preſcrivere un Ordine fiſſo, e invariabile, per recitare le Hore Canoniche, e le Meſſe cantate; e potrebbe preſcriverſi il ſeguente, che è quello, che ſi fà praticare nelle loro Chieſe Cattedrali, e Collegiate da'buoni, e zelanti Veſcovi. b

Diſtributione dell' Hore da convenire, e principiare in Choro li Divini Officii.

11. DAl primo di Gennaro fin' à 15. il Mattutino comincierà ad hore quindici, e mezza. La Meſſa grande ad hore 17. e mezza.

Quando non vi ſia Predica da dirſi dopo il Vangelo, la Meſſa grande comincierà in tutto l'anno mezz'hora doppo l'hore notate.

Il Veſpro ne'giorni feſtivi ad hore 21. ne' giorni feriali ad hore 20. e durerà alla ſteſſa hora fino a'5. di Marzo.

Da 15. di Gennajo fino à Febrajo. Il Matutino ad hore 15. e la Meſſa cantata ad hore 17. e mezza.

Febrajo fin' à 15. Il Mattutino ad hore 14. e mezza. La Meſſa cantata ad hore 17. Da 15. fino à Marzo. Il Mattutino ad hore. 14. La Meſſa grande ad hore 16. e mezza.

Marzo fin'à 15. Il Matutino ad hore 13. La Meſſa grande ad hore 16. Da' 15. fin'Aprile. Il Mattutino ad hore 12. e mezza. La Meſſa grande ad hore 15. e mezza. Il Veſpro ne'Giorni feſtivi ad hore 20. ne'feriali ad hore 19. E durerà il Veſpro à queſt'hora fin'à 15. di Novembre.

Aprile fin'à 15. il Mattutino ad hore undeci, e mezza. Da'15. fin'à Maggio. Il Matutino ad hore undici. La Meſſa grande ad hore 14.

Maggio fin'à 15. Il Mattutino ad hore dieci. La Meſſa grande ad hore tredici. Da'15. fin'à Giugno. Il Mattutino ad hore. 9. e mezza. La Meſſa grande ad hore 12. e mezza.

Giugno fin'à 15. Il Mattutino ad hore nove. La Meſſa grande ad hore dodici. Da' 15. fin'à Luglio. Il Mattutino ad hore otto, e mezza. La Meſſa grande ad hore undici, e mezza.

Luglio fin'à 15. Il Mattutino ad hore otto, e mezza. La Meſſa grande ad hore undeci, e mezza. Da'15. fin'ad Agoſto. Il Mattutino ad hore nove. La Meſſa grande ad hore dodici.

Agoſto fin'à 15. Il Mattutino ad hore nove, e mezza. La Meſſa grande ad hore

a Ex tom. 3. litt. SS Lim pag 141. ex tomo decr. ann. 1659. exiſt. in d. Archiu.
b Ordo Divini Offic. ad Horas Canon. recitan. & Miſſ. celebr. in Eccleſ. Ceſenat. Card. Vrſin. iuſſu ed tus.

hore 12. e mezza. Da' 15. fin'à Settembre. Il Mattutino ad hore diece. La Messa grande ad hore tredici.

Settembre fin'à 15. Il Mattutino ad hore undici. La Messa grande ad hore tredici, e mezza. Da' 15. fin'ad Ottobre. Il Mattutino ad hore undici, e mezza. La Messa grande ad hore quattordici.

Ottobre fin'à 15. Il Mattutino ad hore 12. e mezza. La Messa grande ad hore quattordici, e mezza. Da' 15. fin'à Novembre. Il Mattutino ad hore 13. La Messa grande ad hore quindici.

Novembre fin'à 15. Il Mattutino ad hore 14. La Messa grande ad hore sedici. Da' 15. fin'à Decembre. Il Mattutino ad hore quattordici, e mezza. La Messa grande ad hore sedici, e mezza. Il Vespro ne'giorni festivi ad hore venti; E durerà à quest'hora fin'à 15. di Decembre.

Decembre fin'à 25. Il Mattutino ad hore 15. La Messa grande ad hore 17. Da' 15. fin'à Gennaio. Il Mattutino ad hore 15. e mezza. La Messa grande ad hore diecisette, e mezza. Il Vespro ne'giorni festivi ad hore 21. Ne' feriali ad hore venti.

12. DOurebbe altresì porgersi rimedio ad un'altro abuso: e sarebbe della sostitutione, che reciprocamente si fà da'Canonici nel servigio; che, se fosse troppo frequente, il Vescovo non la deue tollerare, in virtù della frequente magistrale dichiaratione della detta Congregatione, che all'Eminentissimo Cardinal Barbarigo, visitante i sagri Limini nell'anno 1660. per la Chiesa di Bergamo, così rispose: *Congregatio Concilii sæpius censuit, Episcopum permittere debere, ut Canonici in functionibus, tum ipsius Ecclesiæ, tum Chori, ad quas tenentur, sese invicem substituant; Dummodo substituens à Civitate, vel à Suburbiis non absit, & Substitutus, eodem tempore, eiusdem Ecclesiæ servitio obstrictus non sit. Præcavendum nihilominus esse, ne Canonici huiusmodi facultate abutentes, frequentius substituant. Quod eiusdem Ordinarii erit arbitrium.* E questa dichiaratione hà anche luogo per gli Canonici delle Collegiate, sicome la medesima Congregatione rescrisse al Patriarca di Venetia à 22. di Giugno 1594.

Nell'accennate Instruttioni per la buona disciplina del Choro,[a] dourebbono statuirsi anche le cose infrascritte.

13. Che i Canonici, e altri obbligati al seruigio del Choro, quando vorranno celebrare i Divini Officii, debbano convenire tutti in Sagrestia, dove douranno osservare silentio.

14. Vestiti, che saranno di Cotta, e di altre Insegne Chorali, faranno suonar la campanella sospesa, vicino la Sagrestia, in segno, che si vuole cominciare l'Offitio. Usciranno dipoi tutti di Sagrestia à due à due, secondo i loro gradi, auvertendo di andare con la debita gravità, e modestia, facendo nel passare profonda riverenza con genuflessione al Santissimo Sagramento, ò all'Altare Maggiore, avanti di cui tutti genuflessi in circolo, fatta breve oratione, se ne saliranno a'loro Stalli del Choro.

15. Tanto in Chiesa, come in Choro osservino silentio.

Nel

a Ex Tom. 8. Decr. pag. 46. exist. in d. Arch.

16. Nel tempo, che si recitano i Divini Officii in Choro, ciascheduno dourà stare nel proprio suo sedile, senza partirsi da un luogo all'altro. Non vi piglino tabacco. Che se fù proibito il pigliarlo in Sagrestia, molto più deve proibirsi il pigliarlo in Choro, dove in ispecial maniera si stà alla presenza della Maestà di Dio: e debbono cessare tutte le irrverenze, sicome irrreverenza grande sarebbe questo pigliar di tabacco, nell'atto, che si stà lodando Dio.

17. Non vi leggano lettere, Auvisi, ò altre scritture; ne vi trattino con Secolari, ne meno con Preti, ne discorrano di cose, se non convenienti al Choro, e ciò con brevità, e con voce bassa.

18. Recitino l'Officio alternatiuamente con gli altri, e non privativamente. In tal proposito habbiamo la seguente Dichiaratione della Congregatione del Concilio: [a] *Boscoducen.10. Januarii 1520. Congregatio Concilii sæpius censuit, Canonicos Cathedralium Ecclesiarum non solum teneri Horis Canonicis interesse, sed etiam, per seipsos psallere, neque aliàs sua obligationi satisfacere. Tarvisin. 23. Febr. 1636. Congregatio Concilii censuit,* [b] *omnes Canonicos, Choro interessentes debere etiam Horas Canonicas, alta, & intelligibili voce recitare.* E quando ciò non adempiono (come la stessa Congregatione hà aggiunto) si debbono puntare, come assenti.

19. Anzi debbono perdere le distributioni, qualhora non cantino col canto Gregoriano: essendo obligati i Canonici, e altri astretti al servigio del Choro, d'imparare à cantare, sotto pena della perdita delle distributioni, sicome habbiamo nelle seguenti dichiarationi. *Andrien. Atrien. Cum Andriensis Ecclesia sit Receptitia, eique Clerici omnes, tàm in minoribus, quàm in sacris Ordinibus constituti inservire teneantur, sunt tamen nonnulli adeò cantus ignari, ut tumultum, dissonantiam, & confusionem magnam pariant in Choro. Quærit Episcopus, An possit hos cogere, ut cantum addiscant, etiam per subtractionem quotidianarum distributionum.*

Die 14. Martii 1620. Congreg. Concil. censuit, Episcopum debere omni studio, & diligentia eniti, ut prædicti omnes cantum addiscant, atque in eos, qui in Choro, prout tenentur, non psallent, procedere posse, etiam per subtractionem quotidianarum distributionum.

20. E ben vero, che nel margine di questa dichiaratione *Andrien.* nel suo Registro autentico, si trovano notate di mano del Cardinal Lancellotto, all'hora Prefetto della Congregatione, le seguenti parole: *Posse: interim verò, donec addiscant, non subtrahat, cum præfixioni termini.*

21. Nell'*Atrien.* così si trova notato nel medesimo Registro. *Cum sub anno 1664. Canonici Atrien. conquererentur, quod Episcopus imposuerat pœnam pecuniariam iis, qui non addidicissent, infra certum tempus cantum. Die 29. Februar. 1664.* [c] *censuit, dudum supradictam declarationem Adriensem, & oretenus insinuandum Agenti Episcopi, ut quoad præteritum non exigat pœnam, quoad futurum, qui non cantabit cantu Gregoriano, amittat distributiones.*

22. Ubbidiscano al Prefetto del Choro, e al Maestro di Cerimonie, senza replica.

a Ex tom.4. litt. SS. Lim pag 28. exist. in Arch Congr. Conc.
b Ex tom.15. decr. pag 112 exist. in d. Arch.
c Ex Tom.20. Memorial. pag. 156. exist. in d. Arch.

plicati. E quando non vi sia nè l'uno, nè l'altro, dourà ubbidirsi al primo del Choro, come fù auvertito da S. Carlo: [a] *si quæ autem Ecclesia non habet, qui huic muneri nominatim præpositus sit, vel si habet, is non adsit in Choro; Præsidentis officio fungatur, qui primo Chori loco tunc sedet ex iis, qui Dignitates, Canonicatus in ea Ecclesia obtinent.*

23. Non escano dal Choro fin' à tanto, che non saranno compiti i Divini Officii, e neanche per andare à celebrare Messa, nè per udire le confessioni: sicome dichiarò la Congregatione del Concilio: [b] *Caietan.* 1. *Decembr.* 1621. *Congregatio Concilii censuit, Canonicos debere integris horis interesse, & non posse discedere, etiam ad missas, devotionis causa, celebrandas, & confessiones audiendas, non obstante contraria consuetudine*. Sarebbe lecito di lasciare il Choro, per celebrare Messa per qualche legittima causa, quale sarebbe v. gr. se si celebrasse per maggior utilità, o commodità del Popolo, sicome habbiamo in [c] *S. Agathæ Gothorum* 16. *Februar.* 1620. *Congregatio Concilii censuit, Canonicos, dum Divina Officia celebrantur, si devotionis gratia celebrant, non lucrari distributiones, quas tamen lucrari posse censuit, si Episcopus, cuius arbitrio remittit, præcipiet, ut pro maiori utilitate, & commoditate Populi, eum celebrare præceperit.* Anzi bastarebbe, che altri, che ne havessero l'incumbenza, il comandasse, sicome la medesima Congregatione del Concilio dichiarò [d] *in Callien.* 29. *Iulii* 1628. *Congregatio Concilii censuit, Canonicos celebrantes Missas tempore, quo Divina Officia recitantur, non lucrari distributiones quotidianas; nisi ad tunc celebrandum, ab eo, ad quem pertinet, compulsi fuerint*. Mà auvertasi, che non si deve facilmente ciò permettere dal Prefetto del Choro; anzi al Vescouo di Pesaro visitante i Sagri Limini per lo XXV. Triennio fù rescritto: *Admonitum tamen Superiorum Chori voluit Sacra Congregatio, ut ab huiusmodi iussu* (cioè di far celebrare messe da'Canonici in tempo, che si recitano i Divini Officii in Choro) *abstineat.*

24. I Puntatori, i quali devono prestare il giuramento prima di cominciare ad adempiere il loro offitio, sieno diligenti, e fedeli nel puntare, e per non essere spergiuri, e per non soggiacere alla pena, che loro deve imporsi, in caso non adempiano rettamente l'offitio loro. Anzi si devono, essendovi il bisogno, deputare i Contrapuntatori, per ouviare alle fraudi. E devono puntarsi, come assenti coloro, che nel tempo si recitano i Divini Officii in Choro, staranno fuori di esso, anche con la Cotta, e in Sagrestia, ò altrove fuori del Choro, ò pure in Choro senza la cotta, ò habito chorale; non dovendosi tollerare l'abuso, che i Canonici assistano a'Divini Officii senza l'habito Chorale, [e] sicome tal abuso fù dannato dalla Congregatione del Concilio in Burgen.... Decembr. 1584.

25. Il Maestro di Cerimonie, ò Capachoro ogni Sabbato faccia la Tavola degli Officii, che serviranno l'heddomada seguente, destinando l'Eddomadario, il Diacono, Suddiacono, gli Accoliti, i Turiferarii, i Ceroferarii, e i Cherici, che douranno servire alle messe.

Gli

a S. Carolus in Conc. I. Prou. Mediol.
b Ex tom. 4. lit. Limin. pag. 76. exist. in d. Archiu.
c Ex Tom. 4 lit SS. lim. pag. 37 exist. in Archiu Congr. Concil.
d Ex tom. 13. decr. pag. 490. exist. in d Arch.
e Ex tom. 4. decr. pag. 9. in d. Arch.

26. Gl'impediti legittimamente al servigio della Chiesa, auvisino (potendo) il Capochoro della loro mancanza, accioche si possano sostituire altri.

27. Nel cantare, e nel recitare in Choro l'Offitio, si canti, e si reciti con voce alta, e à vicenda: in modo, che una parte intenda bene l'altra; ne risponda l'una, fin tanto, che l'altra non haurà finito il suo versetto, facendosi nel mezzo di questo la dovuta distintione, e pausa. E onninamente si deve ciò auvertire, per doversi evitare quel grande scandalo, che proviene dal recitarsi irreverentemente, e frettolosamente i Divini Officii, parendo, (come auvertì S. Tomaso) che col tumultuoso salmeggiare, più tosto si derida, che non si lodi la Maestà di Dio.

28. Nel fine de'Salmi, quando si dice *Gloria Patri*, ò nel fine degl'Inni quãdo si lodano le persone della Santissima Trinità, ò si proferisce il nome di GIESV, overo il nome di MARIA Vergine, s'inchinino tutti, e si levino riverentemente la beretta, senza che si alzino da sedere, quando sedono.

29. All'osseruanza di queste, ò altre Regole, e Instruttioni per la disciplina del Choro, contribuirà mirabilmente il Vescovo stesso con la sua presenza, se non lascerà d'intervenire ne'giorni di Domenica al Choro di quella Chiesa, presso di cui egli habita, come fanno i buoni Vescoui, che riconoscono, esser ciò loro rigorosissimo debito, insinuato dal Concilio Tridentino, che, parlando del Vescouo, dice: *In Dei laudibus incumbere, hostias, laudes, & praces offerre*; [a] e il Concilio Aurelianense, fra sagri Canoni registrato, con parole precettive tassò i giorni, in cui il Vescouo è tenuto intervenire alla sua Chiesa: *Episcopus; si infirmitate non fuerit impeditus, Ecclesia, cui proximus fuerit, die dominico deesse non debet.* Non si marauiglino poi i Vescoui, se nelle loro Cattedrali regnino talhora inosservanze nel Choro, mentre se eglino frequentassero il Choro, la loro presenza giouarebbe assai per far celebrare con la dovuta divotione, e attentione i diuini officii.

Dell'Officio della Beatissima Vergine, dell'Officio de' Morti, de' Sette Salmi Penitentiali, e Graduali.

30. SE non vi fusse uso di recitare in Choro i sudetti Officii, e Salmi ne' giorni prescritti dalle Rubriche, sappiasi, che la Congregatione de' Vescovi, e Regolari ordinò in *Alexandrina* 18. *Martii* 1586. [b] che s'introduca tal' uso in ogni modo, specialmente nelle Cattedrali. Onde il Visitatore procuri di conformarsi con questo sentimento della Congregatione, e non tolleri, che se ne pretermetta la recitatione.

Della Messa Conventuale.

31. I Canonici, tanto delle Cattedrali, quanto delle Collegiate, che sono tenuti alla recitatione de' Divini Officii in choro, debbono altresì cele-

a Cap. Episcopus de consecrat. dist. 3.
b Nicol. M.S. Episcoporum verb. Canonico num. 77.

celebrare per turno la Messa Conventuale cantata, ch'è parte degli stessi Officii Divini; e se il Visitatore troverà, che non si canta, deve onninamente ordinare, che si canti: non iscusando la contraria consuetudine: *Tusculan.* 16. *Novembr.* 1652.[a] *Congregatio Concilii censuit, Canonicos Cathedralis teneri quotidiè ad celebrationem Missæ Conventualis, non obstante quacunque consuetudine contraria.*

32. E se trovasse, che ne'giorni della Quaresima, delle Vigilie, e nelle quattro Tempora, occorrendo festa doppia, non si cantino due Messe, una del Santo, e l'altra della feria, dovrà fare ordine, che si cantino: con certezza, che sarà approvato dalla Congregatione del Concilio, che, rispondendo a' 3. di Settembre 1593. al Vescovo di Fondi, gli disse: [b] *Placuit, Episcopum præcepisse, ut, occurrente festo duplici in Quadragesima, quatuor Temporibus, & Vigiliis, tàm in Cathedrali, quàm in Collegiatis Ecclesiis, duæ Missæ, nempe de festo, ac de feria cantentur. Hoc, ut ab illis, ad quos spectat, servetur, ab Amplitudine Tua invigilandum erit.*

33. Nè suffragarebbe il recitare la Messa privata, ancorche si facesse l'applicatione, sicome la stessa Congregatione il dichiarò *in Aretina* 11. *Martii* 1604.[c] *Congregatio Concilii censuit, Canonicos esse cogendos, ut illis diebus, quibus, ex Rubricis Missalis, tenentur, duas Missas Conventuales cantent, siquidem neque ambabus, neque alteri earum satisfit celebratione Missæ privatæ, cum mentali applicatione.*

34. Nè basta, che si celebri la Messa Conventuale, mà quei Canonici, che sono tenuti, debbono celebrarla per se stessi, e gli altri ad intervenirci; sicome fù rescritto dalla Congregatione del Concilio all'Eminentissimo Card. Barbarigo, visitante i Sagri Limini per la Chiesa di Bergamo: [d] *Canonicos Cathedralis Ecclesiæ Bergomensis, quoties ex præscripto Rubricarum, duplex Missa Conventualis celebranda sit, ex mente sacrosancti Concilii Tridentini utique personaliter interesse teneri, non obstante quacumque consuetudine, etiam immemorabili; eosdemque Canonicos ad Missam Conventualem, per se ipsos canendam, illis diebus, quibus ex Instituto, vel legitima consuetudine ejus Ecclesiæ debent, compellendos esse.*

35. Nè possono scusarsi i Canonici con dire, che in vece delle Messe Conventuali celebrino Anniversarii, ostando le seguenti dichiarationi. *Die* 9. *Iulii* 1644.[e] *Congregatio Concilii censuit, Canonicos Ecclesiæ Cathedralis Civitatis Castellanæ Anniversariorum celebratione non satisfacere celebrationi Missæ Conventualis.*

36. Sappia il Visitatore, se i Canonici applichino le Messe Conventuali, come sono tenuti, ò pure ne ricevano lo stipendio; non essendo lecito di riceverlo, e deve provedersi, in caso di qualche abuso, à tenore della seguente dichiaratione in *Fulginaten.* 24. *Januar.* 1620.[f] *Cappellani divisi per hebdomadas, ferialibus diebus Missas canunt Conventuales; diebus festivis, & ordinatis in Tabella Cano-*

a Ex tom. 19. decr. pag 210. exist. in Archiu. Congr. Concil.
b Ex tom. 2. litt. SS Lim pag. 29. exist. in dict. Archiu.
c Ex tom. 3. litt. SS Lim in pag. 31. exist in dict. Archiu.
d Ex tom. 3. litt. SS. lim. anr. 1660. exist. in dict. Archiu.
e Ex tom. 103. memorial. pag. 663 exist in Archiu.
f Ex tom. decr. ann. 1620. in Archiu. Congr. Concil.

Canonici, ex quibus aliqui dubitant: Quod Missæ Conventualis onus tale sit, ut pro ea, eleemosyna ab aliquo Benefactore recipi non liceat. Congreg. Concilii censuit, Non licere.

37. E in tal materia vi sono moderne dichiarationi emanate dalla medesima Congregatione del Concilio per la Chiesa di Cesena, del tenor seguente.

Cæsenaten. Missæ Conventualis.

EMinentissimus Episcopus in visitatione Cathedralis exquisivit, num Missa Conventualis applicaretur pro Collegio. Variè responsum fuit. Pars Canonicorum respondit, applicare complures sub conditione, reliqui non. Quatuor verò Mansionarii, qui per Turnum celebrant diebus ferialibus, pariter non applicare. Stantes pro applicationis libertate, sese fundant, tùm in opinione Antecessorum, qui, paucis exceptis, ita existimabant, tùm quia in Constitutionibus antiquis Canonico celebranti dabatur ex massa Capitulari eleemosyna, licet sub titulo distributionis; ac demum ultrà DD. doctrinas, quia præbendæ Canonicatuum sunt adeò tenues, ut varii decem, triginta, vel quadraginta scuta non excedant; immo aliqui prorsus carent. Mansionarii verò libertatem prætendunt, & propter tenuitatem, & quia ità in actis visitationum enunciatur; Immo unus ex Mansionariis de Iurepatronatus habet onus Missæ quotidianæ pro fundatore, licet in eadem caveatur de celebranda conventuali in suo Turno.*

In hac sententiarum discrepantia, Eminentissimus Episcopus Capitulum, & Mansionarii, subscriptis amicabiliter precibus, Sac. Congregationem consulunt super dubiis infrascriptis.

I. An in Ecclesia Cathedrali adsit obligatio quotidianæ applicationis Missæ Conventualis pro Collegio.

II. An Canonici, qui solis diebus festis de præcepto, tenentur ad celebrandum Conventualem per Turnum, teneantur applicare pro Collegio.

III. An Ecclesia teneantur ex massa Capitulari (prout hactenus) stipendium eisdem Canonicis, huiusmodi Missam Conventualem celebrantibus, erogare.

IV. An, stante paupertate Ecclesiæ, quæ in præsenti non est solvendo, teneantur ipsi Canonici subire onus, non obstante præbendarum tenuitate.

V. An dicti Mansionarii in eorum turnis teneantur pariter applicare pro Collegio; & quatenus negativè.

VI. An ad habendum applicationem pro Collegio, massa Capitularis teneatur erogare stipendium celebrantibus.

VII. An in casu impotentis massæ Capitularis, teneantur Canonici onus subire, non obstante præbendarum tenuitate.

Die 24. Maii 1661. Sacra Congregatio Eminentissimorum S.R.E. Cardinalium Concilii Tridentini interpretum ad suprascripta dubia respondit, ut infra, videlicet. Ad primum affirmativè pro Benefactoribus. Ad secundum, ut ad proximum. Ad tertium, & quartum affirmativè. Ad quintam teneri. Quo verò ad sextum, & septimum, non esse opus responsione.

38. E in tal materia si habbia per regola generale: che sempre che non si trova dal Testatore espressamente prescritto, che'l Sacerdote non sia tenuto all'applicatione del Sacrificio, non può riceverne altra elemosina. *Aretin.* 28.

Apri-

Aprilis 1629.[a] *Congregatio Concilii respondit, Non posse novam eleemosynam recipere, & duabus obligationibus unica Missa satisfacere, nisi in fundatione expressè cautum sit, quod non teneantur sacrificium applicare.* Anzi in un voto manuscritto del Card. Paolucci prima Segretario, e poi Prefetto della Congregatione del Concilio, io hò letto questa general dichiaratione. *An Sacerdos, qui nulla obligatione in Confraternitatibus, uel in Monasteriis Monialium, quàm pro ornatu Ecclesiæ, vel ut Confratres, vel Moniales satisfaciant præcepto audiendi Missam, possint, ultra stipendium, quod recipiunt à Confraternitate, vel Monasterio, aliud stipendium recipere.*

Congregatio Concilii respondit, Non posse.

39. E che non basti il dire, che vi sia consuetudine in contrario, e che nella fondatione non sia stato apposto il peso dell'applicatione del sacrificio, espressamente l'hà risoluto la Congregatione del Concilio: *In Alexandrina* 26. *Aprilis* 1653.[b] *Congregatio Conc. ad petitionem, à Congregatione Episcoporum remissam, respondit, Oratorem, non obstante allegata consuetudine, & quod in fundatione non habeat onus celebrandi, & applicandi sacrificium, non posse diebus, quibus per turnum, iuxta Tabellam Ecclesiæ, Missas celebrat, applicare sacrificium pro sibi elargientibus eleemosynam.*

40. Qui opportunamente viene avvertito il Buon Vescovo ad estirpare dalla sua Diocesi, se vi fosse, quel detestabile abuso: che Cappellani amovibili, ò perpetui obbligati per fondatione, ò per altro titolo, à celebrare ogni dì, seguendo la benigna opinione di poter vacare una volta la settimana dalla celebratione (à questa opinione però contradicono gravissimi Dettori, e particolarmente Bonacina,[c] appoggiato à due Decreti, uno Provinciale, l'altro Sinodale di San Carlo) tralasciano di celebrare una Messa la settimana per gli obblighi delle Cappellanie, mà la celebrano per soddisfare ad altre obbligationi, con trarne lo stipendio. Il che, come riprovato anche da'Decreti della Congregatione del Concilio, deve prohibirsi, per la manifesta avaritia, che vi si scorge. E gli Autori, che io hò letto, quali permettono la detta vacanza, se condescendono, che possono nondimeno i detti Cappellani celebrar la detta Messa, non permettono il pigliarne lo stipendio.

Delle Prediche.

40. Sappia il Visitatore, se nella Quadragesima i Canonici intervengono alle Prediche, che si dicono nelle Canonicali Chiese. Se non v'intervenissero, ordini, che v'intervengono in virtù di questa dichiaratione *Nicien.* 18. *Novemb.* 1628.[d] *Congregatio Concil. censuit, Canonicos, legitimè non impeditos, tempore Quadragesimæ, quotidianis concionibus interesse debere: ideo Episcopum Decretum edere posse, ut Canonicis nequaquam liceat, prædicto tempore, ab Ecclesia abesse, nisi de ipsius, vel de eius Vicarii licentia.* E sarebbe troppo grande scan-

a Ex tom. 14. Decr. pag 78 exist. in d. Arch. b Ex tom. 19. Decr. pag 142. exist. in d. Arch.
c Bonac. disput 4 de Sacram quæst. ult punct. 7 § 3 num. 26.
d Ex tom. 13 Decret. pag. 562. existen. in dict. Archiu.

scandalo, che i Canonici, che nel Clero debbono essere i primi à dare buon esempio, sfuggissero d'intervenire alle Prediche, massimamente quando v'interviene il Vescovo.

Delle distributioni quotidiane. §. XXI.

1. Deve inquirere il Visitatore, se nelle Chiese Cattedrali, e Collegiate vi siano distributioni quotidiane, e à che quantità arrivino.

2. Quanti punti vi siano ogni giorno, e quanto importi il punto, che pagano i non intervenienti.

3. Per provvedere sù la presente materia, saprà il Visitatore; che nelle Chiese Cattedrali, e Collegiate debbono essere le distributioni quotidiane, sicome la Congregatione del Concilio hà spesse volte risposto, e particolarmente scrivendo al Vescovo di Borgo San Donnino: [a] *Si in Collegiata Ecclesia S. Bartholomaei, vel nullae sint distributiones, vel ita tenues, ut verisimiliter negligantur, Amplitudinem Tuam posse, ac debere partem fructuum, & quorumcumque proventuum, & obventionum, tam Praepositurae, quàm Canonicatuum, Personatuum, si quae sunt, Portionum, & officiorum separare, & in distributiones quotidianas convertere, quae inter Praepositum, & caeteros, Divinis interessentes, proportionabiliter, iuxta divisiones, ab Amplitudine Tua, in prima fructuum deductione, faciendas, dividantur, &c. Romae* 16. *Decemb* 1618.

4. E la medesima Congregatione al Vescovo d'Aquino, visitante i Sagri Limini a' 5. Marzo 1667. rispose: *Eminentissimi Patres studiosam D. Episcopi voluntatem erga Divinum cultum laudavit, quem in Collegiatis Ecclesiis Roccae Guglielmae, necnon Pontiscurvi promovere satagit. Caeterum eiusdem D. Episcopi partes erunt circa distributiones, in praedictis Collegiatis constituendas, uti potestate, sibi per Concilium attributa in cap.* 3 *sess.* 21. *& ad consulendum tenuitati Praebendarum, remediis in cap.* 15 *sess.* 24. *statutis*. E prima era stato rescritto col seguente tenore: *in Aretina* 6. *Aprilis* 1695. [b] *Congregatio Concilii censuit, ita demum posse Episcopum tertiam partem ex Praepositurae fructibus in distributiones quotidianas convertere vigore cap.* 3 *sess.* 22. *si distributiones Cathedralis Aretinae, aut nullae sint, aut ita tenues, ut verisimiliter negligantur, alioquin remedio illius cap.* 3. *uti ipsum non posse. Verùm in casu, quo huiusmodi fructuum separationi locus non fuerit, prius deducendum esse onus pensionis, validè, & legitimè impositum, & ex reliquo tantùm tertiam partem esse in distributiones quotidianas convertendam. Ubi autem pensio vacaverit, tum tertiam quoque partem fructuum, ex quibus pensio solvebatur, distributionibus quotidianis itidem applicari debere*.

5. Se i Canonici godessero le distributioni di tutto il giorno, ancorche non intervenissero à tutte le hore, e se à tutte le hore non si trovassero assegnate le distributioni, deve il Vescovo provvedervi à tenore della seguente. *Novarien.* 24. *Ianuarii* 1660. [c] *Canonici Cathedralis integras totius anni distributiones percipiunt, quamvis singulis horis non intersint. Quaeritur, An hoc permitti possit. Congregatio*

[a] Ex tomo 4 litter. SS. Limin. exist. in Archiu. Congreg. Concil.
[b] Ex tomo 8. Decr. pag. 114 exist. in d. Archiu. [c] Ex tomo Decret. anni 1660. exist. in d. Arch.

gatio Concilii censuit, non posse. Et Episcopum debere singulis horis, quæ distributionibus carent, distributiones assignare, iuxta formam cap.3.sess.21.reform.

6. E stato osservato in qualche Cattedrale, anche cospicua, un abuso grande, di celebrarvisi publicamente le sagre Ordinationi nelle quattro Tempora dell'anno, senza che v'intervengano i Canonici di quella Cattedrale: esclamando il Sagro Concilio Tridentino: [a] *Ordinationes sacrorum Ordinum, statutis à Iure temporibus, ac in Cathedrali Ecclesia, vocatis, præsentibusquè ad id Ecclesiæ Canonicis, publicè celebrentur*. Altro abuso v'hà; Che per ritrovarsi assegnate distributioni tenui ad alcune funtioni operose, come sono le Pontificali, in giorni solenni dell'anno, alcuni di quei Canonici, puntati da San Bernardo: [b] *Evangelizant, ut manducent, & perverso nimis ordine calestibus terrena mercantur*, che corrono al Choro tirati non dal vero fine di rendere culto alla Maestà di Dio, mà dal lucro delle distributioni, non si curano soggiacere alla perdita di poche distributioni, per non assistere alle funtioni delle Ordinationi, e altre simili. Per ovviare à tali fraudi, deve il Buon Vescovo assignarvi maggiori distributioni, assistito da quest'altra *Novarien*: [c] *Cum officiis Pontificalibus, hoc est Vesperis, & Missis certarum Solemnitatum, præsertim Missis sacrorum Ordinationum, multi Canonici se subtrahere soleant, quia maior distributio his assignata non est, quam aliis: quæritur, An, iisdem Statutis non obstantibus, in quibus hoc omissum est, possit assignari maior distributio, nè negligantur, vel mulcta constitui contra eos, qui ad ea non conveniunt.*

Congregatio Concilii censuit, posse maiorem distributionem assignari.

7. Mà se le Distributioni fossero tanto tenui, che per la grande tenuità venissero neglette; si può, e si deve procedere contra degli assenti ad altre pene; si come ne fù scritto all'Arcivescovo di Reggio dalla medesima Congregatione del Concilio: [d] *Si distributiones quotidianæ Dignitatibus, & Canonicis Cathedralis Ecclesiæ Reginensis acquiri solitæ, ita tenues sint, ut cum Divini cultus detrimento, & Populi scandalo negligantur, nec eorum tenuitati satis consuli possit modis, per sacrum Concilium præscriptis in cap.3. sess.21. & 22. reform. Amplitudo Tua aliis pœnis uti poterit adversus illos, qui iugiter in servitio Chori contumaces, partes suas obire contemnunt. Ita tamen ut ipsa Dignitatibus suis, aut Canonicatibus eos respectivè non privet, nisi servatis gradibus, per sacrum Concil. in cap.12. sess.24. de reform. statutis, &c. Romæ 10. Ian. 1662.*

8. E ben vero, che la stessa Congregatione non suole approvare la pena della sospensione *ipso facto*, mentre sò, che, quando fù mandata la soprascritta Epistola all'Arcivescovo di Reggio, fù d'ordine della Congregatione insinuato al di lui Agente in Roma, che gli scrivesse: Che non si valesse della detta pena della sospensione.

9. Se vi fosse qualche collusione, che i Canonici non si curassero di perdere le distributioni d'una settimana, perche nell'altra le ricuperarebbono con lasciare reciprocamente il servigio del Choro, si può rimediare con questa

S 3 *Meli-*

a Concil.Trid.sess.23.cap.8.de reform. b S.Bernard.
c Ex tomo 114. Memorial. pag. 135. exist. in d. Archiv. Congr. Concil.
d Ex tomo litterar. an. 1662 exist. in d. Archiv.

Mileten.. Febr. 1590. [a] *Sono poste tre anni sono, le distributioni quotidiane; E perche si accresce la parte degli assenti à presenti, la Chiesa non è servita, come conviene, perche quello, che perdono in una settimana, lo ricuperano la seguente.* La Congregatione rispose così. *Ut hujusmodi collusioni obviam eatur, satis erit, ut Deficientium portio Deservientibus, quibus accrescit, illico distribuatur, utque omnes Canonici novem integros menses, sive continuos, sive interpolatos inservire compellantur, procedere contra eos juxta Decretum Conc. cap. 12. sess. 24.*

Della Distintione delle Prebende, e degli Ordini annessi à ciascuna Prebenda. §. XXII.

1. Quattro sono i Quesiti, che si sono fatti nelle Instruttioni Ortine nel Capo II. intorno alla distintione delle Prebende, e le risposte debbono haversi, registrarsi negli Atti della Visita; E si rifletta, se vi sia cosa contraria alle seguenti risolutioni della S. Congregatione del Concilio in tal materia, per potervi pigliar prouvedimento.

2. In tutte le Chiese Cattedrali, secondo la dispositione del Concilio Tridentino, non deve mancare la distintione delle Prebende: *Episcopus autem* (sono parole del Tridentino [b]) *cum consilio Capituli designet, ac distribuat, prout viderit expedire, quibus quisque Ordo, ex sacris annexus in posterum esse debeat; ita tamen ut dimidia saltem pars Presbyteri sint, cæteri verò Diaconi, aut Subdiaconi; Ubi vero consuetudo laudabilior habet, ut plures, vel omnes sint Presbyteri, omnino observetur.*

3. Se tutte le Prebende havessero annesso l'ordine Presbiterale per consuetudine: tal consuetudine si deve osservare, si come il recitato testo del Concilio il prescrive, e la Congregatione interprete del medesimo il dichiarò: *in Anconitana 16. Feb. 1595.* [c] *& in Pharen. 13. Aprilis 1595.*

4. E in tal materia habbiamo due moderne Dichiarationi della medesima Congregatione, la quale, per le circostanze della infrascritta serie di fatto rimette in potestà del Vescovo l'assegnare l'ordine Presbiterale, Diaconale, e Suddiaconale a' Canonicati, a'quali, e quanti egli stimi espediente, purche, non solamente la metà, mà almeno due delle terze parti siano Presbiterali. Queste dichiarationi tratte da'suoi Originali sono state impresse in Cesena, e io ne hò havuto le copie infrascritte da quell'Eminentissimo Vescovo Cardinal Orsino, onde non può dubitarsi, che non siano autentiche, e sono del seguente tenore.

Dubium Distributionis Ordinum.

5. In quadam Cathedrali, illi Canonici, qui constituti sunt in ordine Presbyteratus, munia Sacerdotalia in cantandis Missis omnes exercent: ex quo videtur desumi posse, quod tales Canonicatus annexum habeant ordinem Presbyteratus. Ve-

a Ex to. 6. Decr. pag. 108 exist. in d. Archiu.
b Concil. Trid. cap. 12 sess. 24. reform.
c Ex to. 8. Decr. pag. 115 exist. in d. Archiu.

Verùm nullum invenitur monumentum scriptum, num dicti Canonicatus omnes annexum habeant Ordinem Presbyteratus, vel quales, & quot, Presbyteratum, Diaconatum, vel Subdiaconatum: imò in pluribus Provisionibus, tum Apostolicis, tum Ordinariis, collati fuerunt Canonicatus Clericis, qui neque actu erant Presbyteri, & quando erant minores, ultra annum, obtinuerunt à Sancta Sede dispensationem, adiecto tamen onere, ut cum primùm ad ætatem legitimam perveuissent, ad sacrum Subdiaconatus ordinem, ascenderent. His præsuppositis quæritur.

An Episcopus, cum consilio Capituli, possit designare, ac distribuere, prout ipse viderit expedire, quibus & quot Canonicatibus debeat in posterum esse annexus Ordo Presbyteralis, Diaconalis, & Subdiaconalis: dummodo tamen, non solum dimidia pars, sed ex tribus saltem duæ sint Presbyteralis; attento, quod præsupponitur, adesse consuetudinem, omnes Canonicatus esse Presbyteralis.

Die prima Junii 1680. Congregatio Concilii respondit Affirmativè.

Aliud Dubium Distributionis Ordinum.

6. IN *Casu proposito die prima Junii 1680. Sacra Congregatio censuit, posse Episcopum cum consilio Capituli, designare ac destribuere, quibus ex Canonicatibus Cathedralis quisque Ordo annexus esse debeat. Queritur nunc.*

An Episcopus in tali designatione, ac distributione teneatur, non solum exquirere consilium Capituli, verum etiam sequi.

Die 23. Novembris 1680. Congregatio Cancilii censuit, Episcopum teneri quidem exquirere consilium Capituli, non autem sequi.

7. Il domandare il consiglio del Capitolo nella assignatione degli Ordini sagri alle Prebende Canonicali,[a] è di tanta necessità, che se si tralasciasse di domandarlo, detta assignatione sarebbe nulla, sicome la stessa S. Congregatione hà dichiarato, e io hò letto in una lettera scritta in tal proposito dalla stessa Sacra Congregatione.

n. 8. Fatta che sia stata leggittimamente l'assegnatione degli ordini dal Vescovo, non è poi in facoltà sua il dispensare, che alcuno differisca la promotione à quell'ordine, che è annesso alla Prebenda, che hà ottenuto, sicome la medesima Congregatione dichiarò: [b] *in Salernitan.*

9. Se il Vescovo trova, che alcun Canonico ricusa di promoversi all'Ordine, annesso al suo Canonicato, deve forzarvelo, con procedere alle pene prescritte dal Concilio, e anche alla privatione del Canonicato, servate le cose anche da osservarsi, sicome fù dalla medesima Congregatione dichiarato: [c] *in Zamoren. 24. Aprilis* 1595.

Dell'Officio del Canonico Teologo. §. XXIII.

1. NOn deve mancare nelle Chiese Cattedrali, e ancora nelle Collegiate, nelle quali si trova instituita la Prebenda Theologale, la lettione

S 4

a Ex tomo 7. litter. pag 269. exist. in d. Arch. pag. 269.

b Ex dicto tom. 7. litter. pag 296.

c Ex tom. 8. decr. pag. 122. exist. in d. Arch.

ne della Sagra Scrittura. Trovando il Vescovo, che ciò non si osserva, deve onninamente introdurre tal lettione.

2. Se il Canonico, che hà la prebenda Theologale fosse inhabile à leggere, deve il Vescovo osservare, onde proceda l'inhabilità. Se da ignoranza, deve assignargli il Sostituto; sicome la Congregatione del Concilio rescrisse al Vescovo di Casale.

Episcopo Casalen. 5. Novembris 1618. [a] *Si istius Ecclesiæ Theologus sacram Scripturam ad præsens non legit, eo quod idoneus non sit ad ipsius Sacræ Scripturæ expositionem, & interpretationem: per idoneum Substitutum, ab Amplitudine Tua eligendum, etiam per subtractionem fructuum, cogi, & compelli debet.*

3. Non soffraga la consuetudine in contrario, sicome la medesima sagra Congregatione dichiarò: [b] 11. *Decembris 1621. Congregatio Conc. Censuit, eum, qui Præbendam Theologalem obtinent, & si ejus Prædecessores nunquam legerint, teneri tamen, atque ab Episcopo cogi posse id munus, per se ipsum, explere, si idoneus fuerit, alioquin per idoneum Substitutum, ab Episcopo, cum congrua fructuum assignatione, eligendum.*

4. Anzi, trattandosi di inhabiltà nel tempo della collatione, talhora la medesima Congregatione hà dichiarato: Esser nulla la collatione, sicome fù risoluto: *in Feltren.* 10. *Octobris* 1596.

5. Non è tenuto il Canonico Theologo à leggere per Sostituto, quando fosse infermo d'infermità sanabile: [c] *Asten. Congregatio Conc. Censuit non posse compelli Lectorem Theologum ad ponendum Substitutum, quando ex causa infirmitatis sanabilis, impeditur per seipsum legere.* Onde se l'infermità fosse incurabile, pare, che dovesse essere obbligato à leggere per Sostituto.

6. Sappia il Visitatore; Se le lettioni, che fà il Theologo siano di numero competente nell'anno; Se la materia sia à proposito: Se legge in tempi, e hore opportune: E se vi trova cosa bisognosa di prouvedimento, non manchi di darvelo, poiche il tutto dipende dal suo arbitrio [d] *Brixien.* 11. *Januarii* 1594. *Congregatio Conc. Censuit, Tempus, horam, & materiam sacræ Scripturæ, super qua legendum sit, remitti arbitrio Episcopi.*

7. Ne io debbo tralasciare l'Auvertimento, che in tal proposito mi vien dato nella mentionata Epistola scrittami dal mio mentionato riverito Maestro; il quale così mi scrive: [e] *L'esorto indicare, che il Teologo legga in volgare le Domeniche, non solamente per l'ignoranza palpabile, che in molti luoghi si trova, della Cherisia, mà per istruzzione del Popolo, quando si spiegano i Casi per modo di Catechismo. Il Marcantio nel suo Hortus Pastorum può dar motivo (nel fine, ove parla de' casi morali, riducendogli sotto i capi del Cathechismo) di praticar questa Idea. V.g. spiega la Domenica correnre il Theologo il primo Precetto del Decalogo, e con questa occasione porterà i peccati, che contra esso precetto si commettono, & sic successive. Così praticar puossi con facilità la lezzione, e con frutto universale.*

Il

a Ex tomo 4. litt SS Lim. pag 9. exist. in Arch. Cong. Conc.
b Ex tomo 12. Decr pag. 85. exist. in d. Arch.
c Ex tomo 8. Decr. pag. 19. exist. in d. Arch.
d Ex tomo 4. memor pag. 75. exist. in d. Arch.
d Ex tomo 8. Decr. exist. in d. Arch.

8 Il luogo però, doue si debbono dire le lettioni, e dove deve convenire l'Uditorio, non dipende dall'arbitrio del Vescouo. Pretendendo il Vescouo di Fossano, che il Canonico Theologo della sua Cattedrale (perche quiui era incommodo l'accesso degli Uditori) douesse leggere non nella Cattedrale Chiesa, doue era solito, fù il dubbio proposto nella Congregatione del Concilio à dì 11. Marzo 1662.[a] Alessandro VII. à cui fù fatta relatione della risolutione della medesima Congregatione, non approvò per le lettioni del Canonico, il Palazzo del Vescouo, che l'hauea trasferite dalla Chiesa doue si teneuano. Dipoi, conforme ho inteso, il medesimo Vescouo hà havuto nuovo ricorso alla Sede Apostolica, e di nuouo fù trattato di questa materia nella Congregatione del Concilio à 22. Settembre 1668., dalla quale si può sapere la nuova risolutione.

9. Le quantità delle Lettioni altresì dipende dall'arbitrio del Vescovo:[b] *Patavina 15. Julii 1645. Congregatio Conc. Censuit, Tempus, quantitatem lectionum habendarum ab obtinente in Cathedrali Præbendam Theologalem, præfiniendam esse ab Episcopo, pro eius arbitrio, quod tamen regulari potest à consuetudine ipsius Ecclesiæ, & aliarum Ecclesiarum Italiæ.* Nella citata Asten. fù proposto, e risoluto il seguente Dubio. *An Lector sacræ Scripturæ possit, omnibus illis mensibus, vacare à lectionibus, more aliorum Lectorum, qui similiter, per idem tempus, in Universitatibus solent feriari: Congregatio Concilii respondit, Lectorem sacræ Scripturæ posse à lectionibus vacare, ut mos est aliis Lectoribus publicarum Universitatum. Cæterum non propterea licere ipsi eodem tempore abesse à servitio Chori, & Ecclesiæ, quinimò hac in parte Lectorem censeri eodem Jure cum aliis eiusdem Ecclesiæ Canonicis. Et in Anagnina 16. Decembris 1645.* fù risoluto:[c] *Congregatio Conc. Censuit, Canonicum Theologum cogi debere ad legendum tempore Adventus Domini, & Quadragesimæ, & prout Episcopus judicaverit, cuius arbitrio relinquitur, exceptis tamen mensibus Julii, Augusti, & Septembris.*

10. Ne il Canonico Teologo può scusarsi con dire, che non habbia Uditori; mentre la medesima Congregatione del Cōcilio non approvò tale scusa: *in Fundana 15. Octobris 1618.* e rispose al Vescovo, che lo forzasse à leggere, perche in ogni caso non debbono mancarvi i Cononici, che sono obbligati di assistervi: *Congregatio Conc. Censuit, à lectioni sacræ Scripturæ teneri saltem assistere Canonicos; Ideoque Canonicum Theologum, iniunctum sibi munus, hoc certè prætextu, detrectare non posse, quòd nullum habeat Auditorem; ac proinde ab Episcopo cogendum esse, statutis diebus, ad ipsius sacræ Scripturæ expositionem;* E da credere però che questa Dichiaratione *in Fundana* emanò per le particolari circostanze, di non esservi chi venisse ad assistere, perche altrimenti repugnarebbe alla *Cesenaten. 18. Julii 1648. Congregatio Conc. Censuit, e Canonicos, & Beneficiatos Ecclesiæ Cathedralis esse quidem hortandos monendos, & præmiis alliciendos ab Episcopo, ut intersint lectioni sacræ Scripturæ, non tamen tacitis pœnis, & coactione compellendus, sed tantummodo Canoni-*

a Ex tomo Decret. ann 1662.
b Ex tomo 17. Decret. pag. 490. exist. in d' Arch.
c Ex tomo 17. Decret. pag. 533 Epist. in d. Arch.
d Ex tomo 4. Litter. SS Lim exist. in Arch. Cong Conc.
e Ex tomo 18. Decr. pag. 498. exist. in Archiu. Cong Conc.

unicum Pœnitentiarium. Onde in caso di renitenza de'Canonici, crederei, che fosse più espediente, prima di forzarvegli con pene, ricorrere alla Sagra Congregatione, e con l'esempio della *Fundana*, riportare risolutioni ne' casi particolari.

11. Se la Prebenda Theologale si ritrovasse vacante per difetto di persone habili, che l'ottengano; deve il Vescovo assignare i frutti della medesima Prebenda à qualche Convento di Religiosi, purche uno di essi adempia le parti, che con leggere adempirebbe il Canonico Teologo. Così spesso risponde la Congregatione del Concilio in tali casi, e particolarmente: [a] *in Teatina* 16. *Martii* 1695. *Præbendam Pænitentiarii ab ipso erectam fuisse, placuit Congregationi, placetque, ut quamprimùm erigat Theologalem, & si nullum Clericum secularem repererit idoneum, eius collationem esse suspendendam, donec idoneus Theologus secularis, cui conferri possit, fuerit inventus; Interea verò nullum esse deputandum custodem fructuum eiusdem Præbendæ, sed illos omnes assignandos esse Superiori alicuius Monasterii, qui curet, ut aliquis idoneus Theologus ex suis Regularibus publicè in Cathedrali Ecclesia doceat sacram Scripturam, eique in primis necessaria subministret ex dictis fructibus, & quod reliquum fuerit, in usum Monasterii convertat.*

12. In virtù delle riferite Dichiarationi della S.Congregatione, potrà il Vescovo stabilire i suoi Decreti anche in tal materia.

Dell Officio del Canonico Penitentiero. §. XXIV.

1. SAppia il Visitatore, se il Canonico, che ottiene la Prebenda Penitentiale adempia il suo ufficio ne'giorni, prescritti dal Vescovo, al quale assiste la seguente dichiaratione della Congregatione del Concilio.

Cùm Episcopus Verul..nus præceperit, [b] *ut Pænitentiarius assisteret in Sede Confessionali in diebus festis solemnioribus, in Quadragesima, in Adventu, & in aliis festivitatibus, p cut in decreto ipso; Pænitentiarius prætenderet, non teneri assistere, nisi vocatus: quæsitum fuit; An Episcopo licuerit facere dictum præceptum.*

Die 19. *Januarii* 1646. *Cong. Conc. Censuit, Episcopum exequi, & Pænitentiarium parere debere.*

2 Dipende dunque dall'arbitrio del Vescovo prescriuere i giorni, ne'quali il Canonico Penitentiero deve assistere nel Confessionario; mà in una *Segobien. Decembris* 1585. furono tali giorni prescritti dalla Congregatione.

An Canonicus Pænitentiarius possit compelli ad maiorem residentiam, [c] *quàm reliqui Canonici eiusdem Ecclesiæ; Præsupposito, quod ipse non absit ab ea, ultra tres menses, iuxta formam Sacri Concilii Tridentini sess.* 24. *c.* 12.

Congregatio Concilii censuit, non posse compelli, dum tamen non absit tempore, quo frequentius Pænitentes accedunt, & diebus festis solemnibus, veluti tempore jejuniorum, Quadragesimæ, Adventus, quatuor Temporum, [d] *Resurrectionis, Ascensionis, Penteco-*

a Ex tomo 8. Decretor. pag 110. exist. in d Arch.
b Ex tomo Decr anni 1646. exist. in Archiu. Cong. Conc.
c Ex tomo IV Decr. pag. 94. exist. in d Arch.
d Ex tomo V. Memorial pag. 149. exist. in d. Arch.

tecostes, Corporis Christi, Assumptionis B. Mariæ, Omnium Sanctorum, & Nativitatis Domini: E questo stesso Dubbio *Segobien.* fù ripropposto à 20. Gennaro 1587., e gli fù data la medesima sopradetta risolutione.

3 E ben vero, che talhora la medesima Congregatione per particolari circostanze di fatto hà risoluto il contrario: Sicome à dì . . Luglio 1618. disse: [a] *Pænitentiarium non gaudere vacatione aliis Beneficiatis permissa*. Onde sempre deue haversi riguardo alle fondationi, à gli Statuti, alle consuetudini, e ad altre circostanze, le quali sicome non sempre sono le stesse in tutte le Chiese, così non deue recare mai maraviglia la diuersità, che talhora pare, che si trovi nelle Dichiarationi, dipendendo dalla diversità de' Casi.

4. Sia dal Vescouo auvertito il Canonico Penitentiero, che egli non può assoluere da' Casi, à se riservati, se non gli ne delega la speciale facoltà: sicome moltissime volte hà dichiarato la Sacra Congregatione del Concilio, e specialmente *in Caven* 24. *Maii* 1642. [b] *Congregatio Concilii censuit, Pœnitentiarium absque Episcopi speciali facultate, non posse absolvere à casibus, Episcopo reservatis.*

5. Se il Vescovo suddelegherà al Canonico Penitentiero, ò ad altri la facoltà concedutagli dal Concilio Tridentino nel cap. 6. sess. 24., di assolvere da' casi riseruati alla Sede Apostolica, purche siano occulti: deve altresì auvertirsi il Suddelegato, che non assolua da quei Casi, ancorche fossero occulti, che la Sede Apostolica hà riseruati à se per Constitutione posteriori al Concilio, come per la Bolla *in Cœna Domini*, e per altre: havendo così più volte dichiarato la Congregatione del Concilio, anche con l' approvatione de' Sommi Pontefici.

6. Al Vescovo di Nocera dalla medesima Congregatione così fù rescritto à 2. Marzo 1595. [c] *Nosse debet Episcopus, facultatem absolvendi, sibi tributam Decreto cap. 6. sess. 24., non extendi ad casus, qui novis Summorum Pontificum Constitutionibus, post Concilium Tridentinum, fuerint Sedi Apostolicæ reservati.*

7. E generalmente fù data fuori dalla medesima Congregatione la Dichiaratione magistrale nel seguente tenore: [d] *Quæritur à nonnulis Episcopis; An facultas, eisdem concessa à Sacro Concilio Tridentino cap. 6. sess. 24. de reform. sit per Bullam in Cœna Domini revocata: itaut nequeant amplius Subditos à delictis, in dispositione eiusdem Bullæ comprehensis, absolvere.*

Congregatio Concilii censuit, huiusmodi facultatem fuisse per Bullam in Cœna Domini revocatam, nec ideo posse ejus Subditos vigore dicti cap. 6. absolvere.

8. Che questo sia stato anche l'Oracolo di Gregorio XIII. [e] s'hà appresso più Autori: Onde con ragione l'Eminentissimo Signor Cardinal Caracciolo, Arcivescouo di Napoli, nelle Patenti de' suoi Penitentieri, spedite nella sua Segreteria per mezzo della mia penna, suddelegando loro la detta facoltà de' Casi occulti, riservati alla S. Sede, vi aggiunge questa clausola: *Scias tamen, inter hos casus non non comprehendi illos, quos Apostolica Sedes sibi reservavit per Constitutiones posteriores*

a Ex tomo 89. Memorial. pag 442. exist. in d Arch.
b Ex tomo 17. Decr pag 50 exist. in d. Arch.
c Ex tom 8. Decr. pag. 966. exist. in Arch Cong Conc.
d Ex tomo 17. Decr. pag. 589 exist. in d. Arch.
e Genuen. in prax. Archiep. Cap. 67.

res Concilio Tridentino. Questa clausola hauendo dato motiuo ad alcuni, e particolarmente à Matteo Rensi già benemerito Canonico Penitentiero maggiore della Chiesa di Napoli, di haver ricorso al medesimo Cardinale, accioche una tal clausula si cancelasse nelle Patenti spedite,[a] e con tanto maggiore vigore ne facea istanza, quanto che egli seguiua l'opinione contraria, e l'hà divulgata con le stãpe; esso Eminentissimo Cardinale, uditone il parere del P. D. Angelo Pistacchi Teatino, suo Confessore, e del P. Giuseppe Imperiale della Compagnia di Giesù, suo Teologo, amendue soggetti per bontà, e per dottrina molto celebri, e allagatesi da me, trà le altre autorità, e ragioni, le sopra registrate Dichiarationi della Congregatione, non volle, che la clausola si cancellasse; Mà che à tenore della medesima i suoi Penitentieri si contenessero dentro i limiti delle loro facoltà. Che se bene non manchino Autori, che tengono, esser al Vescouo lecito di assoluere da' Casi occulti riservati alla Sede Apostolica dopò il Concilio, si dee credere, che non habbiano havuto notitia delle sudette Dichiarationi Apostoliche, che in concorso di altri Autori debbono essere venerate, e riverite, tanto più che, dipendendo la decisione di tal dubbio dell'interpretatione del detto cap. 6. sess. 24., alla Congregatione interprete del Concilio appartiene di dichiararlo, e e non ad altri. Per tanto i Vescoui, e i loro Suddelegati devono essere cauti in non assumersi tal facoltà, quanto che questo Dubbio presentemente non è più disputabile, essendoci sopragiunta la propositione di Papa Alessandro VII. come riflette il Mendo, e altri Autori moderni: [b] Le parole di Mendo sono queste: *Absolutio ab haeresi, & aliis Criminibus, contentis in Bulla Cœnæ, prohibetur ab ipsa, non solum quando publica sunt, sed etiam quando occulta. Contraria opinio damnata est ab Alexendro VII. anno 1665. Ubi etiam damnat idem Pontifex hanc propositionem, nempè: sententia asserens, eam prohibitionem non derogare facultati Tridentini, in qua de occultis criminibus sermo est, anno 1629. die octava Julii in Consistorio sacræ Congregationis Eminentiss. Cardinalium visa, & tolerata est: etenim nunquam ibi fuit ..lerata.*

9. Da tuttociò ben si vede, quanto s'ingannarebbono quei Confessori, che in virtù del citato Cap. 6. sess. 24. ardissero, senza speciale autorità Apostolica assolvere da Casi, ancorche occulti, riseruati alla S. Sede, e per la detta Bolla *in Cœna Domini*, e per altre Constitutioni posteriori al Concilio.

10. Se il Penitentiero nell'udir le confessioni, usasse di tenere la verga nelle mani, gli è lecito di tenerla, quando siede nella sua sede confessionale, purche vi sia la permissione del Vescovo, sicome la Congregatione del Concilio rispose: *in Ortan. 15. Januarii 1650.* [c] *Congregatio Concilii censuit Pœnitentiarium, quando in sua sede audit Confessiones, posse in manu virgam retinere, de consensu tamen, & permissione Episcopi.*

Del-

a Matth. Rens. in Encycloped. Theol. Moral De Sacram. Pœnit. cap. 4 sect. 3. quæst. 5.
b Mendo in Epitom Opinionum moral verb. Absolvere n. 3. Et Vincentius à S. Fausto.
c Ex tomo 19 Decr. pag. 17. exist. in d. Arch. Cong. Conc.

Delle Processioni. §. XXV.

1. HAvute che hauerà il Visitatore le risposte agl' Interrogatorii contenuti nell'Istruttioni Orsine nel Cap. II. §. VII. circa le Processioni, rifletterà a' giorni, all'hore, e all'ordine, a'Riti, e alle Preci, con cui si fanno, per quali luoghi, e à quali Chiese vadano, quali Imagini, quali Insegne si portino: acciòche se vi fossero introdotti degli abusi, possano prohibirsi.

2. Alla Croce, che deve precedere alle Processioni, non manchino due Candilieri co'lumi, portati da due Ceroferarii.

3. Non devono tralasciarsi dà ciascun Parroco le Processioni, che prescrive il Messale, e il Rituale Romano, cioè delle Candele, delle Palme, del Santissimo Sagramento nel Giovedì Santo, e Venerdì Santo, di S. Marco, delle Rogationi, e del Corpo del Signore.

4. Sappia il Visitatore; Se alle Processioni publiche intervengano, come sono tenuti gl'Esenti, etiandio Regolari, eccettuati quei, che ne hanno special Privilegio di esentione.

5. Investighi il Visitatore, se nelle Processioni si vada consabulando, e commettendo alcuna immodestia, accioche vi possa prouvedere, e ordinare, che vi si vada con gravità, e con devotione, e gli Ecclesiastici Secolari, che sono tenuti ad intervenirvi, vadano con Cotta, e se sono Canonici vadano di più con le loro Insegne Canonicali, e come prescrisse S. Carlo nell'Instruttione delle Processioni: [a] *Servino per istrada silentio, e modestia in ogni cosa: vadano à due à due; e frà una coppia, e l'altra vi sieno sei braccia d'intervallo, nè si discostino, nè si accostino mai più di questo spatio.*

6. Si deve statuire, che nelle Processioni non si sparino archibugiate, giusta il sentimento della S. Congregatione de' Vescovi riferito dal Nicolio, con queste parole: [b] *Fà bene il Vescovo à fare Editto, che nella Processione del Corpus Domini non si sparino archibugiate, mà con esortationi amorevoli, e senza pene massime di censure: Ventimiglia 2. Luglio 1613.*

7. Nè si debbono permettere nelle Processioni Istrumenti Musicali, come fù statuito da S. Carlo nel suo Concilio quarto Provinciale: [c] *Musicis cuiusvis generis Instrumentis, in processionibus sonari, ne ullo modo permittatur.* E se vi fosse questo uso di andarsi suonando per le Processioni, dourebbesi abolirsi, mentre da S. Carlo vien disapprovato.

8. Nè si debbono permettere nelle Processioni, particolarmente in quella del Santissimo Sagramento, apparati, i quali (come auvertì lo stesso S. Carlo nel suo Sinodo 2. Diocesano) *Popularium animos ad nefarias cogitationes alliciunt, neque item Imagines, & signa apponant, quæ vel Ethnicorum hominum, vel aliarum rerum speciem referant, cum piis, & honestis ornamentis illustrari, &c.*

Dell'

a Act. Eccles. Mediol. pag. 787.
b M. S. Episc. Verbo Processioni nu. 4.
c Concil. Provinc. IV. Mediol.

Dell' Esequie. §. XXVI.

1. SEi sono i Quesiti, che habbiamo nell'Istruttione Orsina al Cap. V. §. XVI. circa l'Esequie. Riconosca pertanto il Visitatore le risposte, che saranno state date da coloro, à quali spetta darle; e tali quali elle sono, devono registrarsi negli atti della Visita, e dipoi immediatamente nel fare Decreti in tal materia; rifletta, se gli parerà, alle seguenti annotationi.

2. Al primo, e secondo Quesito. S'informi diligentissimamente il Visitatore, se circa l'Esequie s'osservi adamussim il Rituale, e col medesimo confronti gli usi, che sono in tal materia, e prohibisca gli abusi, e lasci gli ordini opportuni à tenore del medesimo Rituale. E tanto più deve il Buon Vescouo essere in ciò auveduto, quanto che sogliono esservi disordini scandalosi, e mi è stato riferito da persona degna di fede, che in alcuni luoghi si smezza l'Officio de' morti, e talhora per le Laudi si recita solamente il Cantico *Benedictus*. Quello, che recarebbe maggiore horrore, sarebbe se si portassero à sepelire i Defunti, senza l'intervento di coloro, che debbono intervenirvi, e senza esporsi in Chiesa i Cadaveri, intralasciandosi gli ufficii degli Defunti, tanto pietosamente descritti della nostra Santa Madre Chiesa, e nondimeno si esiggessero rigorosamente le Tasse funerali: questo sarebbe abuso abominevole. Onde il zelo del mio Buon Vescovo auverta, che non mai s'introduca nella sua Diocesi.

3. Al terzo. La mercede per sepellire i Defunti, quando sia lecita, ne habbiamo discorso di sopra nell'Annotatione all'Auvertimento Innocentiano XIII. dell'Opera. E perche questo Opuscolo si estrahe dall' Opera medesima per istamparsi separatamente, non istimiamo fuori di proposito, di in parte replicar quì cioche in iscrivere sopra il detto Auvertimento ci ritroviamo haver notato.

4. S. Gregorio scrisse al Vescovo di Sardegna: [a] *Ut nihil pro sepultura exigeret, & procul nimis esset à Sacerdotis officio, pretium de terra concessa putredini, quærere.* E volendo il S. Pontefice riprendere alcuni Sacerdoti di detestabile avaritia, gli dichiara, che quasi si rallegrino delle morti de' Fedeli, per haver campo di trarne gli emolumenti delle esequie, e delle sepolture. *Valde irreligiosum est, aut venalis fortasse (quod absit) dicatur Ecclesia, aut vos de humanis videamini mortibus gratulari, si ex eorum Cadaveribus studeatis quærere, quolibet modo compendium.* [b] Che perciò la Congregatione del Concilio più volte hà risoluto, e particolarmente sotto li 8. di Marzo 1602. lo scrisse al Vescovo di Vico. *Non licere Episcopo, nec eius Notario, vel Cancellario quicquam accipere directè, vel indirectè, ob licentiam sepeliendi defunctorum corpora.* Anzi la Congregatione de' Vescovi, e Regolari è di parere, che non si richiegga tal licenza, e riprese à 4. Marzo 1616. acremente il Vescovo di N., che forsi esigeva alcuna cosa per simili licenze, e gli ricordò quanto sia cosa brutta, che il Vescovo sia cupido, e interessato, e diè fuori questo Decreto: [c] *Episcopus prohibere non potest, ne quis in aliqua Ecclesia Parrochiali sepe-*

a S. Greg. lib 6. Epist. Ind 1. Epist. 55. b Ex lib. 6. Litter. pag. 121. exist. in d. Arch Cong. Conc.
c Nicol. M S. Epit. verb. sepultura. num. 121.

sepeliatur absque sua licentia, maximè si pro uno quoque sepelliendo aliquam pecuniæ summam, sibi persolvi mandet. Siquidem Episcopali dignitate fulgentibus nulla nota turpior inuri posse videtur, quam pecuniæ cupiditas.

5. Quanto poi à quegli Emolumenti, che esigersi sogliono, è certo che di ragione non si possono domandare, mà se si suole per legittima consuetudine alcuna cosa offerire, si permette il riceverla: Onde lo stesso citato San Gregorio soggiunse al prefato: *Si hæredes proximi, vel hæredes Defuncti pro luminaribus sponte quid offerre voluerint, accipere non vetamus, peti verò, aut aliquid exigi omninò prohibemus.* [a] E concordano i Canoni, e Concilii, che moltiplicati si adducono in tal materia dall'Eminentissimo, e Sapientissimo Card. di Lauria, e la Congregatione del Concilio ne fece magistral Decreto à 15. di Maggio 1638. del seguente tenore: [b] *Congregatio Conc. Censuit, Ad solutionem quartæ funeralis non teneri hæredes, nec executores testamentarios; Emolumentum verò sepulturæ pro Cadaveribus humandis, non posse de iure peti, nec exigi, sed si quid ex legitima consuetudine, à sponte dantibus solvi consuevit, huiusmodi consuetudinem permitti posse: Ità tamen ut ex non solutione, interim non denegetur sepultura.*

6. Mà quando per ragione di consuetudine, ò per novità si pretendesse esiggere emolumenti non mediocri, si hà ricorso alla Congregatione del Concilio, la quale, come particolarmente seguì a' 13. Novembre 1660 in una *Matherana funerum*, scrisse all'Ordinario, che, udita la communità del luogo, statuisse la Tassa funerale, e la trasmettesse alla stessa sagra Congregatione, per riceverne l'approvatione.

7. Quanto poi al denegarsi la sepoltura, perche non si pagano i soliti, e leciti emolumenti funerali. Vi è, trà gli altri, il Canone 2. del Concilio 3. Lateranense, che prescrive: [c] *Pro exigendo pretio sepulturæ, non fiant pignora nec fideiussiones.* E concorda la sopradetta dichiaratione del Concilio, dove si dice: *Ità tamen, ut ex non solutione non denegetur sepultura*, e la Congregatione de' Vescovi in tal proposito hà rescritto con lettere del seguente tenore.

[d] *I Cadaveri non si possono sequestrare, nè ritardare la sepoltura, mà si deono sepellire, e poi dimandare il debito, &c. Essendo cosa molto barbara incrudelire contra i Morti, e però abominata anche dalle stesse legge civili.* Ed è da benedirsi anche in questo, il santo, e provido zelo del nostro Santissimo Papa INNOCENTIO XI. che nella sua celebratissima Tassa Innocentiana così hà disposto. [e] *In modo alcuno si possono impedire, ò ritardare la sepoltura, e l'esequie, ò funerali à Defonti, così Cittadini, come forastieri, per il pagamento di quegli emolumenti, che dal Vescovo, ò dal Capitolo, ò dal Curato, e qualunque altro, per la consuetudine del Paese si pretendano, mà parimente rimangano illese le azzioni giuridiche ne' beni, sopra i quali si douranno esercitare; senza che in modo alcuno si faccia represaglia al Cadavere, overo che si diano molestie personali à figli, moglie, e parenti. Et ancora non si possa esiggere cosa alcuna per la licenza di trasportare i Cadaveri, overo di sepellirli più in un luogo, che nell'altro.*

8. E

a Lauria Epist. Can. Verbo sepulture.
b Ex tomo 16. Decr. pag. 29. exist. in d. Arch.
c Lauria loco citato.
d Apud Nicol. loc. cit.
e Taxa Innocentiana edita 1. Octobris 1678.

8. E quanto al luogo di ſepellirſi i Cadaveri: habbiamo la ſeguente dichiaratione della ſagra Congregatione del Concilio. [a]

Salutiarum 10. Januarii 1637. Sacra Congregatio Conc. reſpondit, Parochianos non poſſe in aliis Eccleſiis, quàm in Parochialibus ſepeliri, niſi Eccleſiæ, in quibus ipſi ſepulturam elegerint, Privilegium Cadavera ſepeliendi habeant, & hoc caſu, Parochis ſolvenda eſſe iura Parochialia,

9. Al quarto. Quando per le ſudette dottrine, ſi foſſe nel caſo, che ſi permetteſse l'eſattione, e queſta foſſe eſorbitante, il Veſcovo deve ridurla, e moderarla, ed eſſendovi diſcrepanza, ſecondo l'eſempio dell'allegata *Matheranen. funerum*, ſi dee ricorrere alla ſagra Congregatione per la ricognitione, e approvatione della Taſſa de' funerali.

10. Al quinto. Deveſi al Veſcovo la quarta funerale. Si dice quarta, perche, come oſserva l'Eminentiſſimo, e Sapientiſſimo Cardinal di Luca nel ſuo Veſcovo Pratico nel Cap. xxx. la più frequente pratica porta, che ſia la quarta parte degli emolumenti, che ſi traggono dalli funerali, dovuti a' Parochi, mà non è preciſamente neceſsaria queſta portione, poiche in alcune Dioceſi ſuole eſsere maggiore, e in alcune minore, ſecondo che porta la conſuetudine, mà il noſtro Buon Veſcovo non laſcerà di adherire a' ſentimenti della Sagra Congregatione, che come habbiamo nel citato Cap. xxx. riprova gli abuſi, e permette di eſiggere ſolamente una ſomma moderata.

E dove è ſolito, che la quarta non ſi paghi, [b] il Veſcovo non dee innovare, ſicome la Congregatione de' Veſcovi reſcriſse al Veſcovo di Stagno 13. Ottobre 1593.

11. Al ſeſto. Abuſi certamente ſarebbono quelli, in ſegno di dolore della morte de'Congiunti, di ſvellerſi i capelli, di ſgraffignarſi, fino all'emiſſione del ſangue, la faccia, di darſi in alte grida, e urli, e queſti appunto furono abuſi che dal ſanto zelo del noſtro mentionato Cardinale Orſino Arciveſcovo di Siponto [c] furono trovati, ed eſtirpati in quella Dioceſi.

12. Nè mancano in altri paeſi altri eguali, anzi maggiori abuſi indegni del nome Chriſtiano, e molti di eſſi ſono riferiti dalla erudita, e ingegnoſa penna di Carlo Celano Canonico della Chieſa Napolitana, [d] che provoca il zelo de'Buoni Veſcovi à porgervi rimedio. Ritrovaſi (à relatione di queſto Autore) in alcuni luoghi diabolica conſuetudine, che quando è ammazzato qualche capo della caſa, la Vedova pone in mezzo della caſa gli habiti inſanguinati del marito ucciſo, chiama i figli, e dice loro: Queſto è il ſangue di voſtro Padre ucciſo dal tale: Figli vi maledico, ſe laſcerete invendicata, quando ſarà tempo, queſta vergogna, che v'è ſtata fatta: venendo in tal maniera ad inaſprirſi il cuore di quei figliuoli, quali creſciuti in età, e divenuti atti a maneggiar le armi, ſi vendicano con ammazzare l'ucciſore, e ſe queſto ſi trovaſse morto, uccidono un conſanguineo di lui.

13. Abuſo altresì, e degno di eſtirparſi, ſarebbe il porre ſu'l feretro, ò nelle mani

---

a Ex tomo 15. Decr. pag. 453. exiſten. in Archiu. Congr. Concil.
b Nicol. M. S. Epiſc. Verb. Quarta. c Synod. Sipont. anno 1578.
d Celan. Avanzi delle Poſte par. 2. pag. mihi 178.

mani del Defonto alcuna cosa, che spiri superstitione, e sospetto di essa, il che fù avvertito da S.Carlo nel suo Concilio 4. Prov. [a] *Cautio sit, ut ne simplices homines quidquam superstitionis causa apud mortuum in feretro, aut in eius manibus ponant, aut aliud, quod superstitionis speciem præseferat, aut suspicionem habeat, committat.*

Dello Stato Economico della Mensa del Vescovo, de' Capitoli della Cattedrale, e delle Collegiate, delle Parrocchiali, e di altre qualsivoglia Chiese, Cappelle, ò Oratorii, e Beneficii di ogni sorte, degli Spedali, Monti di Pietà, Confraternità, e di altri luoghi Pii. §. XXVII.

1. PArte delle primarie, ed essentialissima del Buon Visitatore si è quella di esaminare questo stato economico, poiche l'Instruttione Pontificale, [b] doppo haver avvertito, che vegga, e sappia, come la Chiesa si governi *in spiritualibus*, immediatamente soggiunge, *sciat, & videat, qualiter Ecclesia temporaliter gubernetur*. Troppo si è necessario il vedere, e sapere, come la Chiesa si governi nelle cose temporali, come vada lo stato economico. Se ciò si tralascia, si può dire, che la metà della visita resta da farsi. Con questa visita di stato economico, si procura di conservare il patrimonio di Christo. [c] *Formavit Dominus Deus hominem de limo terræ, & inspiravit in faciem eius spiraculum vitæ.* Prima formò Iddio il corpo, e poi gl'infuse lo spirito. Onde molti s'avvisano, che prima di pensare ad istituire opere spirituali, conviene stabilire le corporali. Quanti Canonici non andarebbono al Choro, se non fossero state prima fondate le loro Prebende Canonicali, e instituite le distributioni quotidiane. Quanti Parochi, quanti Beneficiati, quanti Regolari, quanti Missionarii, non ci sarebbono nella Chiesa di Dio, e cessarebbono tante celebrationi di Messe, di Officii Divini, e non vi sarebbono tante, e tante opere spirituali, se queste non fossero fondate, e stabilite, per dire in un certo modo, sopra le corporali; siche togliete questo fondamento dell'entrate temporali, che alla fine, nella loro sostanza, altro non è, che limo della terra: che tosto crollarà, e mancherà l'edificio intiero di tante spirituali operationi.

2. Providamente dunque si deve attendere, da chi ne hà l'obbligo, alla conservatione di queste cose temporali. Mezzo più efficace, per conseguire fine così importante, non si può suggerire, che di far compilare diligentemente gl'inventarii de' beni, e delle rendite delle Chiese. Mà egli il Buon Vescovo deve dar cominciamento, con fare una ben'ordinata Platea de' beni della sua Mensa. Per difetto di buoni inventarii, e di Platee, i beni delle Chiese allo spesso vanno in rovina, e sono fraudati, e occupati, provvenendone, per tale occupatione, quei danni, che in più luoghi del presente Opuscolo habbiamo accennati. Ubbidisca pertanto il mio Buon Vescovo all'Oracolo Pontificio di Sisto V. [d] il quale nella sua Constitutione, che comincia *Provida* publicata in Roma nell'

a Concil. Provincial IV. Mediol.
b Pontif. Rom. ord. visit. Paroch. c Gen. 2. 7.
d Bulla Sixti V. relat. à Card. Urbano in Introduct. Edicti primi ad Calsanat. num. 6.

anno 1585. à gli 8. di Luglio, ordinò che ogni Vescovo faccia compilare gl'inventarii legali di tutti i beni stabili, mobili, semoventi, censi, ragioni, azzioni, e pesi spettanti à qualunque Chiesa, Beneficio, ò luogo pio, e conservarne le copie legalizzate nell'Archivio Episcopale. Onde il glorioso San Carlo, conoscendo l'importanza di questi inventarii, nel suo primo Concilio Provinciale statuì, che i Vescovi prima, e poi tutti i Capitoli di Cattedrali, e di Collegiate, i Governatori, e Amministratori di Spedali, e di altri luoghi pii, e tutti i Beneficiati, che ottenessero Beneficj con cura, e senza cura, dovessero fare respettivamente questi inventarii, ed esibirne più copie. Il Decreto Provinciale è del tenor seguente. [a] *Statuimus, ut Episcopi, & Capitula tam Cathedralium, quam Collegiatarum Ecclesiarum, Hospitalium etiam, ac quorumcumque piorum locorum gubernatores, seù administratores, & alii quicumque, qui beneficia ecclesiastica quacumque cum cura, vel sine cura, quocumque nomine nuncupentur, etiam commendata, nunc obtinet, ab huius decreti editione: qui verò in futurum quomodocumque obtinuerint, ab adeptæ possessionis die, quisque intra spatium sex mensium, Edictis etiam interim publicè propositis, omnium, & singulorum bonorum mobilium, & immobilium, iurium, actionum annuorum censuum, sivè reddituum, nominumvè debitorum, & aliorum quorumcumque, ad eorum Ecclesias, vel eorum administrationi commissis, Monasteria, vel beneficia eorumvè Mensas, quocumque iure pertinentium, rationem diligentissime conquirendam, & eorum omnium inventarium, in quo locorum etiam fines, conditionesque omnes sigillatim describantur, per publicum Notarium, diligenter conficiendum curent; Episcopus, quidem adhibitis duobus, à Capitulo Cathedralis Ecclesiæ, delectis; Capitulum coram Episcopo, aut aliis præfectis ab eo, alii verò coram fide dignis testibus.*

Ex eo inventario exempla duo, Notarii publici auctoritate, ad certam eorum fidem, munita conficiantur, quorum alterum Episcopi, & Capitula Ecclesiarum Cathedralium in Archivio, quod utrisque commune sit, asservent, alterum ad Metropolitanum mittant. Præfecti verò, & Capitula Ecclesiarum quæ Collegiatæ sunt, alterum exemplum in communi eorum Archivio retineant. alterum in Archivio Cathedralis Ecclesiæ, intra cuius fines sunt, asservandum, tradant.

At verò in quibus Ecclesiis, vel Cathedralibus, vel Collegiatis Archivium eiusmodi non sit, ab Episcopo instituatur.

Cæteri autem singuli, qui beneficia quæcumque Ecclesiastica, quovis titulo obtinent, exemplis item duobus, eodem modo confectis, unum in Ecclesia sua diligenter custodiant; alterum ad Cathedralem Ecclesiam perpetuò conservandum mittant, unde si usus postulabit, exemplum sumere eis liceat gratis.

3. Con le precorse Instruttioni, date a'Visitandi, si è dato loro il metodo chiaro, e distinto di fare gl'Inventarii de' beni ecclesiastici. [b] Resta che il Visitatore ne esigga da coloro, à cui spetta l'esecutione, e à tenore del sopra registrato Decreto Provinciale di San Carlo se ne facciano più esemplari, per potergli conservare in più luoghi, come nello stesso Decreto si prescrive, e il Santo ne avvertì i

---

a Concil. Prov. I. Mediol.

b Vid supra Par. 1 § IX. Instr. Ordin. Cap. XII. per tot. Concil. Provinc. IV. Mediol. & Instruct. Visit. in Act. Eccles. Mediol. pag. 671.

ti i ſuoi Viſitatori nell'Inſtruttioni, date loro per viſitare.

4. Nelle nuove viſite debbonſi riconoſcere gl'inventarii, e quando ve ne ſia il biſogno, debbono rinovarſi, per aggiungervi i Beni accreſciuti, ò i confini mutati, e ſimili.

5. In luogo dell'inventario, per maggior diligenza, e per più autentica notitia de' beni eccleſiaſtici, ſi ſuole fare un libro, che diceſi la Platea, in cui *per extenſum* ſi regiſtrano gl'Inſtromenti, Teſtamenti, e altre ſcritture, e documenti, in virtù de' quali ſi ſono acquiſtati alla Chieſa i beni, che poſſiede. Queſte Platee particolarmente non debbono tralaſciarſi prima dal Veſcovo, de' beni della ſua menſa, e da Capitoli delle Cattedrali, delle Collegiate, e Recettitie, e di altre Chieſe; à ſpeſe del Veſcovo, riſpetto alla ſua, e à ſpeſe comuni de' Capitoli riſpetto alle Platee de'beni delle loro Chieſe. Degno certamente di gran laude, e di benedittione ſi è il pio ed eſemplare zelo di Gio: Giacomo Cangiano, aſſai benemerito Canonico di Napoli, il quale di propria borſa, con ſpeſa (come intendiamo) di ducati trecento, e più, hà compilato, in voluminoſi libri, la Platea, che attualmente ſtà perfettionando, de' beni Capitolari dell'inclita Chieſa Napolitana.

6. Mà à nulla giova, che ſi facciano le Platee, e gl'Inventarii, ſe gl'inventariati beni, ò ſi laſciano occupare, e frandare, ò ſi laſciano andare in rovina. Onde habbia onninamente il Buon Veſcovo le riſpoſte da gli Scrutatori ſecreti à Queſiti 41. e 42.[a] per ſapere, ſe i beni delle Chieſe ſi trovino occupati, e ſe ſi traſcurino le iſtaurationi delle Chieſe, delle caſe, e le culture degli ſteſſi beni, mentre frutto eſſentialiſſimo ſarà certamente quello di fare, che i beni occupati ſiano reſtituiti: e di ordinare, che ſi facciano le neceſſarie iſtaurationi, e culture, già che allo ſpeſſo (come moſtra l'eſperienza) vi ſono in tal materia gravi inconvenienti, ed io ne ſono ſtato avvertito nella mentionata Epiſtola ſopra queſta materia dal mio riverito Maeſtro, il quale così mi ſi ſcrive: *Trattarei de'beni del Capitolo, de'luoghi Pii, de'Parrochi, de'Beneficiati, &c. acciòche ſi ordinino le Platee, e compilate ſi riveggano; Si odano gli informati, ſe ſi riparino le Caſe, ſe ſi coltivino le Vigne, gli Oliveti, &c. Trovandoſi diſordini, de'quali vi ſono infiniti, ſi diano gli ordini, poiche tutto và alla peggio, non tanto per uſurpazione, quanto per incuria, e tal'hora per avarizia di viventi uſufruttuarii. V.S. habbia innanzi à gli occhi, che molti procurano di tirar co' denti, ciòche poſſono, dell'avvenire non ſi penſa punto. Prema per l'oſſervanza della Coſtitutione Siſtina*: Provida, *citata dal Quaranta Compend. Bullar. Verbo* Archivus, *e da me accennata nel capo ultimo del mio Editto. Ella rifletta à queſto punto, poiche, ſe il Veſcovo non và à viſitare, ne hà queſto peſo di viſitare i beni, hà l'obligatione d'informarſi de' beni, e di provvedervi. Si coſtumerà alle volte di far precipetare una caſa, e poi ſi ripararà con un capitale, impetrandoſi il beneplacito Apoſtolico. Io parlo per pratica, &c.*

7. Non ſaprei, che poter aggiungere à sì grave, e sì importante avvertimento. Solamente prego il mio Buon Veſcovo, per quello, che tocca à lui, ad haverà cuore, che il patrimonio di Chriſto non ſi dilapidi. Certamente ſono abuſi generali, che le robbe di Chieſa ſiano mal tenute. Narraſi di Carlo V. che

T 2 in

a Vid. ſup. Par. 1. §. XI. huius Opuſc.

in viaggiate, qual'hora s'incontrava in Vigne, in Oliveti, in Poderi distrutti, solea dire: *Questa è roba di Chiesa*. E quanto alle spese per la cultura de' beni, e delle Reparationi delle Case; si avverta, che non è lecito diminuirsi i pesi à fine d'impiegar l'entrate in tali usi, e spese, come dichiarò la Congregatione del Concilio in N. 7. Januarii 1640 [a] *An fructibus Beneficii, temporum calamitate, deperditis, liceat Cappellano subtrahere de onere missarum, sibi incumbente, habita ratione sumptuum laboris, & curæ, tàm in restauranda bonorum cultura, quàm in ædium reparatione. Congregatio Concilii censuit, non posse*.

8. Si stimano, trà gli altri, buoni mezzi à conservare lo stato Economico delle Chiese, quei, che con sua Bolla, che comincia *Pro commissa*: publicata à 10. Aprile 1658. compilata col parere dell'Eminentissima Congregatione della visita Romana, prescrisse Alessandro VII. [b] per la retta amministratione de' beni pertinenti alle Basiliche, e Collegiate secolari di Roma, cioè.

Che in tempo di state, due volte il mese, e in tempo d'inverno, una volta la settimana, si faccia Capitolo: con destinarsi la giornata, e hora invariabile: che v'intervengano tutti i Canonici, sotto pena d'uno punto per ciascuno assente, da accrescersi à gli intervenienti. V'intervengano anche i Camerlenghi, i Fabriceri, e gli Esattori, e altri Amministratori: si sentono i Procuratori sopra lo stato delle liti. Il Computista esibisca il foglio dell'introito, e dell'esito, la notola de' crediti, e de' debiti. E tutto ciò si legga dal Secretario, accioche tutti i Canonici odano, e siano informati. Si facciano per voti secreti l'elettioni degli Officiali, e degli Amministratori de' beni Capitolari, durature per un'anno solamente nell'officio; e che non sia lecito di confermare gli Amministratori più di un triennio; mà prima debbono rendere i conti della loro amministratione. Che nessuno Canonico possa ricusare l'officio, à cui verrà eletto, sotto pena della privatione de' frutti, e distributioni di sei mesi, del suo Canonicato, da accrescersi à quel Canonico, che sarà eletto in luogo di lui; e che gli Ammistratori debbano fare spesso i conti della loro amministratione, e nel fine di ciascun'anno debbano render ragione a' Sindici, à ciò deputati dal Capitolo, anzi allo stesso Capitolo; che se non lo renderanno per tutto il mese di Gennajo dell'anno seguente, tanto gli Amministratori, quanto gli stessi Sindici, se questi non ne faranno le necessarie istanze, e saranno negligenti nella revisione de' conti, soggiacciano alla perdita di trè mesi di distributioni, e più, fin'à tanto che saranno stati renduti, e revisti i conti, da applicarsi in servigio della Sagrestia; E che il Sagrista sia tenuto del proprio, se non farà, e proseguirà le necessarie istanze per l'esecutione di queste pene.

9. Appartiene singolarmente alla conservatione dello stato Economico delle Chiese questa esattione, e rivisione di conti dell'amministratione. Onde opportunamente intraprendiamo à parlare.

Dell'

a Ex tom. 16. decr. pag. 303. exist. in Archiu. Congr. Concil.
b Bull. Alex. VII. pro recta administr. bonor. Eccles.

Dell'esiggere i conti dell'amministratione dell'entrate delle Fabbriche delle Chiese, e di altre opere pie, di Spedali di Confraternità, Congregationi, Monti di Pietà, Monti di Morti, e di altri luoghi pii. §. XXVIII.

1. FRA le più necessarie operationi del Buon Vescovo in visita, si è quella di esiggere i conti dell'amministratione dell'entrate de'luoghi Pii. E notorio, che ample facoltà in tali materie competono al Vescovo, in virtù del sagro Concilio, e delle dichiarationi della Congregatione interprete del medesimo Concilio; Di molte delle quali, che addurre si potrebbono, alcune quì se ne registrano. *In Suessionen. 16. Septembris* 1662.[a] *Congregatio Concilii censuit, Rationes administrationis fabricæ Cathedralis reddendas esse Episcopo. Quod si aliis, ab immemorabili tempore, reddi consueverint, cum ipsis etiam Episcopum esse adhibendum, aliterquè factas liberationes, Administratoribus minimè suffragari.*

2. E ancorche gli Amministratori fossero Laici, ò padroni dell'opere pie, che amministrano, anche il Vescovo deve intervenire al rendimento di conti. *Pientin. 15. Febr. 1607.*[b] *Quod Operariam Cathedralis, quam ait, malè à laicis patronis administrari, ius sibi esse illos compescendi auctoritate Conc. cap. 3. sess. 24. atque cogendi eos, ut illam adhibeant, in rationibus reddendis, quamvis ab immemorabili tempore eis solis ratio reddita fuerit, siquidem Decreto Conc. cap. 9. sess. 22. sublata est consuetudo contraria, etiam immemorabilis, præservataque sola fundatio, qua Episcopus expressè à tali jure excluderetur.*

3. Si deve però osservare il tenore delle Fondationi de'luoghi essenti, per vedere se il Vescovo possa, ò non possa esiggere i conti dell'entrate amministrate; sicome si dispone nella seguente *Derthusen. 27. Maii* 1634.[c] *Congregatio Concilii censuit, Episcopum posse, & debere Hospitale generale Civitatis visitare ad præscriptum cap. 8. sess. 22. reform. nisi in limine fundationis fuerit ab Ordinarii visitatione exemptum: quo casu non possit visitari, præterquam, si idem Episcopus videre voluerit, an piæ Testantium voluntates executioni demandentur. Quo verò ad redditionem rationis, ad eundem Episcopum omninò esse reddendam. Quod si ex privilegio, vel consuetudine, vel aliqua alia ratione, aliis esset reddenda, eisdem reddendam esse, adhibito Episcopo, nisi in fundatione expressè cautum esset, quod rationes Ordinario non sint reddendæ, nec cum illius interventu.*

4. Per procedere all'esattione de'conti, al Visitatore è lecito di farsigli rendere da tutti gli Amministratori de' luoghi pii, e conforme alle dichiarationi della Congregatione de'Vescovi, e Regolari,[d] ancorche fossero Vescovi, ò Protonotarii, ò Succollettori: e rispetto a' Succollettori, concordano le dichiarationi della Congregatione del Concilio, da noi riferite in questo Opuscolo *Par. I. §. XIV. num. 7.* ibi: *Administratores locorum piorum, in Subcollectores deputatos, subesse Ordinario quoad redditionem rationum administrationis*: e rispetto a'

 Re-

a Ex tomo litter. ann. 1662. SS. Limin. existen. in Arch. Congr. Concil.
b Ex tomo 3. litter. SS. Limin. existen in d. Archiu.
c Ex tomo 25. Decr. pag. 73 exist. in Archiu. Congr. Conc.
d Nicol. M S. Episcopus. Verb. Conti num. 2.

Regolari, Fagnano così riferisce: [a] *Regulares, qui Confraternitatum, vel Hospitalium administrationem suscipiunt, potest Episcopus cogere ad reddendas rationes administrationis, & in eos, quos culpabiles repererit, ad Juris præscriptum animadvertere, juxta cap.8. & 9. sess.22. ut sacra Congregatio declaravit.*

5. Quanto poi à quegli, che amministrano i beni temporali de' Monasterii, loro soggetti, v'hà la Costitutione di Gregorio XV. [b] in virtù della quale debbono renderne conto al Vescovo; e l'hà anche dichiarato la Congregatione del Concilio *in Olomucen.* 10 *Julii* 1665. *An competat Episcopo, ut ab Administratoribus bonorum temporalium Monasteriorum Monialium exemptarum, annuas rationes exigat, illas approbet, aut reprobet, Officiales ad restantias astringat: cum experientia doceat, sæpius ab his Monasteriis, & Monialibus magnas fieri expensas, non sine vehementi præsumptione collusionis ipsorummet Superiorum.*

Congregatio Conc. censuit, competere ad præscptum Bullæ Gregorii XV. Inscrutabili, &c.

6. E se in qualche luogo non fosse in uso tal Bolla, anche il Vescovo può esiggere i conti dell'amministratione, sicome, ad istanza dell'Eminentissimo mio Signor Cardinale Caracciolo, hà risoluto la medesima Congregatione del Concilio.

Neapolitana Exactionis Rationum.

Eminentiss. Cardinalis Caracciolus Archiepiscopus Neapolis, intendens reducere ad praxim Constitutionem S. M. Gregorii XV. incipien. Inscrutabili, in ea parte, in qua disponitur de reddenda ratione administrationis bonorum Monialium coram Ordinario, dubitat, ne ei obiiciatur non usus huiusmodi dispositionis; Propterea decerni petit.

Primò. An non obstante prætenso non usu, liceat ei, ad formam præfatæ Constitutionis, exigere rationis administrationis bonorum Monialium, Regularibus subjectarum.

Secundò. Quibus pœnis procedere possit adversus renitentes. Die 11. *Martii* 1673. *Sacra Congregatio Eminentiss. S.R.E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, ad primum respondit affirmativè: ad secundum, posse procedere, juxtà formam ejusdem Constitutionis Gregorii XV.*

F.V.M. Ursinus Card. S. Sixti Præfectus.

S. Archiep. Brancaccius Episc. Viterbien. Secr.

7. Può ancora il Vescovo farsi portare à casa sua i libri dell'amministratione, e alla sua presenza farsi rendere i conti; poiche havendo il Vescovo di Sarzana scommunicato gli Operarj di certo Spedale, unito alla fabbrica di quella Cattedrale, per la loro contumacia in rendere i conti della amministratione, la Congregatione del Concilio fece il seguente Decreto. *Die* 28. *Aprilis* 1575. [c] *Congrega-*

a Fagnan. in cap Grave num.47. de Offic. Ordin.
b Gregor XV. Bulla de exempt. Privil.
c Ex tomo 38. Memorial. pag. 388. existen. in dict. Archiv.

gregatio generalis Per. Colum. Alciat. Caraf. censuit, scribendum esse Episcopo, ut absolvat, si tamen isti Operarii prius ad Episcopum detulerint librum rationum, si coram eo, & in domo eius, & coram solitis Deputatis rationes reddiderint, quod sinant Episcopum habere votum decisivum.

8. Non può però il Vescovo farsi portare i libri fuori de' luoghi, dove sono state amministrate l'entrate: *In Vicen. 14. Novembris 1637.* [a] *Congregatio Concilii censuit Administratores piorum operum teneri coram Episcopo in domo ipsius Episcopi, rationes, seù libros suarum administrationum exhibere, non tamen extra locum, vel Civitatem, in qua administrarunt*: E lo stesso havea dichiarato la Congregatione de'Vescovi, e Regolari a'12. di Luglio 1599. scrivendo al Vescovo di Gaeta: [b] *I conti si devono rivedere dal Vescovo, ò suo Deputato nello stesso luogo dell'amministratione, e non chiamare gli Amministratori alla Città, mà deputare uno in quel luogo.*

9. In caso di tal deputatione, si deve avvertire à quello, che la medesima Congregatione scrisse a'19. di Marzo 1602. al Vescovo di Sutri: [c] *Si deano rivedere i conti; mà non da' parenti dell'Amministratore*; e scrivendo al Vescovo d'Andria a' 26. di Novembre 1602. aggiunse: *Nè da altre persone sospette.* E per quando si riveggono i conti in Capitolo, si riflette alla Dichiaratione, che fece a' 13. di Gennajo 1589. scrivendo al Vescovo di Castellaneta col seguente tenore. [d] *Se da' Procuratori, e Rationali del Capitolo si renderanno, ò si riquederanno i conti in pieno Capitolo, il Vescovo volendovi intervenire, deve conferirsi al luogo di esso, mà, non parendogli di andarvi, può ordinare, che non si ultimino i saldi, e che i Deputati insieme co' Procuratori, e Rationali vadano co' libri, e scritture al Palazzo Episcopale, acciòche possa chiarirsi di quanto gli occorre per soddisfatione dell'officio suo.*

10. Ne bastarebbe, che l'Amministratore esibisse al Vescovo i saldi fatti dal Capitolo, perche il Vescovo può esiggere i conti, e dal Capitolo, e dagli Amministratori deputati dallo stesso Capitolo; sicome la Congregatione del Concilio ne scrisse al Vescovo di Casale. [e] *Reverendissime Domine uti frater. Recitatis Sacra Congregatione Concilii, iis, quæ Amplitudo Tua circa administrationem fabricæ istius Cathedralis Casalensis suppliciter narravit: Eminentissimi Patres censuerunt, Amplitudinē Tuam posse rationes administrationis exigere, tàm ab Administratore, à Capitulo deputato, quàm ab ipsomet Capitulo, prout sibi videbitur expedire utilitati fabricæ. Capitulum verò non posse quietationes facere Administratoribus, ab ipso deputatis, nisi prius visis, & admissis per Amplitudinem tuam parcellis, & eidem redditis rationibus. Hanc sacræ Congregationis sententiam Amplitudini Tuæ significamus, & diutius eam Deus servet incolumem. Romæ 17. Novembris 1663.*

11. È lecito al Vescovo farsi rendere i conti dagli Amministratori dell'opere pie, ogni anno, ancorche fosse stato solito rendersi solamente ogni triennio. *Urbaniæ 17. Julii 1638.* [f] *Congregatio Concilii censuit, Episcopum posse singulis annis*

a Ex tom. 15 Decret pag 612. existen. in Archiu. Congr. Concil.
b Nicol. M S Episcop verb conti num. 10.
c Nicol. ibidem num 1.
d Nicol. ibidem num. 5.
e Ex tomo litter. sub D. de Vecchijs Secret. Congr. exist. in d. Archiu.
[illegible] m. 16 Decr pag. [illegible] Arch. Congr. Concil.

annis exigere rationes administrationis, iuxtà præscriptum c.9.sess.22.ref. non obstant quod qualibet tantùm triennio, à certo tempore rationes redditæ fuerint.

12. La riuisione de'conti deve principalmente consistere in bilanciare l'introito, e l'esito dell'entrate. Il Revisore deve prima havere vera, fedele, e accertata notitia dell'entrate di quel Luogo, ò Opera pia, che si visita, e ciò dourà essere stato eseguito in virtù delle Instruttioni, già trasmesse agli Amministratori, alle quali onninamente douranno essersi ricevute le risposte.

13. Sopratutto vegga ciò, che hauranno riferito gli Scrutatori secreti a'Quesiti fatti loro, e che habbiamo di sopra registrati nel §. XI. num.34. alla I. Par. di questo Opuscolo.

14. Inuestighi diligentemente per sapere in quali usi, secondo la mente de' Fondatori, ò per Regole, ò per Constitutioni, ò per qualsivoglia altro legittimo titolo, si debbono impiegare tali entrate.

15. Riconosca acuratamente se negli usi prescritti siano state impiegate le entrate, e co'necessarii Requisiti, e approvationi, massime del Vescovo.

16. Quanto alle entrate delle Fabbriche ecclesiastiche: hà il Vescovo dal Concilio l'arbitrio, in quali usi debbono impiegarsi, sicome habbiamo notato di sopra Par. I. §. XIII. num.7.

17. Quanto all'entrate delle Confraternità: hà l'arbitrio dalla Bolla di Clemente VIII., di cui faremo mentione nel parlare della Visita delle Confraternità: con auvertire bene, che costi per legittimi documenti di tali impieghi, altrimenti non debbono menarsi buone le partite, mà condannarsi gli Amministrarori.

18. In questo particolare di vedere in quali usi s'impieghino l'entrate, stia cauto il Visitatore, perche è molto frequente l'abuso, che l'entrate de' Luoghi pii, che s'amministrano da'Laici, (non parlo di tanti buoni Laici, ch'è da benedirne il Signore nel vedere la charità, la fedeltà, l' attentione, e il zelo, con cui amministrino robbe di Luoghi pii) sono malissimamente amministrate, per non dire fraudate, e usurpate. Ardiscono talhora di impiegarle in usi inutili, e vani, cõtra le volontà di chi le lasciò destinate ad usi sagrosanti. Che perciò il Buon Vescovo dourà usare ogni esatta diligenza con rigore, e sopra tutto con destrezza, havendo memoria di quell'Auvertimento, da noi mentionato nel detto §.XIII.n.7. che fù dato allo stesso S. Carlo di portarsi con soavità, e humanità, per evitare le controversie.

19. Se si trovasse, che gli Amministratori fossero debitori: devono essere forzati à pagare il debito; e se si scoprisse in essi fraude, devono essere rimossi: ancorche fossero stati deputati da Fondatori. a *Vicen.* 14. *Novembris* 1637. *Congregatio Concilii censuit, Administratores Operum piorum, à fundatoribus deputatos, non posse per Episcopum, nisi ex causa, amoveri.*

20. Devono anche essere ammossi, se fossero stati eletti, non osservate le cose da osservarsi, nell'elettione, e se particolarmente l'elettione degli Amministrarori

a Ex tomo 15. Decr. pag. 612. existen. in Arch. Cong. Conc.

ministratori delle Confraternità non fosse stata confermata dal Vescovo, in virtù della Dichiaratione, rapportata nell'Instruttioni Orfine nel Cap. IX.§.VIII. num. 8.

21. Altresì doverebbono (come S. Carlo, [a] prescrisse ne'suoi Concilii Provinciali, e vi sono in tal materia Decreti di Visita Apostolica per la Diocesi anche di Milano) essere ammossi dall'amministratione delle Chiese, Confraternità, Spedali, e altri Luoghi pii, quei che sono debitori de'medesimi luoghi, overo in tempo della loro amministratione per se stessi, ò per interposta persona, haurà comprato, ò preso in emfiteusi, ò in affitto Beni de' medesimi Luoghi pii, overo gli haveranno fatti comprare, ò pigliare in affitto da' loro Parenti, overo haveranno essi pigliati, ò dati ad altri in prestito denari degli stessi Luoghi pii.

22. Ritrovandosi fraude negl'impieghi fatti dell'entrate: stabilisca il Vescovo il modo, che dourà tenersi in auvenire, accioche le fraudi non seguano, e l'entrate veramente s'impieghino negli usi, in cui debbono impiegarsi: e auverta, che gli Amministratori prestino il giuramento di adempire fedelmente il loro carico, e particolarmente d'impiegare negli usi prescritti, e non in altri, le entrate, che da essi si amministrano.

23. Si deuono punire i fraudolenti Amministratori; mà, se questi fossero Succollettori, devono essere puniti dal loro Giudice, sicome il Nicolio nel citato luogo riferisce, essere stato risoluto dalla Congregatione de'Vescoui, e Regolari. Mà altro è il punire, altro è il costringergli à pagare quello, di cui si trovino debitori: e quanto à questa seconda parte, deve hauer luogo la riferita Dichiaratione: *Subcollectores subesse Ordinario.*

24. Quanto a'Regolari v'hà il Vescovo la facoltà in virtù della Dichiaratione, ch'è stata sopra riferita nel num. 4. di questo §. e rispetto à gli Amministratori Laici, assiste al Vescovo la Dichiaratione: [b] *Civitatis Urbaniæ 17. Julii 1638. Congregatio Concilii censuit, excutionem adversus Administratores Laicos debitores condemnatos, juxtà Cap. 9. sess. 22. de reform. sine aliis Deputatis, ad ipsummet spectare.*

25. Che non possa il Vescouo, nè i suoi Officiali esiggere cosa alcuna per le esattione de'conii dell'amministratione dell'entrate de'Luoghi pii, l'hanno risoluto le Congregationi del Concilio, e de'Vescovi, e Regolari, e noi ne habbiamo rapportato le Dichiarationi dell'una, e dell'altra nell'Annotatione all' Auvertimento XIII. in parlarsi della Tassa Innocentiana, anzi la Tassa stessa espressamente il prohibisce. Quello però, che à fauore del Notaro, ò Cancelliero del Vescouo, per la sua fatica in simiglianti materie, si può considerare, l'habbiamo notato di sopra Par.I.§.XVI.num.37. & 38. del presente Opuscolo.

De-

a Conc.I. & II.Prov. Mediol. Decr.visit. Apost. Act. Eccles. Med. pag. 649.
b Ex tomo 16. Decr. pag. 52, exist. in d. Arch.

Degli Statuti de' Capitoli delle Chiese Cattedrali, Collegiate, Recettitie, e di altre Chiese. §. XXIX.

1. Onninamenta si debbono dal Visitatore vedere, ed esaminare ad uno, ad uno questi Statuti, accioche non ve ne sia alcuno, à cui ripugni la dispositione de' sagri Canoni, de' Concilii, delle Bolle, e Decreti Apostolici. Che il Capitolo possa essere forzato dal Vescouo ad esibire questi Statuti, fù scritto dalla Congregatione del Concilio: [a] *In Oscen. 27. Febr. 1607. Posse Amplitudinem Tuam cogere Capitulum ad exhibenda Statuta Ecclesiæ, quorum inspiciendorum conqueritur, nunquam sibi factam esse potestatem.* Se poi negli Statuti si debba alcuna cosa riformare, ciò si rimette alla dottrina, e alla prudenza del Buon Vescovo, e de' suoi Visitatori, ò di altri suoi Consultori, ch'egli potrà deputare per la revisione di tali Statuti.

2. Non istiamo quì à spiegare quali Statuti siano leciti, e quali illeciti, perche ciò sarebbe troppo grande impresa. Ricordiamo al Vescouo, che (conforme altrove s'è notato) deve egli valersi di Visitatori, [b] *qui vita honestate, & doctrina, cæteris præstabunt*: poiche allo spesso si trovano tali Casi inescogitabili, che vi si richiede il consiglio di persone di molto spirito, e di molta dottrina, per bene prouvedervi.

Del Capitolo, ò siano Congregationi Capitolari. §. XXX.

1. Al buon seruigio delle Chiese conferisce assai, che le Congregationi Capitolari de' Canonici si facciano nella maniera, che si deue, e le risolutioni vengano canonicamente fatte. Quindi dourà il Visitatore sapere il modo, che vi si tiene, accioche, scorgendoui qualche inconveniente, il possa prohibire: appartenendo al Vescovo prescrivere la forma, e'l modo, che si deue tenere in convocare il Capitolo; sicome fù scritto dalla Congregatione del Concilio al Vescouo di Chiozza nella risposta, datagli per la visita de' sagri Limini: [c] *Ad evitanda, quæ ipse recenset, incommoda, oportere ab ipso præscribi formam, & rationem convocandi Capituli, eamque debere observari à Capitularibus.*

2. Quanto al convocare il Capitolo: è certo che i Canonici possono convocarlo, senza licenza del Vescouo, purche non si tratti di cose pertinenti alla mensa Vescovale: [d] *Curzulen. 9. Maii 1637. Congregatio Concilii censuit, posse Canonicos convocare Capitulum absque Episcopo, sive illius licentia, nisi agatur de rebus mensæ Episcopalis.*

3. È ben vero, che per ouviare alle fraudi, che potrebbono occorrere di convocarsi il Capitolo all'improviso, e in tempo che alcuni de' Canonici sono impe-

a Ex tomo 3. Litter. SS. Limin pag 77. exist. in Arch. Cong. Conc.
b §. XVII. num. 47 par. I. huius Opusc.
c Ex tomo 3. Litter SS. Lim pag. 93 exist. in d. Arch.
d Ex tomo 15. Decr. pag. 532. exist. in d. Archi

pediti ad intervenirvi, anche l'istesso Vescovo può egli far ordine, che per buon governo, prima si assegni il giorno, e l'hora, che si vorrà tener Capitolo, sicome modernamente è stato risoluto dalla Congregatione del Concilio, ad istanza del buon Vescovo dell'Acerra, per le cui mani hò ricevuto la seguente Dichiaratione, tratta, come egli m'hà attestato, dall'originale.

Acerrarum Edicti.

Promulgatum fuit ab Episcopo sequens Edictum: Præcipimus, minimè audeatis Capitulum vocare, & capitulariter congregare, sed ante congressum, debeatis stabilire diem, & horam dictæ functionis Capitularis, ad hoc, ut nisi legitimè nos fuerimus impediti, cum nostra debita excusatione, ad illud accedere valeamus; sin autem, ut supra, nil audeatis pertractare, aut Capitulum vocare, sub pœna nullitatis actus: contrafacientes, &c. Per hoc Edictum Capitulares existimantes læsam antiquam libertatem Capituli, recursum habuere ad sacram Congregationem pro illius irritatione, dum in convicinis Cathedralibus nulla exquiritur Episcopi licentia, nullaque eidem datur notitia, & credunt, Episcopum, veluti per obliquum prætendere in omnibus Capitulis interesse. Ideo, monita utraque parte, ad informandum, Quæritur: An Edictum hujusmodi sustineatur.

Die 15. *Februarii* 1681. *Sacra Congregatio Eminentissimorum S.R.E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, utraque parte informante, respondit affirmativè sustineri. F. Cardinalis Columna Præfectus. Stephanus Archiepiscopus Brancaccius Episcopus Viterbien. Secretarius.*

4. Il prescrivere stabilmente giorno, e hora certa per tutto l'anno, è conforme alla dispositione della Bolla di Alesandro VII. da noi rapportata di sopra nel §. XXVII. num. 8. Che se bene è locale, essendo emanata, per Roma, nulladimeno deve dare lume, e indirizzo al mio Buon Vescouo, di imitare con gli altri, questo Esempio Romano.

5. In tal proposito, habbiamo anche Dichiarationi della Congregatione de' Vescovi, e Regolari, alcune delle quali quì riferimo: [a] *Può nondimeno il Vescovo, ò Vicario prohibire la convocatione del Capitolo, quando ne habbi giusta causa.* 1602. *Reggio* 4. *Giugno. Ma non havendone giusta causa, non può il Vescovo ordinariamente prohibire al Capitolo, ne anche delle Collegiate, il radunarsi ad ogni loro beneplacito. Potrà ben intervenirvi personalmente, ò farvi intervenire, à suo nome, il Vicario, anche foraneo (se bene quando i Capitoli fossero esenti, non sarebbeno obligati, in assenza del Vescovo, ammettere il Vicario Trid. sess. 25. c. 6. infra num. 20.) purche lascino trattare le cose con la debita libertà, e trattandosi dell'interesse del Vescovo, ò del Vicario, debbano uscirne, tanto il Vescovo, quanto esso Vicario.* 1592. *Venetia* 23. *Novembre* 1593. *Motula* 15. *Giugno* 1602. *Castellaneta* 23. *Luglio.*

6. In molti casi le risolutioni Capitolari debbono farsi per voti segreti, altrimenti sono nulle, mà se vi fosse consuetudine immemorabile, hà luogo la seguente Dichiaratione.

Mon-

a Nicol. M. S. Episc. Verb. Capitolo num. 87.

Montis Regalis Electionis.

SVpplex narrat Capitulum Cathedralis Ecclesiæ Montis Regalis, Provinciæ Taurinensis, immemorabilem ibi vigere consuetudinem, ut in omnibus actibus capitularibus, occasione nominationum, sive præsentationum ad beneficia Jurispatronatus, ad ipsum Capitulum spectantis, tum occasione electionis ad officia majoris Sacristæ, Punctatoris, Sindici, nec non, sede Episcopali vacante, Vicarii Capitularis; tum demum etiam occasione locandi bona, ad mensam Capitularem spectantia, suffragia per Canonicos oretenus, in aurem Cancellarii Capitularis, expressa ferantur, & quoniam à nonnullis dubitatur.

An prænarratæ nominationes, seù præsentationes, & electiones, deputationes, & locationes, suffragiis auricularibus, ut supra. facta, reputandæ sint canonicæ.

Propterea idem Capitulum, ad controversias inter Capitulares, præcavendas, & mutuam charitatem servandam, antedictæ Dubitationis solutionem ex hac S. Congregatione, suppliciter petit.

Die 14. Januarii 1662. Congregatio Concilii censuit, reputandas esse canonicas.

Della Visita del SEMINARIO. §. XXXI.

1. NEssun'Opera può condursi al suo fine senza i necessarii stromenti; e quanto questi sono più atti, altrettanto ne diviene nobile, e ne spicca il lavoro. La grand'Opera del pastoral ministerio, certamente da soli Vescovi, ancorche fossero tutti Carli Borromei, e Franceschi di Sales, non può del tutto adempiersi, senza il mezzo degli stromenti, senza l'ajuto, e cooperatione di buoni, e dotti Coadiutori. Gli stromenti atti per fare questa Opera Divina, in nessun altro luogo meglio si lavorono, e si perfettionano, che nel Seminario Ecclesiastico: [a] la cui necessità, e utilità nelle Chiese è tale, e tanta, che, quando dal sagro Concilio di Trento emanò quel maraviglioso Decreto *Cap.* 18. *seß.* 23. *de Seminario*, molti di quei Padri (come riferisce il Cardinal Pallavicino nella sua storia) arrivarono à dire: che ove altro bene non si fosse tratto dal Concilio, questo solo (cioè quello che fù statuito per l'erettione de'Seminarii) ricompensava tutte le fatiche, e tutti i disturbi. Il che in un certo modo vuol dire, che tanto vale questo solo decreto, quanto tutti gli altri del sagrosanto Concilio. E certamente troppo infelice (diciamo così) chiamarsi può quella Chiesa, che non hà Seminario, ò almeno in luogo di questo, non hà le scuole, che, in sossidio per le Chiese povere, furono dal sagro Concilio ordinate. Per lo contrario, felice quella Chiesa, e vivere, e morire contento può il suo Vescouo, che hà un buon Seminario, di dove, come da miniere d'oro, egli cava i Ministri di Dio: come ci auvisa il sagro Concilio Tridentino: [b] *Hoc Collegium Dei Ministrorum perpetuum Seminarium sit*: cava quegli, à quali si fida il Corpo, e'l Sangue di Christo. *Coopera-*

tores

a Card. Pallavic. Hist. del Conc. lib. 21. cap. 8. num 5.
b Conc. Trid. seß. 23. cap. 18. reform. Pontifical. Roman.

tores Corporis, & Sanguinis Domini. Quindi meritamente i zelanti, e santi Prelati, i loro principali studi, e sollecitudini, nell'erettione de'Seminarii hanno impiegato, e impiegano; essendo questi le pietre angulari, e fondamentali dell'ecclesiastico edificio. Che perciò la Sede Apostolica nelle Bolle, che spedisce à nouelli Vescovi, e nelle lettere, che dà à Vescovi, che visitano i sagri Limini, con molta premura l'erettione de'Seminarii ricorda, e ordina, e seriamente comanda, quando sà, che nelle loro Chiese non si trovino eretti. Anzi ad un Arcivescovo essendo stato dato dalla Congregatione del Concilio, ordine: [a] *Ut Seminarium puerorum educandorum, & instituendorum, ab eo huc usque neglectum, juxtà dispositionem Concilii Tridentini, quamprimùm instituat:* fù soggiunto: *Quod si his monitionibus obtemperare contempserit, Auditori Cameræ mandabitur, ob non paritionem Litteris Congregationis, procedendo, Archiepiscopum severius compescat.* Mà questi, alla fine, sono rimproveri, e pene temporali; Temansi da'negligenti Prelati, i rimproveri, e pene eterne, se trascureranno cosa di tanta necessità, e utilità alle Chiese.

2. Il modello de'Seminarii, tanto nel materiale, quanto nel formale, fù da quei sapientissimi sagri Architetti, lavorato mirabilmente in quella sagrosanta Assemblea, e publicato nel citato Cap. 18 Mà perche à nulla giovarebbe l'ergere i Seminarii, se poi si trascurasse il conservargli, perciò quei providi Padri doppo havere, col lume dello Spirito Diuino, molte sante cose prescritte, da essere osservate per gli Seminarii, accennarono il modo da farle osservare: *Eaque, ut semper observentur, sæpius visitando, Episcopi operam dabunt.* [b] Dunque le frequenti Visite de'Seminarii sono i mezzi da conservargli. Hora dovendo appunto noi favellare di questa santa Visita, inalberiamo la solita Insegna del nostro glorioso S.Carlo, di colui, che per l'erettione di Collegii ecclesiastici, specialmente Chiesa santa lo celebra. [c] *Episcopus ipse* (è decreto del Santo nel suo 1. Conc. Prov.) *tertio quoque mense saltem, nisi justa causa impeditus sit, Seminarium visitet, in eoque visitationis munere, adhibitis etiam, si modo ei videbitur, aliis doctis, & piis viris, tùm de Magistrorum diligentia, tùm de progressibus, quos, & in vita disciplina, & in litterarum studiis Seminarii Clerus habuerit, accuratè inquirat.* E altrove il medesimo Santo, trattando della visita del Seminario, da farsi due volte l'anno, prescrisse: [d] *Episcopus tum adscitis rerum temporalium Deputatis, rationes accepti, & expensi diligenter inspiciat, & alia, ad temporalem administrationem spectantia, cognoscat, si quid in his omnibus innovandumvè sit, decernat.* Da questi santi Decreti deduciamo, che il Vescouo stesso deve visitare, e oltre alla visita genarale, che si deve fare due volte l'anno, deve visitarsi il Seminario ogni trè mesi.

3. Mà per venire alla pratica di questa santa Visita à tenore de' sopra riferiti, e di altri Decreti di San Carlo in tal materia, ci pare, che debba dividersi in VIII. Capi.

Nel primo trattaremo delle persone, che il Vescovo deve condurre alla Visita del Seminario.

II. Del-

a Ex tomo 4. Decr. pag. 186 exist. in Arch Cong Conc.
b Conc. Trid. sess. 23. cap. 18. de reform.
c Conc. 1. Prov. Mediol. Decr. XXV.
d S. Carolus Instit. Seminarii Cap. VIII.

II. Della Visita della Chiesa, e degli obblighi del Seminario.
III. Del progresso degli Alunni nella Disciplina de'buoni costumi.
IV. Del progresso de' medesimi nella disciplina delle Lettere.
V. Della Visita personale degli Alunni.
VI. De' Maestri, degli Officiali, Ministri, e altri, che in qualunque modo, servono al Seminario.
VII. Dello stato Economico del Seminario.
VIII. Della Congregatione, che si deve tenere dal Vescovo sopra gli Affari del Seminario.

4. Primieramente il Visitatore [a] dourebbe havere le risposte distinte à tutti i Quesiti, che nell'Instruttione Orsina, ne'Capi VII. XI., e XII. furono fatti, e anche le risposte degli Scrutatori segreti al Quesito 32. mentre da tali risposte si scorgerà, se, e in che vi sia bisogno di prouvedimento in tutti i sopra da noi proposti otto Capi. E per notarne alcune cose sopra ciascuno di essi.

5. Quanto al Primo circa le persone, che il Vescovo deve condurre alla Visita del Seminario: S.Carlo auverte nel riferito suo Decreto, che il Vescovo: [b] *adhibitis doctis, & piis Viris, & Deputatis*, proceda à questa Visita. Il sagro Concilio Tridentino espressamente statuì, che gli annui rendimenti de'conti dell' entrate del Seminario (quali regolarmente si sogliono esiggere in occasione della Visita) si esiggano dal Vescovo alla presenza de'quattro Diputati: [c] *Rationes autem redditUum* (ecco le parole Conciliari) *Seminarii, Episcopus annis singulis accipiat, præsentibus duobus à Capitulo, & totidem à Clero Civitatis deputatis.* Habbiamo in tal materia una magistrale Dichiaratione della Congregatione Interprete del medesimo Concilio *in Salernitana . . . . Julii* 1589. del tenore seguente.

6. *Primò. An duo Canonici,* [d] *electi ab Archiepiscopo ad constituendam educationem Puerorum Seminarii, possint pro libito Archiepiscopi, mutari.*

II. An eorum consilium adhibendum, tam in construendis Regulis universalibus Seminarii, electioni Loci, & similibus; an etiam in singulis rebus, ut puta, electione singulorum Puerorum, introducendorum, electione Magistrorum, Librorum legendorum, punitione discolorum, & expulsione, VISITATIONE, & similibus.

III. An alii quatuor sunt deputandi, & deputati adhibendi sint in consilio tãtummodo in taxatione, contributione fructuum, & unione Beneficiorum, & in aliis difficultatibus, ob quas Seminarii institutio, vel conservatio impediretur, aut perturbaretur, An etiam in exactione, & temporalium administratione, tàm dicti Seminarii, ut puta, deputatione, vel expulsione Ministrorum, & famulorum temporalium, expensis quotidianis, quàm etiam bonorum quorumcumque, & redditUum ipsius Seminarii, etiam ex beneficiis unitis, ut puta locationibus, concessionibus, aliisque contractibus, litibus, &c.

Ad Primum. Congregatio Concilii respondit, non posse amoveri, nisi ex legitima causa.

Ad

a Vid. supra Par. I § IX & §. XI. huius Opusc. b Conc. I. Prov. Mediol.
c Conc. Trid. loco cit. d Ex tomo 6. Decr. pag. 23. exist. in Arch. Cong. Conc.

Ad II. In omnibus his adhibendum.

Ad III. Teneri Episcopum adhibere Deputatorum consilium, tàm circa institutionem, Disciplinam, & mores, quam temporalium rerum administrationem.

7. E ben vero, che il Vescovo è tenuto ad udire il conseglio de' Deputati, mà non è tenuto à seguirlo, quando à lui paresse non doversi eseguire; Di che egli haurà render conto solamente à Christo Giudice, se si farà, ò non si farà trasportare da qualche humano rispetto, nelle sue risolutioni.

Il che fù avvertito da San Carlo con questo Decreto: [a] *Eorum igitur, quos Episcopus delegerit, ubi illorum sententiam de re, qua in consultationem cadit, andierit, ipse tamen deliberet, statuat, & exequatur, quacumque pro sua pietate, & prudentia, qua coram Deo potiora, atque praestantiora esse existimaverit, ad instituti Seminarii optimam, tum conservationem, tum administrationem.*

8. Anzi, quando si tratta di unioni di Beneficii, la Congregatione del Concilio [b] le hà dichiarate nulle per non esservi intervennti i quattro Deputati, cioè i due eletti dal Clero, e i due eletti dal Capitolo, conforme prescrive il Sagro Concilio..

9. Al II. da noi proposto Capo, della visita della Chiesa. Se il Seminario hà Chiesa, deve visitarsi, osservandosi quanto circa la visita preparatoria, locale, reale, e degli obblighi habbiamo di già notato ne' trascorsi §§. del presente Opuscolo. Di una cosa quì si supplica il mio Buon Vescovo: Che con molta diligenza riconosca con quali vincoli, e con quali pesi, e particolarmente di Messe, e di altre opere pie, furono donati, ò lasciati al Seminario, i beni stabili, ò mobili, ò altre entrate di qualsivoglia sorte, acciò che possa vedere, se la fede de' pii Testatori, è Fondatori, ò Donatori resti adempita, ò defraudata. Ed essendo con l'occasione della soppressione de' Conventini, fatta in virtù della notissima Bolla d'Innocentio X. *Instauranda &c.* à molti Seminarii, stati applicati i beni de' medesimi Conventini, fù tal'applicatione fatta con espressa conditione: che si soddisfacessero tutti i pesi annessi a' medesimi beni: [c] *Curent Ordinarii* (sono parole della detta Bolla) *ut ex eorum redditibus, & proventibus universis, in primis, & ante omnia adimpleantur onera Missarum, tàm hucusque non celebratarum, quam in posterum celebrandarum, & alia quacumque, ex lege fundationis, aut largitione Fidelium, vel alias quomodolibet incumbentia, quibus nullo modo derogare intendimus, &c. Ecclesiaque debito non fraudentur servitio.* Per tanto viene incaricata la coscienza del mio Buon Vescovo, accioche vegga, se questi, e altri obblighi si sodisfacciano dal Seminario, con avvertire à quanto di sopra si è notato per tutto il §. XVIII. di questa *II. Parte*, acciòche non seguano gl'Inconvenienti, ivi accennati, in pregiudicio dell'Anime de' poveri Defonti, e che il Vescovo non ne habbia à rendere conto à Dio.

10. Al III. Del progresso degli Alunni nella disciplina de' buoni costumi. Si deve presupporre, che ogni Seminario habbia le sue Regole, formate dal Vescovo, come espressamente il sagro Concilio gli ordina, e si hà nella riferita *Salerni-*

a Conc. Provin. V. Mediol. De Seminario.
b Ex tomo 14 Decr. pag. 37. existen. in Archivo Congr. Concil.
c Bull. Innocent. X. Instaurandae edit. idib. Octob. 1652.

eruitam. [a] *Cum consilio duorum Canonicorum seniorum, & graviorum, quos ipse elegerit, prout Spiritus Sanctus suggesserit*. Quali Regole debbono essere indirizzate à fare eseguire ciò, che pretende lo stesso Sagro Concilio da' Vescovi: *ut certum Puerorum numerum religiosè educare teneantur*. Quando non vi siano queste Regole di vita religiosa, ò vi sia bisogno di riformatione, non mancherà il Vescovo di farle, ò riformarle. Ci è paruto in tanto di rapportare quì alcune cose, che frà le altre, dourebbono prescriversi in tali Regole, e che noi dal Testo del Sagro Concilio, dalle Dichiarationi della Congregatione Interprete del medesimo, e dalla pratica di San Carlo habbiamo dedotte. [b] E quando non si trovassero prescritte, ò prescritte non si osseruassero, il Vescovo le prescriva, acciòche in ogni maniera, per ubbidire al Sagro Concilio, e per seguire i santi esempi di S.Carlo, siano in avvenire osservate. Onde il Vescovo inquira, se in Seminario le cose infrascritte si osservino, e respettivamente si evitino.

11. Debbono gli Alunni essere della Città, e della Diocesi, e particolarmente di que' luoghi, [c] onde si hanno le rendite à titolo di contributione, ò per altro titolo, per mantenimento del Seminario: sicome è mente della Congregatione del Concilio.

12. Siano di dodeci anni almeno nati di legitimo matrimonio, che sappiano leggere, e scrivere competentemente.

13. Si guardi, e si esamini la loro indole, e volontà, acciòche sia tale, onde possa concepirsi speranza, che habbiano à servire perpetuamente à ministeri ecclesiastici.

14. Avverte il Concilio, che si eleggano figliuoli poveri: mà non esclude i ricchi; purche questi si alimentano à proprie spese.

15. Nel ricevere questi Alunni: *Maxima cautio* (è avvertimento di S.Carlo [d]) *adhibenda est; neque solùm ingenium, & habilitas ad studia litterarum, functionesque ecclesiasticas exercendas spectetur, sed multò magis morum, ac disciplinæ, in singulis ratio habeatur: Quales enim ii fuerint, qui admittentur, tales prorsus è Seminario fructus existent*. E lo stesso S.Carlo, prima di ricevere alcuno in Seminario, volea per secrete, e fedeli informationi essere informato: se almeno vna volta il mese il Cherico recipiendo fosse stato solito di confessarsi, e comunicarsi. Se havesse frequentata la scuola della Dottrina Christiana. Se havesse usato habito Chericale decente. Se in tutti i giorni festivi fosse con cotta intervenuto agli Ufficii Divini nella sua Parrocchia. Se havesse frequentato lo studio. Che non havesse portato armi, e che non havesse havute male pratiche. Il Cardinal Paleotto, che emulò à maraviglia le operationi di San Carlo, nel governo della Chiesa di Bologna, frà le altre Congregationi, ne havea eretta una per lo buon reggimento del Seminario, *in quam conveniebant*, (sono parole del Pastorale Bononiense [e]) *nonnulli Deputati, Canonici, Doctores, Religiosi, aliique graves, & periti Viri*; e in questa Congregatione si esaminavano diligentemente i Requisiti di chiunque volea essere ammesso in Seminario, e ogni altra cosa, che concerneva il buon governo del medesimo.

16.Se-

---

a Concil. Trid loco cit. b Institut. Semin ex Act. Eccles. Mediol. pag. 955.
c Conc. Trid. loco citato. d Citata Institut. Semin.
e Pastoral. Bononien par. v. de Seminario.

16. Seguendosi l'esempio di S. Carlo, à tutti quegli, che sono ricevuti in Seminario, deve subito farsi fare gli Esercitii spirituali, (de'quali appresso faremo più piena mentione) per otto giorni continui, con la confessione generale.

17. Successivamente debbono frequentare, e la confessione, e la comunione. Il sagro Concilio dice: [a] *Saltem singulis mensibus confiteantur peccata.* S. Carlo prescrisse, che i suoi Seminaristi si confessassero, almeno ogni prima, e terza Domenica del mese, e in tutte le feste del Signore, della Beatissima Vergine, di S. Gio: Battista, degli Apostoli, del Santo Protettore della Città, e in tutte le Domeniche dell'Auvento, e della Quaresima, e gli Ordinati in sacris, ogni otto giorni; e prescrisse che ogni prima Domenica del mese, e in tutti i giorni solenni dell' Anno, e nell'Auvento, e Quadragesima, almeno ogni quindici giorni, si comunicassero, vestiti con cotta, e che doppo la Comunione, per un quarto d'hora, attendessero divotamente al rendimento di gratie.

18. Ogni mattina (anche ciò, che segue è prescritto nelle Regole di S. Carlo [b]) debbono per mezz'hora fare oratione mentale; doppo la quale, recitare il Matutino, e le Laudi dell'Officio della Beatissima Vergine, e di poi intervenire al santo Sacrificio della Messa, nel cui tempo recitare Prima, Terza, Sesta, e Nona del medesimo Officio.

19. Doppo la mensa, nella quale non deue mancare la lettione spirituale, e prima, la benedittione, e doppo, l'azzione di gratie, vanno i Seminaristi in Cappella à recitare cinque volte l'oratione Domenicale, e la salutatione Angelica.

20. Finite le scuole della sera, recitano Vespera, e Compieta dell' Officio della B. Vergine.

21. La sera rendono conto della meditatione della mattina; e per un quarto d'hora fanno l'esame della coscienza, e prima d'andare à dormire, si dà loro l'argomento della meditatione della mattina seguente.

22. In tutti i giorni festiui, debbono interuenire a'Diuini Officii, che si celebrano nella Cattedral, ò in altra Chiesa del luogo, doue si ritroua eretto il Seminario.

23. Interuenire alle Processioni generali dell'anno.

24. La mattina di tutt'i giorni festivi, intervenire alla Congregatione, che non deve mancare in Seminario, di cose spirituali.

25. Non è lecito ad alcuno, ancorche dimori in Seminario, parlare con Seminaristi, senza licenza del Rettore, e a'Deputati stessi del Seminario, per Decreto di S. Carlo, senza ordine del Vescovo, non è lecito di parlarci.

26. Ogni anno si concedono, per qualche settimana a'Seminaristi le vacanze dagli studii: auvertendosi, che la Congregatione del Concilio più volte hà risposto a' Vescovi visitanti i sagri Limini, che non si approva, che in tempo di vacanze si mandino alle proprie Case. La ragione si è, perche pericola quello spirito, che nel corso dell'anno si sarà acquistato in Seminario. Quindi con molto buon zelo il mio Eminentissimo Cardinale Caracciolo Arciuescouo di Napoli

a Conc. Trid loco cit. o. b S. Carol. Institut. cit. Seminar.

hà prohibito a'suoi Seminaristi queste gite alle loro Case ne'tempi delle vacanze autunnali,come si costumava per lo passato; mà non però hà loro prohibito ogni honesta recreatione, e sollievo, e in detti tempi autunnali, e in altri prefiniti giorni dell'anno, acciochè habbiano ogni honesta recreatione.

27. Se bene, come s'è detto, non si dourebbe, secondo il parere della S.Congregatione del Concilio,permettere a'Seminaristi andare alle Case loro ne'tempi delle vacanze, nondimeno accade tal hora di concederne loro la licenza. Questa licenza S. Carlo stesso la concedea, e accompagnava i Seminaristi con lettere comendatitie, dirette al Paroco, e al Vicario foraneo, delle quali ne rapportiamo il tenore, acciòche apprenda il mio Buon Vescouo, qual'auvedutezza gli sia necessaria in non perdere di mira gli Alunni del Seminario, e che non meno, quando dimorano in Seminario, che quando sono fuori di esso s'adempia quel *Religiosè educare teneantur*,prescritto dal Concilio. La formula delle dette lettere comendatitie è di questo tenore.

CAROLVS S.R.E. PRESBYTER CARDINALIS TIT. S. PRAXEDIS, DEI, ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA, ARCHIEPISCOPUS MEDIOLANI.

28. R*Everende Paroche. Cùm hoc tempore, ut valetudinis ratio postulat, dilectis in Christo nostri Seminarii Clericis, ad suos lares redeundi facultatem fecerimus, ut ingenii, corporisque vires, assiduis studiorum laboribus defatigatas, per dies aliquot reficiant, istaurentvè, (sed ità tamen, ut relaxatio ecclesiasticam disciplinam redoleat) quo vegetiores ad intermissa litteraaum studia revertantur: Joannem Peruscum ejusdem Seminarii Alumnum, isthuc proficiscentem, his tibi litteris commendamus, atque jubemus, ut quamdiù isthic morabitur, ejus totam vivendi rationem, diligenter observes, atque hæc præcipuè.*

An quotidie manè, & vesperi Orationi vacet.

An singulis quindecim diebus, peccata sua probato Sacerdoti confiteatur, Sanctissimam Eucharestiam sumat.

An diebus festis, Missæ Conventuali, reliquisquè Officiis in Ecclesia tua, superpelliceo indutus religiosè intersit, inserviatquè.

An Ordinum, quibus est initiatus, functiones frequenter exerceat.

An Doctrinam Christianam in Ecclesia tua, horis statutis, doceat singulis diebus festis.

An Clericali vestitu talari decenter utatur, & eum jugiter deferat, tonsuramvè gestet.

An aliquod armorum genus deferat, vel quippiam aliud, in Conciliis nostris, Clericis prohibitum committat.

An cum Laicis, & præsertim mulieribus versetur.

Hæc, & si quæ sunt alia, à te quàm diligentissime animadverti volumus.

Ubi verò redeundi tempus advenerit, tu literis, sigillo tuo munitis, prius tamen Vicarii foranei approbatione subscriptis, quidnam in singulis dictis capitibus, aut alia in

a S. Carolus citat. Instit. Seminar.

in re, excessus, vel affectus extiterit (super quo conscientiam tuam oneramus) sigillatim nobis cumulatissime significabis.

Illud te admonemus, hoc nobis ita cordi esse, ut si unquam aliàs, hoc tempore in primis à te præstari diligentissime velimus. Datum Mediolani, &c.

29. Doppo le vacanze, ad esempio anche di ciò, che faceva praticar S.Carlo, i Seminaristi debbono, per otto giorni, ritirarsi à fare gli Esercitii spirituali; auvertendo che questi Esercitii non cōsistono in udire per un'hora del giorno qualche discorso di cose spirituali, che alla fine, altro non è che udire una predica, ò un sermone fervoroso di cose spirituali; mà quì si parla di quel gran tesoro, di cui è stata arricchita la Chiesa, di quella sorte di Esercitii spirituali, de' quali fù invētore il gloriosissimo S.Ignatio Fondatore della gran Compagnia di GIESU, Esercitii che hanno meritato l'elogio, e l'approvatione infino della stessa santa Sede Apostolica: [a] *Admirabilem illum composuit Exercitiorum librum, Sedis Apostolicæ judicio, & omnium utilitate comprobatum.* La pratica di tali esercitii si è particolarmente di stare per otto, ò dieci giorni ritirato in silentio, attendendo più frequentemente alle meditationi, alle lettioni de' libri spirituali, à fare la confessione generale, e simili: attendere à conferenze spirituali con un buon Direttore. Onde l'Esercitante viene à pigliare nuovo vigore per porsi alla carriera della vita spirituale. Questi esercitii dunque, doppo le vacanze, procura il Buon Vescovo, che facciano i suoi Seminaristi; sicome per Regola gli fanno ogni anno, e i Giesuiti, e i Sacerdoti della Congregatione della Missione, e altri di altre Congregationi, e Religioni.

30. Se dentro il termine prefisso i Seminaristi non tornassero in Seminario, non possono esservi ricevuti dipoi, senza licenza espressa del Vescovo.

31. Al IV. Circa il progresso de' Seminaristi nelle Lettere. L'unico scopo de' Seminarii non è altro, che di allevare Ministri idonei per l'amministratione de' santi Sagramenti; Onde chi gli amministra, deve esser ben prouveduto di bontà, e di dottrina. Quanto alla dottrina. Il sagro Concilio hà statuito, che i Seminaristi imparino in Seminario: [b] *Grammatices, cantus, computi ecclesiastici, aliarumque bonarum artium disciplinam, sacram Scripturam, libros ecclesiasticos, Homilias Sanctorum, atque Sacramentorum tradendorum, maxime quo ad confessiones audiendas, videbuntur opportuna, & Rituum, & Ceremoniarum formas.* Vi sono de' Seminarii, dove s'insegnano tutte le scienze, cominciando dalla Grammatica, Humanità, Rettorica, Logica, Filosofia, Theologia, Sacri Canoni, e Teologia morale, facendosi particolarmente in questa istruire quegli, che sono prossimi à ricevere il Sacerdotio. Si esercitano i Seminaristi à fargli predicare su'l Pulpito collocato nel Refettorio, e tal'hora in presenza del Vescovo recitano orationi latine. Quegli che non mostrano habiltà in predicare sù i Pulpiti, basta che acquistino quella di dire Sermoni familiari al Popolo, nella maniera che gli dicono i Parochi. Sopra tutto ogni Chierico di Seminario deve mandare à memoria, e possedere bene la Dottrina Christiana. Hor dourà sapere, e vedere il Vescouo, se tali materie, massimamente le prescritte dal sagro Concilio, s'insegnino a' Seminaristi, per quanto permettono le facoltà de' Seminarii.

V 2 Se,

a Offic. S. Ignatii de Loyola.

b Conc. Trident. circa cap 18. sess. 23.

32. Se, sono insegnandosi in Seminario alcune scienze, andassero i Chierici ad esserne istruiti in altre Scuole, ò Collegii fuori del Seminario, vegga il Vescovo di usare ogni industria di far sì, che queste scienze s'insegnino in Seminario, per non havere à mandar i Chierici Seminaristi ad accumunarsi con gli Studenti laici, per evitare il pericolo di rilasciatione dello spirito, e della disciplina ecclesiastica. E, quando le facoltà del Seminario no'l permettessero, dia il Vescovo buoni ordini, e prescriva buoni mezzi, affinche vadano, stiano, e tornino dalle scuole esterne, con quella esemplar modestia che si conviene.

33. Al V. Della Visita personale degli Alunni. [a] Si scriva lo stato di ciascuno di essi, notandosi l'età, se sia Laico, ò Chierico, e di che ordine, di che tempo è stato ricevuto in Seminario; se hà Padre, Madre, sorelle, ò fratelli, se hà patrimonio, se paga alcuna cosa per gli alimenti, che cosa studia: si esamini per sapere di che ingegno, e talento sia, e che profitto haurà fatto.

34. S'interroghi separatamente il Rettore, per sapere il profitto, che ciascuno Alunno fà nelle discipline: e di che vita, e costumi sia.

35. Quegli, che si troveraono discoli, e incorrigibili, debbono soggiacere al Decreto indispensabile del Concilio, che comanda, siano puniti fortemente, e anche bisognando mandati via: [b] *Discolos, & incorrigibiles, ac malorum morum seminatores acriter (Episcopi) puniet, eos etiam si opus fuerit expellendo.*

36. Similmente si debbono mandar via quelli, che si trovassero di rozzo ingegno, e d'indole così cattiua, che non v'hà speranza di haverne quel fine, che ne pretende il sagro Concilio, che debbano divenire idonei Ministri ecclesiastici.

37. Parimente si debbono licentiare quelli, che havendo del loro, e potendo alimentarsi in Seminario à spese proprie, non vogliono contribuirvi, mangiando quel pane ch'è stato destinato per alimenti de' poveri Alunni: e sono certamente costoro obbligati alla restitutione. Se vi fossero de' Vescovi, che per qualche humano rispetto introducessero, ò mantienessero in Seminario questa sorte di Alunni, sappiano, che n'hauranno da render stretto conto à Dio. Nel riceuere i Seminaristi; *Maxima cautio adhibenda est*: (ripigliamo le parole di S.Carlo) perche si possono dare de' casi horribili, già seguiti, d'essere state ricevute persone tali, che à spese del Seminario hanno fraudolentemente acquistato le scienze, e di poi ò non hanno seguitato la vita ecclesiastica, ò per la loro mala indole, sono divenuti pessimi ecclesiastici. Sia per tanto il mio Buon Vescovo auveduttissimo in cosa di tanta importanza.

38. In luogo di quegli Alunni, che per alcuna delle sudette, ò per altra qualunque cagione, saranno licentiati dal Seminario, si ricordi il Buon Vescouo di ricevere, e subrogare Alunni, che habbiano i riferiti Requisiti del Concilio, e segua in ciò l'esempio di S. Carlo glorioso. Il SS. Cardinale faceva cercare per gli luoghi poveri della Diocesi, figliuoli di buona indole, e di buona espettatione, e gli faceva ricevere in Seminario, accioche à suo tempo si trovassero allevati per le Parochiali di que' luoghi, Ministri idonei: per isfuggire quel grande, e lagrimevole Assurdo, di vedere talhora in simili luoghi, le Anime guidarsi da Parochi igno-

a S. Carolus Instit. citat. Seminar. b Conc. Trid. citat. cap 18. sess. 23.

ignoranti. A'Vescoui non suffraga il dire di non havere havuti più idonei Sacerdoti, perche dovevano, come era loro strettissima obligatione allevargli, non essendo possibile poter ricevere buoni frutti dagli arbori, se questi non si piantano, e non si coltivano; ne si raccoglie grano, se non si semina. Il nome stesso di Seminario c'insegna che bisogna seminare, piantare, e coltivare le piante per poterne cogliere il frutto. A tal fine sono stati istituiti i Seminari, e in luoghi di essi, quando non è possibile, (come in certe Diocesi accade) erigersi, debbono i Vescoui invigilare, che non vi manchino le Scuole; e per mantenimento degli uni, ò dell'altre, hor hora soggiungeremo alcune cose nel parlare dello stato economico.

39. Al VI. Apparterrà à buona Visita del Seminario, il sapere: se i Maestri, Rettore, Ministro, Prefetti, Economi, Compratore, Cuoco, e altri, che in qualunque modo servono al Seminario, adempiano diligentemente, e fedelmente il loro officio. E perche nelle Regole del Seminario si deve far mentione di ciò, che ognuno di costoro deve osservare: sarà peso del Vescouo sapere, e diligentemente investigare, se ciascuno adempia l'officio suo, à tenore delle stesse Regole, per potere ammonire, e corregere, e anche licentiare dal servitio, chi sarà trovato notabilmente negligente, fraudolente, ò in altra maniera, difettoso, auvertendo principalmente alle qualità personali di tutti costoro. S. Carlo prescrisse, che tutti gli Officiali, che servono al Seminario: [a] *Alii ecclesiastici, laici, alii esse debent, omnes vitæ integritate conspicui, maximèque, expediret ut eorum numero deligerentur, qui olim in Seminario fuerint instituti*: e parlando particolarmente del Rettore del Seminario, lo discrive così. *In se ipso, eas ad vivũ virtutes exprimat, quas in Clericis requiret: ita ut, qui illi subjecti sunt, in eo, tamquam in speculo expressam videant eius vitæ imaginem.*

40. La famiglia bassa, che serve al Seminario, il Santo Cardinale auvertì, che ogni mattina oda messa: Ogni festa convenga all'esplicatione della Dottrina Christiana: Ogni prima Domenica del mese, e in tutte le feste più solenni dell'anno si comunichi: Ogni Sabbato, ò feria sesta, precedente alla prima Domenica del mese, si confessi, e che dal Confessore riceva in iscritto la fede della confessione fatta, per esibirla al Ministro: E che osservi il di più, che nelle mentionate Regole si troverà respettivamente prescritto. Rifletta bene il mio Buon Vescovo, che se questa sorte di vita vivere deve, chi serve in Seminario ne'servigii bassi, egli molto più deve invigilare, che i proprii suoi Famigliari vivano quella, che habbiamo espressa nell'Annotatione all'Auvertimento VII. in parlare della Famiglia del Vescovo: giache come habbiamo notato con S. Bernardo: [b] *Domum Episcopi decet sanctitudo, decet modestia.*

41. Al VII. La Visita dello stato economico del Seminario è singolarmente necessaria. Rivochiamo per tanto à memoria del Visitatore tutto ciò, che ne' precedenti §§. XXVII., e XXVIII. habbiamo notato in generale, circa lo stato economico, e rendimento de'conti dell'amministratione dell'entrate de' Luoghi pii. Onde dourà il Visitatore, à tenore degli accennati §§. procedere diligentemente nella visita dello stato economico, e rendimento de' conti del Seminario;

V 3 Au-

a S. Carolus citat. Institution. Seminar. b S. Bernard.

Avvertendo di vantaggio, che nel rendimento di questi conti, che debbono esiggersi ogni anno, intervengano i Deputati del Seminario. Così ordina il Sacro Concilio, e le Dichiarationi della Congregatione, e noi di sopra il notammo. A tal' effetto douranno farsi esibire, e riconoscersi gl' infrascritti Libri, cioè

Libro dell'Entrate del Seminario.

Libro dell'Introito, e dell'Esito.

Libro, dove sono notati gli Alunni, e i Convittori, e quello, che questi pagano ogni mese per gli alimenti.

Libro dell'Inventario di tutta la suppellettile domestica.

42. Riconosciutisi questi libri: dourà il Visitatore fare quelle riflessioni, e pigliare quelle provisioni, che, con riflettere particolarmente à quanto per tutto gli accennati §§. XXVII., e XXVIII. fù notato, riputerà espediente, e necessario, e

43. Se si troveranno fatte spese superflue, si deve ordinare, che per l'auvenire si moderino, e se fossero state fatte illegittimamente, dourà essere condannato à rifarle al Seminario, chi sarà di ragione.

44. Se i Salarii de' Maestri, de' Ministri, e de' Serventi fossero eccedenti, si debbono ridurre, e moderare. E appartiene anche alla buona economia del Seminario il non moltiplicare il numero di costoro, massimamente ne' Seminarii poveri. Quivi si suole praticare, che una persona adempia più officii, trà essi compatibili.

45. Bilanciatosi l'Introito, e l'Esito: se l'Introito si troverà sopravanzare, ò almeno con la moderatione delle spese superflue, ò con mandarsi via dal Seminario Alunni discoli, ò rozzi, ò quegli, che, potendo mantenersi del proprio, non vogliono contribuirvi, douranno introdursi, e subrogarsi altri in luogo di chi sarà mandato via. Circa le qualità de' subrogandi, ci riportiamo à quanto di sopra al num. 38. habbiamo notato.

46. Se poi si trovassero le rendite (come spesso accade) non sufficienti alle spese, che vi si richieggono, e che dal sagro Concilio ben considerate, furono espresse con queste parole: a *ad Collegii fabricam, ad mercedem Praeceptoribus, & Ministris solvendam, ad alendam juventutem, & ad alios sumptus, &c.* il nostro Buon Vescovo non lasci, per prouvedere di rendite il suo Seminario, valersi de' mezzi ordinarii, e in sussidio, de' mezzi straordinarii. Degli uni, e degli altri hora alcune cose praticabili da' zelanti Vescovi notiamo.

47. Quanto a' mezzi ordinarii: il Buon Vescovo si ricordi, che il Sacro Concilio Tridentino glie li hà abbondantemente somministrati nel mentionato *cap.* 18. *sess.* 23. *reform.* dove è stato statuito: Che ognuno, che ottiene Beneficii, Prebende, e Abbatie, ancorche, (come hà dichiarato la sacra Congregatione, e noi ne riferiamo le Dichiarationi nella nostra *Bibliotheca Juris ecclesiastici*) fossero Cardinali della S. R. C. sono obbligati à contribuire al Seminario di quella Diocesi, dove sono siti i Beneficii, e le Abbatie. Questa contributione però deve essere preceduta dall'esempio dello stesso Vescovo, il quale da tutte le rendite della

sua

a Conc. Trid. sess. 23. cap. 18.

ſua menſa Epiſcopale deve contribuirvi un tanto per cento, e conforme dichiarò il B.Pio V.[a] è lecito a'Veſcovi creſcere le taſſe de'Seminarii fino ad una mezza decima: Sichè d'ogni mille ſcudi d'entrate, che i Veſcovi hanno dal Veſcovato, dourebbono contribuire cinquanta ſcudi annui, e à queſta miſura dourebbe contribuire ognuno che ottiene Beneficii di qualſiſia ſorte nella Dioceſi. Onde non ſaprei ne lodare, ne ſcuſare quei Veſcovi, che tralaſciando di ſouvenire a'loro Seminarii con queſte contributioni dovute di giuſtitia, poi profondono l'entrate in altrui uſi, ò aſſai meno neceſſarii, ò forſe illeciti.

48. Altro mezzo, anche ordinario, permeſſo dal Concilio, ſi è l'unione de' Beneficii ſemplici à gli ſteſſi Seminarii, ſervate le coſe da oſſervarſi in tali unioni, ancorche foſſero Beneficii riſervati alla Sede Apoſtolica, purche nel tempo dell'unione non haveſſero il contratto il vincolo di tal riſervatione, ſicome ſi auverte dalla Bolla di Papa Urbano VIII. emanata in tal materia. Non ſi dolgano i Veſcovi, ſe i loro Seminarii ſono poveri, ò pure che non v'è modo di eriggergli, mentre ò poco, ò aſſai, ſempre non mancarebbe in qualſiſia miſerabil Dioceſi tanta contributione, onde poteſſe alimentarſi qualche Alunno, ò provederſi di mercede qualche Maeſtro (ſe bene quando il Seminario non ſi trova formalmente eretto, non ſi poſſono ſenza ſpeciale Indulto Apoſtolico taſſare i Beneficii) e non laſciare le piante deſtinate per far frutto nella Vigna del Signore ſenza alcuna cultura. Nè ſia maraviglia, ſe poi, ne pure per ciaſcheduno luogo della Dioceſi ſi trovi un Sacerdote idoneo per farvi eſercitare la cura dell'Anime. Dourebbono incolpare ſe ſteſſi i Veſcovi di queſta ſorte (ſe ſi ne trovaſſero) mentre non vogliono applicare, come ſono obbligati in virtù del ſagro Concilio Tridentino, portione di quelle entrate, che forſe ampie godono, al Seminario, e i Beneficii ſemplici non ve gli uniſcono, mà gli vogliono conferire à loro piacere: in tempo che unendoſi al Seminario, ne ſeguirebbono tanti buoni effetti: là doue per mãcanza di Seminarii, ò almeno di qualche Maeſtro, ne riſultano quei gravi Inconvenienti, che ognuno può penſare in una Dioceſi, che hà Chierici, e Preti non iſtruiti nella pietà, nella diſciplina, e nella ſcienza, eſſendo coſa da lagrimare il vedere talhora à queſta ſorte di Sacerdoti commeſſa la cura delle Anime, che per l'ignoranza, e rea vita di chi le gouerna, i governanti, e i governati corrono à precipitii. E di queſte deplorabili rovine i Veſcovi ne debbono rendere conto à Chriſto, che con la tromba di Ezechiello minaccia: [b] *Sanguinem autem eorum de manu tua requiram.*

49. Caſi in vero troppo deplorabili ſarebbono, ſe ſi trovaſſero Veſcovi, che à queſte verità non rifletteſſero. A conto loro andaranno le perdite dell'Anime, che per ignoranza, ò per mal'eſempio de'ſuoi Coadiutori, ſi dannano. Quando non poſſono per la decantata povertà ergere i Seminarii, dove quegli ſi iſtruiſcano nello ſpirito eccleſiaſtico, e nella dottrina, perche non proveggono di Maeſtro di ſcuola, che almeno inſegni una buona Grammatica? per non haverſi à vedere le abbominationi di Sacerdoti, notati da S. Pietro Damiano di tale ignoranza,

a Hæc declaratio B. Pii V. refertur à P. [illegible] Cardin. Viſ[illegible] in erectione Seminarii [illegible] apud Sarnel. in Cronologia de' Veſcovi, e Arciveſc. [illegible] verſus finem.

b Ezec. 3. 18.

ranza, che: [a] *Ita literarum reperiuntur expertes, ut non modò eorum quæ legerint, intelligentiam non attingant, sed syllabatim quoque vix ipsa decurrentis articuli elementa balbutiant.*

50. Come mai si possono scusare i Vescoui di non hauere da somministrare lo stipendio ad un Maestro? Se pensassero bene al loro grave carico, infino si toglierebono il pane di bocca, e darglielo, e non impiegare le rendite delle Chiese in mantenimento di altri Ministri inutili, ò meno necessarii di quello, che deve insegnare agli Ecclesiastici l'officio Sacerdotale. E che si haurebbe da dire, se le entrate de'Vescovati, destinati per usi di tanta necessità alla Chiesa, s'impiegassero in usi illeciti, sicome con lagrime, e non con inchiostro alcune doglianze ne habbiamo rapportate nell'Annotatione all'Auvertimento XIV. della nostra Opera, dove habbiamo trattato la materia degl'impieghi dell'entrate de'Vescovati. Se ci pensassero i Vescovi, eglino certamente si riconoscerebbono in debito (quando non si potesse far'altro) di esercitare da per loro l'officio di Maestro, e di Lettore di casi di coscienza a'suoi Preti. Che bella vista fà un Vescovo sedente sù la Cattedra, indi insegnando a'suoi Sudditi il modo di ben esercitare i Ministeri ecclesiastici? A dì nostri, con la benedittione del Signore, non mancano di buoni Vescovi, che per se stessi hanno insegnato, e insegnano a'loro Cherici le dottrine sacerdotali. [b] Io sò d'un Eminentissimo Pastore, che infino s'è indotto di fare esercitare i suoi Chierici ad uno, ad uno, giusta l'esempio dell' Apostolo: *Monens unumquemque vestrum*; nella pratica de'sagri Riti, e cerimonie della Chiesa, per isperimentare la loro habilità, e'l profitto fatto ne'pastorali insegnamenti. Ne alcuno se ne può ne sdegnare, ne scusare, perche vi hà l'esempio dell' Eterno Pontefice Christo, che spesso dava instruttioni a'suoi Discepoli, gli instruiua, e gl'insegnava: *Sedens docebat eas.*

51. Che in luogo di Seminarii si debbano ergere le scuole, la Congregatione del Concilio lo dichiarò [c] *in Leiren 7. Septembris 1630. Si Seminarium erigi non potest, Episcopus retineat Magistrum Grammaticæ, & Musicæ.*

52. Che siano i Vescovi obbligati à dare lo stipendio à questi Maestri, ne fù dalla Congregatione del Concilio à dì 11. Marzo 1604. auvertito il Vescovo di Arezzo, à cui fù scritto. [d] *Oportere Amplitudinem Tuam, pro portione aliquid stipendii Magistro scholæ conducendo persolvere. nàm cum ex Decreto Congregationis in locum Seminarii schola successerit, sicut ad Seminarium, ex Episcopali mensa fuisset contribuendum; ità ad stipendium Magistri scholæ ex ea contribui, Illustrissimi PP. æqui duxerunt.* e la stessa Congregatione al Vescovo di Monopoli per lo mantenimento di un Maestro di scuola, che insegnasse à Chierici la Grammatica, e la Musica, con Decreto emanato à 25. Giugno 1639. [e] ricordò i rimedii prescritti dal Concilio nel *cap. 1. sess. 5. de reform.* ne volle approvare, che per lo stipendio di questo Maestro si assegnasse la franchigia sopra la gabella del grano, spettante a' Chierici. Hoggi però con la benedittione del Signore nella Chiesa Monopolitana

non

a S. Petr. Damian. Opusc. 23.

b Card. Vrsinus idem qui supra citat.

c Ex tomo 14. Decr. pag. 336. exist. in Arch. Cong. Conc.

d Ex tomo III. Litter. SS. Limin. pag. 32. exist. in Archiv.

e Ex tomo 15. Decret pag. 6. exist. in d. Archiv.

non vi hà bisogno di tali ricordi, nè di tali sussidii, mentre quel Buon Vescovo hà ridotto à tal segno il Seminario Monopolitano,ch'è uno de'celebri Seminarii, che hoggi fioriscono nel Regno di Napoli: ne deve la mia rozza penna inoltrarsi alle lodi di sì degno Prelato, e del suo Seminario, mentre hanno meritato l'approvazione, e gli encomi di una penna d'oro. Basta dire,che il Seminario di Monopoli hoggi s'allega per esemplare; e insino il mio Signore Cardinale Orsino, pria che riducesse à quel segno, che hor hora soggiungeremo il Seminario Sipõtino, diè ordine a'suoi Seminaristi con queste parole: [a] *Affinche poi sappiano i Giovani del Seminario nostro à che tenore di vita devono componersi,ed insieme il Rettore, ed i Maestri, che far loro operare, ordiniamo, che intanto, che le regole si stamparanno, si continui la pratica di quelle formate per lo Seminario di Monopoli, come parto della somma prudenza, e dottrina di quel vigilantissimo Monsignor Vescovo Cavalieri,e perche le medesime da noi nel primo ingresso de'Giovani nel nostro Seminario,furono prescritte per la buona direttione degli Alunni.* Facciasi il confronto dell'hodierno Seminario di Monopoli, con quello, ch'era ne'tempi trascorsi: onde tanta dissugualianza? Vi fù tempo, che si andava mendicando pane per un Maestro, e hora v'è pane abbondante per Maestri, e per discepoli, che, e da quella Diocesi, e da altre ancora concorrono al Seminario di Monopoli,come ad una celebre Università ad apprendervi ogni sorte di scienze ecclesiastiche,quali (come intendiamo) hoggi nel Seminario Menopolitano, non senza grande servigio di Dio,e laude di quel buon Prelato, s'insegnano. Forse hoggi si trovano moltiplicate l'entrate di quella Chiesa, e che prima erano tenui? *Nè dicas præsentia tempora meliora esse transactis*: Qual dunque ne sarà la cagione? lascio, che il mio Buon Vescovo vi rifletta, e egli stesso il decida.

53. Non si lamentino i Vescuvi,se vedessero talhora i loro Seminarii eretti, e poi dissipati, mentre ciò procederebbe dal lasciarsi andare in perditione, in oblivione, e in preda d'altri, i Beni del Seminario: non ouviandosi à tali mali con fare formare le Platee, con le Visite frequenti,con esiggere ogn'anno i conti dell'amministratione,e con tenere spesso Congregatione sopra l'economico stato del Seminario, per sapere le difficoltà dell'esattioni, le usurpationi, e altri bisogni, per rimediarvi.

54. I mezzi straordinarii per prouvedere a'bisogni de'Seminarii, sono,trà gli altri, quelli, che la stessa Sede Apostolica hà allo spesso insinuati a'Vescovi,e ella vi hà conceduto il suo beneplacito, essendo solita di porgere le sue mani adiutrici, ed essere liberale dell'Apostoliche gratie à favore de'Seminarii. Ognuno sà quanti sollievi provennero a'Seminarii dalla soppressione de'Conventini, le cui rendite, in buona parte, furono applicate a'Seminarii de'luoghi, e in altri tempi ancora sono state fatte, e si fanno con autorità Apostolica altre applicationi, e unioni di luoghi, di Beni, e di entrate ecclesiastiche à favore de'Seminarii,sicome la santa industria de'buoni Vescovi hà investigato, pensato, e supplicato; e infino è condescesa la Sede Apostolica à concedere Indulti straordinarii,sicome habbiamo in persona dell'Eminẽtissimo Cardinal Barbarigo,à cui fù da Papa Aless. VII. conceduto Indulto, che le rendite, destinate per soddisfattione di alcuni le-

a Card. Visin. in Appendic. ad Synod. Sipont.

legati di messe, stante la penuria de'Sacerdoti in celebrarle, si potessero impiegare, per lo spatio di dodeci anni, in sollievo del Seminario di Bergamo. Questo stesso gran Cardinale per lo zelo straordinario, che hà havuto, e hà verso i Seminarii, conoscendo l'utilità d'essi nelle Diocesi, con raro esempio è arrivato à spogliarsi delle Badie di buone rendite, perche queste con Indulto Apostolico fossero applicate, e in vita sua, e dopò la sua morte (viva secoli intieri un tanto Cardinale, grande Ornamento delle Porpore, e Splendore delle Mitre) in perpetuo al Seminario di Padova, subito che dal medesimo Alessandro VII. fù dalla Bergomense trasferito alla cultura della Vigna Padovana, che vale à dire, dopo haver santificata Bergamo, fù mandato, del Gran Padre di Fameglia à santificare Padova.

55. Altro mezzo straordinario si è d'indurre con modi soavi, e non coattivi, altri, particolarmente gli Amministratori de'luoghi pii à contribuire al Seminario, ancorche di giustitia non siano tenuti; sicome la Congregatione de'Vescovi, e Regolari, e del Concilio hanno dichiarato. Quella de'Vescovi, e Regolari così più volte hà rescritto: [a] *Le Confraternità, e luoghi pii, che non hanno Beneficii annessi, non possono essere astretti alla contributione per la Tassa del Seminario, quando da loro stessi spontaneamente non vi concorrano. Palermo 23. Settembre 1586. Recanati 10. Giugno* 1602. La Congregatione del Concilio rispondendo al Vescovo di Nusco per occasione della Visita de'sagri Limini, gli scrisse di questo tenore: [b] *Placeret sacræ Congregationi, ut Amplitudo Tua induceret Confratres S. Bernardini eiusdem Oppidi ad contribuendum quotannis Seminario quantitatem centum scutorum ex proventibus Confraternitatis, eisque reservet ius nominandi tres Alumnos, illic in perpetuum alendos, ac si renuant, nequaquam sunt ad hujusmodi contributionem compellendi, &c. Romæ 19. Decembris 1620.*

56. E qual Chiesa è così miserabile, che non vi sia modo di prouvedere con gli accennati mezzi ordinarii, ò straordinarii di poco pane, qualche piccolo numero d'Alunni, e i loro Maestri? Tralascio gl'infiniti esempi, che addurre si potrebbono dell'erettioni, e mantenimenti di Seminarii, fatti con gli mezzi ordinarii, mà solamente voglio quì far mentione d'uno de'mezzi straordinari praticatosi poco fà nella Chiesa Sipontina dal mio Signor Cardinale Vincenzo Maria Orsino, al quale mi giova rivolgere per trovare, quando mi mancano, le pretiose materie per l'edificio della mia Opera. [c] Havendo questo egregio Cardinale Arcivescovo trovata, come egli ne fà mentione nelle Lettere dell'erettione, da lui fatta del Seminario, quella Chiesa vedova del maggior presidio, e ornamento: *Ecclesiam hanc dilectissimam sponsam nostram magno eius præsidio, atque ornamento, Seminario nempè Clericorum, à Turcarum immanitate everso, atquè penitùs dissipato, viduatam cernentes, flevimus super illam.* Fin da'primi anni del suo pontifical governo, si applicò con tutte le forze ad ergere il Seminario, di cui ne pure vi era vestigio, nè nel materiale, nè nel formale; Onde in breve tempo prouvedè, non meno alla fabbrica del Collegio, che alle spese per gli alimenti degli Alunni, e del-

a Nicol M. S. Episcoporum.
b Ex tomo IV. Litter. SS. Limin. pag. 58. exist in Archiv. Cong. Conc.
c [illegible]

delle mercedi de'Maestri, sicome si può vedere dalle citate Lettere, e per quanto egli, per dare l'accennato esempio, detraesse la portione dalle sue entrate della Chiesa Sipontina, e le tassasse per contribuirvi, e si servisse di altri rimedii ordinarii, nondimeno prevedendo di non potere con questi conseguire à bastanza il suo fine, si rivolse à mezzi straordinarii. Un dì convocò alla sua presenza molti de'Governatori, e Amministratori di Hospidali, Confraternità, e altri luoghi pii di quella Città, e Diocesi, e alla presenza di costoro, e di altri, che ci erano concorsi, fece loro una grave, e fervorosa concione della necessità, e utilità del Seminario, e quanto resti scoronata una Chiesa, quantunque per altro nobile, se non v'è Seminario. Esaggerò, ed esaltò, che trà le opere di liberalità cristiana, questa di dar sollievo a'Seminarii, merita di esser connumerata frà le primarie, frà le più utili, e più gloriose, perche con essa non a'bisogni de'Corpi, mà a' bisogni dell' Anime si provede: mentre si alimentano Alunni destinati ad essere periti Medici, e Condottieri dell'Anime, e che sappiano indirizzarle al porto dell'eterna salute, per non haver, per difetto di scienza, e di bontà, à farle naufragare nell'abisso infernale. In somma portò sì validi, e sì efficaci argomenti, che con la sua sagra, ed eminentissima eloquenza commosse talmente gli animi degli Uditori, che questi per secondare le zelantissime insinuationi del lor Buon Pastore, condescesero prontamente ad offerire, e contribuire volontariamente, e perpetuamente dell'entrate degl'accennati luoghi pii, diverse annue somme al Seminario Sipontino. Queste volontarie oblationi, e contributioni, fatte dagli Oblatori per publici Instromenti, furono, con molta prudenza, dedotte dal prefato Cardinale Arcivescovo à notitia della sagra Congregatione de'Vescovi, e Regolari, per impetrarne l'approvagione, la quale fù conceduta col Decreto interposto all'istanza, fatta nel memoriale presentato. E perche il caso è memorabile, ed esemplare, particolarmente per Vescovi di Diocesi, dove non sono Beneficii da tassarsi, ne altre rendite ecclesiastiche, per obligare di giustitia i possessori di esse alla contributione del Seminario, conviene che *per extensum* quì rapportiamo il tenore del memoriale, e del decreto predetti, da quali apparisce la santa industria di questo Eminentissimo, e zelantissimo Cardinale, che in una Diocesi, dove non era modo d'ergervi il Seminario, hà saputo ergervilo nella maniera, che molti, se vogliono, possono praticarla, e si contiene nel memoriale, e nel Decreto sudetti, che sono del tenore seguente.

Eminentissimi, e Reverendissimi Signori.

57. IL Cardinale Orsini, Arcivescovo di Manfredonia, riverentemente rappresenta all'Eminenze Vostre, come in esecuzione del Sacro Concilio Tridentino, e delle Lettere Apostoliche della provisione, che gli fù fatta di questa Chiesa, hà eretto nella Città di Manfredonia il Seminario, ci e se bene pochi anni dopo la celebrazione del medesimo Concilio, fosse stato eretto, nondimeno nel 1620. fù da'Turchi devastato, e poscia mai più nè istaurato, nè rinovato, non essendo vi restato vestigio alcuno, nè del materiale, nè del formale. Quanto al materiale del Collegio, essendo nella Città di Manfredonia, presso la Porta, detta dello

Spi-

Spontone, uno Spedale soggetto *in omnibus* all'Arcivescovo, dal quale si elegge l'Economo per uso degl'infermi colla Chiesa adiacente, spettante al medesimo Spedele; e perche molto pochi infermi vi concorrevano, non eccedendo al più, il numero di cinque, ò sei, ed era prossimo à divenir ruinoso, ed inabitabile. Il medesimo Cardinale Arcivescovo, in virtù della facoltà conceduta in simili casi dal Sagro Concilio Tridentino c.8. sess. 25. vers. *Quod si Hospitalia* de reform. &c. insieme con due del suo Capitolo, de'più periti nelle cose, dopo haver diligentemente riconosciuto l'istituzione di questo Spedale, e ritrovato, non esservi stato da'pii Fondatori, over'oblatori disposta cosa in contrario, hà applicato, e convertito il Materiale della fabbrica di questo Spedale in Collegio degli Alunni del Seminario sudetto, restando fermi i pesi delle Messe, che tuttavia si douranno celebrare nella medesima sopradetta Chiesa. Mà perche questo Spedale era angusto per un tal Collegio, ed anche perche era divenuto humido, e quasi inabitabile, lo stesso Cardinale Arcivescovo hà somministrato del proprio fin'alla somma di ducati due mila, impiegativi fedelmente per ampliarlo, e per ridurlo, come è stato ridotto in forma di decente, e comodo Collegio, essendovi fin'hora stati ricevuti venti Alunni, che vi si istruiscono nella pietà, nelle lettere, e nel Canto Gregoriano. E per provedere a'bisogni di que'pochi infermi, che volessero andare allo Spedale, per essi hà destinato il medesimo Arcivescovo una comoda Casa, anche à proprie spese fatta accomodare, ed ampliare in tal forma, che nell' appartamento di sopra solamente vi sono sei stanze, una delle quali è un salone ben grande, senza le officine inferiori, e giardino: quando prima lo Spedale vecchio consisteva in un Corridojo, reso humido, e trè altre sole stanze; che erano cadenti; ed essendosi situata questa Casa in luogo di miglior aria di quello, dove stava lo Spedale convertito in Seminario, gl'infermi non solamente verranno à godere il beneficio della salubrità dell'aria. mà ancora lo Spedale è stato esimito dalle spese delle solite riparazioni pro tempore della detta Chiesa, che dourà farle il Seminario, ed anche da quelle, che saranno necessarie per la festa, che ogn' anno vi si celebra nel giorno di S. Croce.

Quanto poi all'erezione formale di questo Seminario, non hà mancato il medesimo Arcivescovo di soddisfare alla sua obbligazione, detraendo prima dalla sua mensa la debita porzione, che contribuisce al medesimo Seminario, con somministrargli del proprio tutte quelle maggiori somme, che hà potuto per una decente, e comoda fabbrica dell'abitazione, e se ben'habbia promulgata la tassa, ch'è assai mediocre per le rendite ecclesiastiche della sua Diocesi, che di ragione sono tenute à contribuirvi: nondimeno il poco numero, e la tenuità delle rendite de'Beneficii fà, che assai debole sollievo da essi venga il Seminario à ricevere. Onde, oltre la predetta tenue tassa, si è rivolto alla pratica di altri mezzi, più volte insinuati, ed approvati da cotesta Sagra Congregatione, cioè di accettare à beneficio del Seminario, le spontanee annue contribuzioni, che diverse Confraternite, e luoghi pii della suo Diocesi hanno offerto, sicome l'Eminenze Vostre hanno dichiarato in *Panormitan. 23. Septembris* 1586. *in Recinaten.* 10. *Junii* 1602. ed in altre, che le contribuzioni spontanee delle Confraternite, e di altri luoghi pii à favore de'Seminarii, si ammettono. E tanto più l'Arcivescovo sudetto le hà am-

ammesse, quanto che havendo voluto prima riconoscere l'entrate, che queste Confraternite della sua Diocesi hanno offerto in sollievo del Seminario Sipontino, hà ritrovato, che non hanno, nè per fondazione, nè per altro titolo, obbligazione d'esser'erogate in certi particolari, e determinati usi; mà ad arbitrio anche dell'Arcivescovo pro tempore, in usi pii si dispensano, e s'impiegano. Intendono bensì le sudette Confraternite, che coll'offerte oblazioni nell'infrascritte somme si alimentino respettivamente in Seminario, Alunni de'luoghi stessi, dove stanno erette le medesime Confraternite, conforme distintamente tutto ciò si riferisce nell'ingiunto Catalogo delle oblazioni fatte da'Confrati, e da'Governatori, ò Amministratori rispettivamente; ed estratte in publica forma per mano di Notar Pietro Capasso, e si riporta nella seguente Collettiva. MONTE S. ANGELO: La Confraternità di S. Maria Maggiore quolibet anno ducati trenta: La Confraternità della Santissima Concezzione quolibet anno ducati trenta: La Confraternità di S. Antonio da Padova quolibet anno ducati venticinque: La Confraternità della Santissima Annunciata quolibet anno ducati dieci: La Confraternità del Santissimo Rosario quolibet anno ducati sei: La Confraternità di S. Pietro quolibet anno ducati quattro: Il luogo pio del Purgatorio quolibet anno ducati dieci: Il luogo pio dello Spedale quolibet anno ducati dieci. Il luogo pio del Monte quolibet anno ducati dieci. TERRA DI S.GIOVANNI ROTONDO: La Confraternità del Carmine quolibet anno ducati trenta: La Confraternità del Santissimo Sacramento quolibet anno ducati dieci: La Confraternità di S. Gio:Battista quolibet anno ducati sei: La Confraternità di S. Antonio da Padova quolibet anno ducati quattro: Il luogo pio dello Spedale di S. Giacomo quolibet anno ducati quattro: Il luogo pio del Monte quolibet anno ducati venti. TERRA DI CAGNANO: La Confraternità di S.Antonio quolibet anno ducati trenta: La Confraternità del Santissimo Sacramento quolibet anno ducati sei: La Confraternità di S. Cataldo quolibet anno ducati sei: La Confraternità del Purgatorio quolibet anno ducati otto: Il luogo pio dello Spedale quolibet anno ducati venti. TERRA DI CARPINO: La Confraternità del Santissimo Sacramento quolibet anno ducati dieci: La Confraternità del Santissimo Rosario quolibet anno ducati tredici: La Confraternità di S. Antonio Abbate quolibet anno ducati tredici: La Confraternità del Purgatorio quolibet anno ducati sei. TERRA D'ISCHITELLA: La Confraternità del Santissimo Sacramento quolibet anno ducati quindici: La Confraternità del Santissimo Rosario quolibet anno ducato uno: La Confraternità della Santissima Concezzione quolibet anno ducati due: Il luogo pio di S. Antonio dello Spedale quolibet anno ducati trenta: Il luogo pio del Monte quolibet anno ducati venti. TERRA DI VICO: La Cunfraternità del Santissimo Sacramento quolibet anno ducati trenta: La Confraternità della Santissima Concezzione quolibet anno ducati trenta: La Confraternità di S. Vincenzo quolibet anno ducati trenta: La Confraternità di Santa Maria della Misericordia quolibet anno ducati venti: La Cõfraternità di S. Marco quolibet anno ducati quindici: La Confraternità di S.Nicolò quolibet anno ducati cinque. TERRA DI RODI: La Confraternità del Santissimo Rosario quolibet anno ducato uno: La Confraternità di Santa Maria del-

della Libera quolibet anno ducati trè: La Confraternità del Santissimo Sacramento quolibet anno ducati dieci. TERRA DI PESCHICI: La Confraternità del Santissimo Sacramento quolibet anno ducati trenta. TERRA DI RIGNANO: La Confraternità del Santissimo Sacramento qnolibet anno ducati otto: La Confraternità della Santissima Concezzione quolibet anno ducati dodici: Il luogo pio della Madonna di Christo quolibet anno ducati tredici: MANFREDONIA: Il luogo pio di Santa Maria di Siponto quolibet anno ducato uno: Il luogo pio di S. Maria della Misericordia, detta S. Lucia, quolibet anno grana venti. Il luogo pio di S. Marco quolibet anno grana dieci: Il luogo pio del Sagro Monte della pietà hà dato pro una vice tantùm da ricuperarsi dall' Università, ducati seicento di Capitale. Per tanto il Cardinale Arcivescovo predetto, desiderando di vedere approvata la sudetta applicazione, e conversione dello Spedale in Collegio de'Seminaristi, e corroborate tutte, e singole le soprascritte oblazioni, e contribuzioni, dall' autorità dell' Eminenze Vostre, humilmente le supplica ad interporvi il loro assenso, approvazione, e beneblacito; Che il tutto, &c.

Sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium, negociis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præposita, prædictam applicationem, sive conversionem Hospitalis in Collegium, ad usum Alumnorum Seminarii Sipontini, & omnes, & singulas suprascriptas oblationes, sive annuas contributiones, in favorem eiusdem Seminarii, approbavit, confirmavit, & perpetuæ executioni demandari iussit. Romæ 10. *Novembris* 1679.

Locus ✝ Signi.

G. Card. Carpineus.

I. B. Archiep. Jannen. Secretarius.

58. Si specchino in questo esempio Orsino que'Vescovi, i quali non havendo nelle loro Diocesi, Seminarii di nessuna sorte, ò se gli hanno, sono miserabili, non curano di applicarsi ad instituirgli, ò ad accrescergli. Non manchino di riflettere agli accennati mezzi ordinarii, e straordinarii, per praticargli, se non in tutto, in parte: massime in quelle Diocesi, dove è copioso il numero de' Beneficii, di Confraternità, e di altri Opere, e Luoghi pii, chè possono di giustitia, e respettivamente per charità, essere indotti à contribuire per le spese de'Seminarii formati, ò almeno delle Scuole. E in tal maniera si ouviarà a' mentionati lagrimevoli abusi (se vi fossero) di vedersi, per mancanza di cultura, imboschiti gli animi degli Ecclesiastici, vedendosi assunti al Sacerdotio, persone indisciplnate, ignoranti, e vitiose, che portano a' precipitii le anime de' Fedeli, giusta il sentimento di S. Gregorio Papa: [a] *Causa sunt ruina Populi, Sacerdotes mali*: ruine tutte, delle quali il Vescovo negligente dourebbe rendere conto à Christo Giudice.

Al

[a] S. Greg. lib.4.epist.64.

59. Al VIII. Non basta l'erettione de'Seminarii, se dipoi non si attende alla conservatione di essi. Oltre a'mezzi, che fin'hora habbiamo accennati, che conducono à questa conservatione, non deve, per alcun conto pretermetterſene uno importantissimo, quale si è di deputare una Congregatione particolare detta *del Seminario*, composta di persone pie, dotte, e prudenti, la quale ogni settimana si raduni avanti al Vescovo, non tanto per l'esecutione de'Decreti, che si fanno in Visita, quanto per potersi prouvedere à tutto ciò, che intorno allo stato spirituale, dottrinale, ed economico occorre di giorno, in giorno, per servigio del Seminario. [a] Questa Congregatione ben la teneva instituita S. Carlo glorioso, seguito da altri Buoni Vescovi, come dall'egregio Cardinale Paleotto Arcivescovo di Bologna. Questi (come di sopra notammo) havea eretto per lo buon governo del Seminario una Congregatione: [b] *in quam conveniebant nonnulli Deputati, Canonici, Doctores, Religiosi, aliique graves, & periti Viri.* E hoggidì i Buoni Vescovi tengono tal Congregatione, che ogni settimana avanti di loro si raduna; essendo difficile con una visita, che appena si fà una volta l'anno (e Iddio sà, che ne anche si faccia) poter ben governare un Seminario: riputandosi necessariissima questa Congregatione heddomadale, per procedere con la consulta della medesima, tanto nell'esame, e nel ricevimento degli Alunni, nel diriggergli nelle discipline della buona vita, e costumi, e delle lettere, nel visitargli, correggergli, e (bisognando) mandargli via: nel ricevere Maestri, Officiali, e Serventi, tassare loro gli stipendii, e nell'amministratione, e rendimento de' conti dell' entrate del Seminario: e in fine in tutto ciò, che riguarda lo spirituale, dottrinale, ed economico: altrimenti sarebbe un negligere, non senza grave peccato, e danno del Seminario ciò, che in prescriverlo, raccomandarlo, e ordinarlo, costò sudore, e spesa, e industria santa à tanti santissimi Prelati, quali trà le altre cose, che col lume dello Spirito Santo, statuirono in quel sagrosanto Concilio *nel cit. cap.* 18. *sess.* 23. *reform.* assignarono ad ogni Vescovo, sei Consiglieri, da eleggersi, due dallo stesso Vescovo, due dal Capitolo, e due dal Clero.

Della Visita della CANCELLARIA, *e del Foro Episcopale.* §. XXXII.

1. SE fin hora hò desiderato attento il mio Buon Vescovo visitante; certamente il debbo desiderare attentissimo nella Visita della sua Cancellaria. Si persuada pur egli, che se le cose del suo Foro anderanno male, particolarmente con esiggersi emolumenti illeciti, questo solo difetto, paragonato alla creta, di cui erano composti i piedi della grande Statua di Nabucdonosor, che da un sassolino toccati, quella s'infranse, e si ridusse in polvere, che andò per l'aria, basterà ad iscreditare, e à mandare in fumo il governo del Vescovo. Sia pur egli comendabile per tutte quelle parti, che possono giammai desiderarsi in un Prelato esemplarissimo, e zelantissimo; si ammirino in lui, come tante gemme collocate, tutte quelle virtù, con cui l'Apostolo, scrivendo al suo Timoteo, descrisse, e adornò un Vescovo irreprensibile; se gli mancherà quella sola: [c] *Non cupi-*

a S. Carolus cit. Institut. Semin.
b Card. Paleott. Pastoral. Bononien. de Seminar.
c 1. Timot. 3.

cupidum: e per questo solo difetto si oscurerà lo splendore di tutte le altre risplendenti virtù. Se dunque il Vescovo sarà interessato, (e non potrà essere à meno, che tale non si faccia conoscere negli affari della Cancellaria) tante sue virtù Episcopali, proclamate dall'apostolica Tromba: ***Sobrium, prudentem, ornatum, pudicum, hospitalem, doctorem, non vinolentum, non percussorem, sed modestum, non litigiosum***, e cumulateui anche le altre, che lo stesso Apostolo spiegò à Tito: [a] ***Non superbum, non iracundum, sed benignum, continentem, &c.*** virtù tutte figurate nel ferro, nel bronzo, nell'argento, e nell'oro, saranno gettate al vento: [b] ***Abscissus est lapis de monte, & percussit Statuam in pedibus ejus ferreis, & fictilibus: tunc contrita sunt pariter ferrum, testa, æs, argentum, & aurum, quæ rapta sunt vento***. Basterà, che quel Prelato, il quale parea un Simolacro adorabile per tante egregie virtù, venga toccato, e notato d'interesse, per fargli perdere il concetto appresso gli huomini, e per renderlo poco, anzi niente grato à Dio.

2. Non basterebbe, che'l Vescovo non imbrattasse con questa vil creta dell' interesse le sue mani; perche se gli Officiali della sua Cancellaria se le imbratteranno essi, egli egualmente, e forse d'avantaggio, ne sarebbero appresso Dio, e la di lui buona fama sarebbe lacerata appresso al Mondo, mētre è tenuto à prouvedervi, e trascura di farlo; anzi sarà creduto, che vi sia il suo consenso per lo proprio interesse.

3. Non bastarebbe, che havesse promulgati rigorosi Editti, in esecutione massime della santissima Tassa Innocentiana, perche deve allo spesso invigilare, investigare, per sapere, se si osservino. E non osservandosi, egli è tenuto à rendere conto dell'inosservanze.

4. Nè gli soffragarebbe il dire, che egli non sà, che gli Officiali suoi trasgrediscano le Tasse, gli Ordini, e gli Editti, esiggendo, ed estorquendo somme maggiori delle tassate, perche questa è ignoranza crassa, e non iscusa, essendo egli obbligato à saperlo.

5. Ne pure potrebbe scusarsi col dire, di haver egli dati buoni ordini, che per le materie, che debbono spedirsi del tutto *gratis*, nulla si esigga, potendo accadere, che se non si esiggerà: si riceverà ciò, che spontaneamente in apparenza, la persona offerirà, mà in realtà forzosamente il darà, per non soggiacere alle dilationi. Onde è obligato il Buon Vescovo di sapere, come le cose camminino, e se si osservi il giuramento, da noi registrato nell'Annotatione all'Auvertimento VIII., che per ubbidire à S. Carlo, i Cancellieri, i Notari del Vescovo debbono prestare, e inviolabilmente osservare.

6. Per ouviare agli accennati, e altri gravissimi Inconvenienti, e acciocche le cose del Foro Episcopale, tanto nelle materie spirituali, quanto non spirituali, sì di gratia, come di giustitia, non siano soggette à censura, giache, come altrove si è detto: [c] *Visitare nihil aliud est, quàm observantiam obligationum, juxta cuiuscumque personæ, ac rei exigentiam inquirere*: non si deve tralasciare questa importantissima Visita per sapere, e in caso di bisogno, prouvedere.

Primo. Se vi sia trasgressione per parte dello stesso Vescovo per quello, che

a Tit. 1. b Dan. 2. 34.
c Barbos de offic. & potest. Episc. alleg 73. num. 2.

che concerne l'esattione, e participatione degli emolumenti della Cancellaria.

II. Se vi sia tale trasgressione per parte de'Ministri.

III. Se questi Ministri adempiano il loro ufficio.

IV. Se vi sia l'osservanza, ò trasgressione dell'instruttioni, e Regole del Foro Episcopale.

V. Qual sia la vita, e costumi de'sudetti Ministri.

7. Al Primo. Il Buon Vescovo, e col consiglio di persone veridiche, le quali habbino avanti gli occhi, solamente Dio, rifletta, se per gli affari della Cancellaria, egli stesso habbia bisogno di visita, e di riformatione, particolarmente circa la partecipatione degli emolumenti. Nell' Annotatione all' Auvertimento XIII. habbiamo diffusamente trattato questa materia. Quì solamente aggiungiamo, e respettivamente repetiamo: che si ricordi il mio Buon Vescovo: Non essere la sua Cancellaria Telonio, mà banco di pietà, non luogo di traffichi, e di negotiationi, ove si facciano guadagni, siche si desiderino i litigii (e quello, che non senza horrore può mentionarsi) si desideri, che i Sudditi commettano delitti, per castigargli nelle borse, come auveniva à tempo di S. Bernardo, che ne sgridò fortemente certi Prelati: a *Non evacuandis marsupiis, sed vitiis extirpandis incumbant*: mà debbono i Vescovi, à simiglianza de'buoni Pastori rammaricarsi all'hora quando veggono le Cancellarie ripiene di negotii contentiosi, e molto più addolorarsi all'hora quando vi si agitano cause criminali. Che se per fini perversi se ne rallegrassero, troppo chiaro argomento sarebbe, che non sarebbono buoni Pastori, mà cupidi Mercennarii.

8. Nè quì voglio tralasciare per insegnamento di chi mai havesse ad haver bisogno di tal auvertimento, di riferire ciò, che nel tempo, in cui scrivo sù la presente materia, è auvenuto nella visita de'Carcerati della Corte Arcivescovale di Napoli; esempio certameute da registrarsi non nelle pareti de' Palazzi episcopali, mà ne'cuori de'Vescovi stessi per loro grande insegnamento. Portatosi l'Eminentissimo mio Signor Cardinale Caracciolo Arcivescovo alla visita de' Carcerati sudetti, accompagnato da'suoi Visitatori, Ministri, e Auvocati de'Rei; all'udire riferirsi le cause criminali di non leggieri delitti di alcuni Cherici, suoi Sudditi, de'quali faceva attualmente la visita personale, non potè rattenersi dal rivelare nel mezzo di quell'adunanza, una grande spina, che al Buon Pastore trafiggeva le viscere: disse, esclamò, protestò, che nel suo pastoral governo non havea cosa, che gli cagionasse dolore più atroce, se non quando vedea racchiuso nelle carceri qualche sue Cherico per delitti commessi; e che per quanto usasse esattissime diligenze nella probatione degli Ordinandi, pure nondimeno la sperienza mostrava, che erano poche, e che non dovevano essere apprese per souverchi rigori; e sopra di ciò espose sì dolorose lamentationi, à simiglianza di un Padre, che vede discoli i suoi figliuoli, che ne restarono gl'Uditori altamente edificati, e compunti.

Si ricordi il mio Buon Vescovo di quell'aureo avuertimento, ne' sagri Canoni registrato, che à suono di Apostolica tromba dourebbe continuamente

 pro-

a S. Bernard. super Cant. Serm. 77.

proclamarsi: [a] *Prælatus à Subditis non debet exigere aurum, vel argentum, sed potius eos erudire*. E che crudeltà più, che tirannica sarebbe quella, se si vedessero poverelli, che con le proprie mani, e co' sudori alla fronte si procacciano il vitto (havendo tal'hora bisogno, che 'l Vescovo, il quale loro è stato dato per Padre, loro faccia la limosina) fossero astretti per le speditioni di Gratia, ò di Giustitia, à togliersi il pane dalla bocca, per pagare gli emolumenti illeciti, ò leciti, che siano, nelle mani degli Officiali della Cancellaria, perche derivino in quelle del Vescovo, come auveniva à tempo di Pietro Blesense, che per auvertimento de' Posteri lasciò scritto così: [b] *Tota Officialis intentio est, ut ad opus Episcopi, suæ Jurisdictioni commissas miserrimas oves, quasi vice illius tondeat, emungat, excoriet; isti enim sunt Episcoporum sanguisuga, evomentes alienum sanguinem, quem biberunt, isti sunt quasi spongia in manu prementis, quasi quædam colatoria, divitias suis Dominis influentes, & execrandis acquisitionibus nihil sibi, præter peccati sordem, etiam feculentiam retinentes, filii avaritiæ, servi mammonæ, se diabulo venales exponunt.*

9. Sappiasi, [c] che gli emolumenti della Cancellaria furono istituiti solamente, per somministrare mercede à chi vi fatica, e à proportione della fatica. E perche quì si parla al Buon Vescouo, se gli pone avanti gli occhi la dottrina di Soto: *Quando redditus Episcopatus sunt pingues, deberet Episcopus gratuitò præstare sigilla, & subscriptiones.* E il Genuese, che questa dottrina di Soto riferisce, aggiunge: *Sanctus Carolus gratis decreta fieri, & subscribi mandavit, excepta moderata mercede pro Notario.* Questo Autore, credo, che intenda di ciò, che dal Santo Cardinale fù promulgato nel suo primo Concilio Provinciale, con questo tenore: [d] *De emolumentis Cancellariæ Episcopalis, quæ in Concilio Provinciali primo, vendi, locari, eorùve nomine quidquã persolvi vetitũ est, nihil prorsus utilitatis privatæ ad Episcopũ, ejusque mensam, aut Vicarium, neque ad alios, præterquam ad Cancellariam, Cancellariumve, cæterosque eidem Cancellariæ Ministros, perveniat.* E quanto alle materie spirituali chiaramente se ne prohibisce al Vescovo la partecipatione dal Santissimo Papa Innocentio XI. nella sua Tassa Innocentiana, dove distintamente tali materie vengono catalogate, e tal prohibitione è stata fatta sotto le pene prescritte da' sagri Canoni, e Concilii, da' quali havendole noi raccolte, per terrore di chi ardisse di contravenirvi, le habbiamo in un §. particolare nella detta Annotatione all'Auvertimento XIII. rapportate. Che se si opponesse, che tal'hora abbondando tali materie, il solo Cancelliere verrebbe ad haver troppo pingui emolumenti: Noi à questo habbiamo risposto nell'Annotatione al detto Auvertimento XIII. dove s'è mostrato, dove, e come debbono convertirsi gli emolumenti della Cancellaria sopravanzanti allo stipendio fisso assegnato al Cancelliere, e a' suoi Coadiutori.

10. Quando non havesse luogo la detta dottrina di Soto, cioè, che le rendite del Vescovato non fossero pingui (che intender si deve non fossero bastanti per lo decoroso dovuto mantenimento del Vescovo) in tal caso non si contradice, che è lecito al Vescovo di participare degli emolumenti provenienti da materie

non

---

a Glos. in cap. Predicator. 16. q. 1. b Petr. Blesens. epist. 25.
c Sot. apud Genuensem in manual. Pastor. cap. 42. n. 2. d Conc. 1. Prov. Mediol.

non spirituali, in virtù della Clementina *Statutum de elect.* mà s'auverta à quello, che insegna lo stesso Soto:[a] *Emolumenta, quæ exigit Episcopus pro sigillo, vel iurisdictione, juxta Clementinam Statutum de elect. debent esse moderatissima, & alia, quæ à litigantibus solent exigi, debent esse multò magis moderata, quàm in foro sæculari*. Comincierà dunque il Buon Vescovo la Visita della Cancellaria à riformare ciò, che trovasse bisognoso di riformatione in se stesso, con appigliarsi alle sopra riferite sode dottrine di S. Carlo, e di Soto, e della Tassa Innocentiana; e non seguendo le opinioni fallaci di persone sospette di adulationi, ò che hanno perversi fini.

11. Al secondo. Per sapere, se il Cancelliere, altri Notari, e altri Ministri del Foro Episcopale trasgrediscono le Tasse, con estorquere diretta, ò indirettamente maggiori somme di quello è lecito, è vanità il pensare di sapere queste trasgressioni nell'atto della Visita della Cancellaria. E necessario, che'l Buon Vescouo, se vuole, che non si commettano fraudi, ed estorsioni, e che la di lui fama, e buon nome non sia lacerata, anzi se vuole, che nel dì tremendo del giuditio non sia astretto à render conto di queste pregiudicialissime omissioni, senza distintione di tempi invigili, e faccia da persone zelanti dell'honore di Dio, investigare, come vadano le cose del suo Foro Episcopale: con domandarne, e farne domandare all'improviso à persone, che ne hanno ricevuto le speditioni nelle materie, per le quali è stata prescritta qualche honesta mercede, e per quelle, che si debbono spedire *gratis*, e sapere se le Tasse siano affisse continuamente in luoghi commodi à leggersi da tutti, e sapere, se queste Tasse si osservino sì, ò nò: E se le spedittioni respettivamente si facciano *gratis*, ò pure se ne riceva mercede.

Accioche si evitino questi Inconvenienti, per nessun conto deve mancare il Prefetto del Foro (del cui officio diffusamente habbiamo discorso nell'Annotatione all'Auvertimento VIII.) Con la vigilanza di un buon Prefetto, sia sicuro il Vescouo, che le cose camineranno bene. In tanto per quello, che riguarda le diligenze, da farsi in Visita habbia il Visitatore le risposte da gli Scrutatori secreti al Quesito secondo nell'Instruttioni loro date, e da noi di sopra rapportate,[b] e à misura delle trasgressioni, che si trovano, si porgano i rimedii, si correggano, si ammendino, si condannino à restituere alle parti ciò, che indebitamente si sarà esatto, e anche si mandano via i trasgressori per essempio degli altri.

12. Il modo, che si deve tenere dal mio Buon Vescovo, à fine di togliere al suo Cancelliere, e ad altri Notari della sua Curia l'occasione di esattioni indebite, si è quello, che Papa Clemente VIII. con letter circolare della Sagra Congregatione de'Vescovi, e Regolari a'26. d'Agosto 1602. diede a' Vescovi con questo tenore:[c] *La Santità di Nostro Signore, col parere di questi miei Illustrissimi Signori della Sacra Congregatione sopra i Vescovi, hà risoluto, che i Prelati non habbiano ad affittar le Cancellarie de' loro Tribunali, mà quelle devono fare esercitare da Ministri proprii, da essi provisionati, senza dar loro participatione alcuna degli emolumen-*

 ti,

a Sotus loc. cit. b Vid. supra par 1 § XI. n 2 hujus Opusc.
c Apud Pagnan. in cap Quoniam ne Prælati vices suas.

ti, e proventi di essa: Così l'intendessi, che con questo i Popoli habbiano da restar più sicuri da esattioni indebite, & i poveri di conseguir più gratie di quelle, che possono far loro gli affittuarii stessi, & anco sia lecito ad ogn'uno vedere, che non li sia fatto aggravio. Questo è il modo, che si dà al Vescovo, se egli vuole assicurarsi, che i Popoli siano sicuri da esattioni indebite. Si assegni dunque al Cancelliere il salario, ne gli si dia campo di esiggere, e rimborsarsi per se, alcuno emolumento, e in tal maniera cesseranno le indebite esattioni, ed estorsioni. Così si praticava da S. Carlo nella sua Curia, e in quelle de' suoi Vescovi Soffraganei, con fare che gli emolumenti vadano in una cassa, e al fine del mese si distribuiscano, per dare i salarii stabiliti à proportione delle fatiche, e dell'habilità de' Ministri: e circa questo ci riportiamo al di più che diffusamente habbiamo notato nell' Annotatione del mentionato Auvertimento XIII. per Raccordo del nostro Buon Vescovo, che desidera seguire le vestigia de' buoni, e santi Prelati.

13. Al Terzo. Non basta, che'l Cancelliere, e altri Officiali del Foro Episcopale non trasgrediscano le Tasse, mà auvertir si deve, che adempiano diligentemente, e fedelmente il loro officio. Qual sia l'officio del Vicario Generale, Auvocato, e Procurator fiscali, Procuratore, e Auvocato de' Poveri, Prefetto del Foro, Depositario delle pene pecuniarie, Cancelliere, altri Notari, Carceriere, Bargiello, Esecutori, Cursori, distintamente l'habbiamo già scritto nell'Annotatione all'Auvertimento VIII. nel parlare del Vicario generale, e degli altri Ministri del Vescovo: ed essendo che: [a] *Visitare nihil aliud est, quàm observantiam obligationum, juxta cujuscumque personæ, ac rei exigentiam inquirerere*: il Vescovo, propostosi avanti gli occhi (se così gli piacerà) quanto nell'Annotatione circa l'obbligationi di ciascuno de' Ministri della Curia Episcopale, habbiamo notato, riscontrerà nella Visita, se l'osservino, accioche, in caso di inosservanza, possa pigliare quelle risolutioni, che stimerà espedienti.

14. Al Quarto. Richiede il buon governo d'una Chiesa, che 'l Foro Episcopale habbia onninamente, oltre alle Tasse, anche le sue Instruttioni da osservarsi, e noi per lo nostro Buon Vescovo, ne habbiamo rapportato un Esemplare nella mentionata Annotatione all' Auvertimento VIII. Non gli sia grave di darci una occhiata, se, e in che stimi espediente di promulgarle, e farle osservare nella sua Curia, e riscontrarne l'osservanza, particolarmente nel tempo della santa Visita.

15. Al Quinto, E' troppo necessario, che i Ministri del Vescouo siano di vita esemplare; e non meno ciò si richiede ne' Famigliari attuali, che ne' Ministri del Foro Episcopale. Nelle mani di costoro, e alla loro fede si trovaranno allo spesso appoggiati gravissimi affari, civili, criminali, spirituali, e di materie di S. Officio. Che se i Ministri, che hanno la penna in mano, non sono di tutta bontà, e integrità, come mai possono andare bene le cose? Haveva una massima il prudentissimo, e piissimo Virgilio Spada, quel celebre soggetto, che dalla Congregatione dell'Oratorio di Roma fù da Alessandro VII. trasferito alla Comenda di S. Spirito di quell'alma Città: Che sarebbe espediente alla Republica, che da' Chiostri, e da ogni altro simile luogho, si traessero huomini di perfettione, per far-

---

a Barbos. de offic. & potest. Episc. alleg. 73 num. 1.

fargli ne'Tribunali laicali, ed ecclesiastici esercitare gli ufficii di Griminalisti, mentre è cosa non ben intesa da tutti, che dalla penna di un discolo, e di uno cupido, che con facilità può essere subornato à commettere delle fraudi, e delle falsità, habbia da dipendere talhora la vita, e la morte delle persone, ò altro grave pregiudicio irretrattabile alla buona fama, alla vita, ò alla roba. Quindi stia attento il mio Buon Vescovo nel vedere chi elegge per questi ministeri, e come vivano: che se saranno di rei costumi, se ne deve aspettare ogni fraude, ogni male. Se saranno di timorata conscienza, se ne deve aspettare ogni bene.

Della Visita delle CARCERI del Foro Episcopale. §. XXXIII.

1. DEvesi primieramente sapere, se il Custode delle Carceri habbia le qualità personali, da noi rapportate nell'Annotatione all'Auvertimento VIII. dove habbiamo espresso, e le qualità di questo Custode, e qual sia il di lui officio. Sappia il Visitatore, se egli adempia le sue parti à tenore di quanto nella mentionata Annotatione si è scritto; e particolarmente, se ne'casi di bisogni, massimamente spirituali, sia sollecito à denuntiargli al Vicario Generale, e respettivamente al Prefetto spirituale delle Carceri.

2. Quanto alla visita de'Carcerati: anche nella medesima Annotatione habbiamo auvertito, di mente di S.Carlo, che deve farsi questa visita, una volta il mese dal Vicario Generale, con l'intervento di altri Ministri, e ogni trè mesi si deve fare dal Vescovo stesso. Si devono in disparte del Custode, interrogare i Carcerati, come siano trattati circa il vitto, e altre cose necessarie: [a] e se habbiano cosa da riferire, onde il Carceriere, ò altri debbano ammonirsi, ed emendarsi; e à tal effetto veggasi ciò che gli Scrutatori segreti hauranno riferito in risposta del Quesito 2. loro fatto.

3. Si auverta, che gli huomini, e le donne devono nelle Carceri dimorare in luoghi separati.

4. V'hà questo generale auvertimento, dato dal medesimo S. Carlo al Vescovo, che visita i Carcerati: [b] *Inclusos in carcere, paterna charitate consoletur, pieque in Domino adhortetur: Videat item, ut eis ad corporis sustentationem, & ad justum patrocinium, non desit quicquam.*

5. Sappiasi, se l'Auvocato, ò Procuratore de'poveri Carcerati adempiano diligentemente il loro officio, che devono esercitare *gratis*, senza ricevere cosa alcuna, etiandio volontariamente offerta.

6. Quanto alle cose spirituali de'Carcerati: sappia il Visitatore, se il Prefetto spirituale delle Carceri, (del cui officio anche habbiamo discorso nella detta Annotatione) adempia laudabilmente, ò negligentemente l'officio, accioche, in caso di bisogno, possa corregersi; e se particolarmente questo Prefetto auverte che.

7. I Carcerati ogni mattina odano Messa nella Cappella delle Carceri.

8. Ogni Domenica si aspergano con l' acqua benedetta tutti i luoghi delle Carceri, senza però entrarsi nelle secrete.

a Vid. supra Par.I.§ 11. Hujus Opusc. b Concil.III.Prou. Mediol.

9. Non manchi la lettione di libri ſpirituali, almeno una volta la ſettimana.

10. Non manchi a'Carcerati qualche ſermone di coſe ſpirituali.

11. Ne'giorni di feſta almeno s'inſegni a'Carcerati la dottrina Chriſtiana.

12. Non ſi leggano da'Carcerati libri oſceni, nè ſi giuochi alle carte.

Tutte auvertenze, cavate dall'Inſtruttione di S.Carlo, e che il Buon Veſcovo non deve mancare di farle eſeguire nelle Carceri del ſuo Foro Epiſcopale.

Della Viſita dell' ARCHIVIO *Epiſcopale.* §. XXXIV.

DAlla mala conſervatione delle ſcritture pertinenti al Foro Epiſcopale, ſono allo ſpeſſo prouenuti gravi Inconvenienti, ò ſia ſtato, perche le Scritture, ſi ſiano infracidate, ò perche confuſe non ſi ſono potute agevolmente trovare, ò perche cavate fuori dell'Archivio, non ſono ſtate più reſtituite. Onde ad effetto di evitare queſti mali, viſitandoſi l'Archiuio, deveſi primieramente guardare al luogo.

1. Se l'Archiuio foſſe in luogo humido: ſiche per l'humidità le ſcritture riceueſſero detrimento, ſi rimedii.

2. Si auverta, ſe l'Archivio ſi chiuda bene: onde ſi conſervino con ſicurezza le ſcritture.

3. Si guardi ſe vi ſiano le neceſſarie ſcancie, dove ſiano collocate le ſcritture, ſecondo è ſtato auvertito nell'Inſtruttioni Orſine,[a] cioè con la diſtintione delle materie, e con l'ordine cronologico degli anni.

4. Si auverta, che ſpecialmente per le ſcritture di Cauſe di S. Officio vi ſiano gli Armarii diſtinti, e ſe ne habbia ſpeciale, e diligentiſſima cuſtodia.

5. Si faccia fare, ſe non vi foſſe, l'Inventario di tutte le Scritture, e Libri eſiſtenti nell Archivio.

6. Si ordini, che, ſenza licenza eſpreſſa del Veſcovo, ò del Vicario Generale, l'Archiviſta non confidi ad alcuno ſcritture, ò libri per portarle fuori dell'Archivio; e in tal caſo l'Archiuiſta ſe ne faccia fare la ricevuta con la nota del giorno, che fù confidata la ſcrittura in un Libro, che ſi tenga à tal'effetto, la quale non ſi ſcancelli, ſe non ſarà ſeguita la reſtitutione delle Scritture, ò Libri, che furono confidati, e che elaſſo qualche tempo, e non reſtituendoſi, ſia peſo dell'Archiuario di farle, ſenza dilatione reſtituire.

7. Dell'Archiuiſta habbiamo ſcritto nell'Inſtruttione del Foro Epiſcopale, rapportata nell'Annotatione all'Auvertimento VIII. ove ci rimettiamo, acciochè vegga il Viſitatore, ſe egli adempia, come ſtà ivi notato, il ſuo confidente, e geloſo officio.

8. Sappia il Viſitatore, ſe tutte le ſcritture, che nelle citate Inſtruttioni Orſine Cap. X. di mente della Congregatione del Concilio, debbono conſervarſi nell'Archivio Epiſcopale, vi ſi conſervino, altrimenti deveſi far'ordine, che così ſi eſegua in avvenire; con avvertirli, che ſubito, che dal Cancelliere, ò da altri

No-

a Vid. ſupr. Inſtrutt. Orſin. Cap. X.

Notari della Curia sono state spedite le Cause: i Processi, e le Scritture di altri negotii, delle quali scritture si sono rogati come Cancelliere, e Notari della Curia Episcopale, senza dilatione, si ripongano nell'Archivio, e si aggiungano nell' Inventario.

9. Nè solamente le scritture, descritte nel detto Cap. X. dell'Instruttioni Orsine, debbono riporsi, e asservarsi nell'Archiuio Episcopale, mà anche tutte le altre di qualunque altra sorte, delle quali il Cancelliere se ne sarà rogato, come Cancelliere Episcopale: *Ciuitatis Castelli 19. Septembris 1625.* [a] *Congregatio Concilii censuit, scripturas omnes, rogatas à Cancellario Episcopali, tanquam Cancellario illius Curiæ, esse asservandas, & custodiendas in Cancellaria ipsius Episcopi*: E à dì 11. Febrajo 1662 al Vescovo di Cavaglione fù data la dichiaratione con la distintione del seguente tenore emanata *in Viterbien. 21. Maii 1644. Congregatio Concilii censuit, scripturas à Cancellario Curiæ Episcopalis rogatas, tanquam Cancellario dictæ Curiæ, esse reponendas in Archivio eiusdem Curiæ: cæteras verò scripturas, contractus, & Instrumenta, ab eo rogata tanquam Notario simpliciter, esse deferendas ad Archivium publicum Communitatis.*

10. Degne certamente d'essere venerate, ed eseguite sono le auree Instruttioni publicate nell'anno 1674. nel suo celebratissimo Sinodo Sublacense dall' Eminentissimo Cardinal Carlo Barberino, Abate Comendatario, e Ordinario: [b] dal qual Sinodo, infino Vescovi Cardinali hanno cavato *per extensum* di tali Instruttioni, e divulgatele per lo buon reggimento delle Chiese loro. Onde io per indirizzo del mio Buon Vescovo quì opportunamente rapporto un'Editto, pubblicato da questo egregio Cardinale in materia di Scritture pertinenti à Chiese, e luoghi Pii. E fosse in piacere di Dio, che in tutte le Diocesi si attendesse diligentemente all'esecutione, troppo necessaria, e troppo utile di un tal'Editto, il quale è del tenore seguente.

E D I T T O.

Per l'Archiuio delle Chiese, e luoghi Pii, da pubblicarsi ogni anno nella seconda Domenica di Luglio, e secouda di Novembre.

CARLO Diacono di S. Cesario, della S. R. C. Cardinal Carlo Barberino, Arciprete della sacrosanta Basilica di S. Pietro, e dell'Insigne Monastero di S. Scolastica, Abbatia di Subiaeo Abbate, e perpetuo Comendatario, e della Diocesi, e Giurisditione dl essa Ordinario.

ESsendosi da Noi veduto, che le scritture, e libri anche più importanti delle Chiese, e luoghi Pii, per difetto di Archivio, si smarriscono, ò sono vitiati, in grave pregiu-

a Ex tomo 43. memorial pag. 151. exist. in Archiv. Congr. Concil.
b Vid synod. Sipontin. ann. 1678. cap. de Indulgentiis.

ditio de'medesimi, inherendo à pietosi sentimenti della santa memoria di Papa Alessandro Settimo, insinuati dalla sagra Congregatione de' Vescovi, agli Ordinarii de' luoghi, con lettera de' 24. Marzo 1663. ordiniamo à tutti i Parochi, Capitoli, Rettori, ò Superiori di Chiese, Oratorii, e Cappellanie, Beneficiati, Officiali, e Amministratori delle Compagnie, Hospidali, e altri luoghi pii, che tra'l termine di un'anno dalla publicatione del presente Editto, debbano haver mandate nella Cancellaria nostra Ecclesiastica nella Terra di Subiaco, uno, ò più libri, continenti per extensum, *tutti gl'istromenti, testamenti, codicilli, donationi, ò altre dispositioni, fatte à favore di esse Chiese, e luoghi Pii, e per l'avvenire celebrandosi scritture perpetue, pertinenti alle medesime Chiese, e luoghi pii, debbano à spese di questi mandarsene dalle medesime persone, copie autentiche in detta Cancellaria tra'l termine di un mese, dal dì della morte de' disponenti, se è ultima volontà, e se è dispositione frà i vivi, dal dì della stipulatione della medesima, sotto pena di dieci scudi per qualunque contraventione, da pagarsi del proprio da i negligenti, intendendo, che il presente Editto pubblicato, che sia, obblighi tutti, come se à ciascheduno fosse stato personalmente intimato. Dato nella nostra Chiesa Abbatiale di S. Scolastica di Subiaco nel Sinodo Diocesano li 5. Giugno 1674.*

11. Esibendosi, in virtù di tal'Editto le mentionate Scritture, e libri, ordinerà il mio Buon Vescovo, che nell'Archivio Episcopale si conservino con le distintioni de' luoghi, delle materie, e anni, e come meglio parerà al suo santo zelo; già che in tal maniera verrà anche ad ovviarsi agl'inconvenienti, che altrove habbiamo accennato, delle perdite delle memorie, e dell'usurpationi de' beni, e rendite delle Chiese, e delle omissioni nell'adempimento de' legati, e altre pie dispositioni.

Della Visita delle CHIESE RECETTITIE. §. XXXV.

1. NElla visita delle Chiese Recettitie, oltre alle cose, generalmente prescritte concernenti la visita Locale; Reale, e dell'adempimento degli obblighi, della quale habbiamo discorso, deve il Visitatore investigare, trà le altre, che pareranno alla sua prudenza, le cose infrascritte.

2. Se la Chiesa Recettitia hà la massa comune, à titolo della quale chi vi si ascrive al servigio, è promosso à gli ordini sagri, deve dal Vescovo considerarsi la quantità dell'entrate per prefiggervi il numero di coloro, che vi douranno essere ascritti: giusta la dichiaratione della Congregatione del Concilio, del seguente tenore: *Cassanen. Episcopo 23. Julii 1590.* [a] *Minimè quidem probatur S. Congregationi, ut in ista Diœcesi passim initientur Clerici ad titulum massæ communis, quæ est in Ecclesiis receptitiis, nulla videlicet, neque numeri Clericorum, neque ipsius massæ facultatem, ducta ratione; quo ferè semper fit, ut tot ferendis titulis, vis massæ minimè sit par, & plerumque Clerici ad speciem ipsiusmodi tituli ordinati, cum Ordinis dedecore cogantur victum mendicare. Quare, ut hujusmodi incommodo obviam eatur, placuit certum, & præfinitum in unaquaque Ecclesia receptitia ab Amplitudine Tua constitui Clericorum numerum, qui pro modo facultatem massæ communis, ad ejus titulum ordinari queant.*

3. Mà

a Ex tom. VII. litterarum pag. 196. existent. in Arch. Congr. Concil.

3. Mà se la Massa comune con nuove sopravenienti entrate si accrescesse, può anche dal Vescovo accrescersi il numero degli ascribendi, sicome la Congregatione de'Vescovi, e Regolari rispose in *Brundusina* 9.*Maii* 1617.[a]

4. S'avverta però, che quantunque si statuisca il numero, havutosi riguardo alla quantità sufficiente per la sostentatione del promovendo, se questi non havesse à partecipare della massa fino à tanto, che non è promosso al Presbiterato, frà questo mentre, per poter'essere promosso agli ordini inferiori, cioè al Suddiaconato, e Diaconato, deve havere altronde il Patrimonio, sicome da noi si scriue nell'Annotatione all'Avvertimento XVIII. § VII. num.9. della nostra Opera.

5. Se poi la Chiesa recettitia non fosse numerata, e ammettesse tutti i Chierici del paese al servigio, e alla partecipatione della massa, quali à titolo di questa non si ordinano, mà si ordinano à titolo di Patrimonio: in tal caso si ricorda a'Vescovi, che non si deve ordinare alcuno à titolo di Patrimonio, se non per necessità, e utilità della Chiesa, non devesi anche haver riguardo alle facoltà della massa di questa Chiesa recittitia: che se potesse constituire tanti titoli, che gli ordinati con essi, potessero essere sufficienti per servigio della Chiesa del luogo, in tal caso non si deve ordinare alcuno à titolo di Patrimonio, mà à titolo di tale massa: e perciò sarebbe cosa laudabile, che questa Chiesa non numerata si numerasse, à tenore della sopra registrata *Cassanen.*

6. Altre cose si debbono osservare, ed evitare per buon governo delle Chiese recittitie; alcune di esse si contengono nelle dichiarationi della Congregatione del Concilio, emanate ad istanza del Vescovo d'Ascoli, e sono del tenore seguente.

Asculana.

Supplici libello narrat, ac respectivè petit D.Episcopus Asculanus.[b]

Status meæ Ecclesiæ Asculanæ, Provinciæ Beneventanæ, quoad personas illius servitio mancipatas, est in duplici differentia. Respectu Dignitatem, & Canonicatuum, qui omnes liberæ collationis existunt, est numerata: respectu verò aliorum Ministrorum, patrimonialis, sive receptitia, ac non numerata, omnesque ibidem sacris ordinibus insigniti, absque collatione, aut alia provisione, habent Jus serviendi in Divinis, ac pro certis portionibus de massa communi participandi, & ad titulum participationis huiusmodi, ad eosdem sacros Ordines passim promoventur. Similisque natura, & conditionis est terra Candelæ illius Diœcesis; ibi enim, excepto Archipresbyteratu, qui collativus existit, nullum aliud eiusdem conditionis habet beneficium, sed quotquot à Patre, ibidem orto eundem sortiuntur natalem, statim ac sacris ordinibus initiantur, ad prædictum servitium, & participationem, absque alio Superioris ministerio, admissi censentur. His stantibus Episcopus Asculanus, pro infrascriptorum dubiorum solutione, humiliter supplicat.

I. *An cum dictis Participantibus, habeant locum pœnæ non residentium, tam in Jure communi, quam à sacro Concilio, inflictæ.*

II. An

a Nicol. M.S. Episcop. verb. Chiesa num.27.
b Ex tomo Decr. ann. 1662. caill. in Archiu. Congr. Conc.

II. An eisdem Participantibus, possit Episcopus permittere longiorem absentiam à residentia, quàm in Canonicatibus, & aliis collativis Beneficiis, eam requirentibus, ex causa indulgere possit.

III. An per assecutionem incompatibilis tàm in eadem, quàm in alia Ecclesia, dictum Jus serviendi, & participandi adeò expiret, ut dimisso incompatibili hujusmodi, illud amplius non reviviscat.

IV. An posito quod in casu dictæ assecutionis incompatibiliis dictum Jus expiret, & per istius dimissionem non reviviscat: Capitulum, sive Congregatio illius Ecclesiæ, cum, qui illud antea possidebat, absque Episcopi consensu, ad eamdem participationem admittere possit.

V. An dictis Participantibus, post dimissa incompatibilia ad Ecclesiæ servitium redeuntibus, debeatur præcedentia, juxta priorem eorum admissionem, vel ultimum locum tenere, compellantur.

VI. An præsupposito, quod ex immemorabili observantia, & majorum traditione constet, memoratum Jus non competere, nisi originariis, ut supra, exteri à dictis Capitulo, sive Congregatione ad dictam participationem admitti possit, vel Episcopi consensus, aut S. Sedis Apostolicæ beneplacitum necessario requiratur.

Die 18. *Novembris* 1662. *Ad Primum: Congregatio Concilii censuit, habere locum.*

Ad Secundum: Non posse.

Ad Tertium: Affirmativè.

Ad Quartum: In nova receptione, omnia servanda esse, quæ in prima servari solent.

Ad Quintum: Deberi locum, juxta novam admissionem.

Ad Sextum: Præsupposita immemorabili consuetudine, non posse, sed requiri auctoritatem Apostolicam.

Della Visita degli ORATORII PUBLICI. §. XXXVI.

1. GLI Oratorii, ad effetto di poterli dire publici, e che l'Ordinario possa concedere licenza di potervi celebrare, deono havere le conditioni, che la Congregatione del Concilio accennò in *Placentin.* 14. *Novembris* 1626. a *Congregatio Concilii censuit, si Cappella sit constituta in loco, ad quem omnibus pateat aditus, nec habeat aditum, seù prospectum ullum in privatas ædes, dictusque Scipio publico Instrumento se obliget semitam, qua itur ad Cappellam, cuicumque liberam in pertuum servare, atque illius dominio, ac Iuri renunciet, Decreto de privatis Oratoriis, hac de re edito, non comprehendi, ibique de licentia Ordinarii, posse Missas celebrari.*

2. Si che se il Visitatore troverà Cappelle, ò Oratorii, che non hanno queste qualità: deve prohibirvi la celebratione, fin'à tanto, che le habbiano, v.g. che si chiudano con muro gli aditi, e prospetti alle Case private, e che habbiano gli aditi publici à comodità d'ognuno; e ciò anche dee praticarsi etiandio nelle Cappelle esistenti ne' Palazzi de' Prencipi Secolari, sicome si vede dalla seguen-

a Ex tom.13 Decretor.pag.147.exist.in Archiu.Congr.Concil.

guente dichiaratione. *In S.Angeli Bisacciarum 2.Junii 1663.* [a] *Ecclesia hæc prius erat in loco, ubi nunc est Castrum, & Palatium D.Principis, facta translatione in antiqua Ecclesia ex Indulto Apostolico, plures celebrantur Missæ, etiam absque D. Principis interventu, & in diebus solemnioribus, & adest campana, habeturquè pro publica Ecclesia. Verùm exitum ad viam publicam separatum non habet, sed ingressus, & egressus est ex D.Principis Palatio; dubitatur, an hæc Ecclesia Immunitate ecclesiastica gaudeat. Congregatio Concilii censuit, gaudere, sed Episcopi partes esse curare, ut quamprimum pateat aditus publicus ad hujusmodi Ecclesiam: quod si hoc fieri non possit, de impedimento eandem S.Congregationem certiorem reddat.*

3. Le Cappelle, e gli Orarorii esistenti dentro le carceri, purche queste siano carceri publiche, non si possono dire Oratorii privati. *Calaritan. 14. Novembris 1648.* [b] *An prohibitione Decreti Pauli V. super Oratoriis privatis comprehendatur Cappella carcerum publicorum. Congregatio Concilii censuit, non comprehendi Cappellam carcerum publicorum.*

4. Similmente non vi si comprendono gli Oratorii esistenti dentro i Seminarii, e dentro le Sagrestie delle Chiese: sicome la stessa Sacra Congregatione rispose al Vescovo di Terracina, che propose il seguente Dubbio.

[c] *An in Oratorio, intus Seminarii Ædes existente, prout etiam in Oratoriis, intus Sacristiam Ecclesiarum sæcularium, tàm Cathedralis, quàm Collegiatarum, & Parochialium, quatenus Oratoria ipsa decenter ornata sint, & ab Episcopo approbentur, sacrosanctum Missæ sacrificium, absque Sedis Apostolicæ facultate, offerri valeat: adeout præfata Oratoria in cap. unico de observandis, & evitandis sess. 22. Sac. Conc. Trid. non comprehendantur. Die 29. Novembris 1664. Congregatio Concilii respondit, prædecta omnia Oratoria, neque decreto Concilii in cap. unico de observ. & evitan. sess. 22. neque in Decreto Congregationis de Oratoriis privatis, comprehendi.*

5. Visitando dunque il Vescovo gli Oratorii, veda se siano tali, e così proveduti delle necessarie supellettili, che decentemente vi si possa celebrare Messa, altrimenti dourà prohibirvi la celebratione; e in visitargli si ricordi havere à cuore la visita Locale, Reale, e degli obblighi degli stessi Oratorii, secondo ciò, che habbiamo notato generalmente per la visita di tutte le Chiese.

Della Visita degli ORATORII PRIVATI. §. XXXVII.

1. NON solamente il Vescovo può, e deve visitare gli Oratorii publici, mà anche quegli Oratorii privati, ne'quali vi si celebra Messa in virtù de'Brevi Apostolici, non ostante, che siano stati visitati in occasione di dare esecutione a'medesimi Brevi, e non ostante, che'l Vescovo predecessore havesse dichiarato perpetuo il beneplacito, rimesso dal Papa al suo arbitrio, conforme la Congregatione del Concilio rispose in *Maceraten.* [d] *An Episcopus visitare possit,*

---

a Ex tom. Decret. anni 1663. exist. in Archiv. Corgr. Concil.
b Ex tom. 18. Decretor pag. 543. exist. in d. Arch.
c Ex tom. litterar. SS. Lim. anni 1664. exist. in d. Arch.
d Ex tom. litterar. SS. Limin. anni 1664. exist. in Archiu; Corgr. Concil.

possit, necnon prohibere Oratoria privata, in sua Diœcesi à Pontifice concessa cum clausula: duraturum ad beneplacitum Episcopi: quamvis ab Antecessore dictum beneplacitum perpetuum sit declaratum.

Die 26.*Aprilis* 1664. *Cong. Concilii huius dubii destulit resolutionem, sed sub die* 24. *Martii eiusdem anni: censuit, posse visitare, & indultum revocare.*

2. Il Visitatore dovrebbe onninamente revocare il concesso Indulto di tali Oratorii privati, quando le clausole apposte ne' Brevi della concessione, che si devono fare esibire, e riconoscere, non si adempissero, v.g. Che non fossero gli Oratorii instrutti di tutte le supellettili necessarie per la decente celebratione delle Messe, e come fù avvertito dalla Congregatione de' Vescovi, con Decreto di questo tenore: [a] *Oratorium privatum, à privatis ædibus sit ita distinctum, ut supra, non habeat cubiculum, ubi quis dormiat, nec à lateribus culinam, cœnaculum, seu tinellum, stabulum, seu alia indecentia.*

3. E se si trovassero degli Oratorii esistenti nella publica Sala del Palazzo della Città, si avverte, che non si può celebrare, senza licenza della Sede Apostolica, e il Vescovo deve farsi esibire tali licenze; che se non vi sono, deve ordinare, che non vi si celebri. *Calaritan.* 16.*Januarii* 1649.[b] *Congregatio Concilii censuit, standum in Decretis die* 14. *Novembris proximè præteriti, scilicet non licere Missam celebrare absque licentia Sedis Apostolicæ in Cappella, seu Oratorio existente in Aula publica Palatii Civitatis, esse tamen locum gratiæ cum solitis restrictivis, pro qua agendum cum Sanctissimo.*

Di più può il Vescovo visitare gli Oratorii esistenti ne' Palazzi esenti, sicome dichiarò la stessa Sacra Congregatione del Concilio à favore del Vescovo di Foligno, il quale havendo esposto, essergli denegato di visitare la Cappella del Palazzo Apostolico di quella Città, non ostante, che fosse stata visitata da' Vescovi predecessori, uditasi le ragioni dello stesso Governatore, la Congregarione rispose con la seguente dichiaratione.

Die 15. *Decembris* 1663. *Congregatio Concilii, utraque parte audita, censuit, dictum Episcopum Fulginatensem posse prænarratam Cappellam visitare.*

Della Visita de' Monti di Pietà: Monti Frumentarii: Spedali Confraternità: Congregationi: Adunanze: e di altro qualsivogia luogo Pio. §. XXXVIII.

1. NElla Visita delle Chiese, Cappelle, e Oratorii di questi, e di altri luoghi pii: si avverta di praticare la visita Locale, Reale, e degli obblighi: in conformità di quanto habbiamo fin'hora scritto nel presente Opuscolo: e quanto alle facoltà, competente al Vescovo di potergli visitare, ci riportiamo à quello, che diffusamente habbiamo notato nella *Parte I.* §.XIII. *nu.*25. *e seqq.* di questo stesso Opuscolo in parlare della visita Preparatoria.

2. Generalmente nella visita di tutti i soprascritti luoghi pii si devono onninamente havere le Risposte a' Quesiti nell'Instruttioni Orsine e ne' Capi IX. XI. XII.[c]

3.Pa-

---

a Nicol.M S.Episcop verb.Oratorio num.17.
b Ex tom.18.Decretor.pag.174 exiit in Arch.S.Congr.Conc.
c Vid.sup.I.§.IX & §.XI.huius Opusc.

3. Parimenti si habbiano le risposte a' Quesiti, fatti à gli Scrutatori segreti num. 34. acciòche à misura de' bisogni, che si saranno riferiti, si possano applicare i rimedii.

4. Si esamini particolarmente, se il Monte, Confraternità, ò altro luogo Pio, sia stato eretto, con auttorità Ordinaria, overo Apostolica. A tal fine gioverà riconoscere le copie legali, che saranno state esibite degli Strumenti dell' Erettioni.

5. Osservi il Visitatore diligentemente tutte, e singole le conditioni, e leggi legitimamente apposte nell'erettione; e sappia se si osservino, e quando non si osservassero, ne' ordini l'osservanza.

6. Vederà gli Statuti, e le Regole, con le quali ciascun Monte, Spedale, ò Confraternità, ò altro luogo Pio, sono governati; se siano canonicamente stati fatti, e approvati; E se siano osservati, ò nò, à fine di ingiongerne l'osservanza, in caso di bisogno.

7. Havuta distinta notitia di tutte l'opere pie, alle quali per fondatione, per legati, ò per altri titoli, s'impiega ciascuno de' sudetti, ò altri luoghi Pii, sappia se siano adempite.

8. Riconosca lo stato Economico, e

9. Facciasi render conto dell'amministratione dell'entrate con praticare onninamente quanto di sopra ne' §§. XXVII. e XXVIII. di questa seconda Parte si è notato.

10. In che cosa debba consistere la visita degli Spedali, delle Confraternità, e di altri luoghi Pii di qualsivoglia sorte, ancorche governati da' Laici, anche la Congregatione de' Vescovi, e Regolari lo spiegò in certi particolari, contenuti nelle lettere, dirette al Vescovo di Scala, scritte a' 21. Novembre 1603. del seguente tenore.

E chiaro, massime per la dispositione del Sacro Concilio di Trento sess. 22. cap. 8. e 9. che V. S. può, e deve visitare tutti gli Hospedali, Fraternite di Laici, e altri luoghi Pii di qualsivoglia sorte, ancorche siano governati da' Laici, & instituiti in Chiese de' Regolari: per riformar tutti gli abusi, che vi possono essere introdotti, sì nelle cose concernenti il culto di Dio, & il servigio delle Chiese, & Oratorii loro, & altri Esercitii Spirituali, come del governo, & Amministratione dell'entrate, e beni temporali, e forma d'elettione de' Ministri, & Officiali, con farli dare i conti dell'entrate, e spese, massime per vedere, se siano impiegate, e fatte pia, e santamente, conforme all'intentione de' Fondatori, & altri, che vi hanno lasciati i beni, & entrate. Però sarà debito di V. S. d'attendervi, astringendo i renitenti alla debita obbedienza, con pene, e censure, conforme à i Sacri Canoni.

11. Devesi anche nelle visite degli Hospedali, Confraternità, Monti di Pietà, e di ogni altro luogo pio, ancorche esenti, e governati da' Laici, vedere, ed eseguire da' Vescovi Visitatori, e statuire come avverte il Sag. Concilio:[b] *Omnia, quæ ad Dei cultum, aut animarum salutem, seu pauperes sustentandos instituta sunt*: Rifletta il mio Buon Vescovo à queste misteriosissime parole del Tridentino.

12. Quan-

a Nicol. M. S. Episcop. verb. visita n. 20.   b Concil. Trident. sess. 22. cap. 8.

12. Quanto al farsi rendere conto dell'amministratione dell'entrate nello stesso sagro Concilio espressamente si dispone: a *Administratores, tam Ecclesiastici, quàm laici fabricæ cuiusvis Ecclesiæ, etiam Cathedralis, Hospitalis, Confraternitatis, eleemosynæ Montis Pietatis, & quorumcumque piorum locorum, singulis annis teneantur reddere rationem administrationis Ordinario*. Ci pensi il mio Buon Vescovo, se ogni anno si rendano, ò nò questi conti.

13. Oltre à queste cose notate ne'soprascritti 12.numeri di questo §.che generalmente appartengono à tutti i luoghi Pii, sotto qualunque titolo si appellino, ci resta hora à soggiungere,altre di più in particolare per *Monti di Pietà,Monti frumentarii,Spedali, e Confraternità*.

14. MONTI DI PIETA', E MONTI FRUMENTARII. Sappiasi, se il Monte di Pietà nel prestar denari, ò ricever pegni, ritragga qualche emolumento, ò pure faccia i prestiti *gratis*, e per atto di carità; poiche in tal materia,se ve ne fosse bisogno, deve ingiungersi l'osservanza della Bolla di Leone X. fatta nel Concilio Lateranense,spesso ricordata a' Vescovi da ambedue le Sagre Congregationi, del Concilio, e de'Vescovi Regolari. Questa hà rescritto, dando le seguenti Instruttioni.

15. *Se il Monte può mantenersi, con pagare anche gli Operarii, e Ministri con le sue entrate, non può riscuoter niente per gl'imprestiti, altrimenti solo tanto, quanto è necessario per lo sudetto mantenimento, e spese necessarie del Luogo, e Ministri,conforme alla Constitutione di Leone X. nel Concilio Lateranense. Cotrone* 28. *Aprile* 1599. *Faenza* 6. *Settembre* 1604. *Purche non passino li trè per cento. Vigevano* 19. *Gennaio* 1607. *Tortona* 15. *Agosto* 1626. *O quattro al più. Cotrone* 28. *Aprile* 1599. *O due. Cremona* 31. *Maggio* 1580. *O un solo, se basta: Messina* 11. *Aprile* 1625.

16. E questo stesso si deve avvertire ne' Monti frumentarii, accioche nel prestare,e nel riscuotere i grani non si contravenga alla citata Bolla di Leone X. la quale è la Regola irrefragabile in questa materia.

17. SPEDALI. Per la visita degli Spedali: oltre alle cose, generalmente notate di sopra in questo §.dal numero primo,per tutto il nnmero 12.e nel §.XIII. della *prima Parte* di questo stesso Opuscolo, si aggiunge l'infrascritta Instruttione, trasmessa a'Vescovi dalla Congregatione del Concilio, acciòche à tenore della medesima Instruttione, il Visitatore possa vedere, sapere, e ordinare ciò, che sarà necessario per lo reggimento degli Spedali.

18. *In Bononien.* b *Congregatio Concilii statuit hæc per modum Instructionis,non autem per modum Decretorum, Episcopis petentibus tradi debere, ne stilus Congregationis immutetur.*

INSTRUCTIO eorum, quæ observanda ab Episcopis in administratione Hospitalium, jussu S. Congregationis Concilii ad Episcopos transmittenda.... Septembris 1592.

19. *Consuluerunt plerique Episcopi Congregationi Concilii: Quæ eorum sint partes in Administratoribus Hospitalium, ordinaria auctoritate,tàm delectis, quàm deligendis, alimentis, eis decernendis, ratione exigenda, & denique, universa Hospitalium guber-*

a Concil Trident.cap 9.sess.22 reform.
b Ex tom.13.Decret.pag.64.exist.in Archiu.Congr.Concil.

gubernatione, ad præscriptum Clementinæ: Quia contigit, *& Decreti Conc. cap.8. sess.25. dirigenda. Et quid observandum sit quoad eos, quibus Hospitalium cura, à Sede Apostolica, quoad vixerint, commissa fuerit.*

Congregatio Concilii censuit, quod attinet ad primam partem: Cum Hospitalium cura committenda fuerit, Ordinarium, omni studio inquirere oportere, ut Virum probum, industrium, spectatum fide, & moribus non suspectum, qui gratis eam curam gerere velit, inveniat, & si invenerit, eum omnino administrationi præficiat, qui de recte administrando juramentum præstare, ac de Hospitalium bonis inventarium conficere teneatur.

Quod si, omnia adhibita diligentia, neminem idoneum potuerit reperire, qui onus administrationis Gratis *suscipiat: tum demum alium Virum fungi esse ab eo deputandum, cui ex redditibus Hospitalis congrua præbeantur alimenta.*

Quæ alimēta, qualia, quantaque futura sint, generatim sanè præscribi nō possunt; sed cum pro qualitate Loci, Personæ, Redditunm Hospitalis, laboris, & cæterarum circumstantiarum sint existimanda, conscientiæ, & judicio Ordinarii, Sacra Congregatio relinquit: Planè confidens, cum in his alimentis decernendis, omni humano affectu seposito, Hospitalis utilitatem potissimum præ oculis habiturum: quippè meminisse debet, aliam esse rationem eorum, qui Ecclesiis præficiuntur, atque eorum, quibus Hospitalia commendantur. Beneficia enim ad Divinum cultum exercendum sunt præcipuè instituta, & ideo qui ea obtinent, fructus suos faciant, tametsi eorum partem in certos usus dispensare, ex sacris Canonibus teneantur: Hospitalia verò, cùm in id fuerint constructa, & fundata, ut pauperum, aliorumve hominum genus in eis suscipiatur, Administratores, eorum fructus facere suos minimè possunt, semper itaquè in alimentis præscribendis cogitare Ordinarius debet, quo ampliori Administratori alimenta decernantur, eò minus pauperibus peregrinis, aliisve id genus hominibus suscipiendis, superfuturum, hisque id totum decrescere, quod illi fuerit attributum.

Quia si valde tenues sint fructus Hospitalis, tum Ordinarius salarium aliquod tenue ei, pro fructuum tenuitate, constituat, oportet, ne in alimoniam Administratoris absumantur universi. Et si plura Hospitalia in Civitate, & Diœcesi extiterint, quæ per unum aliquem administrari commodè possint, ad levandam impensam, Hospitalium curæ, præficiet.

Præterea quotannis, tam ab Administratoribus hactenus deputatis, quàm in futurum deputandis, rationem administrationis exigat, & si eos constiterit, in alios usus, quàm destinatos Hospitalium fructus erogasse, ad integram restitutionem omnino compellat, & amplius, si opus sit, eosdem ab administratione removeat. Idque observet etiam quoad ea Hospitalia, quorum Administratores hactenus rationes nunquam reddiderint; nullamque rationem habeat in his omnibus contrariæ consuetudinis, etiam immemorabilis, quæ tamquam corruptela decreto Concilii sublata fuit: Et pro munere suo in hanc rem diligentissimè incumbat, ne si secus fecerit, eam rationem, in qua exigenda negligens, aut remissus fuerit, ipse in supremo judicii, quod tantopere timendum est, die, ante Dei Tribunal, reddere teneatur.

Neminem etiam, cui Hospitalium cura, post Concilium commissa fuerit, ultra triennium, in administratione perseverare sinat. Et si quem id tempus administrando excessisse compererit, protinus amoveat.

Et

Et quia plerumque Hospitalia, ad certum Peregrinorum, Infirmorum, aut aliarum personarum genus suscipiendum, instituta sunt, nec in loco, ubi Hospitalia existunt, similes personæ, aut per paucæ reperiuntur: Ordinarius, adhibitis duobus de Capitulo, à se deligendis, maturè deliberet, atque decernat, ut fructus eorum in alium usum, institutioni proximiorem, ac pro loco, & tempore utiliorem, specialiter præscribendum, convertantur: quemadmodum est providentissime à Tridentino Concilio sancitum. Et in summa, cum sciant, necessariam pastoralis sollicitudinis partem in eo versari, ut pauperes, infirmos, & Peregrinos quacumque ratione sublevet, nihil prætermittere debebit, ut administrationem Hospitalium ad eos sustentandos institutorum, ad vivam tum Clementinæ, *tum* Trid. Concil. *mentem, quantocius reducat, nec committere, ut suæ hac in re partes, ullo modo desiderentur.*

Quoad secundam partem attinet: Congregatio respondit, quæ de administratione reddenda, & reliquis restituendis superius dicta sunt, etiam in iis Administratoribus, qui à Sede Apostolica deputati fuerint, observari debere, sive in litteris cura Hospitalium committatur, juxta Clementinam. Quia contingit: *sive ejus nulla mentio habeatur: nisi forte in litteris constet, aliter Sanctissimum Dominum nostrum disponere voluisse.*

20. Questa sì saggia, e sì ben fondata Instruttione, deve essere Regola irrefragabile al mio Buon Vescovo nel reggimento degli Spedali, con haver à mente l'Avvertimento, che nella medesima Instruttione stà registrato, e che in materia degli Spedali, e di tutti gli altri Luoghi, e opere pie, e in tutto ciò, che concorre il pastoral ministerio, deve intuonarsi allo spesso, alle orecchie del Vescovo: *Si negligens, aut remissus fuerit, ipse in supremi Judicii, quod tantopere timendum est, die, ante Tribunal rationem reddere teneatur.*

21. CONFRATERNITA'. Quanto alle facoltà competenti al Vescovo di visitare le Confraternità, ne habbiamo discorso nel §. XIII. dal num. 25. per tutto il num. 32. nella *prima Parte* del presente Opuscolo. Hora, quanto alla visita attuale delle medesime Confraternità, oltre alle cose disposte generalmente nel presente §. dal num. 1. per tutto il num. 12. che tutte debbono praticarsi in questa visita, si soggiungono le seguenti riflessioni.

22. Si faccia il Visitatore esibire l'erettione, e aggregatione, per sapere, e vedere: Se la Confraternità, che si visita, sia stata canonicamente eretta, particolarmente, se vi fù interposto il consenso dell'Ordinario, tanto nell'erettione, quanto nell'aggregatione, giusta la forma prescritta della Bolla di Clemente VIII. che comincia: *Quæcumque à Sede Apostolica*: publicata sotto li 24. di Decembre 1604. Questa Bolla stabilisce il modo, e la forma da osservarsi nell'erettione, e institutioni delle Confraternità, e nelle aggregationi, e comunicationi de' Privilegii, e Indulgenze, e prescrive il modo (che si rimette all'arbitrio del Vescovo) da spendersi le rendite delle stesse Confraternità. Onde meglior Regola, e meglior Instruttione non si può dare al mio Buon Vescovo, che la detta Bolla di Clemente VIII. alla cui esecutione in tutte le sue parti deve egli onninamente invigilare.

23. Quando, vista l'erettione, Capitoli, e altro, troverà il Visitatore alcuna cosa contraria alla medesima Bolla: deve provedervi, v.g. se in uno stesso luogo

vi

vi fossero più d'una Confraternità del medesimo Istituto, sossiste l'erettione de la prima eretta; E deuono riuocarsi, e sopprimersi l'altre, fatte dipoi, sicome dichiarò la Congregatione de' Vescoui, e Regolari 25. Marzo 1640.[a] Essendo dalla detta Bolla espressamente prohibita l'erettione in un luogo più d'una Confraternità dello stesso Istituto. *E ben vero* (sono parole d'un'altra dichiaratione della medesima Congregatione *in Vercellen.* 3. *Februarii* 1610.) *che la sudetta Bolla non s'intende della Confraternità della Dottrina Christiana, nè di quella del Santissimo Sacramento, le quali dourebbono essere in ciascuna Parochia; in specie quella del Santissimo Sacramento.*

24. Oltre alla citata Bolla di Clemente assistono al Vescouo le Dichiarationi delle Sacre Congregationi, e particolarmente di quella de' Vescovi, la quale al Vescovo della Cava à dì 15. *Maggio* 1590. così rescrisse:[b] *L'Ordinario nel visitare le Confraternite può, e deve considerare i loro Instituti, e Capitoli, con li quali si governano, approvando i buoni, e laudabili, e riprovando gli altri, che non pareranno tali, con esercitare in ciò la sua cura, e giurisdittione.*

Della Visita de' Conventini sorppresi. §. XXXIX.

1. IN virtù della Bolla d'Innocentio X. che comincia *Instaurandæ*: emanata à dì 13. Ottobre 1652. della quale altrove habbiamo fatto mentione, gli Ordinarii hanno acquistato il governo, e l'amministratione di quei Cōuenti, che secondo la dispositione della medesima Bolla sono stati soppressi. Onde gli stessi Ordinarii non deuono tralasciare di visitargli, procedendo alla visita Locale, Reale, e degli Obblighi, con far descriuere negli Atti della Visita di ciascun Conuentino, le Chiese, le Habitationi annesse, le entrate, gli obblighi, e ogn'altra cosa, come si usa nel fare le visite d'ogni altra Chiesa, giàche sono Luoghi soggetti alla sua ordinaria giurisdittione; e dourà praticare quello, che habbiamo notato per altre Chiese, poiche nella detta Bolla viene loro incaricato così:[c] *Curent, ut eorum redditibus, & proventibus universis, in primis, & ante omnia, impleantur onera Missarum, & alia quacunque, ex lege fundationis, aut largitione fidelium, vel aliàs quomodolibet eis incumbentia, quibus nullo modo derogare intendimus, & cura animarum, si qua illis immineat, per Presbyteros seculares idoneos, ab ipsis Ordinariis approbandos, laudabiliter exerceatur.* Si che deve il Visitatore di questi Conventini non trascurare di sapere, e vedere, se gli obblighi di Messe, e di qualunque altra sorte vi fossero, siano adempiti, con praticare ciò, che habbiamo notato di sopra nel §. XVIII. doue habbiamo trattato di questa grauissima materia della soddisfattione degli obblighi delle Messe, e di altri legati pii.

2. Soggiungendosi nella detta Bolla: *Ecclesiæque debito non fraudentur servitio*: deve il Visitatore vedere, che il culto Diuino in esse Chiese non patisca, ne per difetto di suppelletteli, e ornamenti, nè per negligenza di Ministri, che vi deuono seruire. Auverta se questi luoghi habbiano bisogno d'istauratione, accioche

Y non

a Nicol. M S. Episcop verbo Confraternita n. 8. b Nicol. ibid. n. 9.
c Bull. Innoc. X instaurand 13. Octob. 1652.

non vadano in rouina. E certamente troppo gran bisogno ci è di essere oculato nella Visita di questi Conuentini, mentre l'esperienza in molti luoghi hà mostrato, che si perde la memoria delle fondationi di tali Conuenti, e degli obblighi, e de'legati, con pregiuditio incredibile dell'anime de'Defonti, venendo defraudata la loro fede contra la giustitia, e contra l'espresso auvertimento del Romano Pontefice, che ne incarica la conscienza degli Ordinarii.

3. E perche l'entrate de'Conuentini soppressi, si trouano, per lo più, applicate à diuersi usi pii in virtù di speciali lettere, enunciate nella detta Bolla: deve il Visitatore inuestigare, in quali usi furono applicate le entrate di ciascuno Convento, e con quali pesi: e altresì inuestigare, se i pesi ingionti in virtù di tali applicationi, siano adempiti, con farsi rendere i conti dell'Esito, e dell'Introito.

Della Visita attuale delle Chiese esenti Secolari, e Regolari, soggette al Vescovo, come Delegato Apostolico.

§. XXXX.

1. IL sagro Concilio Tridentino, che (conforme ne notammo alcune cose nella Prima Parte di questo Opusculo nel §. XIII. dal numero 1. per tutto il numero 44., e che hora riduciamo à memoria del nostro Buon Vescouo) diede la facoltà à Vescoui di potere, come Delegati Apostolici visitare i luoghi esenti, che non sono con Territorio separato, e Giurisdittione quasi Episcopale, accennò in che debba consistere questa Visita.

2. Per quello, che riguarda il materiale delle Chiese, quanto si siano esenti; se si trovano cose, che habbiano bisogno d'instauratione: Si deve ordinare, che s'instaurino: [a] *Ut quæ reparatione indigent, reparentur.* E lo stesso fù statuito per gli Monasterii, Abbatie, e Prepositure secolari, e regolari, che si danno in comenda; essendo anche lecito di far sequestro di frutti, perche si spendano in tali istaurationi: [b] ***Curent Episcopi congruentibus remediis, etiam per sequestrationem fructuum, ut quæ renovatione indigent, aut restauratione, reficiantur.*** Nè mancano in tal proposito le Dichiarationi della sagra Congregatione del Concilio, la quale scrivendo all'Arcivescovo di Chienti, gli disse: [c] ***Amplitudinis tuæ jus esse, obtinentes Beneficia quantumvis exempta, intra Diœcesim existentia, cogere ad Ecclesiarum ruinam minantium reparationem, juxta Decr. c. 8. sess. 7.*** E ben vero, che quando si tratta di Monasterii, dati in Comenda à Cardinali: per atto di riuerenza, non si suole procedere à sequestri, mà se ne fanno certiorati gli Eminentissimi Abati Comendatarii, acciòche con la loro eminentissima pietà vi proueggano.

3. PAROCHIALI. Se alle Chiese esenti, che dal Vescouo, come Delegato Apostolico si visitano, è annessa la cura dell'anime di persone secolari, il Concilio per la visita, da farsi dal Vescouo, come Delegato Apostolico hà prescritto: *Et cura Animarum, si qua illis immineat, aliisque debitis obsequiis*

a Concil. Trid cap 8. sess 7. refor. b Cap. 8 sess. 21.
c Ex tomo 3. litter. SS. Limin. pag. 61. in Arch. Cong. Conc.

quiis minimè defraudentur.[a] E lo stesso hà prescritto in altro luogo, parlando della visita de' Monasterii, Abbatie, &c. e delle Chiese, che loro sono annesse: *Et cura Animarum, si qua illis, vel eorum annexis immineat, aliaque debita obsequia rectè exerceantur.*

4. La visita nelle cose concernenti la cura dell'Anime, senza dubbio alcuno consiste in visitare il Santissimo Sagramento, il Battisterio, gli Olii santi, i Calici, e le sagre suppellettili necessarie per la decente amministratione de' santi Sagramenti. Onde vedrà il Visitatore, se vi sia cosa alcuna bisogneuole di prouvedimento, per farvi gli opportuni decreti à tenore di quanto habbiamo notato in questa II. Parte, cioè, per la visita

Del Santissimo Sagramento nel §. II.
Del Battisterio nel §. III.
Degli Olii santi, nel §. IV.
De' Calici, e altre suppellettili nel §. X. e seq.
Dell'amministratione de' santi Sagramenti nel §. XVII.

5. Anzi può il Vescovo fare anche la Visita dell'adempimento degli obblighi delle Messe. Essendo nata controuersia trà il Vescovo di Volturara, e il Priore di Barletta della Religione Gierosolimitana circa la visita della Parocchiale di Alberona, Terra posseduta dalla medesima Religione *in temporalibus* con giurisditione anche spirituale sopra il Clero, e Popolo di quel luogo, nell'anno 1652. fù rescritto dalla Congregatione del Concilio: [b] *Potuisse, ac posse Episcopum, tanquam Sedis Apostolicæ Delegatum visitare Ecclesiam Parochialem, ac in Visitatione edere decreta in concernentibus curam Animarum, administrationem Sacramentorum, implementum onerum Missarum, ejusdemque Ecclesiæ restaurationem.* Non acquietandosi il detto Priore à questa Risolutione, e havendo fatta istanza di essere udito di nuouo, la Congregatione fece la seguente più ampla dichiaratione à favore del Vescouo: *Episcopum manutenendum esse, nè dum in præmissis, sed etiam in approbatione Confessariorum, benedictione Concionatorum, & aliis, concernentibus iurisdictionem à Sacro Concilio Tridentino delegatam in locis exemptis, donec ex parte Prioris doceatur de territorio separato per privilegium Apostolicum, vel per immemorabilem canonizatam per tres sententias conformes.*

6. Nella visita delle Chiese Parocchiali unite a' Monasterii di Regolari, può il Vescouo farsi render conto, se si sodisfacciano i pesi delle Messe, e altri legati pii; sicome fù risoluto *in Oxomen... Augusti* 1587. [c] *Congregatio Concilii censuit, Episcopum posse inquirere in Visitatione, An Missæ, legata pia, & cætera id genus adimpleantur in Parochiali, unita Monasterio Regularium, juxta Testatorum voluntatem.*

7. Può il Vescovo nella Visita delle Parocchiali, e di altre Chiese esenti praticare la dottrina dell'Eminentissimo di Luca, del seguente tenore: [d] *Visitatio per sacrum Concilium repetitis vicibus, etiam in locis, & Ecclesiæ exemptis locorum Ordinariis, injuncta, & commissa non percutit solum Ecclesiæ materialis visitationem, sed*

a Concil. Trid cap. 8. sess. 7. à ter. b Card. de Luca de Iurisd. & foro compet discurs. 3 n. 2.
c Ex Tom V. Decr. pag. 21. exist. in Archiv. Cong. Conc.
d Card. de Luca de Iurisd. & foro competen. discurs. 17. num. 3.

etiam percutit finem, seu effectum, ne dum scilicet, ut ipsa Ecclesia materialis cum Altaribus, & Cappellis decenter restaurata, & ornata retineatur, sed ut ità tollantur abusus circa Cultum, ac detegantur intrusi, & usurpatores Beneficiorum, ac bonorum ecclesiasticorum, nec non inspiciatur, an Sacramenta, aliaque Divina benè Populo administrentur, & quomodo Ministrantes vivant, an scilicet Populo scandalum, vel ædificationem præbeant, cum similibus, visitationis finem, seu effectum concernentibus. Idcirco dandam pernecesse visitationem personarum, tam circa idoneitatem, quàm circa vitam, & mores, ac recognitionem Bullarum, seu titulorum, quorum ratione Beneficia possideant, ac ordines, aliaquè munia exerceant.

8. Se al Vescovo piacesse, particolarmente nel tempo della Visita amministrare nelle Parocchiali de' Regolari il Sagramento della Cresima il potrà fare, conforme fù risoluto *in Brixien*: a *An Eminentissimus Episcopus Brixien. possit in Ecclesiis Parochialibus Regularium, Sacramentum Confirmationis, suis Subditis administrare, in actu præsertim Visitationis. Die 9. Junii 1657. Congregatio Concilii censuit, posse.*

9. CONVENTI, DOVE NON V' HA IL NUMERO PREFISSO DI RELIGIOSI. Quanto alla Visita delle Chiese, e Case di quei Regolari, e Regolari stessi, i quali in virtù della Bolla di Urbano VIII., e del Decreto della Congregatione sopra lo stato de' Regolari, perche ne' Conventi, dove dimorano, non sono in numero respettivamente prefisso, sono soggetti alla giurisditione del Vescouo (sicome pienamente ne habbiamo discorso nel §. XV. della Prima Parte del presente Opuscolo, doue sono descritti molti casi, ne' quali il Vescouo può esercitare la giurisditione delegatagli) dourà il Vescouo praticare nelle Chiese di questi, la visita Locale, Reale, e dell'adempimento degli obblighi, come se appunto fossero Chiese, e Case Parocchiali, ò Collegiate soggette alla sua totale giurisditione. Al qual'effetto douranno da questi Regolari essere state esibite, come dagli altri Sudditi del Vescouo, le risposte all' Instruttioni Orsine ne' Capi III. VI. XI. XII., e riconosciutesi tali Risposte, pigliare quelle prouisioni, che il Buon Vescouo stimerà opportune circa lo stato spirituale, Disciplina regolare, e amministratione economica, facendo esibire i libri dell'Introito, e dell'Esito, sicome espressamente si hà nel detto §. XV. num. 27.

10. Rifletta il Buon Vescouo à quanto nel detto §. XV. diffusamente ci trouiamo hauer notato, accioche in tutt'i i tempi, e partiaolarmente in quello della santa Visita, possa esiggerne respettiuamente l'osseruanza.

11. Sopra tutto, stimo che il mio Buon Vescouo, non debba tralasciare (giache questi Regolari gli sono in tutto, e per tutto soggetti) farsi esibire le loro Regole, per riscontrarne diligentemente l'osseruanza in tutte le sue parti, accioche viuano religiosamente, e senza scandalo, e adempiano i loro regolari ministeri: con farne anche la visita personale; trattandosi di luoghi, e di persone soggette alla sua giurisdittione, essendo questi Regolari pecorelle del suo Ouile: e se alcuna se ne perdesse per negligenza del Pastore in reggerle, anche ne dourà render conto all'eterno Pastore, sicome espressamente la Congregatione sopra lo

stato

a Ex tomo Decr. ann. 1657. exist. in d. Archiv.

stato de'Regolari ne auvertì con lettere à 26. Febraro 1654. un Vescouo: [a] *V. S. invigili sopra i Religiosi* (parla di Regolari di quei Conventi, doue non si mantiene il numero prescritto di dodeci Religiosi.) *per non havere à render conto al'a Maestà Divina d'haver trascurato la salute del Gregge, commesso alla sua custodia.* Rifletta il mio Buon Vescouo quali siano le sue incumbenze di giustitia verso questi Regolari. Quanto alle parti, che deue esercitare per charità verso altri Regolari, desidero, che non disprezzi cioche noterò nel §. seguente.

Della Visita Charitativa de' Regolari, ancorche esenti dal Vescovo.

§. XXXXI.

1. SOno, non vi hà dubbio, i Regolari esenti dalla giurisdittione degli Ordinarii; mà non per questo sono esenti gli Ordinarii stessi dal riguardargli, come loro Cooperatori nel pastorale ministerio, amargli, e stimargli: essendo ben noto il grande ajuto, che i Regolari hanno dato, e danno a'Vescoui co'loro esempj, e dottrine, con le predicationi, con le missioni con esercitare l'officio di Teologi, Esaminatori, Visitatori, e con adempiere altri sagri ministeri di molto profitto, e di utilità dell'Anime. E vi hà Diocesi, così sprouista di Ecclesiastici secolari idonei, che i Regolari sono quelli, che ajutano il Vescouo à portare il peso dell'opera pastorale. È quindi troppo importa al mio Buon Vescovo d'hauere nella sua Diocesi, Regolari di spirito, e di dottrina, e deue usare ogni industria in procurare da'Superiori Regolari, che mandino per suo ajuto ne'Cōventi della sua Diocesi, Soggetti di questa sorte.

2. All'incontro poi viene eccitata la gratitudine, e'l zelo del Vescouo porgere orecchie: Se ne'Monasterii, Conuenti, Collegii, Congregationi vi sia l'offervanza regolare, ò pure vi siano degli Inconvenienti, bisognosi di rimedio. In tali casi non può essere impedita la charità del Vescovo dal portarsi, non per titolo di Visita (che non è lecito faruela, senza speciale delegatione Apostolica) mà per altri honesti fini, à medesimi Conuenti, doue non è dubbio, che sarà ricevuto con ogni urbanità, e cortesia, sì per lo rispetto, che si deve ad un Prelato di S. Chiesa, massimamente, quando con le sue plausibili operationi sparge odore di buon Pastore, come anche per lo timore riverentiale, mentre i Regolari in moltissime cose sono soggetti al Vescouo, come Delegato Apostolico. Con questa occasione non viene impedito il Vescouo, che preuentiuamente informato di qualche cosa, degna di ammonitione, non chiami à se destramente il Regolare corrigendo: e se la correttione douesse essere generale, parlare à tutti con modo piacevole, e charitatiuo, ammonirgli, esortargli all'osservanza Regolare, particolarmente all'oratione, e al Ritiramento, e all'osseruanza de'loro Voti. Con ciò fare, i Vescoui ubbidiscono al Concilio Tridentino: [b] *Provideant Episcopi paternis admonitionibus, ut eorum Regularium Superiores, juxta eorum regularia Statuta, debitam vivendi rationem observent, & observari faciant, & sibi subditos in officio contineant.* In fatti essendo la correttione, conforme dicemmo nell'Annotatione all'

a Relat. à D. Episc. Rosa de residen Episc. cap 4. sect 6 nu 100.
b Sess. 21. cap. 8.

Auvertimento X., secondo la Dottrina di S. Tomaso, di due sorti, una di Giustitia, e l'altra di Charità, questa di charità, che deve essere più frequente, ed è quella, che partorisce più facilmente l'effetto, in quella simiglianza, che più opera l'amore, che 'l timore, il Vescouo potrà esercitarla à suo piacere, tanto ne' Conventi de' Regolari, quanto fuora di Conuenti, chiamando à Casa sua quelli, che hauessero bisogno della fraterna correttione, ò pure bastarà, che 'l Vescouo habbia la charità, che ogni cosa otterrà, e dagli Esenti, e da' Sudditi.

3. Che se i Regolari, così esortati, e ammoniti non s'emenderanno, e i loro Superiori certioratine dallo stesso *V*escouo, non vi pronvederanno, si ricorra al remedio, in tali casi prescritto dal Concilio Tridentino: [a] *Quod si admoniti intra sex menses, eos non visitaverint, vel correxerint, tunc iidem Episcopi, etiam uti Delegati Sedis Apostolicæ, eos visitare possint, & corrigere, prout ipsi Superiores possent.* Mà perche è difficile venire alla pratica di questa *V*isita; però il mio Buon Vescouo haurà da far fondamento nelle paterne ammonitioni sopradette, e in altre estragiudiciali diligenze. Che se con tutto ciò non si vederà l'ammendatione, non lasci il Buon *V*escouo di dolersene co' Superiori maggiori, infino col Papa stesso, accioche vi provegga, sicome sò, che all'occorrenze, zelanti *V*escoui hanno praticato, con molto servigio di Dio.

DELLA VISITA DE' MONASTERI DI MONACHE; §. XXXXII.

Auvertenze precedenti alla Visita attuale.

1. HAbbiamo per tutto la Prima Parte del presente Opuscolo, pienamente trattato in generale, della *V*isita Preparatoria; e per quello, che concerne la *V*isita delle Monache, habbiamo proposti per preparatione di questa *V*isita il far precorrere le Instruttioni Orsine ne' Capi III. VIII. XI., e XII. [b] Onde il Buon *V*escouo, prima di portarsi alla Visita, esigga onninamente (se intende di farla fruttuosamente) le risposte à tutti, e singoli Quesiti contenuti negli accennati Capi.

2. In oltre dourà havere havuto da gli Scrutatori secreti le risposte al Quesito 33.

3. Dourà il Buon *V*escouo, anche hauer precedentemente lette attentamẽte le Regole, e le Constitutioni del Monasterio, per poter esigger conto dell'osservanza di esse.

4. Dappoiche il *V*isitatore si farà istruito con le dette Risposte, e con la lettione delle Regole, e Constitutioni sudette; auvicinandosi il tempo della santa *V*isita attuale (oltre l'aviso generale dato nell'Editto) farà auvisata la Prefetta, cioè l'Abbadessa, ò altra di qualunque titolo si appelli, che habbia la prefettura del Monasterio, affinche questa possa auvisare le Monache, e particolarmente

le

a Conc. Trident. ibidem.
b Vid. supra Par. I. §. IX. & XI.

le Officiali, accioche si preparino à ricevere la santa Visita, con raccomandare particolarmente nelle loro orationi à Dio, questa santa attione.

5. E perche nell'ingresso alla Clausura, le Monache dappoiche hauranno ricevuto processionalmente il Vescouo, e condottolo al Choro, e ricevuta la sua benedittione, dourà ciascuna ritirarsi alla sua Cella ad orare, restando solamente per accompagnare il Vescouo, la Madre Abbadessa, con quattro altre Madri, delle più sperimentate, e anziane; Queste quattro debbono eleggersi, per Capitolo à questo fine specialmente convocato. Onde il Vescouo preuentiuamente il farà eseguire.

6. Nel dì stabilito, si porterà il Visitatore alla Chiesa delle Monache, per dar cominciamento alla santa Visita, la quale (se cosa incontrario non vi sarà) dourebbe comincinciarsi dal celebrare la Messa, quale finita il Vescouo darà principio à cantare, e le Monache proseguiranno in Choro, l'Hinno dello Spirito Santo, e finito, reciterà i *V*ersicoli, e l'Oratione.

7. Di poi in quelle Crate della Chiesa, dalle quali le Monache sono solite udire le Prediche, il Buon Vescouo alla presenza di tutte le Monache farà un breve, mà efficace sermone, nel quale dourà discorrere.

I. Della necessità, e dell'utilità della Visita.

II. Dell'ordine, che vorrà tenere in visitare.

III. Delle dispositioni, che le Monache deono hauere à ricevere la santa Visita.

IV. Dell'obligatione strettissima, che ciascuna Monaca tiene di rispondere sinceramente all'interrogationi, che nello scrutinio della Visita personale saranno fatti; e di rivelare con religiosa semplicità, e confidenza tutte quelle cose, quali è necessario, che si sappiano da esso *V*isitatore, bisognose di emendatione, e prouvedimento pastorale: acciòche come buon medico porgere possa i medicamenti, e i preservativi à mali spirituali ò in generale, ò in particolare in quel Monasterio.

V. E acciòche con religiosa libertà, e confidenza possano le Monache rispōdere, e rivelare le cose bisognose di emendatione, il Buon *V*escouo prometta in parola di Sacerdote, che custodirà sotto inviolabile sugello di secrettezza, tutto ciò, che riveleranno, e che non farà à notitia d'alcuno.

8. Finito il Sermone, darà principio alla *V*isita.

Della Visita della Chiesa esteriore delle Monache.

NElla *V*isita delle Chiese di Monache, il *V*isitatore vedrà, e s'informerà se vi si osservino le cose insrascritte, e non osservandosi, dourà fare ordine, che si osservino.

Santissimo Sacramento.

9. LA chiave del Tabernacolo non si deve dare all'Abbadessa, ò Monache, mà tenersi da qualche Sacerdote, al quale appartiene di ammi-

miniſtrarlo. Così fù reſcritto dalla Congregatione de' *Veſcoui*, e Regolari *in Valliſoletan.* à 12. [a] *Gennaro* 1604.

Nel reſto ſi habbia riguardo à quanto habbiamo di ſopra notato nel §. II. della viſita del SANTISSIMO in generale per tutte le Chieſe.

Olio degl' Infermi.

10. ANche in queſto s'habbia riguardo à quanto habbiamo notato di ſopra nel §. IV. della *Viſita* degli Olii ſagri.

Feneſtrino della Comunione.

11. IL Feneſtrino della Comunione, come reſcriſſe la detta Congregatione al *Veſcovo di Borgo S. Donnino* à 9. *Agoſto* 1604., [b] non può ſervire per confeſſare, ne anche per modo di proviſione, e come reſcriſſe *all' Arciveſcovo di Piſa* à 13. *Luglio* 1618. deve eſſere alto mezzo palmo, e largo un palmo intero: e come reſcriſſe *in Bononien.* 15. *Decembris* 1617. deve havere due porticelle, con la ſua chiave per ciaſcuna, una di dentro, la quale ſia continuamente in mano dell' Abbadeſſa, l'altra di fuori, che reſti in mano del Confeſſore, ne ſi apra mai, ſe non in occaſione della ſantiſſima Communione, ò di dar l' habito, ò il velo à qualche Nouitia, ò la conſagratione à qualche Monaca, ò la Creſima à qualche perſona, che viva dentro la clauſura. Tutto ciò ſi contiene nella citata *Bononien.*

Confeſſionario delle Monache.

12. CIrca il Confeſſionario delle Monache: ſi debbono oſſervare le ſeguenti dichiarationi della medeſima S.Congregatione de' Veſcovi. [c] Deve havere una lamina di ferro co' ſoliti buchi. *Bologna* 2. *Gennaro* 1601. Il Cratino non deve eſſere amouibile, mà così ben fermo, che non ſi poſſa muovere. *Lucca* 25. *Gennaro* 1605. Con due chiavi l'una, da tenerſi dalla Superiora, e l'altra dal Confeſſore. *Aſcoli* 13. *Luglio* 1618. I Confeſſionarii ſi devono levare dalle Sagreſtie, e da' luoghi occulti, e collocare nelle Chieſe eſteriori. *Camerino* 29. *Novembre* 1605. Il Confeſſore ſtia in Chieſa ad udir le Confeſſioni, e quando ciò non ſi poſſa, almeno in luogo vicino ad eſſa, al quale s'entri per la medeſima Chieſa, e ſe le Monache ſaranno renitenti, che il Confeſſionale ſi riduca in Chieſa, ſi devono interdire. *Verona* 9. *Novembre* 1618.

Crate nella Chieſa delle Monache.

13. LE Crate, che ſono in Chieſa (ſono anche Dichiarationi della detta Congregatione [d]) ſi debbono chiudere. *Bologna* 14. *Decembre* 1596.

a Nicolius M S. Monialium verba *Chiavi* nu. 1.
b Nicol. verbo *feneſtre* n. 7. 9. & 10.
c Nicol. d M. S. verbo *Confeſſionario* n. 67. & ſeq.
d Nicol. M. S. verb. Chieſa n. 3.

1596. All'Arciuescovo di *Ravenna* 16. *Ottobre*. 1600. fù rescritto. *Nostro Signore hà hordinato, che si atturino tutte le fenestre, e aperture, che servono per parlare à Monache nelle Chiese esteriori.* Si ferri, e muri la porta, ò porticella del Monasterio, che dalla Clausura risponde nella Chiesa esteriore. *Arbe* 2. *Marzo* 1602.

Se le Crate in Chiesa sono necessarie per sentir la Predica, si facciano alte di maniera, che non possano servire per parlatorio, e doppie con due chiavi, l'una delle quali si tenga dall'Abbadessa, l'altra dal Confessore; nè s'aprano per qualsivoglia altra occorrenza. *Bologna* 28. *Gennaro* 1603.

Si può tollerare una Crate in Chiesa, purche si ferri di fuori, con una fenestra di legno à chiave, da tenersi dal Confessore, e da aprirsi solo, con occasione di predica, ò altra necessità non dissimile. *Napoli* 21. *Aprile* 1593.

Ruota nella Chiesa delle Monache.

14. NElla Chiesa (anche sono Dichiarationi della detta Congregatione queste, che riferimo) si faccia una Ruota in misura conueniente con due porticelle, una dentro la Clausura, a l'altra fuori, con le loro chiavi, da tenersi, quella di dentro dall'Abbadessa, e quella di fuori dal Confessore, à fine di valersene *solamente* nell'occasione delle Messe, per dare, e ripigliare i paramēti, e altre cose necessarie per la celebratione. *Messina* 2. *Luglio* 1596. Si restringa di maniera, che per essa non si possa porger altro, se non i paramenti strettamēte piegati, e altre cose sudette *Bologna* 2. *Gennaio* 1601.

Sagrestia esteriore della Chiesa delle Monache.

15. SI devono far chiudere (sono parole d'una Dichiaratione della medesima Congregatione de'Vescovi, [b] e Regolari *in Bononien.* 29. *Maii* 1601.) e murare bene tutte le Crate, che sono nelle Sagrestie delle Monache, e in qualsivoglia luogo fuori de'Parlatorii publici. Non lasciando altro in Sagristia, che una Ruota capace di servitii di essa; qual Ruota non habbia alcuna sorte, nè di buco, nè di lume da poter veder dentro, nè fuori. E di più s'accomodino in un Armario della Sagrestia esteriore quelle cose, che giornalmente servono alla Chiesa, senza che s'habbiano ogni volta à pigliare dalle Monache: per levare l'occasione a'Ministri di parlarle, ò altri Sacerdoti di distrahersi.

Altari, e Cappelle nella Chiesa delle Monache.

16. S'Osservi quanto s'è notato di sopra generalmente circa la Visita degli Altari, Cappelle, e sagre Immagini nel §. VI. della presente II. Parte.

Ob-

a Nicolaus d. M. S. monialium verb. Ruota n. 1.
b M. S. citat. verb. *Custodi* num. 10.

Obblighi di Messe nella Chiesa delle Monache.

17. Similmente si osservarà ciò, che generalmente s'è notato di sopra nel §. XVIII. E ben vero, che non si permettono nelle Chiese delle Monache le Confraternità de'Laici: essendo ciò di mente della S. Congregatione de'Vescovi, e Regolari, come fù rescritto *in Tirasonen* 9. *Novembris* 1595. e il Nicolio così lo riferisce: [a] *Non placet Sacræ Congregationi, ut in Monasteriis Monialium sub quovis titulo instituantur Confraternitates Laicorum, ad tollenda quamplurima, quæ exinde oriri possunt, incommoda: imò præcipit, ut erectæ tollantur, sive transferantur.*

SCRUTINIO
DELLE MONACHE.

Si fanno Interrogatorii, e si accenna il modo di provvedere à ciò, che sarà trovato bisognevole di provvedimento.

18. Visitata la Chiesa del Monasterio: si procederà allo Scrutinio di tutte le Monache. Questo Scrutinio si farà nelle Crate, alle quali, dalla parte esteriore sedendo il Visitatore avanti un tavolino, parlerà à tutte le Monache ad una, ad una. Dovrà di tutte havere egli havuto il catalogo, e farà loro gl'infrascritti Interrogatorii: Le risposte, che daranno per cose bisognose di provvedimento, egli le scriverà in un quinternetto, à tale effetto preparato. Questi stessi Interrogatorii, ò almeno alcuni d'essi, secondo parerà al prudente arbitrio del Visitatore, dovrebbono anche farsi ad Esterni, che possono essere informati delle cose del Monasterio. Mà in queste, e simili inquisitioni, e interrogarorii, il Visitatore si ricordi di usare onninamente prudenza, ed esercitare patientia.

19. Gli è pur troppo necessaria la prudenza, affinche con interrogationi à proposito possa rintracciare la verità di quelle cose, che sono di qualche momẽto: di maniera, che non si possa mai penetrare da chi sian si sapute, e le stesse cose domandarà ad altre Monache; e parli di maniera, che nessuna Monaca in questo Scrutinio s'auvegga de' sentimenti di esso Visitatore, quali non doveranno dichiarasi, se non doppo finito lo Scrutinio. Parimente gli è necessaria la patientia, affinche placidamente oda tutte quelle cose, che ciascuna Monaca vorrà dire sopporti i loro difetti, anzi dia loro fiducia di parlare liberamente, per potere arrivare al suo intento, e scoprire ciò, che è necessario di sapersi, per potervi apportare dipoi i convenienti remedii salutari.

20. Che se farà riferito qualche grave, e notabil difetto di qualche Monaca, domanderà da quella, che l'hà riferito, se altre Monache il sappiano: per poterne havere le loro relationi, acciòche, secondo la qualità del delitto occulto, ò pu-

a M.S. citato Verbo Confraternità n. 1.

publico, possa il Visitatore maturamente deliberare circa la publica, ò privata correttione, e penitenza.

Se alla Chiesa delle Monache suole essere concorso di Popolo: e per qual cagione. E circa l'hora, che debba ritrovarsi serrata questa Chiesa.

21. NON si debbono permettere novità, che inducano frequenza nella Chiesa delle Monache. Onde fù ordinato all'Arcivescovo di Bologna, che non lasciasse riporre nella Chiesa delle Monache un'Imagine della Beatissima Vergine, che si dicea essere di S.Luca, [a] e si portava nelle Processioni, affinche vi si cantasse Messa. 2. *Maggio* 1600.

22. Alle Monache di Roma; à dì 22. Decembre 1648. [b] con Editto dell'Eminentissimo Cardinale Vicario, si ordina, che nella notte del Santissimo Natale non facciano dir Messa, nè facciano aprire le loro Chiese esteriori, fino alla mattina di giorno: nè meno fare i Presepii in dette loro Chiese, sotto pena di privatione dell'officio, della voce attiva, e passiva alle Badesse, Sagrestane, ed altre officiali. E sotto le stesse pene si ordina, che nella Settimana santa non facciano i Sepolchri di qualsivoglia sorte nelle loro Chiese esteriori.

23. Per la stessa ragione non si permette ordinariamente nelle Chiese di Monache numero di Messe, ò Cappellanie non amovibili, sicome se ne dichiarò la Congregatione de'Vescovi, e Regolari à 14. *Decembre* 1648. E Alessandro VII. in una Constitutione per Monache anche Romane, della quale appresso faremo mentione, non solamente disapprova le turbe de' concorrenti alle loro Chiese, mà mostra gran desiderio, che si evitino, dicendo: *Populi confluentis turbam, ad Ecclesias Monialium, evitari cupientes*. Da tutto ciò apprenda il mio Buon Vescovo, quali siano le sue parti nell'impedire i concorsi alle Chiese di Monache.

24. Devono queste Chiese essere serrate, sonate le ventiquattro hore, anche la Settimana Santa: così dichiarò la Sagra Congregatione 23. *Marzo* 1646.

Il mio Signore Cardinale Caracciolo, [c] assistito anche da speciale facoltà d'INNOCENTIO XI. per lettere della Congregatione de' Vescovi, e Regolari de'21. Gennaio 1677. hà statuito nel suo Sinodo sotto rigorose pene di scommunica *latæ sententiæ*, e dell'interdetto delle Chiese, che non sia lecito di far inviti di persone dell'uno, ò dell'altro sesso alle Chiese di Monache, anche esenti, per occasione di celebrationi di Festività, ò di darsi l'habito à monacande, ò per la professione, che queste fanno; E che le dette Chiese debbano, sotto le stesse pene chiudersi all'Ave Maria, &c. Onde si vede con quanto zelo, e con quanta attentione si debbono fare evitare i concorsi alle Chiese delle Monache.

Delle

a M.S. citato verbo *Chiesa* num. 1.
b Editt. 22. Decemb 1658.
c Synod. Neapol.

Delle Feste, e della Musica nelle Chiese delle Monache, e delle spese, che vi occorrono.

25. POssono essere molto gravi gl'inconvenienti nelle Feste, e nella Musica delle Chiese delle Monache, se il Buon Vescovo non vi stà oculato. Onde deve in questo Scrutinio investigare, se vi siano inosservanze: per avvertire, che non vi s'introducano abusi, e gl'introdotti siano estirpati à tenore di quanto hora notiamo.

26. Sarebbe espediente in tal materia introdurre l'osservanza della mentionata Constitutione di Alessandro VII. emanata à 24. Settembre 1657. *Pro commisso nobis*: che se bene emanò per le Monache Romane, nondimeno il mio Buon Vescovo vorrà anch'egli farla praticare nella sua Diocesi, per seguire gl' esempi venerabili di quell'alma Città. Il detto Pontefice, col parere della Congregatione della Visita Apostolica, prohibì le cose infrascritte, che della Constitutione medesima tradotte nella nostra volgare favella, così suonano. *Omissis, &c.*

27. a *Nelle Chiese delle Monache non si celebrino altre Festività, che de Santi Titolari delle medesime Chiese, ò Monasterii, overo de' Santi Padroni, e Fondatori degli Ordini, sotto di cui militano le Monache.*

Onninamente queste Festività si celebrino senza Musica esteriore: permettendosi solamente nel Choro interiore, il canto, che si dice Gregoriano, overo ancora figurato, quanto all'Antifone delle Vespere per la festa corrente, overo il Cantico Magnificat, *mà però à Choro pieno; e senza nessuna spesa, sotto pena alle Badesse, ò Prioresse, della privatione dell'officio, e alle Monache, le quali canteranno, della voce attiva, e passiva, da incorrersi* eo ipso.

Si comanda alle Badesse, ò alle Prioresse, e ancora alle Sagrestane, alle Camerlenghe ad altre Ministre, e Officiale de' Monasterii, sotto le stesse pene, che non piglino in prestito da qualsivoglia persona, per ornare le Chiese, e gli Altari, gli apparati, ò suppellettile di argento, ò altra pretiosa, ò non pretiosa di qualsisia qualità, ò specie; e si comanda, che ne anche sotto nome celato domandino, ne ricevano per la cagione prenarrata, denari, nè robbe di qualsisia sorte, da qualsivoglia persone certe, overo incerte, ancorche le dessero spontaneamente sotto qualsivoglia pretesto di gratitudine, donatione, pagamenti di debiti, overo restitutione, anche per iscarico di coscienza, ò per altro contratto, ò mendicato colore, anche sotto titolo di limosina: e che ne meno sia lecito di riceverle da proprii Congiunti, etiandio in primo grado, overo da Benefattori delle Monache.

Che per l'accennato effetto le Monache non vendano le opere fabbricate con la loro industria, per impiegare il prezzo in tali spese.

Che non donino cosa alcuna alla Chiesa, ò Sagrestia, accioche s'impieghi per dette spese: e ciò nè durante, nè dopò elasso il tempo dell'officio, che esercitano: mà che le spese necessarie per dette feste si facciano solamente con quella maggiore parsimonia, che sarà possibile, con l'entrate ordinarie, e certe, e proprie de' Monasterii, ò delle Sagrestie, se vi sono; e che in nessuna maniera si contraggano debiti.

Che

a Bulla Alex. VII. 14 Septemb. 1657. Pro commisso Nobis.

Che l'istesse sopradette cose s'osservino, quando le Zitelle, overo Donne si ammettano à ricevere l'habito, ò à fare la professione regolare, dovendosi tutte le cose fare senza pompa, senza spesa, e senza distributione di cere, ò di altri regali di qualsivoglia sorte, compresi trà questi, anche robe mangiative.

Che in occasione della celebratione delle dette festività, ò ricevimento d'habito, ed emissione di professione, ò in qualsivoglia altro tempo *dell'anno, non si possano dispensare, nè mandare à donare fiori, e frutti, ò siano veri, ò naturali, ò fittitii, e artificiali, overo robe comestibili, composte di zuccaro, e torte, e copede, e simili, e come dicesi nella detta Constitutione*: Pharmaca, placentæ, liba, Scribilithæ, crustula, spirulæ, & alia id genus edulia, cupedia, & bellaria: *à qualsivoglia persone secolari, ò Ecclesiastiche, etiandio regolari dell'uno, e dell'altro sesso, commoranti tanto dentro, quanto fuori de' Monasterii, e che ne anche si possano mandare à donare le predette cose à Superiori, e Prelati constituiti in qualsivoglia grado, e dignità, anche di Cardinalato, nè à Protettori, Viceprotettori, Deputati, Prefetti, Visitatori, Confessori, Fattori, e altri Officiali de' Monasteri, sotto qualsivoglia titolo si appellino, e altri, in qualsivoglia modo dipendenti da essi.*

Che le Messe solenni nelle Chiese de' Monasterii, si cantino da Confessori, overo da altri privati Sacerdoti, e si prohibiscono i suoni delle trombe, e gli strepiti de' tamburri, e gli spari di mortaletti, ò di altri fuochi artificiali, nè avanti, nè d'appresso le Chiese; e si prohibisce lo spandere avanti le porte delle medesime, le tele ad uso di padiglioni; e si comanda, che ogni altra spesa, non necessaria, si risechi.

Con dichiaratione, che le Badesse, le Prioresse, le Sagrestane, le Camerlenghe, e altre Officiali, e Monache de' Monasterii, le quali in tutto, overo in parte, in qualsivoglia modo contraverranno alle cose contenute in questa Constitutione, incorrano ipso facto: *nelle sopradette pene, e in altre più gravi, riserbate all'arbitrio del Romano Pontefice, &c.* Fin quì la detta Constitutione.

28. E quanto alla Musica, anche vi hà la seguente dichiaratione della Congregatione de' Vescovi, e Regolari: [a] *Non approva la Sagra Congregatione, che dalle Monache, e nelle loro Chiese, da persone secolari si facciano musiche in canto figurato, senza licenza della stessa Sagra Congregatione. Napoli 10. Maggio 1618.*

29. Quando tal licenza si conceda, ò in altra maniera la Musica nelle Chiese delle Monache si permette, ò si tollera, l'Editto, di cui altrove facciamo mentione della visita Apostolica sopra le Musiche, emanato in Roma à dì 30. Luglio 1665. sia in tutte le sue parti onninamente osservato, e particolarmente dove comanda: che *Si mettano ne' Chori tanto stabili, quanto amovibili le gelosie, ò crate strette, e di tal'altezza, che non si veggano i Cantori sotto pena della privatione dell'officio, e di altre, ad arbitrio della Santa Visita*. Questa è grave avvertenza. Che se sarebbe troppo grande abuso, onninamente da estirparsi, che i Musici stessero esposti sù i Chori di qualsisia Chiesa, à vista di chi stà in Chiesa, molto più ciò deve evitarsi nelle Chiese delle Monache. E sopra questo il mio Buon Vescovo deve stare avvertito, essendo troppo sconvenevole cosa, che da sù i Chori di Musica, i Cantori stiano esposti alla vista di chi stà in Chiesa.

30. Con

a M.S. cit. verbo Musica.

30. Con l'osservanza dell'accennata Constitutione di Alessandro VII. e de' Decreti della Congregatione de' Vescovi, e Regolari, e della visita Apostolica, che debbono essere regola irrefragabile per lo buon governo de' Monasterii, il Buon Vescovo si persuada, che cooperarà all'istauratione della disciplina Monastica de' Monasterii suoi. E cosa certa, e dourebbe compiangersi da chi hà zelo dell'honore di Dio, che per la contraventione delle cose sudette, ne dipenderebbe la distruttione della disclina Monastica, e lo distruggimento dello stato Economico de' Monasteri, massimamente per quello, che concerne il mandare regali à qualsivoglia sorte di persone, e il fare le spese per le feste; Onde provengono inconvenienti grandissimi; perche si troveranno tal'hora delle Monache, ò siano Sagrestane, ò altre Officiali, ò altre Monache particolari, che non hauranno modo di seguire l'esempio dell'altre, in trouare denaro per le dette spese, e per complire anche esse sotto spiecie di una detestabile emulatione, si vederanno in angustie di animo, con perturbatione delle quiete Monastica, e contrarranno insino debiti, con farsi prestare denari da Congiunti di sangue, e da non Congiunti, con quel timore d'inconvenienti, che ogni uno può temere per queste petitioni, e contratti, che obligano i contrahenti a' colloquii ne' Parlatorii, e à corrispondenze di lettere. Per tanto il mio Buon Vescovo invigili all' osservanza della prefata Constitutione, e Decreti Apostolici, se intende veder riformati i suoi Monasterii, e ridurgli in giardini abbondanti di fiori, e di frutti di honore, e di honestà; altrimente gli saranno campi feraci di continue sollecitudini pastorali, e di continue amarezze. Nè tema di contristare le Monache buone, perche goderanno di vedere rimossi gli ostacoli potentissimi ad impedire il progresso nella perfettione religiosa, nè se ne contristeranno le discole, massimamente se non hanno modo da fare le spese, perche anche elleno goderanno del frutto di simiglianti ordini, mentre si vederanno esenti da quegli impegni, che il Mondo apprende, di non havere à fare meno di quello, che fanno l'altre, per una certa vanità, e pompa del secolo.

Se presso la Chiesa, ò Monastero si facciano rumori.

31. DEve essere prohibito (come si trova prohibito per gil Monasteri di Roma) [a] che appresso i Monasteri, per venti canne, nessuno possa giuocare à palla, pallone, boccette, ò altra sorte di giuoco, in luogo publico, ò de' particolari, così nel tempo de' Divini Officii, come in qualsivoglia altro tempo: nè fare strepiti, ò rumori con voci, suoni, e canti, ò in qualsivoglia altro modo, sotto pena (questa pena si pratica in Roma contra i trasgressori) di trè ttatti di corda, e di 25. scudi d'oro.

Se nella recitatione dell'Officio Divino si commettano difetti, e quali.

32. TAnto di notte, quanto di giorno si deve recitare dalle Monache stesse il Divin'Officio in Choro, in hore stabilite, con modestia,

con

a Edict. Vrbis 12. Augusti 1640.

con riverenza, e con divotione. Non deve commettervisi alcun difetto, ò sia nel canto, ò nell'ordine, ò nelle ceremonie: e molto più non vi si devono commettere irreverenze, v.g. con ridere, ò confabulare. Tutte le Monache devono intervenire in Choro, e le negligenti debbono esortarsi, e precettarsi ad intervenirvi, essendovi ordine della Congregatione de' Vescovi, e Regolari, che si dia conveniente penitenza à quelle Monache, che non si levano al Mattutino: [a] Parma 4. Luglio 1579. In occasione di riformarsi un certo Monasterio di Monache, sò che fù da persona di molta pietà, e prudenza avvertito: *Procurisi, che nell' Officio Divino intervengano tutte, se à questo si arriva, si riforma in gran parte il Monastero.*

Se le Monache attendano alla Santa Oratione mentale, e che ordine tengano nell'orare, e se alcuna vi sia negligente.

33. CErtamente non meritarebbono giammai il titolo specioso di Spose di Giesù Christo, quelle Monache, che non attendessero à questo santo esercitio dell'orare mentalmente; essendo che nella santa oratione si hanno i colloquii con lo Sposo Celeste. L'oratione è il canale, per doue alle Anime fluiscono abbondantemente le Divine benedittioni. In ispecial maniera dunque il mio Buon Vescovo inquira esattissimamente, se in questo santo esercitio dell'orare vi sia alcun difetto, ò negligenza: e in tal caso, onninamente vi porga rimedio, e faccia sì, che quotidianamente, in certi prefissi spatii di tempo, le Monache orino mentalmente: e procuri, che ubbidiscano al glorioso San Carlo, il quale statuì, che le Monache attendessero tutte comunemente in Choro, all'oratione mentale, almeno per un'hora ogni giorno, cioè mezz'hora doppo il Mattutino, e mezz'altra hora doppo Nona, ò Compieta: e perche nell' oratione non isteffero in una certa quiete otiosa, accennò loro, quali Misterii dovessero particolarmente meditare: *Moniales, & Velatæ* (sono parole del Santo Cardinale [b]) *& Conversæ, præter Horas Canonicas, aliasque Orationes, quas ex officio, habere debent, quotidie in Chorum universæ convenientes, nisi necessariò impediantur, saltem per horam, mentalem orationem adhibeant, semi hora videlicet post Matutinum, itemque post Nonam, aut Completorium, sublatis ad Deum mentibus, piis, & salutaribus rebus contemplandis: præsertim verè Vitam, Doctrinamque D.N. JESU CHRISTI, atquè eius sancta Mysteria, studiosè meditabuntur; Passionem videlicet, Mortem, Resurrectionem, Ascensum in Cælum, extremum Adventum ad judicium, Beatorum gloriam, & Damnatorum supplicia, aliaque hujusmodi, quæ in Dei gloriam, & propriam, proximorumque salutem, pertinent.* Queste sono le materie, che si debbono particolarmente suggerire alle Monache, e à tutti Fedeli, da meditarsi; e se il Vescovo arriverà à fare sì, che ne' Monasteri s'attenda veramente al santo esercitio dell'orare, può vivere contento: dove all'incontro, se non vi si fà oratione, ne aspetti ogni male.

Se

a Nicol M S. Monial. verbo officio num. 1.
b Concil. I. Prov. Mediol. de Diu. Offic.

Se ogni anno le Monache si ritirino à fare gli Esercitii Spirituali, in che tempo, e in che maniera.

34. E Di quel gran profitto, che hanno conosciuto molti Santi Fondatori di Religioni, l'annuo ritiramento di otto, ò dieci giorni per fare gli Esercitii Spirituali, prescritto à ciascuno della Religione. Onde il Buon Vescovo non manchi di prescrivere, che onninamente le Spose di Christo, ogni anno, il pratichino: anche per ubbidire agli Oracoli Apostolici del Santissimo Papa Innocentio XI. Nostro Signore (sono parole d'una lettera dell'Eminentissimo de Luca) *desiderarebbe, che ne' Monasterii di Monache soavemente, dove, e come si può, s'introducesse l'uso degli Esercitii Spirituali, almeno una volta l'anno.* Del modo di fare gli Esercitii Spirituali, habbiamo accennato alcune cose di sopra nel §. XXXI. num. 29. di questa *II. Parte.*

Che sorte di Libri leggano le Monache.

35. D Overebbesi fare rigorosissima prohibitione della lettione de' libri, che non contenessero materie spirituali. Conferisce à raffrenare i vitii, anzi conservare, e accrescere lo spirito, la lettione de' libri spirituali, tanto raccomandata, e inculcata da' Santi: che perciò il Vescovo invigili, che le Monache non la tralascino San Carlo la prescrisse alle Monache particolarmente per li giorni festivi, perche non istiano in otio in quelle hore, che avvanzano dagli Officii Divini, e prohibì loro la lettione de' libri di cose vane, e non vuole, che tengano appresso di loro, altri libri, se non quelli, che il Vescovo gli permetterà, con licenza in scritto.

Se circa la Confessione, e Comunione vi sia qualche diffetto, ò negligenza.

36. L E Monache debbono frequentare i Santi Sacramenti, massimamente ne' giorni prescritti dalle loro Regole, e le negligenti, le quali in questo Scrutinio specialmente s'investigheranno, debbono esortarsi alla frequenza, e alla dispositione per degnamente ricevergli; E in occasione di offerirsi loro il Confessore straordinario, tutte le Monache, debbono presentarglisi avanti.

Se le Regole, e le Constitutioni del Monasterio si osservino.

37. D Ouranno già le Monache havere esibite al Visitatore queste Regole: ed egli capo, per capo dourà interrogare, se si osservino: [a] Se ogni dì se ne legga un capo: e se sia stata introdotta cosa contraria, e diversa dalle medesime Regole, e in che cosa si commetta difetto, e da quali Monache, accioche si possano ammonire.

Se

[a] Conc. I. Prov. Mediolan.

Se si renda abbidienza alla Badessa, & ad altre Officiali.

38. QVando ne'Chiostri non v'è ubbidienza, è forza, che vi s'introduca ogni abuso, nè meritano essere chiamati Luoghi religiosi; e perciò deve il Visitatore usare particolarissima diligenza, che non si manchi in questa virtù della santa Ubbidienza, dovuta alla Badessa, e all'altre Officiali.

Se si osservi il Voto della Povertà: Se alcuna Monaca tenga denari, ò altre robe in privato, ò in altra qualunque maniera, al medesimo Voto contravenga.

39. DAll'inosservanza di questo Voto, sicome suole provenire ruina irreparabile a'Monasterij nella disciplina Monastica, così deve il Buon Vescovo usare ogni mezzo per l'osservanza. Il glorioso S. Carlo in auvertire i suoi Vescovi Suffraganei, che procurassero, à tenore del Sacro Concilio Tridentino, introdurre la vita comune ne'Monasteri di Monache, e con estirparvi il vitio della proprietà, disse: [a] *Omnino incumbere debet Episcopus, ut ex Monasterio vitium proprietatis, tanquam multorum malorum causam evellat.* Non d'un male solo, ma di molti, e molti mali (al parere del S. Arcivescovo) sarà cagione il vitio della proprietà nelle Monache. E quando non vi fosse altro che quello della occasione, che talhora somministra di tenere corrispondenza con gli Esterni, medianti i colloqui nelle Crate, e i regalucci detestati da S. Girolamo: [b] *Crebra munuscula, & sudariola, & vestes ori applicitas, & oblatos, ac degustatos cibos, blandasque, & dulces litterulas, sanctus amor non habet.* Se non si arriva ad estirpare questa pestifera radice del vitio della proprietà, creda pure il Buon Vescovo, che ne germoglieranno tutti quei mali, che egli si possa giammai immaginare in destruttione della monastica osservanza. Quindi attentissimamente s'adopri (e in ciò creda, che consista il frutto della Santa Visita, altrimente starei per dire, che sarà tempo gettato il visitare) à procurare, che s'introduca, dove non vi è, la vita comune; e che particolarmente le Monache depositino i denari in cassa comune: anche per ubbidire all'infrascritto ordine della Santità di N. S. Papa INNOCENTIO XI. e che non mandino, nè ricevano regali da persone, che non siano parenti: e che si osservi la vita comune nelle vesti, ne'libri, nelle suppellettili, e nel vitto, e in ogni altra cosa. Nè suffraga l'uso in contrario, ostando i Decreti della Congregatione del Concilio, e il detto oracolo Pontificio. Fù alla Cógregatione *in Panormitan... Julii* 1585. esposto: [c] *Suor Doralice, e Dorastella Monache, ventiquattro anni sono nel Monasterio di S. Catarina, havendo già sodisfatto il detto Monasterio la dote necessaria, le furono dal loro Padre assegnati scuti quaranta di rendita per ogni una di loro, ad effetto di souvenirsi nelli loro bisogni di vestiti, & altre cose necessarie, tutto per minore aggravio del Monasterio, quale rendita sempre si hauno*

Z

a S. Carolus in Concil. Provinc. I.
b S. Hieron. de vita Cleric. ad Nepot.
c Ex tom. 4. decret. pag. 44. exist. in Archiv. Congr. Conc.

no esatta c[illegible] Oratrici per loro bisogno, finche l'Arcivescovo hà costretto tutte le Monache à vivere comunemente.

Congregatio Concilii censuit, hos redditus ab ipsamet Abbatissa exigi, & ad ipsius manus recta deferri oportere. de quibus tamen, pro suo arbitrio subveniet in primis necessitati Monialium, quarum intuitu hi redditus Monasterio obvenerunt. Cæterum, quod superfuerit, in communem Monasterii usum, convertet.

40. E l'ordine accennato del nostro Santissimo Pontefice fù espresso per lettere della Sagra Congregatione de' Vescovi, e Regolari à 4. Febraio 1678. per lo buon governo de' Monasterii con questo tenore: *Sua Beatitudine prohibisce alle Monache il mandare, ò prendere regali da persone, che non siano parenti, senza consenso dell' Abbadessa, ritenere denari appresso di se, obbligandole à deporerli nella cassa comune, per valersene solamente ne' suoi religiosi bisogni; si levi ogn'altro abuso introdotto contro le buone regole Monastiche, senza ammettersi alcuno preteste di esse Monache, e massime quello d'haver trovato tal forma di vivere, e tali abusi nel tempo del loro ingresso nel Monasterio, con imporre le pene della privatione della voce attiva, e passiva, e bisognando, anche di carceri, à quelle Religiose, che ardiranno di contravenire, &c.* Questi sono gli Oracoli venerabilissimi di Papa INNOCENTIO XI. Pensi il Buon Vescovo à tutti i mezzi di soavità pastorale, di correttioni, di ammonitioni, e infino con procedere alle minacciate pene, per fargli praticare, accioche egli, in cosa di tanta importanza, non sia reo di negligenza.

Se circa la modestia religiosa vi sia qualche cosa bisognevole d'auvertimento.

41. FRa le cose, che di religiosa modestia sogliono osservarsi, ed evitarsi dalle Spose di Giesù Christo, e che il Buon Vescovo deve in Visita investigare, se respettivamente si osservino, e si evitino, sono le seguenti.

42. Debbono le Monache fuggire, anzi abominare, non solamente le vanità, mà ogni ombra di vanità nel vestire, come sarebbe usare capelli, e fettucce, & altre vanità, il travestirsi per recitare in comedie, che sarebbono i difetti molto considerabili nelle Vergini, dedicate, e consagrate alla Maestà Divina. In ciò v'hà l'espressa prohibitione del Nostro Santissimo Pontefice INNOCENTIO XI. il quale nelle mentionate lettere de' 4. di Febraio 1678. prohibì à certe Monache (contra le quali si era havuto ricorso per lo lusso nel vestire poco decente) il travestirsi nelle comedie. E prima dalla Congregatione de' Vescovi, e Regolari *in Mediolanen. 26. Novembris* 1610. fù scritto di questo tenore: [a] *E parso alla Congregatione molto disdicevole, che le Monache portino ricci, ciuffi, acconciature di veli, cose di colore, e altre più pretiose di quello, che conviene alla vita regolare: poiche tutte queste cose dentro partoriscono mali effetti, e fuori, scandali non lievi. E in Neapolitan. 13. Aprilis* 1582. la medesima Congregatione d'ordine del Papa scrisse, che sotto pena di scommunica *latæ sententiæ*, si prohibisse l'usare alcune usanze, all'hora introdotte di vestire habiti di Monache, molto indecenti alla loro professione. Nè si deve permettere, che per cagione di recreatione, le Monache vestano

a Nicol. M S. Monial. verbo Habitu n 5. & 6.

ſtano mai veſti da huomo, ò da donna ſecolare, ſicome eſpreſſamente S. Carlo l' auvertì nel ſuo I. Conc. Provinciale.

43. Se le Monache uſaſſero occhiali lunghi, [a] ſe ne deve loro prohibire l'uſo, ſotto gravi pene, ſicome la Congregatione de' Veſcoui, e Regolari reſcriſſe: *Ancona* 18. *Ottobre* 1627.

Monſignor Abelly Veſcovo Rutenenſe nella Viſita delle Monache, [b] auvertiva, che non vi foſſe imperfettione contraria, ancorche da lontano alla modeſtia, e carità religioſa. Che trà le Monache non vi foſſero amicitie, ò familiarità poco decenti. Che le Monache non proferiſſero cantilene profane, e ſecolareſche. Che ciaſcuna Monaca haveſſe la ſua Cella, e'l ſuo letto ſeparato, di maniera che ò ſtando à giacere, ò alzandoſi da letto non foſſe veduta. Che nelle recreationi non ſi commetteſſe alcuna coſa contraria alla modeſtia religioſa. Che non vi ſi faceſſero colloquii vani di coſe ſecolareſche, overo giuochi poco decenti, overo altri difetti riprenſibili.

44. S. Carlo vuole, che le Monache non uſino ſpecchi: non tengano Cagnuoli: non uſino odori, e altre ſimili vanità, che ſubito deve il Viſitatore farle toglier via, [c] e che la Monaca, la quale ſi troverà in ciò difettoſa, ſia acremente punita: che ogni Monaca onninamente dorma in letto, e in Cella ſeparata; e che le Celle di giorno, e di notte ſtiano aperte, in maniera, che la Superiora poſſa à ſuo piacere entrarvi. Queſti ſono gli auvertimenti del Santo Cardinale. Mà ſe non vi foſſe la commodità di tante Celle, ſi haverebbe à prouvedere co' ripartimenti, ò di tavole, ò di tele (giuſta le riferite auvertenze di Monſignor Abelly) che la Monaca ſtando à letto, ò alzandoſi, non ſia veduta; *L'habitare più d'una Monaca per Cella* (ſono parole del Nicolio) [d] *benche ſiano ſtretti parenti, vien prohibito da Decreti generali della Sagra Congregatione. Tricarico* 18. *Novembre* 1634. *Milano* 1647.

Della Carità religioſa.

45. SE trà le Monache vi ſia la debita carità religioſa, ò pure trà alcune vi ſiano delle diſſentioni, odii, ò altre cattive diſpoſitioni, e per qual cagione: accioche eſſendovi, poſſa il Buon Veſcovo indurle alla riconciliatione religioſa.

Se alle inferme ſi preſtino tutti i neceſſarii ſuſſidii ſpirituali, e corporali, e ſe particolarmente l' Abbadeſſa, come ne viene auvertita da S. Carlo: *Infirmas quotidie viſitet, ut ei ſolatio ſit, & melius ab eis cognoſcat, quæ eis ſint neceſſaria.*

Se il Confeſſore Ordinario adempia bene il ſuo officio, ò pure habbia biſogno di correttione, e in che.

46. NOn vi hà coſa, in cui per lo buon regimento de' Monaſteri di Monache, deve invigilare il mio Buon Veſcovo, quanto in provedergli

a M.S. citato verbo Proſpetto n. 7.
b Abelly Enchir. Paſtoral. ſollicit de Viſit. Monial.
c S. Carol.
d M.S. cit. verb. Cella n. 3.

dergli di buoni Confessori:[a] *Deve il Confessore alle Monache essere d'età d'anni quaranta, e quando non si trova, sia almeno d'anni trentacinque, mà molto qualificato*: Così hà dichiarato la Congregatione de' Vescovi, e Regolari, e S. Carlo nel suo Concilio I. Provinciale statuì, che i Confessori delle Monache siano: *ætate provecti, & prudentes, & timentes Deum*: e si potrebbe aggiungere l'altro requisito: *Et qui oderint avaritiam*: anche per secondare la mente del medesimo Santo, che nel Concilio Provinciale III. statuì: [b] *Confessarii Monialium ab eis, aut singulis, aut universis, aut ab earum Præfecta, nè Monasterii quidem nomine, quicquam, etiam minimum, dono accipiant, nisi si quid eis annua certæ præstationis, Episcopi iussu, datur ad vitæ sustentationem.* Quando i Confessori delle Monache non eseguono questo importante Ricordo di non ricevere regali di qualsisia minima sorte, si deve temere, che non urtino in quello scoglio, dove fanno miserabil naufragio i Confessori, e i Confitenti, indicato dallo Spirito Santo: [c] *Ne accipias munera, quæ etiam excæcant prudentes, & subvertunt verba iustorum.* Sia quanto si voglia prudente, e timoroso, e giusto il Confessore, se egli non scuoterà le sue mani da' regali, i quali acciecano: ne seguirà, che *Cæcus cæcum ducat, & ambo in foveam cadant*: e le sue direttioni, e suoi consigli, come di persona acciecata, saranno indiretti, e non haurà vigore da corregere i difetti; Anzi si dourà temere, che non semini opinioni pregiudicialissime all'osservanza Monastica, e di pessima conseguenza. Dourebbono disingannarsi le Monache, se havessero opinione, v.g. Che sia loro lecito confessarsi da ogni Confessore nelle Crate, ancorche non vi siano specialmente approvati (il che espressamente fù prohibito da Clemente X.[d]) Che possano senza scrupulo non accettare gli ordini de' Superiori. Che non siano obligate le Abbadesse ad evitare gli abusi introdotti, ò appena nati avanti del loro Abbadessato. Che le Monache siano solamente obligate ad osservare le Regole, nel modo, che le hanno ritrovate nel Monasterio. Queste, e simili opinioni sarebbono una sorgiva di pessime conseguenze: Onde il Buon Vescovo vegga se una tal diabolica zizania ne' Monasterii si trovasse seminata, acciòche la sradichi. Sarebbe anche espediente, che i Confessori delle Monache fossero ammoniti con quell' auvertimento di S. Lorenzo Giustiniano: *Confessio non est conuersatio.*

47. Non minore auvertenza si deve havere ne' Confessori straordinarii, i quali certamente io chiamerei Straordinarii, perche dourebbono havere straordinaria, e trascendente bontà, e prudenza, e staccamento da regali. Che se essi ancora vogliono ricevere regali, sarà quasi deplorata l'osservanza monastica: sì chè quando non si rimedia, che i Confessori di Monache non habbiano questo staccamento, poco profitto si può sperare dal loro ministero; e prego Dio, che non auvenga già mai, che cagionino rovine, mentre quando si mandasse un Confessore cupido a' Monasterii, è lo stesso, che commettere le pecorelle alla custodia del Lupo.

48. Sappia il Buon Vescovo, essere precisamente della Santità di N.S. Papa INNOCENTIO XI. dichiarata per lettere della Congregatione de' Vescovi, e Re-

a M.S. cit. verbo Confessore n. 39.
b S. Carol.
c Exod. 23:8.
d Clemens X. Bull. Superna edit. an. 1670.

Regolari à 4. Febraio 1678. *Che i Confessori nell'ingresso a' Monasterii per assistere all' inferme, entrino sempre vestiti degli habiti sagri, cioè con la cotta, e si portino con modestia, ed esemplarità, che si richiede in una funtione, tanto pia, nè si trattengano più di quello sia precisamente bisogno, nè ricevano alcuna refettione dentro la clausura*; E lo stesso Santiss. Pontefice per altra lettera circolare de' 21. Marzo 1682. hà ordinato: *Che tutti i Confessori di Monache non debbano in alcuna maniera udire le confessioni sagramentali delle medesime, quando sono inferme, se non à porte aperte della Cella, nella quale si trovano, con l'assistenza di alcune Monache, in modo però, che questi possano vedere solamente, mà non udire nè l'inferma, nè il Confessore, e ciò sotto gravi pene, anche di privatione di voce attiva, e passiva all' Abbadesse*: Deve per tanto il Visitatore investigare, se si osservino questi oracoli del Vicario di Christo, per ordinarne severamente in caso di controventione, l'osservanza.

Altri Deputati al servigio della Chiesa del Monastero.

49. E' Laudabile, che i Cappellani delle Chiese delle Monache siano avanzati nell'età. Onde la Congregatione de' Vescovi, e Regolari rispose à dì 31. *di Maggio* 1602. [a] *Non ostante, che le Monache habbiano il jus di nominare il Cappellano, può il Vescovo non ammetterlo, per essere troppo giovane, ò per altra giusta causa*: E à 10. Decembre 1602. disse: *Se l'istesso Vescovo ci mettesse un Cappellano giovane, può l'Abbadessa ricusare di riceverlo, nè il Vescovo la può castigare, come disubbidiente*. Mà non per questo si devono generalmente i Cappellani giovani escludere dalle Chiese delle Monache, mà si deve rimettere alla prudenza del Vescovo, e dell'Abbadessa, considerate le circostanze delle cose, e ne' casi particolari. Si auverta, che (come prescrisse S. Carlo [b]) *Sacerdotes, qui in Monialium Ecclesiis rem divinam facturi sunt, benè audiant, & bonis moribus sint.*

50. Se si debbono fare queste considerationi per gli Cappellani, i quali alla fine essendo Sacerdoti, ancorche giovani d'età, la Chiesa gli chiama: *Seniores*, e si deve presupporre, che siano canuti di pietà, e di prudenza: *Cani sunt sensus hominis, vita senectutis, vita immaculata*; quanto maggiore auvedutezza si deve hauere ne' Chierici, che servono nelle Chiese delle Monache. Non si dourebbono ammettere à tal servigio Cherici giovani; e quando non si possa fare altrimenti, si deve loro rigorosamente ordinare, che non s'accostino mai alle crate del Parlatorio, nè à portare lettere, nè altro, e nè anche à parlare, eccetto che il Sagrestano, il quale deve onninamente essere d'età matura, e più maturo di costumi, al quale sarà lecito di parlare, se non con l'Abbadessa, ò altre Officiali per cose riguardanti il servigio della Chiesa.

Deputati al servigio temporale del Monastero.

51. LE donne, e huomini destinati per servigio del Monastero, si auverta, che siano persone timorate di Dio, altrimente si deue temere,

a Nicol. M. S. citat. verbo Cappellano.
b S. Carol. Concil. Prov. I.

che non siano istromenti, e mezzi, de' quali il Diavolo si suol servire per fare i suoi guadagni.

52. Circa i Medici: procuri il Buon Vescovo, che si osservino le infrascritte dichiarationi della detta Congregatione: [a] *Medici giovini si devono escludere da Monasterii, con introdurvi i vecchi: Catanzaro 11. Luglio 1653. Dove non è carestia di Medici, si deve fare prohibitione, che nessun Medico minore di cinquanta anni, possa entrare à medicare Monache: Genova 14. Giugno 1617. Nō si deve permettere à veruna Monaca di farsi medicare da medico particolare, mà solo dall'ordinario del Monasterio: Bologna 5. Luglio 1588. eccetto i casi d'infirmità grave, purche il Medico straordinario sia vecchio, e di buona vita. Catanzaro 15. Febraro 1595.* Si avverta, che concedendosi la licenza del Medico straordinario per entrare à medicare, v.g. per dieci giorni, si aggiunga la restrittione, che siano continui, ò almeno si prefigga il termine, dentro il quale sia lecito entrarvi le tassate volte, acciòche questi dieci giorni non si piglino interpolatamente, e si dia il caso, che per mesi, e mesi si vegga senza necessità, entrare dentro la clausura.

53. Nell'ingresso de' Medici al Monastero si rifletta à quello, ch'è notato di sopra nel numero 48. per l'ingresso del Confessore, acciòche respettivamente si usino onninamente le stesse, anzi maggiori cautele; e si faccia rigorosa prohibitione, che Medici non s'ingeriscano à ministrare per se stessi il cibo, ò medicamenti all'inferme. E quanto s'è detto di Medici, si deve osservare anche co'Cerusici.

54. I Procuratori, Esattori, Fattori, e altri, che in qualunque modo sono deputati al servigio del Monastero, siano del modello, dato da San Carlo, cioè d'età, e di vita probata; e assai più ciò si deve avvertire con quelle persone, che per qualche inevitabile ministero, devono tal'hora entrare, mà con le debite licenze, dentro la Clausura.

Se si facciano spese superflue nel Monasterio: in quali cose: e se per lo contrario si manchi à bisogni del Monasterio in generale, ò in particolare.

54. SI dourà esaminare diligentemente lo stato economico del Monasterio, con esiggersi i conti dell'amministratione, osservandosi quello, che generalmente per tutti i luoghi Pii, habbiamo notato di sopra ne' §§. XXVII. e XXVIII. mà questo rendimento di conti dourà farsi, visitata, che sarà la Clausura; onde appresso tornaremo à parlarne; mà frà tanto in questo scutinio sappia, e noti il Visitatore gl'Inconvenienti, se vi sono, per potervi poi rimediare.

Se nel parlare con gli Esterni, ò nello scrivere, e ricevere Lettere vi sia qualche inconveniente.

55. LA pastorale sollecitudine, e avvedutezza del mio Buon Vescovo, deve specialmente segnalarsi con istare oculata alle Crate, e Ruote

[a] Nicol. M. S. citat. verbo Medico.

te de' Monasterii. Si deve temere, che tal'hora non avvenga, ritrovarsi certe Anime grandi, Spose di Giesù Christo, vive nella gratia di Dio, e poi essere colpite mortalmente dal nemico infernale nelle finestre del Parlatorio: miseria pianta da Geremia, che ne avverte i Buoni Vescovi: [a] *Docete filias vestras lamentum, quia ascendit mors per fenestras, ingressa est Domus nostras disperdere*: Tolga Iddio, che non entri una volta, una mala corrispondenza, che manderà in dispersione il cumulo di tante operationi virtuose, de' quali si saranno cumulate le sagre Vergini. Quindi il Buon Vescovo investighi con santa prudenza, e sagacità, e provegga.

Che non sia ammesso mai alcuno esterno à parlare con Monache, se non ne esibirà la necessaria licenza in iscritto: qual licenza deve essere esibita, e riconosciuta, ò dall'Abbadessa, ò da altra Superiora, ò da quella Monaca, la quale almeno deve essere di età di quarant'anni, deputata alla cura delle Ruote, e delle Porte.

56. E non solamente si deve havere questa avvertenza di non permettersi i Colloquii con Monache Professe, ò siano Chorali, ò Professe, mà ancora con le Novitie, con le Educande, e con altre Donne, che con legittime facoltà dimorano dentro la Clausura; dovendosi in ciò osservare le conditioni apposte nelle licenze Apostoliche, nelle quali ordinariamente si suole porre, che siano tenute ad osservare le leggi della Clausura, conforme le Monache stesse.

57. Che si osservino onninamente le conditioni prescritte nelle licenze dal parlare circa il numero delle volte, e circa il modo. Quanto al numero: si può (se non vi si stà avved[illegible]o) commettere fraude, che la persona, la quale hà havuta la facoltà di parlare per due volte il mese, non vi vada due volte la settimana, sempre con quella stessa licenza, la quale a' Colloquenti, che sono di poca conscienza, bastarebbe che gli difendesse dalle pene esteriori de' Superiori: che se sono trovati à parlare, dicono, che quella è la prima, ò seconda delle volte, prescritte nella licenza, e sarà la vigesima, ò la trigesima.

59. Se v.g. si concede licenza di parlare ad un Sacerdote Regolare, si avverta, che non s'ingerisca à parlare il Campagno di lui, al quale non è stata conceduta la licenza.

60. I Colloquii, anche spirituali, ò siano con Regolari, ò con altri Ecclesiastici, ò con Laici, non siano lunghi, e sempre vi sia onninamente l'assistenza personale dell'Ascoltatrice, e tal'hora (quando nelle licenze stà prescritto) del Confessore, acciòche l'una, ò l'altro vegga i Colloquenti, e oda quello che si dice, e si fà ne' Parlatorii. Questo è capo importantissimo, e specialmente se ne grava la conscienza del Buon Vescovo in farlo osservare; potendo provenire molti Inconvenienti dal tralasciarsi queste assistenze di Ascoltatrici, e Confessori.

61. Che non se parli mai nel Communicatorio, ne si apra per parlare, la Porta della Clausura; conforme ordinano i Decreti notorii della Congregatione de' Vescovi, e Regolari: e hor hora ne riferiremo alcuni.

a Ierem. 9. 21. vid. Epist. Pastor. Card. nostri Visitat. ad Sposas [illegible] edit. ann. 1680.

62. Non basta, che la persona, che và à parlare con Monache, habbia la licenza: perche se se n'abusasse, ò fosse persona discola, deve l'Abbadessa, ò altra Monaca darne conto al Vescovo, il quale deve essere cauto, e rigoroso nel concedere simili licenze, acciòche non si veggano frequentati i Parlatorii di Monache da persone, che non hanno buon nome intorno a' costumi, ò che non hanno questo bisogno di parlare con perdimento di tempo, e delle Monache, dell' Ascoltatrici, e de' Confessori: dovendo questi tal'hora (come s'è detto) assistere per udire, e vedere. Sichè chi concede le licenze, quando l'hà concedute per una, ò due volte, deve stare avvertito se gliele deve concedere per la terza, ò per la quarta, e forse per assai più: e sempre deve sapere, come costoro si portino, e sopra tutto in quali hore del giorno vanno à parlare, acciòche non vadano in tempi, e in hore prohibite, sicome si contiene nell'Editto per le Monache Romane, del quale nel fine del presente §. registraremo *per extensum* il tenore.

63. Non sempre si debbono concedere le licenze di andare à parlare con Monache, e si avverta, che non si deve concedere per andare ad insegnare di cantare, ò di sonare. San Carlo il prohibì. [a] *Nemini nec viro, nec fœminæ, etiam cujusvis Superioris facultate, ad Monesterium quodvis accedere fas sit, ejus rei causa* (cioè d'insegnare l'arte di sonare) *sed quæ Monialis, vel organo sonandi, vel musicæ artis perita est, alias Moniales instruere poterit*. E vi hà la prohibitione espressa dalla Congregatione de' Vescovi, e Regolari, e riferita dal Nicolio con queste parole: [b] *Non si concede, che si possa insegnare à Monache da huomini nè canto, nè suono, nè alle crate, nè alle porte. Napoli* 8. *Novembre* 1604. e ne fù scritta lettera del seguente tenore. *La Santità di Nostro Signore hà ordinato espressamente, che prohibisca sotto quelle pene, &c., che nessuno Musico possa andare in alcun Monasterio di Monache di cotesta Città, benche esente, overo soggetto à Regolari, per insegnare di cantare, ò sonare, così à Monache, come à Zitelle, e parimente alle Superiore, e Officiali, che non l'ammettano sotto qualsivoglia pretesto. Modena* 25. *Aprile* 1608. *Napoli* 20. *Aprile* 1609. In Napoli con Editto del primo Giugno 1676. [c] Fù ordinato, che Maestro di musica, tanto di cantare, quanto di sonare non vadano nelle Chiese, ò Crate, ò in qualsivoglia altro luogo, ad insegnare le Monache, ò Educande, commoranti ne' Monasterii di Napoli, sotto pena di scommunica *lata sententia*, riservata al medesimo Cardinale Arcivescovo, rispetto a' Laici: e à Chierici, e persone Ecclesiastiche, di carceri formali, e altre pene ad arbitrio, &c.

64. Tal'hora si limitano queste prohibitioni, conforme nella seguente lettera. [d] *Ancorche la Sagra Congregatione non approvi, che i Maestri di Musica vadano ad insegnare alle Monache, overo alle Educande il canto figurato, tolera nondimeno, che alcune di esse per rendersi più habili al servigio del Choro, e ad effetto di potere instruire l'altre, possano per breve spatio di tempo, imparare il canto fermo, purche il Maestro sia d'età grave, e di buoni costumi, ciò segua in giorni, e hore opportune coll'intervento dell'Ascoltatrici, o d'altre Monache specialmente deputate dall'Abbadessa. Parma* 25. *Aprile* 1653.

65. Sa-

a S. Carolus Conc. I. Prov. Mediolan.
b Nicol: M.S. monial. verbo Musica num. 1. & 3.
c Edictum Cardin. Caraccioli.
d M.S. citato verbo Canto num. 5.

65. Sarebbe assai desiderabile, e'l zelo del mio Buon Vescovo dourebbe porre ogni studio, che in tutt'i suoi Monasterii, in occasione di parlarsi dagli Esterni (mà con le debite licenze) si pratichi il Decreto di San Carlo, che ordinò, che quando le Monache parlano con gli Esterni, tengano il volto velato: e ciò anche deve osservarsi in occasione di prediche, e d'ingresso di Medici, ò di altri dentro la Clausura: [a] *Moniales cum in eo loco, ubi ab aliis, qui foris sunt, etiam à Concionatore, aut à Superiore videri possunt, sermoni, concionivè intersunt, omnes facie sint operta, & contecta velo, usque ad os deducto. Idem præstent, quæ cuiusvis etiam Medico, aut Superiori Monasterii septa ingrediendi obviam prodeunt, vel illum excipiunt, deducuntvè.*

Dello scriversi, e riceversi Lettere dalle Monache.

66. POco, ò nulla giovarebbe, che il mio Buon Vescovo invigilasse, che le sopradette, e altre avvertenze si osservassero nel parlare con le Monache, se poi trascurasse di remediare nello scrivere, e nel ricevere lettere. In questo si deve stare avvedutissimo, mentre le lettere anche sono colloquii, che si fanno con gli assenti, e se (il che Iddio non voglia) contenessero parole, ò propositioni incongrue alla santità dello stato religioso, per non dir altro, sarebbe tenere appresso di se, sparsi i fogli di veleno insanabile, che assai più mortale sarebbe di quello si spargesse ne' colloquii con la lingua. Dourebbesi perciò introdurre l'osservanza de' Decreti di San Carlo, [b] che non permette à Monache il tenere in Cella, nè penna, nè calamajo, nè altro stromento per iscrivere (eccetto che se accadesse di dovere far avisato il Vescovo di qualche cosa grave) e accadendo à qualche Monaca di havere à scrivere ad altri, ne debba haver licenza dall'Abbadessa, e che questa non la conceda, se non per causa grave, e doppo scritta la lettera, si esibisca à leggere alla medesima Abbadessa, acciochè sappia quello, che si scrive; e che essendo mandate lettere à Monache, queste non le leggano senza partecipatione dell'Abbadessa, sotto pena à chi scrivesse, ò ricevesse lettere contra questi ordini, di dovere per due mesi, non uscire dalla cella, e di dovere digiunare in pane, e acqua ogni Venerdì de' sudetti due mesi. Questi sono buoni, e santi ordini. Se il mio Buon Vescovo non gli farà osservare ne' suoi Monasteri, con porre pene rigorose contra di chi controverrà, sarà lo stesso, che tenere aperti i Parlatorii in tutt'i tempi, anzi peggio, mentre nelle lettere la persona hà quella commodità di spiegarsi, che non hà ne' Parlatorii. E in ciò anche si eseguirà un rescritto della Congregatione de' Vescovi, e Regolari di questo tenore: [c] *Se bene i Religiosi, che scrivono lettere, e mandano ambasciate alle Monache, non incorrono nelle pene del Decreto; perche essendo materia penale, non si deve estendere oltre quello, che esprimono le sue parole; tuttavia essi, e le Monache devono essere puniti dall'Ordinario con pena conveniente, e anco da Regolari se hanno giurisditione sopra de' Delinquenti; Cremona 20. Augusti 1605. secondo la Constitutione di Gregorio XV. che comincia Inscrutabili*: Assistenza dell'Ascoltatrice, e del

a Conc. IV. Prov. Mediol. b S. Carolus Conc. I. & V. Prov. Mediol.
c Nicol. M. S. citato verbo Pratiche.

e del Confessore ne' Colloquii, ancorche santi, non manchi; e le lettere ancorche spirituali all'Abbadessa si esibiscano, altrimenti quanto il Vescovo edificherà, altre distruggeranno.

Del ricevere, ò mandare Regali: E del vendere robe comestibili: E del conservare robe altrui nel Monasterio.

67. CON attentione non dissimile deve prohibirsi à Monache il mandare, ò ricevere Regali, sicome di sopra si è parlato in esecutione dell'Ordine Pontificio del nostro Santissimo INNOCENTIO XI. Gl'inconvenienti, che porta la recipocra corrispondenza di questi regali, furono accennati da Monsignor Gio:Battista da Diece Vescovo di Brugnato, con queste parole: [a] *Molte cose pregiudicialissime potrebbono ricordare i zelanti Prelati alle Monache tutte: cioè il non regalare nessuno, sotto qual si voglia pretesto. Il regalo disturba le Monache, e chi lo riceve, dovendo sempre i beneficati corrispondere in qualche maniera pregiudiciale, ò alla borsa, ò all'anima; non essendo per inclinatione le Religiose così disinteressate, che non sperino, che sia corrisposto a' loro donativi, e gli stessi parenti si aggravano di simili cortesie, conoscendo di entrare in obbligatione di avantaggiosa gratitudine*. Felici quei Chiostri, ne' quali regnasse una santa rusticità di non regalare nessuno.

68. Abuso anche da non tollerarsi, sarebbe, se le Monache preparassero cose comestibili per venderle. Io sò d'un Monasterio, sito in un certo monte in Italia, dove si fabbricano alcune robe comestibili, che si suppone di egual perfettione non fabbricarsi altrove, e perciò v'è gran concorso da ogni parte per andarle à comperare; e zelanti Abbadesse del medesimo Monasterio si sono vedute piangere nel riflettere alle male conseguenze, che cagiona un tal concorso per un'abuso invecchiato, senza porgervisi rimedio. Veramente, che i sagri Chiostri habbiano à servire, per dir così, da Taverne, è cosa troppo abbominevole; e non si rende scusabile la tiepidezza di quei Prelati, i quali sapessero tali abusi, e non ci provvedessero. E' cosa tanto grave questa, che le Monache non s'impieghino per preparare agli esterni robe comestibili, che Papa Alessandro VII. (come riferisce il mentionato Vescouo di Brugnato [b]) nè meno volle, che à Confessori Ordinarii, ò Straordinarii, preparino pranzo, cena, ò refettione.

69. Si prohibisca, se ve ne fosse bisogno, alle Monache tanto in generale, come in particolare, il ricevere, e conservare in Monasterio cosa alcuna per custodia, e deposito. [c] Al Vescovo di Teano fù dalla Congregatione de' Vescovi, e Regolari dato ordine, che facesse levare da Monasterii, i frumenti, e gli olii, che vi erano stati riposti da altri. San Carlo ne fece ordine rigoroso, e alle Monache contumaci minacciò di spogliarle infin del velo: [d] *Nè liceat Monialibus depositi, aut custodiæ causa, in Monasterio habere pecuniam, gemmas, vestes, aut eius generis res ullas cuiusvis personæ: contumacibus, aut negligentibus pæna sit, Præfectis, officii, cæteris veli, spoliatio*.

Della

a Episcopus à Diece nel zelo dell'Anime cap. IV.
b Episcop citat. loco citato.
c M S. cit. verbo Monasterio, num. 63.
d Concil. I Prov. Mediol.

Della Custodia della Clausura, e delle sue Porte.

70. SI domandi, se la Clausura si custodisca perfettamente: Quante porte siano nel Monastero, che hanno l'adito fuori; Quante chiavi vi siano respettivamente: E chi le conservi, tanto di giorno, quanto di notte. E si facciano in tal materia tutti quegli altri interrogatorii, che, secondo le circostanze de' luoghi, e delle cose, pareranno espedienti al mio Buon Vescovo, il quale sappia qual facoltà gli spetti in fare questi Interrogatorii à Monache anche governate da Regolari, in virtù della seguente Dichiaratione, da me veduta in autentica forma, di questo tenore. [a] *Sacra Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum sæpius censuit, Licere Episcopo Monasteria Monialium, etiam Regularibus sub ectarum visitare, & singulas Moniales, absque Regularium interventu, alloqui in concernentibus Clausuram, & examinare, & Clausuram violantibus pœnam imponere.*

R. Card. Ubaldinus.

71. *Le Porte della Clausura del Monastero* [b] (sono dichiarationi della Congregatione de' Vescovi, e Regolari) *al più debbono essere due, una delle quali serva per entrarvi i Carri, e le some.*

72. *Le Chiavi delle Porte della Clausura di fuori, restino presso persone pie, gravi, e d'età matura, che siano zelanti dell'honore di Dio, e della reputatione, e servigio del Monasterio più, che sia possibile. Matera* 1599.12.*Luglio.*

73. *L'Ordinario deve prohibire onninamente sotto gravissime pene, anche ne' Monasterii soggetti à Regolari, che la Porta della Clausura non s'apra mai per occasione di visite, nè che vi stiano le Monache à parlare, benche con persone congiuntissime di sangue, nè anche con l'istesse madri, e sorelle. Ordinando, che in ciascuno Monasterio vi siano due catenacci con due chiavi diverse, una interiore, che di notte stia in mano dell'Abbadessa, il giorno, della Portinara; l'altra esteriore, da tenersi dal Confessore* 1593.*Como* 16.*Martii* 118.5.2.1619. *Nullius Altamura* 5.*Julii* 238.1653. *Pesaro* 24.*Gennajo.*

74. *Le Porte di tutti i Monasterii delle Monache, le quali servono per uso de' Carri, e some si tengano sempre serrate di fuori con catenaccio, la chiave del quale sia conservata, ò dal Confessore, essendo vicino, ò da altra persona sicura, e timorata di Dio, da deputarsi dall'Ordinario: Con prohibitione, che non possano mai aprirsi, se non à tempo del sudetto bisogno.* 1594. *Città di Castello* 10. *Gennajo* 1650. *Recanati* 15. *Luglio.*

Fin quì le detto Dichiarationi della Sagra Congregatione. A tenore delle quali dourà il Buon Vescovo diriggere i suoi Interrogatorii, e suoi Decreti.

Che

a Ex tomo litter Apostol. pag. 329. in Arch Cur. Archiep. Neap.
b Nicol. M. S. cit. verbo Chiavi num. 2. & verbo porta n. 3. & 5.

Che ordine si tenga nell'ingresso degli Esterni, quando con le necessarie licenze entrano nella Clausura.

75. Quando gli Esterni, per cagioni legittime, e con le debite licenze, entrano nella clausura, debbono intervenire alcune Monache per condurli, e ricondurli. Questi ingressi sono leciti con le necessarie licenze, e per cagioni urgenti: con osservarsi le conditioni prescritte nelle stesse licenze, e che si narrano nell'Editto per le Monache Romane, che à basso registraremo.

76. Non si deve permettere, che senza le necessarie licenze (e queste senza legittime, e urgenti cagioni non si debbono concedere) s'entri nella Clausura delle Monache. E sarebbe grande abuso, se per cagioni leggiere, e senza necessità si concedessero tali licenze, ed in ciò viene gravata la coscienza del Vescovo, che deve stare ben'avvertito nella concessione, avvertendo, che si debbono concedere in iscritto, ò da lui, ò dal suo Vicario Generale solamente: [a] *Dare autem tantùm Episcopus* (sono parole del Tridentino) *vel Superior licentiam debet in casibus necessariis*: Sì che ne' casi, che non sono necessarii, nè anche il Vescovo può concedere tal licenza; e habbiamo in *Senen.* in tal materia la segueute Dichiaratione: *Archiepiscopus habet duos Vicarios, unum Generalem, alium, qui præest Monasteriis Monialium. Quæritur.*

Primò. An Archiepiscopus, qui facultatem ingrediendi septa Monasterii Monialium concessit Vicario Generali, possit eandem concedere Vicario Monialium cumulativè: ita ut quilibet ipsorum licentiam dare possit ingrediendi septa Monasteriorum in casibus necessariis.

Secundò. Si potuerit. An concessio fieri debeat in scriptis.

Die 6. Augusti 1599. Congregatio Concilii ad primum respondit, Non posse.

Ad Secundum; Hanc facultatem esse omninò tribuendam per scripturam, & Vicario Generali dumtaxat.

77. Quelli, che entrano senza licenza, che non sia data dal Vescovo, ò dal suo Vicario Generale, il quale à tal'effetto, come dichiarò la medesima Congregatione in *Mediolan.* [b] nè deve havere delegata la facoltà speciale, avvertiti che ne saranno, temano di non incorrere nella scommunica *ipso facto*, minacciata dal Concilio Tridentino. A S. Carlo fù conceduto dal Papa di poter delegare tal facoltà ad altri, ancorche non fosse suo Vicario Generale, come più gli fosse paruto espediente. [c]

Delle Ruote.

78. Se le Ruote si chiudano diligentemeute, e se per esse, ò per altre parti, s'introduca, e da chi, nel Monasterio, alcuna cosa, senza licenza, ò senza participatione, v.g. Lettere, Libri, ò qualche altra cosa simile: acciòche possa il Visitatore porgervi rimedio. E circa le Ruote, si rifletta à quello, che soggiungeremo appresso nella Visita delle medesime.

Delle

a Conc. Tridend. sess. 25. cap. 5. de Regular.
b Ex tom. 2. Decr pag. 174 exist. in Archiu. Congr. Conc. c Loc. cit.

Delle Attioni Capitolari.

79. SI domanderà dal Visitatore: Se il Capitolo delle Monache si faccia ne' giorni, e hore prescritte, e che ordine si tenga in esso: dovendosi avvertire, che le Correttioni si facciano con la debita carità, e che siano ricevuto con la debita humiltà. Nell'imporre le penitenze, deve prohibirsi, se vi fosse, l'uso, di alcuna cosa indecente, e ridicola.

80. Se le deliberationi Capitulari non si facessero per voti segreti, onninamente si deve ordinare, che si facciano, mentre dal farsi con voti patenti, non possono non provenirne gravi inconvenienti.

81. Se nelle deliberationi Capitolari qualche Monaca fosse troppo pertinace nel suo parere, e pertinacemente sia contraria al parere dell'altre, e se di quanto viene risoluto, e fatto in Capitolo si riveli alcuna cosa, e da chi, per potere provvedersi agl'inconvenienti, che ciò saranno rivelati.

Dell'Elettione dell'Abbadessa, e dell'altre Officiale, e dell'adempimento del loro Officio.

82. IN che maniera si faccia questa elettione, e se si osservi ciò, che prescrivono le Constitutioni, e le Regole del Monasterio.

83. Se l'Abbadessa, Maestra delle Novitie, la Sagrestana, la Rotara, l'Ascoltatrice, l'Infermiera, e le altre Officiale adempiano con diligenza, zelo, e carità, il loro officio, ò pure commettano qualche difetto, e chi il commetta, e in che.

84. Se l'Abbadessa, e altre Officiale facilmente con se stesse dispensino nell' osservanza regolare, e in che.

85. Se si portino con rigore, ò con troppo indulgenza nel loro governo, e ministerio, e in che.

Del ricevere le Zitelle all' Habito, e Professione.

86. AVvertasi, che in ciascuno Monasterio sia prefisso il numero delle Monacande, e deve essere tassata la loro dote, quale per le sopranumerarie suole dopplicarsi; Nè è lecito riceversi sopranumeraria alcuna senza speciale licenza Apostolica.

87. [a] S'avverta parimenti al numero delle Converse, le quali anche devono essere numerate, e sogliono essere al più à ragione di ogni cinque Monache Chorali, due Converse, destinate per servigio della Communità. Così si trova tassato il numero delle Converse per gli Monasterii di Napoli. [b] E sarebbe abuso da non tollerarsi, se le Converse eccedessero il numero prefisso, secondo le circostanze de' luoghi.

88. Ap-

a Nicolius in MS. Monialium verbo Dote.
b Quaranta Sum. Bullar. verbo Monaster. Monialium.

88. Appartiene al Vescovo dar ordine sotto pena di nullità, in che modo si debbano fare i depositi, e impieghi delle doti; E che nessuna sia accettata all' Habito, e molto meno alla professione, se prima non sarà stato presentato nel Tribunale Episcopale, instromento autentico del deposito, ò impiego dell'elemosina dotale, che deve essere in denari contaati, da' Parenti della Monacanda.

89. Le doti delle Converse parimenti si debbono depositare in denari contanti, quando si riceve l'habito, e doppo la professione si possono spendere per necessità del Monastero, con licenza, e approvatione del Vescovo, ancorche fossero sopranumerarie, perche il Decreto della Sagra Congregatione d'investir le doti sopranumerarie, s'intende solo di quelle delle Chorali. Sicome hà dichiarato la Congregatione di Vescovi, e Regolari, e il riferisce il Nicolio.

90. Le Novitie avanti di pigliar l'Habito debbono essere esaminate con esplorarsi la loro vocatione, à tenore del Sagro Concilio Tridentino [a] *sess.25. de reg.cap.17.* Questa esploratione, prima della professione deve farsi alle Crate de' Parlatorii, overo al fenestrino della Communione, e (quando sia così di necessità) potrà anche farsi nella Chiesa esteriore con le porte serrate, e senza ammettervi la presenza d'alcuna, che non sia necessaria per quell'atto: Così rescrisse la Congregatione de' Vescovi, e Regolari *in Neapolitan. 20. Martii 1621.*

91. Il modo d'interrogare la Zitella, che deve monacarsi, e far professione, per saper la di lei volontà, conforme li requisiti del Sagro Concilio di Trento, e che da zelanti Vescovi suole praticarsi è il seguente, da Noi tratto dal celebre Sinodo Sublacense dell'Eminentissimo Abate Card. Carlo Barberino. [b]

S'interroghi

Che cosa intenda per farsi Religiosa, e spieghi la sua libera volontà.

Se sforzata, ingannata, se spontaneamente, overo per vocatione di Dio, overo per conseglio, persuasione, preghiere, ò minacce fatte dalli parenti di Monache, overo da qualsivoglia altra persona, si vuole fare Monacha.

Da che tempo sia stata chiamata alla Religione.

E se dalla pueritia habbia havuto l'animo inchlinato alla pietà.

E se sappia, che cosa faccia.

E per qual causa si voglia far Monacha.

Se per avanti habbia fatto voto di farsi di più stretta Religione.

Se habbia contratto con qualche persona i sponsali de futuro, overo de presenti.

Se sia sana di corpo, e di mente, overo habbia qualche difetto occulto, e che difetto, e da che tempo.

Se intenda la forza, e il peso della Religione, e se sappia li voti, che in essa si fanno.

Se sia apparecchiata viver in commune, in perpetua clausura, e sotto l'obbedienza de' suoi Superiori.

Di

a M S. citato verbo Esploratione.
b Synod Sublacen. ann. 1674. Conc Trid. sess. 25. de Regul. cap. 17. sagr Cong in Giorgien 22. Ianuar. 1604 sagr. Congr Episc. in Neapol. 1572.

Di che età sia.

E s'interroghi del nome, cognome, e patria.

Se volentieri abbracci le regole del Monasterio, nel quale desidera professar Religione, e se onninamente desideri quelle osservare.

Se sia apparecchiata portar la Croce del Signore, negar se stessa, e seguitare Christo Crocifisso.

S'interroghi ancora la detta Zitella della Dottrina Christiana, e se in quella sia bene, e veramente instrutta.

E se sappia leggere, si faccia leggere.

E quello, che dall'esame s'haverà, si riferisca in iscritto all'Eminentissimo Ordinario.

92. Questi sono gl'interrogatorii, che si debbono fare dal Vescovo, overo dal suo Vicario Generale, à ciascuna Zitella monacanda; la cui volontà deve esplorarsi diligentemente, e non come per usanza; dovendosi pensare al perpetuo gravissimo giogo, che le s'impone de'Voti, Povertà, Castità, Ubbidienza, e Clausura. Sia il mio Buon Vescovo assai cauto nell'esploratione delle Zitelle monacande, acciòche non avvenga, che i Parenti, in vece di sagrificarle à Dio, non verifichino la lamentatione di Giudit: [a] *Immolaverunt filias suas Dæmoniis*: per certi perversi fini mondani; tal'hora eleggendosi lo stato monacale, in vece del maritale, e ciò per timore riverentiale de' parenti, che inducono le povere Zitelle à porsi quel giogo, che (come l'esperienza mostra) non haverebbono mai voluto imporselo. E sopra ciò s'incarica strettamente la coscienza del Vescovo, di cui il Sagro Concilio s'è fidato in cosa di tanta importanza, minacciando formidabili censure contra chiunque violenta la libera volontà delle monacande.

93. Deve sapersi: se in occasione di riceversi l'Habito Monastico, ò di ammettersi le Zitelle alla professione, vi fosse quel detestabile abuso, che da S.Carlo fù riprovato, di comparire vestite con habiti pomposi, e vani. Vuole il Santo Cardinale, che essendo qualche Zitella dalle Monache co' voti del Capitolo, accettata, subito deponga tutte le delitie, e tutte le vanità nel vestire, e si vesta di vesti negre, ò bianche, mà non di seta: con tal modestia, e humiltà, che tutti conoscano d'haver la Zitella rinunciato al Mondo, per servire à Dio: [b] *Cùm primùm suffragiis Capituli* (sono parole del Concilio I. Provinciale di Milano) *aliqua recepta est, statim omnes vestium delicias, & inanem ornatum deponat, & nigro, vel fusco vestitu, aut albo, non serico induatur, ea modestia, & submissione, ut omnes intelligant, eam Mundo renunciasse, ut Deo religiosè inserviat.* Che scandalo sarebbe, se le Zitelle destinate all'ingresso de'Monasterii, per pigliarvi l'habito, e per farvi la regolare professione, non solamente nõ deponessero queste vanità di vestire, mà all'hora più che mai le cercassero, e se ne adornassero? E quello, che nõ senza horrore si potrebbe ridire, e che cagionarebbe abominatione, sarebbe, se le vanità feminili delle spalle denudate, cotanto detestate dalle sagre pẽne, e in fine dagl Oracoli Pontificii, massimamente dalla Santità di N. S. Papa INNOCENTIO XI. che rigorosamente le hà prohibite, si vedessero in quelle, che si sono accinte per essere

a Psalm. 103. 37.

b Con. I. Prov. Mediolan.

essere Spose di Christo? Certamente più tosto dourebbe dirsi, che elleno andassero à sposarsi col Mondo. E da sì perversi principii, qual mai buon fine se ne può attendere? In materia così mal disposta, come mai si possono introdurre le forme di vita religiosa? Non sarebbe maraviglia, se si vedessero delle Religiose, che solamente, tali fossero nell'habito, e nel nome, e non nell'opere. Dourebbe certamente il mio Buon Vescovo, quando alcuna di queste Zitelle, così vanamente vestite gli comparisse dinanzi, per lo sponsalitio con Giesù Christo, escluderla con sacerdotal libertà, e rimproverarle l'ardire sagrilego di volere: *Non habens vestem nuptialem*, accostarsi al sagro convito: non meritando non solamente essere introdotte queste tali nel *Sancta Sanctorum*, mà nè anche negli Atrii delle Chiese, per lo scandalo, che cagionano.

94. Abuso, altresì da estirparsi, sarebbe quello di fare inviti di persone, che non siano Donne, e strette parenti della Monacanda, affinche intervengano à queste funtioni monacali, le quali debbono farsi senza alcuna pompa, e senza concorso di Popolo. Acciòche il mio Buon Vescovo sappia, come si facciano queste religiose funtioni, eccogliene la santa instruttione del prefato Santo Cardinale Arcivescovo: a *Tumultus autem evitandi causa, deducatur manè ad Monasterium ab intimis propinquis mulieribus, nulla pompa, nulloque inuitatu aliorum, & sola introducatur in Ecclesiam interiorem Monasterii, Missaquè audita, & sumpta communione, cæterisque solemnibus cæremoniis adhibitis, coram reliquis Monialibus, à Superiore, aut à Monasterii Confessore vestiatur, qui illam adeo gravem sacramque actionem aliquo pio sermone prosequatur. Quod etiam in professione servetur.* Hoggidì è in tale osservanza questo Decreto di San Carlo nella Diocesi di Milano, che nelle licenze dell'ingresso delle Monacande a'Monasterii, si pongono trà le altre queste conditioni: *Che la Zitella sia vestita d'habito modesto, e positivo, entri in Clausura, ricevuta dalla Superiora, tanto discretamente, che non resti commodità à Secolari di vedere le ceremonie solite farsi dalle Monache appresso la porta nel riceverla. Non vada, nè entri in Monasterio in altro tempo che la mattina.*

95. Per euitar gli accenati concorsi, v'è propitia anche la Sede Apostolica con suoi rigorosi ordini, sicome habiamo notato di sopra nel num. 24. del presente §.

Dell'Educande, e di altre sotto altro qualunque titolo, introdotte nella Clausura.

96. NElle licenze stampate, in virtù delle quali si permette l'ingresso alle Educande ne'Monasterii, sono prescritte le conditioni, che debbono osservarsi; Onde le stesse licenze debbono servire al Visitatore per ispecchio da investigar di tutte, e singole le conditioni predette, l'osservanza, ò trasgressione, à fine di provvedervi.

97. Accade tal'hora, che ad altre Donne con ispeciali Indulti Apostolici, per ragionevoli cagioni, si permette ne' casi particolari, l'ingresso ne'Monasterii di Monache. Parimente il Visitatore esaminerà, se le conditioni negl'Indulti apposte, si osservino, ò si trasgrediscano.

98. Si

a Concil. I. Prov. Mediol.

98. Si sappia, se in Monasterio, oltre alle Monache Professe, Novitie, ed Educande, vi sia alcuna Donna introdottavi senza legittima licenza, ò che la licenza conceduta sia spirata, per poternela far uscire.

99. Regolarmente senza autorità Apostolica non è lecito alle Donne entrare ne' Monasterii di Monache. Si sogliono però dare certi casi fortuiti, e gravi; Onde la Congregatione del Concilio è stata di parere, che considerate le circostanze de' tempi, e de' luoghi, e della gravità degli affari, possono entrarvi con licenza del Vescovo, sicome fù dichiarato ad istanza del B. Torribio Arcivescovo di Lima: [a] *An aliqua mulier secularis nobilis, vel ignobilis, quæ indigeat, propter aliquem casum fortuitum, recludi in Monasterio, ut vitæ, & saluti caveat, possit ingredi Monasterium, & ibi pernoctare, & permanere. Die . . . Februarii 1586. Congregatio Concilii censuit, posse arbitrio Episcopi, cuius conscientia oneratur.*

Dell' Occupationi delle Monache.

100. QUali siano le solite occupationi esteriori, e operationi manuali delle Monache, e se perdano tempo in alcune cose inutili, e di vanità secolari.

Interrogatorio generale.

101. OGni Monaca, e ogni altra che dimori nel Monasterio, e che dourà essere esaminata dal Visitatore nello Scrutinio, s' interroghi, se ella sappia *de visu, & de auditu*, cosa che circa l'osservanza Monastica, ò ammistratione temporale, habbia bisogno di provvedimento, e sopra di ciò si gravi la sua conscienza. E sopra questo Interrogatorio generale faccia il Visitatore buon fondamento con quelle Monache, le quali egli terrà in concetto di più spirituali, e di più zelanti.

102. Questi sono i capi principali dello Scrutinio, compresi dal num. 18. per tutto il 100. del presente §. sopra de' quali il Visitatore dourà inquirere: a quali a suo piacere potrà aggiungerne degli altri, overo per lo contrario tralasciarne alcuni, havutosi riguardo a' luoghi, tempi, e persone, sicome lo spirito, e la prudenza suggerirà.

103. Finito lo Scrutinio di tutte le Monache (e acciòche non ne resti alcuna da essere udita, faccia il confronto col catalogo di esse, che di già dourà essere stato esibito) e notate come sopra fù detto, quelle risposte, che il prudente giudicio del Vescovo haverà stimato doversi notare, a fine di provvedere a ciò, che fù rivelato bisognevole di provvedimento, e conservando appresso di se, sotto il promesso sugillo di segretezza il mentionato Quintometto, dove saranno state scritte: proseguirà la santa Visita, e ripiglierà la Visita Locale, nella quale tanto più accertatamente porrà procedere, quanto il preceduto Scrutinio gli haurà dati degli inditii per poter ocularmente accertarsi di qualche rivelato difetto.

A a Della

a Ex tom.4. Decret. pag.114. exist. in Archiu. Congreg. Concil.

Della Visita de LVOGHI ESTERIORI *adiacenti alla Clausura.*

104. PRima di entrare nel Monasterio: il Buon Vescovo visitarà la parte esteriore della Clausura, o sia di Monasterio soggetto alla sua ordinaria giurisdittione, ò sia di Monasterii esenti, essendo anche questi nelle cose concernenti la Clausura, soggetti alla sua Visita, come a Delegato Apostolico, sicome habbiamo notato di sopra *Par.* 1. *§. XII. num.* 36. *& seqq.* e, rispetto a Monasterii soggetti a' Regolari, dourà il Visitatore vedere, se si osserva la Bolla di Alessandro VII. che prohibisce a' Confessori Regolari di Monache, soggette a Regolari, e ad ogni altro Regolare, il tenere Celle, habitationi, overo [illegible] i Monasterii: *Præcipimus Superioribus Regularibus* (sono parole della Bolla) *ut infra terminum, &c. revocent ad Claustra Confessores, eorumque Socios, Concionatores, & alios quoscumque Regulares, apud Monasteria Sanctimonialium, vel assiduè, vel ad tempus, quocumque titulo pernoctare solitos, neve permittant, eosdem, seu alios Regulares, intra, seu propè septa Monasteriorum huiusmodi habitare, vel commorari: quin etiam infra eundem terminum, quascumque Cellas, mansiones, seu cubicula, propè Monasteria prædicta, ad usum memoratorum Regularium existentia, si Clausuræ Monasteriorum earundem Monialium contigua sint, eidem Clausuræ includi, vel dirui omnino faciant: Si verò sint extra septa, vendi, pretiumque in Monasteriis utilitatem converti, nec in posterum alia similia aptari, ædificari, aut emi permittant.*

105. Per l'esecutione delle cose predette, e di altre disposte nella detta Bolla di Alessandro, è lecito agli Ordinarii, come Delegati Apostolici procedere, si come nel §. 8. della medesima Bolla si dispone, nel seguente tenore: *Si quis verò prædictorum Regularium, aliquid contra præsentium tenorem, facere, vel moliri præsumpserit, aut adimplere neglexerit, ipso facto pœnam excommunicationis, & privationis omnium officiorum, quæ obtinet, ac perpetuæ inhabilitatis ad illa, vel alia in posterum obtinenda, vocisque activæ, vel passivæ, absque alia declaratione, incurrat: Et nihilominus nullis privilegiis, & exemptionibus tueri se possit, quò minùs ab Episcopo loci tanquam ad hoc Sedis Apostolicæ Delegato, quoties, & quando opus fuerit, corrigi, & puniri valeat.*

106. Parimente deve stare oculato il Vescovo nella Visita dell' Habitationi de' Confessori Sacerdoti Secolari de' Monasteri soggetti alla sua ordinaria giurisdittione, e dell' Habitationi de' Fattori, e di altri Deputati al servigio spirituale, e temporale de' medesimi Monasterii: che se tali habitationi fossero contigue alla Clausura, dourà pigliarvi quelle risolutioni, che, secondo le circostanze de' luoghi, e delle cose, il suo pastorale zelo giudicherà espedienti.

Della

a Bull. Alex VII. Fœlici Sacrar. edit. 13. Kal. Novemb. 1664.

Della Visita delle Ruote.

107. LE Ruote, a che non corrispondono in luoghi publici, si deono murare. Così ordinò la Sac. Congregatione de' Vescovi, e Regolari à 8. *Gennaio* 1649.

108. Si avverta onninamente, che le Ruote non siano di eccedente grandezza, e si osservi, che, se vi è la tavola per tramezzo, sia forte, e intera del tutto, d'una stessa circonferenza delle Ruote. Vi devono essere in ciascuna Ruota, due porticelle, una dalla parte interiore della Clausura, l'altra dalla parte esteriore. La chiave dell'interiore, deve tenersi di notte tempo, dall'Abbadessa, e quella dell'esteriore dal Confessore, ò da altro, che tiene le chiavi della porta della Clausura. Proveggha il Visitatore, che nelle Ruote concorrano tutte queste qualità, perche è cosa grave, e necessariissima.

Crate del Parlatorio.

109. LE Crate del Parlatorio deono essere doppie, e tanto lontana l'una dall'altra, e con li buchi così piccoli, e stretti, che non si possano da quei di fuori, toccar le mani, nè anche con le sole dita. 1604. *Perugia* 4. *Maggio*. Che in ogni modo la ferrata dell'e Crate del Parlatorio, dalla banda di dentro, si faccia più stretta, à finche le Monache non possano in alcuna maniera stendere il braccio verso le Crate di fuori, ò toccar le mani, ò dita, ò altro di persona, che stia fuor del Monastero. 1629. *Lecce* 15. *Giugno*.

110. Non si permette in ciascun Monastero più d'una Crata, e al più due. Così stà decretato da' Visitatori Apostolici per gli Monasteri di Napoli; e sò, che il mio Signor Cardinal Caracciolo Arcivescovo, non ne hà voluto permettere maggior numero di quello, che hoggi vi sono, anche in Monasteri esenti, ancorche numerosi assai di Monache. Onde molto più si deve ciò osservare in Monasteri di mediocre, ò di tenue numero di Monache.

Dove sono due Crate: una di esse deve servire solamente per Donne, che hanno da parlare con le Monache, e non per huomini.

INGRESSO, E VISITA
De' Luoghi interiori della Clausura delle Monache.

111. NEll'entrare al Monasterio: si ricordi Chi entra, della pena di scommunica, [b] minacciata dal Sagro Concilio Tridentino, da incorrersi *ipso facto* à chiunque, senza licenza, e senza necessità, ardisce di entrarvi: Dourà avvertire il mio Buon Vescovo, che le persone, che condurrà seco dentro la Clausura, siano comendabili per età, e per integrità di vita: e di non introdurvi persone, nelle quali non si verifichi la necessità dell'entrarvi,

 pre-

[a] Nicol. M.S. Monialium verbo Ruote.
[b] Concil. Trid. Sess. 25. cap. 5. de Regul. & Monial.

pretesa dal Concilio; e sarebbe cosa troppo biasimevole, che il Vescovo, per motivo di compiacere all'altrui curiosità, ò per altro qualsisia humano rispetto, volesse seco condurre persone, che non siano necessarie per la grave funtione della santa Visita. In tal caso dourebbe à costoro fermare i passi, il formidabile spavento della scommunica, minacciata à chi ardisce entrare senza necessità nelle Clausure delle sagre Vergini Spose di Giesù Christo. Il Vescovo Luca Antonio Resta è di parere, che il Vescovo: [a] *Ducat duos consumptos seniores, & probatissimæ vitæ, & Monialium Confessorem, & Notarium; & quantocitius poterit, se expediat, nec ibi diucius commorabitur.*

112. Anche i Vescovi stessi, se entrano nelle Clausure delle Monache senza necessità, non sono immuni da gravissime pene, etiamdio di scommunica, sicome ne vengono minacciati da Gregorio XIII. [b] *Harum tenore* (sono parole della Bolla di questo Pontefice) *authoritate Apostolica declaramus, Prælatos omnes, tam sæculares, quàm regulares, quibus cura, & regimen Monasteriorum Monialium quovis modo incumbit, facultate, sibi ex officio attributa ingrediendi Monasteria prædicta, ita demum uti posse, si id faciant IN CASIBUS NECESSARIIS, & à PAUCIS, iisque SENIORIBUS, & RELIGIOSIS personis comitati. Quocirca universos, & singulos Episcopali, seu majori, ac etiam Cardinalatus dignitate præditos, necnon quorumvis Ordinum Abbates, Priores, Ministros, ac alios quoscumque Superiores Regulares, seriò monemus, ut facultate hujusmodi, qui eam habent, præterquam in CASIBUS, ut præfertur, NECESSARIIS, neutiquam utantur: quod si contrafecerint eadem authoritate Apostolica statuimus, atque decernimus, qui Pontificalis Dignitatis fuerint, eos pro prima vice, qua contrafecerint, ingressu Ecclesiæ interdictos, pro secunda, à munere Pontificali, & à Divinis suspensos, ac deinceps, ipso facto, absque alia declaratione, excommunicatos existere: Regulares verò, omni officio, ac ministerio privatos, excommunicationi similiter subiacere. Datum Romæ anno 1582. 23. Decembris.*

113. Rifletteranno attentamente i Vescovi, se in verità vi sia il bisogno del loro ingresso: perche, cessando il bisogno, ad essi non è lecito entrarvi, ed entrandovi, soggiacciono alle sudette pene. Nè basta il dire, che si entra per la Visita, perche si deve vedere, se questa visita sia necessaria. E' vero, che le visite frequenti sono utilissime, mà si possono fare fino all' ingresso alla Clausura *exclusivè*. Il Vescovo, che una volta hà visitato i Luoghi interiori della Clausura, à che entrarvi la seconda, se non vi hà qualche sopraveniente cagione, ò qualche giusto motivo di farlo? Ad istanza del B. Torribio Arcivescovo di Lima, fù proposto il Dubbio del tenor seguente: [c] *An Visitatores Monialium Monasteriorum possint ingredi illarum Monasteria, antequam sibi ipsis constet, ex relatione ipsarum Monialium, vel aliarum personarum, adesse causam urgentem ad ingrediendum. Die.. Februarii 1586. Congregatio Concilii censuit, non posse.*

114. S'incarica per tanto la conscienza del mio Buon Vescovo, se vi sia, per l'ingresso, urgente cagione. In tal caso, e non altrimenti, in tempo conueniente:

In

a Episc. Resta in Direct. Visit. par. 1. cap. 89.
b Bull. Greg. XIII. apud Piasec. in prax. Episc. par. 2. cap. 3.
c Ex tomo 3: Decret. pag. 124. exist. in Archiv. Congr. Concil.

In casibus necessariis (come avverte il mentionato Pontefice) *& à paucis, iisque senioribus, ac religiosis personis comitatus*, con la Stola sopra il Rocchetto, e Mozzetta, entrarà nella Clausura: Alla cui porta dalla parte interiore, si troverà pronta l'Abbadessa, e le Monache, le quali riverentemente lo riceveranno, e chiusa immediatamente la porta della Clausura, tutte seguendo la Croce, che precederà, condurranno processionalmente (cantandosi, ò recitandosi l'Inno *Veni Creator Spiritus*) il Visitatore al Choro interiore, dove recitate le solite preci, le Monache ricevuta la beneditione dal Vescovo, si ritiraranno, ciascheduna ad orare nella propria cella, restando solamente ad accompagnare per lo Monasterio visitando, il Vescovo, la Badessa, e quattro altre Monache delle più sperimentate, e più antiane, quali doueranno (come notammo di sopra al num.5.) essere state elette dal Capitolo, e per voti segreti. Indi il Visitatore visiterà tutt'i luoghi interiori del Monasterio.

115. Generalmente vedrà attentamente, se ad ogni parte il Monasterio sia circondato, e cinto di mura, le quali siano intere, e di altezza convenienti: avvertendo, che restino osservati i seguenti Decreti della Congregatione de' Vescovi, e Regolari. [a] *Non si deve sopportare, che le Monache possano parlare co' vicini, e esser viste da essi per la vicinanza, e corrispondenza delle finestre. Nicastro 16. Agosto 1594.*

116. E al Vescovo di Teano fù à dì 16. Ottobre 1615. scritto di questo tenore: *Quando le stanze de' Monasterii, che hanno le finestre in istrada, possono havere i lume altronde, le farete in ogni modo murare, mà quando restassero cieche, ordinarete si mettano le trombe alle medesime finestre, e si accomodino di maniera, che non si possa, nè vedere, nè parlare con chi passa per la via.*

Mà le finestre alte, che servono solo per pigliare il lume, non debbono havere le trombe. Perugia 13. Aprile 1579. Finestre di stanze fuori di Clausura, che guardano nel Monasterio, si debbono subito far chiudere dall'Ordinario. Milano 5. Marzo 1602. Non devé essere prospetto ne' Monasterii, dalle finestre vicine, nè in altro modo. Lecce 28. Febr. 1605. Si debbono atturare, anche le finestre del Campanile di qualche Chiesa vicina, se da quelle si possono havere prospetti ne' Monasterii di Monache. Portugallo 16. Aprile 1605. Di far murare, à muro pieno, alcune aperture con gelosie, fatte nella faccia della Chiesa delle Monache, per le quali potevano vedere, e essere vedute. Parma 28. Novembre 1636.

Visita de' Dormitorii, e delle Celle delle Monache.

117. Osservi, è auuerta diligentemente il Visitatore, ciascuna Cella: se sia istrutta della necessaria, e modesta supellettile, ò pure vi sia cosa superflua, e contraria alla pouertà, e modestia religiosa. E sopra tutto si auuerta, che non vi sia cosa che habbia ombra di indecenza, per poterla far leuare subito, senza altra dilatione.

Se le porte delle Celle si chiudano, à chiaue: il che non si deue permettere, eccettuata la Cella dell'Abbadessa.

[a] Nicastro in M.S. Ms. ...ialium verbo Finestre.

Se vi siano delle Casse, Armarii, ò cose simili, che si chiudano à chiave, il che parimente non si deve permettere.

Se vi siano Immagini non decenti, che si deono far subito levare.

Se vi siano specchi: che debbouo prohibirsi, anzi subito leuargli.

Se vi siano libri, e quali, per sapere se ne sia, ò non ne sia lecita alle Spose di Christo, la lettione, che in tal caso si dourebbono altresì leuare subito.

Se dalle finestre di ciascuna Cella v'hà qualche prospetto fuori del Monastero: per poter prouuedere à tenore de' Decreti della Congregatione, sopra riferiti.

Visita del Choro, de' Choretti delle Monache.

118. NON piace alla Sagra Congregatione de'Vescovi, e Regolari, a che il Choro delle Monache stia in luogo, donde le Monache possano vedere quelli, che sono in Chiesa. *Nocera 2. Luglio* 1610. Premeva tanto à San Carlo, che le Monache non veggano chi stà in Chiesa, che statuì nel suo primo Concilio Provinciale, che si chiudano tutte quelle finestre, dalle quali si può guardare dentro la Chiesa, eccettuatane una solamente, per la quale si può vedere l'Hostia, e'l Calice, quando s'alzano per l'adoratione: mà che questa finestra sia così disposta, che'l Sacerdote non possa dall'Altare vedere le Monache, e che stia con panno chiusa fino all'elevatione. Onde tutte quelle Chiese di Monache, le quali hanno Choro, e Choretti (e io sò, che ve n'hà di simili Chiese, le cui pareti nè sono così piene, che pare, che ogni Monaca habbia il suo Choretto per guardare in Chiesa) soggiacciono alla censura, e di S.Carlo, e della Congregatione. Ci pensino i Vescovi, che l'hanno permettuto, e lo permettono.

Visita della Sagrestia interiore delle Monache.

119. NON debbono quivi mancare i libri necessarii per gli Divini Offici. Le sagre supellettili, e vasi sagri debbono esservi in quantità, e qualità conveniente, e decentemente debbono custodirsi. Rimettiamo il Visitatore al §. X. di questa *II.Par.* dove copiosamente habbiamo trattato del continente, e del contenuto della Sagrestia. In questa materia forse in molte, e molte Chiese di Monache più tosto dourebbe porsi freno, che aggiungere sprone in moltiplicare le sagre supellettili. Fù parere di un zelantissimo Sacerdote: Che meglio sarebbe, l'entrate, che in certe Città d'Europa si profondono smoderatamente in queste supellettili di Chiese di Monache, s'impiegassero per alimenti di tante povere Zitelle, che per difetto di doti, non possono monacarsi: e non senza alcun bisogno impiegarle in pretiosissime, e superflue supellettili, e ciò per una certa patentissima vanità, omninamente bisognosa di ammendatione, e di riforma.

a Nicol.M.S.Monialium verbo Choro num.2.

Visita dell'Officine, e di altri luoghi del Monastero.

120. Deve visitarsi il Novitiato: l'Infermaria: il Capitolo: il Vestiario: il Lavorerio: il Cellajo: la Cucina: il Refettorio, i Chiostri, tutte le Officine, e ogni altro luogo nel Monastero, per vedere se vi sia cosa, che disconvenga alla disciplina Monastica: ò che in altra maniera habbia bisogno di provvedimento. Il tutto dourà dal Visitatore annotarsi, per potere ordinare ciò, che giudicherà espediente.

Egresso del Visitatore dalla Clausura.

121. Fatta la visita de luoghi interiori della Clausura: il Visitatore nell'uscire, tutte quelle persone, che vi haurà introdotte, e che sempre saranno state seco unite, senza haverle mai fatte discostare da' suoi occhi, le farà precedere, ed egli seguirà in ultimo, e usciti, subbito farà serrare di dentro, e di fuori la porta della Clausura.

Dello stato Economico: de'conti dell' amministrationi dell' entrate del Monastero.

122. Generalmente dello Stato Economico, e del rendimento de'conti dell'entrate di tutti i luoghi pii habbiamo diffusamente trattato di sopra ne'§§.XXVII.e XXVIII. di questa *prima Parte*. Quanto ivi habbiamo notato, quì riduciamo à memoria del Visitatore, acciòche respettivamente possa eseguirlo.

123. Hora, rispetto à Monasterii di Monache, oltre alle cose generali predette, aggiungiamo: Che douranno essere state esibite le risposte all'Instruttioni Orsine, [a] e con esse fattisi esibire anche i libri dell'Introito, e dell'Esito di tutte l'entrate del Monastero, ò siano di doti, ò di beni proprii, ò di alimenti di Educande, e di tutte altre, che in qualunque modo appartengono al Monastero, il Buon Vescovo ritornerà alle Crate, dove fece lo Scrutinio, e ivi dalla parte esteriore, chiamata l'Abbadessa, e le Officiali, che douranno allí servi dall'interiore, si procederà all'esame dello stato Economico, e all'esattione de' conti delle entrate del Monasterio.

124. Primieramente s'inquira, e si giustifichi, se tutte le doti delle Monache professe siano state, come debbono essere, rinvestite: non essendo lecito di consumare la proprietà, mà le loro annue entrate. Questo è un punto essentialissimo, poiche moltissimi Monasteri, edificati da tempo antico, e antichissimo, non ostante, che habbiano acquistate doti in copioso numero, e di somme non leggiere, onde doverebbono essere opulentissimi, e doverebbono perciò ridursi à minore somma la quantità delle doti delle Monacande, anzi doverebbono tal'hora riceversi *gratis* all'habito Monastico, per agevolare all'ingresso à tante, e à tante povere Zitelle, particolarmente di nobil nascimento, che hanno la vera

a Vid. supra § IX. Instruct. Orsin. cap. VIII.

vocatione di farsi Monache, mà non hanno il modo di pagare le doti, nondimeno questi Monasteri si trovano in angustie nello stato economico, procedendo ciò dal trascurarsi le visite, ò dal farsi negligentemente, e particolarmente perche non si riconoscono le partite dell'esito, se siano state l'entrate del Monastero impiegate in usi necessarii, ò pure à capriccio: regnando tal'hora detestabile abuso, che basti al Rationale, ò Computista fare relatione, che il bilancio dell'esito, e dell'introito batte giusto; mà non si considerano gli usi vani, impertinenti, e superflui, ne'quali le entrate destinate ad usi sagrosanti, sono state profuse. In questo anche vi può essere colpa de'Computisti, ò Rationali. Per evitar le fraudi, assiste il mio Buon Vescovo la Sagra Congregatione de' Vescovi col Decreto del tenore seguente: [a] *L'Ordinario elegga lui i Sindici, e i Rationali, per rivedere i conti, e non ammetta i nominati dalle Monache. Oria 2. Agosto* 1645.

Avvertenze al BUON VESCOVO nel far Decreti, e promulgare Ordini dopo la Visita delle Monache, tanto nello spirituale, quanto nel temporale.

125. DOvrà il Buon Vescovo ritirarsi solo in qualche luogo, e tutte quelle cose, che nella Visita Locale, Reale, nello Scrutinio delle Monache, e nel rendimento di Conti, ò co' proprii occhi havrà veduto, ò con le proprie orecchie havrà udito, ò nelle Relationi degli Scrutatori segreti, a tenore dell'Instruttioni, loro date, havrà udito, e letto, e come degne d'osservatione, l'havrà notate in iscritto, diligentemente le leggerà, e trà se stesso, avanti a Dio, le considerarà, e rifletterà alle ammonitioni in voce, e a gli Ordini, che in iscritto dourà fare, e statuire.

126. Haurà speciale bisogno il Buon Vescovo di praticare quel grave Avvertimento scritto per lui (e tutti Prelati delle Chiese ne debbono essere ricordevoli:) [b] *Occurrentibus difficultatibus, periculis, criminibus curandis, beneficiis, aut officiis distribuendis, mox toto corde ad orationem confuge, ad Patrem Luminum, & consolationum. Dicas igitur, Domine, Tibi soli, in hoc opere placere cupio, illumina ergo faciem tuam super servum tuum*. Se in tutti gli Affari pastorali, il ricorso al Padre de' lumi, mediante la santa oratione, è necessario, e necessariissimo in quelli, che riguardano il gouerno delle Monache. Molte cose sono lecite di fare, ma non sempre sono espedienti, che si facciano. Accade alle volte, che i remedii, quando non sono ben impiegati, più tosto esacerbano, che sanano il morbo. Deve il Vescovo usare gran prudenza, riguardando alla qualità de' tempi, de' luoghi, delle persone, delle cose, e ad altre circostanze.

127. Primieramente, per quello, che concerne lo stato spirituale (parleremo immediatamente doppo questo dell'Economico, cioè degli Ordini, e de' Decreti, che douranno lasciarsi dal Visitatore) generalmente, quando si tratta di rimettere la Clausura rilasciata, la Congregatione de' Vescovi, e Regolari è di parere: [c] *Che dove la Clausura è rilasciata, si deve rimettere senza rigore, con soavità,*

---

a Nicolius M. S. citato verbo Conti num. 4.
b Episcop Barthol.de Martyr.in Stimol.Pastor.par.2.cap.IV.
c Nicol.M.S.monial.verbo Clausura num.8.

vità, e destrezza, e col beneficio del tempo, e per ciò fare, basta al Vescovo la sua autorità ordinaria. Saluzzo 12. Gennaio 1604., e come l'istessa Congregatione avvertì: [a] *Il rigore partorisce poco buon'effetto in materia di riforma di Monache.* I mezzi per queste riforme; che furono prescritti dalla medesima Congregatione *in Mediolanen. 30. Aprilis 1655.* sono: *Fare un'esatta Visita, deputare Confessori, e Padri spirituali di esperimentata bontà, prohibire la recettione delle Novitie, e dell'Educande, sospendere l'Abbadessa, e altre Officiali, che non invigilano alla custodia de' Parlatorii, e provedere in ogni altro modo, che giudicherà espediente.* E come fù detto *in Spoletan.* per la riforma di un Monasterio: *Non permettere, che si possa parlare alle Monache senza licenza, la quale non dovrà mai darsi, se non à persone di buona fama, e non sospette.*

128. Sia avvertito in ispeciale maniera il Buon Vescovo à non porre facilmente le pene delle scommuniche *latæ sententiæ*, contra le Monache: perche la detta Congregatione non le approva, come riferisce Nicolio: [b] *Non s'approvano le scommuniche latæ sententiæ negli ordini per gli Monasterii, ma in luogo di esse si devono porre buone discipline, e altre penitenze. Gubbio 22. Gennaio 1578. Crema 16. Ottobre 1603.* e di ciò ne habbiamo l'esempio nel sopra mentionato Editto per le Monache Romane, emanato per ordine della Santità di Nostro Signore INNOCENZO XI., che hor hora rapportaremo, comprensivo di molti, e varii ordini, da osservarsi dalle Abbadesse, e dalle Monache di quell'alma Città, e non vi si fa mentione di scommuniche. San Carlo alle Monache, le quali parlavano a gli Esterni senza licenza in iscritto, dava per penitenza; che per trè mesi non potessero accostarsi al Parlatorio a parlare con gli Esterni dell'uno, ò dell'altro sesso, ancorche suoi Congiunti; e volea, che in publico esse stesse si disciplinassero ogni Venerdì per detto tempo, e orassero, recitando il Salmo: *Miserere mei Deus*: e lo statuì nel suo I. Conc. Prou. [c] *Moniales cum nemine Externo omnino colloquantur, nisi is licentiam scriptam, & obsignatam, &c. Quæ contra id fecerit, privetur trium mensium facultate loquendi cum Externis omnibus cuiusvis sexus, etiam propinquis, cogaturque singulis sextis feriis eius temporis, disciplinæ nomine flagella sibi publicè adhibere, & orare eo psalmo: Miserere mei Deus.*

129. Nondimeno in certi casi gravi si pongono anche le pene delle scommuniche, tanto contra gli Esterni, che vanno a parlare a Monache senza licenza, quanto contra le stesse Monache, ancorche fossero di Monasterii esenti, come c'insegna il seguente Decreto della Congregatione del Concilio *in Viterbien. 26. Iunii 1627.* [d] *Congregatio Concilii censuit, Episcopum ad Clausuram custodiendam, etiam in Monasteriis Regularibus subiectis, posse excommunicationis latæ sententiæ pœnam, sibi reservatæ, imponere circa aperitionem Ostii Clausuræ extra casus indigentiæ, nec non circa accessus, & colloquia cum Monialibus, ac dictam excommunicationem ligare; nedum Regulares accedentes, verùm etiam Moniales, factâ de eis mentione: adeout Superior Regularis ab eadem excommunicatione absolvere nequeat.* E' ben vero, che la Congregatione forse conoscendo, che dall'uso frequen-

a Nicol. M.S. citato verbo Riforma.
b Nicol citat. M.S. verbo Scommunica.
c S Carolus.
d Ex tom. 13. Decr. pag. 183. exist. in Archiu. Congr. Concil.

quente delle Censure contra le Monache in materia di Parlatorii, ne haurebbe potuto provenire disprezzo delle medesime censure, e illaquearsi allo spesso le conscienze, per ciò in questa *Viterbien.* aggiunse questo Avvertimento: *Maxima dexteritate, & prudentia utendum esse hoc remedio.* Certamente conviene, che'l Vescovo nel prohibire l'accesso a' Parlatorii di Monache, non lasci di porre tutto lo studio, ed esercitare tutte le facoltà; giache il parlare, anche in privato di cose buone con le Monache, talhora in vece di giovare, hà nociuto: massimamente se si parlasse sopra le direttioni del Confessore attuale del Monasterio, essendosi trovate delle persone, che imprudentemente havendo voluto fare del bell'ingegno (per non dir altro) hanno disapprovato alle Monache le Massime, e le Dottrine del loro Confessore. Onde hanno posto in inquietitudine incredibile, e in confusione le conscienze. E ciò non succederebbe, se i colloquii si facessero con l'assistenza dell'Ascoltatrice, e del Confessore, come si prescrive nelle licenze. Queste assistenze sono state prescritte per quando si parla di cose lecite, giache quando si havesse da parlare per cose otiose, non si concedono nè pure le licenze. Creda pure il Visitatore, che se non rimedia agli abusi del Parlatorio, sarà vana ogni sua pastorale fatica.

130. Con Monache discole, e delinquenti, a proportione della colpa, deve il Vescovo procedere, anche ad altre rigorose pene, e penitenze, insinuate in diversi casi, dalla Congregatione de' Vescovi, e Regolari. E ne registriamo quì un breve catalogo, compilato de' Decreti della medesima Congregatione, non perche sappiamo, esservi in alcun Monasterio, bisogno di questi rimedii, ma perche serva di freno alle discole, se vi fossero, (speriamo che tutte siano, e saranno sempre degne Spose di Christo) a non commettere difetti: che se per Sacerdoti secolari, e regolari ne' casi de' delitti si trovano prescritte le pene, anche per Monache, à proportione della colpa si è trovata, e si è praticata la pena.

CATALOGO di pene, e penitenze, date a Monache discole, e delinquenti, &c.

[a] *Monache inquiete discole, e incorrigibili mortificate con prigioni.*

Monache che teneuano sollenato il Monasterio, priuate di velo, e di voce attiua, e passiua.

Monache dissolute, priuate d'Officii, di voce, e di velo, con digiuni, carcere, ceppi, e manette, con probibirle l'andare alle Ruote, e Parlatorii.

Prohibita la recettione di Zitelle all'habito Monastico, e all'educatione. Sospensione dell'Abbadessa. Separatione dell'Inobedienti dall'obbedienti, e ricorso, in caso di bisogno al braccio secolare implorato.

Monache discole contumaci, e disobedienti, trasferite con autorità Apostolica ad altri Monasterii più stretti.

Altre, non stimato espediente di trasferirle, ma trattenute in penitenza nel proprio

a Nicol. M.S Monialium verbo Sana num. 1. & seq. & verb. Relassatione per tot. & verbo Carcere, & verbo Scommunica.

prio Monasterio, acciochè quiui col buon'esempio del gastigo cancellassero il mal'esempio, da loro dato.

Abbadessa sospesa dall'Officio, per hauere spesa la dote di una sopranumeraria.

Per delitto assai graue. Monaca murata nel Monasterio. Altra condennata in perpetuo carcere. Altra condonnata per cinque anni, ad una strettissima prigione dell'istesso Monasterio, serrata in modo, che non si potesse aprire, se non finito il tempo, ò per necessità d'ammistrarle i Santissimi Sagramenti in caso d'infermità. Che nessuna Monaca le potesse parlare, se non alle volte con licenza dell'Abbadessa, per intendere il profitto, che faceua con la penitenza, e per confortarla à perseverare con patienza, per sodisfare più compiutamente a' suoi graui peccati. Che priuata in perpetuo di voce attiua, e passiua non interuenisse mai più alli negotii del Monasterio. Che restasse anche in perpetuo priuata del velo. Che ogni Lunedì di questi cinque anni, dicesse l'Officio di Morti, oltre alle altre obligationi, che haueà. Che ogni Venerdì nel medesimo tempo, dicesse similmente i Sette Salmi penitentiali, con le Litanie, e preci ordinarie. Che il primo anno digiunasse in pane, e acqua tutti li Venerdì.

Altra Monaca murata dentro la sua stanza dello stesso Monasterio, lasciandosi solo una fenestrella piccola, da pigliare il lume, e un'altra per la quale se li potesse somministrare il vitto, e altre cose necessarie. E questa fenestra douesse essere serrata à chiaue, da conseruarsi appresso l'Abbadessa, la quale o non mai, ò rarissime volte desse licenza à qualche Monaca di parlarle.

Non si procede mai à far carcerare Monache per mezzo di Sbirri, se non per mancamenti grauissimi.

Per gli Esterni che perturbano la quiete, e osseruanza de' Monasterii, vi sono i rimedii delle Censure, mà non basta di minacciarle, mà per esempio degli altri venire alla dichiaratione per Cedoloni, massimamente contra chi fà le serenate à Monasterii.

Fin quì il Catalogo.

131. Per procedere alle correttioni; ammonitioni, e anche all'esecutione delle pene incorse: il Visitatore non creda così facilmente alle querele contra dell'Abbadessa, le quali per lo più, sogliono essere molte in quei Monasterii, dove l'osservanza Monastica sia alquanto intiepidita, acciòche essa non usi durezza, e severità: Non creda altresi troppo facilmente alla stessa Abbadessa, e non creda più a quella sola, che all'altre, e che verso quella non si esibisca troppo indulgente, ma che avanti Dio, con egual peso bilanci tutte le cose, e risolva ciò, che più conoscerà essere espediente.

Si seguita la stessa materia dell'Avvertenze per far Decreti doppo la Visita delle Monache, e si tratta dello stato Economico.

132. Discusso, come si è di sopra motivato, lo stato Economico, ed esattisi i conti dell'amministratione dell'Entrate del Monasterio, si deve fare il bilancio, se le spese fatte corrispondano all'annue entrate del Monasterio.

133. Se si trovasse, che le Entrate sopravvanzassero le spese in quantità considerabile, sarebbe conveniente, che si pensasse a ridurre, e a moderare le doti,

doti, ma anche (quando fosse possibile) ad introdurre senza dote, Zitelle povere, massimamente di nobile, ò civile nascimento. E intanto il Visitatore deve sottoscrivere di propria mano il Catalogo dell'Entrate, ritrovate sopravvanzanti.

134. Haurebbesi onninamente da estirparsi un detestabile abuso (se vi fosse) che le entrate sopravvanzanti si ripartiscono tra Monache, le quali l'impiegano a loro piacere; e altresì abuso da non tolerarsi è quello, che le Monache in morte dispongono delle robe, che in vita hanno goduto, lasciandole, come in testamento, a chi loro piace: Il che non è altro, che permettere, che muojano proprietarie, violando anche in punto di morte, il Voto della Povertà, con sì evidente pericolo della dannatione delle Monache, che ne fossero ree, e de' Vescovi, che tali abusi tolerassero.

135. Se le spese eccedessero l'entrate, si deve fare ordine rigoroso, che in avvenire non si facciano spese senza necessità; con prohibirsi individualmente quelle spese, che il Visitatore haurà trovato, essere state superflue, e non necessarie.

136. E perche frequentemente accade, che l'entrate de' Monasterii sono diminuite ò per calamità de' tempi, overo perche si sono rendute inesiggibili, onde i Monasterii si veggano in istato povero, anzi miserabile ridotti, procuri il Buon Vescovo di valersi de' rimedi, dati da Gregorio XIII. il quale con sua Bolla, a a favore di Monasteri poveri, anche delle Tertiarie, che servano Clausura, applica parte di alcune limosine, che da pii Testatori non furono lasciate a certi particolari stati di persone, e dà facoltà agli Ordinarii di poter riscuoterle.

137. E inherendo alla dispositione della mentionata Bolla Gregoriana, per soccorso della povertà de' Monasteri di Monache, sono emanati diversi Decreti dalla Congregatione de' Vescovi, ò per modo di dichiaratione dell'autorità degli Ordinarii, ò per modo di speciali Indulti; de quali Decreti noi quì ne rapportiamo alcuni, acciòche servano al mio Buon Vescovo di lume, e di indirizzo, e sono riferiti dal Nicolio col tenore seguente.

138. *Vogliono* b *l'Eminenze loro, che prima di ogni altra cosa, si ristringano tutte le spese, e si tralasci il superfluo, con introdurvi una esatta economia, e s' insista sù l'esattione de' crediti.* Fano 7. Agosto 1648.

139. *Si licenzino tutte le bocche superflue, che si mantengono fuori del Monasterio, e diminuire quelle di dentro, in maniera, che si riduca l' uscita à proportione dell'entrate, con prohibire fra tanto l ammettere alcuna all'habiti, se non con la dote dupplicata* 1645. *Fiorenza* 20. *Gennaio*. 1646. *Camerino* 8. *Gennaio*.

140. *Che le Confraternità, Spedali, e altri Luoghi pii, gli partecipino almeno la terza parte dell'elemosine, che sogliono distribuire.* Bologna 12. *Maggio* 1645.

141. *Vi debbono contribuire in sossidio, i Luoghi pii della Diocesi fuori di quella Terra, ò Luogo, conforme alla possibilità, a giudicio dell Ordinario, mentre non habbia-*

a Bull. Greg. XIII. Deo Sacris Virginibus, apud Quarant. verb. Monasteria Monialium.
b Nicol. M. S. Monialium verbo Ammonitione.
c M.S. citat. verb. Necessità, per tot.

habbiano Monasterii oppressi da simili necessità. Rimini 3. Maggio 1593. Lucca primo Luglio 1650.

142. *E ben vero che le Confraternità questuenti nella loro Chiesa per loro uso, e gli Spedali anche ricchi, che non spendono l'entrate, se non per governo degl'Infermi degli istessi Spedali, possono essere esortati, mà non forzati alla detta contributione. Assisi 9. Settembre 1586.*

143. *Quei Parenti, à quali toccarebbe d'alimentare le Monache, se fossero fuori de' Monasterii, si debbono prima esortare, e poi anche sforzare ad ajutare, ogn'uno il sangue suo. Forlì 3. Settembre 1602. Parma 17. Febrajo 1603.*

144. *E, mancando questi, si debbono esortare i Cittadini à qualche pio compartimento, quale non volendo fare, dir loro di non voler lasciare vestire più veruna, affinche s'estingua il Monastero. Fossombrone 1688. Gubbio 9. Agosto: protestando, che alla fine, se non si potrà far altro, si apriranno i Monasterii, e si manderanno le Monache à casa de' parenti loro più stretti, come in caso d'estrema necessità. Terni 5. Aprile. Fano 17. Novembre 1595.*

145. *Doppo haver compito quel, che hà ordinato, e disposto specialmente il Fondatore del Monte dell'entrate d'esso, anco à beneficio de' poveri, se sopr'avvanza qualche cosa, si deve sovvenire à bisogni, e necessità delle Monache, di anno, in anno. Conversano 18. Novembre 1597.*

146. *Quando non si può sovvenire a' bisogni delle Monache per mezzo de' parenti, ne d'applicatione di pene, ò di limosine, ò di legati certi, si debbono accrescere le doti. Parma 3. Ottobre 1611.*

147. *E come non vi è altro rimedio, si dà facoltà di cavare quel numero di Monache, le quali non si possano ivi sostentare, e ripartirle per altri Monasterii, ancorche non v'intervenga il consenso nè delle Monache, nè de' Superiori d'esse 1627. Pistoja 28. Maggio 1627.*

148. *Si raccomandano le Monache all'Ordinario, che le ajuti con le pene de' maleficii de' condanati nel suo Tribunale. Parma 5. Luglio 1647. Catanzaro 11. Giugno 1649.*

149. *E se l'Ordinario è ricco, anche con qualche honesta contributione del suo 1632. Arezzo 13. Agosto.*

150. *In far coltivare diligentemente i beni del Monasterio, e che nel governo si usi ogni diligente, e fedel economia. Foligno 16. Febr. 1646. Nocera 20. Marzo 1653.*

151. *Con astringere anche i Regolari à dar alle Monache qualche determinata sovventione per qualche tempo. Hà la Santità di Nostro Signore risoluto, col voto della Congregatione, di far concorrere alcuni di cotesti Monasterii de' Regolari più commodi, e altri Luoghi pii à somministrare, per cinque anni prossimi, la quantità di mille scudi l'anno alle Monache di S. Teresia di Camajore di cotesta Diocesi, da ripartirsi trà gl'infrascritti, cioè 1. Padri Certosini. 2. Canonici Regolari Lateranensi. 3. Canonici Regolari del Salvatore. 4. Olivetani. 5. Domenicani. 6. Agostiniani. 7. Gesuiti 8. Serviti 9. e Carmelitani, per gli due Terzi per il resto de' Monasterii di Monache, crediti, e avanzi dell'Opere, e Fabbriche delle Chiese (satisfatti prima i pesi del mantenimento, e risarcimento d'esse, e altre incumbenze solite) e anche altri luoghi Pii di cotesta Città, e Diocesi, ad arbitrio di V. S. la quale, in esecutione del comandamento di Sua Beatitudine, dovrà*

dovrà fare subito detto ripartimento, con gravare ciascun de' sudetti ad quinquennium *per la concorrente quantità, ch'ella giudicherà proportionata alle loro forze, e astringerli ne' debiti tempi al pagamento, non ostante qualsivoglia privilegio, esentione, immunità, Statuto, Constitutione,* etiam cùm juramento, *e confirmatione Apostolica, con derogationi, e derogatorie, e ogni altra cosa, che potesse dedursi in contrario: Con valersi anche di quei mezzi di ragione, che stimerà necessarii, e opportuni: etiam di censure, e pene ecclesiastiche, remota ogni appellatione, reclamatione, e ricorso, con l'autorità, che dalla Santità Sua à tal'effetto, durante il sopradetto tempo, in virtù della presente, se le communica. Lucca 9. Luglio 1655.*

Fin quì i Decreti, e gl'Indulti della Congregatione de' Vescovi, e Regolari.

152. E perche bene spesso accade, che i Monasterii nelle loro rendite vanno in rovina, per la poco fedele amministratione degli Officiali: perciò, se si troverà in essi fraude, ò negligenza, il Vescovo deve (se così gli parerà espediente) licentiargli, e deputarci altri idonei, fedeli, e diligenti: appartenendo l'elettione di tali Amministratori al Vescovo: *In Panormitan. An electio Officialium administrantium bona temporalia Sanctimonialium, Ordinario loci subjectarum, ad ipsum Ordinarium spectet. Die 21. Febr. 1660. Congregatio Concilii censuit affirmativè.* E la Congregatione de' Vescovi, e Regolari rescrisse all'Arcivescovo di Sorrento. a *Di non permettere, che gli Officiali sopra le cose temporali delle Monache durino più di trè anni; anzi tal'hora gli vada mutando più spesso. 12. Maggio 1617.*

153. Non solameente il Vescovo in tempo di visita, mà in altri tempi, anzi come rescrisse la detta Congregatione al Vescovo di Recanati 1. Settembre 1651. deve rivedere spesso i conti de' Monasterii di Monache. Il che sarà uno de' buoni mezzi, che si potranno praticare per servigio dello stato Economico de' Monasterii.

Si propone l'esempio d'un' Editto per le Monache di Roma, emanato d'ordine della Santità di N. S. Papa INNOCENTIO XI.

154. IN confermatione di quasi tutte le cose, che per lo buon governo de' Monasteri di Monache, habbiamo di sopra, per tutto il corrente §. notato, rapportiamo quì il mentionato Editto per le Monache Romane. Potrà questo Editto servire di specchio al Buon Vescovo per vedere ciò, che onninamente dovrà egli far osservare ne' Monasteri della sua Diocesi: valendosi però, rispetto à Laici trasgressori, di quelle pene, che, havutosi riguardo alla qualità de' luoghi, de' tempi, e delle persone, la pastoral prudenza stimerà espedienti, e praticabili.

EDIT-

a Nicol. verb. Officiali num. 6. in M. S. Monial.

EDITTO.

Gaspar Tit. S. Sylvestri in Capite, S.R.E. Presb. Cardin. Carpineus Sanctissimi D.N. Papæ Vicarius Generalis.

155. CON tutto che per varii Editti, a e Decreti antecedenti sia da Noi, e da nostri Antecessori stato disposto, e provveduto, che ne' Monasterii delle Monache si osservi il fine del loro Instituto, che unicamente è di consagrarsi al servigio di Dio, e fuggire, quanto più sia possibile, le occasioni di divertirsi dall'esercitio della perfettione monastica; Acciò nondimeno si mantenga l'osservanza delle cose disposte, e non vadano col tempo, in desuetudine, le Leggi santamente prescritte, non recedendo dagli ordini, altre volte dati, quali vogliamo, che siano puntualmente osservati: d'ordine espresso havutone dalla Santità di nostro Signore, e coll'Oracolo della di lui viva voce.

Si comanda, e ordina à tutte le RR. MM. Monache de' Monasterii di Roma, anche sottoposte à particolari protettioni, e alla cura de' Regolari, e principalmente si raccomanda la vera, e puntuale osservanza delle loro Regole, e Instituti, sì nella frequenza del Coro, e Refettorio, come nel silentio, rispetto alle Superiori, e pace frà tutte, incarricandone la conscienza delle Superiore locali, in qualunque Monasterio, per l'inviolabile loro osservanza, e d'imporne le dovute, e solite penitenze à chi trasgredirà.

Et acciòche il servigio di Dio venga più frequentato: si comanda, che nel tempo, che si reciteranno i Divini Officii, le Rotare debbano serrare, ò far serrare à chiave le Crate, Parlatorii, e Chiese, e le chiavi portarle in mano della Madre Abbadessa, ò altre Superiore, quali non permetteranno in modo alcuno, che veruna Monaca, in detto tempo, esca dal Coro, sotto pena di privatione d'officio, e respettivamente di voce attiva, e passiva, e altre à nostro arbitrio, sino alla privatione del velo inclusivè. E l'istesso s'osservi nel tempo della mensa circa il non uscir dal Refettorio, sotto le medesime pene.

Che le RR. MM. Abbadesse, Presidenti, Priore, Vicarie, e altre Superiore, e Officiali de' Monasterii, come sopra, ne' tempi di Quaresima, Avvento, Quattro Tempora, Vigilie, Domeniche, e Feste solenni di tutto l'anno, e ne' giorni destinati à prendere il Santissimo Sacramento, debbano tenere serrate le Crate, e Parlatorii de' loro Monasterii di dentro à chiave, eccettuando le Ruote, se saranno poste ne' Parlatorii medesimi, e quelli non aprire, per qualsisia causa, ne' sudetti tempi, senza nostra espressa licenza, sotto pena della privatione dell'officio, e della voce attiva, e passiva, e altre à nostro arbitrio; nelle quali pene incorreranno anche le altre Monache, che hauranno ardire d'aprire, ò fare aprire, li detti Parlatorii.

Che li Fattori di qualsivoglia Monasterio non entrino nelle Clausura di essi, senza caso di necessità; e debbano parimente far osservare la Clausura de' Par-

a. Edict pro Monialibus Urbis edit. ann. 1676.

Parlatorii ne'tempi sudetti, con tenerli serrati à chiave per di fuori, e quelli non aprire, ne fargli aprire, senza licenza nostra *in scriptis*, sotto pena di scudi 25. di carcere, e altre maggiori à nostro arbitrio.

Che le Crate, ò Porte de'Parlatorii in qualunque giorno, al tocco delle ventiquattro hore, si debbano riserrare à chiave, così di dentro, come di fuori, sotto pena alle Monache Superiore, e fattori respettivamente, come sopra.

Che veruno ardisca di parlare alle Monache, ò Zitelle ne' tempi debiti, in altro luogo, che alle Ruote, ò Crate del Parlatorio; prohibendosi à tutti il parlarvici in Chiesa, ò alla Ruota della Chiesa, fuorche il P.Confessore, e Sagrestano, in occasione di ricevere, ò restituire le sagre suppellettili, sotto pena, &c. e in ogni altro luogo, ò stanza destinata per la Confessione, per le Prediche, ò per altri usi.

Che le Porte delle Clausure non s'aprano in modo alcuno, eccetto in caso di necessità; prohibendo sopra di esse, il vendere, e comperare, ò contrattare con Artigiani, ò parlare con qualsisia altra persona, sotto pena di sospensione dell' officio alle Superiore; e alle Monache, che contraverranno, di privatione della Ruota, e Crate per un'anno, e di voce attiva, e passiva, e altre à nostro arbitrio.

Che nella Clausura non si facciano in modo veruno, entrare putti di qualsivoglia età, e sesso, etiam piccoli, che entrassero per la Ruota, sotto pena, &c.

Che ne meno si possano introdurre, sotto qualsisia pretesto, nelle Clausure, qualsivoglia sorte di Cani, e quelli forse introdotti, debbano subito farsi uscire sotto pena, &c.

Che li Giardinieri, Artisti, Facchini del rolo, e altri ancora, che entrano per servigio del loro esercitio, con nostra licenza, ò del nostro Deputato, escano subito fatti i loro lavori, per la porta ordinaria, e non altrimente per la porta, dove entrano le carrette; e che i medesimi non si trattengano nelle Clausure, sotto altro pretesto, ò di scopare i Dormitorii, Claustri, e Celle, per ajuto delle Converse, nè vadano nelle cantine à cavare il vino, per sollievo delle medesime, nè tanpoco possano dentro la Clausura mangiare, ò bere cosa alcuna sotto pena, &c.

Che in ogni Monasterio si debba deputare ogn'anno numero competente d'Ascoltatrici, quali siano obbligate d'assistere continuamente à vicenda alle Crate, e vicine ad esse, in modo, che possano vedere, e udire le persone, che ivi stanno; e non facendosi dalle medesime l'officio loro, incorrano nelle pene di privatione di voce, e altre di sopra espresse.

Che ammettendosi le Novitie all'habito Regolare, ò alla Professione de voti solenni, il tutto si faccia senza pompa, ò spesa, non permettendosi musiche, fuochi, spari di mortaletti, suono di trombe, dispensamento in Chiesa, ò Parlatorii, di fiori, acque rinfrescative, conserve, ciambelle, ò altri comestibili, nè à spese de' Monasterii, nè de'Particolari, ò Parenti delle Zitelle, come si dispone nella Constitutione, [a] altre volte publicata, dalla santa memoria di Papa Alessandro Settimo, sotto il dì 24. Settembre 1657.

Il simile ordinandosi d'osservarsi ne'giorni festivi, e solennità de' Santi Titolari,

a Vid. sup. num 27.

titolari, Fondatori, ò altre loro Festività, quali douranno solennizarsi con decente politia Ecclesiastica co'proprij parati, e suppellettili; e non ricorrere a' Secolari, ò Ecclesiastici per fare pompa, e superfluità con quelle d'altri, in conformità della Constitutione sodetta, e incorso delle pene in essa imposte.

E perche si levino le molte spese, che tali Festività sogliono apportare alle Sagrestane pro tempore, con grave loro discapito, e danno, che cagionano molti disordini: si comanda alle MM. Superiore de' Monasterij, che tutte le spese, che occorreranno di farsi in simili occasioni di loro Festività, si facciano dell'entrate ordinarie, e certe ò de Monasterij, ò delle Sagrestie, se ve ne saranno, senza però contrahere debito alcuno, &c. e ciò segua con moderatione, e politia, più che con lusso improprio di simili attioni.

Che per l'auvenire si eseguisca indispensabilmente la conditione apposta nelle Licenze, che si concedono alle Zitelle per entrare in educatione, di non portare vesti di seta, ne cose di vanità: incaricando sotto le già espresse pene alle MM. Abbadesse, Priore, e altre Superiore, che non comportino in modo alcuno, che le dette Zitelle portino vesti di sopra, ò sottanini di seta, ciuffi, capelli, cartoni, capelli finti ò altre cose d'adorno superfluo, ma siano dalle Maestre, bene educate nelle virtù, buoni costumi, e timor di Dio.

Che parimente le Monache usino li sottogoli senza vanità, e che tanto esse, come le Novitie non portino capelli, benche coperti sotto le scuffie, ò veli da capo, ma se li taglino, ogni mese una volta, sotto le pene di sopra.

Che ne' Monasterij, ne' quali è solito vestirsi, e tener Monache converse per servigio del Commune, non sia lecito in auvenire introdurvisi maggior numero al più, che a ragione d'una Conversa per quattro Monache velate, comprese le Converse inhabili per vecchiaja, e infermità, e in quelli Monasterij, dove al presente ve ne sia numero eccedente, non se ne possano vestire altre, prima che siano ridotte al numero, e propoitione, come sopra.

Volendo, e commandando che il presente Editto si tenga affisso nel Refettorio, in luogo da potersi commodamente leggere da ciascheduna: e che, due volte l'anno, cioè la prima Domenica dell'Auvento, e la terza dopo la Pentecoste, si legga il tenore di esso in publico Refettorio, sotto le medesime pene di privatione di voce attiva, e passiva, e de'loro officij, alle Superiore, che ciò trasgredissero, da non potersi condonare, e rimettere, se non dalla Santa Sede. *Datum Romæ, ex Ædibus nostris hac die 19 Novembris 1676.*

G. Card. Vicario.

Raffaelle Fabretti Segr.

Visita personale del Confessore, de' Cappellani, de' Chierici, dell'Auuocato, Esattore, Fattore, e di altri huomini, è Donne, deputati al seruigio esteriore del Monasterio, in spiritualibus, & temporalibus.

156. DEbbono costoro, chiamati ad uno, ad uno presentarsi presentialmente auanti al Vescouo Visitatore, per trè motiui.

1. Per udire respettiuamente da loro, i bisogni del Monasterio, tanto nelle cose spirituali, come nelle temporali; con fargliſi di quegli Interrogatorii, notati nello Scrutinio, che'l Vescouo con la sua prudenza stimerà adattati alla persona, che interrogherà, ed esaminerà: secondo più, ò meno ella può esserne informata.

2. Per ammonire quegli, che dalle risposte date dalle Monache nel detto Scrutinio, ò per relatione degli Scrutatori segreti, ò in altra maniera, che alla pastorale auuedutezza del Vescouo sarà costato, essere rei di qualche difetto, e à proportione, procurarne l'ammendatione: e bisognando, anche licentiargli, e subrogare altri, ò più idonei, ò più esemplari per lo buon seruigio, e buon nome del Monasterio.

3. Prescriuere à ciascuno quelle Instruttioni, che il Buon Vescouo stimerà opportune, affinche in auuenire, ciascun adempia lodeuolmente l'officio suo. A tal effetto non mancherà di esortargli con ogni soauità pastorale, aggiunte à questa le minacce degli opportuni rimedii, quando si trouerанno colpeuoli, ò negligenti.

Intimatione de' Decreti, e di altre Prouiste fatte nella Visita delle Monache.

157. IL Buon Vescovo Visitatore, considerate le relationi hauute nello Scrutinio, e ciò, che sarà risultato dal rendimento di Conti, e uditi i Deputati nel seruigio spirituale, e temporale del Monasterio, e prese che hauerà le risolutioni, ò siano di esortationi, ò ammonitioni, da farsi in voce, ò in generale, ò in particolare alle Monache: ò siano Ordini, e Decreti da publicarsi in iscritto: in tempo, che stimerà opportuno, chiamate tutte le Monache alle Grate, farà loro un Sermone, con ammonirle di tutte le cose, che egli stimerà utili, e necessarie. E se vi siano delle Monache ritrouate bisognose di publica correttione, douranno inginocchiate riceuere da lui l'ammonitione, e correttione, con ingiungersi loro, le conuenienti penitenze salutari; con auuertire, che le corretioni, e ammonitioni douranno essere temperate cō clemenza, e mansuetudine, e, come in tal proposito auuerte Monsignor Abelly Vescouo Rutenense: [a] *Pœnitentia talis erit, ut oleum simul cum vino, exemplo boni Sammaritani, in eorum vulnera spiritualia infundat.*

158. Dipoi: gli Ordini, e i Decreti, che stimerà douersi promulgare, egli stesso gli notificherà alle Monache. Intorno à che auuerte altresi il medemo Prelato, che deono i Decreti, e gli Ordini essere pochi in numero, e solamente quelli,

a Abely Episc. Ruteneu. in Enchirid. pasl. solicitud. par. 2. cap. 17.

quelli, che siano necessarii, e che siano concordanti con le Regole, e con le Constitutioni del Monasterio, e, per quanto sia possibile, s'avverta, che tali Ordini, e Decreti più tosto siano dichiarationi, ò rinovationi delle Regole, e Constitutioni del Monasterio, che nuove Leggi.

159. Sarà effetto della prudenza del Vescovo il riflettere, se prima di pubblicare questi Decreti, e Ordini, compilati anche (se così parerà al Vescovo) tutti, ò in parte col consiglio de' Convisitatori, ò di altre persone di molta bontà, e prudenza, sia espediente di partecipargli all'Abbadessa, overo al Confessore del Monasterio, per udirne il loro parere, per meglio assicurare l'esecutione di ciò, che vorrà ordinare.

160. Compiute tutte queste cose, non dovrà il Vescovo, anche avvertito dal sopradetto Prelato Rutenense, tralasciare di bruciare alla vista di tutte le Monache, ò almeno dell'Abbadessa, e di alcune altre Monache più vecchie, e Officiali del Monasterio, quelle carte, e quinternetti, ne' quali haverà descritte tutte le notitie havute, mediante il già fatto Scrutinio, ò Visita personale delle Monache: per toglier à queste ogni timore, che tali carte non vadano sotto gli occhi di altri, e ciò, che sotto la fede di uno tenacissimo sugello hanno rivelato, non sia noto ad altri.

Della Visita de' Conservatorii, e di altre Adunanze di Donne secolari.

161. OLtre a' Monasterii Claustrali, deve il Buon Vescovo visitare i Conservatorii, e le Adunanze di Donne secolari: entrando la giurisdittione ecclesiastica per invigilare (come insegna il dottissimo Cardinal de Luca[a]) *Quoad modum vivendi, & ut scandalis, & inconvenientibus, alias ex hujusmodi Adunantiis, in Christiana Republica contigere solitis, occurratur, & sic circa materias Ecclesiasticas ipsum Corpus universale, concernentes.* Ciò si conferma coll'osservanza dell'una, e dell'altra Congregatione de' Vescovi, e Regolari, e del Concilio, dalle quali (come soggiunse il detto Eminentissimo de Luca) è stato sempre comandato agli Ordinarii de' Luoghi: *Ut hujusmodi Conservatoria, seu Adunantias Mulierum visitarent, corrigerent, reformarent, ac etiam, ubi ratio exigeret, supprimerent, juxtà singulorum casuum circumstantias.* In proposito de' Conservatorii di Donne secolari, amministrati da Governatori Laici, ne habbiamo dichiaratione della Congregatione del Concilio, anche coll'Oracolo della Santità di Nostro Signore Papa INNOCENTIO XI. *An Archiepiscopus possit visitare dicta Conservatoria, tam quoad Ecclesias, quam quoad pratensas Clausuras. Die 5. Februarii 1678. Congregatio Concilii censuit, posse visitare, & pro eius arbitrio, etiam dissolvere hujusmode Conservataria. Quam Sacræ Congregationis sententiam Sanctiss. D.N. ad se relatam, benignè approbavit.*

162. Si tollerano, ma non si approvano formalmente dalla Sede Apostolica tali Conservatorii senza vincolo di Clausura, e di Voti, mà come dichiarò la Congatione de' Vescovi, e Regolari a' 23. Novembre 1645.[b] *Con le Regole, e* Con-

a Card. de Luca de Iurisdict. & foro compet. disc. 45. num. 8. & 9.
b Nicol. M.S. Monial. verbo Conservatorio.

Constitutioni, che parerà al Vescovo di prescriverli. Queste Regole, e Constitutioni quando non si trovassero prescritte, il Buon Vescovo le prescriva, indirizzando le Donne (per quanto sia possibile) à vivere da Monache Professe. Non mancandovi, per vigilanza de' Buoni Vescovi, de' Conservatorii così ben governati, che emulano à maraviglia, l'osservanza monastica di qualsivoglia ben riformato Monasterio Claustrale.

163. Qualhora le dette Regole, e Constitutioni prescritte, ò da prescriversi, non si osservassero, sà il Buon Vescovo quali siano le sue facoltà intin. di supprimere i Conservatorii, e mandare le Donne à Case loro, massimamente se cagionassero degli scandali, e in particolare, se permettessero l'ingresso a' Laici, ed Ecclesiastici dentro i Conservatorii, senza le necessarie licenze di esso Vescovo, e ne' casi necessarii. Che se bene non sono Claustrali, vi si deve osservare religioso ritiramento; e molto più debbono dissolversi tali Conservatorii, quando fossero contumaci nel ricevere il Vescovo Visitante, ò suo Visitatore: si come fù rescritto con facoltà speciale in Mediolanen. 16. Aprile 1597.[a] *A Vergini di Conservatorio, che non hanno voluto riceuere il Visitatore dell' Ordinario, non solo non si concede il Confessore, che dimandano, mà ancor si rimette all'arbitrio d'esso Ordinario di prohibirle il vivere in commune collegialmente, con facoltà di rimandar ciascuna à casa sua, e applicare la casa, dove stanno, e altri beni, se nè hanno in commune, à qualche Monasterio povero del medesimo luogo.*

164. Acquistarebbe gran lode, e gran merito il Buon Vescovo, se la sua pastoral industria facesse sì, che osservate le cose da osservarsi questi Conservatorii di Donne, ò siano di Tertiarie, ò di Donne semplici, si riducessero in formal Clausura, acciòche cessino quei pericoli, che possono talhora temersi nell'Adunanze di Donne, non circonvallate con leggi di formal Clausura, per l'accesso, che facilmente si hà à Parlatorii, e per l'ingresso dentro i Conservatorii istessi. Anzi, rispetto alle Tertiarie, se non vogliono ridursi in Clausura, sono obligati i Vescovi à mandarle via; così ordinando espressamente la [b] Bolla del Beato Pio Quinto, e spesso l'hà dichiarato la Congregatione del Concilio.

Dell'assidua Vigilanza del BUON VESCOVO sopra i Monasterii di Monache, e Conservatorii, di Donne secolari. E della Congregatione sopra questi Affari.

165. SOno, non vi hà dubbio tutte le Chiese, tante Vigne spirituali, nelle quali lo Spirito Santo pone i Vescovi ad esserne Operarii. Mà se nelle Vigne sogliono essere anche certi delitiosi Giardini, racchiusi, e riservati, da cui il Vignaivolo per raccorre fiori odorosi, e frutti più nobili, conviene, che special custodia ne habbia, e una frequēte coltivatione v'impieghi: così nelle Vigne delle Chiese vi hanno i Giardini riservati, che sono i Monasterii delle Spose di Christo, i cui gigli di Verginità recano soavissima fraganza al loro celeste Sposo: [c] *Hortus conclusus soror mea Sponsa.* Di questi sagri Giardini deve il Buon Vescovo havere specialissima cura, e pensiero per coltivargli,

e per

a Nicolius loco citato.
b Bulla B. Pii V. an. 1566. IV. Kal. Iunii. c Cant. 4. 12.

e per isradicarne, non dico le spine di graui difetti, che con la Diuina gratia, non sogliono radicarsi nelle sagre Vergini, mà quelle herbe di piccoli difetti, che anche alla vaghezza di tali Giardini sconuengono; douendovisi impiegare assiduamente il zappetto della vigilanza operatrice per isbarbarle subito che cominciano à spuntare.

166. Non deue perciò appagarsi il Buon Vescouo di hauer visitato una volta l'anno i Monasterii, mà deue sempre hauerui l'occhio. Ubbidisca à S. Carlo: con eleggere alcuni Scrutatori: a *Viri aliquot pii, iidemque solertes, qui festis præsertim diebus Monialium Monasteria, etiam Regularium adeant, forisque undique perspiciant, si quid contra quam de illis præscriptum est fiat, agaturve. An quæ quisquam sit, qui facultate non impetrata cum illis colloquantur*. S'auuerata alle quale qualità di questi Scrutatori: *Pii, & solertes*: e che vigilino se si osserua quanto deue osseruarsi, che vale à dire, se gli Editti, Ordini, e Decreti, massime dell a Visitn, siano eseguitì.

167. Inoltre vuole il Santo Cardinale, b che si tenga in Cancellaria un Libro particolare, doue egni giorno, si registrino tutte le cose, che vengono riferite: *Spectantia ad Virtutes insignes, vel abusus defectusve communia, vel particularia in Ecclesiis, Monasteriis, vel Personis Monialium*.

168. Tanto dalle Relationi degli Scrutatori, quanto da quello, che altronde veniua riferito, e da' negotii ordinarii, e correnti di Monasterii, si pigliauano le materie per esaminarle nella *Congregatione delle Monache*, che si tenea ogni settimana auanti ad esso Santo Cardinale, il quale col parere de' Congregati, persone di spirito, dottrina, e di prudenza, pigliaua le risolutioni necessarie per lo buon gouerno de' Monasterii di Monache.

169. Questa Congregatione d'una volta la settimana è necessariissime à que' Vescoui, che hanno molti Monasterii, da gouernare; altrimenti i Sagri Chiostri, in vece di delitiosi Giardini, diuerranno horridi Deserti, e Boschi pieni di triboli, e di spine. E noi ci riportiamo al di più che in appresso, circa la *Congregatione della Visita* in generale, notaremo nel fine della Terza parte di questo nostro Trattato.

Fine della Parte Seconda.

a Concil. IV. Provin. Mediolan.
b Instruct. Cancellar. in Act. Eccles. Mediol. pag. 701.

DELLA
VISITA PASTORALE

Di Giuseppe Crispino Vescovo d'Amelia

PARTE TERZA.

Nella quale si tratta della Visita Personale del Clero, e del Popolo: e dell'esecutione de' Decreti, e della Congregatione della Visita.

Avvertenze, da osservarsi nella Visita Personale del Clero. §.I.

1. E Visite Locale, Reale, e dell'adempimento degli obblighi di Messe, e di altri Officii Divini, Legati, e opere pie, di cui habbiamo fin'hora parlato nella Prima, e Seconda Parte di questo nostro Trattato, non è dubbio, che ben fatte, ridonderanno in decoro del culto Divino: mentre si tratta di tenere mondi, e ornati i Tempii di Sua Divina Maestà, e d'invigilare, che non vi si trascuri la celebratione degli Officii Divini, e l'adempimento de' Legati, e altre opere Pie. Mà non è comparabile il frutto, che ridonderà dalla Visita Personale, della quale hora intraprendiamo à trattare, diretta à tenere mondi, non i Tempii materiali, mà i Tempii vivi di Dio, che sono le Anime de' Fedeli: *Vos Templum Dei estis*: e specialmente i Tempii più pretiosi, i Tabernacoli vivi dello Spirito Santo, che sono i Sacerdoti.

2. Questa Visita Personale, viene espressamente suggerita dal Pontificale Romano, il quale nell'Instruttione, già da Noi mentionata, data al nostro Buon Vescovo visitante, lo avverte: [a] *Sciat, & videat: qualis sit vita Ministrorum Ecclesiæ, & Populi*. Devesi dunque sapere, qual sia la vita de' Ministri della Chiesa, e del Popolo. S.Carlo glorioso ne avvertì i suoi Vescovi suffraganei: [b] *Meminerint autem Visitationem ad salutem eorum, qui visitandi sunt, institutam esse*: e chiaramente lo statuì col lume dello Spirito Santo, il Sagro Concilio Tridentino: [c] *Visitationum præcipuus sit scopus sanam, orthodoxamque doctrinam, expulsis hæresibus, inducere, bonos mores tueri, pravos corrigere, populum cohortationibus, & admonitioninibus ad religionem, pacem, innocentiamque accedere, &c.* Quindi l'officio

a Pontifical. Roman. Ord. visitan. Parochias.
b Conc. Prov. Mediol.
c Concil. Trid. cap. 3. sess. 24. reform.

ficio del Visitatore consiste in sapere: se i Cleri, e i Popoli (questi rispetto al reggimento delle loro anime) osservino le cose, che debbono osservare, e se evitino le cose, che debbono evitare; sicome in tal proposito diversi motivi ne apportammo nel principio della *prima Parte* §.II. di questo nostro Trattato, in discorrere degl'inconvenienti, che provengono dal tralasciarsi le visite, ò dal farsi negligentemente.

3. A tal fine si è indirizzata la Visita Preparatoria, contenuta per quasi tutta la detta *prima Parte*; [a] in esecutione della quale si saranno havute le Instruttioni dagli Scrutatori secreti, si saranno uditi i Parochi, i Vicarii Foranei, si saranno descritte nel Libro Pastorale, le notitie havute, e saranno state ricevute, ò almeno si riceveranno nell'atto della Visita Personale, tutte le scritture richieste nell'Editto indittivo della visita, e nell'instruttioni, che si unirono con lo stesso Editto, dirette à certi particolari stati di persone visitande.

4. In esecutione del medesimo Editto, [b] gli Ecclesiastici in giorno, hora, e luogo assegnato, debbono comparire personalmente avanti al Visitatore. Quanto al luogo: se si tratta di visitare capitolarmente i Canonici della Cattedrale: il Vescovo potrebbe (se così gli parerà) dare ordine, che compariscano tutti unitamente nel luogo, ove sogliono tenere Capitolo, ò in altro luogo commune, e commodo; e esso Vescovo vi si trasferisce. Mà quando si tratta di proseguire la visita delle persone Capitolari in particolare, il Vescovo non suole trasferirvisi, tanto più, che può astringere i Canonici à comparire nel suo Palazzo Arcivescovale, come si pratica nel celebre Capitolo dell'insigne Metropolitana di Napoli, [c] i cui Canonici nella Visita Personale comparvero ad uno, ad uno nel Palazzo Arcivescovale avanti all'Arcivescovo Cardinale Buoncompagno, e gli esibirono le richieste lettere testimoniali d'ordini riceuuti, e le Bolle de' Canonicati, loro conferiti, e l'inventario delle rendite de' loro Canonicati, e di altri Beneficii. Espressamente fù ciò dichiarato, *in Abulen. 25. Januarii* 1589. di non essere tenuto il Vescovo à trasferirsi al luogo del Capitolo, qual'hora vuole proseguire la visita de' Canonici in particolare: [d] *Congregatio Concilii censuit, Amplitudinem Tuam non teneri accedere ad locum Capitularem quoties prosequi velit visitationem alicujus particularis personæ de Capitulo*.

5. Parimente, per visitare altri Capitoli di Collegiate, ò Recettitie, e altri del Clero in comune, il Vescovo destinerà i luoghi loro Capitolari, overo quel luogo, che havutosi riguardo alle circostanze delle cose, e delle legittime consuetudini, meglio gli parerà. Il Vescovo Resta, parlando della visita del Clero, così dice: [e] *Episcopus omnes convocabit, ac simul ad se convenire imperabit, vel in aliquam Ecclesiæ Cappellam remotiorem, vel si magis libuerit, in domum, in qua residebit*, e se è lecito farlo venire in casa, per visitare il Clero in comune, molto più lo farà per visitarlo in particolare, giache può farvi venire i Canonici della Catedrale, come di sopra si è detto.

a Vid. sup. Par. I. §. VII. num. 5. & §. XI. per tot: b Vid. Par. 2. § VIII.
c Ex tom. visit. à n. 1630. exist. in Archiv. Cur. Archiepisc. Neap.
d Ex tom. 7. litterar pag. 14 exist. in Archiu. Congr. Concil.
e Resta in Director. Visit. Par. II. cap: 9.

6. Tanto nella visita de' Canonici, ò di altri Capitolari, quanto d'altri del Clero, respettivamente ragunati, ò nella Chiesa, ò nel Palazzo Vescovale, ò in altro luogo, doverà il Vescovo sermonare à tutti prima in commune, e poi udirgli ad uno ad nno. Il medesimo Vescovo Resta dall'instruttione, e rapporta diversi argomenti, de' quali il Vescovo si può servire per lo sermone, e dice così: [a] *Brevem ad eos sermonem habebit latina, sive materna lingua confectum, prout magis expedire videbitur, seque ad illorum, quos visitabit, captum Presbyterorum accomodabit, in quo eos ad sui ipsius munditiam hortabitur, ac pro hujusmodi rationis themate, illud Neomiæ sumere poterit*: [b] Mundati sunt Sacerdotes, mundaverunt Populum; *vel illud Prophetæ*: [c] Ambulans in via immaculata, hic mihi ministrabit: *sive si magis libuerit, illud ejusdem Prophetæ assumet*: [d] Sacerdotes tui induantur justitiam, & Sancti tui exultent. *Poterit etiam, pro sui sermonis argumento, illud Isaiæ sibi proponere*: [e] Mundamini, qui fertis vasa Domini: *sive illud ex Levitico*: [f] Sancti estote, quoniam ego Sanctus sum; *vel magis libuerit, eos hortari, ut sedulo munus suum impleant, ac suo officio diligenter fungantur, poterit unum ex sequentibus scripturæ sacræ locis pro sui sermonis argumento, ac themate, sumere*: [g] Vos Sacerdotes vocamini Ministri Domini Dei nostri: *vel* [h] Vos enim elegit Dominus, ut stetis coram eo, ut ministretis, *sive illud*: [i] Erudimini, qui judicatis terram. *Denique poterit Visitator eos erudire, ac docere causas, cur tot labores in visitando suscipiat, & cur ad eos invisendos se contulerit. In quo, pro themate erit illud Geneseos*: [k] Pro salute enim vestra me misit Dominus ante vos. *Vel aliquid aliud simile, prout magis ei expedire videbitur, habita ratione loci, temporis, & eorum, ad quos hujusmodi oratio est habenda, ad quorum captum omnino se accomodare debebit Visitator, ut infantibus quidem lac, adultis verò, ac robustioribus solidum cibum ministret*. Fin quì l'Instruttione del Vescovo Resta.

7. In questo sermone doverà il Visitatore anche esortare, e ammonire i Capitolari, che nella Visita personale, che si farà ad uno ad uno, ò nel Palazzo Episcopale, ò in altro luogo, che haverà deputato, non habbiano difficoltà di riferirgli ciò, che ogn'uno in sua conscienza, la quale si gravi, stimerà essere necessario per estirpare abusi, ò difetti nella Chiesa in generale, ò in particolare nelle persone de' Ministri della stessa Chiesa.

8. Compiuto, che sarà il sermone, ò esortatione in generale, si procederà alla visita particolare, con chiamarsi ad uno, ad uno, tanto i Canonici, quanto altri del Clero, che douranno essersi preparati per esibire (chi non l'haurà precedentemente esibite) le letttere testimoniali, Bolle, e Patenti, e altre Scritture, e Note richieste nell'Editto, e nell'Instruttioni, e per udire la voce del suo Pastore in quello, che doverà esortarlo, ammonirlo, ò in voce, ò per ordine, e decreto, da intimarsegli in iscritto. A tal fine parmi di non dover rralasciarsi un' aureo avvertimento, degno di essere scolpito à caratteri d'oro nel cuore d'ogni Buon Vescovo, e lo dava Monsignor Rinuccini Arcivescovo di Fermo con le seguenti parole: [l] *La Visita Personale de' Preti passa di frutto tutte le attioni. Mi pare,*

che

a Resta loco cit. b 1. Cap. 12. c Psalm. 100. d Psalm. 131. e d. cap. 52. f d. cap. 19. g 2. Paralip. cap 7. & 61. h 2. Paralip cap. 29. i Psalm. 20. k Cap. 45.
l M.S. Pratiche della Cura Pastorale.

che si debba fare, se si può, à lume di lucerna con un Crocefisso su'l tavolino, e sia il Vescovo in habito. Entri un Prete per volta, e il Vescovo con viscere paterne l'interroghi prima di tutto il suo stato temporale, necessità, fastidii, entrate, pesi di nepoti, e di zitelle nobili: si offerisca per lui con gran affetto, e noti nel Libro il bisogno di esso. Addolcito così il Prete, passi all'anima, e s'interni nella sua con conscienza, e gli cavi di bocca i rimorsi, che sente, gli proponga i rimedii di confessioni generali, e di santi esercitii à spese di esso Vescovo, e lo consoli, l'emendi, e sopra tutto l esorti all'oratione mentale. Io spero, che quel Vescovo, che vorrà osservar questa pratica, ne troverà più d'uno, che con lagrime gli confessarà tutto il suo stato, altri, che per tenerezza gli vorranno baciar i piedi. Fin quì l'Avvertimento dell'Arcivescovo Rinuccini.

9. Si ricorderà il Buon Vescovo nell'atto della visita personale, di quel grauissimo auuertimento, dato dallo Spirito Santo [a] *Custodi virum istum, qui si lapsus fuerit, erit anima tua pro anima eius*: Quindi si vede la necessità, che tiene il Buon Vescovo, di usare ogni amorosa industria in pregare, esortare, ammonire, e riprendere ogni suo suddito, accioche non cada in peccato, con insegnargli i preseruatiui per non faruelo cadere, e porgergli ajuto, e soccorso per farne risorgere chi vi ritroverà caduto; E sicome la madre se havesse molti figliuoli, se tutti fossero infermi, non si sodisfarebbe di una visita in generale, mà gli vorrebbe ad uno, ad uno visitare, interrogare ciascuno della qualità del morbo, e ad uno ad uno medicargli, confortargli, e consolargli, così il Vescouo, ch'è Padre spirituale, non deue contentarsi de' rimedii generali, applicati con le prediche, e con altri diuoti esercitii generali, mà discendere à particolari, quando particolarmente saprà l'infermità spirituale delle sue pecorelle: con imitare in ciò l'idea di tutti i Prelati, San Paolo Apostolo. il quale, quando si portò alla visita della Città di Efeso, non fece la visita perfuntoriamente, nè se la passò con certe generalità di documenti, mà volle visitare tutti ad uno, ad uno, non guardando à fatiche, nè ad incommodi, impiegandosi per un triennio notte, e giorno à fare quella visita personale: [b] *Per triennium nocte, & die non cessavi cum lachrymis monens unumquemquè vestrum.* Che, se San Paolo visitaua tanti, e tanti ad uno, ad uno, come mai il Vescovo, che deue essere imitatore degli esempli Apostolici, vorrà tralasciare di visitalare almeno coloro, che sono *illustrior portio gregis Christi*, gli Ecclesiastici, ad uno, ad uno: giàche il più importante frutto della Santa Visita si è: [c] *Visitare inquitates*, come lo Spirito Santo auuerte. Hà il Buon Vescovo da visitare le iniquità, che sono i morbi delle anime, e come Medico spirituale applicarvi i rimedii proportionati: richiedendo alcuni, i lenitiui, altri il ferro. Onde le pene, che tal'hora in visita si danno, s'auuerta, che siano medicine per la salute dell'anime,

10. In questa visita Personale, rifletta la prudenza del Buon Vescovo, se, e in che cosa sia espediente valersi dall'assistenza de' suoi Convisitatori, e della penna del suo Cancelliere, ò del suo Segretario: mentre quei difetti, che la pecorella non haverà erubescenza di confessargli al proprio Pastore à solo à solo, e si contenterà, che dalla di lui penna siano notati i rimedii (a simiglionza di quello notammo nello scrutinio personale delle Monache [d]) haurà difficoltà di palesargli

a 3.Reg.20.39. b Act.20.31. c Exod.20. d Vid.sup.Par.II.

fargli in presenza d'altri, e sentirà confusione, che altri odano i suoi difetti, le correttioni, le ammonitioni. E ben vero, che quando haveranno da riceversi, ed esaminarsi le scritture richieste nell'Editto, e nell'Instruttioni, non si esclude la penna altrui, e l'assistenza de'Convisitatori per udirne il loro consiglio, quando parerà al Buon Vescovo di richiederlo.

11. Visitato, che haurà il Vescovo personalmente ciascuno del suo Clero, e certo, che, ò lo troverà bisognoso di semplice correttione, ò di precetto, ò di ordine formale, ò pure lo troverà irreprensibile. Se lo troverà bisognoso di semplice correttione, e ammonitione, gliela farà da buon Pastore, acciòche in avvenire si ammendi in ciò, che è stato trovato difettoso, con dargli quei ricordi di vita Ecclesiastica, che in avvenire dourà menare: e acciòche meglio gli restino impressi nella mente, farà, ch'egli stesso gli noti, come solea fare il detto Monsignor Rinuccino, in qualche pagina bianca solita premettersi nel Breviario, ò pure lasciargli una ben ordinata instruttione in iscritto: altrimenti potrà riuscire vana la Visita, perche partito il Visitato dalla presenza del Visitatore, si dimenticherà di quanto gli prescisse di dovere in avvenire osservare, ò evitare. E questa Instruttione, ò Ricordo è necessariissimo darsi in iscritto. Se si tratterà di ordini, e precetti formali: questi si considerano di due specie; v.g. se si dovesse far precetto, che il Visitato non tenga più conversatione scandalosa con qualche persona: acciòche negl'Atti della santa Visita non si trovino registrati simili scandali: si suole da prudenti Vescovi far fare à parte privatamente un obbligatione dal Visitato in iscritto, sotto pene, v.g. di esilio, di carcere, ò di altra pena di non conversare, &c. ò di non trasgredire, &c. e in questa maniera si provede all'honore, & alla fama dell'ordine, massime sacerdotale, e i difetti restano emmendati.

O si tratta di precetti, ò ordini formali, e si debbono fare, sicome si è detto nel parlare dell'officio del Cancelliere.[a]

E se si trovano in Visita de' casi, che richieggono processo formale, altresì si possono anche compilare, secondo quello, che si è avvertito nella II. Parte nel §. XVII. num.38.

Della Visita personale de' Famigliari del BVON VESCOVO. §. II.

1. S*I quis Domui suæ præesse nescit, quomodo Ecclesiæ Dei diligentiam habebit?*[b] Così dall'Apostolo fù avvertito il suo Timoteo. Nella nostra Annotatione all'Avvertimento VII. Innocentiano, osservammo, che il Buon Vescovo non arriverà a ben governare i suoi Sudditi, se prima non governa bene i suoi famigliari. La riforma de' costumi, la pietà, che egli vorrà introdurre negli altri, e particolarmente nel suo Clero, fà mestiere, che prima sia praticata da suoi Domestici, i quali doveranno essere gli esemplari agli Esterni. Siche il Visitatore *incipiat iudicium à Domo Dei*: incominciarà la Visita personale da'Famigliari suoi. Il glorioso San Carlo prescrisse à suoi Vescovi suffraganei, che stessero continuamente vigilanti sopra la custodia de' loro Famigliari, e volle, che

a Vid.sup.Par.I.§.XVII.num.60. b Tim.3.

che due volte l'anno fossero visitati:[a] *Super custodia familiæ Episcopus perpetuò stet, tum etiam bis quotannis visitet: semel initio Quadragesimæ, iterum initio Adventus, eiusque mores paternè investiget, ac videat, ut unusquisque religiosè, vitæque spiritualis institutis congruenter vivat*. E perche, come più volte habbiamo notato, la Visita deve consistere in vedere se ne' Luoghi, Robe, e Persone visitabili v'hà cosa d'ammendatione per riformarla, hora nella Visita di ciascuno Famigliare del Vescovo, ò sia Laico, ò Ecclesiastico, deve il Visitatore proporsi per isspecchio tutta la detta Annotatione all'Avvertimento VII. dove, come in Regole compilate di esempi, e precetti di San Carlo glorioso, habbiamo distintamente rapportato tutto ciò, che deve evitarsi, e respettivamente osservarsi da' Famigliari del Buon Vescovo, per poter confrontarvi la Vita di ciascuno di loro, e se ognuno adempia bene il suo officio. Quali sieno gli officii, e i ministeri, che si adempieno nella casa del Buon Vescovo, e particolarmente dall' Elemosiniero, dal Prefetto spirituale, e dalli Monitori segreti, la citata Annotatione il dimostra.

2. Vederà il Visitatore quello, che haveranno riferito gli Scrutatori secreti al quesito fatto loro nel §. XI. Par. I. di questo Trattato.

3. In oltre udirà i detti Monitori segreti.

4. Interrogherà ciascuno Famigliare de' suoi bisogni, per provedervi: e se alcuno Famigliare, ò Officiale della casa del Vescovo mancai all'officio suo, e in che, ò habbia bisogno di correttione.

5. Da quello, che fosse stato, e dagli Scrutatori, ò da' Monitori secreti riferito bisognoso di ammendatione, ò si sarà ricavato dalle risposte, date dagli stessi Famigliari interrogati, pigliarà motivo il Buon Vescovo di esortare, ammonire, e bisognando, minacciare l'espullione dalla casa sua, quei Famigliari, che esortati, e ammoniti non si ammenderanno de' difetti, de' quali trovassero rei: con avvertire il Visitatore, che particolarmente, come prescrisse San Carlo, i Famigliari.

6. Osservino modestia negli habiti, e ne' capelli.[b]

Frequentino i santi Sagramenti ne' giorni stabiliti, cioè almeno ogni prima Domenica del Mese, e in tutte le Feste solenni dell'Anno.

I Sacerdoti celebrino, e gli altri tutti, odano ogni mattina la Messa.

Convengano tutti all'Oratorio per l'oratione, e per gli altri essercitii spirituali riferiti in detta Annotatione, nell'hore prescritte.

Due volte la settimana, si devono istruire della Dottrina Christiana quei, che della famiglia sono più rozzi.

Non habbiano libri, come avvertì il Santo Arcivescovo, *de rebus iocosis, scurrilibus, ridiculis, obscœnis, impurisque conscriptos*.

Habbiano nelle loro Camere qualche imagine pia di Christo Nostro Signore, ò della Beatissima Vergine, ò di alcuno de' Santi. Vi habbiano l'acqua Benedetta, ne vi tengano cosa alcuna, che possa à riguardanti cagionare scandalo, ò mal esempio.

Non

a Concil. Provinc. IV.
b Act. Eccles. Mediol. instit. Famil. & Concil. Prov. IV. pag. 812. & 168.

Non giuochino à giuochi illeciti, ne intervengano à comedie.

Osservino il di più, che distintamente habbiamo rapportato nella citata Annotatione, che è la Regola del vivere de' Famigliari del Buon Vescovo.

7. Con li Famigliari Ecclesiastici si dovrà d'avantaggio praticare tutto ciò, che hor hora nel §. IV. di questa Terza parte notaremo per la Visita di tutti gli Ecclesiastici in generale, tanto d'Ordini minori, quanto maggiori.

8. Generalmente con tutti, e singoli hauerà il Buon Vescouo sempre auanti gli occhi quell'Auuertimento di San Bernardo [a] *Domum Episcopi decet sanctitudo, decet modestia*; e procurerà, che i suoi Famigliari siano, ò non essendovi, siano riformati, secondo il modello dato dal Sacro Concilio Tridentino in parlare de' Famigliari del Vescouo: [b] *Ne sint rixosi, impudici, cupidi, elati, blasphemi, & voluptatum amatores, vitia demum fugiant, & virtutes amplectantur, & in vestitu, & cultu, & omnibus actibus honestatem praeseferant, sicut decet Ministros Ministrorum Dei.*

9. Queste sono le Regole da osseruarsi da chi è ammesso à seruire il Vescouo. Io non sò, che più si potrebbe richiedere in chi và à racchiudersi ne' chiostri, di questo, che si richiede in coloro, che entrano nelle Case de Prelati di Santa Chiesa. Anzi à proportione del Capo, douendo corrispondere le membra, non si deue pretendere minor virtù da coloro, che seruono ad un Vescouo, di quella, che si pretende da' racchiusi ne' chiostri. Quiui tutti tendono alla perfettione, ma il Vescouo si presuppone esser perfetto. Si narra, che il Cardinal Battorio chiese à San Carlo, [c] che per qualche tempo volesse concedergli uno de suoi Famigliari, hauendo intentione, che gli fosse come una guida spirituale; e San Carlo se ne contentò, dandogli un Sacerdote di molta buona qualità. Siche Maestri di spirito dalle Case de' Prelati deono uscire, come da scuole di perfettione, sicome era la Casa di San Carlo, il quale una volta disse ad alcuni Vescoui suoi Suffraganei, ch'egli haueua in casa sua, tra gli altri, trenta Soggetti tutti habili al gouerno di qualsisia nobile Chiesa: che vale à dire huomini di acquistata perfettione, che richiedesi in chi è assunto al Vescouato.

Della Visita Personale de' Ministri del Foro Episcopale. §. III.

NOn minore attentione, e vigilanza di quella haurà hauuta nel visitare i suoi Famigliari, deue certamente hauere il Buon Vescouo nel visitare i Ministri del suo Foro: poiche dal ben adempiersi, e particolarmente senza interesse, il loro officio, dipende in grandissima parte il buon gouerno pastorale. Del Vicario Generale, dell'Auuocato, e Procuratore del Fisco, dell'Auuocato de' Poueri, del Cancelliere, e altri Notari, del Bargello, e di altri Esecutori, del Custode delle Carceri, del Prefetto spirituale delle carceri, dell'Archiuista, e del Prefetto del Foro, habbiamo nell'Annotatione all'Auuertimento Innocentiano VIII. rapportato le qualità, gli officii, e le obbligationi; e nel §. XXXII. della seconda Parte di questo Opuscolo habbiamo pienamente parlato della Visita attuale della Cancellaria, e del Foro Episcopale. Onde senza quì stare à ripetere le me-

a De Consid. cap.4. b Concil. Trid. sess. 2. cap. unico.
c Giussan. Vit. S. Caroli lib. 7. c. 127.

le medesime cose: Il Buon Vescovo rifletta attentamente à quanto nell'accennata Annotatione all'Auuertimento VIII. e nel detto §.XXXII. habbiamo rapportato. Vegga inoltre le Relationi, che gli Scrutatori segreti l'haueranno date al Quesito secondo; [a] e'l tutto se lo prefigga, come specchio per vedere, se in tutti, e singoli i sudetti Ministri vi sia cosa da riformare, e d'ammendare: per poter pigliare, ritrovandovene il bisogno, quelle risolutioni, che il suo zelo, e prudenza pastorale richiederà.

Della Visita personale degli Ecclesiastici, tanto d'Ordini minori, quanto maggiori. §. IV.

1. Generalmente, per tutti gli Ecclesiastici si pratichino nella Visita personale le cose, che notiamo nel presente §. e successivamente aggiungeremo le altre, che secondo l'ordine, la qualità, e l'officio, e'l Beneficio delle persone, douranno praticarsi di più oltre à queste.

2. Si praticherà primieramente dal Buon Vescovo l'Auuertimento Pastorale, che nel primo §. di questa *terza Parte* al num.8.habbiamo rapportato: e si rifletterà al di più, che nello stesso primo §.si contiene.

3. Dipoi si facciano esibire dal Visitando, [b] sicome fù ordinato nell'Editto generale della visita, e si riconoscano le lettere della collatione degli ordini: incominciando dalla prima Tonsura fino all'ultimo, che il Visitando haurà riceuuto. Si esamini, se legittimamente gli habbia ricevuti, se da legittimo Collatore, se servati gl'interstitii de'tempi, se ne' legittimi tempi dell'ordinationi, e se fuori de'tempi, vi sia stata la dispensa Apostolica, come anche rispetto all'età: si deue osservare attentamente, se sia stato per ogni verso legittimamente ordinato.

4. Il Cancelliere nel libro della visita personale, dourà annotare distintamente gli ordini riceuuti, da chi, in tempo, e tutte le altre circostanze, che si contengono nelle lettere esibite della collatione degli ordini. Se si troverà qualche difetto, onde si conosca, che colui, il quale si visita, sia stato malamente ordinato, ò che non giustifichi la suscettione di qualche ordine, se gli deue interdire l'esercitio degli ordini riceuuti, fin'à tanto, che produca le opportune dispense, e respettivamente giustifichi gli ordini riceuuti.

5. Si riconosca il Catalogo de' libri, che tiene da esibirsi anche in esecutione dell'accennato Editto, per prohibire quelli, la cui lettione fosse prohibita, ò in altra maniera illecita agli Ecclesiastici: e per esortare, e anche ordinare, che si proveda di quella sorte di libri, che sono à proposito per fare acquistare [c] *Bonitatem, Disciplinam, & Scientiam*. S. Carlo statuì, che ogni Chierico d'età d'anni quattordici, dovesse tenere, se non molta copia di libri, almeno i necessarij, e onninamente volle, che tenessero il libro del Testamento nuovo, e vecchio, il Sagro Concilio Tridentino, il Catechismo Romano, le Constitutioni Provinciali, ò Sinodali, e'l Calendario delle Feste, cha si dà in luce ogni anno; e lo

a Vid. sup. Par. II. § XI hujus Tractatus Visit.
b Vid sup. Par. I. §. VIII. hujus Tractat. Visit. n. 2.
c Conc. I. Prov Mediolan.

[c] lo stesso Santo Cardinale in dare auvertimenti al suo Clero, disse: [a] *Quotidie aliquid ex Sacris Bibliis legite; ac si per Ecclesiasticas occupationes licet, qui apti estis, aliquid ex Sanctorum Patrum Opusculis, Gregorii Magni Pontificis, Cypriani, Ambrosii, Augustini, Chrysostomi, Bernardi, & aliorum, qui sanctitatis, & doctrina laude in Ecclesia celebrantur.*

6. Se il Visitando sarà Suddiacono, ò Diacono, esibisca, come fù ordinato nell'Editto, l'inventario del suo patrimonio per l'effetto, che si accenna nel seguente §. al num. 2.

7. Si guardi all'esteriore del Visitando, [b] accioche, in caso di bisogno, si possa ammonire, che vada in habito, e tonsura decente. Si veggano le relationi date da gli Scrutatori secreti, e s'apra il Libro pastorale, e i quinternetti, in cui saranno state descritte le relationi havute anche in voce da' Vicarij Foranei, Parochi, e altri, &c. per sapere, che cosa si trovi notato di quel Soggetto, che si visita personalmente circa l'habito, tonsura decente, servigio della Chiesa, honestà della vita, habitatione con donne, giuochi, negotij illeciti, pratiche, e e conversationi illecite, accioche secondo ciò, che sarà stato riferito, possa il Buon Vescouo lodare coloro, che saranno degni di lode, e all'incontro esortare, ammonire, precettare, come parerà alla sua prudenza, per medicare la pecorella da' morbi contratti, e per perservarla da quelli, che corre pericolo di contrarre, anzi aggiungerle stimolo d'infervorarsi nel camino della santa perfettione.

8. Si stima opportuno, che ciascuno del Clero, che si visita, sia paternamente interrogato (avvertendo però agl'Interrogatorij, che convengono a' Sacerdoti, e à quelli che convengono à Chierici di ordini minori) sopra le infrascritte Regole della Vita Chericale, composte di quaranta otto numeri, che sono le stesse habbiamo già compilate, e rapportate nel nostro [c] Trattato della Sagra Ordinatione. E perche il presente della Visita altresì dismembrato dall'Opera, si dà in luce, quì per maggior commodità del Visitatore, le inseriamo, e sono del seguente tenore.

R E G O L E

Della Vita Clericale.

I. *LA prima, e principale Risolutione, e Raccordo si è di fuggire i peccati mortali, e quanto si può. i veniali, massimamente i volontarii, e malitiosamente commessi, e confessarsi almeno una, ò due volte la settimana.*

II. *Non tralasciare la santa Oratione mentale la mattina, e la sera, almeno mezz' hora per volta: e tener per certo, che se si tralascia la prima volta, con facilità si tralascerà la seconda, e se si tralascerà la seconda, con assai maggior facilità si tralascerà la terza. Onde si deve avvertire di essere costante, e perseverante in questo santo Esercitio.*

III. *Non*

a Concil. Provincial. IV. Mediolan.
b Vid. sup. Par. I. §. VII num. 5. & §. XI. & XII. huius Tract.
c Tract. Sagr. Ordin. §. 20. cap. 6.

III. *Non tralasciare l'esame della Conscienza due volte il dì, prima di andare la mattina à tavola, e la sera prima di andare à letto.*

IV. *Custodire la Castità, anzi la pudicitia: fuggendo tutte le occasioni, che possono macchiarla, ò appannarla: ricordandosi, che i mezzi necessarii sono Oratione, frugalità di cibo, e fuga dell'occasioni, particolarmente la mortificatione degli occhi.*

V. *Recitare con attentione, e con divotione l'Officio Divino, ò in Chiesa, ò in casa avanti qualche divota Imagine, e all'hore proprie, se sarà possibile: con ricordarsi, che si salmeggia alla presenza di Dio: proferire bene le parole, e non istare con la mente distratta, nè vagando con gli occhi, nè con positura indecente del corpo, nè passeggiando.*

VI. *Con eguale, e maggior pietà, e divotione celebrare ogni dì la santa Messa, non tralasciando la preparatione, per la quale sarà ottima la Oratione mentale, che haverà fatta, e poi recitare quelle vocali prescritte dalla Chiesa* pro opportunitate Sacerdotis. *E sarà cosa di molta pietà, e se la mattina, prima di celebrar la Messa, il Sacerdote custodirà la lingua in silentio, ò almeno le parole, che proferirà, procurerà, che sieno gastigate.*

VII. *Nella Sagrestia, e molto più nella Chiesa stessa, stare in silentio.*

VIII. *Quando il Sacerdote si troverà vestito degli habiti Sacerdotali, mortifichi gli occhi, le orecchie, e la mente da ogni cosa, che possa cagionar distrattione.*

IX. *Nel portarsi al sacro Altare, sieno i passi del Sacerdote grave, e modesti.*

Nel celebrare la santa Messa, trè cose si osservino. Si pronuncino bene le parole. Si facciano le Cerimonie col decoro, e gravità, che si conviene: si applichi la mente all'attual'intelligenza, e avvertenza di quel, che si fà.

X. *Finita la Messa, non si tralasci il divoto rendimento di gratie, guardandosi il Sacerdote di non meschiarsi in colloquii vani.*

XI. *Accompagnare il Santissimo Sagramento, quando si porta à gl'Infermi.*

XII. *Intervenire ne' giorni festivi alle Vespere, e alle Messe Conventuali, e ad altre funtioni in Coro. Intervenire alle Processioni, e osservare in tutte le sagre funtioni esattamente i sagri Riti, e le Ceremonie, e rendere alla Chiesa il servigio, conforme il bisogno.*

XIII. *Nel tempo del sagro Advento, e della Quaresima udire le Prediche.*

XIV. *Essere distaccato dalle cose terrene: guardandosi di non andare al Coro a' Divini ufficii, e all'Esequie per interesse, e molto più si dee guardare dal celebrare la Santa Messa per questo fine dell'interesse.*

XV. *Guardarsi dal disordinato affetto de' Parenti.*

XVI. *Chi hà entrate Ecclesiastiche, detrattane la propria decente sostentatione, impiegare il resto in sollievo de' poveri, e in altri usi pii.*

XVII. *Fuggire i negotii secolari.*

XVIII. *Amare il Ritiramento.*

XIX. *Fuggire le conversationi vitiose, e dannose. Tali sono quelle di persone otiose, femine, e secolari; quando però la carità, ò la giustitia non lo ricerchi.*

XX. *Fuggire le Osterie, e' luoghi publici.*

XXI. *Attendere ogni dì per qualche stabilito spatio di tempo alla lettura di libri spirituali, e allo studio di casi di coscienza: e da tutti gli Ecclesiastici non si doverebbe tralasciare (per seguire in ciò gli esempi di molti, che il praticano) di leggere inginoc-*

chioni

chioni ogni dì, un capo del nuovo Testamento, dove è espressa la Vita di Christo Nostro Signore, e gli Atti Apostolici, che sono à Cleri la vera norma della loro vita.

XXII. *Intervenire alle Congregationi, che si fanno per acquistare, conservare, e accrescere lo spirito Ecclesiastico, e la dottrina.*

XXIII. *Sostenere la Dignità dell'Ordine, massimamente Sacerdotale. Non istare mai col capo scoperto avanti laici, nè in piedi, quando eglino seggono: ricordandosi, che la virtuosa vita del Sacerdote, lo rende stimabile, altrimenti sarà disprezzabile.*

XXIV. *Nelle case, particolarmente di laici, non essercitare alcun'ufficio indegno del carattere Sacerdotale.*

XXV. *Coadiuvare i Parochi nel zelare la salute dell'Anime, come particolarmente nell'insegnare la Dottrina Christiana, e nella visita degl'infermi, massimamente se sono poveri.*

XXVI. *Nelle proprie case procurare, che non si tralasci da'domestici l'Oratione, e s'attenda ad altri essercitii di pietà, che il Sacerdote dee promuovere.*

XXVII. *Non portare armi d'alcuna sorte.*

XXVIII. *Astenersi dal giuocare alle carte, a' dadi, e ad altri giuochi illeciti, e indecenti. Nè alla palla, pallone, pallamaglio, e altri simili per lecita ricreatione, giuocare in luoghi publici.*

XXIX. *Astenersi dalle caccie clamorose.*

XXX. *Non habitare con Donne: ricordandosi, che S.Carlo non permettea, che i suo Cherici habitassero, senza sua licenza, con Donne, ancorche non sospette, eccetto, che con la Madre, e con le sorelle.*

XXXI. *Non truovarsi mai solo con sola, nè anche in Chiesa, se non alle hore di concorso, e con le porte aperte.*

XXXII. *Ne' viaggi, non sedere à mensa, dove sieno Donne.*

XXXIII. *Havere l'habitatione, quanto più si può, segregata da'Domestici. Contentarsi nella Camera di modeste suppellettili: havervi l'acqua benedetta, e qualche Imagine divota, un Crocifisso picciolo di rilievo, havervi libri da studiare, mà che sieno appartenenti alla professione Ecclesiastica, e non di cose profane.*

XXXIV. *Havere la servitù timorata di Dio, e di buoni costumi, sicome si conviene à chi è Ministro de'Ministri di Dio.*

XXXV. *Non intervenire à balli, comedie, e ad altri somiglianti spettacoli.*

XXXVI. *Usare modestia esemplare in tutte le attioni, come nell'habito, nelle parole, nel caminare, nello stare, nel gestire, nel volto.*

XXXVII. *Sia l'habito talare, e di materia non pomposa.*

XXXVIII. *Non lasciarsi mai vedere, anche in casa senza veste congruente all'Ordine.*

XXXIX *Guardarsi dalle vesti colorate, e da ogni ornamento profano, e le vesti, se saranno povere, si procuri, che non siano sordide.*

XL. *Usare modestia ne'capelli, che non eccedano le orecchie.*

XLI. *Portare la corona Chericale di grandezza conueniente all'Ordine, e rifarla ogni settimana.*

XLII. *Essere parco nel mangiare, e nel bere, fuggendo d'interuenire a nozze, a' conuiti, massime di secolari, nè mangiare, ò bere fuori di pasto.*

XLIII.

XLIII. *Quando si parla: si procuri, che le parole sieno con voce sommessa: ricordandosi, che non dee il Sacerdote proferir parola, che non sia d'edificatione.*

XLIV. *Nel caminare, si usi gravità, e modestia, senza accelerare i passi: non si slancino le braccia, nè si vada vagando con gli occhi.*

XLV. *Non andare porgendo orecchie alle vane curiosità, e indagando notitie di avvisi di cose del Mondo.*

XLVI. *Usare carità a' Poveri, facendo loro limosina, secondo, che le sue facoltà comporteranno, massimamente, se (come si è detto) si possederanno rendite ecclesiastiche.*

XLVII. *Ogni anno ritirarsi à fare gli Esercitii spirituali, e la confessione generale.*

XLVIII. *Leggere spesso queste Resolutioni, e altri buoni proposti, fatti per osservare la Regola propostasi di vivere.*

9 Sopra queste Regole, e sopra ciascuno numero di esse si interroghi l'Ecclesiastico per sapere se egli osservi, e se respettivamente eviti le cose, che le medesime Regole prescrivono doversi osservare, ed evitare dal Clero. Dalle risposte, che darà l'Interrogato, il Visitatore suboderarà, e verrà tosto in cognitione qual sia la di lui vita, e spirito ecclesiastico, e di quali esortationi, ammonitioni, ricordi, ò precetti haverà di bisogno per vivere in avvenire la vita, che deve vivere chi è Ministro di Dio. E sarà di molto proposito, che à ciascuno Visitato, massimamente Sacerdote, si consegni un Esemplare di queste Regole, quali il Buon Vescovo dourebbe in un foglio patente, che à guisa di specchio dovesse stare affisso nelle camere degli Ecclesiastici, haver fatte stampare, e haverne molti esemplari, per distribuirgli in ogni tempo, e particolarmente in quello della santa Visita, con raccomandarne per le viscere del Signore, à tutti coloro, a' quali le consegnarà, la douuta osservanza: con certezza, che il frutto principale della Visita Personale del Clero sarà il divulgare frà gli Ecclesiastici queste Regole, e invigilare sempre per l'esecutione di esse. Che se i Regolari hanno le loro Regole, e Constitutioni, molto più le debbono havere i nostri Cherici, che per vivere nel secolo, ed esposti à mille pericoli hanno bisogno di doppio spirito: ed essendo le Regole, e le Costitutioni de' Cherici sparse per gli Sacri Canoni, e Concilii, hò pensato non dover riuscir discaro, che da diversi luoghi de' medesimi sagri Canoni, e Concilii noi le habbiamo tratte, e così vnite le divulghiamo.

10. Se i Cherici, si troverà, ò sarà stato dagli Scrutatori riferito, che non vadano in habito, e tonsura decente (se bene nell'atto della Visita Personale ognuno vorrà comparire decentemente vestito,) ò che non servono alle Chiese, si deve contro di essi procedere anche giuridicamente, per privargli, in caso di contumacia, del privilegio del Foro, avvertendosi à ciò, che habbiamo per la pratica di questo processo, notato nel detto nostro Trattato della Sagra Ordinatione, §.XVIII. dove habbiamo pienamente discorso del modo di procedere contra di tali Chierici, massimamente Beneficiati, che non vanno in habito.

11. Deve in fine ogni Ecclesiastico Visitato esaminarsi dal Visitatore sopra la dottrina necessaria all'ordine, e beneficio, che ottiene, riportandoci à quello, che nell'Annotatione all'Avvertimento XVIII. Innocentiano, cioè nel

detto Trattato della Sagra Ordinatione, habbiamo scritto circa la dottrina, e altri requisiti de' Cherici di prima Tonsura, d'Ordini minori, Suddiaconi, Diaconi, e Preti: onde in tempo della visita, deve il Vescovo esaminarli, per notare nel libro pastorale l'idoneità, e progresso de' suoi Sudditi nelle lettere, e sapere altre loro qualità: à fine di valersi di tali notitie in occasione di collationi, d'odinii, d'officii, e beneficii, e sopratutto per dare rimedii opportuni, che chi n'hà bisogno, acquisti la bontà, la disciplina, e la scienza, e altri requisiti, che gli sono necessarii. E nell'esame della dottrina, non si esclude l'interessenza di Convisitatori, ò di altri Esaminatori.

12. E se bene, come notammo nel §. vndecimo, numero quarto della Parte prima di questo Trattato, non è lecito esiggere giuramento da' Visitati, (eccettuatine i casi, che ivi accennammo) nulladimeno ogni Visitato deve onninamente essere interrogato dal Visitatore, con incaricare strettamente la di lui conscienza, acciòche posposto ogni humano rispetto, liberamente risponda, e riveli (prometta il Visitatore la segretezza in parola di Sacerdote) i difetti, se egli gli sappia, bisognosi d'ammendatione degli Ecclesiastici di quel luogo, e altri abusi particolari, ò generali, e'l Visitatore ne faccia memoria nel Libro Pastorale, per valersi di tal notitia nella Visita di colui, che dovrà essere ammonito. A qualcheduno di questi Visitati, secondo il prudente arbitrio del Visitatore, si potrebbono dare in tutto, ò in parte gl'Interrogatorii, ò quesiti, da noi nella detta prima Parte, paragrafo vndecimo registrati per gli Scrutatori secreti. E in fine secondo anche il prudente arbitrio del Visitatore, che deve haver riguardo alla qualità del Visitato, si domandi il parere del medesimo Visitato, sopra che cosa egli stimi si debba, e possa in quella Visita prohibire, ò ordinare, e riformare in generale, ò in particolare, tanto per la Visita Personale, quanto Locale, e Reale, e dell'adempimento degli obblighi delle Chiese, e di altri luoghi pii. Questo è un Avvertimento importantissimo, la cui pratica si raccomanda in ispecial maniera al mio Buon Vescovo, sicuro, se egli lo eseguirà con patienza, e con prudenza, di havere à sperimentare frutto abbondante, perche verrà in cognitione del male, e come buon medico vi apprestarà il rimedio.

Della Visita Personale de' Preti. §. V.

Con ogni Prete visitando, oltre le cose accennate nel precedente paragrafo comune à tutti gli Ecclesiastici, si debbono di più praticare quelle, che soggingeremo nel presente.

1. Se ogni Ordinato deve essere nella Visita Personale esaminato, in ispecial maniera deve esaminarsi il Sacerdote circa la dottrina, che gli è necessaria, della quale habbiamo parlato nel mentionato Trattato della Sagra Ordinatione, paragrafo decimo ottavo. Che se si troverà ignorante, deve prohibirsegli il celebrare fin à tanto acquisti la scienza necessaria, con obligarlo à frequentare la Congregatione de' casi di Conscienza, della quale parlammo nel medesimo Trattato della Sagra Ordinatione, paragrafo quinto, num. 14. e 15., e quando non vi sia modo di ergere questa Congregatione, tocca alla pastorale industria

del

del Vescovo trovare modo, che i Sacerdoti ignoranti siano istruiti, ancorche dovesse egli stesso, come sarebbe tenuto, fare da Maestro, e Instruttore; e intorno à ciò ricordiamo quello, che habbiamo notato nella Visita del Seminario.

2. Ricevasi l'Inventario del Patrimonio, che possiede per farlo rapportare negli Atti della Visita, e per riflettere tallhora, se il Titolo del Patrimonio sia stato fittitio, accioche si possa l'ordinato dichiarar sospeso, sicome habbiamo scritto nel detto Trattato della Sagra Ordinatione ne' Paragrafi settimo, e decimo ottavo, dove rapportiamo altri mezzi da provedere all'ignoranza, & à mali costumi degl' illegittimamente ordinati. E quanto agli Ordinati con patrimonii fittitii, oltre à quello, che habbiamo notato nel detto nostro Trattato, diamo hora di più à notitia del Visitatore, una dichiaratione della Sagra Congregatione del Concilio, che deve porre freno à chi ardisse di farsi promovere con patrimonii fittitii: e debbono i così promossi pensare di provedere alle loro conscienze, se sono occulti, mà se sono publici, sarà peso del Vescovo procedere contra di loro, secondo la dichiaratione, che è del seguente tenore:

Posita decisione Congregationis, qua declaratum fuit, Concilium Tridentinum cap. 2. sess. 21.ᵃ prohibens aliquem ordinari ad Sacros Ordines, absque titulo sufficientis Beneficii, vel Patrimonii in illis verbis: antiquorum Canonum pænas super his innovando, & innovare pænam, ut mensa Episcopalis teneatur ad alimenta ordinati, non autem pænam, ut ordinans, & ordinati sint suspensi: An diversum censeri debeat, cùm Clericus circa hujusmodi titulum in ordinatione fraudem committit: adeout si is confiсto titulo Beneficii, vel Patrimonii Ordinatorem deceperit, in suspensionem incidisse, intelligatur.

Die 27. Novembris 1610. Congregatio Concilii censuit, hoc casu pænam suspensionis ante Concilium, non fuisse correctam, & hodie à Tridentino Concilio esse innovatam, & propterea huiusmodi Clericum, qui adhibito dolo, confictoque titulo Ordinatorem decepit, esse ipso iure suspensum, carereque ordinis executione.

Si avverta alle parole: *adhibito dolo, confictoque titulo*: perche quando non vi concorresse l'inganno dell'Ordinato, non restarebbe sospeso, ma non si doverebbe promovere agli ordini superiori, se non costituisse altro patrimonio, sicome la stessa Congregatione del Concilio dichiarò à dì 11. Febraio 1682. *in Neapolitana*: dove trattandosi di un Suddiacono, al quale il suo padre havea assegnato per patrimonio gli stessi beni, che havea assegnati ad un altro suo figliuolo, che era stato ordinato Sacerdote: fù detto, che stante, che il Suddiacono non l'havea saputo, non era incorso in sospensione, mà che se volea essere promosso agli ordini superiori, dovea costituire altro patrimonio.

3. Si deve onninamente esaminare ogni Sacerdote, se sappia celebrare la santa Messa, accioche non si veggano i deplorabilissimi abusi di celebrarsi irreverentemente, frettolosamente, e senza osservanza delle sacre Cerimonie, il tremendo Sacrificio. Il Vescovo in presenza sua, ò di altro à ciò deputato, ne farà l'esperienza: per osservare, se il Sacerdote celebri, con osservare particolarmente tre cose. La prima: Pronuntii bene le parole. La seconda: faccia

a Ex tomo 29. Memorial. pag. 183. exist. in Archiv. Congr. Conc.

tutte le cerimonie con quel decoro, e gravità, che si richiede. La terza: che applichi la mente all'attuale intelligenza, e avvertenza di quello, che dice, e fà. L'osservanza di queste tre cose non richiederà meno spatio di un terzo d'hora, come ci persuade l'Editto publicato in Roma per ordine della Santità di N.S. Papa INNOCENZO XI. e che ogni Buon Vescovo deve procurarne l'osservanza nella sua Diocesi: e perche contiene più particolarità, ne registriamo in buona parte il tenore, ch'è il seguente.

Gaspar Tit. Sancti Sylvestri in Capite S. R. E. Presbyter Card. Carpineus Sanctiss. Domini Nostri Vicarius Generalis, &c.

Omissis, &c.

D'Ordine speciale della Santità Sua, si comanda, che nessuno Sacerdote possa celebrare, se non in habito del tutto decente, e specialmente con veste talare, e sia quella stessa, con la quale và alla Chiesa, e non presa in prestito per l'atto del celebrare, e con la Chierica, e corona di non minore grandezza di un testone, e senza zazzera, ò capigliatura, che cuopri la fronte, ò l'orecchie, e questo sotto pena della carcere, e di scudi dieci d'applicarsi ad opere, e luoghi pii, conforme al solito; oltre l'incorso delle quali pene ponno essere certi, che il difetto della debita tonsura, così in loro, come negli altri di Ordini Sagri, e minori, porterà totale impedimento alla pretensione di qualsivoglia impiego ecclesiastico.

Che con questa prohibitione non s'intenda derogato alle prohibitioni, che vi sono di usare capelli, e zazzare finte, chiamate volgarmente Perucche, con le quali molto meno sia lecito l'accostarsi all'Altare, e celebrarvi il santo Sagrificio della Messa, sotto pena à chi ardisce di contravenire, della suspensione, da incorrersi ipso facto, e di scudi venticinque da applicarsi à luoghi pii, come sopra.

Che nel trattenersi i Sacerdoti nelle Sagrestie, non consumino il tempo in vani discorsi, mà stiano quieti, e modesti, come comporta il luogo, che serve principalmente al culto Divino, e al raccoglimento per la preparatione al Sacrificio, e rendimento di gratie dopo di esso, e non vi piglino tabacco, ne in fumo, ne in polvere, ne masticato, come cosa pregiudiciale alla pulizia, e decoro ecclesiastico, sotto le medesime pene immediatamente espresse, tanto per quelli, che v'incorreranno, come per li Sagrestani, che lo permettessero, e non vi ponessero il debito rimedio.

Parimente si comanda à tutti i Rettori, Sagrestani, &c. che non permettano ad alcun Sacerdote il celebrare nelle loro Chiese, se non haverà la solita nostra licenza, e porterà l'habito, e tonsura predetta, quale habito il Sacerdote l'hà da portare avanti, che entri in Sagrestia, ne deve essergli improntato dal Sagrestano sotto la medesima pena della carcere, e di scudi diece, d'applicarsi, come sopra, e di più la sospensione de' loro officii, &c.

E per lo scandalo, che porta il vedere li Sacerdoti, che si affrettano nel leggere, ò nel fare le cerimonie, ordiniamo, che nelle Sagrestie vi sia un Orologio da ruote, ò da polvere, per mezo del quale il Sagrestano possa conoscere, se il celebrante

impie-

impiega nel Sagrificio il debito, e propottionato tempo, che non dovrà esser meno di un terzo d'hora; e trovandosi, doppo avvertiti da Sagrestani, à perseverare i Sacerdoti in questa indecenza, si debbano licentiare, e privare dell'officiatura, con dare à noi in nota i loro nomi, sotto le pene già espresse di diece scudi, & altre à nostro arbitrio per gli Sagrestani, che lo comportassero, e non rimediassero à quanto si è detto, &c.

Che non si possa cominciare à dire le Messe prima d'un hora avanti l'aurora, e che ad un hora doppo mezzo giorno, debbano essere del tutto finiti li sacrificii, &c. non ostante qualsivoglia consuetudine, ò privilegio in contrario, che non sia stato riconosciuto, e approvato da noi, &c. Datum Romæ ex ædibus nostris hac die 10. Octobris 1681.

G. Card. Vicario.

5. Per l'osservanza delle cose sudette, e di altre, che concernono la vita, l'honestà de' Cherici, e l'adampimento de' loro officii: oltre alle pene minacciate, e da minacciarsi, col pigliarsi l'esempio del sopracitato Editto Romano, vi à anche una dichiaratione della Congregatione del Concilio, che permette al Vescovo di sospendere i suoi sudditi per cagioni moventi l'animo suo, senza che sia tenuto à rivelarle ad altri, che alla Santa Sede Apostolica: sperandosi, che il Vescovo non si abuserà mai di tal facoltà per alcuno fine privato, e interesse particolare: *Bononien. 14. Novembris 1654. supplicat declarari: An Ordinariis locorum facultate sibi concessa à sacro Concilio Tridentino sess. 14. cap. 1. de reform. liceat ob legitimas causas, suspendere, etiam extraiudicialiter Clericos, & Presbyteres seculares, etiam Parochos, sibi subditos, sublata eis potestate appellandi. Congregatio Concilii censuit, Ordinariis, ut supra licere.* E' ben vero, che detta appellatione s'intende quanto al suspensivo, mà quanto al devolutivo, la Congregatione dichiarò *in Vercellen. 21. Martii 1643. Episcopum teneri exprimere delictum, seu causam Sedi Apostolicæ, ad quam Reus recursum habuerit.* [a]

6. In esecutione dell'Editto, si riceva il Catalogo degli obblighi delle Messe, che ogni Sacerdote tiene di celebrare, ò far celebrare in luogo determinato, e se ne esigga la sodisfattione. E trouandovene essere bisogno, prescriva l'osservanza di quanto circa l'annotarsi la celebratione delle Messe nel libro, à ciò destinato, si è detto nella parte II. §. XVIII. n. 5. del presente Trattato. E in questa materia di sodisfattione d'oblighi di Messe, vada oculatissimo, e attentissimo il Visitatore, perche vi sogliono essere degli abusi, e delle fraudi.

Delle Visita personale delle Dignità, e Canonici, Beneficiati, Mansionarii, e sotto qualunque titolo s' appellino, obbligati alla residenza nelle Catedrali, ò nelle Collegiate. §. VI.

1. OLtre alle cose notate ne' precedenti IV. e V. §§. à tenore de' quali debbono altresì farsi le Visite personali delle Dignità, e de' Canonici, si deve d'avantaggio richiedere da essi. Primo, l'esibitione delle Bulle de' loro Canonicati, e di altri Beneficii, richieste nell'Editto: per osservarne, se la col-

a Ex tom. 27. Decret. pag 170. exist. in Archiu. Congr. Concil.

la collatione sia stata legittimamente fatta, ò pure habbia qualche vitio: si che vi sia necessaria la dispensa Apostolica, ò per difetto personale del Canonico, come sarebbe mancanza d'età, difetto de' natali, ò altro canonico impedimento: se nella Chiesa, dove possiede la Dignità, ò il Canonicato possiede altro Beneficio, non potendosi ottenere *sub eodem tecto*, senza la dispensa speciale. E molto più non è lecito ottenere con l'autorità ordinaria il secondo Beneficio, quando il primo sia sufficiente alla sostentatione del Beneficiato. E se nè il primo, e il secondo fossero sufficienti, il Vescovo non può conferire il terzo; ancorche fosse *de jure patronatus*, conforme alle seguenti dichiarationi della Congregatione del Concilio *Alat ina*. [a]

Primo. Se il Vescovo può liberamente conferire uno, ò più beneficii ad una medesima persona, che hà più beneficii, mà non sufficienti al vitto suo, ò fino à che somma devono ascendere li Beneficii per essere sufficienti.

Secondo. Se il Vescovo può conferire Beneficio de jure patronatus ad uno presentatogli dalli veri Padroni, quale habbia altri beneficii, e sufficienti al vitto suo, & anco l habbia nella medesima Chiesa, dove vacano, e sono fondati li Beneficii de Jurepatronatus, a' quali detta persona è presentata.

Congreg. Concilii respondit, Juris communis esse, quæ Beneficia sunt sufficientia, & quæ minus, decernere. Habenti unum Beneficium simplex, quod non sufficiat ad ejus sustentationem, posse Episcopum conferre aliud beneficium, absque dispensatione Apostolica, non autem plura, quantumvis simplicia usque ad sufficientem ejus sustentationem, citra Papæ dispensationem, quod sanè intelligitur quo ad retentionem. Nam potest Episcopus habenti duo Beneficia tertium conferre, sed habita possessione tertii, vacant duo priora.

Ad secundum: ex prædictis constat, non posse.

2. E quanto à Beneficij *de jure patronatus*, più espressamente lo dichiarò la stessa S. Congregatione, [b] *in nullius 16. Januarii 1596. Congregatio Concilii censuit, habere locum decretum Concilii Tridentini sess. 24. cap. 17. de reform. etiam in Beneficiis, quæ sunt de jure patronatus Laicorum, vel Clericorum, in quibus non fit collatio, sed institutio, quæ est actus necessarius, & non voluntarius.* Ne per la pluralità giova al Vescovo la consuetudine immemorabile: sicome la stessa Congregatione il dichiarò: [c] *12. Maii 1594. Congreg. Conc. censuit, Beneficia difformia ultra duo, non posse Episcopum conferre, quamvis adsit immemorabilis consuetudo.*

3. Ritrovandosi la collatione legittima, si noti, con l'espressione del Collatore, dell'anno, del giorno, possesso, e con l'altre circostanze.

4. Si deve onninamente esiggere da' Canonici, che si visitano, l'esecutione dell'Instruttioni precedentemente loro mandate, ò siano del Cardinal Caracciolo, ò siano del Cardinale Orsino: che se saranno state mandate queste debbono havere eseguito tutto ciò, che è contenuto ne' Capi II. III IV. XI. XII. Si ricevino, e si registrino le scritture, e gl'inventarii de' Beni delle Chiese, e Cappelle, e altre notitie chieste: con haver riguardo à quanto si è notato, particolarmente

a Ex tom. 5. Decr. pag. 21. existen. in Arch. Congr. Conc.
b Ex tom 8. Decr. pag. 160. exist. in Arch. Congr. Conc.
c Ex d. tom. 8. pag. 8.

larmente circa l'inventario de' Beni nel §. XXVII. della II. Parte del presente Trattato.

5. La prudenza, e la dottrina del Buon Vescovo, col consiglio de' suoi Convisitatori, potrà provvedere, conforme al bisogno, che conoscerà esservi necessario, doppo l'esame delle dette scritture, con valersi particolarmente di quanto nella Parte Seconda di questo nostro Opuscolo habbiamo ne' §§. XVIII. e seguenti, notato della sodisfattione degli obblighi delle Messe, &c. della Residenza, dell' Hore Canoniche, e di altri ministeri Canonicali: siche deve del tutto farsene esatta discussione.

6. Circa il detto adempimento degli obblighi delle Messe, annessi à Canonicati, e à Beneficii di qualunque sorte, se ne faccia da ciascuno Visitato, che in virtù dell' Editto dovrà haverne esibito il Catalogo, esibire la sodisfattione, con indurre onninamente l'osservanza di quanto circa l'annotarsi per ordine di Alessandro VII. le celebrationi nel libro, e altro habbiamo copiosamente scritto per tutto il detto §. XVIII. della detta Seconda Parte; e quì aggiungiamo l'osservanza, che il Buon Vescovo deve procurare, d'un' altro ordine dato dal medesimo Pontefice per lettera circolare della Congregatione del Concilio à 13. Decembre 1663. à tutti i Vescovi, e Prelati di Religioni: Che per non fare perdere le memorie degli obblighi sudetti, ne facciano rinovare le Tabelle: *Sedulò perspectis testamentis* (sonn parole della sudetta lettera) *Conventionibus, aliisque scripturarum documentis, quibus onera Missarum unicuique Ecclesiæ, sive loco pio, aut privatis Sacerdotibus incumbentia, continentur, vocatis etiam omnibus illis, quorum intersit, Tabella conficiatur, in qua prædicta onera dilucidè, & distinctè adnotata sint, & publicè in Sacristia Ecclesiæ exponatur, &c.* Avvertimento è questo troppo necessario, nella cui esecutione, si habbia riguardo al *Vocatis omnibus illis, quorum intersit*, e trà essi onninamente debbono essere uditi gli heredi de' pii Testatori, ò Fondatori, i quali lasciarono gli obblighi delle Messe.

7. Visitandosi il Canonico Teologo, e il Canonico Penitentiero: si deve havere riguardo di più con essi per l'osservanza di quanto habbiamo notato nella stessa Seconda Parte ne' §§. XXIII. e XXIV.

8. Si vegga ciò, che si trovasse notato nel libro pastorale, e nelle Relationi degli Scrutatori secreti in risposta particolarmente de' quesiti 10. e 11. sopra registrati nella Prima Parte §.XI.

9. Nel Sermone, da noi mentionato nel §.I. num.7. di questa Terza Parte, che haverà detto il Buon Vescovo à tutti i Canonici ragunati in Capitolo, quando gli visitò in commune, furono avvertiti di rivelare gli abusi, &c. Onde il Visitatore habbia singolarmente à cuore co' Canonici, massimamente con quegli, in cui scorgerà maggior zelo, e pietà, e prema nella pratica dell'Avvertimento, che nel num.12. del §.IV. di questa stessa Terza Parte habbiamo rapportato nell'interrogare, e sapere gli abusi, per potervi porgere rimedio: con riassumere tutto ciò, che nel §. XVIII. e seguenti della Seconda Parte di questo Trattato habbiamo scritto, onde potranno formarsi molti quesiti per sapere, se le cose da osservarsi, si osservino, e le cose da evitarsi si evitino nella recitatio-

de' Divini Officij, e in tante, e tante altre cose pertinenti à buon servigio di Chiese.

Della Visita personale de' Beneficiati, Cappellani, e altri sotto qualunque titolo s'appellino, che posseggono Beneficii non residentiali. §. VII.

1. IN questi Visitandi personalmente, altresì si hà da havere per regola quanto nel precedente §.IV. si è notato, e anche nel §.V. di questa Terza Parte, se i Beneficiati saranno Sacerdoti.

2. Si veggano le risposte degli Scrutatori [a], circa la sodisfattione degl'obblighi annessi à Beneficii, ò Cappellanie: dovendosi in ciò haver onninamente riguardo à quanto nel §.XVIII. della seconda Parte del presente Trattato habbiamo notato, e aggiunto nel prossimo passato §.IV. di questa Terza Parte nel n.6. circa il modo di rinovarsi le Tabelle.

3. Si ricevano le risposte, e le scritture richieste nell'Editto, [b] e nell'Instruttioni, ò del Cardinal Caracciolo, ò del Cardinal Orsino, e se furono trasmesse queste, si esigga l'esecutione de' Capi III. VI. XI. XII. che si dovranno opportunamente registrare negli Atti della Visita, e con pigliare quelle risolutioni, che doppo l'esame di tali risposte, e scritture, stimerà il Visitatore doversi pigliare.

4. E perche molte cose, da noi rapportate per tutto il §.VI. di questa Terza Parte, particolarmente nel num.1.& 2. ove si tratta di moltiplicità di Beneficii, s'applicano à qualunque Beneficiato, ancorche di non residenza, il Visitatore vi rifletta per procedere à tenore di esse, anche nella Visita di chi ottiene Beneficii semplici liberi, ò de Jurepatronatus.

5. Se il Beneficiato non andasse in habito chericale, ricordiamo al Buon Vescovo, che egli è tenuto di procedere contro di lui à tenore del Sagro Concilio Tridentino, e della Bolla di Sisto V. da noi rapportata nell'Annotatione all' Avvertimento XVIII. Innocentiano §.XVIII. e dato in luce con titolo di Trattato della Sagra Ordinatione.

6. Si esamini il Beneficiato: se sappia recitare l' Officio Divino.

Della Visita de' Beneficiati absenti da luoghi, dove posseggono Beneficii. §.VIII.

1. DEbbono tutti i Beneficiati, una volta l'anno intimati, intervenire alla santa Visita Personale, mà qual'hora si trovassero absenti, (non fraudolentemente per isfuggire la visita, mà per legittimi impedimenti) non si deve tralasciate la Visita Locale, Reale, e dell'adempimento degli oblighi de' loro Beneficii. Onde havutesene le necessarie notitie de' titoli, e dell'entrate, e de' pesi, dourà contentarsi il Visitatore procedere, se non havesse proceduto à quelle provisioni, che d'instaurationi di Chiese, di Altari, di Cappelle, e di rimedii permessegli per l'adempimento, che fosse stato negletto degl' oblighi annessi a' loro

a Vid. supra Part. . § XI. num.40.
b dict. Part.3. §.IX.

loro Beneficii, conoſcerà eſſere neceſſarie; e nella ſteſſa maniera, che ſi pratica co' Beneficiati preſenti.

2. E perche l'eſperienza allo ſpeſſo dimoſtra, che per l'abſenza de' Beneficiati da luoghi, dove poſſeggono i Beneficii, le rendite, anzi gli ſteſſi beni beneficiali ſono occupati, e ſe ne perdono le memorie, e gli occupanti ſono illaqueati di cenſure, e perciò pieni di maledittioni non hanno bene in queſto mondo, e nell'altro, ſe non reſtituiſcono le robbe della Chieſa, e gli oblighi anneſſi à Benecii non ſi ſodisfanno con pregiudicio delle pie volontà de' Fondatori: ſarà effetto di gran providenza, e ſanto zelo del Buon Veſcovo, ch'egli habbia ſpeciale attentione nella viſita di queſti Beneficii, con chiamare à ſe i Procuratori, Agenti, ò Eſattori de' Beneficiati abſenti, e con ſcriverne, e farne ſcrivere agli ſteſſi Beneficiati, acciòche ſi eſibiſcano gl'inventarii, che debbono rinovarſi, di beni beneficiali, con haverſi riguardo à quanto habbiamo notato nel §. XXVII. *della Seconda Parte* del preſente Trattato. Nè ſtimerà il Buon Veſcovo eſſere queſto troppo gran peſo l'havere da ſcrivere, e fare altre diligenze, ſe egli rifletterà, che trà tante altre obligationi del ſuo officio, vi hà quella d'invigilare, che'l Patrimonio di Chriſto, non ſia dilapidato, per evitare gli accennati inconvenienti.

Della Viſita Perſonale de' Parochi, e di altri Curatori d'Anime. §. IX.

1. TAnto più accuratamente deve inquirerſi co' Parochi, e con altri Curatori d'Anime, à tenore di quello, che nel §. IV. habbiamo notato in commune per tutti gli Eccleſiaſtici perſonalmente viſitandi, e nel §. V. per gli Preti: e nel § VI. di queſta *Terza Parte* per quello, che concerne l'eſſer Beneficiato, habbiamo ſoggiunto, quanto, che chi eſercita cura d'anime, deve in iſpeciale maniera riſplendere di bontà di vita, di dottrina, e di altre qualità Sacerdotali. Onde il Viſitatore ne farà la viſita, ſervata diligentemente la forma aſſegnata ne' detti §§. IV. V. VI. e di più rifletta, che

2. Si può, e tal'hora ſi deve eſplorare l'idoneità del Paroco circa la dottrina, e intorno le ſagre cerimonie del Rituale Romano, e altre coſe appartenẽti al ſuo officio. *Placentin.* 26. *Auguſti* 1628. [a] *Congreg. Concilii cenſuit, Epiſcopos Succeſſores poſſe ſuperveniente rationabili cauſa, etiam ex officio iterum examinare, tam in viſitatione, quàm extra, Parochos, quamvis Regulares, approbatos tempore proviſionis Parochialium*. E quando ſi trovaſſero inabili, il Veſcovo deve dar loro il Coadiutore, aſſegnandogli portione de' frutti della Parocchia, conforme indiſtintamente fù riſoluto in una *Pampilonen.* [b] da me veduta in autentica forma, e ſenza farſi mentione di Veſcovo, nè Anteceſſore, nè Succeſſore. Siche, quando habbia il Veſcovo congettura dell'habilità del Paroco, deve procedere à queſto eſame, tanto in tempo di viſita, quanto in altro tempo, che gli parerà.

3. In oltre il Viſitatore ſi faccia eſibire, e riconoſca attentamente le ſcritture, e notitie richieſte nell'Inſtruttioni Orſine [c] ne' Capi I. III. IV. V. VI. IX. e XII.

4. Si

a Ex Tom. 13. Decr. pag. 421. exiſt. in Arch. Congr. Conc.
b Ex Tom. Decr. Carolo de Vecchiis Congreg. Conc. Secretarie.
c Vid. ſup. Part. I. hujus opuſc. §. IX. num. 6. & §. XI. à num. 1. per tot. num. 10.

4. Si veggano le risposte degli Scrutatori secreti, ne' quesiti num. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. à fine di sapere, se tanto per le qualità personali, quanto per l'esercitio del sagro Ministero, habbia il Paroco bisogno di ammonitione, ò correttione.

5. Si rifletta al Catalogo di libri, che dourà altresì havere esibito il Paroco, con avvertirsi, che se ogn'uno del Clero deve essere provveduto di quei libri, de' quali, come avvertimmo, deve essere provveduto ogni Ecclesiastico, maggiormente ciò si richiede ne' Parochi, i quali di più debbono havere de' libri, che trattano di casi di conscienza, e altri, che trattano di far sermoni al popolo sopra gli Evangeli. E deve il Vescovo ordinare, che di quei libri, che gli parerà, frà certo tempo si proveggano, havutosi riguardo alla qualità delle persone, e de' luoghi.

6. Si riconoscano i cinque libri Parocchiali, che ogni Paroco haurà esibiti in esecutione dell'Editto, e dell'Instruttioni; cioè

I. Il libro de' Battezzati. II. De' Cresimati. III. Il libro de' Matrimonii. IV. Il libro dello stato dell'Anime. V. Il libro de' morti.

Che, se nella formatione di questi libri non si troverà osservarsi il metodo prescritto dal Rituale Romano, ò vi sia altro difetto, non lascierà il Visitatore di porgervi l'opportuno rimedio, con prefiggere le formule, secondo le quali in avvenire douranno da Parochi descriversi i Battezzati, i Cresimati, e Matrimonii, lo stato dell'Anime, e i Morti: e queste formule, che è bene farle stampare, si inseriscano respettivamente ne' libri Parochiali.

7. Si faccia un diligentissimo esame sopra lo stato dell'Anime, che à tenore della formula data nell'Editto [a] ogni Paroco haurà esibito, e sopra questo esame ne parleremo più distintamente appresso nello Scrutinio della visita del Popolo.

8. Copiosa, e distinta materia per le visite de' Parochi habbiamo somministrato in più luoghi della precedente *Parte Seconda*. Onde rifletta il Visitatore: se deve ammonire il Paroco di qualche difetto nell'insegnare la Dottrina Christiana à tenore del §. XVI. della medesima *Seconda Parte*.

9. Per l'amministratione de' Santi Sagramenti, si habbia riguardo à quello, che habbiamo notato nel §. immediatamente seguente XVII. dal num. 1 per tutto il num. 50. E quanto all'esequie, si vegga, e provegga à tenore del §. XXVI.

10. E quanto all'adempimento degli oblighi delle Messe, e d'altri legati pii: si rifletta anche co' Parochi à quello, che si è notato, nel §. XVIII. per tutto.

11. Avvertendo di più, che i Parochi per gli giorni, ne' quali sono tenuti à celebrare Messa nelle loro Parochie, non possono ricevere l'elemosina manuale: *Civitatis Castellanae 26. Augusti 1628.* [b] *Congregatio Concilii censuit, Parochos, quibus diebus tenentur Missas in Parochia celebrare, eleemosynam manualem recipere non posse.*

12. Se il Paroco fosse negligente nel risedere, ò nell'esercitare la cura dell'Anime, deve essere astretto alla residenza, e ad esercitare per sè stesso la cura dell'Anime, non ostante che havesse il Coadiutore: non essendogli lecito di stare assente

---

[a] Vid. supra Par. I. §. VIII. num. 7.

[b] Ex Tom. 13. Decr. pag. 524. exist. in Archiv. Congr. Conc.

assente dalla sua residenza più di due mesi l'anno, e questi con licenza speciale del Vescovo, e non in tempo di Quaresima, Advento, e Feste solenni dell'anno; e deve habitare nella casa Parochiale, e in difetto di questa, in qualche casa dentro i limiti della Parochia: e tuttociò respettivamente, conforme all'espressa dispositione del Sagro Concilio Tridentino, e alle dichiarationi della Congregatione interprete del medesimo Concilio, quali Noi rapportiamo nella nostra *Bibliotheca Juris Ecclesiastici*, da darsi in luce, piacendo à Dio.

13. Se il Paroco fosse infermo, ò in altra maniera fosse inhabile, se gli deve dare la Congrua, dedotti prima gli alimenti del Paroco; e quando non bastano le rendite della Parochia per assegnare la detta congrua, deve essere forzato il popolo ad assegnargliela. Così fù rescritto dalla Congregatione del Concilio a *in Albinganen. 1. Septembr.* 1663.

Della Visita Personale de' Confessori. §. X.

1. DEbbono, ad uno, ad uno presentarsi per la visita Personale, anche i Sacerdoti Confessori, e secondo l'ordine havutone nell'Editto, esibire le loro patenti di confessare.

2. Anche con essi devesi praticare la visita à tenore di tutto ciò, che si è notato ne' §§. IV. e V. di questa *Terza Parte*: e con tanta maggior diligenza, quanta maggiore in chi è esposto ad udire le confessioni Sacramentali, si richiede, particolarmente la bontà della vita.

3. In oltre, si riconoscano le Patenti: per vedere, se con limitatione di tempo furono concedute. E quando vi sia probabile congettura dell'ignoranza di qualche Confessore, devesi sottoporre à nuovo esame: per sospendergli, in caso non si trovasse idoneo, la facoltà di confessare. E molto più deve sospendergliela, se dagli Scrutatori segreti, ò in altra maniera, si fosse havuta qualche rivelatione di defetti tali, che si riputasse indegno di esercitare sì grave ministero; ò che in altra maniera non osservasse le conditioni apposte nella detta facoltà.

4. Potrà il Visitatore riflettere à quello, che habbiamo di sopra notato nella *Seconda Parte*, §. XVII. dove si tratta dell'amministratione de' Sagramenti, e particolarmente di quello della Penitenza, acciòche ogni Confessore eviti le cose da evitarsi, e osservi le cose da osservarsi per la retta amministratione del medesimo Sagramento.

Della Visita Personale de' Musici Ecclesiastici soggetti al Vescovo. §. XI.

1. SI sottopongono alla visita Personale del Vescovo i Musici, che cantano nelle Chiese, ò Oratorii: ed essendo Ecclesiastici soggetti al Vescovo, si deve in essi inquirere, ed esaminare à tenore de' §. IV. di questa *Terza Parte*, dove si tratta d'ogni Ecclesiastico, e anche nel §. V. se i Musici saranno Sacerdoti.

2. Non si deve per nessun conto tollerare, e se ne deve fare ogni rigorosa prohi-

a Ex Regest. Decret. anni 1663. in Arch. Congr. Conc.

prohibitione, che que' Musici, ò Sonatori, che vanno, à cantare, e suonare ne' Teatri, ò in altri simiglianti profani spettacoli (si parla di Laici, giàche non si deve supporre, che ciò ardiscano mai gli Ecclesiastici Cantori, e Sonatori,) siano ammessi à cantare, ò suonare nelle Chiese.

E perche nella materia della Musica, la sagra Visita Apostolica diè fuori per la Città di Roma, un'Editto degno da esser venerato, e osservato per ogni parte del Mondo Christiano, quì ne rapportiamo il tenore, acciòche il mio Buon Vescovo, ò altro Prelato, che hà giurisdittione, possa seguire onninamente questo esempio, e fare osservare da suoi Musici questo Editto, se desidera, che le sue Chiese in vece di sacri Tempii, non si riducano con le sregolate musiche, in Teatri profani, e se desidera evitare altri scandalosi inconvenienti.

Editto della Sagra Visita Apostolica sopra le Musiche.

LA Sagra Visita Apostolica, acciòche la Constitutione della Santità di Nostro Signore sopra le musiche habbia totalmente la dovuta esecutione, con l'Oracolo della viva voce della Santità Sua, ordina, e comanda, che nelle Musiche concertate con organo, che per l'avvenire si faranno nelle Chiese, & Oratorii di Roma, mentre si celebrano i Divini Officii, ò stà esposto il Santissimo Sagramento, si osservino puntualmente le cose seguenti.

Primo. Che lo stile delle Musiche da osservarsi nelle Messe, Salmi, Antifone, Motetti, Hinni, Cantici, &c. come anche delle Sinfonie, sia Ecclesiastico, grave, e devoto.

Secondo. Che nelle Messe non si cantino se non le parole prescritte dal Messale Romano negli officii correnti nella festa di ciascun giorno, e nelle solennità del Santo, e specialmente, che doppo l'Epistola non si canti se non il Graduale, ò Tratto, e doppo il *Credo*, non altre parole, che dell'Offertorio, e doppo il *Sanctus*, si canterà il *Benedictus*, ò vero un motetto, mà con le sole parole, che pone la Chiesa nel Breviario, ò Messale in honore del Santissimo Sagramento.

Terzo. Che ne' Vesperi, oltre à i Salmi, e l'Hinno, non si cantino se non l'Antifone correnti, secondo il prescritto del Breviario, & il medesimo si faccia nelle Compiete.

Quarto. Che quando stà esposto il Santissimo, non sia lecito di cantar altre parole, che quelle, che son poste nel Breviario, ò Messale Romano in honore del Santissimo Sagramento: e volendosi cantare le parole della Scrittura Sacra, ò di qualche Santo Padre, debba prima prenderli l'approvatione speciale della Sagra Congregatione de' Riti, al prescritto della Constitutione: dichiarando, che in questo caso sia necessaria la detta approvatione, mà non quando le parole sono le prescritte dal Breviario, ò Messale, e che le parole de' Santi Padri debbano esser d'un solo, e non di molti Santi Padri uniti insieme.

Quinto. Che non si canti à voce sola, tanto grave, quanto acuta tutto, ò parte notabile d'un Salmo, Hinno, ò Motetto: mà non cantandosi à pieno Choro, si canti alternativamente, variando sempre il canto hora con gravi, & hora con acute.

Sesto.

Sesto. Che le parole, così del Breviario, e Messale, come dalla Scrittura Sagra, e de' Santi Padri si mettano in musica, *ut jacent*, in maniera, che non s'invertano, nè si frapongano parole diverse, nè si faccia alteratione alcuna.

Settimo. Che in tempo di Passione si canti senz'organo, conforme la rubrica, e la Chiesa prescrive.

Ottavo. Che frà il termine di venti giorni dalla publicatione del presente Editto, da'Superiori, & altri, a' quali si appartiene, si mettano ne i Chori, tanto stabili, quanto amovibili le gelosie, ò grate strette, e di tal altezza, che non si vedano i Cantori, sotto pena della privatione dell'offitio, & altre ad arbitrio della sagra Visita.

Nono. Che ciaschedun Maestro di Cappella, & ogni altra persona, che regolerà la Musica, ò farà la battuta, contravenendo alle cose dette di sopra, alcuna di esse, incorra la pena della privatione dell'offitio, e resti in perpetuo inhabile ad essercitarlo, e far musiche per l'auuenire, e nondimeno sia punito in cento scudi, da applicarsi per la quarta parte al denuntiante, che sarà tenuto segreto, e per l'altre a'luoghi Pii, ad arbitrio della sagra Visita, e con altre pene anche corporali ad arbitrio della medesima.

Decimo. Che niun Maestro di Capella, ò altra persona particolare per l'auuenire possa far musica nelle Chiese, & Oratorii, come sopra, se prima non hauerà giurato in mano del Sig. Cardinal Vicario di Roma, ò suo Vicegerente di osservar tutte le cose contenute nel presente Editto, altrimente incorra nelle pene dette di sopra, e doppo haver prestato il giuramento (che dourà darsi una sol volta con tenerne registro) se contrauerrà in alcuna cosa delle prescritte, sia anche punito, come spergiuro in conformità della Constitutione di Sua Santità. Dato in Roma a'30. di Luglio 1665.

Prospero Fagnani Sec. della Sacra Visita Apost.

Della Visita Personale de' Regolari de' Conventi, soggetti al Vescovo, come à Delegato Apostolico. §. XII.

Anche questi Regolari debbono essere visitati personalmente dal Vescovo, al quale sono sottoposti, come si disse nella *Prima Parte* nel §. XV. nu. 25. e seguenti, e nella *Seconda Parte* §. XL. num. 9. e seguenti. Negli accennati luoghi habbiamo accennato à bastanza le parti del Buon Vescovo, auuertito dalla Sagra Congregatione, che invigili sopra questi Religiosi; e habbiamo discorso delle visite Locale, Reale, e dell'adempimento degli obblighi annessi alle loro Chiese, e nel detto §. XL. num. 9. habbiamo alcune cose toccate della loro visita Personale, che principalmente concerne l'offervanza de' voti Religiosi, e l'offervanza delle Regole, che professano. Dourà per tanto il Visitatore riscontrare queste offeruanze per poter procedere, in caso di trasgressione, à quei rimedi, che la sua Pastorale sollecitudine stimerà opportuni. E se bene la visita Personale di questi Regolari pare, che sia più proprio, che il Vescovo la faccia negli stessi loro Conuenti, quando fà la visita Locale, e Reale, nulladimeno crederei, che non potesse essere impedito di farla in quello stesso luogo, doue chiamerà

alla

alla visita Personale gli altri del suo Clero Secolare, giàche degli uni, e degli altri, come di pecorelle commesse alla sua custodia, dourà render stretto conto all'eterno Pastore Christo Signor nostro.

Della Visita Personale degli Ecclesiastici esenti, soggetti al Vescovo, come à Delegato Apostolico. §. XIII.

1. Supposta nel mio Buon Vescovo la facoltà di visitare, come Delegato Apostolico, persone Ecclesiastiche, secolari esenti, delle quali habbiamo parlato *Par. I.* §. XIV. per tutto: se queste esercitano la cura dell'anime, basta, che si pratichi la dottrina dell'Eminentissimo de Luca, comprensiva di visita Locale, Reale, e personale, da Noi addotta di sopra *Par. II.* §. XL. num. 7. Se non esercitano cura d'anime, altresì lo stesso Eminentissimo Autore, ne insegna generalmente il modo con queste parole: [a] *Può il Vescovo inquirere sopra la vita, e costumi di ciascuno, e se vi sia il concubinato, ò vero qualche altra mala pratica, ò diffamatione per darvi i rimedii opportuni. Et ancora può esaminare i Preti, e i Chierici sopra la letteratura, e sopra le ceremonie sagre, & anche può esaminare i Confessori, ancorche fossero Parochi, conforme si è accennato di sopra nel capo antecedente: Riconoscendo le Bolle, e gl'altri titoli de' Beneficii, overo degl'Officii con altre cose, che stimi opportuno circa le persone, &c.*

2. Tutto ciò, deve anche praticarsi, quando il Vescovo esercita la facoltà di visitare i luoghi, e le persone *Nullius* esistenti dentro i confini della sua Diocesi à tenore del Sagro Concilio, il di cui testo, e dichiarationi habbiamo rapportato di sopra: *Par. I.* §. XIII. num. 39. & 42.

3. I Succollettori, ancorche esenti dalla giurisdittione del Vescovo, debbono soggiacere anche alla visita del Vescovo, una volta l'anno, e in che debbono visitarsi nel sudetto §. XIV. num. 7. l'habbiamo accennato: aggiungendo di doversi co' Succollettori praticare la dottrina rapportata dal detto Eminentissimo Autore con queste parole: [b] *Per Sacram Congregationem pluries, præsertim in una Fundana 23. Junii 1663. decisum fuit, Subcollectores Apostolicos, aliosque exemptos, posse ab Episcopo corrigi quoad concernentia cultum Divinum, ac indecentiam servitii Ecclesiæ, quia nempe celebrantes, vel in divinis interessentes non deferant vestes, & collarem decentem, sive quod scandalosè tabaccum sumant in Ecclesia, cum similibus.*

4. E perche la negligenza in eseguire i Decreti fatti in visita, per lo più suole trovarsi negli esenti: intorno à ciò deve procedersi con distintione. Se la visita sarà stata fatta in virtù delle facoltà, che dal Sagro Concilio, e Constitutioni Pontificie sono state concedute al Vescovo, come à Delegato Apostolico, certamente il zelo del Buon Vescovo visitante, non hà solamente da esercitarsi per far decreti, e ordini, mà hà da esiggere co' mezzi necessarii l'esecutione, acciòche non accada, che partitosi il Visitatore, non si pensi più ad eseguire i suoi decreti: ed essendo incontrovertibile canonica conclusione: Che quando si concede ad alcuno la giurisdittione, si concede con tutti quei mezzi, senza i quali la conce-

a Card. de Luca nel Vescovo pratico, cap 13. num 9.
b Card. de Luca de foro competen. discursu 4.

conceduta giurisdittione non si può esercitare, deve il Vescovo fatti che haurà i Decreti della visita, fargli eseguire, ed elasso il prefisso tempo, se non si eseguiscono, procedere all'esecutione delle comminate pene, ancorche fosse partito dal luogo visitato. Che se nella visita di luoghi esenti il Concilio, per cagione di esempio, dà facoltà al Visitatore di procedere alla sequestratione de' frutti, gli atti del dissequestro, ò simili, che regolarmente seguissero doppo la partenza del Vescovo, è inevitabile, che si facciano dopo la di lui partenza, ò per delegatione speciale, ò in altra maniera, che sarà stata ordinata: havendo campo l'istesso Visitatore, quando tornerà à visitare di esigere l'osservanza de'Decreti emanati nella visita precedente, e procedere contra gl'inosservanti.

5. Se poi la visita sarà stata fatta, non con facoltà competente in virtù del Concilio; mà per speciale delegatione della Sede Apostolica, alla quale piace talhora di spedire speciali Visitatori di luoghi, in questo caso devesi attendere il tenore della Delegatione, e à tenore di essa procedere. Sono consigliati simili Visitatori, che il più accertato frutto di simiglianti visite, sarà quello dell'esecutione, che avanti gl'occhi loro, prima di partire faranno dare a' loro ordini, e decreti, e quelli, la cui esecutione haurà tratto successivo, fargli in maniera, che se ne possa sperare, quanto più si può l'esecutione, giàche havendo per una volta il Visitatore usato dalle sue facoltà, non potrà ritornare senza nuova speciale commessione: se bene si deve supporre, che i Visitatori successori haveranno buon zelo d'investigare i decreti della precedente visita, ed esiggerne l'esecutione.

6. E perche nella visita di luoghi esenti non deve pretermettersi la perquisitione del Visitatore, circa gli abusi, se regnassero nel Popolo, sicome ci persuade, ciòche habbiamo notato di sopra nel citato §.XIII. *Par.I.* num.42. dove si parla della visita di luoghi *Nullius*, e che hà luogo, *etiam quoad Laicos* rispetto al governo spirituale delle loro anime, potrà il Visitatore valersi di ciò, che notaremo nel seguente §.XV.

Segue lo Scrutinio della vita del Popolo, da procedersi dal BUON VESCOVO ne' casi, che gli spettaranno, havute, che haurà le relationi dagli Scrutatori segreti, e da altri sopra i Quesiti, contenuti nel §.XI. della Parte prima di questo Trattato.

SCRUTINIO.

Della Vita del Popolo. §.XV.

1. DOpo lo Scrutinio della vita del Clero, deve seguire quello della vita del Popolo. Così ordina al Visitatore il Pontificale Romano nell'instruttione, che gli dà per la visita: [a] *Ut sciat, & videat: qualis sit vita Ministrorum Ecclesiæ, & Populi:* affinche ritrovatisi rei di publici peccati, possa punirgli, e correggergli, esercitando quei rimedii, che gli sono permessi; *Ad adulteria* (segue l'Instruttione Pontificale) *fornicationes, sacrilegia, divinationes, & similia publica, in populo punienda, ad quod interdum non sufficiunt Ecclesiarum* Re-

a Pontif. Rom. de ord. visitan. Parochias.

Rectores; ostendens diligenter Populo, quam damnabilia, & detestanda sint crimina ipsa: Propter casus, qui de jure, vel consuetudine, ad Episcopum dumtaxat pertinere noscuntur, qui in Constitutionibus Synodalibus continentur, in quibus nullus alius se intromittere potest, protestans plebi: quod si quis, vel si qua, in aliquo ipsorum casuum, vel in quocumque alio, consilio ejus indiguerit, paratus sit benignè audire, & consilium, & absolutionem impendere; ac pœnitentiam misericorditer injungere salutarem. Questa è l'Instruttione, che dà la Chiesa al Vescovo nella visita del Popolo.

2. Al detto fine preteso della Chiesa, s'ordinò à ciascun Paroco, ò altro Curatore d'anime nell'Editto indittivo della Visita, [a] che con ispecialissima diligenza facesse lo stato dell'anime, secondo lo faceva fare San Carlo, e ne habbiamo nel medesimo Editto, rapportato la formula. Onde il mio Buon Vescovo, se intende fare buona visita, esigga onninamente questo stato dell'anime, con riceverne accurata relatione, per discutere ad una, ad una quelle, che il Paroco haverà notate bisognose di qualche rimedio spirituale, ò corporale, acciòche come amoroso Padre glie lo possa somministrare: avvertendo, che questo è il fine principale della visita: *Visitans iniquitates, & peccata hominum*, la salute dell'anime, delle quali haurà il Vescovo da render conto à Christo, se per sua negligenza ne perirà alcuna: come più alla distesa habbiamo notato nella *Prima Parte* di questo Trattato nel §.III. in discorrere del rendimento di conti à Christo, per le visite fatte negligentemente: e quì solamente ripetiamo il *Sanguinem autem ejus de manu tua requiram*, di Ezecchiello: e'l *Omnium, quos regis mulierum puerorum, atque virorum, tu rationem redditurus es*, di S.Gio:Crisostomo. Avvertimenti in vero, che atterrirebbono qualsisia huomo Apostolico.

3. A queste Divine Verità, ben ci hanno pensato i Santi Vescovi. Di S.Carlo glorioso si legge, [b] che senza distintione di tempi, mà specialmente in quello della santa Visita preventivamente informato de' peccati gravi, e degli scandali, oltre la predica, chiamava à se i peccatori gravi nobili, ò ignobili di qualsivoglia sorte eglino fossero, e praticando l'Apostolico esempio: *Monens unumquemque vestrum*, faceua loro monitioni tanto calde, ed efficaci, che gli convertiva à Dio: *Inseguando il Santo in questo modo* (è riflessione dello Scrittore della sua Vita) *à Vescovi, e Pastori, come hanno da praticare il zelo della salute dell'Anime, e che Iddio gli hà fatti Pastori del suo Gregge, à fin di pascerlo, custodirlo, e curarlo dalle piaghe di peccati con ogni vigilanza, e sollecitudine, e non per godere di un'otioso riposo, come puri mercenarii.*

4. Discusso, e diligentemente esaminato co' Parochi, lo stato dell'anime sopra mentionato, [c] si ricordi il Buon Vescovo, ch'egli deputò gli Scrutatori segreti, facendo loro cinquantuno Quesiti, acciòche diligentemente, e segretamente informatisi havessero date le risposte à medesimi Quesiti, per rapportarle nel libro Pastorale: e quì vedrà, ed esaminarà quelle che saranno state date a' Quesiti concernenti la vita del Popolo.

5. In oltre, per cumulare le notitie, e anche per haverle più accertate (tali sono

a Vid. sup. Par. I. §. VIII. num. 7. b Giussan. Vit. S. Caroli lib. 2. cap. 6. & lib. 6. cap. 13.
c Vid. sup. Par. I. §. XI. per tot.

ſono quelle, che ſono conſermate da altre parti) non laſcierà sù la faccia del luogo, interrogarne ſegretamente perſone gravi, e zelanti, e timorate di Dio, facendo da ſuoi Miniſtri, maſſimamente Sacerdoti, che già precorſero, indagare cautamente le notitie degli abuſi, e de' difetti, sì del Clero, come del Popolo di quel luogo, che ſi viſita, per comunicarle confidentiſſimamente al Viſitatore, per rimediarvi, aſſicurando in parola di Sacerdote, i Rivelanti di inviolata ſegretezza, e che non ſi rivelerà il Rivelante, mà con ſacerdotal confidenza gli abuſi rivelati ſolamente.

6. Si ripiglieranno i Queſiti fatti agli Scrutatori, in ciò, che concerne la vita del Popolo. E primieramente rifletterà alle riſpoſte date.

Al XIV. Queſito. Se ſaranno ſtati denunciati colpevoli di hereſia: (non ſcrivo per queſto Regno, e per tanti altri, dove la Divina gratia ſi mantiene illibata la Fede Cattolica) ſi ricordi il Buon Veſcovo, che ſicome il Sagro Concilio Tridentino [a] col lume dello Spirito Santo in dare i precetti della ſanta Viſita, intuonò: *Viſitationum praecipuus ſit ſcopus ſanam, orthodoxamque doctrinam, expulſis hæreſibus inducere*: così egli deve con avvedutiſſima diligenza eſtirpare, non ſolamente l'hereſia, mà abolire ogni ſoſpetto di eſſa, praticando tutti quei mezzi, che di ragione gli ſono permeſſi, havendo riguardo alle particolari circoſtanze de' luoghi, e de' tempi, e delle coſe; regolandoſi ne' caſi graui col parere della Sagra Congregatione della Santa Romana, e Univerſale Inquiſitione.

7. Al XV. Queſito. Dalla lettione de' libri prohibiti (è avvertimento del noſtro Eminentiſſimo Orſino a' Sipontini [b]) ſi diſtilla inſenſibilmente il veleno all'Animo. Onde il Veſcovo in Viſita, non ſolamente in generale deve ammonire le ſue pecorelle, accioche evitino i paſcoli velenoſi di ſimili lettioni, mà havendo notitia, che qualcuno ne ſia publico lettore, proceda alla dichiaratione delle pene ſpirituali, quando non ſi ammendi delle correttioni paſtorali; e queſte non deve il Buon Veſcovo tralaſciare co' Lettori anche occulti, de' quali gli Scrutatori ſegreti, ò altri nè gli deſſero notitia.

8. Al XVI. Queſito. Le Imagini, ò Statue oſcene ſono le reti del Demonio per tirare alla perditione le anime di coloro, che anche incautamente vi guardano: e minor pericolo ſarebbe il fiſſare gli occhi un baſiliſco, che in ſimiglianti diaboliche dipinture, e ſculture, perche la viſta di quello uccide il corpo, la viſta di queſte uccide l'anima. Ciò fù avvertito dal Sinodo Coſtantinopolitano, rapportato da San Carlo, che nel ſuo Concilio III. Provinciale [c] altamente deteſtò l'oſcenità delle dipinture, e delle ſculture così: *Et quoniam Chriſtianorum hominum mentes facilè corrumpuntur, peccandi libidine inflammatæ, ob rerum turpium, atque obſcœnarum imagines; ideò illas effingi vetitum eſt Conſtantinopolitanæ Synodi Canone. Itaque curet Epiſcopus, ut quicumque laici homines id generis imagines habent, vel tabulis, vel parietibus expreſſas pro pietatis Chriſtianæ, cui addicti eſſe debent ſtudio, eas abiiciat, vel planè deleant, vel ad honeſtatem reconcin-*

a Concil. Trid. cap 3. ſeſſ 24.
b Card. Fr. Vinc. Maria Vrſinus in Epiſt 1. Avvertimenti Paſtorali a' Sipontini. §. xxxiv.
c Conc. Prov. III. Medial.

Cinnent. E l'istesso Santo Cardinale ordinò [a], che dalle case, che si devono benedire, si tolgano prima, se vi siano, tali Immagini oscene, e anche libri prohibiti, quando vi sono. Quindi il mio Buon Vescovo, oltre al fare detestare nelle publiche Concioni sue, e in quelle di altri Predicatori, a' quali ne darà strettа commissione, sì abominevoli abusi, non lasci con quella carità, e prudenza, che è propria del suo pastorale officio, farne le esortationi, e ammonitioni particolari, sicome meglio Iddio spirerà al suo zelo, havendo riguardo alle qualità delle persone, de' luoghi, e de' tempi, e di altre circostanze: e sopratutto, intimando maledittioni eterne à Dipintori, e à Scultori, che sagrilegamente ardiscono di preparare co' loro pennelli, e scarpelli simili reti del Diavolo.

9. Al XVII. Quesito. Circa il vestito indecente, e scandaloso delle Donne, v.g. con le spalle denudate, con altre simili foggie inventate dal Diavolo: si come altresì queste sono reti per riempire l'Inferno d'Anime, così hà eccitato à dì nostri l'Apostolico zelo del nostro Santissimo Papa INNOCENTIO XI. à dare à Nuntii, à Vescovi, à Confessori, e à Predicatori, ordini strettissimi, accioche pratichino nelle predicationi, e nell'udire le sagramentali confessioni, con denegare agl'innobedienti l'assolutione, tutti i mezzi possibili per togliere da' Fedeli, abuso sì detestabile, che cagiona tanto più amare lagrime di chi hà scintilla di zelo dell'honore di Dio, quanto che è arrivato talhora la cecità di perversi consiglieri, che consigliano per lecito ciò che viene detestato, e disapprovato per illecito, e per detestabile da sode ragioni, da autorità di Concilii, e di gravissimi Autori, e da esempi, che sono i tre Ingredienti, di cui è composto il *Rimedio per curare la vanità feminile*: libro di un zelantissimo Sacerdote Regolare, stampato in Roma, e fatto ristampare in Napoli per ordine di Sua Santità, dall' Eminentissimo mio Signor Cardinale Caracciolo Arcivescovo, il quale, oltre all'hauerlo fatto divulgare per questa fedelissima, e divota Città di Napoli trà suoi Confessori, egli stesso non hà mancato, e non manca con eminentissimo zelo Sacerdotale di abbolire un tal abuso, qualhora con l'occasione delle operose funtioni Pontificali di amministrare il santo Sagramento della Cresima, e in altre opportunità ancora, vede comparire donne di qualunque conditione siano, così scandalosamente vestire: con esortarle, ammonirle, riprenderle, e severamente, quando bisogna, sgridarle, con havere anco implorato il Regio braccio, con scriverne lettere piene di zelo Pontificale fino al Serenissimo D. Giovanni d'Austria di gloriosa memoria, accioche anche con l'autorità Cattolica di quella Augustissima Sacra Real Maestà, che si è trovata, (come suole sempre) propizia negli affari della gloria di Dio, si abbolissero in questo Regno ne' luoghi dove fossero, tali scandalose foggie di vestire delle Donne: e se ne spera del tutto ottimo fine. Quindi il mio Buon Vescovo non lasci, con occasione particolarmente della santa Visita, ne' luoghi ove truova questi diabolichi abusi, armato di santo zelo, di procurare con tutti i mezzi, che gli sono permessi, di torgliergli via, per ubbidire agli Oracoli Pontificii, anzi per fare cosa tanto grata allo stesso Eterno Pontefice Christo Signor Nostro, delle cui perdite si tratta, quando le anime per tali scandali precipitano nell'abisso;

non

a Conc. Prov. V. par. 1. Mediolan.

non mancando in ciò i rigorosi esempi del glorioso San Carlo, che se dava ordine à suoi Confessori, che non udissero le confessioni di quelle Donne, che comparivano *vestite con vani ornamenti*, hor che havrebbe detto, se havesse vednto le accennate, ò altre diaboliche foggie di spalle denudate delle donne?[a]

10. Al XVIII. Quesito. Se il Vescovo havrà notitia di Bestemmiatori, egli sà l'obbligo, e l'autorità, che gli si attribuisce, e per gli Sagri Canoni, e per la Bolla del Beato Pio Quinto, data sotto il primo d'Aprile 1566.[b] che comincia: *Cum primum*, la quale è regola, e instruttione in tal materia, e prescrive le pene, e le penitenze à bestemmiatori. Siche à tenore della detta Bolla, deve onninamente procedere.

11. Al XIX. Quesito. Contra de' malefici, ò altri dediti à simili enormità, spettanti al santo Officio, ricordiamo ciò, che di sopra al XIV. Quesito si è notato.

12. Al XX. Quesito. Circa le Scommuniche: il Sagro Concilio Tridentino ordinò, che non per ogni causa si eserciti il fulmine della Scommunica. Onde meglior avvertimento non v'hà in questa importante materia, che quello del Tridentino, accioche per legittime cause le censure vengano giustificate, e non avvenga quel grande abuso di scommunicare per cagioni leggiere. Deve altresì avvertirsi, che se vi fossero degli Scommunicati, che considerate le circostanze de' fatti, meritino l'assolutione, questa loro non si differisca; altri si debbono esortare à ciò, che debbono adempiere per meritarla. E' necessario altresì riflettere, da che tempo siano stati scommunicati, mentre lo stesso sagro Concilio Tridentino comanda[c]: *Sed si obdurato animo censuris annexus in illis per annum insorduerit, etiam contra eum, tamquam de haeresi suspectum procedi possit*. Mà è necessario avvertire alle parole: *Obdurato animo*; e da San Carlo fù data questa avvertenza.[d] *Quod si quis per annum in excommunicatione permanserit, ad Episcopum Parochus eum deferat, ut contra illum agatur, quemadmodum, & Canonum jure, & Summorum Pontificum sanctionibus decretum est*.

13. Al XXI. Quesito. Se saranno rivelati non Communicati nella prossima passata Pasqua, si dovrà con essi procedere alle monitioni: e non ubbedendo, anche alle censure, conforme providamente San Carlo ne avvertì i suoi Vescovi suffraganei con questo Decreto[e]: *Qui Pascha tempore, Eucharistiae Sacramentum non sumpserit, si postquam ter, aut unica monitione, quae una pro tribus satis sit, etiam generatim moniti, in contumacia perseveraverint: jubeat Episcopus, eos ipsos Ecclesiae ingressu, & Ecclesiastica sepultura interdictos, in propria Parochiali Ecclesia denunciari: tum eorum nomina descripta ad Cathedralis, & Parochialis Ecclesiae valvas affigi: Si verò in contumacia perseveraverint, in eos praeterea, prout juris est, animadvertat*.

a Instruct. Confess. Act. Eccles. Mediolan. pag. 762.
b Bulla B. Pii V. edit. an. 1566. Cum primum.
c Concil. Trident. sess. 25 cap. 3. de reform.
d Concil. II. Prov. Mediolan.
e Concil. Prov. Mediol. II. Decr. 13.

14. Al XXII. Quesito. Se vi siano irreverenti nelle Chiese. Havutane relatione il Buon Vescovo, deve esortargli, ammonirgli, e minacciar loro gastighi temporali, ed eterni, se non si ammenderanno: havendo le irreverenze nelle Chiese obbligato la Divina Giustitia di armarsi di flagelli, per discacciarne gl'irreverenti profanatori. E perche il procurare, che nelle Chiese i Fedeli stiano con ogni modestia, e riverenza, si è delle primarie parti, che deve esercitare onninamente il Buon Vescovo, accioche i Sagri Tempii non divengano pubbliche piazze, e mercati, e forse peggio, come scene di vanità, e ridotti di scandalosi: doverebbesi, ove ne sia il bisogno, publicare un Editto, nel quale con pene rigorose d'Interdetto dalla Chiesa inclusivè, della scommunica in sussidio, ed altre contenute ne' Sagri Canoni, secondo la qualità de' casi, si doverebbero prohibire, come il prohibì in un suo memorabile Editto del rispetto delle Chiese il Cardinal Litta Arcivescovo di Milano, cioè.

L'andare gli huomini nella parte della Chiesa, destinata per le Donne. Il passeggiare nelle Chiese. L'entrare laici nel Choro nel tempo di Divini Officî. L'appoggiarsi agli Altari. Al vaso dell'Acqua Santa, ò al Fonte Battesimale. Il fermarsi alle porte delle Chiese, ò indecentemente di rimpetto alle Donne. Il fare strepito, ò rumore. L'usare atti, sguardi, parole, ò segni dishonesti. Il ragionare di cose oscene, e di negotii secolari. L'entrare, e star dentro de' Cancelli nel tempo de' Divini Officii. Il venire le Donne suelate alla Chiesa. Lo stare gli huomini nella Chiesa con la testa coperta. L'accostarsi all'Altare, ò a'gradi di esso, mentre si celebrano le Messe, e altri Divini Officii: nel qual caso sia tenuto il Sacerdote avanti di celebrare far discostare ognuno. Lo stare irreligiosamente nella Chiesa, irreligiosamente scomposti, ò con le spalle voltate all'Augustissimo Sagramento dell'Altare, ò in altra maniera indecente. Il vendere dentro le Chiese, ò negli atrii di esse robe comestibili, ò di altra sorte. Il mangiare, ò bere nelle Chiese, ò dispensarvi robe comestibili: e prohibire il di più, che al Visitatore sarà riferito commettersi d'indecente, e d'irriverente nelle Chiese.

Per l'osservanza di un tal Editto, doverebbono deputarsi persone che invigilino, e riferiscano, accioche bisognando, si possa procedere all'esecutione delle comminate pene.

15. Al XXIII. Quesito. Ritrovando il Visitatore, che nelle Chiese, gli huomini non istiano separati dalle Donne, procuri d'introdurre onninamente una tal separatione con tramezzi di tavole, ò in altra maniera, che sarà praticabile. E con questo si verrà in gran parte à rimediare alle irreverenze delle Chiese, conforme si è accennato nel Quesito precedente.

16. Al XXIV. Quesito. Se vi siano trasgressori habituali delle Feste. Si presuppone, che 'l Buon Vescovo, habbia con ispeciali Editti, ò Decreti Sinodali ingionta sotto le pene, che in virtù de' Sagri Canoni, gli sono permesse, l'osservanza delle Feste. Onde avvisato de' trasgressori, dovrà procedere alle cominate pene. San Carlo, che per la santificatione delle feste, mostrò in ispecial maniera il suo santo zelo, prescrisse pene à suo arbitrio,

etiandio

etiandio fino all'interdetto dall'ingresso della Chiesa, secondo la qualità de la colpa, e contumacia, comprendendoci anche i padri, i figliuoli, i padroni, e i maestri, i loro servitori, garzoni, e lavoranti.

Sarebbe trasgressione delle Feste, il vendere ne'giorni festivi robbe non necessarie al vitto: l'esercitarsi da' Ciarlatani le loro ciance, e molte altre cose, sono prohibite, delle quali parlaremo nella nostra *Bibliotheca ...nis Eccl.siastici*. E prohibito principalmente l'attendere ad opere servili, senza necessità, la quale concorrendoci hà luogo la seguente Dichiaratione, *in Caput aquen. 2. Augusti* 1631.[a] *Congregatio Concilii censuit, licere diebus festis ... dare operam vel ... ad victum necessariis, ac tempore perituris, praesertim tempore vindemiarum, ... & recollectionis fructuum, vel ubi necessitas urgeat, aut suadeat pi...s. An vero ... causa subsint, ad sacrorum Canonum praescriptum, Episcopi esse iudicium*. Appartiene al Vescovo il concedere la licenza, e questa deve concederla *gratis*, sicome la stessa Congregatione dichiarò *in Strongulen 17 Junii* 1645. nè è lecito per questa licenza esigger cos'alcuna, ancorche s'impiegasse in usi pii, sicome habbiamo notato, in parlare della Tassa Innocentiana.

17. Al XXV. Quesito.[b] Ritrovandosi persone, che non odano messa ne' giorni di festa di precetto: si deve procedere à tenore dell'Instruttione data da San Carlo à suoi Vicarij Foranei, di questo tenore: *Ogni Curato faccia ben capace il suo Popolo: che chi non vuole andare à Messa le Feste di comandamento, incorre in peccato mortale, anzi, che contra quelli, che lascieranno d'andarvi più feste, si procederà con ogni severità, in conformità de sagri Canoni.*

E voi fate, che ogni trè mesi li Curati ci mandino in iscritto il nome di questi tali, che lasciaranno di andare ad udir Messa i giorni di festa, & anco di quelli, che sapranno in esse feste havere più volte lavorato, ò fatto lavorare contra la forma de' sacri Canoni.

E perche sarà forse alcuno, che si vorrà scusare, con dire, che havendo li pascoli lontani dalla terra, gli è necessario star lui, ò lasciar altri alla custodia delle bestie; si avvertisca, che quel poco di tempo, che và à dir la Messa, non impedisce, che non vi resti del giorno assai per governare, e pascolare anche le bestie: e però con questa scusa non sia chi lasci la Messa i giorni di festa, nè permetta, che i figliuoli, ò famegli, ò altri la perdano.

Mà quando pure in qualche luogo alpestre, la molta distantia de' pascoli, ò altra evidente necessità delle bestie, alcuna volta ricercasse altrimente, avvertiteli, che un vicino de' pascoli raccomandi per una festa le sue bestie all'altro vicino, e poi l'altra festa, l'altro vicino raccomandi le sue à lui, e vadino procurando con questo, ò altro modo, che nè anche questi curatori di bestie, se sarà pur possibile lascino passar due feste, che non ascoltino Messa.

18. Al XXVI. Quesito. Contra de' publici Usurari esclamaro le leggi civili, e canoniche, e non si deve tralasciare di procedere, come di ragione; e deve il Vescovo riflettere, quando sia ne' casi, che deve agli Usurari prohibirsi l'accesso alla Santa Communione, anzi scommunicarsi, e denegarsi l'Ecclesiasti-

a Ex tom. 14. Decr. pag. 480. exist. in Archiv. Congr. Concil.
b Act. Eccles. Mediolan. Par. III. Instruct. 7. ad Vicar. Foran.

ca sepoltura, e dove altresì invigilare, che da'Confessori, e Predicatori siano ammoniti.

19. Al XXVII., e XXVIII. Quesito. Similmente contra de'publici Concubinarii, e Adulteri, si deve procedere secondo la disposítione delle leggi, servata la forma particolarmente del Concilio Tridentino, e implorandosi anche il braccio secolare. E quanto agli Adulteri, vi è la notoria Constitutione di Sisto V. [a] hora rinovata dalla Santità di Nostro Signore Innocentio XI. Mà deve segnalarsi in ciò il zelo, e carità Pastorale del Buon Vescovo: che pria di venire à rimedii strepitosi, particolarmente delle censure, valersi dell'esortationi, ammonitioni, e delle preghiere, inducendo i Concubinarii all'emendatione della vita. Quanto à Concubinarii, merita certamente essere adddotta in esempio la gran pietà, e zelo dell'Eminentissimo mio Cardinal Caracciolo, Arcivescovo di Napoli, che trà le operationi degne d'immortal memoria, che hà fatto, e fà in questo suo Pontifical governo, fin da' primi giorni del suo arrivo à questa Chiesa, instituì una Congregatione di Preti Secolari di probata bontà, dottrina, e prudenza, quali, come tanti Apostolici Scrutatori, divisi per le Parocchie di questa gran Città invigilano sopra i Concubinarii, per indurgli con le loro sacerdotali private esortationi à separarsi dalle Concubine, ò à contrarre con esse il santo matrimonio: e quando si trovano de'contumaci, che sono insordescenti alle sacerdotali ammonitioni, datane relatione allo stesso Arcivescovo nella Congregatione, che una volta la settimana si raguna avanti di Sua Eminenza di sudetti buoni Preti, l'Arcivescovo piglia quelle più efficaci provisioni, che richiede la ragione Canonica, procedendosi alle censure, e tal'hora s'implora il braccio secolare per altri rimedii. Nel corso di 17. anni, che è stata instituita detta Congregatione si numerano, à gloria del Signore, molte migliaja di Concubinarii, separati dalle loro Concubine, e molte altre migliaja di altri, che hanno ridotto il publico Concubinato in santo matrimonio.

20. Al XXIX. Quesito. Havuta, che haurà il Buon Vescovo la notitia di altri notorii peccatori, in qualunque modo publici scandalosi, che non sono altre, che tante pecorelle infette, egli deve, come amoroso Pastore, medicarle, applicando tutti i rimedii spirituali curativi, e preservativi, che stimerà opportuni, per sanare gli spirituali languori. Con ricordarsi, che egli non meriterà giammai il titolo di Buon Pastore, se per le pecorelle sue non si esporrà à pericoli, etiandio della vita: Non dourà haver riguardo à qualità di persone, ò altri rispetti mondani, acciòche non avvenga di verificarsi in lui quella gran minaccia, *VÆ PASTORIBUS*, che importa dannatione eterna, intimata per ordine di Dio, da Ezecchiello, che hebbe ordine di renderne a' Posteri stessi la cagione: [b] *Quod infirmum fuit non consolidastis, quod ægrotum non sanastis, quod confractum est non alligastis, quod abiectum est non reduxistis, & quod perierat non quæsistis, & dispersæ sunt oves meæ*: e à chiare note il notò il Pontefice San Gregorio Magno: *Sacerdotes propter iniquitates populorum damnantur; quia peccantes non arguunt, & ignorantes non erudiunt*.

21. Al XXX. Quesito. Se si riveleranno giuocatori scandalosi: Doveranno essere

a Concil. Trid. cap. 8. sess. 24. reform. b Ezech. 34. 3.

essere le parti del Buon Vescovo adoperare delle pastorali ammonitioni, e usare tutt'altri rimedii, che gli sono permessi, acciòche siano rimossi gli scandali.

22. Al XXXI. Quesito. Le inimicitie sogliono essere gli esterminii delle Famiglie, con perdita della robba, e quel, che è più lagrimeuole, dell'anime, oltre à tante pessime conseguenze, che ne risultano à tutto il paese, oue regnano: che perciò l'estirparle si è uno de' più graui, e più importanti ministeri del Buon Vescouo, il quale non deue partire dal luogo, oue sono le inimicitie, se non haurà con pace stabile riconciliati gl'inimici: impiegando, e per se stesso, e per mezzo d'idonei Sacerdoti, e implorando tutti quei mezzi, che saranno opportuni ad opera di tanta pietà, per conseguirne l'effetto. [a] *Quamobrem eos ipsos* (sono parole di San Carlo in parlare de' fedeli, che nudriscono odii, e inimicitie, ò viuono vita dishonesta, ò in qualunque altra maniera giacciono habitualmente ne' peccati) *pro facti ratione magis expedire iudicabit, vel privatim ad se accersat, atque adeo instet, quemadmodum ait Apostolus, opportunè importunè, arguat, obsecret, increpet cum omni patientia: vel severiori quoque disciplina, in eos agat, omni iure, omnique officio, ad sacrorum Canonum, sanctionumque Pontificiarum præscriptum.* E frà gli altri rimedii contra de' contumaci, che non vogliono deporre l'odio, e riconciliarsi, si è quello di prohibire loro la santa Comunione, anche nella Pasqua; sicome il medesimo San Carlo ne auuertì i suoi Vescoui Suffraganei. Queste sono le Instruttioni principali del Buon Vescouo, per non incorrere, con tralasciarne l'esecutione, nella sopra accennata minaccia, *VÆ PASTORIBUS*.

23. Al XXXV. Quesito. Riuelandosi trà Conjugati qualche impedimento matrimoniale, e dirimente, non deue lasciare il Vescouo di fargli separare fin à tanto ne ottengano le opportune dispense Apostoliche. E in questa materia deue hauersi riguardo, quando i casi sono publici, e quando occulti, e anche quando gli impedimenti non sono dirimenti, e questi sono noti ad uno, e non all'altro de' conjuganti: non potendosi in ciò dare una regola uniforme in procedere, mà si rimette alla carità, prudenza, e alla dottrina del Vescouo il prouederui secondo le circostanze de' fatti.

24. Al XXXVI. Quesito. Ritrouandosi de' Conjugati, che non cohabitino insieme, deue il Vescouo onninamente indurgli alla cohabitatione, e alla pace, non lasciando in ciò di praticare tutti quei rimedii, ch'egli può, ed è tenuto per debito del suo officio esercitare, essendo cosa di molto scandalo, che Congiunti col vincolo del santo matrimonio viuano separati contra le sante ordinationi della Chiesa.

25. Al XXXVII. e XXXVIII. Quesito. Non deue per alcun conto tollerarsi l'abuso, se vi fosse: Che le Vedoue per mostrar mestitia, s'astengano di andare in Chiesa ad udir la Messa, e similmente le Zitelle prima di contrarre il matrimonio *per verba de præsenti.* Onde il Buon Vescouo deue estirpare, oue regnasse, sì detestabile abuso, sicome è la mente della Sagra Congregatione del Concilio, che più volte ne hà auuertiti i Vescoui. Quando non giouano le Pastorali

[a] Conc. VI. Provinc. Mediol. Tit. quæ ad Sacram. Pœnit. pertinent.

storali ammonitioni, deve procedersi, ne'casi di ostinata contumacia, anche alle censure, dichiarando nominatamente, e publicando più volte ne' giorni festivi in Chiesa, scommunicate quelle vedove, e quelle zitelle, che trasgrediscono il precetto dell'udire la santa Messa. Questo rimedio di sentirsi publicare scommunicate, sò, che è stato molto salutare in alcuni paesi, dove i Buoni Vescovi hannò trovati tali abusi, e gli hanno in tal maniera estirpati.

26. Al XXXIX. Quesito. Quanto agli abusi, che si trovassero nelle Donne per esprimere dolore in occasione della morte di loro Congiunti, si deve dal Buon Vescovo procedere, conforme habbiamo notato di sopra nella parte precedente nel §.XXVI.num.11.dell'esequie. a

27. Al XL. Quesito. Se si trovano contratti di permute, ò di alienationi di beni Ecclesiastici, fatti senza le necessarie licenze, è obbligato il Vescovo dichiarargli nulli, procedendo, come sarà di ragione, e con dichiarare incorsi nelle pene quegli, che hanno fatto simili contratti.

28. Al XLI. Quesito. Dourà altresì il zelante Vescovo con tutti i rimedii, che di ragione gli sono permessi, procurare, che le Chiese siano reintegrate de' beni, che gli sono stati usurpati, e occupati, havute le notitie delle usurpationi, e occupationi: con procedere alle pene, e censure cõtro tali occupanti, conforme chiaramente il dispongono i sagri Canoni, e le Constitutioni Apostoliche, e particolarmente il sagro Concilio Tridentino nella sess.22. decr.11. havendosi riguardo à quanto si è scritto nel §.XXVII. della *II. Parte* di questo nostro Trattato. E doverebbe onninamente il Buon Vescovo seguire l'esempio di S. Carlo, b che ordinò à tutti i Parochi, che ogni seconda Domenica di Quaresima publicassero al Popolo il detto Decreto del Concilio, con spiegare le gravi pene, in esso contenute contra gli occupatori de' beni delle Chiese.

29. Al XLII. Quesito. Per rimediare a' danni, che fossero rivelati, delle Chiese, perche le Chiese stesse, e altri luoghi pii, ò i loro beni andassero in rovina per negligenza nell'istaurationi delle medesime Chiese, e case, e per difetto di cultura; rimettiamo il provido Visitatore à quanto habbiamo in tanti luoghi nella *prima, e seconda Parte* di questo Trattato sopra di ciò scritto: e particolarmente per quello, che concerne le case prediali, e i beni beneficiali, lo rimettiamo al §.XXVII.num.6. della detta *seconda Parte.*

30. Al XLIII. Quesito. Le rivelationi di trascurarsi l'adempimento degli obblighi delle Messe, e di altri officii Divini, legati, e opere pie, debbono udirsi con ispecialissima attentione dal Buon Vescovo, il quale in tal materia si ricordi di quanto habbiamo notato nella precedente *Parte II.* §.XVIII. accioche possa in tal materia onninamente dare gli opportuni rimedii.

31. Al XLIV. Quesito. I Maestri di Scuola debbono essere visitati, acciòche si sappia, se osservino le infrascritte cose da osservarsi, e respettivamente da evitarsi da loro, per doversi pigliare quelle provisioni, che saranno opportune: dovendo il Buon Vescovo essere in ciò avvedutissimo, perche è cosa di troppa importanza l'allevare bene i Giovanetti, giàche, come notò il sagro Concilio:

a Vid. sup. Par. II. §. XXVI. num. 11. & sequent. b Synod. III. Diœces. Mediol. Decr. 52.

lio: [a] *Cum adolescentium ætas, nisi rectè instituatur, prona sit ad mundi voluptates sequendas, & nisi à teneris annis ad pietatem, & religionem informetur, antequam vitiorum habitus totos homines possideat, &c.* Onde si deve investigare, e provvedere, che Maestri di Scuola le cose infrascritte osservino, e respettivamente evitino.

Non solamente i Maestri di Scuola habbiano la necessaria scienza, mà la buona vita, e costumi, altrimente non sono idonei ad insegnare à discepoli il timore di Dio, ch'è il principio della sapienza.

Sono tenuti à fare la professione della Fede, ancorche insegnino solamente grammatica; e chi non l'haverà fatta, deve farla.

Non leggano à discepoli libri, non solamente prohibiti, mà ne pure quelli, che sono contra i buoni costumi, e che gl'induca all'empietà, ò che possano contaminare in qualsivoglia maniera le pure, e immacolate menti de' medesimi Discepoli.

Innanzi di cominciar la scuola, mattina, e sera, premettano alcune preci in comune, e terminino la scuola con altre: e particolarmente si sogliono recitare le Litanie della Beatissima Vergine.

Instruiscano i Discepoli (è avvertimento del Concilio Lateranense [b]) nelle cose spettanti alla pietà, e divotione, come ne' precetti Divini, e articoli della Fede, Hinni sagri, Salmi, e Vite di Santi; con fargli imparare la Dottrina Christiana, con avvertire, che non facciano colloquij dishonesti.

Avvertano, che i Discepoli non tralascino ogni giorno di udire la santa Messa, e che ne' giorni festivi odano la Messa cantata, le Vesperi, e altri Divini Officii, Prediche, Sermoni, e vadano ne' giorni festivi alle Chiese, ò ad altri luoghi, ove s'insegna la Dottrina Christiana, e sopra tutto gl'inducano alla frequenza de' santi Sagramenti.

Queste sono le incumbenze, quali praticano con la vigilanza del Buon Vescovo i buoni Maestri di Scuola, e à questo fine si devono sapere dal Visitatore i Maestri di Scuola.

32. Al XLV. Quesito. Si è domandata notitia di Medici, accioche siano esortati, e ammoniti dal Buon Vescovo, (il quale suole per essi promulgare rigorosi Editti, sotto pena di scommunica ipso facto) ad ubbidire alla Costitutione del Beato Pio Quinto, [c] che essi giurano di osservare nell'atto del loro Dottorato: In esecutione di detta Constitutione nel primo giorno, che visiteranno l'infermo decumbente in letto per qualsivoglia infermità (eccetto però, quando la decumbenza nascesse da morbo di podagra, da altra indispositione, che da se stessa non ricercasse il letto) debbono ammonirlo di confessarsi sagramentalmente. Se poi nel secondo giorno scorgeranno, che l'infermo per anche non si sia confessato, di nuovo l'ammoniscano, minacciandolo, che non ritorneranno più, se nel seguente giorno non presenterà à loro la schedula del Confessore, che attesti d'essersi l'infermo confessato, e ritornando il terzo giorno, se non farà loro sta-

a Concil Trid. cap. 18. sess. 23.
b Concil. Lateranen sub Leone X. sess. 9.
c Bulla B. Pii V. super Gregem Dominicum data sub die 8. Martii 1566.

ro ſtata preſentata la medeſima ſchedula, debbono laſciare la cura dell'infermo, e facendo altrimente, incorrano nelle minacciate pene.

Avverta onninamente il Buon Veſcovo à fare sì, che i Medici ciò oſſervino, perche ſi ſono dati, e ſi danno miſerabili caſi, di eſſere morti molti, e molti ſenza confeſſione ſagramentale, à cagione, che i Medici hanno traſcurato per una certa ſacrilega renitenza di non contriſtare l'infermo, l'oſſervanza della detta Conſtitutione del Beato Pio Quinto, e pure eglino haveranno da dar conto dell'anime, che (Dio non voglia) ſi dannino per non havere indotti gl'Infermi à confeſſarſi: che per praticare le parti de' medici de' corpi, furono tiranni dell'anime.

33. Al XLVI. Queſito. I Notari s'inveſtigano dal Viſitatore, per havere da eſſi le notitie de' legati, e di altre pie diſpoſitioni, acciò che ſiano adempite. L'eſecutione de' legati pij, è una materia delle più importanti del paſtorale officio, e coſpirano le leggi canoniche, e civili, perche non ſi traſcuri. I Buoni Veſcovi molto c'invigilano, e ſogliono tenere avvertiti i loro Vicarii Foranei, e altri Miniſtri, che procurino havere ſempre notitia de' legati pij, e di altre pie diſpoſitioni. San Carlo glorioſo preſcriſſe la pena di ſcommunica ipſo facto incurrenda ne' ſuoi Concili Provinciali, [a] e Sinodi Dioceſani contra de' Notari, e Scrivani, che doppo il termine di alcuni meſi dal giorno della morte de' pij Teſtatori, non rivelaſſero al Veſcovo i legati pii: e lo fece caſo riſervato à ſe, prohibendo à Confeſſori d'aſſolvere i Notari, che non haveſſero date le ſudette rivelationi. Ordinò à Parochi, che ogni prima Domenica di Quareſima dinunciaſſero al Popolo il Decreto de *Notariis, legata pia non denunciantibus*.

Dappoi che haverà havute il Veſcovo ſimili rivelationi, potrà riflettere à quanto per tutto il §.XVIII. della ſeconda Parte di queſto Trattato habbiamo notato in parlare degli obblighi di Meſſe, d'Anniverſarii, e di altre opere pie, che debbono in qualſivoglia luogo, e modo ſodisfarſi. Ricordiamo altresì, che ſi bene nel Regno di Napoli vi ſi trova eretto il Tribunale della Rev.Fabr. non perciò i Veſcovi di queſto Regno ſi poſſono ſcuſare dall'obbligo ſtrettiſſimo, che hanno d'inveſtigare, e di procurare con tutti i mezzi permeſſi loro, l'adempimento di legati pii, e di altre pie diſpoſitioni, non eſſendo queſto Tribunale, come oſſerva Monſig. Carlo Maranta [b], che per 40. anni ne fù Conſultore, ſtato eretto *privativè quoad Epiſcopos* dentro il termine di un'anno. E' veriſſimo, che doppo elaſſo l'anno, vi pone mano il Tribunale ſudetto: mà forſe il zelo paſtorale de' Veſcovi può eſſer impedito dall'eſortare paternamente (l'eſortationi talhora rieſcono più efficaci de' precetti) che non ſi differiſca l'eſecutione de' legati pii? I Miniſtri del detto Tribunale, quãdo trovano adempite le ſoddisfattioni degli oblighi, e ne appariſcono i decreti de' Veſcovi, non vi s'ingeriſcono, e non apportano alcuna moleſtia. Mà dato, e non conceduto, che l'obbligatione de' Veſcovi nell'eſecutione delle pie volontà, ſi reſtringeſſero dentro i limiti del detto anno (prego Dio, che avvenga di eſſere eglino attenti, come lo debbono eſſere in queſto anno, in procurare di ſapere le pie diſpoſitioni, e di eſiggerne l'eſecutione con tutti i

a Conc. Prov. I. & IV & Diœceſan. II. Mediolan

b Maranta controv. jur. utriuſque Par. 3. reſp. 93. num. 31

ti i mezzi, che concedono i Sagri Concilii, massimamente il Tridentino, da noi accennato nel detto §.XVIII. della seconda Parte) mà Iddio voglia, che non vi siano de' casi lagrimevoli, che ne pure in detto anno, ne in altro tempo si pensi di adempire questa sì grave obbligatione di pastorale ufficio, col pretesto da non ammettersi, ne da udirsi: che tocca al Tribunale della Reverenda Fabrica. Certamente, se i Vescovi tutti invigilassero, e premessero, che i Notari, e altri Scrivani, sotto le accennate pene praticate da San Carlo rivelassero doppo due, ò trè mesi i legati pii, ò in altre maniere, che non mancano, procurassero di haverne le notitie, in quei nove, ò dieci mesi, che restarebbono del detto anno, potrebbono fare molte buone cose: in maniera che i ministri del detto Tribunale sopraggiungendo doppo l'anno, e trovando adempite le pie volontà, non haverebbono, se non à lodare la pastorale vigilanza, la quale, se si trascura anche in detto anno solamente cagiona pessime conseguenze, perche per le pie dispositioni non si eseguiscono per anni, e anni: e io potrei attestare esservene in certe Diocesi di questo Regno, che ne doppo l'anno sudetto, ne doppo venti, e trenta anni susseguenti, alcune pie dispositioni sono state adempite, nè si adempiscono: e forse ciò non seguirebbe, se dentro il detto anno i Vescovi havessero adempite le parti loro, come ne hanno strettissima obligatione, e strettissimo conto ne hanno da rendere à Dio, mentre è troppo patente il peso, che loro è stato imposto da' sagri Canoni, e Concilii, e particolarmente dal Tridentino, che con parole sonanti obligatione intuona alle loro orecchie: [a] *Episcopi, etiam tamquam Sedis Apostolicæ Delegati in casibus à jure concessis, omnium piarum dispositionum, tam in ultima voluntate, quàm inter vivos, sint executores*; nè si può negare una tal obligatione dentro i limiti dell'anno sudetto, e dovrebbe atterrire il pensare solamente, che di parere, altrove da noi rapportato, della Sagra Congregatione del Concilio, commettesi peccato mortale da chi non osserva i Decreti del Concilio Tridentino, espressi con parole sonanti obligatione; oltre à tanti mali, che dalla negligenza nel far eseguire le pie dispositioni provengono, e tutti anderanno à conto di chi deve sodisfare alle sue obbligationi, e non le sodisfà.

34. Al XLVII. Quesito. Circa i Librari. Si deve di questi havere notitia, à fine d'invigilare, che non istampino libri senza licenza dell'Ordinario, nè gli stampati gl'introducano, nè gli tengano venali, se siano libri prohibiti: dovendo il Vescovo, e suoi Ministri sapere quali siano prohibiti, facendosene tutto dì, dalla Sede Apostolica nuove prohibitioni, sicome si hà nel libro dell'Indice de' Libri prohibiti, e ne' Decreti, i quali nelle nuove impressioni del detto Libro si aggiungono, e'l Buon Vescovo deve procurare di haverne le opportune notitie.

35. Al XLVIII. Quesito. I Dipintori, e gli Scultori devono dal Buon Vescovo essere esortati, e ammoniti, e minacciarsi loro gastighi eterni, se faranno dipinture, ò sculture d'immagini, ò statue oscene. Abborrisce dalla pietà christiana, che mani christiane s'impieghino in simiglianti lavori. *O manus præcidendæ*, scrisse Tertulliano acceso di zelo contra di simiglianti Scultori, e Dipin-

[a] Conc. Trident. Sess. 22. cap. 8

pintori. E intorno à ciò ricordiamo quello, che habbiamo notato di sopra al Quesito XVI. di questo Scrutinio; à tenore del quale dovrà il Vescovo provedere, se havrà rivelationi di simili detestabili abusi.

36. Al XLIX. Degli Hosti, e Tavernari, deve haversi notitia, acciòche il Buon Vescovo possa con esse praticare la sua pastorale vigilanza. S. Carlo glorioso sotto gravi pene spirituali prohibiva loro albergare Meretrici, eccetto per cagione di viaggio, e per un giorno solamente, e con più rigorose pene procedeva contro di quei, che per guadagno ardivano di ritenervele, e alimentarle, e il Santo considerava costoro in istato di dannatione. Che non havessero nelle porte dell' Hosterie, immagini profane, mà qualche immagine sagra. Dava il Santo Cardinale ordini rigorosi, che non ardissero di vendere, ò dare da mangiare agli hospiti, ancorche pellegrini, cibi prohibiti nella Quaresima, senza le necessarie licenze. Che capitando ne' loro alberghi, qualche Eretico, ne dessero notitia al Vescovo. Che subito, che s'infermasse qualche hospite, ne dessero avviso al Paroco, acciò potesse accorrere ne' bisogni con l'amministratione de' Sagramenti, e con altri ajuti spirituali. Questi sono i motivi, per gli quali il Vescovo deve sapere gli Hosti, e i Tavernari.

37. Al L. Quesito. Si è domandato delle Ostetrici, e Mammane, acciòche il Visitatore resti informato, se elleno per i casi di necessità, che devono battezzare, sappiano amministrare il Sacramento del Battesimo. San Carlo dava incumbenza à Vicarii Foranei de' luoghi, e ad altri nella Città, che l'esaminassero, e l'istruissero; e non permettea, che si ammettessero à tali ufficii quelle donne, che non erano idonee.[a] Che quando battezzevano avvertissero, che due altre donne almeno, e particolarmente la madre del battezzando si trovassero presenti, le quali udissero le parole proferite nel Battesimo: e che il Paroco, quando qualche Infante fosse stato battezzato dalla Mammana, diligentemente esaminasse lei, e anche le donne, che si trovarono presenti, delle parole proferite dalla stessa Mammana, per accertarsi, se fosse stata proferita bene la forma del Battesimo, accioche essendo altrimenti, esso Paroco lo potesse battezzare.

38. Al LI. Quesito. Se vi siano poveri pupilli, e altre persone veramente miserabili. Si ricordi il Buon Vescovo, che egli è Padre di Poveri, e che delle entrate della sua Chiesa, come habbiamo nella Annotazione all'Avvertimento XV. Innocentiano diffusamente trattato, egli non è assoluto padrone, mà dispensatore, particolarmente in sollievo di poveri. Tempo assai opportuno è quello della santa Visita per aprirsi dal Buon Pastore le viscere della sua carità, dovendo egli havere un indice distinto di tutti i poveri pupilli, e di altre persone veramente miserabili, accioche possa loro in quel, che gli sarà possibile, somministrare gli opportuni consigli, e ajuti: seguendo in ciò gli esempi di Santi Vescovi, e nel principio di questo Trattato nel §. I. della Parte Prima, ne habbiamo addotti alcuni, come dello stesso glorioso San Carlo, che nella Visita particolarmente, come riferisce lo Scrittore della sua Vita,[b] *Egli medesimo vedea il volto delle sue pecorelle: medicava le loro piaghe spirituali, le pasceva della parolà di* Dio,

a Concil. V. Mediol.
b Giussan. Vita Sancti Caroli cap.7. lib.2.

Dio, e del Divino Cibo dell'Altare, & anche di sossidio TEMPORALE chi ne havea bisogno. Habbiamo anche rapportato i misericordiosi esempi di San Tomaso di Villanova,[a] e del Venerabile Servo di Dio Cardinale Bellarmino, Arcivescovo di Capua, che in Visita soccorreva i poveri con pronte limosine; e si potrebbe tessere un lungo Catalogo di tanti Santi Vescovi, che conobbero questa obligatione, andando anche à visitare i poveri infermi per consolargli, e sovvenirgli con ajuti spirituali, e corporali, ò procurando, che fossero sovvennti da altri. Chi non seguirà questi beati esempi, haverà certamente da renderne strettissimo conto à Christo, il quale scrutinerà, se fù vera la tenuità, che opponevano delle entrate, ò pure se furono da' Vescovi impiegate in usi illeciti, ò leciti, mà meno necessarii in pregiuditio de' poveri, che morendo di fame, e di freddo, per non havere di che cibarsi, e di che coprirsi, innalzano per una tal crudeltà, i loro giusti clamori à Dio, e molto più gl'innalzeranno in quel tremendo dì, quando in faccia de' loro Prelati alla presenza di Christo Giudice diranno: *Esurivi, & non dedisti mihi manducare, sitivi, & non dedisti mihi bibere, nudus eram, & non cooperuisti me*.

Della publicatione, e intimatione de' Decreti, e dell'Instruttioni da lasciarsi a' Visitati. §. XVI.

1. NElla publicatione, e intimatione de' decreti fatti in visita, deve il Visitatore usare prudenza, con havere riguardo alla qualità delle materie, e alla diversità degli stati delle persone. Vi saranno de' Decreti, la cui intimatione deve farsi privatamente, come i concernenti la vita, e i costumi degli Ecclesiastici in particolare, e simili, acciòche i Laici non sappiano le cose, onde possano scandalizzarsi. Altri decreti poi, è espediente, che si publichino in commune, e questi, se apparterranno al Clero, il medesimo si suol far ragunare in quello stesso luogo, ove gli fù fatto il sermone preceduto alla visita personale, e quivi alla presenza del Visitatore sedente, si fanno publicare per il Notaro, asceso à qualche Cattedra: Se bene alcuni Vescovi sogliano lasciare i decreti sugellati, con ordine, che partito, che egli si sia dal luogo visitato, si faccia subito questa funtione di publicare i decreti fatti per il Clero in generale, e anche in particolare. Se saranno decreti, che appartengono al Popolo, questi si sogliono publicare in giorno di festa in Chiesa, quando ve n'è maggior concorso, e che vi sia ancora il Clero: Altri si publicano in presenza del Paroco solo, e del Popolo. Nè in ciò si può dare regola generale; dipendendo dall arbitrio prudente del Buon Vescovo, il quale seguirà anche in questo l'esempio di San Carlo glorioso, che prima di venire alla publicatione de' Decreti, solea fare un poco di ritiramento, e consultatosi co i suoi Convisitatori, e invocato il lume dello Spirito Santo, publicava i decreti per rimedio degl' inconvenienti, e degli abusi ritrovati in visita.

2. Non meno dall' osservanza de' Decreti, che dell'Instruttioni, che deve lasciare il Visitatore à visitati, dipenderà il frutto della visita. I Buoni Vescovi lascia-

a Vid. supra Part. I. §. II. hujus Tract.

lasciano Instruttioni generali, e particolari. Le generali, San Carlo gloriofo,[a] quelle per il Popolo le lasciava à Parochi, acciòche opportunamente le divulgassero, e le recitassero al Popolo, non solamente nel fine della visita, mà anche in altre solennità dell'anno. Generali anche sono quelle, che concernono, v. g. il buon servigio della Chiesa, acciòche i Divini officii ne' giorni, hore, e modi, che si accennò in discorrer di essi, si celebrino. Particolari poi, sono quelle Instruttioni, che si lasciano à certi particolari stati di persone, perche bene adempiano il loro officio: e sono quelle, che si lasciano, v. g. à Parochi, Prefetti di Choro, à Sagristi per la pulizia della Chiesa, à Cõfessori, à Rettori di Seminarii, à Cancellieri della Corte Arcivescovale, ad Abadesse, à Maestre di Novitie, à Portinare, ad Ascoltatrici, e ad altre Officiali di Monasterii, e ad altri, che hanno altro officio, ò beneficio, che sono stati visitati, e che debbono in avvenire meglio adempire i loro ministeri, e sodisfare alle loro obbligationi, giusta i Decreti, e altre provisioni pigliate nella Visita. Monsignor Rinuccini, degnissimo Arcivescovo di Fermo, più volte da Noi mentionato in questo nostro Opuscolo, tenea gran conto di quest'Instruttioni, delle quali parlando, così dice:[b]

Stimo necessariissimo, che'l Vescovo, ò ammezzata, ò finita la prima visita, componga, e faccia à tutti le sue Instruttioni, con ordini severi, che siano conservate, ò in libri, ò in tabelle. Si tocchi in esse la sostanza del loro officio, e siano più brevi, che si può. Io mi trovo haverle fatte &c. & à quelle persone, che hanno libri, le hò fatto scrivere nelle prime carte del libro, agli altri in una tabella, che viene consegnata sempre al successore, quando l'officio è ammovibile. Questa fatica mi hà reso facile il vedere i profitti, e i mancamenti, perche in Visita porto meco il libro, dove sono tutte le Instruttioni, e se ne servono di commune tutti i Visitatori; essendo in esse accennato tutto quello, che può occorrere circa qualsivoglia cosa. E veramente per spiare, & investigare, non credo, che vi sia meglior modo di questo, per non andare in infinito, &c.

Siano per tanto à cuore al Visitatore tali instruttioni, mentre, come necessariissime, e utilissime, sono praticate da buoni, e santi Vescovi.

Della Benedittione generale, da darsi dal Vescovo al Clero, e al Popolo, prima della partenza da ciascun luogo visitato. §. XVII.

Publicati i Decreti, e distribuite le Instruttioni, prima che'l Vescovo parta dal luogo visitato, haverebbe à dare la benedittione generale al Clero, e al Popolo. Sogliono alcuni Visitatori in benedire i loro Religiosi visitati, fargli congregare in Capitolo, e non solamente dare loro la benedittione, mà anche l'assolutione. Questa però si dà *in foro conscientiæ tantùm*, e non *in foro exteriori*, nè anche *in foro Sacramentali*: avvertendo, che dalle censure, pene, inhabilità, e riservationi si può assolvere fuori di confessione, e senza obligo d'imporre penitenza, essendo tali impedimenti legami, per la cui solutione basta la semplice autorità, benche l'assolvente non fosse sacerdote.[c] A i Regolari, come sopra ragunati, e tutti inginocchiati, si fà dire unitamente il *Confiteor*, e il Visitatore alzato

a Act Eccles Mediol. pag. 177. b M S. intitol. Auuertimenti Pratici della Cura Pastorale.
c Eman. Rodriq apud Lantusc. in Teatr. Regularium verb. Commissarius.

alzato in piedi nel suo luogo dice: *Misereatur vestri, &c. Indulgentiam, &c.* e di poi soggiunge. *Si tenemini aliqua vinculo excommunicationis majoris, vel minoris, in quantum possum, & Vos indigetis, absolvo vos, & restituo vos Sacramentis Ecclesiæ, communioni, & unitati Fidelium. In nomine Patris, ✝ &c. Item dispenso vobiscum super irregularitatibus, inhabilitationibus, & aliis pœnis Ecclesiasticis, si quas contraxistis, in quantum possum, & valeo.*

Dourebbe per tanto il nostro Buon Vescovo, quando è accinto alla partenza del luogo visitato, radunare tutto il suo Clero, e ricordandosi dell'esempio di Christo Signor Nostro, che dava a' suoi Discepoli di propria bocca divini Auuertimenti, douerebbe à suoi Sacerdoti, che sono succeduti in luogo de' Discepoli di Christo, fare un'altro sermone, oltre à quello preceduto alla Visita personale, somministrandogliene larga materia i sagri Evangelii, e gli Atti Apostolici, pieni di Avvertimenti per gli Ecclesiastici. Si potrebbe servire il Visitatore per tema delle parole: [a] *Vos amici mei estis, si feceritis, quæ præcipio vobis*; per animargli all'osservanza de' Decreti, e dell'Instruttioni, che gli lascia in visita: detestando gli abusi ritrovati, e raccomandando per le viscere del Signore à non trascurare l'applicatione de' rimedii ordinati; e discorrerà delle cose principali, che hà prescritto, e della necessità; e utilità dell'esecutione. [b] *Vigilate, & orate*, per imprimere il principale auuertimento, che non si scordino di fare oratione. *Ego sum vitis, vos palmites*: che sono chiamati in ajuto del loro Vescovo in zelare la salute dell'Anime. [c] *Domine quinque talenta tradisti mihi*, per l'obbligatione di esercitare i talenti, che Iddio hà dati. *Vos estis sal terræ*: *Vos estis lux mundi*, perche diano buon' esempio. *Sint lumbi vestri præcincti*: *Rogo vos abstinere à carnalibus desideriis*; acciòche tengano conto dell'impretiabile gioja della castità. E si pigliarà amplissima materia di discorrere, da quel memorabile sermone, che Christo salito nel Monte, fece à suoi Discepoli, cominciando *Beati pauperes spiritu, &c.* e si possono trarre abbondanti, e fruttuosi motiui di sermoneggiare al Clero, da quelle quattro Prediche pastorali, che fece S. Carlo glorioso al Clero suo nel Sinodo, e che dagli Atti della Chiesa di Milano, sono state estratte, e tradotte nella nostra volgar favella: e certamẽte ogni Buon Vescovo doverebbe haverle per ispecchio da far sermoni fruttuosi al suo Clero.

2. Finito questo sermone, detto al Clero in luogo particolare, dourebbe il Vescovo portarsi in Chiesa, seguito dallo stesso suo Clero, giàche Christo oltre à sermoni, e instruttioni, che faceua à suoi Discepoli, soleua unitamente, e à Discepoli, e alle turbe della plebe predicare unitamente: *Descendens Jesus de Monte stetit in loco campestri, & turba discipulorum ejus, & multitudo copiosa plebis.* Siche in Chiesa douerebbe in fine sermoneggiare, e benedire il suo popolo. Il motiuo di quest'altro sermone, è quello medesimo, e migliore non se ne può trouare, che il Pontificale Romano prescriue al Vescovo visitante in tutto'l tempo della sua visita. [d] *Inducit Populum ad pœnitentiam, & instruit in ecclesiasticis Sacramentis, & articulis fidei* (il che si suppone, che l'habbia fatto in tutto il corso della visita) *& qualiter debent declinare à malo, & facere bonum, fugere vitia,*

a Ioan 15. b Matth. 1. Ioan 15. c Matth 5.
d Pontifical. Roman Ordin. Visitan Parochias.

& sectari virtutes: alteri non facere, quod sibi fieri nolunt.

4. Dopo il sermone, benedittione, conceduta, e publicata l'Indulgenza, sarebbe di grande edificatione, se'l Buon Vescovo fatte queste ultime funtioni della santa Visita, immediatamente con la sua diuota Comitiua si ponesse in viaggio per altri luoghi visitandi, nè si diuertisse in altro: ricordandosi, che quando il Profeta Natan fece quella marauigliosa Visita personale del Rè Dauid, dopo hauergli fatto una ingegnosa, ed efficace predica, in virtù della quale David s'inducesse à confessare il peccato commesso, il Profeta subito, che gli hebbe publicata l'assolutione [a] *Dominus transtulit peccatum tuum*, se ne ritirò à casa sua, come c'insegna il sagro Testo: *reversus est Nathan in Domum suam*: in tal maniera lasciarà compunti i popoli, i quali à simiglianza di ciò, che accade all' Apostolo San Paolo, l'accompagnaranno con le lagrime: [b] *Magnus autem fletus factus est omnium, & procumbentes super collum Pauli, osculabantur eum, & deducebant eum ad navem*: massimamente, se non sarà andato in visita per interesse, e potrà il Visitatore dire, come ben diceua l'Apostolo. *Quæsivi vos, & non vestra, argentum, & aurum, & vestem nullius concupivi, sicut ipsi scitis*. Conceda il Signore per sua infinita misericordia gratia à tutti i Pastori delle Chiese di poterlo dire, mà molto più di praticarlo.

Dell'esecutione de' Decreti, e dell'Instruttioni promulgate, e della Cangregatione della Visita. §. XVIII.

1. Poco giovarebbe, che il medico visitasse l'infermo per curarlo da' morbi, ordinasse i medicamenti salutari, se poi questi non si pigliassero. Sono, non v'hà dubbio, i Vescovi tanti medici spirituali, che sostengono le veci del gran Medico Christo Signor Nostro. [c] *Sanans omnem languorem, & infirmitatem*. Nelle visite l'officio de'Buoni Vescovi, si è di sanare febri, e piaghe dell'anime: ordinano medicamenti salutari curatiui, e preseruatiui, mà à nulla giovarebbono l'incommodi, le spese, le vigilie, cha da veri Visitatori si soffriscono nelle Visite, se i Visitati trovati infermi, partito, che sia il loro medico spirituale, ò non intraprendono le ordinate cure, ò se l'hanno incominciate, le tralasciano, ritornando a' primi abusi, e corruttele: deludendosi l'osseruanza delle leggi, con vilipendio di esse. Onde, quando il Vescovo vuol promulgare un'Editto, ò instruttione, ò Decreto, deue prima pensare, come gli dourà far osseruare, perche empiere i Sinodi, e i libri delle visite di Ordini, e Decreti, e poi non pensare à fargli eseguire, assai meglio sarebbe, che non si facessero. Quindi il prudente Visitatore, non contento di haver promulgato Decreti, e Instruttioni, deve procurare, e premere per l'esecutione. Tenga per certo, che il più accertato frutto della Visita, sarà di quei Decreti, che sono eseguibili, e che in effetto si faranno eseguire subito, e prima, che parta il Visitatore dal luogo visitato. Mà perche molte cose non si possono all'hora eseguire, perche richieggono tempo, e hanno tratto successiuo, v.g. i Preti ignorati, e discoli frequentino le Congregationi di casi di conscienza, e di esercitii spirituali, ò in altra maniera

siano

a 2. Reg. 12. 13. b Act. 20. 37. c Matth. 4.

siano istruiti, e tante, e tante altre cose, perciò è forza, che successiuamente se ne vada inculcando, ed esiggendo l'esecutione. Onde dovrebbe ordinare, e raccomandare à Vicarij Foranei de' luoghi, e ad altri deputati, accioche sollecitino l'esecutione di ciò, che è stato decretato in Visita, e che non manchino di tenere auuisato il Vescovo di quanto occorre, di diligenza, ò di negligenza in tal esecutione, avvertendo molto bene alla qualità de' Vicarii Foranei, de' quali si suppone, che con gli altri Ecclesiastici habbia il Visitatore fatto anche la Visita personale, per indagare particolarmente, se adempia bene il suo officio da noi descitto nell'Annotatione all'Avvertimento TII. Innocentiano.

2. Dovrà, come si disse nella Parte prima §. XII. di questo Trattato, il Vescovo nel Libro Pastorale, e ne' Quinternetti per ciascun luogo, fatto le necessarie Annotationi, e particolarmente degli abusi, ritrovati, e de' rimedii ordinati. Onde al suo ritorno dovrà havere spesso alle mani questo Libro Pastorale, e Quinternetti, e l'instruttioni, delle quali si è parlato nel paragrafo precedente, e senza riportarsi nelle diligenze de' Ministri, sicuro, che, se esso non ci penserà, questi assai meno di lui ci penseranno. Dovrà andare successivamente per mezzo di lettere, ò per altri mezzi, esiggendo l'esecutione, e non cessare fin à tanto, che resti assicurato, che i Decreti, e le Instruttioni siano eseguite, con farsene dar conto da sudetti Vicarii Foranei, e da altri deputati: Così praticava San Carlo glorioso, il quale *con l'occasione di Visitatori* (sono parole dello Scrittore della di lui Vita [a]) *ricordava loro gl'istessi bisogni, accioche con esattissima diligenza, si assicurassero, che fosse cessato il pericolo, ne mai tralasciaua l'impresa, finche non era previsto al male &c. L'esercitio della Visita era continuo, e perpetuo*: perciò il Visitatore non si lusinghi di haver fatto il tutto, con essere andato in Visita, e lasciati molti Ordini, Editti, e Decreti: poiche gli si può dire: [b] *grandis enim tibi restat via*, perche gli resta forse il più da operare: e questo si è l'esecutione di quanto ordinò, e prescrisse nella Visita.

3. Si suole doppo qualche tempo spedire i Commissarii, persone di spirito, fedeltà, dottrina, e zelo (mà s'avverta, che non si gravino i Visitati di spese, e sopra di ciò si diano ordini rigorosi, accioche non servano queste Commissioni per far guadagni) per vedere, se i decreti della visita siano stati eseguiti, accioche contra i disubedienti, e negligentl si possa procedere alle cominate pene, per istimolargli à non differire più tal esecutione.

4. Le Visite precedono regolarmente la celebratione de' Sinodi, dovendosi prima investigare i morbi, e le cagioni di essi, per poi applicarui i rimedii: onde ad alcuna sorte di abusi, massimamente generali, de' quali nelle visite si venne in cognitione, si rimedia anche co' Decreti, da publicarsi ne' Sinodi Diocesani: con farvi intervenire tutti quegli, che sono tenuti, e particolarmente i Regolari de' Conventi soppressi, da chiamarsi però con autorità delegata, ed è tenuto intervenirvi tutto il Clero, [c] servata però la forma delle seguenti Lettere, e Decreti della Sagra Congregatione de' Vescovi, e Regolari, e del

E e Con-

a Giussan Vit. S. Carol. lib. 2. cap. 8.
b 3. Reg. 19. 7.
c Fagnan. in cap 3. de offic. Ordin. n. 57.

Concilio: *Gubbio. Al Vescovo. E stato altre volte risoluto, che occorrendo agli Ordinarii di convocar tutto il Clero, per occasione di publicare i Decreti del Sinodo Diocesano, e di correggere qualche abuso comune, ò per altra causa, che necessariamente lo ricerca, siano obligati à comparir tutti, ancorche Cherici, ò Preti semplici, e non beneficiati, tutta volta, che nell'Editto se ne faccia espressa mentione. Lo significo à V.S. per ordine di questi miei Signori Eminentissimi, affinche in casi simili possa procedere contra gl' inobedienti alle pene, contenute nella convocatione. E Dio la prosperi. Roma 12. Agosto 1650.* E ad instanza del medesimo Vescovo di Gubbio, emanò il seguente Decreto: *Die 13. Augusti 1650. Sacra Congregatio Eminentissimorũ Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum censuit, omnes Sacerdotes, & Clericos teneri accedere ad Synodum Diœcesanam, si, ut supponitur, in ea agendum sit de reformatione morum.*

5. Mà, perche della celebratione del Sinodo, facciamo un distinto Trattato, che è l'Annotatione prossima immediata seguente all' Avvertimento XVI. Innocentiano, quì non ci distendiamo d'avantaggio in tal materia, riportandoci alla medesima Annotatione.

Della Congregatione della Visita.

6. PEr accertare vie più l'esecutione de' Decreti, e delle Instruttioni, lasciate in Visita, non deve per nessun cõto il Buon Vescovo mancare d'instituire la Congregatione della Visita, della quale in più luoghi di questo nostro Trattato [a] habbiamo altrove accennato alcune cose. Doverebbe ogni settimana tenersi questa Congregatione avanti dello stesso Vescovo, con l'intervento di tutti i suoi Visitatori, e di altre persone Ecclesiastiche secolari, e regolari, delle migliori, che possono rinvenirsi, dotate di spirito, bontà, zelo, e prudenza, e dottrina.

7. Per le materie spettanti alla Visita della Città, e come debbano proporsi in Congregatione avanti del Vescovo, habbiamo nella prima Parte di questo Trattato nel parlare dell'officio de' Visitatori, e nella seconda Parte nel parlare della vigilanza del Buon Vescovo sopra i Monasterii di Monache, rapportato diverse utilissime, e fondatissime Pratiche. Resta, che il Buon Vescovo rifletta; e le ponga in esecutione per eseguire gli esempi particolarmente del glorioso San Carlo, e della stessa Santa Sede Apostolica, Maestra, e Madre di tutte le Chiese, nelle Visite di Roma.

8. Quanto poi agli altri luoghi della Diocesi già il Buon Vescovo dovrà havere nel Libro Pastorale, e ne' Quinternetti, de' quali parlammo nella prima Parte [b], notato le cose, che in ciascun luogo haverà ritrovato bisognose di riforma, e di provvedimento. E nella Congregatione della Visita si pigliano le opportune provisioni. Il mentionato Monsignor Rinuccini Arcivescovo di Fermo, in parlare della Congregatione della Visita, così hà lasciato scritto.

In

a Vid. supra Parte I. §. 17. à num. 47. per totum num. 56. & Parte II. §. ultim.
b Parte prima §. XII.

In particolare poi, non hò saputo trovare miglior modo per l'esecutione della Visita, che una Congregatione da farsi inviolabilmente una volta la settimana à quest'effetto. In essa devono intervenire sempre il Vescovo, e due suoi Visitatori, e di più quei nominati di sopra, à i quali sono commesse in specie le Chiese, i luoghi Pii, il Seminario, le Officiature, e quanto si è detto, & oltre di questi, un Segretario.

Ecco la pratica. Si piglia per l'ordinario à considerar un Castello, ò Terra per giorno. Il Vescovo, & i Visitatori aprono i Quinternetti, fatti in quel luogo, e ciascuno legge, non solo quelle cose, che si sono ordinate in Visita, mà anco quelle, che si sono serbate per terminarle nella Città. Queste, se sono spettanti à Chiese, le nota nel suo libretto il Deputato delle Chiese, e se ne piglia pensiero, tanto fà quello de' luoghi pii, e tanto quello delle officiature. Il Segretario scrive tutto, fa le lettere, come gli sarà ordinato da i Deputati, e le porta al Vescovo à sottoscrivere. In capo à otto giorni, si leggono le risposte, si vede, se il negozio piglia buona piega, si rinovano gli ordini. Et in fine della Congregatione sempre il Segretario legge tutti gli ordini dati in Congregatione sino à quel giorno, e non cancellati, non solo, acciò per questa strada si rimedii al maggiore di tutti i pericoli, che è lo scordarsi de' negozii sul mezzo, mà anco per dar sesto à quelle cose, che non si maturano all' hora, perche, se per esempio, un Prete haverà promesso al Vescovo di voler far una Confessione generale doppo Pasqua, e non si leggessero le cose notate, arrivarebbe Pasqua, e l'opera santa andarebbe in fumo, mentre nessuno ne haverebbe memoria.

E perche il negotio di far adempire tutti gli obblighi, & officiature, è sommamente importante, oltre all'esservi il Deputato particolare: Io hò ordinato severamente, che tutti i Vicarii Foranei diano conto due volte l'anno di quegli obblighi, che non si sodisfano per mancamento de' Sacerdoti, e per altre cause, acciò quando il mancato seguisse, non passi però il termine di sei mesi.

Alla Congregatione, Io hò aggiunto un Procuratore, & un' Avvocato, i quali vengono chiamati, quando si tratta de liti de' luoghi pii, perche, se sono attori, si deve prima far studiare, se ci è ragione, e dato, che l habbino, si aiutino, non solo in prima instanza, mà à spese si tiene un Procuratore nel luogo delle seconde instanze, dove possano essere aiutati, essendo giusto, che se nella prima il Vescovo hà eseguito l'obligo di Giudice, eseguisca nella seconda instanza l'obbligo di Padre.

Con questo modo Io dico liberamente, che mi pare, che riesca di fare ogni cosa, purche non si opponga qualche impedimento esterno, perche i negozii non si abbandonino mai, & alla fine è forza, che si spediscano tutti, e così m'è sempre riuscito.

9. Non meno per questa *Congregatione della Visita*, che per tutto l'altro, contenuto nel presente Opuscolo, anzi in tutta la nostra Opera, il Buon Vescovo dirà coll'Apostolo: [a] *Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt.* Non tutte le cose, che habbiamo rappartate, si propongono à tutt' i Vescovi per doverle praticare: poiche molte convengono in una Diocesi piccola, altre in una grande, alcune in un luogo, e in un tempo, altre nò; siche non tutte le cose di questo Trattato della Visita si propongono à tutti i Vescovi. V'hà in tal materia l'Avvertimento del Venerabilissimo Vescovo Rutenense Lodovico Abelly, il

 quale

a 1. Corinth. 10.

quale ſopra le citate parole dell'Apoſtolo, dice così: [a] *Quæ uno tempore conveniunt, altero minus apta reperiuntur, quæ in quibuſdam locis poſſunt, in aliis quandoque obſunt. Non omnia pharmaca, in expertiſſimorum medicorum libris, propoſita, & tamquam ſaluberrima probata, quibuſcumque Ægrotis adhibentur: delectu opus eſt in curatione corporum, quanto magis in curatione Animarum. Ipſius eſt Antiſtitis, pro data ſibi ſapientia, omnia expendere, ac perſpicere quænam pro ratione temporum, locorum, ac perſonarum magis expediant.* Quindi, per formare un Buon Veſcovo, vi ſi richieggono que' molti ingredienti, ordinati dall' Apoſtolo, e particolarmente il *Prudentem*. Senza la Prudenza criſtiana, talhora in vece d'eſigere l'oſſervanza delle leggi, ſi ſuſcitano nuove traſgreſsioni delle leggi ſteſſe, riſſe, tumulti, e mali maggiori: onde in vece di ſanare le piaghe, queſte più ſi eſacerbano, e divengono inſanabili. La ſanta prudenza, è così neceſſaria nel governo Paſtorale, che il Regio Governante Davide ſe la facea ſoggetto della ſua oratione mentale: [b] *Et meditatio cordis mei prudentiam.* La ſanta Prudenza s'impara nella Scuola dello Spirito Santo. Certamente, è dono, che viene dal Cielo. Piaccia alla Maeſtà Divina concederlo con tante altre virtù, che ſono neceſſarie à i Paſtori delle Chieſe, per poter ben governare le loro Greggie, e di rigerle agli Eterni Tabernacoli, ove *Fiet Unum Ovile, & Unus Paſtor*.

IL FINE.

INDI-

[a] Ludov. Abelly Epiſc. Ruthen. in Prologuo ad Enchir. Epiſc. ſollicitud.
[b] Pſalm. 48. 4.

INDICE

Delle cose, che si contengono nel Trattato della Visita Pastorale.

DI GIUSEPPE CRISPINO.

Asciu-

C

Sue

per

ta

H

I

Com-

L

Li-

M

E so-

N

Obla-

O

Ogni

S

no

col

Spe-

Ta-

Ca-

Qua-

IL FINE DELL' INDICE.

REGISTRO.

§ §§ A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

Tutti sono Duerni, eccettuatone A, B, che sono fogli semplici, e Gg sono terni.